



COMUNE DI AREZZO

Ufficio del Difensore civico



*Un ombudsman per il Comune.
L'esperienza di difesa civica ad Arezzo*

Documenti 1979-1999



*Un ombudsman per il Comune.
L'esperienza di difesa civica ad Arezzo*

Documenti 1979-1999

**Raccolta e inquadramento a cura di Franco Rossi
Introduzione di Anna Maria Nuti**

Arezzo, giugno 1999

ISBN 88-85249-01-9

Copyright © 1999 by Comune di Arezzo
Sede legale: piazza della Libertà 1, Arezzo, Italia

Ufficio Difensore civico: Via San Niccolò 3, Arezzo
<http://www.comune.aretzo.it>
e-mail: difcivico@nots.it

All rights reserved.

Tutti i diritti sono riservati.


*La pubblicazione non può essere riprodotta o diffusa con alcun mezzo
senza l'autorizzazione scritta dell'editore.*

Sommaro

Prefazione di Jacob Söderman, mediatore europeo	pag. VII
Introduzione di Anna Maria Nuti, difensore civico del Comune di Arezzo	pag. IX
Postfazione di Luigi Lucherini, sindaco di Arezzo	pag. XIII
Nota del curatore	pag. XV
<i>La lunga gestazione: cercasi ombudsman</i>	
Legge regionale toscana 21.1.1974, n. 8, <i>Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico</i> , modificata con LR 17.8.1977, n. 49	pag. 1
Mozione del consigliere Senesi a riguardo del "difensore civico". Atto CC 27.6.1979, n. 563	pag. 3
Nuove interrogazioni. Atto CC 8.2.1984, n. 61	
Ordine del giorno del gruppo della DC per l'istituzione del difensore civico. Atto CC 22.2.1984, n. 120	pag. 7
Nuove interrogazioni. Atto CC 25.9.1985 n. 652	
Mozione del gruppo DC per la istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico. Atto CC 6.11.1985, n. 883	pag. 15
Ufficio del Difensore Civico. Istituzione ed approvazione regolamento. Deliberazione CC 15.11.1989, n. 1218	pag. 37
<i>L'elaborazione statutaria e regolamentare della funzione di difesa civica</i>	
Legge 8.6.1990, n. 142, <i>Ordinamento delle autonomie locali</i> . Art. 8 (difensore civico)	pag. 47
Commissione consiliare per la redazione dello statuto. Verbali sedute 7.6.1991, 14.6.1991	
Commissione consiliare per l'attuazione dello statuto. Verbali sedute 1.7.1992, 3.6.1993	pag. 49
Statuto del Comune di Arezzo. Capo V. Difensore civico. Artt. 29/34. BURT 6.5.1992, suppl. straord. al n. 25	pag. 61
Esame regolamento del difensore civico. Rinvio a seduta successiva. Atto CC 6.5.1993, n. 20	
Approvazione regolamento del difensore civico. Deliberazione CC 12.5.1993, n. 32	pag. 64
Legge regionale toscana 12.1.1994, n. 4, <i>Nuova disciplina del Difensore Civico</i>	pag. 90
Revisione generale dello Statuto del Comune di Arezzo. Capo V. Difensore civico. Artt. 29/34. BURT 18.5.1994, suppl. straord. al n. 35	pag. 93
Mozione dei consiglieri G. Ralli e Narca sulla nomina del difensore civico. Atto CC 11.1.1995, n. 19	pag. 96

L'esperienza sul campo

<i>Costituzione ufficio del difensore civico: avvio procedura per l'elezione da parte del consiglio comunale. Approvazione avviso ed affidamento adempimenti consequenziali. Deliberazione GC 12.10.1995, n. 2172</i>	pag. 100
<i>Elezione del difensore civico del Comune di Arezzo. Deliberazione CC 28.2.1996, n. 63</i>	pag. 104
<i>Comunicazione di nomina. Accettazione di nomina. Entrata in carica del difensore civico. Dotazione delle risorse ed attivazione dell'ufficio. Atto sindacale 11.4.1996. Ufficio del difensore civico. Avviso</i>	pag. 107
<i>Nomina vicario del difensore civico. Deliberazione CC 10.7.1996, n. 197</i>	pag. 111
<i>Audizione del difensore civico. Atto CC 11.9.1996, n. 225</i>	pag. 114
<i>Unità Sanitaria Locale 8. Regolamento di pubblica tutela.</i>	
<i>Nomina del presidente della Commissione mista conciliativa della USL 8. Deliberazione del direttore generale 17.9.1996, n. 1092</i>	pag. 117
<i>Esame relazione annuale sull'attività del Difensore civico. Atto CC 26.3.1997, n. 65</i>	pag. 123
<i>Ipotesi di revisione del regolamento del difensore civico. Presa d'atto e proposta al consiglio comunale. Deliberazione GC 21.4.1997, n. 794</i>	pag. 147
<i>Legge 15.5.1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Art. 17, commi 38, 39, 40</i>	pag. 150
<i>Ipotesi di revisione del regolamento del difensore civico. Integrazione disciplina sulla funzione di controllo di legittimità degli atti. Presa d'atto e proposta al CC. Deliberazione GC 10.7.1997, n. 1615</i>	
<i>Revisione regolamento difensore civico. Deliberazione CC 23.7.1997, n. 177</i>	pag. 153
<i>Esame relazione annuale sull'attività del difensore civico. Atto CC 1.4.1998, n. 83</i>	pag. 163
<i>Relazione annuale del difensore civico sull'attività svolta nel 1998. Esame ed approvazione atto di indirizzo. Deliberazione CC 7.4.1999, n. 110.</i>	pag. 191
<i>Ufficio del Difensore civico. Rilevazione tabellare e verifica statistica dell'attività richiesta e svolta dall'Ufficio di Difesa Civica.</i>	pag. 216
<i>Ufficio del Difensore civico del Comune di Arezzo. Decisioni.</i>	pag. 232



Prefazione di Jacob Söderman

MEDIATORE EUROPEO



JACOB SÖDERMAN

Strasburgo, 29-07-2008

Gentile Dott.ssa Anna Maria Nuti
Difensore civico del Comune di Arezzo
Via S. Niccolò, 3
I - 52100 AREZZO

Gentile Dott.ssa Nuti,

E' un grande onore per me inviarLe questa breve prefazione per il Suo libro « Un Ombudsman per il Comune. L'esperienza di difesa civica ad Arezzo ».

Il nostro secolo può considerarsi come il secolo dell'Ombudsman - difensore civico -. Agli inizi del '900 esisteva un solo Ufficio di Difensore civico a livello nazionale in tutto il mondo. L'esempio della Svezia, dove vi era un Difensore civico sin dal 1809, è stato seguito dalla Finlandia nel 1919 e da allora più di cento nazioni in Europa, Africa, Asia, America Latina e Nord-America hanno fatto altrettanto. Da allora il Difensore civico ha cominciato a divenire efficace strumento per garantire una società democratica basata su regole di diritto e per la protezione dei diritti umani dei cittadini.

Accanto ai Difensori civici a livello nazionale, un ruolo fondamentale è ricoperto dai Difensori regionali e locali. Svolgendo la propria attività molto vicino ai cittadini, sono in grado di aiutarli efficacemente ed in tempi brevi in caso di problemi e dispute con le autorità. In particolare in Italia, Germania, Spagna, Belgio, Olanda, Regno Unito ed Austria i Difensori civici regionali e locali e altri organi similari sono estremamente importanti per la protezione dei diritti dei cittadini. In Italia, unico Paese dell'Unione europea in cui non vi è un Difensore civico o organo similare a livello nazionale, sono i Difensori civici regionali e locali ad essere garanti della protezione dei diritti dei cittadini.

E' mio desiderio augurarLe il miglior esito nel suo importante lavoro a vantaggio dei cittadini di Arezzo. Allo stesso tempo vorrei cogliere l'occasione per ringraziarLa, unitamente a tutti i Suoi colleghi italiani, per l'entusiasmo e la disponibilità che sempre li ha caratterizzati nella loro cooperazione con il mio Ufficio.

Jacob SÖDERMAN

Mediatore europeo
1, Av. Du Président Schuman
F - 67001 Strasburgo
Indirizzo Internet: <http://www.euro-ombudsman.eu.int>

La prego di gradire i miei più cordiali saluti,

Jacob SÖDERMAN

Introduzione

di Anna Maria Nuti

La storia del Difensore civico trova nell'ambiente giuridico toscano, già dagli anni Settanta, una sua peculiare collocazione.

La legge regionale n. 8 del 21.1.1974 recepisce il modello istituzionale di Difesa civica adattando l'esempio storico scandinavo alle esigenze amministrative dell'ente locale; lascia immutata tuttavia la struttura tipica dell'istituto che si configura essenzialmente come un organo fiduciario del Consiglio, con funzioni di controllo sulla amministrazione. A questa funzione storica, ridotta sostanzialmente alla sola attività di nomina e di revoca del Difensore civico da parte del Consiglio e all'obbligo a carico del primo di relazione periodica al

Consiglio, si aggiungono le funzioni del Difensore civico quale garante del procedimento e quale magistrato di *persuasione*.

L'analisi di questi due ultimi aspetti funzionali contribuisce ulteriormente ad identificare la tipicità dell'istituto e a differenziarla strutturalmente, se fosse necessario, dalla attività giurisdizionale. L'attività di intervento del Difensore civico infatti si incardina già nella fase preparatoria dell'atto amministrativo quando, di norma su istanza del cittadino, viene richiesto il controllo sul regolare svolgimento della pratica in corso presso un ufficio.

La partecipazione del cittadino alla attività amministrativa, incentivata secondo un principio generale ormai acquisito dal nostro ordinamento giuridico, viene così qualificata dall'intervento del Difensore civico che ha il compito di verificare e garantire non solo la correttezza della procedura ma anche la opportunità della scelta operata discrezionalmente dalla amministrazione nei casi in cui si pongano diverse alternative legittime.

E' sotto questo aspetto che assume rilievo la figura del Difensore civico quale soggetto che fa da tramite (*ombudsman*) tra amministrazione e cittadino cercando di persuadere l'amministrazione ad assumere la soluzione più equa tra quelle percorribili sotto il profilo della legittimità (la soluzione cioè che meglio contemperi sia le esigenze del cittadino sia quelle della stessa amministrazione). In questo senso il Difensore civico assume il carattere di organo di giustizia e non giurisdizionale, mentre la sua istituzionale mancanza di poteri coercitivi diretti fa assumere alla discrezionalità politica che lo ha istituito l'obbligo, almeno morale, di consentire la effettiva acquisizione, ove condivise, delle soluzioni indicate.

Si configura così la specificità del Difensore civico quale organo di tutela pre-contenziosa dei cittadini contro abusi, irregolarità, discriminazioni, disservizi della pubblica amministrazione.

Questa pubblicazione, data alle stampe per iniziativa dell'ufficio di Difesa civica del Comune di Arezzo, ricostruisce il lungo, oscillante percorso dell'istituzione del Difensore civico locale, attraverso la raccolta dei documenti ufficiali ed il loro inquadramento critico, sorretto dalla memoria di un testimone diretto di tre decenni di attività comunale.

Il lungo dibattito politico sulla acquisizione dell'istituto del Difensore civico in ambito comunale aretino è segnato nel corso degli anni da un costante atteggiamento, dimostrato sia dalle forze di maggioranza che di minoranza del Consiglio Comunale, di latente diffidenza sulla reale efficacia ed utilità del nuovo istituto. Le perplessità sono motivate, almeno in un primo tempo, dalla mancanza di un riferimento normativo nazionale (essendo rilevante fino al 1990 solo il precedente legislativo regionale) e sicuramente anche dal rifiuto storico, espresso dalle forze politiche italiane del dopoguerra, avverso tutti gli istituti che possano anche solo lontanamente assonare con il concetto di giurisdizione speciale.

Il precipitato dell'annoso dibattito politico (1979-1993) avvenuto nel Comune di Arezzo, supportato dalla sopravvenuta regolamentazione normativa del Difensore civico locale ex art. 8 della legge 8.6.1990 n.142, viene riassunto nel testo del regolamento comunale approvato nel 1993 con il quale si disegna un modello tipico di Difensore civico perfettamente in linea con gli orientamenti dottrinali vigenti e con l'esperienza regionale toscana.

Il predetto atteggiamento di lata diffidenza, apparentemente superato nella fase di concreta istituzione dell'organo, si dimostra in realtà pressoché invariato nella fase attuativa dello stesso (1996), quando il governo della Amministrazione comunale si trova a relazionarsi con un Ufficio ormai operativo. Le difficoltà di relazione tra i due organi, a cui fortunatamente fa bilanciamento il buon rapporto spontaneamente creatosi fin da principio tra l'Ufficio di difesa civica e gli

altri Uffici della amministrazione, conducono in via di prassi alla modifica della procedura operativa del Difensore civico che raramente pratica la strada dell'intervento previsto dall'art. 14 del regolamento, per concentrarsi sul colloquio diretto e senza intermediari con gli Uffici.

La scelta obbligata tuttavia produce, di fatto, una limitazione della attività dell'Ufficio che si vede preclusa ogni strada di intervento in quei casi - se pur non numerosi - in cui si richiede un intervento sollecitatorio, discrezionale, da parte dell'organo di governo.

I buoni rapporti con il Consiglio Comunale, che perdurano per tutta la durata del mandato, invece, contribuiscono a potenziare la funzionalità dell'Ufficio tramite la deliberazione di tempestive novelle al regolamento istitutivo resesi necessarie per aggiornarlo con le notevoli novità legislative sopravvenute nel tempo e tramite la fissazione di linee guida da percorrere, deliberate al fine di consentire una maggiore conoscibilità ed operatività dell'Ufficio da parte dell'utenza. In particolare il Consiglio, all'unanimità, con più deliberazioni, ribadisce la necessità di provvedere allo spostamento dell'Ufficio della attuale sede ad altra più idonea e di consentire nei fatti al Difensore civico lo svolgimento del compito di tutela dei cittadini anche nei confronti delle imprese costituite in forma privatistica concessionarie di servizi pubblici e controllate dalla amministrazione comunale, in ossequio alla pacifica dottrina vigente.

Il quadro complessivo di operatività dell'Ufficio di difesa civica incardinato all'interno della amministrazione comunale di Arezzo, a dieci anni dai primi dibattiti sulla sua istituzione *de jure condendo*, può oggi considerarsi soddisfacente. L'ampliamento dell'ambito di operatività dell'ufficio al riesame dei reclami presentati alla azienda USL 8 di Arezzo, i continui rapporti di collaborazione con enti pubblici e società di gestione di servizi di interesse generale posti nel territorio comunale, nonché gli interventi effettuati (di concerto con il

Difensore civico della Provincia) a favore di Comuni limitrofi privi di Difensore civico, fanno sperare in una futura maggiore efficacia del servizio. La collaborazione continuativa con il Difensore civico della Regione Toscana e con gli altri difensori civici locali costituisce già oggi l'embrione di una rete di servizi di Difesa civica cui fa capo, grazie alla sua collocazione sovranazionale, il Mediatore Europeo. Superata la fase di sperimentazione, oggi la Difesa civica attende il suo effettivo e completo inserimento nella tradizione giuridica e sociale del nostro territorio comunale.

Il futuro dell'istituto di Difesa civica comunale aretina sta tutto nella capacità degli organi di governo di rapportarsi con le funzioni di questo Organo, dotato di una sua tipicità giuridica riconosciuta sia a livello di ordinamento normativo primario che secondario. Non servono riforme radicali dell'Istituto per rendere maggiormente conoscibile e fruibile l'ufficio a tutta la cittadinanza, ma semplici ed economici accorgimenti, quali ad esempio l'introduzione in calce agli atti notificati dall'amministrazione comunale all'utenza la menzione della facoltà di ricorrere al Difensore civico, in caso di presunta fattispecie di disservizio. Il sostanziale ed effettivo rispetto del Regolamento nell'ambito delle rispettive competenze costituirebbe già oggi una reale garanzia per i cittadini di poter usufruire efficacemente di un servizio di cui, con le stesse modalità di accesso e di procedura, godono oggi gran parte dei cittadini degli Stati della U.E.

Licenziando questa raccolta delle fonti presenti nella nostra tradizione comunale in materia di Difesa civica, puntualmente inquadrata nel loro contesto storico-politico, riteniamo di mettere a disposizione una utile base documentale, da cui gli addetti ai lavori, gli operatori politico-istituzionali ed i Difensori civici potranno trarre informazioni, elementi di verifica empirica, occasioni di confronto, motivi di riflessione sul passato e sul futuro dell'Istituto.

Un sincero ringraziamento a Franco Rossi, curatore del volume, che dagli uffici della Segreteria Generale del Comune si è rivelato nel corso degli anni un prezioso interlocutore ed un costante supporto per lo sviluppo delle attività dell'ufficio.

Un ringraziamento, infine, al Mediatore Europeo Mr. Jacob Söderman per il contributo apportato con la testimonianza della sua significativa esperienza, che costituisce da sempre uno storico punto di riferimento per la Difesa civica italiana.

Arezzo, giugno 1999

*Anna Maria Nati
Difensore civico del Comune di Arezzo*

Postfazione *di Luigi Lucherini*

Obiettivo primario dell'attività amministrativa non può che essere la conduzione della cosa pubblica all'insegna dell'assoluta trasparenza degli atti.

E quale migliore "controllo" di tale obiettivo se non quello di potenziare l'attività del Difensore civico: autentico garante del rispetto e dell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di tutto quanto permette di garantire il corretto svolgimento del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Un istituto introdotto nel nostro sistema giuridico circa venti anni fa e che solo nel 1993 è stato recepito nel regolamento comunale di Arezzo ma che da allora, grazie anche – e soprattutto – a coloro che vi si sono impegnati con estrema diligenza e professionalità, è entrato nella coscienza culturale, prima ancora che giuridica, della nostra Amministrazione e di tutti noi.

Parlano i fatti: l'ampliamento dell'ambito di operatività dell'ufficio alla luce dei reclami presentati alla azienda USL 8 di Arezzo, i continui rapporti di collaborazione con enti pubblici e società di gestione di servizi di interesse generale posti nel territorio comunale, oltre agli interventi effettuati in collaborazione con il Difensore civi-

co della Provincia a favore dei Comuni limitrofi privi di Difensore civico depongono a favore di una efficacia sempre maggiore e sempre più persuasiva dell'istituto stesso.

Dire questo non significa però dire che l'Amministrazione non debba fare sempre più la sua parte.

L'efficacia dell'istituto è strettamente condizionata alla collaborazione con l'Amministrazione.

Che non deve nascondersi dietro "presunte" pretese di infallibilità ma, al contrario, essere sempre disponibile a cercare di eliminare – e il Difensore civico costituisce un ottimo stimolo a farlo – "tracce" o fattispecie di disservizi o quella che generalmente si chiama "malamministrazione".

Adesso non abbiamo più attenuanti: esistono tutti gli strumenti per offrire ai cittadini una buona amministrazione e, con il concorso e la collaborazione di tutti, potremo riuscirci.

Arezzo, luglio 1999

Luigi Lucherini
Sindaco di Arezzo

Nota del curatore

Nel quadro di estrema dinamicità che ha scandito l'evoluzione del governo locale tra gli anni Ottanta e Novanta (la trasformazione dell'ente Comune, il ricambio della classe dirigente e dei ceti sociali di riferimento, il mutamento di programmi e di obiettivi, il vorticoso adeguamento del contesto giuridico-istituzionale), la vicenda del difensore civico assume, ad Arezzo, un valore che potremmo definire paradigmatico. Non è il solo caso, naturalmente, e neppure il più rilevante, che meriti di essere indagato. Tuttavia, nell'arco di tre decenni si è coagulato, attorno alla creazione di un limitato istituto di *contropotere*, un dibattito politico che consente di seguire e decodificare, in parallelo, mutamenti di più ampia portata. Di intravedere, cioè, dietro il succedersi dialettico degli eventi, lo svolgimento di un ciclo lungo della storia politico-amministrativa, che sembra aver trovato conclusione in singolare coincidenza con la fine del secolo.

Il mutamento – di orientamenti, posizioni politiche, scelte amministrative – costituisce la chiave di lettura dell'intera vicenda, che procede con andamento altalenante attraverso cinque mandati amministrativi. Nel corso dei quali si succedono differenti compagini di governo, cambiano le coalizioni, modificano il loro orientamento i protagonisti (persone e forze politiche) di uno scontro che si trasforma gradatamente in dialogo e in intesa. Anche se non è tutto oro ciò che riluce, ed alle dichiarazioni ufficiali non fa sempre seguito un coerente allineamento delle attività di *policy making*.

Il consiglio comunale, luogo simbolico della dialettica ideologica e politica – strumento di rappresentanza del pluralismo di orientamenti e di interessi del corpo sociale, nonostante il peso crescente degli organi esecutivi, degli apparati ristretti, delle ragioni della governabilità – è la sede naturale dello sviluppo del confronto e del suo sbocco finale.

La raccolta di documenti che fa da trama a questa pubblicazione non poteva quindi che provenire, per lo più, dagli atti ufficiali del consiglio. Il lavoro del curatore è consistito nella loro ricerca, nel riordino, nella selezione di quelli più significativi, nel loro completamento con documenti pro-

dotti dallo stesso organo di difesa civica nel suo breve arco di attività. Il lavoro di ricerca ha fatto ricorso, prima ancora che ad indagini di archivio, alla memoria, dal momento che chi scrive ha avuto modo, in ragione delle funzioni svolte, sia di seguire i lavori consiliari per quasi tre decenni, sia di occuparsi dell'elaborazione dello statuto, della procedura di nomina del difensore civico e del primo allestimento dell'ufficio. Interseca la trama dei documenti l'ordito di brevi note di presentazione e di inquadramento giuridico-storico-istituzionale: superflue per quanti abbiano seguito l'intera vicenda, ma probabilmente utili per i lettori (certamente in maggior numero) distanti dai fatti per ragioni territoriali o anagrafiche.

Sia la scelta delle fonti, sia la loro presentazione rispondono a criteri di rigore e di imparzialità rispetto alla vicenda ed ai suoi protagonisti, molti dei quali calcano ancora la scena politica ed amministrativa locale. Certo, come ben sa chi si dedica alla ricerca storico-sociale, i documenti scritti rappresentano una parte (ampia e privilegiata, ma sempre parziale) delle fonti che dovrebbero essere reperite e criticamente vagliate. E che potrebbero illuminare assai più in profondità vicende oscure, relazioni non dichiarate, motivazioni implicite. Ma questo esula dagli scopi e dalle possibilità della presente pubblicazione, che già rappresenta una iniziativa inusuale nel panorama editoriale della pubblica amministrazione.

Non si vive per decenni a stretto contatto con i rappresentanti eletti della comunità senza contrarre qualche debito morale. E' per onorarne uno che questa pubblicazione viene dedicata alla memoria di due indimenticabili protagonisti delle pagine che seguono, scomparsi nel corso dell'ultimo mandato: il sindaco Aldo Ducci, con il quale chi scrive ha lungamente collaborato, condividendone il senso dello Stato e la convinzione della netta preminenza dell'interesse collettivo, ed il consigliere Alessandro Giusti, interprete di una concezione appassionata e militante dell'impegno politico e civile che costituisce il miglior antidoto ai fenomeni di disimpegno e di delegittimazione degli istituti della vita democratica che si affacciano insidiosamente anche sull'orizzonte locale.

Arezzo, giugno 1999

Franco Rossi

La lunga gestazione: cercasi ombudsman

Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico.

Legge regionale toscana 21.1.1974, n. 8, modificata con LR 17.8.1977, n. 49.

"Con legge regionale è istituito l'ufficio del Difensore civico che cura, a richiesta dei singoli cittadini, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione regionale. La legge regola le modalità di nomina ed i modi di esercizio dei compiti del Difensore civico." Nel 1971 l'articolo 61 dello statuto toscano introduce così, nel nascente ordinamento regionale - analogamente a quanto stanno facendo la Liguria ed il Lazio - l'inedito istituto del difensore civico.

Piuttosto che nel Defensor Civitatis del diritto romano (risalente al IV secolo d.c.), la dottrina ne sottolinea le radici scandinave e la discendenza dalla figura dell'Ombudsman ottocentesco: un istituto di origine parlamentare, incaricato di funzioni di ispezione e controllo sull'attività del potere esecutivo, trasformatosi gradualmente in strumento di garanzia a tutela dei diritti dei privati nei confronti degli abusi e delle disfunzioni della pubblica amministrazione in ordinamenti privi di efficaci rimedi giurisdizionali.

In questa chiave di magistrato di influenza, il difensore civico, in assenza di qualsiasi riferimento costituzionale o legislativo nazionale, si afferma negli anni Settanta nell'ordinamento regionale. Diverse Regioni ne inseriscono la previsione nello statuto utilizzando il margine di autonomia consentito loro dall'art. 123 della Costituzione; molte altre ne istituiscono la figura, pur in difetto di esplicita previsione statutaria.

Nel corso del tempo, l'istituto finirà per penetrare con legge dello Stato (1990) nel riformato ordinamento comunale e provinciale; il trattato di Maastricht (1992) estropolerà dall'ordinamento statale di diversi Paesi europei (Svezia, Finlandia, Danimarca, Gran Bretagna, Francia, Austria,

Spagna) la figura di un difensore civico comunitario definito mediatore. Proposte di legge di vario orientamento, mai approdate ad un definitivo voto parlamentare, tenteranno invano, nel corso degli anni Novanta, di creare un difensore su scala nazionale.

Fin dalle origini, comunque, l'istituto di difesa civica si va giuridicamente definendo come appartenente al novero delle autorità amministrative indipendenti: di quegli organismi pubblici, cioè, dotati di sostanziale indipendenza dal potere esecutivo, caratterizzati da autonomia organizzativa, da mancanza di controlli e di soggezione a poteri di direttiva, forniti di garanzie di imparzialità ed indipendenza sotto il profilo della nomina, dei requisiti soggettivi, della durata della carica, incaricati di funzione tutoria di interessi costituzionalmente protetti in campi socialmente rilevanti.

La legge istitutiva è varata dalla Regione Toscana all'inizio del 1974 e parzialmente modificata tre anni più tardi.

Alcuni principi della normativa toscana delineano caratteristiche costanti dell'esperienza regionale: la designazione del difensore civico da parte del consiglio regionale con maggioranza qualificata (due terzi, con voto nominale), la funzione di controllo sulle disfunzioni e sugli abusi dell'amministrazione, che tuttavia esclude qualsiasi sindacato sugli atti, la facoltà di intervento su istanza di parte e d'ufficio, l'attività di indagine ispettiva, l'opera di segnalazione e sollecitazione periodica, l'assoluta imparzialità ed indipendenza del titolare, assicurata da rigorose condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità, l'attribuzione di indennità, la dotazione di risorse.

Nonostante che i risultati non appaiano - a giudizio dei più - esaltanti, l'esperienza regionale segna un punto di riferimento costante, nei due decenni successivi, per i tentativi di trapianto dell'istituto di difesa civica all'interno di enti territoriali più idonei, perché legati ad un rapporto più diretto ed immediato con la comunità dei cittadini amministrati. E tra questi, in primo luogo, nei Comuni.

L.R. 21 gennaio 1974, n. 8.

Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico.**Art. 1 - Istituzione**

È istituito l'Ufficio del Difensore Civico ai sensi dell'art. 41 dello Statuto della Regione.

Le modalità di nomina del Difensore Civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolate dalla presente legge.

Art. 2 - Competi

Il Difensore Civico cura, a richiesta dei singoli cittadini, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione regionale e gli enti e le aziende dipendenti, segnalando agli organi statuari della Regione eventuali ritardi o irregolarità.

Art. 3 - Procedimento

Il cittadino che abbia in corso una pratica presso gli Uffici dell'Amministrazione regionale, ivi compresi gli enti e le aziende dipendenti, ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica ai competenti organi statuari della Regione. Trascorsi venti giorni senza che abbia ricevuto risposta, o se abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del Difensore Civico.

Questi, previa comunicazione agli organi statuari competenti, chiede al funzionario responsabile dell'ufficio o dipartimento interessato di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di cinque giorni.

In occasione dell'esame della pratica il Difensore Civico, stabilisce, sentito il funzionario responsabile dell'ufficio o dipartimento, e tenuto conto delle esigenze del dipartimento e dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della stessa, dandone immediata notizia al cittadino interessato e per conoscenza agli organi statuari della Regione interessati.

Trascorso il termine di cui al comma precedente il Difensore Civico è tenuto a portare a conoscenza degli organi statuari della Regione interessati, gli ulteriori ritardi verificatisi.

Il funzionario che impieda o ritardi lo

svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari di cui al Capo II della legge regionale 6 settembre 1973, n. 34.

Art. 4 - Relazione al Consiglio regionale (1)

Il Difensore Civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi o le irregolarità.

Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore Civico può in ogni momento inviare relazioni apposite al Consiglio regionale.

Art. 5 - Designazione e nomina

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale.

La designazione è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene per appello nominale.

Art. 6 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

Non sono eleggibili all'ufficio del Difensore Civico:

- 1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- 2) i membri del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentralizzate, gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;
- 3) gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricorrono a qualsiasi titolo a sovvenzioni della Regione.

L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Quando per il Difensore Civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dal presente articolo, il Consiglio regionale ne dichiara la decadenza.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento del Consiglio regionale per la dichiarazione di annullamento della elezione o di decadenza dei consiglieri regionali.

Art. 7 - Durata in carica, revoca

Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta con le modalità previste dall'art. 3 della presente legge.

Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Difensore Civico il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla designazione del Difensore Civico. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio di Difensore Civico.

Art. 8 - Diritti dei consiglieri regionali

I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'Ufficio del Difensore Civico i diritti previsti dall'art. 30 dello Statuto e regolati dall'art. 124 del regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 9 - Indennità di funzione

Al Difensore Civico spettano le indennità di funzione e di trasferta stabilite per i consiglieri regionali. Il Difensore Civico può essere iscritto a sua domanda al fondo di previdenza di cui alla legge regionale n. 34 del 25-6-1973.

Art. 10 - Sede e dotazione organica

Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

Con il regolamento interno previsto dal secondo comma dell'art. 9 dello Statuto sarà stabilita la dotazione organica della Segreteria dell'Ufficio del Difensore Civico.

Il Difensore Civico, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento delle pratiche per le quali è stato richiesto il suo intervento, ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti. La richiesta relativa deve essere rivolta per iscritto al capo dell'ufficio, ente o azienda.

Art. 11 - Spese

La spesa necessaria al funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico è imputata ad apposito capitolo del Bilancio della Regione.

(1) Nota soppressa.

(2) Articolo così sostituito con L.R. 17-8-1977, n. 48, articolo unico.

**Mozione del consigliere Senesi a riguardo del "difensore civico".
Atto CC 27 giugno 1979, n. 563.**

La mozione del consigliere Carlo Senesi, controfirmata dai colleghi Mario Spiganti (DP) e Ivo Pasquetti (PSDI), segna nel 1979 l'atto di ingresso, nel Comune di Arezzo, del dibattito sull'ancora esoterica figura del difensore civico. L'istituto, presente nell'ordinamento regionale dal 1974, non si è radicato a livello territoriale locale, dove viene percepito da molti come trasposizione forzata da altre esperienze istituzionali (l'ombudsman scandinavo), lontane nel tempo e nello spazio, e sensibilmente diverse sotto il profilo giuridico, politico, culturale.

L'iniziativa del capogruppo socialista, non immemore del proprio passato socialdemocratico e incline ad esternazioni di spiccata impronta personale, non sempre collimanti con l'orientamento della maggioranza di sinistra - una coalizione imperniata sull'asse PCI-PSI che governa il Comune, senza alternanza né significative alterazioni, dal dopoguerra - mette quest'ultima di fronte al fatto compiuto. La costringe cioè a misurarsi con un argomento verso il quale le forze (e gli uomini) della maggioranza di governo astrono, se non una aperta ostilità, certamente un forte scetticismo.

Nel corso del dibattito, tuttavia, le posizioni restano sfumate. Poiché la proposta non ha un immediato sbocco operativo, il vero confronto sulla natura e sul ruolo da assegnare alla nuova figura viene rinvio al momento della stesura di uno specifico regolamento, affidata alla commissione per gli affari generali o alla conferenza dei capigruppo, che non metteranno mai in pratica il mandato. Costrette a subire l'inserimento di una questione non gradita nell'agenda politica, le forze di maggioranza reagiscono

con la tattica del mare di gomma: gioco di rimessa, resistenza passiva, rinvio in commissione, congelamento.

La posizione della maggioranza e della giunta municipale sembra, di conseguenza, più favorevole di quanto sia realmente, anche perché nell'inconsueto silenzio del sindaco Aldo Ducci, che politicamente appartiene allo stesso gruppo del primo proponente, viene illustrata da un consigliere PCI (Menotti Galeotti), sensibile al problema noblesse oblige (già assessore al personale e alla ristrutturazione dei servizi, proveniente egli stesso dalla dirigenza della pubblica amministrazione, recentemente eletto alla carica di consigliere regionale). Le perplessità ruotano attorno ad alcuni temi che torneranno ad emergere, ripetutamente, nel dibattito degli anni successivi: l'idoneità del difensore civico alla risoluzione dei problemi di riforma della pubblica amministrazione, le possibili interferenze con altre esperienze di partecipazione popolare (in primo luogo: il decentramento), l'opportunità dell'estensione della competenza all'apparato statale (tritenuto assai meno vicino ai cittadini del governo locale elettivo), l'esistenza, nella persona del sindaco, di un "naturale" difensore dei cittadini.

D'altra parte, riserve e perplessità affiorano anche dal versante della minoranza (Mario Pia Bartolini, DC), che pur interessata e favorevole alla creazione di un ulteriore istituto di garanzia, rivendica lo sviluppo di forme dirette di partecipazione popolare (consigli di quartiere, referendum) e sottolinea i nodi irrisolti di una proposta generica, da definire meglio nei suoi aspetti tecnico-giuridici: la carenza legislativa, il rapporto da instaurare tra il Comune ed il difensore civico, le modalità di nomina, i compiti, i poteri reali, il grado di indipendenza.

Persino uno dei firmatari della mozione (Spiganti) si dichiara alquanto scettico circa la possibilità che l'istituto del difensore civico possa risolvere le contraddizioni della pubblica amministrazione, ed in particolare assolvere all'esigenza di tutela dei cittadini, singoli ed associati.

Il dibattito si chiude con un voto unanime, ma "di principio" e con il rinvio, di fatto, ad un successivo lavoro di elaborazione regolamentare. Che tuttavia, in mancanza di impulso sia da parte del proponente che della giunta, non compirà ulteriori passi in avanti.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Pag. 5

Per. Com. N. 222

Per. gen. N.

ADUNANZA del 27 giugno 1975

I. tema: Popolista e STRA (continuazione)OGGETTO: deleghe del Cons. Comunale a riguardo del "difensore civico"

Presenza dei Consiglieri presenti alla votazione sull'argomento

	CONSIGLIERI		CONSIGLIERI
PRESIDENTE			
Alba Dandi	1 ALBANI Giorgio	11	GIUNCO Cesare
	2 GALLANTINI Bruno	12	LAURENTI Carlo
	3 BARTOLINI Maria Pia	13	LUSI Giovanni
	4 BARTOLINI Giovanni	14	LUZZI Ida
CONSIGLIERE ANCIANO	5 BETTONI Marco	15	MATRACCI Nino
Andrea Guffanti	6 BIRNI Sergio	16	MATTIOLI Enrico
	7 BISAZZI Giovanni	17	SPICATI Mario
	8 BISOZZI Albano	18	OCCHOLINI Onore
SEGRETIARIO	9 BOSCHETTO Benito	19	OTTAVIANI Onorato
Dr. Fincio Bracci	10 OLIVACCIO Carlo	20	PACINI Antonio
	11 DE ROBERTIS Francesco	21	PAOLETTI Pio Paolo
	12 COCCI ANA	22	PASQUETTI Ida
SCRITTORI	13 FABIANI Lino	23	PERUZZI Sergio
Irene Fallahi	14 GABELLINI Carlo	24	SACCHI Alessandro
	15 GALEOTTI Massimo	25	SALVADORI Fausto
	16 GHELLI Giovanni	26	SALVETTI Maria Gerardo
	17 GRANELLI Gianni	27	SERENI Carlo
	18 DIAMOTTI Fausto	28	SOLMI Agostino
	19 GUONI Dino	29	TANI Danilo
	20 GUFFANTI Andrea	30	TACCANI Paolo e Nino

Esaurito l'argomento iscritto al n.1 dell'ordine del giorno il Sindaco dà la parola al Cons. Senesi per illustrare la seguente mozione:

" Il Consiglio Comunale decide di lasciare l'ufficio del difensore civico.

Le modalità di nomina, del S.C. le sue funzioni ed il loro esercizio saranno disciplinate da apposito regolamento in aderenza allo spirito e alla lettera delle leggi regionali n.º del 27.1.74 e n.º del 17.3.1977.

Il Cons. Senesi ringrazia i cons. Spicati e Pasquetti per aver anch'essi sottoscritto la mozione che non ha scopo la pretesa di risolvere i problemi istituzionali e di costume fra Amministrazioni e cittadini, ma vuole comunque apportare un contributo positivo anche in tema di efficienza e valore dell'operato di dette Amministrazioni. In questo quadro ritiene che sarà opportuno ispirarsi alla legge regionale emanata in materia, la quale giustamente ha individuato nel difensore civico non un "mezzo" della pubblica Amministrazione, ma bensì l'organo che segnala le disfunzioni dell'Amministrazione stessa, in questa linea, ritiene il Cons. Senesi esso difensore civico non è e non deve essere un duplicato del Sindaco e del Consiglio di quartiere ma deve sussistere fra questi organi alcuna interazione. Il ruolo del difensore civico è quello di segnalazione di inefficienza e ritardo poiché - qualora il cittadino si trovi di fronte ad atti illegittimi della P.A. - altri organi, quali ad es. il magistrato amministrativo, possono essere da lui aditi.

Il Cons. Senesi è dell'opinione che se il C.C. si manifesterà esigente nell'iniziativa come egli spera, sarà più opportuno affidare alla Commissione Consiliare per gli affari generali il compito di predisporre un regolamento analogo che disciplini le competenze e la struttura di questa nuova figura.

Terminata l'illustrazione della mozione, il Sindaco dichiara aperta la discussione, prende la parola il Cons. Senesi il quale effettua il seguente intervento: "La proposta interessante e indubbiamente degna di essere votata attentamente. Si tratta di una figura che si differenzia dai modelli delle socialdemocrazie del Nord Europa caratterizzati da una funzione di controllo sull'amministrazione e legati ad una concezione garantista dei rapporti Stato-cittadino che noi non accettiamo come principio e che possono sembrare estranei alla struttura partecipativa delle nostre istituzioni soprattutto in questa fase di trasformazioni e di decentramento istituzionale ed amministrativo che la caratterizza."

Nel momento quindi in cui affermiamo la necessità di una partecipazione popolare di forme dirette di consultazione per noi siamo sempre intenti, chiedendo anche, a suo tempo, nel momento in cui si spinto di regolamentare le attribuzioni e le competenze delle circoscrizioni, forme di iniziative popolari e di referendum, e al cui sviluppo istituzioni e



Comune di Arezzo

Pag. n.

Sede Sociale del Comune di Arezzo

N. 241 (Pagina 1)

è regolare i procedimenti e a sostenere una migliore efficienza e capacità di iniziative. Sottinteso anche che sia importante offrire ai cittadini singoli e a gruppi di cittadini i cui interessi non rientrano nell'ambito di questi difendibili in sede giurisdizionale, un appoggio nel valore collettivo che sprona una difesa attraverso la struttura degli organismi politici ed amministrativi degli enti locali. Nel sindacato, quell'opera di epistolografia che garantisce la regolarità come inguastificabili integrali e riservati dei suoi rapporti con l'amministrazione pubblica.

Chiarito questo, credo che esistano anche altri problemi più equamente di carattere tecnico-giuridico e istituzionale.

In primo luogo l'Amministrazione Comunale non ha potere legislativo, come la Regione quindi ne anticipato di questo tipo deve necessariamente configurarsi in un rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione Comunale; come può essere garantita l'autonomia di giudizio ed operato del difensore civico? Quali compiti gli vengono attribuiti come sarà eletto? Che caratteristiche deve avere?

Credo che sia necessario approfondire questi ed altri problemi per cui per dichiarazioni favorevoli in linea di principio alla proposta emessa dalla sezione Senesi, proponiamo l'approfondimento sotto di questi temi.

È necessario quindi che la proposta venga esplicitata in maniera più concreta definendo in maniera realistica, procedura di elezione, compiti, rapporto con l'Ente Locale, attività e modi di esercitare l'attività stessa.

Prende poi la parola il Cons. Galeotti il quale, per osservare che nella riunione del Cons. Senesi, non sono presenti elementi che chiariscono i contorni di questa nuova figura, e dell'opinione che la proposta sia interessante anche perché trae origine da una legge regionale che, a sua volta, aveva il disposto dell'art. 55 della Statuto della Regione.

È dell'opinione che nel Comune di Arezzo non potrà essere affidato il compito di disciplinare il funzionamento dell'Ufficio del difensore civico potrà concepirsi come operante nei confronti di tutta la pubblica amministrazione e non solo verso il Comune, perché se a quell'organismo viene affidato un compito così ampio sarà difficile poi disciplinarlo in concreto, osserva come, d'altronde, quella sia stata la via seguita dalla Regione. Questa perplessità è dall'altra parte avvalorata dal fatto che difensore civico per eccellenza della cittadinanza è il Sindaco il quale, al di là ed al di fuori degli interessi di parte, tutela e difende i diritti della collettività la quale appunto per questo si rivolge a lui numerose.

Il Cons. Galeotti ritiene comunque interessante la proposta ed apprezzabile lo spirito da cui è mosso, per cui dichiara che il gruppo consiliare del PCI è disponibile a dare tutto il suo apporto in sede di deliberazione del capigruppo, pur conscio delle difficoltà che tale lavoro comporta sia perché manca un termine di riferimento - sia perché il difensore civico non è un dipendente del Comune.

A questo proposito segnala che dalle relazioni con il lavoro regionale del difensore civico traspare come non si sono stati conseguiti grossi risultati, come in sostanza questa figura non sia in grado di risolvere i problemi della P.A. L'obiettivo di fondo, il risultato da conseguire è invece, secondo il Cons. Galeotti, la riforma degli enti locali e della P.A. in genere.

Prende a questo punto la parola il Cons. Pasquetti per il quale l'iniziativa è di grande interesse ed è stata ben riassunta nell'esposizione del Cons. Senesi che lo trova pienamente condivisa. Non condivide invece le preoccupazioni espresse dal Cons. Bartolini e Galeotti, essendo egli convinto che partecipazione e decentramento non si contrappongono, ma tendono ad essere alla tutela dei diritti dei cittadini. Invero anche nella società e quindi nella amministrazione più moderne talvolta vengono lesi gli interessi del cittadino; prevedere un organismo che tuteli gli interessi è segno di alta civiltà e democrazia.

Per quanto concerne la funzione reale e la competenza del difensore civico il Cons. Pasquetti è dell'opinione che non si potrà servirsi dell'esperienza regionale, ma si sarebbe opportuno che il Cons. Senesi elaborasse una norma di regolamento della attività e competenza del D.C. CHE potrebbe costituire un modello di elaborazione per la sede ferrea del capigruppo.

Prende la parola il Cons. Spiganti per il quale l'attività giuridica non può risolvere le contraddizioni che emergono nella P.A. di una società a capitalismo avanzato. Sottiene che occorre discutere a lungo sul problema perché un disegno di tal genere, l'adeguato di una tutela nei confronti della P.A. è fortemente esortata dai cittadini non solo come singoli, ma come collettività.

A questo punto il Sindaco ha movimento la parola al presidente della sezione per la regione.

Il Cons. Senesi osserva che le perplessità emesse in corso della discussione saranno essere risolte in seno alla Commissione o se avrà il compito di disciplinare la vita di quell'organismo. Quanto al problema del funzionamento della stessa osservando il Consigliere ricorda come in lui era previsto un apposito stanziamento, mentre per quanto concerne l'equità e l'indipendenza del difensore civico, si ritiene come quell'organo venga eletto dal 1/3 dei consiglieri comunali i quali al di là degli interessi di partito sapranno trovare le persone adatte ad un così delicato compito.

Ribattezza che la istituzione del difensore civico lede gli interessi e le prospettive del decentramento, al che non si contrappongono perché opera una sfera d'azione diversa.

Avvertendo la proposta fatta dal Cons. Pasquetti il quale che si riserva di presentare una proposta scritta di regolamento di funzione, ha chiesto che gli - in questa sede



Comune di Arezzo

Pag. n. _____

Segno Verbale del C.C. 27 giugno 1979

n. 545 (Agg. 1)

venge espresso un voto di principio.

A questo punto il Cons. Sambolini precisa che il riferimento fatto, nel suo intervento, alla figura similare operante nelle socialdemocrazie nord-europee tendeva soltanto ad affermare che la nostra p.a. abbisogna di un istituto diverso. Conferma che, per il resto, il suo gruppo è favorevole senza riserva all'introduzione della figura del difensore civico.

A questo punto il Sindaco - nessun altro chiedendo di parlare - riasume la proposta affermando che la Commissione consiliare per gli affari generali disciplinerà le funzioni e le attività del difensore civico lavorando sulla base che verrà elaborata dai presentatori della mozione, riferendone poi al C.C. nel corso della ~~na~~ prima seduta consiliare del mese di settembre.

Interviene il Cons. Salvadori il quale chiede che, comunque in questa sede si esprima un voto di massima sulla proposta.

Il Cons. Galotti si dichiara favorevole a votare sulla mozione, pur con le riserve espresse nel suo intervento, riserve tutte che potranno essere sciolte nel corso dei lavori della Commissione.

Di conseguenza il Sindaco pone in votazione ~~una~~ mozione presentata dal Cons. Senesi nei termini più sopra esposti e per esprime un voto di massima.

La Mozione viene approvata su linea di principio con il voto unanime dei 24 consiglieri presenti e vota nll.

22/4



 Il Sindaco
 N. Salvadori

Segno della prima deliberazione
 in data 27 giugno 1979
 16 del C.C.

N. Salvadori

Nuove interrogazioni.**Atto CC 8 febbraio 1984, n. 61.****Ordine del giorno del gruppo della DC per l'istituzione del difensore civico.****Atto CC 22 febbraio 1984, n. 120.**

A distanza di cinque anni dall'atto di indirizzo del 1979, è il gruppo consiliare DC a riproporre al consiglio - stessa coalizione di maggioranza, stesso sindaco, stessa giunta PCI-PSI - sotto forma di ordine del giorno della consigliera Maria Pia Bartolini, l'istituzione del difensore civico comunale.

L'espansione delle competenze comunali, la crescente complessità dell'amministrazione locale, la sua ingerenza nella vita quotidiana dei cittadini hanno indotto la maggior forza politica di minoranza ad accantonare le perplessità manifestate in occasione del precedente dibattito. Ciò che nel 1979 appariva interessante, è divenuto ormai necessario. La carenza legislativa può essere superata ispirando la disciplina dell'ufficio alla legge regionale; i dubbi circa la legittimità dell'operato possono essere arginati affidando al difensore civico la competenza sulla sola attività comunale; la sovrapposizione tra forme di partecipazione e di garanzia può essere evitata posizionando gli interessi da tutelare in una fascia intermedia, compresa tra quelli privati (difendibili in sede giurisdizionale) e quelli collettivi (garantiti dall'attività delle forze politiche, dei sindacati, delle associazioni). L'autonomia della funzione e l'indipendenza del suo titolare garantirebbero alla stessa amministrazione (ed in primo luogo al CC) un prezioso supporto.

Per quanto formulata con maggiore chiarezza rispetto al precedente dibattito, la proposta non fa breccia all'interno del consiglio, scontrandosi con una posizione di intransigente rifiuto da parte dell'esecutivo.

Se dai banchi dell'opposizione di estrema destra (Oreste Ghinelli, MSI-DN) si liquida l'iniziativa definendola riduttiva ed inutile, i consiglieri di

maggioranza (Antonio Pacini, PCI; Bruno Bernacchia, capogruppo PSI) esprimono sulla proposta una posizione diversificata nel tono, ma nella sostanza nettamente contraria.

L'opinione della giunta municipale - illustrata dal sindaco Aldo Ducci e formalizzata in un ordine del giorno alternativo, approvato a maggioranza - fa leva ed amplifica i consueti motivi di perplessità, riesumando le argomentazioni formulate in passato dalla stessa DC: la carenza legislativa, la prevedibile illegittimità dell'istituto e della sua attività. Da parte sua, l'esecutivo addita l' inutilità della difesa civica nei confronti dell'amministrazione comunale, elettiva, partecipata e vicina ai cittadini assai più di quella statale, nonché la natura illusoria e sostanzialmente demagogica di un istituto che nascerebbe privo di poteri reali e destinato ad accrescere il discredito. Di conseguenza, in attesa che il legislatore statale muti il quadro giuridico e renda possibile una funzione di difesa civica locale efficace e penetrante, il Comune deve dirigere il proprio impegno in direzione dell'informazione, della trasparenza, della partecipazione popolare. Il resto appare, agli esponenti della maggioranza, inopportuno o strumentale.

Il rifiuto, pur circostanziato, è fondato su radicate ragioni di principio, di natura politica ed ideologica. In primo luogo, le forze politiche che si richiamano alla sinistra marxista sono portatrici di una scala di valori entro la quale la tutela individuale del cittadino è ancora decisamente subordinata agli interessi collettivi, tanto più in caso di conflitto tra l'interesse privato e quello pubblico, percepito come elemento preminente (e fonte di legittimazione) delle scelte di governo. In secondo luogo, sentendosi contropotere nei confronti del Governo nazionale e dell'apparato dello Stato (concezione che si è andata stemperando sul finire degli anni Settanta, ma che non è stata ancora definitivamente rimossa), l'amministrazione locale non ritiene necessario, né utile, creare ulteriori contrappesi.

E' un atteggiamento che secondo la DC denota negli avversari arroccamento e immobilismo, anche rispetto al voto espresso cinque anni prima. Per il momento, comunque, l'argomento è aggiornato.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Prot. Com. n. 61
Prot. gen. n. 7772/3.4.1

VERBALE DELL'ADUNANZA DELL'8 febbraio 1984

OGGETTO: Nuove Interrogazioni

La Com. Bartolotti dà lettura del seguente ordine del giorno:
Il Consiglio Comunale di Arezzo:

- considera, nel processo di decentramento amministrativo in atto, l'ampliamento delle competenze di cui l'Ente locale è titolare;
 - considera altresì che l'Ente Comune è oggi, sotto profili ed aspetti che coinvolgono gran parte della vita e dell'esperienza del cittadino, il punto di riferimento della Comunità locale;
 - consapevole che la complessità della amministrazione di uno Stato moderno peggiora su numerose leggi, su decreti e regolamenti che possono essere di difficile interpretazione per il singolo utente;
 - certo che è interesse dell'Ass. Co che il cittadino che ad essa si rivolge trovi una adeguata, sicura e rapida risposta alle richieste che ritengono nei suoi diritti;
 - vista la L.R. 21.1.74 n. 8 modificata con L.R. 17.8.77 n. 49, ed al fine e nell'interesse della tutela dei diritti del cittadino,
- ISTITUISCE, con sede presso il Consiglio Comunale l'ufficio del Difensore Civico.
- Da apposito regolamento ne disciplinerà i compiti e le modalità di nomina e di esercizio delle funzioni.

OMISSIS



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Prot. Com. n. 110
Prot. gen. n. 11001/3.4.2

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 21 febbraio 1984
Seduta Pubblica (1ª convocazione)

OGGETTO: Ordine del giorno del gruppo della D.C. per
l'istituzione del difensore civico

PRESIDENTE: Aldo Ducci
CONSIGLIERI ATTIVI: Danilo Tani
SECRETARIO: Dr. Mario Lorenzetti

SCRUTATORI: Capitanelli Roberto
Castaldi Gianni
Ducati Luciano

Proposta dei Consiglieri presenti alla votazione sull'ordine

1 - ALFANI Giorgio	-	31 - GARELLINI Carlo	-
2 - ARZUFFI Dario	1	32 - GADOCI Roberto	-
3 - BASTOLINI Maria Pia	2	33 - GIRELLI Oreste	13
4 - BELLODI Antonella	-	34 - GIANNOTTI Fausto	-
5 - BERNARDINI Bruno	3	35 - GRICO Paolo	-
6 - BETTONI Meline	4	36 - LUTTI Giuseppe	-
7 - BIGNI Sergio	5	37 - MATRACCI Dino	-
8 - BIGNI Amador	6	38 - MICHIELINI Ottone	18
9 - BIGNI Giovanni	7	39 - PACINI Antonio	19
10- BIGNI Silvano	8	40 - PANDOLFI Leo	-
11- CANTALONI Gianni	9	41 - PANDOLFI Giuseppe	20
12- CANTALI Marco	10	42 - PERUZZI Sergio	-
13- CAPITANELLI Roberto	11	43 - PILLI Luigi	21
14- CECATELLI Giuseppe	-	44 - RIGHINI Alessandro	22
15- CECCHINI Leol. Maria	12	45 - RILLI Giovanni	-
16- CIRIACOSCHI Antonia	-	46 - RUFFETTI Mario	23
17- CORSI Piero	13	47 - SALLADARI Enzo	24
18- DE BONNETIS Francesco	14	48 - SACCHETTI M. Gabriella	-
19- DONATI Luciano	15	49 - SOLLONE Agostino	25
20- DUCI Aldo	16	49 - TANI Danilo	26



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Enunciato l'argomento n.1 dell'ord.g. il Sindaco effettua il seguente intervento:

Vuole di dare la parola al relatore ed lettore, di un documento, sullo stesso oggetto, che viene presentato dalla C.M.

Si dà dare modo al relatore di poter tener conto anche dell'opinione della Giunta.

La Giunta Municipale, ricorda il dibattito che ebbe luogo in Consiglio Comunale il 27.4.1979 e riguardo del " Difensore Civico " e la valutazione di legittimità e di merito che in quella circostanza vennero espresse dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.

considerato che la Costituzione di una magistratura locale dotata del potere di intervenire in tutti i campi della pubblica amministrazione per rilevare le cause di errori, ritardi, inefficienze burocratiche che certamente esistono e sono lesive non solo degli interessi ma della stessa dignità del cittadino, sarebbe giusta ed opportuna, ma purtroppo impossibile perché non prevista dalle leggi dello Stato.

considerato che la istituzione del Difensore Civico solo nei riguardi del rapporto del cittadino e la sola amministrazione comunale appare insufficiente dato che l'amministrazione del Comune per la sua natura elettiva, sotto già a disposizione del cittadino i naturali difensori dei loro legittimi interessi nelle persone dei consiglieri del Comune e della Circoscrizione.

richiede che allo stato delle cose si possa solo cercare di aiutare i cittadini a meglio conoscere i diritti e le loro possibilità in presenza di una legislazione spesso volte complessa e di difficile lettura ed interpretazione.

ricorda che già in diverse circostanze il Comune ha concretamente operato a questo scopo promulgando le stampe di testi di legge particolarmente importanti, di atti, e regolamenti dell'Organo del Consiglio Comunale, oltre che studiando direttive a cittadini interessati a questioni specifiche.

La Giunta Municipale assume comunque l'impegno, anche per il futuro a continuare in questa costante opera di informazione dei cittadini per mettere tutti in grado di partecipazione nella forma più consapevole e attiva nella vita della nostra società democratica.

A questo punto il Sindaco dà la parola al Consigliere Bartolini la quale effettua il seguente intervento:

Come è già stato ricordato, la proposta che noi facciamo oggi non è una proposta originale in quanto già nel giugno 1979 fu presentata la parte del Gruppo Socialista di allora una proposta che noi riteniamo interessante avanzando tuttavia alcune perplessità ad alcuni problemi che adesso ci sono stati ricordati nell'ord.g. letto dal Sindaco.

Oggi noi ci facciamo promotori di nuovo di questa proposta perché, se allora la riteniamo interessante, oggi a cinque anni di distanza la riteniamo e la consideriamo importante e necessaria. Ci sono alcune valutazioni che sono state fatte nell'ord.g. letto dal Sindaco che, probabilmente con la velocità politica di superare alcuni problemi



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

potrebbe essere superato in questo, parlando di legislazione attuale, noi dobbiamo ricordare che la nostra gestione di riferimento alla legge Regionale è cioè non è un atto, ed anche della realtà amministrativa italiana, ed una esperienza che comincia ora, anche perché ha qui un sostegno del TAR dell'Emilia Romagna che contesta, addirittura, la decisione del Comitato di Controllo di Parma di dichiarare illegittima la istituzione dello stesso Comune di Parma del Difensore Civico, con tutta una serie di motivazioni che, evidentemente, sono in grado di superare quelli che sono i problemi che vedremo posti sotto il piano legislativo e amministrativo.

Facciamo anche entrare nel merito poi della motivazione che hanno fornito il TAR dell'Emilia Romagna a annullare questa decisione del Comitato di Controllo che, appunto, annulla ed istituzione del Difensore Civico. Però sono, per adesso e nel momento di più di momento propositivo e positivo del fatto e dell'importanza che secondo il nostro gruppo riveste tale istituzione.

L'intento, meglio dire subito, non ha nessuna funzione strumentalizzabile nei confronti di un rapporto tra l'amministrazione e i cittadini ma vuole assolutamente dar corpo a quelle che possono essere reazioni anche spesso al di là di quella che è la giusta legittimità delle richieste del cittadino, meglio dire di questi rapporti con i cittadini che spesso possono pretendere dall'amministrazione più di quello che giustamente l'amministrazione è in grado di dare, cioè che al di là dei diritti del cittadino stesso. Cioè qualsiasi strumentalizzazione di questo tipo di richiesta per noi è da escludere, quindi l'intento è esclusivamente quello corretto, equivoquo e, in un certo senso secondo noi dovuto dalla Pubblica Amministrazione, di dare risposte adeguate alle richieste legittime del singolo cittadino stesso. E noi consideriamo importante tale ufficio per una serie di motivi che riguardano tutti, ci tengo a ribadire e a questo punto lo videremo analizzato lo stesso interesse della Pubblica Amministrazione - l'opportunità e la fondatezza di un simile proposta sono oggi dopo 5 anni in merito trovata, in primo luogo dalla considerazione che la realtà Comunale oggi è indubbiamente molto più complessa ed articolata ed incide in modo più consistente nella vita e nei bisogni della Comunità locale. Con l'espandersi delle competenze degli Enti locali, delle deleghe di cui l'Amministrazione locale sono destinatario e anche con il diverso ruolo politico ed istituzionale di programmazione che dal decreto SIN in poi si è venuto consolidando e rafforzando la dimensione Comunale è per tutti questi l'esclusivo punto di riferimento del singolo cittadino quei tutti i servizi la sanità, l'istruzione, la cultura, la casa e per certi aspetti, anche lo stesso lavoro.

E quindi anche uno dei pochi ambiti in cui esiste la possibilità di un rapporto diretto tra il cittadino e l'amministrazione stessa.

E' quindi secondo noi l'interesse della Pubblica Amministrazione avere questa ulteriore possibilità di instaurare con la gente anche rapporti più semplici e non formali. La complessa amministrazione dello Stato non fanno pagare poi, come appare nella nostra gestione che non ha ridotto perché è stata fatta nel precedente Consiglio, pagata su nuove risorse leggi, su decreti, sui regolamenti che vedono spesso standardi per la loro interpretazione spesso giuristi e quindi è ovvio che è più difficile instaurare in essi.



Questo insieme di leggi e di regolamenti determina l'attività di consiglio e persone competenti. Ad un'agenzia competente, ad un direttore civile senza alcuna spesa per sollecitare una pratica, per risolvere qualcosa che gli interessava, sempre nell'ambito, naturalmente, di quelli che sono i diritti del cittadino. Se poi anche la necessità che sussiste al trattamento sanitario di carattere amministrativo, al cui funzionamento e le cui procedure non sono certo senza problemi, venga introdotta un nuovo metodo, semplice, comprensibile, rapido, avvicinabile dal cittadino senza le fatiche certe del cliente, oppure senza particolari procedure, dando quindi un senso d'immediatezza di rapporti che va al di là di quello che sono i rapporti, se anche senza sperti, se sempre filtrati da una burocrazia di uffici e di personale. L'ufficio del Difensore Civile ha quindi una importanza pratica e però secondo noi anche un valore pedagogico: il cittadino infatti nella percezione immediata conosce lo Stato e gli altri Enti Pubblici e li giudica attraverso i contatti spesso superficiali, falsati dai tempi lunghi che lo portano ad interpellare alla Pubblica Amministrazione quindi spesso c'è un rapporto un po' conflittuale che potrebbe essere mediato da questo ufficio. In tutti i funzionari del Difensore Civile quindi può servire a stabilire anche la fiducia e lo scetticismo del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione e della classe politica in genere.

Non è da ora che si dice che esiste un distacco, e si sta agitando il distacco, fra la classe politica e il cittadino, anche se noi una classe senza significato si ricolleghi a questo ufficio, a questa istituzione è portata anche un piccolo contributo positivo nel senso di un avvicinamento in questa direzione. Il Difensore Civile può, anche in maniera informale, svolgere un'altra parte cioè quella di aiutare, consigliare, suggerire al cittadino il modo migliore e la procedura più giusta per ottenere il permesso del proprio diritto e controllare dal di fuori le azioni della pubblica amministrazione, probabilmente una piccola cosa che però danno al cittadino quel senso di una possibilità di rapporto completamente diverso con l'amministrazione pubblica.

Non vogliamo certo, come appena detto, che l'ufficio del Difensore Civile possa risolvere in maniera teoretica tutti i problemi di funzionamento della Pubblica Amministrazione e di rapporti con i cittadini, tuttavia, se si riuscirà a suscitare qualche segno e a far superare alcuni derivanti dalle lacune burocratiche e dalle disfunzioni, da emarginazioni di poteri, da interpretazioni errate di legge indubbiamente si svilupperà un ruolo positivo e di una azione capace di migliorare i rapporti con l'amministrazione e anche di migliorare l'aspetto del cittadino con i pubblici uffici. La natura partecipativa della autonomia locale non rende, a nostro parere, inutile l'ufficio del Difensore Civile: tra le fasce di interessi privati che assumono dignità d'interessi diffusi in sede contraddittoria e negli interessi che assumono valore collettivo e quindi possono essere difesi attraverso le strutture degli organismi politici amministrativi degli Enti Locali, al posto del cittadino e altri, emarginati rilevanti verso l'esterno, esiste una fascia intermediale e coperta solo da alcune esigenze.



Il risultato più che questo ufficio presso essere la lettera alla stampa, le famose pubblicazioni della cronaca cittadina di articoli che sollevano alcuni problemi, intervenendo al parlamentare anche a livello nazionale su problemi che riguardano la nostra città, intervenendo di consiglio in C.C., abbiamo per noi questa cosa come qualcosa una risposta al quello che sono i fatti lontani dell'Ass.ne.

Ciò i Consigliere in questi anni si trovano a svolgere una azione di percorso nei confronti degli interessi dei singoli e di piccoli gruppi di cittadini che non è sempre giustificata e utile per una effettiva partecipazione politica, sono cose che dovrebbero essere in qualche modo estranee al ruolo, sempre più di carattere politico, programmatico che l'Ass.ne dovrebbe essere nei confronti della comunità locale. Proprio in questo processo di decentramento amministrativo quindi recuperare l'attività, la competenza dei Consigliere all'approfondimento e alla discussione di argomenti di politica amministrativa d'interesse generale va a favore dell'Ass.ne.

In sede locale così, come a livello statale, il regolamento di cui noi abbiamo fatto cenno e che dovrà facilitare il funzionamento dei comitati di questo ufficio deve essere secondo noi il più semplice e libero possibile in riferimento alla L.R., del momento che riteniamo, fatti i necessari accostamenti, che possa essere un punto valido di riferimento in quanto a questa caratteristiche di semplicità e di funzionalità. Alcuni punti però vanno toccati nel senso che è essenziale per noi che i comitati che il Difensore Civile assume su richiesta dei singoli cittadini per regolare la svolgimento della loro pratica, presso l'Ass.ne, Stato, aziende dipendenti devono poter essere anche con la necessaria autonomia, quindi l'autonomia dell'ufficio del difensore civile è essenziale. Altrettanto essenziale è che il C.C. emanati e decida periodicamente una relazione del difensore civile sull'attività svolta proprio perché è necessario che il Consiglio, per nell'autonomia dell'ufficio, riceva e recepisce quelle che sono le difficoltà, quelli che sono i problemi e anche quelle che sono le soluzioni che a questi problemi sono state date attraverso il funzionamento dell'ufficio.

Un'altra caratteristica essenziale, un'altro punto essenziale è che esistano linee criteri di incompatibilità con la carica di difensore civile che la conferma eventuale sia limitata e che la mobilità di chi viene gestito siano al massimo serietà, competenza e imparzialità della persona chiamata a ricoprire l'incarico. Infine è necessario un punto fermo che le caratteristiche del difensore civile siano essenzialmente le caratteristiche di un Istituto del C.C., cioè un organo interno, anche autonomo del Consiglio e che la sua competenza sia esclusivamente interna all'Ass.ne, quindi si esclude qualsiasi rilevanza esterna che consisterebbe in, un settore di incontestabilità e di annullamento. Costituiremo invece un'aggiornamento dei poteri del C.C. secondo noi un'ufficio del difensore civile è diretto proprio nel senso di aiutare il C.C. nello svolgimento di alcuni atti, un'assistenza, invece dei poteri del Consiglio al fine di promuovere il miglior funzionamento senza adottare le decisioni, limitandosi a sollecitare, da parte degli organi competenti, l'adozione di quelle decisioni che il Comune dovrebbe comunque assumere perché sono legittime e hanno senso storico. Nel riteniamo infine che, nell'aggiornamento dei poteri affidati all'ufficio del difensore civile la stessa Ass.ne possa avere anche per limitare i poteri, interventi, attività di controllo, di approfondimento alla stessa più equamente politica e di controllo, di più rilevanti problemi dell'Ass.ne in sede locale e anche in sede intercomunale.



deve sviluppare ulteriormente questo rapporto e trovare altre forme che più forti in grado di assicurare maggiore trasparenza e fiducia. Però, appunto, il problema vero è di questa parte della P.A. che non ha sciolto e ristretto livello nazionale e a livello locale, perché al fatto che la riforma dei debiti al tempo è scoccata, perché da la via del decentramento ha scelto con il D.P.R. 656 del '82, la SP in luogo di servizio, nessuno purtroppo tutta una serie di elementi che prevedeva la Costituzione, che spingeva in avanti e che forse rispetto al decentramento stesso. Secondo me, ci sia maggiore riferimento sul come affrontare la questione e non per aspettare altri 5 anni! Questo fatto è stato, perché vedeva che cosa succede della Costituzione, vedeva che cosa succede del D.P.R. 656, che cosa succede della SP o del Delfi o della riforma del Codici e altre cose, non è questo che dico io dico che stato in via Delfi non si spinge alcun elemento rispetto ad un meccanismo più complesso, meglio che con tutta attenzione con che il tutto viene proposto. Io dico che noi siamo un ufficio su questa questione erano in dibattito su questa questione ALDO DI NENEO DI VIGORZA su cosa è il decentramento in Comune con il resto, si sono le Commissioni, in che modo si rapportano con il cittadino? Io credo che quella più essere un'occasione importante per affrontare questa questione, per portare elementi concreti per vedere come si gestisce il rapporto con il cittadino. Io sono convinto che la Giunta e il C.C., attraverso la sua forza è riuscita a dare sufficienti informazioni, secondo me il problema di rafforzare questo modo d'intervento, di sviluppare ulteriormente elementi d'intervento che permette al cittadino di veramente sapere dove rivolgersi, non rispondere ecc., questo problema secondo me è molto e ritengo che in dibattito, una discussione, almeno in questa direzione bisognerebbe affrontarla con l'opinione nazionale con poteri veramente di intervento e allora essere staggio di un'altra tipo di strutture che permette l'intervento.

Io sono molto convinto in verità se la struttura del difensore civico deve essere una struttura autonoma, una dei centri previsti per legge, io non so se l'incremento non in grado è che questa sarebbe la soluzione ottimale per lo sviluppo della stessa della parte. Io non lo so se questo è la strada migliore, io dico che noi comunque dovremo verificare nel tempo in cui affrontiamo la questione della trasparenza. La partecipazione non si esaurisce al cittadino? Forse anche con l'intervento del difensore civico se io credo che noi tutti dovremmo essere questo all'interno del Comune. Io solo ~~potremmo~~ intanto non è in grado di intervenire presso gli uffici, tutti gli uffici dello Stato.



Indirizzo al Consigliere Benvenuto il quale espone il seguente intervento:

Si è citato il dibattito nell'occasione della presentazione sulla sezione del difensore civico nel 1979 ma ad pare sostanzialmente che in quell'occasione si discusse di un argomento non più complesso e di una figura ben più complessa, l'argomento non mi sembra che fosse identico o nella sua impostazione e condivido anch'io con chi lo ha già fatto, che questo problema venga affrontato in modo più complesso e riflettuto e fatta la pubblica amministrazione e venga soprattutto concepito come strumento efficace per difendere il cittadino dagli eventuali abusi che possa ricevere come individuo nella sfera dei propri diritti, contro il complesso della macchina dello Stato. Si tratta di un problema di rilevanza nazionale e che fa parte di queste nuove regole che lo Stato si dovrebbe dare per rafforzare e garantire lo sviluppo democratico. Io lo so concepisco, come mi pare di aver capito leggendo la relazione presentata dal gruppo D.C., come un'organismo di consulenza all'Interno del Comune, credo che il significato del difensore civico sia un significato estremamente ridotto e, secondo me, è controproducente.

Io vidi modo di discutere di questo problema anche in quel momento, anche se non era presente in C.C. in sede politica e non ha modificato le mie opinioni. Continuo ad essere perplesso, dico poi che perplesso, contrasto all'introduzione di questa figura in un modo particolare e in un modo ridotto perché non so vedo le conseguenze positive, anzi ne vedo delle conseguenze, a parer mio, fortissime negative in questo credo che noi dobbiamo continuare ad insistere che la garanzia democratica per il cittadino derivi da questo consenso, dal C.C., vorrei dire che per il cittadino basta noi lo siamo ognuno di noi un difensore civico e che insieme si affermano di tutelare i diritti del singolo ma che soprattutto i diritti della collettività e non è detto che sempre le due cose coincidano: qualche volta possono deviare dall'interesse della collettività possiamo anche vedere interessi personali, interessi particolari.

Io mi trovo di difendere il cittadino più che dai soprasti sistemi dall'ignoranza questo non è un problema del difensore civico, è problema da commissioni all'interno dell'Unione e di ufficio che rischia di diventare un'altra ufficio locale. Si tratta di affermarsi, di continuare a affermarsi e far sì che la macchina del Comune sia sempre più una macchina più efficiente, più efficace e che la varie strutture decentrate sappiano rispondere con precisione e per tempo alle domande che i cittadini possono fare. Quindi si tratta di lavorare nell'interno della struttura non in un particolare momento, perché è difficile stabilire poi le competenze, chi ne garantisce la autonomia, chi ne garantisce l'impersonalità, chi è che ne garantisce l'efficacia. Abbiamo fatto anche esperienze in questo settimana che i cittadini hanno strumenti di pressione diversi, hanno le prenotazioni, domani queste petizioni dove andranno? Dal difensore civico e il difensore civico come la valuta? Almeno vengono fatte qualche volta dai 1.000 - 1.000 cittadini sono valutazioni importanti, ma almeno sono valutazioni che stiamo nel politico, come si comporterà questo ufficio?

Voglio dire, non è detto che ci sia sempre solo da difendere il singolo cittadino, possiamo arrivare a delle soluzioni impostate con commissioni che possono creare problemi e non arroccarsi il rapporto fra Comune e cittadini, perché poi il cittadino può essere portato a vedere in questo difensore civico il successo dei suoi problemi. Per magari si può instaurare un meccanismo per cui lo stesso difensore civico dopo qualche mese viene battuto via dagli stessi cittadini e è strumentalizzabile o è in qualche modo condizionabile, oppure non serve più. C'è un rischio di inutilizzare un elemento di consulenza che non serve, di conseguenza c'è un più difficoltà secondo me



GIUNTA MUNICIPALE DI AREZZO



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

ancora nella mente del cittadino che non si è attivato perfettamente il decentramento che abbiamo fatto a livelli istituzionali e che ancora non ha ben definito i propri compiti e le proprie possibilità d'intervento. C'è confusione nella mente del cittadino anche per quanto riguarda le istituzioni se poi ci aggiungiamo un'altra nozione che non si sa che cosa faccia, lo credo che sussistono queste confusioni non certo la dipendiamo ed ecco perché sono d'accordo con la scelta della Giunta e confermo non tanto la perplessità quanto la mia contrarietà all'istituzione di un organo di questo genere.

Interroga il Sindaco per effettuare il seguente intervento:

Aggiungerò poche considerazioni per esprimere l'opinione della Giunta e al tempo stesso per aggiungere qualche valutazione all'U.D.C della Giunta ha presieduto ma che credo sia sufficientemente chiaro di per sé.

Non viene contestato nella nostra situazione l'opportunità dell'esistenza di un Magistrato a difesa di un cittadino e non di un Tribunale della libertà come esistono oggi e quelli poi in realtà hanno finito per essere, come l'esperienza ha dimostrato spesso volte, di fatto non il più delle volte e quasi sempre, degli organi confermativi poi della volontà ecc. e quindi una magistratura, una vera e propria magistratura che dovrebbe essere, a parer mio elettiva perché altrimenti non ci sarebbero garanzie; ma elettiva in forma diretta dal cittadino e non elettiva in forma indiretta perché soltanto in questo caso sarebbe un magistrato a difesa del cittadino in generale, espressione non di una parte e capace e avocati i poteri di difesa del cittadino contro ogni abuso che venga arrecato alla sua dignità e ai suoi diritti da chiunque e non soltanto dall'amministrazione Comunale. Non può essere un organo inferiore a un'Amministrazione; in rilievo questa grossa contraddizione: come può il difensore civico latitante dentro al Comune? Insomma cosa cosa che effettivamente rendono difficilmente configurabile una figura di questo genere quando nel '79 la questione fu sollevata, fu sollevata in termini generali, ma nella discussione del dibattito che seguì da C.C. per con diversi accenti da parte di tutti fu ritenuto che alla stia delle cose era la legislazione dello Stato che non consentiva neanche di questo tipo, cioè una stessa officina.

Ora non si può pretendere in giro la gente, se si crea il difensore civico deve essere veramente in grado di fare il difensore cioè deve avere i poteri corrispondenti. Creare un ufficio che si chiami difensore civico e che poi non siano in grado di svolgere questa funzione oppure sia in grado semplicemente di fare avere, magari in mano'ora, anziché in suo ora una carta d'identità, è una cosa estremamente riduttiva e tale che a lungo andare non può che gettare un'ombra discredita sulla Pubblica Amministrazione e sul modo come essa viene gestita.

Ciò sarebbe un qualche cosa di conservativo e demagogico privo di essenziale valore e come tutte le cose di questo genere destinato ad avere la gambe corte e destinato a fallire nel disarcione, appunto.

Per cui, per ritenendo che la nostra società avrebbe bisogno di un Magistrato di questo genere e non tanto nei riguardi del Comune, perché se qui condiviso le opinioni che sono state e espresse perché qui siamo tutti difensori civili non solo direi i Consiglieri Com.li. ma i 190 Consiglieri di Circoscrizione, siamo contenti alla proposta. Ritiro che dal punto di vista della struttura comunale, nessuno cittadino rispetto al Comune è tutelato questo, appunto, può esserlo nell'ambito del nostro Comune nei confronti dei eventuali ritardi e abusi che l'Amministrazione possa commettere. Quindi della quale, appunto assolutamente inutile istituire un ufficio di questo genere, ancorché esclusivamente gli affari

comuni, sarebbe auspicabile che avvenisse in quell'altro circo se per fare questo occorrerebbe una modifica dell'ordinamento statale. Quella che si può fare è declassificare il lavoro d'informazione del cittadino quanto si è già stato evitato. Lo abbiamo già pensato abbastanza avanti e da questo dibattito può venire un segnale, anche da parte della Giunta, una sprona da parte del Consiglio perché questo lavoro venga continuato ancora con più vastità energia e in questo senso è positivo avere riaperto il problema e in questo senso la Giunta lo approva, ma non può accettarlo perché riduttore ed anzi ad esso contrappone il proprio.

Ritiro il Cons. Bartolini. Devo dire che sono molto entusiasta dell'andamento di questo dibattito anche perché, francamente, ho qui sotto il punto di quella che è la proposta del Cons. Emma nel dibattito che si svolse da C.C. dal quale io non deduco la cosa che qui sono state dette oggi e che io interpreto in maniera completamente diversa.

La decisione, l'assenza che prova deriva proprio dalla constatazione che sia un'ipotesi il gioco del benevolenti e deve rimanere la palla nel campo che nel momento in cui fu presentata questa mozione da parte del raggruppamento del P.S.I. la perplessità che oggi che abbiamo espresso Bernabichia vennero espresse da me che presi la parola su questo problema. Perplessità che preoccupavano però le possibilità di soluzione in questo era previsto dal loro posizione dato a questo ordine del giorno. Il mandato di una commissione, la statura di un regolamento. Così quest'U.D.C. fu approvato nel '79 all'unanimità e aveva come atto conseguente quello di predisporre il regolamento per l'istituzione di questo Ufficio da parte di una Commissione, Commissione che non si è riunita mai e oggi dopo 5 anni nel momento in cui noi abbiamo ritenuto agevole riprendere l'argomento anche perché collettivamente, l'Amministrazione era in una situazione a questa delibera che era stata adottata, il risultato riprendeva con quelle preoccupazioni che da parte nostra furono dette e con una volontà totale della volontà, di qualsiasi volontà il risultato è dello Ufficio.

E' vero fino ad un certo punto che era il candidato generale perché io non so più a ripeterlo ma la mattina del Cons. Emma di domenica lo mandava specifico su questo regolamento dando per accettato l'Ufficio del difensore civico facendo specifico riferimento alla Legge Regionale che ha della caratteristiche che in sostanza, fra l'altro, ha ricordato e che sono specifiche e identificate rispetto alla funzione del difensore civico. Né d'altra parte il difensore civico ad oggi lo era un ruolo che non ha assolutamente esperienze di questo genere perché cioè ad essere stato istituito in diversi Comuni anche ufficialmente il difensore civico lavorato presso la Regione Liguria ha espresso chiaramente il parere che il difensore civico doveva in qualche modo esplicitare le sue competenze, avere anche un potere nei confronti delle altre Amministrazioni Sovracomunali.

Quindi esistendo delle esperienze, esistono le esperienze negative, esistono le esperienze positive, esiste la volontà di seguire queste esperienze e quindi se sono veramente entusiasti del tipo di dialogo, non ritengo veramente a capire come si possa cambiare idea così da un momento all'altro. Anal direi di più vicino il dibattito di oggi e se sembra e se ho la mia sensazione, che quella mozione che fu presentata nel '79 sia stata la proposta di un dialogo, di una apertura libera e autonoma che a causa della mia posizione ha determinato un vero favorevole da parte della maggioranza, ma che la maggioranza in quel momento non aveva nessuna intenzione e quindi fu approvato con la precisa finalità mentale di non dar seguito alla delibera stessa.



In passato che solo dall'esperienza sul ruolo che si permette di svolgere a questo difensore civico, a questo istituto che può avere rilevanza se è utile o meno, se ha un ruolo o se lo può svolgere o se non lo può svolgere. Se non si prova niente a istituire certo che non si potrà neanche valutare l'opera che è stata fatta visto che sembra anche che non conosciamo assolutamente l'esperienza che sono in atto in Italia rispetto a questi difensori civili. E' chiaro che se si vuol fare emergere insieme a questo nostro n.d.g. di proposta per l'istituzione del difensore civico, anche una proposta di legge statale che istituisca il difensore civico come magistratura con le competenze che può avere il sindaco o il sindaco che il sindaco, questa proposta non si può che trovare favorevoli. Quella che diciamo oggi e che siamo in C.C. e prima di parlare e di provvedere e di concludere a dire che l'arroganza è diversa, concludiamo a vedere e a risolvere quello proprio di avere insegnato vicini al sapere subito su quello che è possibile, su quello che è reale. Francamente a me questo mi si comincia a dire che la questione se è a posto, che la questione si viene nel suo senso generale viene la sensazione che la questione non si vuol risolvere e non si vuole affrontare. Quindi secondo me, esiste una grossa diffidenza nei confronti di questo cosa che si considera come un corpo estraneo, che può rompere e che può in qualche modo venir a disturbare quello che è un atteggiamento un modo di essere che assolutamente non si vuol cambiare.

E' una cosa di fatto che come uno stago in cui si muove niente e in cui si ha paura di mettere il sassolino che muove le acque. Vedo dietro una diffidenza e una paura e una volontà sostanziale di immobilismo da parte dell'amministrazione? Le circostanze mi è detto me certo che sono d'accordo. Ma l'altro una società democratica non può che costituirsi un cammino di sviluppo sempre verso una maggiore presa di coscienza da parte dei cittadini e di partecipazione alla vita sociale. Ma è per vero che ci sono, ci saranno sempre delle realtà che fanno capo al singolo. Non non c'entra niente, ma la conoscenza tutti l'esperienza di chi mentre che hanno fatto il concorso e poi si sono visto battute fuori.

Ecco sono in una situazione tale che sono troppi perché la loro situazione possa essere usata e possa essere rilevante un posto all'interno della Provincia di Arezzo; sono 60 e sono troppi perché le loro esigenze costituiscono le possibilità di una difesa pubblica che possa essere difesa dal sindaco o possa essere preso in considerazione dalle altre forze politiche amministrative.

Quindi sono 60 persone che non hanno lavoro e, tra l'altro, alcune di esse hanno lasciato il lavoro che avevano per andare ad assumere questo. Ho fatto per fare un esempio di una realtà che non è difendibile se non in ambiti ristretti e rispetto agli interessi singoli.

Come questi casi se esistono tanti che l'amministrazione assolutamente non può disaccusarsi e che in un certo senso vanno anche difesi, e sono cose che accadono anche per quelle che è la competenza dell'amministrazione comunale stessa. Per questo riguarda quello che ha detto Finelli rispetto al tentativo governativo della Regione Toscana con l'istituzione del difensore civico, e me risulta che il difensore civico è in stretto rapporto con i principali settori dello statuto della Regione.

L'art. 34 stabilisce che il Consiglio Regionale anche con votazione di maggioranza può istituire commissari nell'operato della Regione; l'art. 34 dello statuto che istituisce all'art. 60 che definisce il procedimento di formazione degli atti amministrativi gerarchici e dirigenziali del sindaco in sede di uffici della amministrazione degli uffici, l'istituzione del



conseguenza di uno statuto che ha postolato quelle istituzioni; allora di conseguenza noi dovremo dire che l'amministrazione Comunale di Arezzo non ha all'incirca del suo regolamento punti tali che lo permettono di raggiungere di questo tipo: prendere atto. Nel caso gruppo, vediamo il dibattito, prendiamo atto che il Comune è chiaro in sé stesso, che non si considera neanche perché esiste nel momento stesso il potere di autorità della Pubblica Amministrazione; è un potere amministrativamente assai forte, è il potere di autorità. Ma il difensore civico può essere un inizio bravo se non si può venire a dire che costa troppo poco e allora non lo istituiremo se costa troppo poco, facciamolo costare di più.


Fate delle proposte che pensano ampliare il suo ruolo non venite a dire non si fa perché è costoso e non costa niente; dire piuttosto: facciamo una proposta che con la legge statale questo istituto possa essere generalizzato e non essere d'eccezione.

Ma prima di parlare degli altri, e finisco con un detto evangelico: chi vedere la pagliuccia negli occhi degli altri, abbassa i calzoni di vedere anche le cravi che sono le nostre.

Terminata la discussione il Sindaco pone in votazione l'O.D.C. presentato dal gruppo D.C. che viene respinto mentre il voto favorevole di 13 Consiglieri e 10 il voto contrario di 13 Consiglieri.

Di più il Sindaco pone ai voti n.d.g. presentato dalla D.C. che viene approvato con il voto favorevole di 14 Consiglieri, il voto contrario di 11 Consiglieri (D.C.) e l'astensione di 1 consigliere (M.C.)

M/g



Nuove interrogazioni.

Atto CC 25 settembre 1985, n. 652.

Mozione del gruppo DC per la istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico.

Atto CC 6 novembre 1985, n. 883.

Nuovo mandato, immutata maggioranza di governo, nuova mozione del gruppo DC. Nuova, ma non troppo, se si considera che la formulazione (premesse, considerazioni, impostazione, proposta di istituire l'autorità rinviandone la disciplina ad un successivo regolamento) sono ricalcate sull'iniziativa di un anno prima. Né appaiono sostanzialmente diverse – anche se il respiro si fa più ampio, la proposta più dettagliata – le motivazioni illustrate ai colleghi dalla consigliera Maria Pia Bartolini, coadiuvata dal capogruppo Tullio Innocenti.

Ciò che appare mutato, in modo sensibile, è l'atteggiamento generale del consiglio, l'attenzione e l'interesse riservati al problema, la disponibilità verso un'intesa operativa che ancora appare lontana, ma che nessuno dei protagonisti considera più estranea all'orizzonte istituzionale. Il dibattito in aula, pur ancorato agli schemi rituali del pluralismo assembleare (mozione, contro-mozione, emendamenti negoziati, rivendicazioni di primogenitura, votazioni per divisione), mostra un diverso spessore rispetto al passato.

Il cambiamento è nell'aria. Sia in sede regionale che nazionale, la posizione delle forze politiche va mutando, le proposte di legge si accavallano, il difensore civico fa il suo ingresso nei programmi elettorali. L'ipotesi della creazione di un istituto di difesa civica locale, ora sostenuta anche dal PRI (Emilio Fiorini), guadagna gruppi precedentemente ostili o scettici: il MSI-DN (Stelvio Dal Piaz), il PCI (Adelmo Agnolucci, Paolo Nicchi),

il PSI (Roberto Maggi). La giunta abbandona (anzi nega) qualsiasi pregiudiziale, accostandosi gradatamente – tramite l'equilibrata mediazione del vice sindaco Danilo Tani – ad un orientamento possibilista che va guadagnando una maggioranza "trasversale".

Ma l'accordo non è ancora a portata di mano. Non tutte le divergenze sono scomparse. Anzi, tendono a cristallizzarsi attorno a poche, ma cruciali questioni di impostazione.

La minoranza auspica la creazione di un difensore civico comunale, istituito autonomamente dal consiglio senza attendere i tempi lunghi del legislatore, competente entro la sfera di attività del Comune, garante dello Stato di diritto, della trasparenza, dell'equità.

La maggioranza non crede all'utilità di un difensore domestico, concorrente dei legittimi istituti di rappresentanza del cittadino (gli organi comunali elettivi, le circoscrizioni, i comitati di gestione), potenziale strumento di ingerenza. Insiste perciò su di una competenza allargata a tutta la pubblica amministrazione e punta ad un decentramento territoriale dell'ufficio del difensore civico regionale.

Le due ipotesi, abbastanza distanti e situate lungo percorsi istituzionali diversi, hanno i loro sostenitori intransigenti (dentro i gruppi consiliari e probabilmente dentro la giunta); ma cresce il numero di coloro che, al di là delle divergenze di principio, si mostrano disponibili a perseguire il buono in attesa dell'ottimo. E tale sembra, a molti, la prospettiva del decentramento dell'istituto regionale.

Messa ai voti, è questa la proposta che raggiunge la maggioranza dei consensi: la giunta municipale ottiene così l'incarico "di porre in essere – d'intesa con la Regione Toscana, gli enti ed organi presenti nel territorio aretino – tutti gli atti necessari per l'istituzione dell'ufficio del Difensore civico al quale compete la facoltà di intervenire sull'attività di tutti gli enti pubblici, al fine di assicurare un miglior rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, attraverso l'istituzione di un apposito ufficio decentrato del Difensore civico regionale".



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Prot. Com. n. 552
Prot. gen. n. 7477/1.6.2

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 25 settembre 1985

OGGETTO: Nuova Interrogazione

Prende la parola la consigliera Bartolini che dà lettura della seguente mozione:

- Il Consiglio Comunale di Arezzo
- considerato, nel processo di decentramento amministrativo in atto, l'ampliamento delle competenze di cui l'Ente locale è titolare;
 - considerato altresì che l'Ente Comune è oggi, sotto profili ed aspetti che coinvolgono gran parte della vita e dell'esperienza dei cittadini, il punto di riferimento della Comunità locale;
 - consapevole che la complessità della amministrazione di uno Stato moderno poggia su numerose leggi, su decreti e regolamenti che possono essere di difficile interpretazione per il singolo utente;
 - certo che è interesse dell'amministrazione che il cittadino che ad essa si rivolge trovi una adeguata, sicura e rapida risposta alle richieste che rientrano nei suoi diritti;
 - considerato inoltre l'interesse nuovo che oggi alcuni partiti in sede regionale sembrano portare a questo Ufficio che discende dall'applicazione dell'art.51 dello statuto della Regione Toscana, ed il dibattito che a livello nazionale si sta sviluppando intorno ad una proposta di legge di iniziativa democratica in fase di elaborazione;
 - vista la L.R. n. 174 n.8 modificata con L.R. n. 177 n.49, ed al fine e nell'interesse della tutela dei diritti del cittadino, ISTITUISCE, con sede presso il Consiglio Comunale, l'Ufficio del Difensore Civico.

Un apposito regolamento ne disciplinerà i compiti e le modalità di nomina e di esercizio delle funzioni.

omissis



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Prot. com. n. 883
Prot. gen. n. 29703/7.4.3

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 6 NOVEMBRE 1985

Seduta Pubblica (1ª convocazione)

OGGETTO: Motione del Gruppo D.C. per la istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico

PRESIDENTE: Aldo Ducci

CONSIGLIERE AUSILIARIO: Danilo Todi

SEGRETARIO: Dr. Decio Stignozzi

OGGI PRESENTI: Agostino Conadeachi

Giorgio Serri

Giovanni Dangi

Presenze dei Consiglieri presenti alla votazione sull'oggetto

1 - AMBROCCI Adalao	1	20 - GIANNOTTI Vasco	-
2 - ALSIANI Giorgio	2	22 - CIGLI Firenze	17
3 - SARRINI Tito	-	23 - CIORGANO Marco	18
4 - BARDOLINI M. Pia	3	24 - CRICO Paolo	19
5 - BELLUCCI Antonella Eustach	4	25 - INNOCENTI Tullio	20
6 - BERNACCIA Bruno	5	26 - LIBERATORI Vittorio	21
7 - BIGNI Sergio	6	27 - MAGGI Roberto	22
8 - BIGNI Amedeo	7	28 - NIOCHI Paolo	23
9 - BONCOMPAGNI Antonio	8	29 - OCCHIOLETTI Ottavio	24
10 - BONDI Giorgio	-	30 - PACINI Antonio	25
11 - BRANDONI Dini Giancarlo	9	31 - PAGLIUSA Pietro	26
12 - BRUTTINI Maria	10	32 - PALAZZESCHI Lamberto	27
13 - CAPPINELLI Roberto	11	33 - PALLI Luigi	28
14 - CARBONARI Marcello	12	34 - RALLI Giovanni	29
15 - CECCHINI Lani Maria	-	35 - RISPETTI Mario	30
16 - CONADEACHI Agostino	-	36 - SALVADORI Enzo	-
17 - DAL FALÀ Stefano	13	37 - SERI Giorgio	31
18 - DE ROBERTIS Francesco	14	38 - SCHIOPPA Maurizio	32
19 - DUCCI Aldo	15	39 - TANI Daniele	33
20 - FIORINI Belle	16	40 - ZANZI Giovanni	34



(1)

Evocare l'argomento iscritto al n.1 dell'ordine del giorno sessimo, prende la parola la Cong.ra Bartalini che illustra la mozione del gruppo D.C. per la istituzione del Difensore Civico

Questo problema non è nuovo perché nei banchi del C.C. ne abbiamo discusso più volte, la stessa stampa, quando fu presentato di nuovo in questa legislatura, ne ha rilevato la non originalità, infatti i dati della prima presentazione e discussione di questo problema si riferiscono al '79. Ma stata la fine che hanno fatto le proposte precedenti, comprese quelle del '79 che portava ad una deliberazione riguardante lo studio in commissione del problema come che non fu mai fatta la discussione che poi fu fatta nell'82, su proposta della D.C. e che ebbe un risultato negativo, perché il Consiglio ritenne che fosse ad indispensabile, ad utile per i propri lavori l'istituzione del "Difensore Civico", adesso noi lo riproponiamo continuando a pensare che l'istituzione di questo ufficio e di questa figura sia estremamente opportuna ed utile nei modi che potranno essere studiati dal C.C. e soprattutto per il rapporto che l'Amministrazione ha e deve tenere con i cittadini. Ho riepilogato questa storia perché rientra nel modo in cui voglio impostare la richiesta di questo istituto perché, visto che l'Amministrazione continua a rifiutarla, e comunque l'ha rifiutata fino ad esso, penso che forse la prima proposta che veniva dai banchi socialisti, fosse la proposta di uno spirito libero cioè una persona che considerava e intendeva l'Amministrazione come un fatto pragmatico, non ideologico, ed visto in relazione a quelle che sono le necessità che derivano dalle impostazioni programmatiche dell'Amministrazione, ma piuttosto come modo di esercitare una fantasia creativa ed innovativa, capace di dare risposte reali e concrete al modificarsi delle situazioni.

Ed è proprio in questa linea al di là di quella che è giustamente la figura del Difensore Civico e di modi giuridici che favoriscono



(2)

e si contrappongono alla istituzione di questo ufficio. Il motivo per la ripresentazione ne rileviamo l'opportunità in relazione a quelle che sono le trasformazioni e i cambiamenti della società e penso che un'Amministrazione non possa non tenerne conto. Questa nostra insistenza non ha il significato di un atto di una minoranza che sente di porre in mora e vuol porre in mora la maggioranza, anche perché probabilmente di questi problemi se n'è parlato e se ne parla in momenti particolari: ne ha parlato il P.C. nel momento in cui è andato in minoranza al Comune di Firenze e l'ha posto anche nel suo programma nell'ultima competizione elettorale per l'Amministrazione Com.le, quindi sono tutte cose che eventualmente possono far pensare che intorno a questa figura ci siano anche delle speculazioni politiche che sono del tutto estranee alla nostra insistenza e al fatto che ribadiamo l'estrema importanza di questa istituzione. Voglio riepilogare, in un maniera molto semplice e molto breve, quali sono le motivazioni che ci hanno portate e che ci riportano a riproporre questa istituzione, l'intervento del difensore civico dovrebbe essere, secondo la nostra opinione, quello corretto ed equilibrato, dovuto dalla stessa Pubblica Amministrazione, di dare adeguate risposte alle richieste legittime del singolo cittadino, utente dei servizi. Quindi l'importanza di tale ufficio, discende da tutta una serie di motivi che riguardano l'interesse stesso dell'Amministrazione. L'opportunità e la fondatezza di questa nostra proposta nasce dalla considerazione che la realtà Com.le oggi è molto cambiata e molto più complessa ed articolata rispetto a dieci anni fa ed incide in modo molto consistente sulla vita e sui bisogni della comunità locale. E' indubbio che, con l'ampliarsi delle competenze degli Enti Locali, di virtù delle deleghe che le Amministrazioni Com.li continuano a ricevere, e sia per leggi nazionali che per leggi Regionali e con il diverso ruolo politico, soprattutto d'indirizzo e di programmazione, si è instaurato con il D.P.R. 618, si è venuto a rafforzare e consolidare, quindi l'unica dimensione Com.le che sotto molti aspetti è l'esclusivo punto di riferimento per i bisogni essenziali dei cittadini, come nel campo della Sanità. Il Difensore Civico ha avuto, ultimamente con la legge del 1983, competenze in materia di sanità, proprio attraverso una legge Regionale, competenze che riguardano: servizi come l'istruzione, la cultura, la casa, i rapporti sociali e in una certa misura anche la stessa occupazione. Ed oggi anche uno dei pochi ambiti di un rapporto diretto tra il cittadino



e l'Ass.ione. Questo significa, e contro avviso, la necessità di un interesse più continuo ed incisivo dell'Ass.ione locale nei confronti della Comunità considerata nelle sue componenti sociali, ma anche nella componente del singolo cittadino utente che ha dei bisogni e delle necessità e degli interessi da tutelare. Secondo noi è interesse dell'Ass.ione avere la possibilità di instaurare con la gente dei rapporti più semplici, non formali. La complessa Ass.ione dello Stato moderno, tra l'altro, poggia su numerosissime leggi, decreti e regolamenti che vedono cimentarsi per la loro interpretazione esperti giuristi e quindi per il cittadino riesce ancora più difficile interpretare ed addentrarsi in questa giungla, distribuirsi tra queste leggi soprattutto se ne deve usufruire come singolo cittadino, o come gruppo, o associazioni che in qualche modo è tutelate. Ne consegue l'utilità di rivolgersi a persone competenti, senza spesa alcuna, perché il cittadino, nella tutela del proprio diritto, non deve avere spese aggiuntive per sollecitare una pratica ed ottenere qualcosa che gli interessa o comunque avere spiegazioni e poter essere orientato nel modo migliore di ottenere quelli che sono i propri diritti. E' pertanto necessaria che accanto a tradizionali istituti di Giustizia Ass.va, il cui funzionamento e le cui procedure oggi non sono tra l'altro senza problemi, venga anche introdotto un istituto nuovo, semplice comprensibile, rapido, avvicicabile dai cittadini senza particolari formalità, o procedure, o carte bollate, che dovrebbe consentire ai cittadini di non adire sempre la Magistratura, ma di avere anche rapporti diversi con l'Ass.ione di carattere più esplicativo e educativo di avere delle risposte e conoscere le motivazioni per cui esiste o non un diritto del cittadino. Molto spesso anche i cittadini sbagliano nelle loro richieste e nelle loro pretese, l'Istituto del difensore civico ha quindi un'esperienza pratica, ma anche un valore psicologico, per cui il cittadino entra in rapporto con lo Stato e con gli altri Enti Pubblici attraverso la persona con cui ha contatti. Questi spesso, sono superficiali, falsati da bisogni impellenti e da necessità che lo portano ad essere anche aggressivo per cui, nel rivolgersi alla Pubblica Ass.ione, se s'isbatte in un funzionario o in una persona che dà un'impressione non molto convincente, cioè viene addossato all'Ass.ione stessa. Quindi anche per risolvere problemi spicciati, per dare risposta sotto un profilo psicologico, e per questa certezza dei diritti che il cittadino ha, credo che



l'istituzione del difensore civico possa ottenere anche questo risultato. Dopo la legge Regionale n° 36 dell'83 che prevede il Difensore Civico per i problemi riguardanti le Unità Sanitarie Locali si è visto che l'utilizzo di questo strumento è aumentato proprio in relazione al fatto che questi bisogni, che i cittadini sentono e vivono tutti i giorni sono veramente impellenti. Per questo riguarda i problemi della Sanità si parla di un rapporto psicologico con i medici: leggero, nella Nazione che negli ospedali Americani così efficienti, puliti e tecnicamente affidabili sotto il profilo dell'efficienza esteriore, poi manca tra medici ed ammalati quel rapporto umano e di comprensione, che investe anche la sfera psicologica del malato stesso che è considerato come numero ed esclusivamente come oggetto di studio e di ricerca, tal che le strutture non sono più in grado di dare quelle risposte anche sul piano sanitario. Molte volte si nota infatti che gli stessi ammalati non guariscono anche per questa carenza di rapporti, mancando proprio quella volontà di vivere, quella volontà di esercitare sul proprio organismo quella ripresa psicologica e fisica insieme. Questi sono i dati che si riferiscono soltanto al risultato di uno studio fatto in America e che esorta i medici a rivedere questo rapporto con i malati stessi anche in funzione della ripresa della salute fisica. Ciò evidenzia che anche la sfera psicologica del cittadino necessita di una tutela, quindi il difensore civico può, anche in maniera informale, aiutare, consigliare e suggerire ai cittadini le procedure più giuste per ottenere il godimento dei propri diritti, un veloce distacco delle pratiche e, comunque, l'assicurazione che l'operato dell'Ass.ione va nell'interesse del cittadino considerato nel suo complesso. Certamente l'Ufficio del Difensore Civico non risolverà miracolosamente tutti i problemi che esistono nel funzionamento della Pubblica Ass.ione circa i rapporti con i cittadini, tuttavia, se riuscirà a far superare alcuni disagi derivanti da lentezze burocratiche, disfunzioni e smarrimenti di pratiche che possono succedere o interpretazioni erranee della legge che nell'operato dell'uomo è sempre possibile per la sua imperfezione, indubbiamente svolgerà un ruolo positivo ed un'azione capace di migliorare i rapporti con l'Ass.ione e l'impatto del cittadino con gli stessi uffici. La natura partecipativa delle autonomie locali, indiscutibilmente non passa attraverso l'istituzione dell'ufficio



del Difensore Civico, tuttavia non rende inutile l'istituzione di questo ufficio.

Tra la fascia d'interessi privati che assumono dignità d'interessi difendibili in sede giurisdizionale e quegli interessi che invece assumono un valore collettivo e possono essere difesi attraverso la struttura degli organismi politici-amministrativi degli Enti Locali, dei Sindacati e di Associazioni varie, esiste una fascia intermedia come la lettera ai giornali, le interrogazioni del Cons.ri, le azioni di "Patronato" nei confronti degli interessi dei singoli e di piccoli gruppi dei cittadini che certe volte, anche se non sono utili per uno svolgimento corretto e approfondito dei vari Consigli Com.li, ne eviano la partecipazione politica e la discussione su argomenti più importanti e più essenziali per l'Amministrazione Pubblica. Indirizzare quindi l'attività e la competenza del Cons.ri nell'approfondimento e nella discussione di argomenti di politica am.va, ritengo che sia un interesse non secondario della Pubblica Amministrazione in sede locale così come a livelli diversi. Oggi noi non abbiamo preparato un regolamento per esplicitare il funzionamento di questo organismo, ed i compiti di questo ufficio perché riteniamo che questo sia un compito proprio di un organo collegiale o di una delle commissioni permanenti del C.C., oppure di una apposita commissione che studi, in riferimento anche a quello che è stato lo sviluppo dell'Ufficio del Difensore Civico in sede regionale e anche le relazioni del Difensore Civico stesso, le proposte che sono emerse in questi ultimi giorni, ed esaminati anche gli effettivi risultati che questo istituto ha avuto proprio per valutare il modo migliore per proporre a questo ufficio, nel nostro Comune, alcune linee generali essenziali. Per noi è essenziale il compito del Difensore Civico sia quello di curare, su richiesta dei singoli cittadini, che il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione, Ente od Azienda, ritenga un fatto interno o possa anche rivolgerci ad Enti diversi, ma soltanto se questi dichiarano evidentemente la loro disponibilità. Un altro elemento essenziale è l'autonomia di questo ufficio che deve avere le caratteristiche di una competenza specifica e dell'estraneità dai partiti politici, e al pare poi che su questo punto ci siano delle garanzie che vengono dalla legge stessa, che potrebbero essere rievate e approfondite. La rilevanza interna del Difensore Civico e l'autonomia della persona rispetto all'Amministrazione e a tutti i vari condizionamenti che una realtà socio-politica può dare, sono i due punti che sono i due punti



che caratterizzano la nostra richiesta.

Quindi interviene il Cons. re Dal Piaz per illustrare la mozione presentata dal gruppo M.S.I.

Al notevole dibattito politico riguardante l'ormai indiscutibile riforma delle istituzioni investe anche e soprattutto gli Enti locali, il loro ruolo ed il loro rapporto con il cittadino.

Al di là dell'ormai antica riforma degli Enti Locali tesa a ridefinire i confini istituzionali e di competenza fra Regione, Provincia, e Comune, stanno emergendo proposte che realisticamente possono in concreto già da ora prefigurare il "Nuovo Comune" e cioè quell'Ente locale che rappresentando la cellula primaria della organizzazione periferica dello Stato ha un rapporto più diretto con il cittadino e dunque presenta la profonda esigenza di un suo rinnovamento sia in termini di efficienza, soprattutto, di partecipazione.

E' convinzione del gruppo del M.S.I. - DN che il tema della riforma del Comune soffra troppe volte di astrattezza e accademismo se non di evidenti strumentalizzazioni, altrimenti sarebbero del tutto inespugnabili le ormai sistematiche dichiarazioni di rappresentanti di partiti che si dicono favorevoli a questa e quella incisiva riforma dell'Ente Locale, fermo restando che tali dichiarazioni restano lettera morta senza conseguenze sotto il profilo pratico e giuridico.

Il M.S.I. - DN con una proposta di legge del 21.7.'83 ha richiesto l'istituzione nelle Regioni, nei Comuni nelle Provincie, nelle U.S.L.L. del Difensore Civico.

Con realismo e concretezza pur convinti che l'istituzione del Difensore Civico non debba essere una sporadica iniziativa locale, ma una indispensabile organismo di tutela del cittadino configurato come tale da una Legge Nazionale il Gruppo del M.S.I. - DN nell'ottica della riforma istituzionale prefigurandone i contenuti ritiene essenziale dotare già da ora il nostro Comune di un organo che privilegi la partecipazione ed il controllo popolare, strumento di democrazia diretta che trasformi il cittadino elettore da oggetto a soggetto della vita comunitaria, protagonista nei momenti decisionali e nella stessa fase del controllo dell'azione am.va.



Molte, troppe volte anche in Toscana, il cittadino ha dovuto fare i conti con atti assai illegittimi, parzialità della Pubblica Amministrazione, abusi e prevaricazioni, piccole e grandi arroganze burocratiche, favoritismi.

Il "difensore civico" è la risposta che il cittadino ha a disposizione per evitare tutte ciò, lo strumento che una volta attivato può eliminare soprattuti ed ingiustizie e anacronistiche ed interessate parzialità reintegrando in ogni Amministrazione Comunale gli autentici contenuti dello Stato di diritto, cioè della giustizia, della trasparenza dell'equità.

Il Comune attualmente non è una casa di vetro. Vecchi burocraticismi ed inefficienze contribuiscono a rendere addirittura difficilissimo ed incomprensibile il procedimento per l'ottenimento di normali certificazioni per le quali sta addirittura dilagando la cattiva abitudine della "raccomandazione".

Per non parlare di ciò che si muove attorno o dietro ogni rilascio di licenza sia essa edilizia o commerciale oppure nel campo della politica per il personale (concorsi, piante organiche, ecc.) e nell'erogazione dei servizi socio-sanitari.

Diritti dei cittadini, anche più elementari, da parte dell'Amministrazione Comunale sono considerati spesso quasi favori gentilmente concessi.

Ma si ha, fino ad oggi, la possibilità di individuare - nei membri del Comune - un interlocutore certo cui rivolgersi per far valere le proprie ragioni, essendo tra l'altro il Sindaco e gli Assessori spesso inavvicinabili: e consente rimpallo di responsabilità se non la sufficienza, o nel peggior dei casi, l'arroganza degli Uffici Comunali nei confronti delle richieste di delucidazioni su determinati atti da parte del cittadino.

Attualmente l'Ufficio del difensore civico è previsto negli statuti o nelle leggi Regionali della Liguria della Toscana, del Lazio e della Campania.

Nella nostra regione è stata istituito con L.R. n° 8 del 21.1.'74 ma l'esperienza rivelata non è stata del tutto soddisfacente vuoi perché se ne è limitato il compito ai singoli casi segnalati dai cittadini (senza prevedere la reale possibilità di iniziative dirette da parte dello stesso difensore civico) vuoi perché è mancata quasi del tutto l'informazione dei cittadini sulla possibilità di attivare questo importante strumento di garanzia dei propri diritti che



è al più del tutto sconosciuto.

Da un punto di vista strettamente giuridico non vi possono essere obiezioni sulla legittimità dell'istituzione del difensore civico.

Si ricorda in proposito soprattutto la sentenza del TAR dell'Emilia Romagna che, respingendo le obiezioni della sezione di Parma del CO.NE.CO legittima così l'istituzione del difensore civico a livello Comunale, configurando una collaborazione offerta al cittadino su un piano completamente diverso da quello tipico dei tradizionali rimedi amministrativi e giurisdizionali, deve ritenersi legittima, in quanto il difensore civico non si sostituisce agli organi competenti per legge ad adottare gli atti del Comune.

Che l'istituzione del difensore civico presso il nostro Comune sia immediatamente possibile sotto tutti gli aspetti, non semplice delibera del Consiglio Comunale, assicurando così al cittadino un immediato potere partecipativo e garantendo qualificando al contempo l'immagine del Comune, è dunque fuori discussione.

L'istituto - che è nato in Svizzera due secoli orsono - trova la sua ragione d'essere già nello stesso significato del termine proprio della vecchia lingua danese già nello stesso significato del termine proprio della vecchia lingua danese "OMBUDSMAN" e cioè l'uomo contro gli abusi, posto a tutela di tutti i cittadini contro gli eventuali abusi della Pubblica Amministrazione.

Se la tutela del cittadino contro ogni forma di abuso è dunque la natura del difensore civico, la proposta di delibera del Gruppo del M.S.I. - ON non può ricollocare i limiti previsti dalla Legge regionale toscana istitutiva del difensore civico ridotto forzatamente a ente di patronato senza veri e propri poteri se tende ad allargarne le prerogative con la possibilità prevista e fondamentalmente di promuovere anche autonomamente azioni, soprattutto per sottolinearne il ruolo istituito negli altri paesi ispongono e suggeriscono.

La potestà d'intervento diretto del difensore civico, l'allargamento sostanziale - cioè - dei suoi compiti e dei suoi poteri offre maggiori garanzie ai cittadini assicurando agli stessi una più diretta ed evidente partecipazione al controllo della cosa pubblica.

L'istituzione del difensore civico è inoltre conforme all'art. 97 della Costituzione, definito fino ad oggi come "oggetto aliterotico" in quanto disponendo



che i "pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione" non specifica, al di là dell'annunciazione di principio, quali strumenti legislativi specifici garantissero quel "buon andamento" e quell'"imparzialità" della pubblica amministrazione che sono largamente disattesi.

Massimo Severo Giannini nel "Rapporto sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato" presentato al Parlamento nella sua funzione di Ministro della Funzione Pubblica prevede allora l'"Ufficio Reclami", indicatore di produttività così come previsto in diverse legislazioni straniere.

Questo "ufficio reclami", inserito nel sintetico "rapporto Giannini", dovrebbe elaborare indicatori di produttività, riorganizzare il lavoro, sfoltire la massa di regolamenti e - ecco l'analogia con la nostra proposta di delibera - vigilare per l'attuazione delle decisioni.

Questa esigenza di controllo popolare è avvertita anche a livello europeo.

Su "Il Corriere della Sera" del 31.10.1982, Vittorio Brunelli annunciava la proposta di "difensore civico" europeo con queste note: "Il Consiglio Europeo, riunito per tre giorni nell'aula magna dell'Università di Bonn, ha approvato ieri durante una seduta straordinaria di lavoro, una proposta del Ministro degli Esteri austriaco Willibald Pauer, per la creazione dell'euro-ombudsman, abilitato a trovare una rapida extragiudiziaria coi pubblici poteri dei cittadini dei paesi associati.

L'approvazione della proposta di Pauer prelude alla nascita di una nuova istituzione sovranazionale con obiettivo un'integrazione delle procedure nei giudiziari per la salvaguardia dei diritti civili, economici, sociali".

Signori Consiglieri,

In conclusione di queste note introduttive al testo proposto, riteniamo che la cadere istituzione del Difensore Civico nel nostro Comune rappresenti un importante elemento di modernizzazione della nostra Amministrazione, un significativo momento di incontro tra cittadino ed istituzione, una grande e concreta occasione per accorciare le distanze tra un "Paese legale" ed un "Paese reale" che solo una effettiva partecipazione dei cittadini può colmare, se tutti si è effettivamente convinti che libertà è anche e soprattutto equità.



Dopo di che il Sindaco dà lettura del seguente documento della C.M.:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordati i dibattiti che ebbero luogo il 27.6.1979 e l'8.2.1984 al riguardo del Difensore Civico e le valutazioni di merito e di legittimità che in tali circostanze vennero espresse dai rappresentanti dei Gruppi Consiliari:

Tenuto conto che a tutt'oggi, non esiste una legge dello Stato che preveda e disciplini l'istituzione del Difensore Civico;

Considerato che l'Amministrazione Comunale (Consiglio Comunale, Giunta Municipale e Sindaco) nonché gli organismi del decentramento (Consigli Circoscrizionali, Commissioni di lavoro, comitati di gestione ecc.) rappresentano già di per sé una sostanziale e decisiva difesa dei diritti e dei legittimi interessi dei cittadini nei riguardi dell'operato dell'Amministrazione Comunale.

Ribadito l'impegno dell'Amministrazione Comunale ad ulteriormente sviluppare tutte le iniziative volte a informare maggiormente i cittadini in merito alla fruizione ed organizzazione dei servizi;

Tenuto conto, tuttavia, che a seguito del moltiplicarsi della domanda di servizi, della complessità dei compiti e dei ritardi della Pubblica Amministrazione che spesso provocano disagi per gli utenti dando luogo anche a rapporti conflittuali, l'ufficio del difensore civico potrebbe svolgere un ruolo utile - a condizione che la sua facoltà d'intervento possa estendersi nei confronti non solo e non tanto del Comune ma di tutti gli Enti Pubblici (Statali, Parastatali, territoriali ecc.)

Visto che l'istituzione del difensore civico attualmente previsto da alcuni regioni e da pochissimi Comuni, in questa fase sperimentale non ha finora sortito efficaci risultati forse imputabili alla limitata sfera d'intervento, tanto sul piano territoriale che delle competenze.

Considerato che, solo l'estensione delle competenze del difensore civico a tutti gli enti delle Amministrazioni Pubbliche potrebbe determinare sia la doverosa tutela dei diritti dei cittadini che una efficace funzionalità dello stesso;

DA INCARICO
alla Giunta Municipale di porre in essere - d'intesa con la Regione



Toscana, gli enti ed organi presenti nel territorio Arezino - tutti gli atti necessari per l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico al quale compete la facoltà d'intervenire sull'attività di tutti gli Enti Pubblici al fine di assicurare un migliore rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

INTERVENIRE COME AGENZIE

Signori Consiglieri, stamani il gruppo Comunista avrebbe preferito discutere in quest'aula la riforma della Pubblica Amministrazione e quella riforma che vedesse la pubblica Amministrazione in quell'ottica moderna capace di dare risposte al cittadino cosicchè non si dovessero richiedere poi interventi né del difensore civico né di altri interlocutori. Ma proprio come ricordava la Cons.ra Bartolini, questo era un impegno che noi avevamo preso nel nostro programma pre-elettorale, ma in questo caso di vorrebbe un Difensore Civico a livello nazionale per sapere in quale caschetto è finita questa riforma processata che non è mai arrivata nelle giuste sedi. Per questo noi ci troviamo a discutere della mozione presentata dal gruppo consiliare DC, e MSI, nonché del documento che la Giunta poc'anni ha presentato al Consiglio. Io credo che se non ci fosse stato quest'ultimo documento della Giunta, mi sarei trovato pienamente d'accordo con la mozione presentata dal gruppo Consiliare D.C. e con le motivazioni espresse e sottolineate dalla consigliera Bartolini e cioè che il Difensore Civico non è quel *deus ex machina* che può risolvere tutti i problemi relativi alle carenze fra l'Amministrazione ed il cittadino, ma che, tuttavia, sarebbe eventualmente un momento di sollecitazione per arrivare a quel rapporto che deve esistere sempre e comunque fra Amministrazione e cittadino. Noi troviamo nella proposta del gruppo Consiliare D.C. un riferimento a leggi Regionali, con le quali è stato istituito l'organo del Difensore Civico Regionale, ma verificando poi la letteratura che il Difensore Civico ha fornito al Consiglio Regionale, noi vediamo che lo stesso Difensore Civico, nelle relazioni annuali che ha fatto al Consiglio, ha sottolineato l'importanza di non istituire, come si è specificato nel documento e nel regolamento presentato dal gruppo consiliare del M.S., un Difensore Civico per così dire domestico che risanga nell'ambito dell'Amministrazione Comunale.

Ho sentito parlare di Ombudsman svedese dal Consigliere e addirittura francese, ma saremo ripetitivi, perchè la nascita e la codificazione che



ci richiama alla stessa argomentazione è molto vasta. Ricordo al Cons.re del M.S. che proprio nella relazione dell'84 presentata dal Difensore Civico c'è uno specifico riferimento a questo Istituto che deve essere visto in un'ottica diversa nonostante per l'Ass.ione Com.le né per la Usl ma con un raggio d'azione allargato. La Cons.ra Bartolini ricordava che con l'istituzione della legge '83 sulla tutela dei diritti sanitari del cittadino, c'è stato un nuovo ricorso al Difensore Civico perchè nuove leggi chiedono nuove proposte, forse perchè si tratta di leggi ancora non approfondite e caotiche, e si riferisce ancora alla mozione presentata dal gruppo della D.C. quando parte da un concetto che condivide che cioè che viviamo in stato moderno di diritto il quale poggia su numerose leggi e regolamenti che non sono sempre così ben digeribili da chi non ha il codice in tasca o da chi non si può permettere il lusso di una consulenza giuridica tale da poter eventualmente ottenere quei risultati che l'ordinaria giurisdizione può dare. Quindi il gruppo consiliare Comunista, ribadendo che il nostro obiettivo non era solo quello di parlare del Difensore Civico che era nel nostro programma che si trattava di un esecutore da utilizzare non si fosse ottenuta quella famosa promessa legge sulla riforma della Pubblica Amministrazione, il gruppo Comunista diceva, appoggia senz'altro la proposta della Giunta pur trovandoci nella ottica della Cons.ra Bartolini quando dice che una commissione collegiale dovrà eventualmente esaminare il regolamento istituzionale per capire quali saranno le funzioni del Difensore Civico, nonché le sue competenze territoriali. Diversamente avremo un Difensore Civico domestico con attribuzioni anche vertiginose nei confronti degli Amministratori se avessimo un Difensore Civico in un'aula consiliare dove noi Amministratori non saremo tutelare il cittadino della delega che ci ha dato; quindi noi poggieremo senz'altro il documento della Giunta perchè rileviamo quell'espressione progressista della stessa sezione D.C. con dei concetti eventualmente da approfondire nelle giuste sedi.

INTERVIENE CONS. MAGGI

Questo dibattito che ha già esordito nell'aula del C.C. nel '79 e nell'84 dimostra una serie di ritardi e di difficoltà con le quali si affronta un problema che dovrebbe meritare certamente risclusioni a breve scadenza. Io ritengo che non si possa correre il rischio di leggere nelle relazioni di questo o di quel difensore civico Regionale, che questo istituto può contare anche in Italia di una letteratura copiosa e varia: saggi monografici, tesi di laurea, comunicazioni in congressi, articoli su riviste giuridiche e politiche e anche se il non c'è scritto potremo anche aggiungere dibattiti e ordini del giorno del C.C., se poi le cose rimangono quelle che sono. Io ritengo che della vigente legislatura si possa intervenire per contribuire a modificare e ridurre o a limitare i danni che il cittadino subisce dal dilagare della burocrazia e dell'intervento pubblico in tutta una serie di attività umane e sociali e lo possiamo fare anche nell'ambito della legislazione della Regione Toscana, che, essendo stata ispirata nel '74 a deliberare l'istituzione del Difensore Civico, ha legiferato senza alcun punto di riferimento, e senza l'apporto di dati e di esperienze dirette.

Ora sono 12 le regioni che hanno già istituito il Difensore Civico, oltre alle province di Trento e Bolzano, e dai dati forniti dalla relazione dell'84 risulta che il difensore civico della Regione Toscana è intervenuto non soltanto in relazione ad atti compiuti dalla Regione stessa o da enti di diretta provvidenza della Regione, ma ha compiuto interventi anche in relazione all'attività svolta da altri enti locali: le stesse Comunità Montane, i Comuni e naturalmente le unità Sanitarie Locali per le quali si è legiferato con la legge del giugno del 1983.

Credo che dobbiamo fare anche una riflessione sulle modalità di elezione e sulla effettiva indipendenza del Difensore Civico sul ruolo e sulle competenze che dovrebbero ad esso essere assegnate nonché sugli strumenti in suo possesso, per esercitare liberamente il suo compito. Ritengo che ha questi interrogativi, a queste parziali incongruenze, a queste iniziative che sembrerebbero rispondere più a una disponibilità ad una volontà personale e diretta del Difensore Civico che non in virtù dell'esistenza di una legge, abbiano posto rimedio le legislazioni di altre Regioni. La legge approvata dalla Regione Calabria



e della regione Emilia Romagna risolve il rischio della proliferazione di istituti di questo genere, perché si potrebbe verificare l'istituzione di un Difensore Civico nominato dal Comune di Arezzo, di un altro dall'Amministrazione Provinciale e così via, con atti separati di fatto quindi con una frammentazione di competenze che risentirebbe di quella legislazione che noi riteniamo non congrua e rispetto alla quale, sollecitiamo la riforma della Amministrazione Pubblica nel suo complesso.

Queste Regioni nel legiferare hanno esteso i compiti d'intervento del Difensore Civico non soltanto agli enti di diretta provvidenza della Regione, ma anche a tutti quegli enti, aziende e consorzi, i cui atti sono sottoposti a controllo regionale. Se la legislazione della Regione Toscana fosse andata in questa direzione sarebbe già stata probabilmente diversa dal lontano 1974 ed oggi i presupposti della nostra discussione, sarebbero venuti in larga parte meno perché avremo avuto un difensore civico Regionale con diretta competenza per poter intervenire. Da una parte vi è l'esigenza della riforma della pubblica Amministrazione e delle Autonomie Locali, dall'altra ciò potrebbe anche fare riferimento alle proposte di legge per l'istituzione del Giudice di Pace che dovrebbe recuperare competenze che fino ad oggi erano attribuite in parte ai Giudici Conciliatori. Io ritengo che l'ordine del giorno proposto dalla Giunta si orienti nella direzione desiderata e questo dibattito potrebbe avvicinare lo stesso C.C.C. facendo un'operazione di sensibilizzazione e d'informazione nei confronti dell'Opinione Pubblica. Ritengo questo atto principale e doveroso che noi dobbiamo compiere se teniamo conto del funzionamento dello stesso Difensore Civico Regionale. Noi abbiamo nella relazione alcuni dati riferiti agli atti d'intervento formale del Giudice Conciliatore della Toscana che sono stati 870, il 50% di questi nella sola città di Firenze Arezzo è ultimo con il 3,5% di questi interventi; potremo quindi arrivare a dire che questi dati dimostrano che ad Arezzo forse c'è meno necessità d'intervento che da altre parti perché la Pubblica Amministrazione ad Arezzo funziona meglio che altrove. Sarebbe un modo abbastanza semplicistico di liquidare il problema e non lo faccio; ritengo soltanto che forse il cittadino non è sufficientemente informato che si può ricorrere in alcuni casi e per alcune necessità anche



all'Istituto del Difensore Civico pertanto se ne limita il ricorso se stesso. Infatti sui principi, sulle necessità e sulle considerazioni siamo tutti d'accordo e non licenziare un'o.d.g. che potrebbe meritare l'approvazione senza di questa C.C. e con il quale di fatto accettiamo e riconosciamo validità l'ipotesi che un Difensore Civico Regionale abbia un'ufficio ramificato nel territorio e sollecitiamo la Regione Toscana a modificare la vigente legislazione in materia e a farsi promotrice con altre Regioni nei confronti del governo per discutere il problema nelle sedi appropriate, per unificare per verificare le interrelazioni fra l'istituzione del Difensore Civico regolato da legge nazionale e il dibattito che sicuramente si aprirà in merito al decreto legge sul Giudice di Pace. Se poi è opportuno ribadire la necessità dell'approvazione urgente della riforma delle autonomie locali almeno affrontiamo anche questo aspetto perché, per quanto riguarda il problema delle USL, compresa la nostra, la legge esiste ed è del 1983, dobbiamo adoperarci delle iniziative che siano finalizzate alla informazione del cittadino e nel contempo predisporre tutti gli atti necessari, magari facendone oggetto di una riflessione della Giunta, o di una apposita commissione consiliare. Non riesce immediatamente ad individuare quale può essere quella più appropriata perché io sarei contrario a istituire di nuove, oppure potrebbe essere la conferenza dei capi gruppo che si assuma questo compito e questo onere di verificare come questa ipotesi di ramificazione dell'Istituto Regionale nel territorio anche delle singole provincie, una volta modificata la legislazione Regionale, possa essere assicurata in virtù delle dotazioni ad un apposito ufficio degli strumenti occorrenti per operare e per essere interlocutore reale del cittadino che potrebbe già trovare in loco gli uffici competenti per interventi di questa natura. Per queste ragioni ritengo che questo dibattito non può essere trascinato all'infinito, questo non è un problema che deriva da un piglio di decisionismo, ma credo che se il cittadino è disorientato, se noi ci dilunghiamo all'infinito anche sul modo di come difenderlo, nell'ambito di questo dibattito diamo la netta impressione che nemmeno su questo siamo d'accordo e che non abbiamo né strumenti né idee chiare, tutto sommato andiamo a fare un'operazione d'introduzione di "punture di ulteriore sfiducia" del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei suoi organi. Quindi io concludo dicendo che l'o.d.g. della



Giunta mi pare contenga gran parte di questi aspetti e ritengo che potrebbe recepire anche un'espressione di volontà politica, da parte di tutte le componenti presenti in questo Consiglio, relativamente a una disponibilità che l'Amministrazione Com.le dà per dotare appositi uffici decentrati. Occorre quindi verificare anche un concorso, dal punto di vista finanziario, per l'istituzione di un apposito ufficio del Difensore Civico, al livello della nostra realtà Com.le.

Prende la parola il Cons.re Fiorini:

Io sarò abbastanza breve perché la relazione della Cons.re Bartoloni prima e del Cons.re Dal Piaz poi hanno speso così a lungo e così puntigliosamente sul problema per cui tornerci sopra non riuscirebbe a portare alla discussione ulteriori elementi. Io vorrei dire al Cons.re Agnolucci che sono d'accordo in parte sul discorso che la riforma della Pubblica Amministrazione prevedere la non necessità di un Difensore Civico, anche se non sono del tutto convinto che non ce ne sarebbe mai bisogno, perché invece la necessità del Difensore Civico nasce spesso da certe interpretazioni dei politici per favorire qualcuno che sta più a cuore tralasciando gli interessi di qualcuno altro che evidentemente è meno simpatico. Non credo che la costituzione di un difensore civico ci porterebbe ad essere sul banco degli accusati, ma quanto meno a dover rispondere di tutto quello che l'Amministrazione fa perché, andando a vedere le pratiche relative alle resistenze in giudizio nei vari ricorsi al TAR, credo che non ci sia nessuno all'altezza di giudicare cose eventualmente e sinceramente accadute negli uffici quando il pubblico dipendente si lamenta. Un motivo per il quale come gruppo Repubblicano siamo d'accordo sulla istituzione del difensore civico, che non mi sembra sia disprezzata da nessuno, è una caratteristica istituzionale: il cittadino ha troppo spesso motivo di lagnarsi delle istituzioni, e ce l'ha perché la burocrazia frena gli interessi della cittadinanza e su questo esiste una casistica talmente ampia che sfugge forse qualche volta allo stesso legislatore, ma c'è il grosso problema che il cittadino spesso è sfiduciato verso le istituzioni e la sfiducia nelle istituzioni è una sfiducia diretta verso i partiti, perché le istituzioni sono gestite dai partiti. Quindi io credo che garantire come moderno stato di diritto al cittadino la possibilità di avere un organo che fa da cartiera



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

(17)

Fra una attualità che si inseriva ad una Pubblica Amministrazione che spesso non funziona e funziona con enormi ritardi ed anche in assoluta scorrettezza verso il cittadino, diventa un fatto di organizzazione sociale di cui si sente sempre più la necessità. E' vero, l'istituzione del Difensore Civico sicuramente avrà un costo, ma se noi riusciamo a comprendere questi ritardi al TAR potremmo evitare la somma convinto che verrebbe ripagata abbondantemente lo stipendio che dovremo andare a dargli, per cui anche dal punto di vista economico-finanziario, oltre che sociale, diventa indispensabile e noi avremo fatto un'operazione civilmente valida. La proposta che fa la Giunta ci potrebbe trovare consenzienti se non avesse il grosso difetto di non garantirci nei tempi di attuazione di tutto questo. Noi siamo d'accordo nel sollecitare la Regione, le Regioni quindi presentano la proposta in Parlamento, ma credo che non sfugga a nessuno che il nostro Parlamento è talmente lento che per portare una legge a volte ci mette dieci anni mentre ritengo che noi la risposta al cittadino, anche in termini di civiltà e di socialità, la dobbiamo dare molto più alla svelta, ecco perché il P.S.I. è d'accordo sulla mozione presentata dai gruppi di sinistra e si augura che abbia un qualche successo in quest'area.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

18

Interessa il Sindaco per osservare come il documento della Giunta sia una base che opportunamente integrata potrebbe portare ad un utile e positiva conclusione del dibattito. Invita pertanto i Consiglieri a pronunciarsi su questa eventuale possibilità.

PRENDE LA PAROLA IL Consigliere INNOCENTI

Credo che l'intervento della collega Bartolini per complessa di percorso e per precisione di problemi posti abbia dato una dimensione a questo dibattito degna dell'importanza dell'argomento.

Io non ho niente da eccepire su quell'intervento se non sottolineare lo spessore, il calibro, l'intelligenza offerta a questo C.C. da un documento che ha circa un mese e mezzo di anzianità.

Cosa è venuto fuori dalle nostre impostazioni, diciamo francamente, perché il dibattito che si è sviluppato è sintomatico di alcune cose che accennerò poi, ma dall'intervento della Consigliera Bartolini è emerso questo enorme endemico stato di disagio del cittadino che vive in una società moderna, di qualsiasi tipo essa sia, ma direi con particolare riferimento ad una società ~~moderna~~ di tipo occidentale, capitalistica, social democratica dove il problema fondamentale rimane la situazione l'alienazione del singolo rispetto alla società e alle sue strutture.

Questa era la sottolineatura culturale emersa nell'intervento Bartolini, ed in questa logica s'innesta la proposta di un intervento sul quale il C.C. di Arezzo ha facoltà di esprimersi. Noi non andiamo in astratto a chiedere o ad elencare su questo problema interventi di altri: il problema è semplice: il C.C. può, dice il gruppo della D.C., allora il C.C. di Arezzo deve!



Circa la riforma della Pubblica Amministrazione il Consigliere Agnolucci ha fatto una battuta anche simpatica: ci vorrebbe il Difensore Civico per vedere il quale cassetto è andata a finire questa riforma, ma se il Consigliere Agnolucci avesse letto bene la mozione della Giunta, come purtroppo solo ora noi abbiamo fatto, avrebbe già avuto una risposta: il Parlamento è sufficiente garanzia e tutela di questi diritti, così come la mozione della Giunta in premessa dice che già gli organismi di decentramento dell'Amministrazione Comunale rappresentano di per sé una sostanziale e decisa difesa dei diritti e dei legittimi interessi dei cittadini per cui la riforma degli enti locali, più che al difensore Civico stando allo spirito di questo documento, dovrebbe essere forse giustamente richiesta ai Signori Parlamentari di qualsiasi gruppo politico. Ma non voleva rispondere con una battuta, voleva fare un discorso diverso e cioè dire che la mozione della Giunta ha colto di sorpresa un po' tutti, primo il gruppo del P.C.I. che si è espresso attraverso il Consigliere Agnolucci, di una estrema linea correttezza ed onestà politico-intellettuale quando ha riconosciuto come la mozione della D.C. senza abbagliature, aveva cercato di centrare il problema, ha capito le sue difficoltà nel doverci adattare ad un documento presentato all'ultimo momento. Lo stesso stato d'abbarbice lo ha espresso il Consigliere Maggi nell'intervento, per essere sincero c'è una caratterizzazione socialista perché c'è sempre una fuga in avanti sul problema: si parla del Difensore Civico e il Consigliere Maggi ci ha parlato del Giudice di Pace, del Giudice Conciliatore o di altre cose, tutte giustamente e inerenti, ma quando il problema esige di essere inchiodato

pag. 26



qui e subito diventa una distrazione intellettuale, simpatica e interessante, ma sempre estratta quella di fare una ricerca in avanti. Ed è strano che questa fuga in avanti sul problema specifico venga proprio dai benchi Socialisti che da 10 anni dibattono, a livello d'impegni personali, di organismi pubblici o semi pubblici, il problema del difensore Civico non l'abbiamo sollevato noi, né il mondo cattolico, se non vado errato l'ha sollevato un'area culturale caratterizzata come P.S.I. e l'ha sollevato con molta intelligenza e capacità giuridica al di là della pubblicitaria che poi è intervenuta: per cui di fronte a questo palese spiazzamento del gruppo in C.C. le rimase un interrogativo: questo documento, ordine del giorno e mozione presentato dalla Giunta è la classica toppe che si cerca di mettere all'ultimo momento su un problema che sfugge di mano o è espressione di una reale volontà di operare concretamente a livello di C.C. le? Ciò che interessa sapere è sul problema del Difensore Civico c'è la possibilità di concorrere tutti ad una soluzione o se la maggioranza rivendica una primo-genitura?

Dico subito perché questa primo-genitura mi preoccupa: perché negli interventi che sono stati fatti in Consiglio e nella parte narrativa del documento della Giunta c'è una sostanziale contraddizione: possiamo anche essere d'accordo sulle conclusioni e sulla parte dell'incarico, ma sono le premesse che ci mettono un dubbio: innanzi c'è un uso preferenziale del condizionale: "il difensore Civico potrebbe" ma il difensore Civico può, l'ha detto nella relazione dell'84 quello Regionale!

Il mio pensiero è molto semplice, è un atto di presenza poli-



tica di fronte a due documenti presentati, uno della D.C. e l'altro del M.S.I., quello di presentare anche documento della maggioranza sul quale noi non abbiamo niente in contrario; se invece c'è la volontà di far sì che tutti ci si appropri del problema e se ne condivide la sostanza, se di fatto si operi non credendo nella soluzione finale o perché il problema si insabbi o finisca in uno di quei cassetti in cui è finita la riforma degli enti locali, allora qui lenocette perplessità assumono un aspetto diverso. Dico subito a scanso di equivoco che sul documento presentato dal M.S.I. abbiamo serie perplessità anche per la limitatezza dell'obiettivo mentre invece sottolineiamo che può essere uno sbocco positivo sul quale tutti ci potremo impegnare, e cioè di ipotizzare un ufficio Regionale del Difensore Civico con uffici periferici.

Discutiamone perché il problema è quello di modificare una legislazione nazionale, ma mentre questa seconda parte può attendere, il problema diventa estremamente delicato nel rapporto tra una Amministrazione Comunale e la regione che ha già legiferato in proposito, ma siamo d'accordo perché si rispettano innanzi tutto i ruoli e di conseguenza le autonomie.

La preoccupazione che mi sembra allineata qui e là nel documento della Giunta è che se noi dovessimo istituire l'ufficio del Difensore Civico come C.C. le ci sarebbe il rischio che le sue competenze siano limitate territorialmente e istituzionalmente ebbene la Consigliera Bartolini ha cercato di spiegare che anche se questa fosse una seria e fondata preoccupazione di carattere legittimata, con la soluzione



dell'ufficio decentrato del Difensore Civico Regionale il discorso si supera senza neppure porre la terzietà giuridici e di carattere scientifico. La seconda preoccupazione di carattere generale oltre al rispetto dell'autonomia delle Amministrazioni Comunali, riguarda un'altra considerazione ed è per questo che non siamo favorevoli alla parte narrativa del documento della Giunta, il ragionamento può sembrare sottile ma non lo è: una delle preoccupazioni deriva da quando il Difensore Civico Regionale ha detto in ordine alla scarsa efficacia degli interventi allo scarso rapporto tra la massa dei cittadini e il Difensore Civico ecc...

Ebbene tutto questo deriva dal fatto che manca un rapporto diretto territoriale che in fondo è quello che noi abbiamo parlato di decentramento che deve servire a portare le istituzioni più vicine ai cittadini e a maggior ragione un istituto come quello del Difensore Civico non può e non deve rimanere a Firenze ma deve essere portato a contatto dei cittadini, perché è la massa dei cittadini che ha bisogno di fruire di questa istituzione che andremo eventualmente a coprire, per cui fare un discorso sulla limitatezza territoriale e nello stesso tempo restringere il ragionamento, come mi sembra qui e là mi sembra una contraddizione di fatto, tanto è vero che il documento della Giunta non parla dell'ipotesi dell'ufficio decentrato del Difensore Civico.

Il documento della Giunta può essere base di un dibattito, ma sulla prima parte esprimiamo le nostre perplessità più ampie le nostre riserve più profonde, mentre per la parte dispositiva ci tro-



viamo d'accordo con le integrazioni proposte anche dai gruppi di maggioranza e che la collega Bartolini aveva detto.

La collega Bartolini non ha chiuso sul documento della D.C., ha fatto una serie di ipotesi lasciandole al Consiglio, affinché esso le raccogliesse, anche se è un modo di raccoglierle che non mi piace, ma questo è un giudizio di carattere personale, desidererei forse un rapporto più ampio e più discorsivo su tutti i problemi e quindi anche su questo, ma a parte questa riflessione personale fatta a voce alta io credo che solo su questa base si possa discutere perché, come diceva il Consigliere Agnolucci, se non fosse intervenuto il documento della Giunta, forse sul documento della D.C. si sarebbero trovati larghi consensi.



Interviene, di poi, l'Assessore Tani:

Nonostante gli elementi che qui ha introdotto il Com.re Innocenti con quella efficace polemica che lo distingue nella ricerca di contraddizioni e contrasti che possono evidenziarsi nelle posizioni espresse dai Consiglieri o della stessa maggioranza, io credo che si debba ribadire che il documento della Giunta richiama l'attenzione su questa questione che non c'è mai stata, anche nelle posizioni espresse nel corso dei precedenti dibattiti, una pregiudiziale nei confronti di una istituzione che possa in qualche modo sigillare e favorire i rapporti tra istituzioni e cittadini. Da parte nostra una pregiudiziale non è stata mai espressa, abbiamo sempre riconosciuto che esiste il problema ed abbiamo detto però che fondamentalmente la questione è nell'ambito della efficienza e dell'attività degli organi democratici già costituiti, questo lo ribadiamo e per questo mi riguarda non voglio nessuna primo-genitura in ordine all'Istituto del Difensore Civico; io continuo a manifestare un certo scetticismo in merito alle vicende che si sono registrate nel corso di questi anni, perché da parte dei gruppi ci sono elementi di ricerca e di innovazione per adeguare la complessità dei problemi che si presentano; nessuno nega la possibilità di offrire qualche altro strumento, ma la possibilità di dare vita a un organismo autonomo mi pare che suscitasse scetticismo non solo da parte mia, bensì di tutti i gruppi. Si richiama qui l'opportunità di una agenzia all'Istituto Regionale che già esiste e che opera nell'ambito dell'attività della Regione stessa ma che questo possa essere esteso anche ad altre Ass.ioni non è un problema di facile soluzione. Noi abbiamo ribadito che se esiste questa difficoltà di rapporto fra cittadini e Pubblica Amm.ione, ciò riguarda più le Ass.ioni statali e parastatali che non gli Enti Locali. Noi ribadiamo che se si vuole dare una risposta efficace a questi problemi è opportuno che ci sia uno strumento che possa intervenire nell'ambito di tutta la Pubblica Amm.ione e non solo nei confronti dei Comuni i quali hanno già strumenti che possono funzionare pur con dei difetti e dei limiti, se certo hanno una presenza di organismi costituiti e rappresentativi che in qualche modo tentano di andare incontro ai bisogni e alle richieste della cittadinanza. Comunque noi partendo da queste premesse abbiamo sottolineato, nel documento della Giunta che, rendendoci conto della complessità dei problemi,



non ci sottraiamo a questo sforzo di ricerca di una soluzione per fare un passo avanti senza tuttavia grosse illusioni perché si lanciano dei messaggi nei confronti dell'opinione pubblica che poi si ritorcono contro. Vorrei ricordare che fra le leggi regionali esistenti che qui si sono citate quella della Calabria risulta essere tra le più avanzate, ma si pare di aver letto ieri l'altro che il Ministro delle Regioni si è incontrato con il Presidente della Repubblica per prendere in esame il problema dello scioglimento del Consiglio Regionale Calabro che ancora non è riuscito a ricostituire i suoi organi. Dal punto di vista degli interessi e dei problemi della comunità calabrese pensiamo davvero che l'avver risultato il problema del Difensore Civico abbia costituito un passo avanti quando esiste un problema di funzionamento della vita democratica? Per quanto riguarda il rapporto dei singoli cittadini con la Pubblica Amministrazione abbiamo già detto che è necessaria una legge generale e che sarebbe opportuno che il Difensore Civico potesse operare nei confronti di tutta la Pubblica Amministrazione ed in tale ottica, per non sottrarsi a questo sforzo e a questo concorso di ricerca di risoluzione, ricordiamoci per fare un passo in avanti c'è una legge Regionale che ha istituito il Difensore Civico il quale nelle sue relazioni, a fronte di dibattiti che qui e là si presentano nei C.C.L.L., ritiene inopportuna una proliferazione di questi organismi in tutti i Comuni perché appesantirebbe e creerebbe più confusione. Allora pur partendo da premesse diverse, dovetti che le risposte sostanziali ai bisogni di vita democratica e di miglioramento dei rapporti con la gente passano attraverso il miglioramento delle funzioni degli organi elettivi, vediamo come può essere decentrato eventualmente in rapporto con l'istituto dell'ufficio del Difensore Civico Regionale, perché farlo noi soltanto qui e subito, come è stato detto, vorrebbe dire che noi deliberiamo per istituire un ufficio esclusivamente Comunale del Difensore Civico, come qualche Comune ha fatto, ma con pochi risultati, infatti c'è la ricerca di costruire qualcosa di nuovo, a volte vediamo anche i limiti che questi esperimenti presentano. In questo senso, per quanto ci riguarda, abbiamo espresso già nelle precedenti discussioni opposizione ad una soluzione autarchica; vediamo piuttosto nell'ambito provinciale se è possibile istituire



un referente con l'istituto del Difensore Civico Regionale. Questo presuppone l'accordo con gli altri organi elettivi e questo può essere superato da una commissione quindi noi si può decidere subito, sarà da vedere l'effetto che potrà avere una delibera nostra. Al di là di mettere qualche persona o personaggio a fare il Difensore Civico nell'ambito della vita Com.le senza precisare altre cose, il limite poi è questo e ci sembra una cosa non solo riduttiva, ma illusoria dal punto di vista del miglioramento dei rapporti fra cittadini e Pubblica Amministrazione. Se andiamo nella direzione che veniva svolta da vari gruppi di costruire la soluzione in certi ambiti e in certi limiti, senza particolari illusioni e attese, magari sulla base di quello che è stato fatto a livello Regionale, allargando quei limiti che riguardano solo le competenze regionali, potremmo anche farlo in via sperimentale, ma dobbiamo vedere la disponibilità di altri Enti, Comuni e Provincia. Possiamo anche fare da battistrada se concordiamo una proposta con il Consiglio Provinciale e i Comuni della Provincia in attesa della modifica di una legge Regionale che copra tutto il territorio della Toscana, per dare questa disponibilità e perché ai comuni a operare nell'ambito della normativa esistente allargandola ma cercando di guardare con concretezza alle questioni, pur mantenendo ferma la nostra valutazione sulle premesse circa lo stato di cose fra Pubblica Amministrazione in generale e cittadini e, per quanto riguarda l'aspetto più ravvicinato della nostra operatività, sensibilizzare la Commissione Servizi Sociali o qualche altra commissione per presentare la soluzione. Non ci sono pregiudiziali negative per arrivare a una soluzione, ma occorre sgombrare il terreno dall'attesa illusoria di una modifica e di un'incidenza che da nessuna parte ha portato a risultati eccezionali. Se non deve essere la Giunta come è detto nel dispositivo, facciamo cercare le soluzioni ad una Commissione conciliare, per arrivare a definire una soluzione, altrimenti sarebbe solo una delibera che a volte è un gesto ad effetto ma che poi ha pochi riscontri.



Prende di nuovo la parola il Cons. re Maggi:

Esaminando alcuni concetti che ho cercato di esprimere nel mio intervento e ritenendo il documento della Giunta una ipotesi di sintesi interessante mi stavo impegnando a verificare possibili integrazioni a questo documento, così come la Giunta aveva dato disponibilità, e se i gruppi fanno attenzione potrei provare a fare questa operazione in maniera pubblica per vedere se si riesce a concludere. Il documento della Giunta per me va bene nella sua premessa cioè dove si ricordano i dibattiti, dove si tiene conto che non esiste una legge dello Stato che regolamenta l'istituzione del Difensore Civico, e su questo punto vorrei sentire il Cons. re Innocenti perché io ho in proposito un'opinione personale: io non vedo mai di buon occhio il fatto che nelle istituzioni ci sia una proliferazione di dibattiti intorno all'opportunità di istituire il difensore di questo, il Tribunale di questi altro ecc. perché mi sembra questa un'attività pressa di giro nei confronti del cittadino, la legittimazione cioè di uno stato di pessimismo e di sfiducia da parte del cittadino. Ecco in rapporto a questa considerazione io non sono d'accordo quando si giudica in maniera completamente negativa il passo del documento della Giunta Com. le dove si dice che l'Ass.ione Com. le, la Giunta, il Sindaco, gli organi del decentramento, le commissioni del lavoro e i comitati di gestione rappresentano già di per sé una sostanziale decisiva difesa dei diritti e dei legittimi interessi del cittadino, si parrebbe di rinunciare a un ruolo al quale noi evidentemente teniamo. Se però non vogliamo nessuno cadere tuttocome una modifica già qui può essere portata e anche definirlo "sostanziale e decisiva potremmo correggere questi due aggettivi con valida e significativa", non è una modifica di poco conto nel senso che si prende atto anche, che nonostante i livelli di rappresentatività di questi comitati, ci possono essere delle deviazioni, dei ritardi o delle incongruenze che non sono direttamente reputabili alla velocità, al ruolo e all'impegno dei pubblici amministratori ma a deviazione degli organi della Ass.ione, dal funzionamento degli uffici al modo di lavorare e di operare e su questo io credo che la pubblica Ass.ione debba solidarizzare con il cittadino, non diventare di per sé difensore d'ufficio della struttura e della macchina burocratica. Per quanto riguarda il resto cioè il passo:



"... ribadito l'impegno ecc.", mi pare anche questo che sia una cosa valida; si va ancora avanti e l'o.s.g. afferma: "tenuto conto tuttavia che a seguito del moltiplicarsi della domanda di servizi della complessità dei compiti e dei ritardi della pubblica Ass.ione che spesso provocano disagio per gli utenti dando luogo anche a rapporti conflittuali l'ufficio del difensore civico" Ebbene se il problema è quello di modificare quel potrebbe "Lo un "può" io personalmente ritengo che il gruppo socialista possa e debba essere d'accordo per poi proseguire dicendo che il C.C. auspica che la sua facoltà d'intervento possa esplicarsi nei confronti e non solo e non tanto del Comune ma di tutti gli Enti Pubblici statali parastatali territoriali, e aggiungerei ed in tal senso sollecita il Consiglio Regionale per quanto di sua competenza ad adeguare la regolamentazione esistente modificando le leggi regionali n° 30, ecc. e a promuovere un'azione nei confronti del parlamento e del Governo affinché si giunga all'approvazione di una legge dello Stato attraverso la quale regolamentare l'istituzione del Difensore Civico. Se noi ci orientiamo su questa base il problema non è quello di rinviare come due questo tipo di dibattito, ma è quello di partire dal presupposto che l'esistenza di una legge Regionale che ha istituito il difensore civico a livello Regionale può diventare operante fino da subito.

Interviene il Sindaco osservando che le proposte e gli emendamenti illustrati dal Cons. re Maggi si conformano allo spirito dell'o.s.g. della Giunta, che pertanto le accetta, ma ritiene che loro complessità ed il loro numero ne rendono difficile la formulazione e l'elaborazione nella sede assembleare.

Ritiene, di conseguenza, che dopo l'ampio e profuso dibattito che c'è stato in Consiglio quest'attività dovrebbe demandare alla Commissione Decentramento la formulazione di un documento - se possibile concordato da tutti i gruppi sul quale votare in una prossima seduta del Consiglio.

Invita il capigruppo ad esprimersi su questa proposta se sarà formulata.

INTERVENE CONS. DAL PIAT

Prima di esprimersi nel merito della proposta della Giunta lo devo esprimere un giudizio sul modo di presentazione del documento della Giunta che, a mia parere a questo punto, non è credibile in quanto è venuto non per iniziativa spontanea dell'Ass.ione, ma dietro le sollecitazioni della presentazione di uomini da parte della minoranza; quindi il discorso evidentemente non era sentito, l'argomento non era profondamente sentito proprio perché non è stata una iniziativa dell'Ass.ione. Per questo riguarda poi il merito del problema lo sto notando che si cade nel vizio italiano che per non risolvere il problema nell'ambito delle competenze di un'organo si dilata il discorso al pianeta, si va alle risoluzioni magalettiche e allora si aspetta la riforma della Pubblica Am.ione, si aspetta la legge nazionale, si attende che la Regione si ricordi che nell'ambito del territorio ci sono Province e Comuni, ma tutto questo rientra in uno stile, in una modalità di comportamento volte a dilazionare nel tempo la risoluzione del problema. La nostra proposta presentata nell'ambito del C.C. può essere al giudizio anche limitativa, ma ovviamente tiene conto dell'organo al quale viene presentata nell'ambito della sua competenza e della sua autonomia; noi non potevamo articolare una proposta che andasse al di là di quelle che sono le competenze del C.C., noi richiediamo al C.C. una delibera per mettere in piedi un'istituto che abbia certe caratteristiche, che risponda a delle esigenze dei cittadini perché nell'ambito dei principi mi sembra siano tutti d'accordo: questa esigenza è sentita. Il discorso che non accettiamo è che, essendoci canali istituzionali del C.C.: le circoscrizioni, tutti quegli organismi del decentramento che noi criticiamo perché sono canali di tipo partitico e quindi limitativo per il cittadino stesso, se noi vogliamo l'attuazione di un istituto che non sia il conflitto con i canali istituzionali ma che sia di garanzia per il cittadino che deve essere messo nella condizione di poter usufruire di organismi diversi da quelli partitici, perché le circoscrizioni possono esprimersi ed essere sempre del partito, noi vorremo che il cittadino potesse partecipare direttamente ai problemi dell'Ass.ione attraverso un'istituto che lo guardasse dalla obiettività della apoliticità. Questa dovrebbe essere una aspettativa



una sollecitazione per l'Ass.ione in particolare più che per l'opposizione, perché il buon governo nasce dalla collaborazione diretta del cittadino; noi insistiamo nella nostra richiesta di proposta e, per quanto riguarda l'articolato, certamente è perfezionabile, ma già questo tiene conto dei limiti, dell'esperienza che sono state fatte a livello regionale e Com.le e ora a questo istituto delle competenze può essere ed una autonomia di iniziativa che va al di là della richiesta del semplice cittadino. Mi meraviglia che siano state fatte delle critiche sull'articolato senza tener conto del presupposto che va sottoposto al C.C. e che quindi l'organo che dovrebbe deliberare va nella direzione di ampliare le competenze del difensore civico, là dove questo è stato istituito, e dove sono state rilevate le insufficienze d'intervento di questo istituto e soprattutto nella richiesta dei cittadini, che sentono l'esigenza di partecipazione anche attraverso questi canali. Quello che mi meraviglia è questo dubbio che nasce da parte dell'Amministrazione di vedere il difensore civico come un'organo esclusivamente di controllo nel merito dell'Ass.ione anziché un organo di collaborazione dell'Ass.ione e di collegamento diretto fra il cittadino e l'Ass.ione stessa. Questa riserva veramente io non me l'aspettavo perché sono istituti che possono essere sul piano delle verifiche poi perfezionabili e migliorati ed ampliati nei loro compiti e nelle loro istituzioni, ma nel principio devono essere visti proprio come elementi di confronto e di collaborazione non solo di conflittualità. Non è detto che il cittadino che protesta autonomamente abbia ragione nei confronti dell'Ass.ione, ma l'Ass.ione attraverso il difensore civico avrebbe un canale persuasivo di dimostrazione molto più valido di quello che può essere un dibattito in un C. Circoscrizionale o in un C.C. che sono sempre filtri di tipo partitico e noi sappiamo benissimo quanta diffidenza stia nascendo nel cittadino nei confronti dei partiti politici. Nel merito di questa proposta della Giunta, che noi consideriamo dilatoria, il problema non viene affrontato né risolto perché con una delibera del C.C. era possibile istituire immediatamente questo istituto, attraverso questi canali noi in definitiva ci limitiamo esclusivamente a fare una serie di semplici riconoscimenti però l'esigenza che sappiamo benissimo che tutto questo porterà a scrivere nella storia di questo C.C. che se altri magari in altra legislatura che sul piano storico



noi da anni ci stiamo occupando di questo problema ma che non siamo riusciti a concretizzarlo né a realizzarlo e neppure a dare una risposta efficace alle esigenze e alle richieste del cittadino.

Interviene il Cons.re Nicchi, il quale dichiara che il suo gruppo concorda con la proposta formulata dal Sindaco.

Prende la parola la Cons.re BARTOLINI:

Partendo dal presupposto che alcune delle cose che sono state dette sono presenti nel documento della Giunta la Francavente non riesco a capire perché si debba fare riferimento, si insistesse nel fare riferimento ad una legge nazionale d'istituzione del difensore civico quando è completamente fuori dalle intenzioni della D.C. fare riferimento al sistema garantistico previsto dalle democrazie nord europee partendo dal presupposto che la nostra costituzione è una costituzione che prevede le autonomie locali, è una costituzione partecipativa, non della democrazia diretta per cui è legittimo attuare tutto quello che serve come gli strumenti dei Consigli di circoscrizione o gli strumenti che l'Amministrazione locali vogliono mettere in atto per favorire questa democrazia partecipativa, perché purtroppo la democrazia diretta, nella realtà dell'applicazione, ha dato luogo al socialismo reale che vediamo nell'Unione Sovietica, all'esperienza del ventennio fascista nostro come nell'esperienza che stanno vivendo alcuni paesi del sud America che partono appunto dal presupposto della democrazia diretta che non si riesce ad applicare, almeno nei fatti, se non in quella determinata maniera. Io quindi sono a difendere un principio di democrazia partecipativa per cui tutti gli strumenti messi in atto per arrivare a questo io li accetto e li voglio affinare senza attendere che il Parlamento deliberi o decida o faccia una legge sul difensore civico, perché il nostro gruppo considera questo istituto uno strumento delle Amministrazioni locali esclusivamente al servizio delle autonomie locali. Quindi questo è un problema che da parte nostra è assolutamente superato, se qualcuno invece lo considera e lo vuol considerare come uno strumento garantistico del tipo delle democrazie nord europee questo è un fatto che si fa quanto meno meraviglioso. Il fatto che noi richiediamo questo ufficio del difensore



civico è in relazione ad un giudizio che diamo sia sulla crescita della autonomia degli Enti Locali che si caratterizzano oggi spesso come Enti di Governo con competenze complessive e che deve trovare dentro se stesso la necessità di istituire un rapporto con i cittadini e con gli utenti in questa società che si evolve. Conseguentemente rifiutare questo discorso vuol dire rifiutare di vedere una società che cambia e si muta proprio perché è inerente ad una società complessa che sta mutando e partendo dal presupposto che la sperimentazione va fatta dal basso, e dipende da chi vuol utilizzare certi strumenti sperimentare certi sistemi nuovi per andare incontro alle esigenze nuove che la società pone, sembra quasi che oggi qui non esista la presa di coscienza dell'autonomia, che si parta soltanto dal presupposto, anche in presenza di grossi contenziosi che l'Amministrazione continuamente deve fare nei confronti di cittadini che adiscono alla Magistratura per tutelare i propri diritti, di aprire un varco e di mettersi in rapporto diverso per tutelare i cittadini e per tutelare la propria autonomia. Questa è un'altra cosa che probabilmente è stata presa in maniera distorta tanto che sembra di fare un dialogo tra sordi: sono quasi 10 anni, dal '79, che in questa Amministrazione, in questo Consiglio quando si parla del difensore civico si fa un dialogo tra sordi e si va ad escamotage strani scure avere il coraggio di dire chiaramente che la Giunta di Arezzo ritiene che per come è stata strutturata e regolamentata la partecipazione dei cittadini alla vita del Consiglio, dell'Amministrazione Comunale, alla vita della vita dell'Amministrazione cittadina noi non abbiamo bisogno del difensore civico perché i rapporti con l'esterno sono già tutti previsti e possibili, mentre invece gli altri ne hanno bisogno, quindi noi non lo vogliamo perché non ne abbiamo bisogno e ne chiediamo l'istituzione per gli altri Enti che ne hanno bisogno. Ma il fatto che noi l'abbiamo chiesto non parte neanche da un giudizio di valore di questo tipo, parte soltanto dal verificare la presenza di una società complessa che ha bisogno di strumenti nuovi per dare delle risposte ai bisogni dei cittadini. Ed è questo l'unico motivo per cui chiediamo, l'abbiamo chiesto l'ufficio del difensore civico. Siamo d'accordo con quanto diceva il Cons.re Maggi, e accettiamo quindi la possibilità di istituire anche un ufficio decentrato del difensore civico regionale: la idea ci trova perfettamente d'accordo ma non per arrivare a degli accordi



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

(33)

su un documento, perché abbiamo fatto due valutazioni ben precise sotto il profilo finanziario: per gli Enti Locali è ben difficile poter pagare un difensore civico, perché a quanto io ho visto chi assume questo incarico per motivi di autonomia deve dimettersi da qualsiasi incarico e da qualsiasi impiego per cui dovrebbe essere pagato dall'Amministrazione; questo è un motivo che può far pensare al fatto che forse un ufficio decentrato può venire incontro ai problemi delle Amministrazioni ed in secondo luogo c'è un motivo di autonomia perché un difensore civico a livello Regionale può garantirci una autonomia maggiore rispetto a certe posizioni che non un difensore civico scelto in sede locale, quindi questi due motivi ci hanno fatto riflettere oggi nel dibattito, e noi siamo d'accordo nell'accettare un ufficio decentrato dell'ufficio Regionale del difensore civico però partendo dal presupposto che il rimandare in commissione non sia soltanto uno espediente dilatorio, perché io ho il verbale della seduta del 27 giugno '79 dove si legge: "A questo punto il Sindaco, nessun altro chiedendo di parlare, riassume la proposta affermando che la commissione consiliare per gli affari generali disciplinerà le funzioni e le attività del difensore civico, lavorando sulla base che verrà elaborata dai presentatori della mozione riferendo poi al C.C. nel corso della prima seduta consiliare del mese di settembre. Interviene il Cons. Salvadori che chiede che venga votata in termini generali la disponibilità per la mozione che era stata presentata" Ebbene di fronte ad un verbale che risale al '79 il fatto che la proposta conclusiva di questa seduta sia la stessa sotto il profilo di fatto, sotto il profilo pratico a me francamente si scivola un pochino, e quindi vorrei arrivare a concludere che qualche cosa di un po' più concreto di quello a cui portò la conclusione della seduta del 27 giugno del 1979 e cioè che oggi almeno si deliberi che l'Amministrazione Comunale di Arezzo e comunque il C.C. di Arezzo chiede alla Regione Toscana un ufficio decentrato del difensore civico Regionale. Nel merito e nei modi di attuazione ci sarà da concordare con la Regione e da studiare, e estendere alla Provincia e agli altri Comuni se solo se la Provincia e gli altri Comuni l'accettano e indipendentemente dal fatto che gli altri Comuni e la Provincia lo accettano.

Prende la parola il Consigliere MAGGI il quale a nome della maggioranza



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

presenta il seguente documento così come riformulato secondo le indicazioni emerse nel dibattito:

Ricordati i dibattiti che ebbero luogo il 27.6.79 e l'8.2.'84 al riguardo del Difensore Civico e le valutazioni di merito e di legittimità che in tali circostanze vennero espresse dai rappresentanti dei Gruppi Consiliari:

Tenuto conto che a tutt'oggi, non esiste una legge dello Stato che preveda e disciplini l'istituzione del Difensore Civico;

Considerato che l'Amministrazione Comunale (Consiglio Comunale Giunta Municipale e Sindaco) nonché gli organi del decentramento (Consigli Circo-scrizionali, Commissioni di lavoro, Comitati di Gestione ecc.) rappresentano già di per se una valida e decisiva difesa dei diritti e dei legittimi interessi dei cittadini; nei riguardi dell'operato dell'Amministrazione Comunale,

ribadito l'impegno dell'Amministrazione Comunale ad ulteriormente sviluppare tutte le iniziative volte a informare maggiormente i cittadini in merito alla fruizione ed organizzazione dei servizi.

Tenuto conto, tuttavia, che ha seguito del moltiplicarsi della domanda di servizi, della complessività dei compiti e dei ritardi della pubblica Amministrazione che spesso provocano disagi per gli utenti dando luogo anche a rapporti conflittuali, l'ufficio del Difensore Civico può svolgere un ruolo utile - Il Consiglio Comunale auspica che la sua facoltà di intervento possa espletarsi nei confronti non solo e non tanto del Comune ma di tutti gli Enti pubblici (Statali, Parariai, Territoriali ecc...) ed in tal senso sollecita il Consiglio Regionale ad adeguare la documentazione esistente, modificando le leggi Re-

regionale



gionali N°8 del 2/1/74 e N° 49 del 17/8/77 e a promuovere un'azione nei confronti del parlamento e del governo affinché si giunga all'approvazione di una legge dello stato che fissi competenze e funzioni.

Visto che l'istituzione del Difensore Civico attualmente prevista da alcune Regioni e da... pochissimi Comuni, in questa fase sperimentale non ha finora sortito efficaci risultati, forse limitati alla limitata sfera di intervento, tanto sul piano territoriale che delle competenze.

Considerato che l'estensione delle competenze del difensore Civico a tutti gli atti delle Amministrazioni pubbliche può determinare una maggiore tutela dei diritti dei cittadini che una efficace funzionalità dello stesso;

DA INCARICO

alla Giunta municipale di porre in essere - d'intesa con la Regione Toscana gli Enti ed Organi presenti nel territorio aretino - tutti gli atti necessari per l'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico al quale compete la facoltà di intervenire sull'attività di

tutti gli Enti Pubblici al fine di assicurare un migliore rapporto tra cittadini e pubblica Amministrazione, attraverso l'istituzione di un apposito ufficio decentrato del Difensore Civico Regionale.

Il C.C. le si impegna a promuovere una serie di iniziative tese ad informare i cittadini sull'esistenza e sulle competenze e su ipotesi del Difensore Civico.

Interviene il Consigliere INNOCENTI il quale comunica che il gruppo presenta un emendamento integrativo al proprio documento costitutivo



che laddove è detto "istituiscasi con sede presso il Consiglio Comunale di Arezzo l'ufficio del Difensore Civico" si aggiunge:

" e in subordine istituiscasi un ufficio decentrato del Difensore Civico Regionale assumendosene gli oneri derivanti in accordo con gli altri Enti Pubblici del territorio Provinciale."

Chiede quindi che venga messo in votazione tale nuovo documento quello presentato dal Gruppo del M.S.I. e quello della Giunta per divisione -

Risponde il SINDACO il quale precisa : nella prassi del C.C. le si vota tutto, è sbagliato, sappiamo perfettamente che è una prassi sbagliata perché si dovrebbe votare l'O.D.G. della Giunta, che è un emendamento sostitutivo di quelli presentati dai gruppi, e soltanto nel caso venisse respinto si dovrebbe passare alla votazione degli altri documenti. In questo caso approvato questo documento, esso farebbe decadere automaticamente gli altri due e quindi sarebbe ammissibile la sua richiesta di votazione per divisione, su questo documento; nel caso invece io sul lei voglia votare il suo, il Consigliere Dal Piaz voglia votare il suo, evidentemente la maggioranza ha diritto di far votare il suo: E' un modo di votare abbastanza confuso quello che ne viene fuori, io sto facendo solo una questione procedurale.

INTERVIENE IL CONSIGLIERE DAL PIAZ - il quale effettua il seguente intervento:

Siccome nella sostanza di tutte le argomentazioni sta emergendo una questione di principio, allora io chiedo: una votazione di principio: se si vuole istituire il Difensore Civico, con delibera del Consiglio



siglia Comunale oppure no; poi dopo si passa eventualmente al merito del documento, ma prima si faccia una votazione di principio se si vuole l'istituzione con delibera Cos.le del difensore civico oppure no.

Replie ancora il Sindaco:

Mi sembra che si semplifichi un pò troppo la questione nel senso che la C.M. accettando le integrazioni proposte dai Consiglieri e dai gruppi di maggioranza è favorevole, certo è favorevole all'istituzione del Difensore Civico ma in questo modo e non in altro: quindi votando dice di sì, se soltanto in questo contesto dice di sì, in un altro contesto non lo dice.

Non è un atto di fede, né si può fare l'analisi del tempo per vedere se c'è il virus della menzogna, dentro di noi, quindi bisogna prendere per buono quello che c'è scritto nel documento e cioè che noi lo vogliamo a queste condizioni. Lei lo vuole, ad altre condizioni, la Consigliera Bartolini lo vuole ad altre condizioni ancora. La buona fede bisogna darla per scontata, poi si vedrà come andranno le cose, e per ritornare al punto, ecco direi questo: non ho nulla in contrario alla richiesta del Consigliere Innocenti, poi i gruppi di maggioranza hanno diritto di esprimersi perché sono presentatori di emendamenti.

RISPONDE ANCORA IL SINDACO: E' così infatti, io l'ho inteso proprio così, infatti la Giunta ha accolto gli emendamenti che la maggioranza propone.

Non sono cose diverse i Consiglieri presentano una proposta, in base alla discussione presentano un emendamento e dicono se l'accettano o non l'accettano, se lo accettano diventa parte integrante della loro volontà, se non l'accettano chiedono il voto sull'emendamento.

Quindi la Giunta lo accetta ed il problema è chiuso, il documento non è più quello di cui ho dato lettura inizialmente se il documento emendato, ora abbiamo il documento emendato e ci si pronuncia su un documento emendato.

Ebbene secondo le regole si dovrebbe votare prima del vostro perché essendo costitutivo ha il diritto ad essere votato per primo, però nella prassi del C.C. si fa in un altro modo, perché i gruppi consiliari hanno sempre chiesto che i loro documenti venissero votati. Comunque talvolta in modo contraddittorio talché sono stati approvati anche due o tre documenti nella stessa seduta, il che si verifica tutte le volte che c'è l'astensione



come è noto, se c'è il numero legale in sala, un documento può essere votato ed è approvato anche da un solo voto. Se è positivo se tutti gli altri si astengono, è un documento approvato. Questo è assurdo perché abbiamo sempre scavalcato questi aspetti. Allora chiedo se vogliamo votare prima questo documento o gli altri.

INTERVIENE IL CONS. INNOCENTI

Il quale propone di votare nel seguente modo: il documento della D.C., il documento del M.S., il documento presentato dalla Giunta, se è possibile per divisione.

Esussano IL SINDACO la proposta:

Votiamo prima le altre due mozioni, poi vediamo questa cosa què. Prelesso il Cons.re INNOCENTI che nella seconda parte, se si vota per divisione, la D.C. si asterrà.

INTERVIENE CONS. FUSINI:

Io chiedo scusa al M.S.I. se chiedo se si può votare la mozione del M.S. in maniera divisa perché io non ho letto l'articolo che corredo la proposta: cioè sentire voto favorevole la proposta dell'istituzione del difensore civico onestamente mi risulterebbe difficile valutare tutte le materie in complesso.

IL SINDACO - chiede al capogruppo del M.S.I. se egli accoglie questa richiesta?

IL Cons.re DEL PIAI - si dichiara favorevole.

IL SINDACO - pone quindi in votazione la prima parte del documento del M.S.I. escluso l'articolo. Il documento è respinto stante il voto contrario di n° 19 Cons.ri contrari (P.C.I. e P.S.I.) il voto favorevole di n° 3 Cons.ri e l'astensione di n° 12 Cons.ri (D.C.)

E' posta poi in votazione la seconda parte del documento del M.S.I. che viene respinta stante il voto favorevole di n° 2 Cons.ri, l'astensione di 1 Cons.re (P.S.I.) ed il voto contrario di tutti gli altri Consiglieri (P.S.I. - P.C.I. - D.C.) n° 35 -

E' posta poi in votazione la mozione del gruppo D.C. che viene respinta



stante il voto favorevole di n°13 Cons.ri (D.C. - P.S.I.) l'astensione di n° 2 Cons.ri (M.S.I.) ed il voto contrario di tutti gli altri Cons.ri (P.C.I.- P.S.I.).

Il Sindaco pone poi in votazione la prima parte dell'o.d.g. della Giunta Municipale fino alla parola "ad incarico" che viene approvata con il voto favorevole di n° 19 Cons.ri (P.C.I. - P.S.I.) ed il voto contrario di n° 10 Cons.ri (D.C. - M.S.I. - P.S.I.).

E' posto infine in votazione il dispositivo dell'o.d.g. della Giunta che viene approvato con il voto favorevole di n° 19 Cons.ri (P.C.I. - P.S.I.); il voto contrario di n°2 Cons.ri (M.S.I.) e l'astensione di n° 13 Cons.ri (D.C. - P.S.I.).

Da di che il C.C. passa all'esame di altro argomento.

R.S./g.c.

IL PRESIDENTE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 IL CONSIGLIERO ALFANO

Copia della presente deliberazione è
 in esecuzione di legge depositata per giorni
 16 del 1978
 IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione viene in esecuzione di legge
 del 1978-81
 in esecuzione di legge
 della L. R. 20/1978

**Ufficio del Difensore Civico. Istituzione ed approvazione regolamento.
Deliberazione CC 15 novembre 1989, n. 1218.**

Entro la fine del mandato amministrativo la giunta municipale assolve l'incarico ricevuto nel 1985 presentando al consiglio il regolamento istitutivo dell'ufficio del difensore civico comunale.

Il percorso istituzionale ipotizzato nel 1985 si è rivelato, all'atto pratico, non percorribile. L'ufficio regionale di difesa civica, disciplinato dalla legge regionale toscana 8/1974, modificata nel 1977, ha mantenuto la propria sfera di competenza riservata "al regolare svolgimento delle pratiche presso l'amministrazione regionale e gli enti e le aziende dipendenti" e non si è aperto all'auspicato decentramento territoriale. A livello legislativo nazionale non hanno ancora raggiunto un approdo definitivo (che avverrà nel corso dell'anno successivo, sotto forma delle leggi 241 e 142) i progetti di riforma del procedimento e del sistema delle autonomie locali.

Cosicché, i due costanti capisaldi dell'orientamento della maggioranza - l'estensione della competenza a tutta la pubblica amministrazione, l'an-

coraggio all'ufficio del difensore civico regionale, opportunamente decentrato - si dimostrano non praticabili.

Di fronte alla prospettiva di chiudere il mandato senza onorare l'impegno politico assunto nel 1985, l'amministrazione sceglie la strada di un realistico compromesso. Negli stessi anni, caratterizzati da una certa effervescenza istituzionale, ha portato a termine la revisione del PRG, ha riformato i consigli di circoscrizione, ha introdotto l'istituto del referendum comunale.

Il regolamento del difensore civico, predisposto in sede di commissione consiliare per i servizi sociali e rielaborato dalla giunta, ha il proprio modello nella legge regionale, dalla quale riprende i compiti del difensore, le modalità di svolgimento dell'attività, i requisiti del titolare, le funzioni di reporting e di segnalazione nei confronti dell'organo consiliare.

Coerentemente con l'impostazione sostenuta per un intero decennio, la giunta ha introdotto la potenziale estensione della competenza alle amministrazioni o uffici pubblici operanti in ambito comunale che - appositamente interpellati - dichiareranno la propria disponibilità.

Scelto tra "persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, probità e competenza giuridico-amministrativa", il difensore civico dovrà essere eletto dal consiglio comunale a maggioranza di due terzi (dalla quarta votazione: a maggioranza assoluta) ad ulteriore garanzia di indipendenza dagli organi di governo comunali.

Tuttavia, l'elezione non si terrà. L'atto di adozione del regolamento, avviato verso il perfezionamento con compiacente lentezza (adozione il 15 novembre 1989, pubblicazione il 7 aprile 1990, superamento del controllo di legittimità il 30 aprile, termine della ripubblicazione il 30 maggio) diviene efficace una settimana prima della promulgazione della legge 142. Nel frattempo, l'esaurimento del mandato amministrativo, lo svolgimento della campagna elettorale, l'incalzare delle novità istituzionali (l'autonomia statutaria, la tanto attesa previsione legislativa della funzione di difesa civica) inducono a soprassedere all'attuazione di un regolamento ormai superato dagli eventi.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Prot.com.n. 1218
Prot.gen.n.19981/7.4.3

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 NOVEMBRE 1998
Seduta Pubblica (l' convocazione)

*Copia della deliberazione è stata pubblicata
nell'Albo pretorio del 16-5-99
30-5-99*
SECRETARIO GEN.

OGGETTO: Ufficio del Difensore Civico - Istituzione ed
approvazione regolamento

PRESIDENTE: Aldo Ducci
CONSIGLIERE ANZIANO: Giorgio Albiani
SEGRETARIO: Dr. Maria Silvestri

Prospetto dei Consiglieri presenti alla votazione sull'oggetto

1 - AMNOLUCCI Adelfeo	1	21 - GIORNANO Marfeo	-
2 - ALBIANI Giorgio	2	22 - CREDO Paolo	-
3 - BABBINI Tiro	-	23 - INNOCENTI Tullio	-
4 - BARTOLINI M.Pia	3	24 - LIBERATORI Vittorio	-
5 - BELLUCCI Antonella Estani	-	25 - MAGGI Roberto	12
6 - BERRACCHIA Bruno	4	26 - NICCHI Paolo	13
7 - BUDINI Sergio	5	27 - OCCIDOLINI Ottavio	14
8 - BIGAZZI Amedeo	6	28 - PACINI Antonio	-
9 - BONDI Giorgio	-	29 - PAOLUCCA Pietro	-
10 - BRANCINI Dini Giancarlo	-	30 - PALAZZESCHI Lamberto	15
11 - BRUTTINI Maria	7	31 - POLLI Luigi	16
12 - CAPITANELLI Roberto	-	32 - PELUZZI Ivana	-
13 - CARIGNANI Marcello	-	33 - RACCHINI Alessandro	-
14 - COCCINI Lani Marta	-	34 - RALLI Giovanni	17
15 - CONADESCHI Agostino	8	35 - REPETTI Maria	-
16 - DE ROBERTIS Francesco	9	36 - RICCI Piero	18
17 - DIANA Massimo	-	37 - SALMONDI Remo	19
18 - DUCCI Aldo	10	38 - SCROEPFLIN Maurizio	-
19 - FIORINI Emilio	-	39 - SERI Giorgio	-
20 - GIGLI Firenze	11	40 - ZANFI Giovanni	20



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Enunciato l'argomento iscritto al n.6 all'p. 6. g. l'Ass. Nicchi
relazione sulle modifiche proposte dalla Giunta Municipale.

Prendono per la parola i consiglieri: Nicchi, Bartoloni, De
Robertis, Zampi, Bartoloni nonché il Sindaco e gli interveni sono
allegati al presente atto e ne fanno parte integrante.

Al termine della discussione il Sindaco pone in votazione l'ar-
gomento per divisione accogliendo la richiesta in tal senso formulata
dal gruppo della Democrazia Cristiana.

Si procede alla votazione, pertanto dell'intero Regolamento - che
si allega al presente atto come parte integrante ed essenziale - salvo
l'ultimo comma dell'art.3 e detto Regolamento viene approvato con
votazione unanime dei 30 consiglieri presenti e votanti.

Successivamente il Sindaco pone in votazione l'ultimo comma del-
l'art. 3 del regolamento che viene approvato con 14 voti favorevoli e 6
contrari (D.C.).

ML/sp

**RICCI**

Questa pratica ha bisogno di una piccola illustrazione e poi i Consiglieri proponenti avranno modo di intervenire. Dopo un approfondito dibattito in Commissione Servizi Sociali a cui era stata demandata la proposta, su motione consiliare, di istituire il Difensore Civico nel nostro territorio, oggi siamo alla presentazione in Consiglio comunale del regolamento. In sintesi, gli obiettivi del Difensore Civico dovranno essere quelli di garantire la tempestività e la correttezza degli atti amministrativi del Comune e degli Enti pubblici che operano nel territorio. La Giunta Municipale ha fatto proprio, con alcune modifiche, il regolamento uscito dalla elaborazione della Commissione, che poi i Consiglieri proponenti, Ricci e Bartolini, potranno meglio illustrare al Consiglio comunale.

Abbiamo come Giunta approvato delle modifiche che ci sono sembrate coerenti con il testo originario, e almeno noi le abbiamo intese solo come rafforzative del testo originario.

Le proposte di modifica del regolamento uscito dalla Commissione sono essenzialmente tre: la prima è quella di estendere il diritto di intervento del Difensore Civico anche per gli enti previsti dall'art. 25 della legge 27.12.85, n. 816. Tale norma prevede che tutti i cittadini abbiano il diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati non soltanto dai Comuni o enti derivati, ma anche dalle USL e dalle Comunità Montane, pertanto, se è possibile ai singoli cittadini, a maggior ragione si deve prevedere il diritto a pieno titolo di intervento del Difensore Civico. E' una modifica rafforzativa perché nel testo della Commissione si leggeva già, all'art.1: "E' istituito l'ufficio del Difensore Civico del Comune di Arezzo quale garante della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune e degli enti da questo istituiti, e sottoposti al suo controllo o vigilanza".

La seconda modifica è all'art. 5 della bozza proposta, che prevedeva l'eventuale possibilità del Difensore Civico di intervenire anche presso pubbliche amministrazioni diverse dal Comune. Tuttavia tale dizione appariva nel testo originario marginale, e comunque realizzata in modo sfumato rispetto ai compiti principali del Difensore Civico, e quindi risultava a parer nostro una possibilità più remota. La nuova dizione proposta dalla Segreteria, su mandato della Giunta, ed introdotta come integrazione dell'articolo fa rientrare a pieno titolo come diritto del Difensore Civico l'intervento presso altre pubbliche amministrazioni. E' evidente, però, che tale intervento può aver luogo soltanto se le pubbliche amministrazioni interessate si dichiarano disponibili a collaborare e a tale proposito è stato previsto che le risposte di vari enti vengano portate a conoscenza del Consiglio comunale, il quale avrà la facoltà di comunicare alla cittadinanza quali enti hanno accettato di aprire gli uffici al Difensore Civico e quali hanno invece rifiutato.

Ultima modifica, consequenziale alla modifica del punto precedente: si è reso opportuno, infatti, introdurre fra gli enti soggetti ad eventuali interventi del Difensore Civico anche il concetto di ufficio pubblico, differenziando dalla pubblica amministrazione, fra previsto



dall'art. 5 del regolamento, uscito dalla Commissione stessa. Nell'ultima Commissione, dove ho ripertato questo testo definitivo, ho trovato appressamento e condivisione, ma anche qualche perplessità sulle modifiche introdotte, che erano portate avanti dalla componente della Democrazia Cristiana. Spero, tuttavia, che il dibattito consiliare possa riuscire a chiarire definitivamente queste perplessità, in modo da poter approvare questo regolamento con la totale adesione dei Gruppi consiliari.

RICCI

Le proposte di modifica da parte della Giunta rientrano nello spirito del regolamento proposto, deve semplicemente aggiungere che a me pare che queste tentative porti un controllo e comunque una garanzia per i cittadini in spazi più vasti di quelli dell'Amministrazione comunale. So bene che nessun ente statale è obbligato a rispondere a questa istanza, però nello stesso tempo vi è un'amministrazione locale che offre un servizio e lo offre anche ad altre amministrazioni, in nome della trasparenza, in nome di uno dei concetti fondamentali delle difficoltà delle democrazie occidentali in questo momento, cioè la difficoltà del rapporto fra società civile e pubblica amministrazione. So bene che il Difensore Civico non risolverà tutti i problemi della difficoltà di questo rapporto, però mi pare un segno di civiltà ed un segno anche del fatto che una città fondamentalmente ben amministrata nelle sue varie componenti, nelle sue varie istituzioni, può permettersi, o deve permettersi il lusso anche di queste ulteriori garanzie per il cittadino.

BARTOLINI

Al di là di quanto è stato detto riguardo a questa modifica, ritengo che forse si debba fare un attimo di riflessione su quello che vuol dire, e cioè che non è indifferente l'istituzione del Difensore Civico in un Comune. Anche se probabilmente la legge regionale e la legge nazionale estenderanno, semplificheranno, sintetizzeranno questa presenza in qualche modo, credo che la manifestazione di volontà di istituzione di un Difensore Civico qui ad Arezzo abbia un importante significato. Fra l'altro, rispetto al momento in cui questo istituto venne presentato per la prima volta, respinto, poi ripresentato e modificato e mai attuato, oggi, alla luce di 15 anni di attività del Difensore Civico regionale, non conosciute dai cittadini ma che ha prodotto nei dibattiti a livello di giurisprudenza delle interessanti modificazioni e prospettive, acquista un grosso significato di rapporto diverso, democratico con i cittadini. Ma oltre che sotto questo profilo ha anche un importante significato proprio sotto il profilo giuridico, perché la presenza del Difensore Civico dà la possibilità al cittadino di intervenire non nell'atto già definito, ma nel procedimento amministrativo, il che è una modificazione essenziale e importantissima della formazione della volontà dell'Amministrazione. Oggi noi assistiamo a formazioni di volontà che spesso e volentieri sono interrotte, diversificate da richieste spontanee da parte di gruppi, di associazioni, che bene o male incidono nella manifestazione della volontà. L'istituzione di un Difensore Civico, con la sua capacità di mediazione rispetto a questo tipo di rapporto, credo che possa essere veramente essenziale per recuperare non soltanto la



Punto n. 6

trasparenza degli atti amministrativi, ma anche la capacità di fondere da parte degli amministratori la propria attività su una rappresentatività reale rispetto al cittadino.

Nel mio in una democrazia rappresentativa, in cui però da troppi anni ormai spesso è messa in discussione la rappresentatività di chi governa, anche nelle amministrazioni locali. Questo recupero di mediazione fra chi amministra e le comunità locali può costituire veramente un cambiamento dell'attività stessa verso un recupero anche della rappresentatività, perché nel momento in cui il cittadino partecipa alla formazione della volontà con atti che sono giuridicamente previsti, ecco che questi bisogni del cittadino, questo rapporto-apporto dei cittadini e del gruppo diventa giuridicamente rilevante. Ed è proprio in questo che vediamo l'importanza oggi della istituzione di un Difensore Civico in Arezzo, perché non è soltanto una disponibilità verso un rapporto diverso con i cittadini, ma secondo me è anche un modo nuovo di rapportare e di voler gestire l'amministrazione, andando proprio verso un recupero di rappresentatività e muovendosi in direzione di una modernità di rapporti che è ancora tutta da scoprire, ma che è già giuridicamente rilevante. La Regione Piemonte ha elaborato un articolo in cui si prevede l'intervento del Difensore Civico come audizione su sollecitazione dei cittadini anche nel procedimento amministrativo che porta all'atto del Co.Re.Co.. La stessa Regione Toscana in un convegno che si è svolto nell'aprile di quest'anno a Perugia ha ammesso che, anche senza un articolo che riguardi espressamente questo tipo di comportamento, là dove si dice che il Difensore Civico può partecipare agli atti che l'amministrazione svolge, si prevede in qualche modo la possibilità che anche nella Regione Toscana possa essere avanzata la richiesta di audizione su attivazione del cittadino da parte del Co.Re.Co.. Dal punto di vista giuridico questo è importante perché il non aver fatto l'audizione su attivazione potrebbe anche invalidare lo stesso atto del comitato di controllo proprio per eccesso di potere: a questo riguardo ci sono poi le varie forme giuridiche che vengono attivate.

Detto questo, voglio aggiungere che questo fatto che viene dall'interno, così importante per un'amministrazione, se deve da un lato far sì che l'amministrazione debba mettere a disposizione questo strumento che si dà nei confronti di tutta la comunità locale e per qualsiasi tipo di amministrazione, dà anche la possibilità di un rapporto - la Regione lo prevede esattamente - non giuridicamente previsto attraverso un articolato, ma di rapporti informali che vengono dal prestigio dell'ufficio, perché rapporti formalizzati danno all'amministrazione un potere che va al di là di quelle che sono le sue competenze.

D'altra parte, è inutile per l'amministrazione - ed io credo di avere interpretato che il Difensore Civico viene attuato indipendentemente dal fatto se le altre amministrazioni accettano o meno questo rapporto -, visto che noi lo intendiamo come un fatto innovativo della democrazia di rapporti fra gli amministratori e i cittadini, fare l'elenco dei buoni e dei cattivi, cioè di chi ci sta e di chi non ci sta, per pubblicizzarlo. L'importante è che si creino dei rapporti con le altre amministrazioni, si crei una cultura dell'utilizzo di questi rapporti, e noi siamo in grado come Amministrazione di farlo



Punto n. 6

proponendo questo, in modo che dopo i primi rapporti che possono essere informali, il Difensore Civico diventi il punto di riferimento anche delle altre amministrazioni.

Quello su cui abbiamo delle perplessità, ma per questo motivo, è il fatto che questa richiesta rischia in pratica di diventare la lista dei buoni e dei cattivi e di avere delle reazioni da parte delle altre amministrazioni che eccedono quello che è il reale intento dell'amministrazione stessa; vi è la possibilità, cioè, di avere dei rifiuti là dove a volte, invece, attraverso delle relazioni informali, potremmo avere la possibilità di attivare questo strumento insieme.

Quindi, la perplessità è questa; non ha altri motivi. Questa messa in evidenza così precisa, quasi vincolante nei confronti delle altre amministrazioni, è un dato che ci dà da pensare, per cui, se non venisse rivista l'interpretazione, chiederemo una votazione per stralci. Complessivamente il senso delle nostre perplessità è questo.

SINDACO

Sono molto soddisfatto della proposta così come è emersa dai lavori della Commissione e come è giunta al Consiglio comunale, perché ha recepito alcune osservazioni che furono fatte in occasione dell'ultimo Consiglio, riguardanti proprio l'estensione dei poteri del Difensore Civico a tutta la pubblica amministrazione. E non per essere tutti nello stesso sacco, ma perché, come ho già detto più volte, in fondo l'ente che offre meno bisogno del Difensore Civico è proprio il Comune, il quale, per il numero dei suoi Consiglieri e per i dibattiti aperti e liberi che in esso si tengono, può in mille modi svolgere la funzione di difendere il cittadino contro eventuali soprusi che l'Amministrazione possa commettere. Difesa che invece il cittadino non ha nei confronti di altri rami della pubblica amministrazione, specialmente statale e parastatale, rispetto alla quale è totalmente disarmato, e si trova davanti ad una situazione allucinante spesso volte, simile a quella che Kafka descrisse ne "Il Processo".

L'autorità morale del Comune, il quale istituisce il Difensore Civico, dovrebbe rappresentare un elemento ed un punto di riferimento per tutta l'amministrazione pubblica in generale, di ritenere cioè che in una democrazia rispettosa del cittadino, è al cittadino, ai suoi quesiti, che bisogna dare risposta, non come un favore ma come l'esercizio di un diritto. E che ci debba essere un difensore del cittadino è cosa assolutamente naturale e spontanea, perché è lui il punto di riferimento di tutto: la pubblica amministrazione esiste come servizio al cittadino e non come esercizio di un potere sul cittadino. Poi spetterà agli altri dire se ci stanno o non ci stanno.

Si ha il timore che si possa fare l'elenco dei buoni e dei cattivi; questo è un timore che non provo, non mi coglie, non vedo perché dovrebbero dire di no. Se le altre pubbliche amministrazioni hanno la consapevolezza di agire nella legalità e nel rispetto dei termini, dovrebbero dire di sì; se vogliono sfuggire al controllo della pubblica opinione, diranno di no. Evidenzieremo allora quello che già sappiamo tutti, e cioè che la pubblica amministrazione in generale è insensibile alle richieste dei cittadini. In ogni caso ciò non toglie che il Difensore si debba istituire e che debba funzionare al massimo dei suoi poteri; dove può legittimamente funzionare senz'altro e il Comune gli apre le porte e si mette a disposizione del Difensore



Punto n. 6

Civico per ogni cosa egli possa chiedere; dove non potrà funzionare per consenso burocratico degli enti o degli uffici, potrà comunque farlo fornendo al cittadino gli utili suggerimenti di denuncia o di rimedio giuridico che egli possa seguire. Anche questa è una cosa che si può fare, perché è noto che nel nostro ordinamento il cittadino ha dei rimedi contro gli errori o le deviazioni della pubblica amministrazione, che sono la possibilità di ricorrere e di impugnare gli atti della pubblica amministrazione. E' giusto che il Difensore Civico, ove manchi la collaborazione degli altri uffici, possa fornire al cittadino le indicazioni opportune per difendersi secondo le armi legali che il nostro ordinamento gli consente. Comunque, se c'è una richiesta formale di voto per divisione, la richiesta senz'altro può essere accolta.

DE ROBERTIS

Sostanzialmente sono d'accordo su quanto il Sindaco diceva nella sua replica; non sono d'accordo là dove si tenta di dire - o si dice - che il comune è un ente assolutamente trasparente e le altre amministrazioni non lo sono. Non credo che lei volesse far riferimento al comune di Arezzo, ma al comune in generale.

Crede invece che i cittadini abbiano tanto da lamentarsi anche nei confronti dei comuni per ritardi, per inadempienze, per tante altre cose, e che quindi anche i comuni, che fanno parte della macchina della pubblica amministrazione, abbiano le loro responsabilità. E' vero che i canali di informazione che i comuni hanno sono forse più ampi di quelli delle altre amministrazioni.

Un'altra osservazione - questo per sottolineare ancora le nostre perplessità sul punto che la collega Bartolini ha illustrato - è la seguente: nel regolamento si dice che la pubblica amministrazione che intende dare la propria disponibilità al Difensore Civico, non può opporre il segreto di ufficio. Credo che proprio questa sia la fonte delle nostre perplessità, cioè non vede come una pubblica amministrazione possa, nei confronti di un regolamento adottato da un'altra amministrazione, il Consiglio comunale, dare tutte quelle notizie che altrimenti non può dare e che per regolamento e per legge propria non può dare. Non so se il comune può rivelare propri segreti di ufficio che ci sono - ci sono anche notizie riservate che riguardano, per esempio, i singoli dipendenti o altre cose - davanti ad un regolamento emanato dal Consiglio provinciale. E' questa distione che creerà le difficoltà alla pubblica amministrazione, che la costringerà per autotutela, per rispondere ai propri doveri, a rispondere negativamente all'amministrazione comunale, al che verrebbe fuori quell'elenco di enti che vogliono e di enti che non vogliono collaborare. E' questa parte che dovremmo modificare; poi altre perplessità credo non ci siano. Questa mi sembra una distione troppo forte, che mette in condizione un'amministrazione che vuole fare il proprio dovere a dire di no con leggi dello stato. E' questo il rischio più grave.

ZANZI

Dal momento che ho presentato insieme ai Consiglieri Bartolini e Ricci la proposta di istituzione del Difensore Civico, dal momento che da parte del Consigliere Bartolini e del Consigliere De Robertis è stata



Punto n. 6

sollevata una perplessità, d'altra parte questa perplessità in Commissione è stata dibattuta a lungo, a mia volta vorrei sollevare una perplessità sulla perplessità.

Lo scopo della istituzione del Difensore Civico i Consiglieri Bartolini e Ricci lo hanno già chiarito nei loro interventi; non è lo scopo della istituzione del poliziotto che è in grado di investigare in tutti i meandri segreti della nostra amministrazione pubblica e civile, non si tratta di questo. Lo scopo principale era la ricostituzione, attraverso un figura che potesse agire da filtro fra istituzioni e cittadini, della figura stessa del cittadino.

D'altra parte, l'istanza di base, quella dell'amministrazione comunale che esprime il paese in cui è organizzata la nostra democrazia, non solo ha il diritto, ma ha il dovere di proporre gli strumenti che, secondo le epoche e le necessità, risultino i più idonei per collegare il cittadino allo stato. Così come ha detto il Sindaco, lo stato è al servizio del cittadino; l'importanza della istituzione del Difensore Civico più che altro va vista in questi termini; permette al singolo utente di ricostituire i propri interessi che hanno una base territoriale. In questa base territoriale convergono non solo amministrazioni di emanazione, appunto, locale, ma convergono emanazioni di istituzioni nazionali. Quindi, sollevo perplessità sulla perplessità perché dovere dell'amministrazione è propagandare, offrire questa istituzione anche alle altre amministrazioni pubbliche. E' evidente che tutti i problemi di carattere formale e legale che possono venirne fuori, dovranno essere affrontati. Per quanto ci riguarda possiamo offrire questa istituzione allo stato nascente, naturalmente fornendola anche di garanzie di funzionamento. Questo è quanto, credo, si possa dire di tutto il dibattito che c'è stato, perché è stato anche abbastanza lungo e sostanzioso ed assolutamente interessato a risolvere il problema e a dargli funzionamento all'interno della Commissione.

SINDACO

Se ci sono proposte di votazione per divisione, possono essere formulate.

BARTOLINI

C'è un dato di fondo sul quale non riusciamo ad andare in consonanza, cosa che è abbastanza ovvia, visto che se una parte è maggioranza, l'altra è minoranza; abbiamo l'impressione che questo fatto così come è stato presentato e così come viene da lontano, perché purtroppo per alcuni di noi c'è anche la memoria storica rispetto a questi problemi, sia una specie di rivalta nel dire: non siamo trasparenti noi, non sono trasparenti neanche gli altri, quindi l'atteggiamento sia quello di fare di tutte le erbe un fascio. Invece noi vediamo questo come uno strumento che l'amministrazione si dà per attuare il proprio rapporto democratico con i cittadini, per attuare la propria attività amministrativa nel miglior modo possibile. Poi dopo, se gli altri sono disponibili a farlo bene, altrimenti quello che interessa è il rapporto fra l'amministrazione comunale e il cittadino.

Approfitto del fatto di aver ripreso la parola per dire anche un'altra cosa in relazione all'ufficio. Abbiamo dato alcune figure professionali, però ritengo che le persone che andranno ad occupare



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Punto n. 6

questo ufficio debbano essere scelte fra persone che, oltre ad avere questa professionalità indispensabile per offrire al cittadino una consulenza, siano anche fortemente motivate, perché un ufficio di questo tipo richiede una disponibilità psicologica ed una motivazione ad ascoltare problemi, che va ben al di là di proporre o di dare indicazioni di carattere burocratico. Infatti, se questo ufficio si limitasse ad essere un aggravamento burocratico, a dare burocraticamente alcune indicazioni su come presentare delle domande, credo che diventerebbe abbastanza inutile. Quindi, occorrerà una grossa motivazione da parte del personale che andrà ad occupare questi posti.

SINDACO

Si vota tutto il regolamento, fuorché l'ultimo comma dell'art.3; poi si vota l'art. 3.



COMUNE DI AREZZO

- 1 -

IL DIFENSORE CIVICO

Art.1 - Istituzione

È istituito l'Ufficio del Difensore Civico del Comune di Arezzo quale garante della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune, degli Enti da questo istituiti o sottoposti al suo controllo o vigilanza, degli Enti previsti dall'art.25 della L.27.12.85 n.818.

L'attività del Difensore Civico potrà esplicarsi anche nei confronti di tutte le pubbliche Amministrazioni o uffici pubblici operanti nell'ambito del territorio comunale.

Tuttavia in questi ultimi due casi, tenuto conto che l'azione del Difensore Civico può, in concreto, estrinsecarsi esclusivamente sul presupposto della volontà collaborativa manifestata dagli Enti, sarà compito del Difensore Civico medesimo, all'inizio di ogni mandato, chiedere alle Amministrazioni pubbliche o agli uffici pubblici di cui al secondo comma del presente articolo la disponibilità alla collaborazione con accettazione delle norme e delle procedure previste dal presente regolamento. Le dichiarazioni di accettazione o meno dell'intervento del Difensore Civico da parte delle varie pubbliche amministrazioni o uffici pubblici dovranno essere comunicate al Consiglio Comunale il quale disporrà in merito alle forme, tramite comunicati stampa, manifesti, o altro, che consentano di portare a conoscenza della cittadinanza i casi e gli uffici per i quali si potrà richiedere l'intervento del Difensore Civico.

Le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni, l'organizzazione del relativo ufficio, i compiti e i poteri spettanti al Difensore Civico sono disciplinati esclusivamente dal presente Regolamento.

Art.2 - Compiti e funzioni

Compete al Difensore Civico:

- a) la tutela del cittadino e delle persone giuridiche e di tutti coloro che svolgono la loro attività nell'ambito territoriale del Comune contro ogni atto e comportamento attivo o passivo, anche se definitivo, delle Pubbliche Amministrazioni che ne ledano o ne mettano in pericolo i diritti e gli interessi legittimi, questi ultimi da intendersi in senso lato e non strettamente in senso tecnico-giuridico;
- b) la rimozione degli elementi ostativi, di natura burocratica al regolare svolgimento delle pratiche pendenti nell'interesse dei cittadini di fronte alle Pubbliche Amministrazioni.

Il Difensore Civico è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli Organi del Comune o di altra Ente ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente;

Art.3 - Attivazione dell'intervento

I cittadini che si trovano soggetti nel territorio comunale a norme o attività delle Pubbliche Amministrazioni, che ritengono lese o messo in pericolo da un atto o da un comportamento di una Pubblica Amministrazione, o di un ufficio pubblico nel territorio comunale, un loro diritto o un loro interesse legittimo, possono rivolgersi in forma scritta al Difensore Civico sollecitandone il suo intervento.

I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune o di altra pubblica Amministrazione o ufficio pubblico, al fine di poter ottenere l'intervento del Difensore Civico, debbono prima chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica all'ufficio competente dandone peraltro contestuale comunicazione al Sindaco o, nel caso degli Enti di cui al secondo comma dell'art.1 al responsabile giuridico dell'Amministrazione o dell'ufficio. Trascorsi 20 giorni senza che ne abbiano ricevuta risposta o se ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico dando prova di aver soddisfatto l'onere di cui al presente comma.

Qualora la richiesta sia relativa ai diritti del malato, l'intervento può essere attivato a mezzo telefono, purché venga conferma per scritto.

Art.4 - Limitazioni alla funzione del difensore civico

Il Difensore Civico non può intervenire:

- a) su atti che siano espressione della volontà politica delle Amministrazioni: bilancio e regolamenti.
- b) su atti e procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile e tributaria, in tali casi l'intervento del Difensore Civico è ammesso per le sole questioni non dedotte in sede giurisdizionale;
- c) su provvedimenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

Quando l'azione del Difensore Civico debba svolgersi e dirigersi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni diverse dal Comune e dagli Enti istituiti o sottoposti a suo controllo o vigilanza, e tuttavia operanti sul territorio comunale, essa può in concreto operare esclusivamente sul presupposto della volontà collaborativa preliminarmente manifestata dall'Ente verso cui si indirizza. Troveranno applicazione in tale caso tutte le norme previste nel presente Regolamento, in quanto applicabili.

Art.5 - Modalità procedurali

Il Difensore Civico ha facoltà di chiedere documenti, dati, notizie e chiarimenti alle Amministrazioni o uffici pubblici interessati, nella persona del responsabile dell'ufficio e dandone contestuale comunicazione all'Assessore competente, in caso di pratica comunale, o al responsabile degli altri uffici in caso di Enti diversi.

Può accedere agli uffici consultando, anche tramite il funzionario responsabile, gli atti e la documentazione necessari. Può inoltre sentire i funzionari degli uffici interessati.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale opponga al Difensore Civico la limitazione di cui alla lettera a) del primo comma dell'art.4 e il Difensore Civico sia di contrario avviso, l'organo deputato a risolvere inamandabilmente il conflitto è il Consiglio Comunale il quale porrà la questione all'ordine del giorno della prima riunione successiva al sollevamento del contrasto e la deciderà a maggioranza assoluta.

Il Difensore Civico ha comunque diritto di accedere agli atti d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

Il Difensore Civico in relazione ai compiti ad esso affidati dal precedente art.2 opera:

- a) archiviando i reclami anonimi; quelli proposti senza l'esperienza della procedura prevista all'art. 3, 2° comma; quelli non motivati o quelli privi del requisito della potenzialità o attualità del pregiudizio lamentato;
- b) portando a conoscenza degli interessati il motivo per la quale non si è proceduto alla verifica del reclamo inammissibile;
- c) rassegnando per iscritto il proprio parere ai richiedenti sulla base delle notizie raccolte e degli accertamenti espletati, e ciò entro 30 gg. dalla richiesta;
- d) segnalando agli uffici e ai servizi le disfunzioni riscontrate, informando contemporaneamente, nei casi di maggior rilievo o gravità, delle stesse il Sindaco, l'Assessorato competente, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o organi politico-amministrativo corrispondente, o i capi degli uffici di cui al secondo comma dell'art.1, dandone notizia scritta entro 30 gg. dalla richiesta al cittadino o ente interessato e sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito.

Nell'eventualità che trascorsi 30 gg. dalle segnalazioni e dai solleciti di cui al presente articolo - lettera d) la rimozione degli elementi ostativi riscontrati non sia avvenuta, il Difensore Civico invita, fornendone la documentazione acquisita, l'Amministrazione competente, ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti di colui o coloro che lo stesso Difensore Civico ritenesse responsabili dell'accaduto.

Analogamente, nei confronti del personale preposto ai servizi che, venendo meno al dovere d'ufficio, ostacoli con atti od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il Difensore Civico può proporre agli organi competenti dell'Amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Art.6 - Rapporti con il Consiglio Comunale

Il Difensore Civico presenta al Sindaco, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla propria attività svolta nell'anno precedente, con le considerazioni ed i suggerimenti del caso che riterrà opportuno inserire. Tale relazione verrà consegnata ai Consiglieri Comunali e quindi iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro il 30 giugno dello stesso anno.

Il Sindaco provvede ad inoltrare la relazione stessa o parte di essa anche ai rappresentanti degli Enti diversi dal Comune nei quali il Difensore ha svolto la propria attività.

Il Consiglio Comunale dispone circa le modalità di pubblicità, nelle forme che riterrà opportune, alla relazione presentata dal Difensore Civico e all'attività dallo stesso svolta.

Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente contestazione, il Difensore Civico può inviare al Sindaco in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni degne di attenzione da parte del Consiglio Comunale.

Art.7 - Requisiti

La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, probità e competenza giuridico-amministrativa.

Art.8 - Condizioni di eleggibilità

All'Ufficio Civico è preposto un cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune che non si trovi in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Non possono essere eletti all'Ufficio del Difensore Civico:

- a - i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e i componenti degli organi direttivi dei consorzi;

- b - i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, i membri degli organi di gestione, gli amministratori e i dirigenti di enti, istituti e aziende pubbliche e a partecipazione pubblica;
- c - i membri degli organi di gestione, gli amministratori e i dirigenti di enti, istituti e aziende private che sono vincolate con il Comune da contratti d'opera o di amministrazione ovvero che ricevono da queste sovvenzioni a carattere non ecclesiale;
- d - i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
- e - i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino contemporaneamente la loro opera al Comune o agli Enti da quello istituiti o sottoposti al suo controllo o vigilanza.

ART.9 - Cause di incompatibilità

Sono cause di incompatibilità con la funzione del Difensore Civico, quelle previste dagli artt.2 e 3 della Legge n.154 del 23.4.81 relative alla carica di consigliere Comunale.

Al verificarsi di una causa di incompatibilità, l'interessato ha diritto di optare fra l'una o l'altra carica tra loro incompatibili.

ART.10 - Modalità di elezione

Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, dal quarto scrutinio in poi sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

L'eletto ha trenta giorni di tempo per accettare l'incarico. Il termine decorre dalla notifica della nomina a Difensore Civico.

Dura in carica cinque anni dalla data dell'accettazione ed è rieleggibile una sola volta.

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio Comunale è convocato per procedere alla elezione del successore. Qualora il

mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo della scadenza, la nuova elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla constatazione della cessazione.

I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

In caso di assenza o impedimenti per i quali il Difensore Civico sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni per un periodo superiore a due mesi, il Consiglio Comunale ha facoltà di sostituirlo in via temporanea con un supplente avente gli stessi requisiti e condizioni di cui agli artt.7-8 e 9 che percepirà l'indennità di cui all'art.12. Le modalità di elezione sono quelle di cui all'art.10.

ART.11 - Revocabilità e decadenza

Il Difensore Civico è revocabile in qualunque momento dal Consiglio Comunale con provvedimento motivato e con la stessa maggioranza che si rese necessaria per la sua elezione qualora venga rinviato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all'art.7.

Decade in ogni caso:

- a - qualora venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità rispetto alla carica di consigliere comunale;
- b - qualora venga eletto ad una delle cariche previste dall'ultimo comma dell'art.8.

ART.12 - Indennità di carica

Al Difensore Civico spetta una indennità di carica pari a quella riconosciuta agli Assessori comunali non lavoratori dipendenti ai sensi della Legge 27 dicembre 1985 n.816, nonchè i rimborsi spese e lo stesso trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio debba tenersi fuori sede.

ART.13 - Organizzazione dell'Ufficio

L'organizzazione dell'ufficio è demandata all'Assessorato al Personale, che ne dovrà garantire l'apertura al pubblico almeno due mattinate ed un pomeriggio a settimana.

L'Ufficio è composto da:

- a - 1 dipendente dell'area amministrativa di qualifica funzionale non inferiore alla 7°;
- b - 1 dipendente dell'area amministrativa di qualifica funzionale 5°;
- c - 1 dipendente dell'area ausiliaria od operativa con possibilità di riorganizzare detto Ufficio a seconda delle necessità dopo congrua sperimentazione.

Durante il periodo di assegnazione tale personale dipende funzionalmente dal Difensore Civico ed è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti venuti a sua conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

ART.14 - Mezzi finanziari

La spesa necessaria al funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico è imputata ad apposito capitolo del bilancio di previsione del Comune.

10546
9-6-90
Il Sindaco
Il Difensore Civico

Il Sindaco
Il Difensore Civico
Il Segretario Comunale

La presente copia di deliberazione è stata
pubblicata sul sito internet nel giorno
7 APR 1990
Il Sindaco

L'elaborazione statutaria e regolamentare della funzione di difesa civica

**Legge 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali.
Art. 8 (difensore civico).**

L'istituto - facoltativo - introdotto nell'ordinamento comunale dall'art. 8 della legge 142/1990 colma una lacuna ed avvia un processo di notevole portata innovativa. Nel silenzio della carta costituzionale e a fronte dell'inerzia legislativa a livello statale, l'istituto del difensore civico ha fatto la propria comparsa, in precedenza, nell'ordinamento regionale ed in pochi e controversi regolamenti comunali, la maggior parte dei quali ha condotto vita difficile.

Nonostante la collocazione piuttosto approssimativa tra gli istituti di partecipazione (capo III), la legge di riforma dell'ordinamento locale conferisce dignità di norma statale ad un istituto che in sede regionale si è diffuso in modo episodico e difforme. Tuttavia, perdendo una preziosa occasione, la legge 142 non detta un disciplina organica (sia pure di principio), limitandosi a fornire, accanto alla facoltà di istituzione a livello comunale e provinciale, una sommaria definizione delle funzioni. Viene invece rinviata allo statuto dell'ente la disciplina delle modalità di elezione, delle prerogative, dei mezzi, nonché i rapporti con gli organi di governo. Insomma, si pongono le premesse per far proliferare le differenziazioni (non giustificate dalla varietà delle situazioni) e mantenere in una situazione di aleatorietà e debolezza istituzionale un'authority che avrebbe invece tratto giovamento da una disciplina giuridica chiara ed uniforme.

Sulla scorta del precetto costituzionale (art. 97), la legge individua gli interessi pubblici che il difensore civico deve tutelare ("garantire") in via non giurisdizionale nell'imparzialità e nel buon andamento della pubblica amministrazione locale. Nozione, questa, che deve ricammente essere intesa in senso ampio, comprensivo non solo delle attività messe in atto dagli organi ed uffici dell'ente territoriale, ma anche di quelle che fanno capo agli organismi dipendenti, controllati o partecipati, quali in primo luogo le circoscrizioni, le aziende speciali e le istituzioni.

Quanto alla patologia verso la quale deve essere rivolta l'attività del difensore civico, la legge indica negli abusi, nelle disfunzioni, nelle carenze

e nei ritardi altrettante cause di menomazione dei diritti soggettivi (o degli interessi legittimi) dei cittadini, singoli o associati. E' infatti la tutela della posizione soggettiva dei cittadini dagli atti o comportamenti dell'amministrazione (attivi od omissivi) l'oggetto specifico della funzione di difesa civica, che a livello locale si distacca ormai decisamente dalla finalità di controllo generale sull'attività dell'esecutivo che ne ha caratterizzato - ad altre latitudini ed in diverso contesto istituzionale - l'origine storica.

Il ruolo assegnato al difensore civico deve attuarsi, secondo quanto prescrive la legge, attraverso una attività di "segnalazione" delle irregolarità, degli abusi o delle disfunzioni riscontrate. Attività che può essere intrapresa sia per iniziativa di parte, sia d'ufficio. Essendo fuori discussione la qualificazione del difensore civico come pubblico ufficiale, è implicito l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria dei fatti, conosciuti nell'esercizio della funzione, che configurino responsabilità penale.

In sostanza, l'attività del difensore civico è circoscritta alla facoltà di acquisire informazioni, promuovere inchieste, segnalare disfunzioni, sollecitare la conclusione o la riforma dei procedimenti: sotto questo profilo la legge 142 recepisce la tradizionale limitazione di compiti che ha condotto a risultati non esaltanti la precedente esperienza regionale. La quale postulava invece, in maniera evidente, una dilatazione dei poteri di accertamento e di impulso, resi effettivi dall'applicazione di misure sanzionatorie.

L'ampia riserva statutaria disposta dalla legge trasferisce agli enti - oltre alla scelta preliminare se attivare l'istituto - il potere di disciplinarne buona parte delle caratteristiche costitutive: le modalità di elezione (e di conseguenza, assieme ai requisiti, l'effettivo grado di autonomia ed indipendenza), le prerogative ed i mezzi (in particolare: i criteri e le procedure per rendere efficace e penetrante il controllo sull'operato della struttura), i rapporti con gli organi di governo ai quali riferire periodicamente, inviare segnalazioni e proposte, ricorrere in caso di mancata collaborazione o inadempienza da parte degli uffici.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 giugno 1990, n. 142.

Ordinamento delle autonomie locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Capo I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.

Art. 2.

(Autonomia dei comuni e delle province)

omissis

Art. 8.

(Difensore civico)

1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, vigilando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

omissis

Commissione consiliare per la redazione dello statuto.

Verbali sedute 7 giugno 1991, 14 giugno 1991.

Commissione consiliare per l'attuazione dello statuto.

Verbali sedute 1 luglio 1992, 3 giugno 1993.

A metà del mese di settembre del 1990 il consiglio comunale nomina una speciale commissione, la cui composizione è già stata delineata fin dal mese di luglio, alla quale affida il compito di predisporre lo statuto del Comune, in attuazione dell'art. 4 della legge 142. La legge di riforma dell'ordinamento ha aperto, accavallandosi con il rinnovo del mandato amministrativo, un periodo di transizione caratterizzato da grandi attese nei confronti della promessa autonomia statutaria. Per la prima volta nella storia dello Stato unitario, rompendo un modello istituzionale uniforme che affonda le sue radici nella legge Rattazzi del 1859, l'ordinamento dei poteri locali è retto da una legge di principi, che al proprio interno conferisce riconoscimento giuridico a limitati ma preziosi margini di autonomia, di autogoverno, di autoregolamentazione da parte delle comunità territoriali.

Il turno elettorale amministrativo del 6/7 maggio 1990 ha segnato, per il Comune di Arezzo, una netta soluzione di continuità. Dopo aver diretto – in maniera pressoché ininterrotta per un quarto di secolo – sei amministrazioni di orientamento social-comunista, il socialista Aldo Ducci è stato sostituito, nella carica di sindaco, dal collega di partito Valdo Vannucci. L'avvicendamento, preceduto da una campagna elettorale tesa e lacerante, ha coinciso con l'allargamento della tradizionale maggioranza PSI-PCI (in fase di mutazione in PDS) ad esponenti del movimento dei Verdi e del PRI.

L'elezione della giunta municipale, dove ha fatto il proprio ingresso il consigliere repubblicano Emilio Fiorini, strenuo e radicale oppositore della precedente amministrazione, ha richiesto quasi due mesi di faticose trattative e mediazioni tra gli organismi dirigenti cittadini e provinciali dei partiti della nuova coalizione.

La presidenza della commissione per lo statuto viene affidata al prof. Ducci. La scelta, ufficialmente motivata dal prestigio e dall'esperienza dell'ex sindaco, nonché dalle sue riconosciute doti di equilibrio e correttezza istituzionale, non è esente dal tentativo di neutralizzare politicamente un componente della maggioranza (tre anni più tardi divenuto il ventunesimo consigliere), il sostegno del quale la nuova amministrazione sa di non poter dare per scontato.

Dotata di mezzi straordinari (una segreteria fissa, designata dallo stesso presidente, una sede attrezzata nel nuovo centro direzionale di via XXV Aprile), la commissione raccoglie in una compagine eterogenea ma felicemente assortita tutte le componenti dell'amministrazione: una qualificata rappresentanza dei gruppi consiliari, due componenti della giunta tra i quali il vice sindaco, la segreteria generale, la dirigenza apicale dell'ente. L'ufficio di presidenza, entro il quale convivono, in singolare armonia, un ex sindaco ed un ex prefetto (il dr. Giuseppe Todisco-Grande, eletto nelle liste DC), riesce ad imprimere alla commissione uno stile ed un ritmo di lavoro che consentiranno di giungere, all'appuntamento dell'autunno 1991, con un prodotto di indubbia qualità e di grande apertura democratica. Entro il quale trova adeguato spazio, assieme ad altri istituti di garanzia e di partecipazione popolare – il decentramento, i referendum locali, la trasparenza dell'attività amministrativa, l'accesso – la previsione del difensore civico.

Nel corso della sua attività, la Commissione consiliare per la redazione dello statuto (novembre 1990/dicembre 1991), poi prorogata come Commissione consiliare per l'attuazione dello statuto (gennaio 1992/settembre 1993) lavora attorno all'istituto del difensore civico in tre fasi principali,

corrispondenti all'elaborazione della normativa statutaria, alla stesura dei regolamenti di attuazione ed alla revisione generale dello statuto ex legge 81.

A questi differenti momenti di riflessione fanno capo i verbali di seduta di seguito riportati. La collocazione diacronica dei medesimi, in deroga all'impianto rigorosamente cronologico della presente pubblicazione, è dovuta al fatto che il lavoro della commissione, pur strettamente interrelato alle vicende istituzionali dell'ente, costituisce sostanzialmente un continuum che si apre con la stesura dello statuto, prosegue con la redazione dei principali regolamenti di carattere politico-istituzionale e si conclude con la revisione generale imposta dall'ingresso nel quadro giuridico-istituzionale della legge 81/1993, primo di una serie di provvedimenti destinati a vulnerare il neonato ordinamento e a ridimensionare le illusioni sulla portata della "stagione statutaria".

Nelle sedute del 7 e 14 giugno 1991 viene delineata la normativa che poi costituirà il capo V (artt. 29/34) dello statuto adottato negli ultimi mesi dell'anno. Su alcuni aspetti di dettaglio la commissione tornerà a discutere nei mesi seguenti, prima di licenziare la proposta definitiva da sottoporre all'esame consiliare, anche alla luce di una larga consultazione popolare sulla disciplina dedicata agli istituti di partecipazione. Ma l'impianto non subirà modifiche sostanziali.

La seduta del 1° luglio 1992 licenzia la stesura del regolamento del difensore civico. Fin dal precedente mese di febbraio la commissione ha deciso di accelerare l'elaborazione di alcuni regolamenti di carattere istituzionale (consiglio comunale, circoscrizioni, referendum, difensore civico, procedimento ed accesso), avvalendosi dell'apporto degli uffici di settore. Nel frattempo l'argomento è divenuto, anche per ragioni legate al dibattito politico cittadino, di stringente attualità. Nel mese di giugno l'amministrazione Vannucci, al termine di una difficile verifica innescata dalle dimissioni dalla giunta e dall'uscita dalla maggioranza dell'assessore Emilio Fiorini, ha ribadito per bocca del sindaco, respingendo qualsiasi sospetto di contaminazione con la dilagante melma di Tangentopoli: "Lo statuto che è entrato in vigore il 5 giugno rappresenta un punto alto nella vita democratica della nostra città. Esso recepisce le novità normative in materia di trasparenza dell'attività amministrativa [...]. Una menzione a parte penso meriti il difensore civico. Nell'articolo 29 del nostro statuto si afferma che 'il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune' [...]. Mi sembra questa una figura importante e fondamentale. L'unica no-

tività che si introduce correttamente in un quadro di maggiore partecipazione dei cittadini e di maggiore trasparenza dell'amministrazione". L'enfasi del richiamo alla figura del difensore civico, fatta propria dalla ricostituita maggioranza, induce la commissione a licenziare rapidamente il regolamento di attuazione, già predisposto, superando le residue perplessità, serpeggianti in taluni componenti, circa la sua reale portata ai fini di una penetrante operazione di moralizzazione della pubblica amministrazione.

La seduta del 3 giugno 1993 riprende in considerazione la materia nel quadro della revisione generale dello statuto. Il mutamento del quadro istituzionale derivante dall'approvazione della legge 81 (elezione diretta del sindaco) e del coevo decreto legislativo 29 (disciplina del pubblico impiego) ha determinato variazioni profonde nel sistema elettorale, nella composizione degli organi comunali, nel riparto delle competenze, nel trasferimento di responsabilità alla dirigenza. La proposta della commissione, al di là di qualche modifica ritenuta migliorativa del testo precedente, che tiene conto del recente dibattito consiliare sull'approvazione del regolamento (cfr. pagg. 64 sg.) costituisce una sostanziale riconferma delle caratteristiche dell'istituto.

COMUNE DI AREZZO

Commissione consiliare
per la redazione dello Statuto

PROF. sez. n. 281

Verbale seduta del 3 giugno 1991
Sede: sala riunioni commissione. Ore: 8,30

Prospetto dei Commissari presenti

1	ARCANGIOLI Alessandro	-
2	BELLUCCI Antonella	-
3	BONDI Giorgio	1
4	DUCCI Aldo	2
5	FIORINI Emilio	-
6	FIORNOVELLI Paolo	-
7	NASCA Nicola	3
8	OCCHIOLINI Ottone	4
9	POLLI Luigi	5
10	RALLI Giovanni	6
11	RALLE Pietro	7
12	TODISCO-GRANDE Giuseppe	8
13	RIEZO Guido	-
14	LORENZETTI Mario	-
15	SIGNORINI Duccio	9
16	CHELLE Paolo	-
17	LIBERATORI Norberto	-
18	MONTICINI Antonio	-
19	MATTESSINI Mara	10

Presidente:
prof. Aldo DucciSegretario:
dr. Franco Bossi

Costatata la validità, alle ore 9,10 il presidente prof. Aldo Ducci dichiara aperta la seduta e propone di completare l'esame dell'articolato relativo agli istituti di partecipazione popolare con lettura e commento dei capi III (azione popolare), IV (informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti) e V (difensore civico).

In merito all'art. 14 (pubblicità degli atti e delle informazioni) interviene il commissario Giorgio Bondi, che considera eccessivamente analitica la descrizione dei mezzi attraverso i quali il Comune divulgerebbe le informazioni relative alla propria attività. Gli strumenti potrebbero cambiare nel tempo, rendendo limitativo il contenuto dell'articolo, che potrebbe essere più opportunamente limitato alla sola enunciazione del principio.

Risponde il commissario Ottone Occhiolini che, al contrario, considera utile ed opportuna una puntualizzazione dei vari canali di informazione da attivare; anche per evitare che, in futuro, l'amministrazione possa limitare questo dovere ad una mera pubblicazione formale degli atti all'albo pretorio.

Alla posizione di Occhiolini si associa il presidente che, nel riaffermare l'importanza dell'informazione attraverso i mass-media, approfitta per informare i commissari della sconcertante campagna nazionale promossa da Ministero dell'Interno, ANCI e UPI sui principali quotidiani nazionali; campagna tesa a ricordare ai cittadini - con titoli a tutta pagina - che dal prossimo 13 giugno possono reclamare i nuovi diritti garantiti dagli statuti che i Comuni avrebbero dovuto approvare. Purtroppo, notano i commissari presenti, questa discutibile campagna di "esternazione" ha l'effetto principale di mettere pubblicamente in mora i Comuni che non hanno ancora terminata la fase statutaria, entro un termine unanemente considerato troppo breve (e di fatto prorogato di quattro mesi); dispiace che anche l'ANCI abbia aderito ad una iniziativa così discutibile e fuorviante, associandosi in modo subalterno all'atteggiamento ministeriale.

Tornando all'oggetto dell'art. 14, interviene anche il commissario Luigi Polli che, ricordando precedenti discussioni sulla scelta - in parte da lui non condivisa - di predisporre uno statuto molto dettagliato, afferma che sarebbe sbagliato cominciare a sintetizzare proprio nella parte relativa alla partecipazione, dove invece sarà necessaria una stesura analitica, per garantire al massimo i diritti dei cittadini.

Anche la dr. Mara Mattesini considera necessario formulare in modo dettagliato questa parte della normativa statutaria. Ciò contribuisce a sottolinearne e rafforzarne il contenuto innovativo.

Prima di procedere oltre, il commissario Bondi solleva il problema del termine con il quale indicare i soggetti titolari dei diritti di partecipazione (art. 2) e, citando alcune pubblicazioni, ripropone che siano definiti "cittadini", indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, tutti coloro che risiedono nel territorio comunale, anche da poco tempo. Considerato il parere contrario di altri commissari, e la necessità - richiamata dal segretario - di una decisione complessiva sulla questione, valida per tutti gli articoli del titolo II, Bondi ritira la proposta riservandosi di ripresentarla in futuro.

In merito al diritto di accesso a strutture e servizi comunali da parte di enti e associazioni (art. 15, comma 5), il presidente segnala la possibilità di una interpretazione discutibile di tale istituto, che potrebbe dar luogo ad un abuso dei mezzi del comune.

Il commissario Nicola Nasca propone di specificare che possono usufruire del diritto le associazioni iscritte all'albo di cui all'art. 3 (comma 3), per evitare la discutibile distinzione fra organizzazioni del volontariato (eccessivamente enfatizzate) ed associazioni di altro tipo. La modifica, peraltro, limiterebbe l'accesso alle sole formazioni iscritte all'albo comunale. Sulla proposta concorda il commissario Occhiolini; si dichiara invece in disaccordo Bondi, che giudica la modifica limitativa delle caratteristiche unilaterali delle associazioni del volontariato.

Il segretario dr. Franco Bossi precisa che l'articolo è stato formulato ricalcando volutamente il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 142/90. Fa notare, dandosi lettura, che in que-

sta parte il dettato della legge risulta estremamente ambiguo, sia perché utilizza il termine generico di "accesso" alle strutture ed ai servizi comunali con il reale significato di "utilizzo", sia perché dichiara una motivazione (rendere effettiva la partecipazione dei cittadini) e persegue un diverso scopo (favorisce associazioni ed enti). L'ufficio di presidenza ha inserito questo istituto nello statuto per ragioni di completezza, essendo comunque previsto dalla legge, ma ha voluto evitare di rafforzarne in alcun modo l'efficacia, giudicandolo estremamente discutibile. In ogni caso sarà il regolamento ad individuarne - e limitarne - le modalità di esercizio.

Viene così deciso di specificare nel regolamento anche i criteri per l'accesso a strutture e servizi.

Sull'art. 16 (responsabilità del procedimento), interviene il commissario Bondi, che ritiene eccessivo prevedere che informazioni relative a provvedimenti adottati debbano essere comunicate personalmente ai soggetti destinatari, anche indirettamente coinvolti. Bondi fa l'esempio dell'aumento di una tassa molto diffusa (saltimento R.S.U.) che dovrebbe essere comunicato a tutti i cittadini.

Il segretario dà lettura dell'art. 8 della legge 241/90, che dispone la deroga dall'obbligo di comunicazione individuale per i provvedimenti che riguardano la totalità dei cittadini, prescrivendo l'utilizzo di forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione. Su proposta dei commissari Occhiolini e Giovanni Ralli viene deciso di riportare tale disciplina nello statuto.

Si procede quindi con l'esame dell'istituto del difensore civico (capo V). Il segretario evidenzia le parti nelle quali l'articolato è stato uniformato alla disciplina dettata dal regolamento approvato dal consiglio comunale nel 1989. I commissari Occhiolini, Bondi e Giovanni Ralli ed il presidente concordano nel mantenere l'estensione a quegli enti disponibili ad assoggettarsi all'attività del difensore civico (art. 18, comma 1), altrimenti previsto dalla legge solo per Comune e Provincia.

Un lungo dibattito si sviluppa intorno all'art. 19 (requisiti). Il commissario Bondi ritiene che se si introducono condizioni di incompatibilità alla carica, occorre specificarle tutte, (compreso l'elenco dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale), e non solo quella relativa agli incarichi all'interno di formazioni politiche (comma 1). Alla proposta del segretario di rinviare alla disciplina regolamentare l'individuazione dettagliata delle condizioni di incompatibilità, mantenendo nello statuto solo le condizioni di ineleggibilità, Bondi risponde che si tratta di requisiti importanti, che meritano la dignità di norme statutarie.

Il presidente propone di aggiungere i requisiti di imparzialità ed indipendenza di giudizio agli altri (integrità e autorevolezza) richiamati all'inizio dell'articolo, tralasciando ogni ulteriore specificazione. Sarà il consiglio comunale, con l'elezione a maggioranza qualificata, a verificare il possesso dei requisiti.

Alla perplessità mostrata dal commissario Occhiolini sulla scelta di non prevedere fra i requisiti la laurea in materie giuridiche, il presidente risponde che il difensore civico non

deve essere un organo tecnico: pertanto è sufficiente una esperienza maturata nel campo. Su questo concordano i commissari Mattesini e Giovanni Ralli. Dopo altre riflessioni e interventi dei commissari Duccio Signorini, Occhiolini, Bondi e Ducci, si conviene di omettere qualsiasi riferimento a requisiti di competenza.

Anche per quanto riguarda i casi di incompatibilità alla carica si sviluppa un lungo dibattito. L'ipotesi dell'ufficio di presidenza e taluni interventi rimandano la specificazione delle incompatibilità al regolamento. Il commissario Bondi propone invece di elencarle dettagliatamente nello statuto, e riafferma l'esigenza di dichiarare incompatibili coloro che fanno parte di formazioni politiche.

Il presidente controbatte che nello statuto è bene elencare quelli che, in positivo, sono i requisiti sostanziali per l'elezione a difensore civico, al di là dei requisiti formali posseduti o meno: la garanzia consiste nel voto qualificato dei due terzi dei consiglieri comunali.

Il commissario Pietro Ralli propone di elencare nello statuto solo i requisiti di eleggibilità, rimandando al regolamento le condizioni di incompatibilità, ivi compresa la copertura di incarichi in un partito. In questo modo potrà essere eletto difensore civico anche un dirigente di partito, purché questi rinunci all'incarico.

Diversa la posizione sostenuta dal commissario Masca, che propone di considerare causa di ineleggibilità - e non di semplice incompatibilità - la copertura di incarichi all'interno di partiti. Sostiene che un dirigente di partito non debba essere nemmeno candidato, perché potrebbe comunque avere la possibilità di condizionare la sua elezione. Pertanto, ammesso che nello statuto si debbano richiamare solo i requisiti per la eleggibilità alla carica di consigliere comunale, sarebbe opportuno che il regolamento stabilisse anche le altre cause di ineleggibilità, fra le quali quella citata. Tale operazione renderebbe queste condizioni di esclusione efficaci prima della elezione e tali da rendere impossibile la stessa candidatura. Su questo punto si registra una parziale concordanza dei commissari Occhiolini e Giuseppe Todisco-Grande.

In disaccordo con Masca, il presidente ed i commissari Signorini e Pietro Ralli affermano che le condizioni di ineleggibilità debbono essere limitate a quelle già previste per la carica di consigliere comunale, stabilite dalla legge. Eventuali altri impedimenti è bene che siano considerati incompatibilità e pertanto revocabili dopo l'elezione. D'altra parte, come già affermato da altri, il dr. Signorini ricorda che ci sono garanzie per l'imparzialità del candidato, sia nella parte introduttiva dell'art. 19, sia nella richiesta della maggioranza qualificata per la elezione.

Alla luce della lettura dell'art. 8 della legge 142, il commissario Signorini dichiara inoltre di ritenere necessario che la commissione esamini attentamente le norme relative all'elezione a consigliere comunale, e verifichi eventuali aggiunte da fare: se si riscontrassero altre cause di ineleggibilità o incompatibilità, sarebbe opportuno che queste fossero previste nello statuto. La legge 142 stabilisce infatti che lo statuto disciplina l'elezione del difensore civico: sarebbe inopportuno rimandare al regolamento le cause ostative alla carica, sia per ineleggibilità che per incompatibilità.

Il presidente esprime perplessità rispetto a quest'ultima proposta, perché porterebbe ad una lunga elencazione nello statuto di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Continua a considerare preferibile che siano enunciate solo i requisiti in positivo. Il commissario Nasca ripropone che le cause di ineleggibilità siano estese oltre quelle del consigliere comunale.

Il commissario Bondi considera indispensabile che siano distinte le cause di ineleggibilità da quelle di incompatibilità, considerando indifferente che questo venga fatto nello statuto o nel regolamento. D'altra parte, prosegue Bondi, osservando gli statuti di altri Comuni non si nota una particolare linea di tendenza.

Allo scopo di raggiungere una decisione univoca relativamente ai requisiti per la elezione alla carica, il segretario dà lettura delle norme per l'elezione del difensore civico introdotte a suo tempo nel regolamento vigente (artt. 7, 8 e 9). Dalla disamina scaturisce un lungo elenco di cause di ineleggibilità. Il commissario Bondi ritiene che tutte queste cause di ineleggibilità possano essere considerate cause di incompatibilità, e suggerisce che l'art. 19 sia formulato nella maniera precedentemente individuata dal presidente, ovvero con una enunciazione di requisiti in positivo. Il commissario Occhiolini propone che sia stabilito un periodo di tempo prima del quale il candidato deve aver rimosso eventuali cause di incompatibilità. Il commissario Signorini riafferma l'esigenza di elencare nello statuto sia i requisiti in positivo, sia le varie casistiche di ineleggibilità e incompatibilità. Il commissario Bondi si esprime in accordo con Signorini.

Si conviene di riformulare l'art. 19 in questi termini, trasformando in condizioni di incompatibilità quelle dichiarate di ineleggibilità dal regolamento vigente. Dalla decisione si dissocia il commissario Nasca, riservandosi di proporre una stesura alternativa.

Si prosegue con la lettura dell'art. 20 (elezione). Relativamente al primo comma vengono accettate due proposte: quella del commissario Nasca, che chiede che venga specificato un termine di sei mesi entro il quale il nuovo consiglio comunale deve eleggere il nuovo difensore civico; quella dei commissari Bondi e Pietro Balli, che propongono di eliminare la possibilità di elezione a maggioranza dopo tre votazioni infruttuose (idem per la revoca).

Sempre sulla base di un confronto con altri statuti, Bondi suggerisce di prevedere il giuramento del difensore civico.

Sulla proposta si sviluppa un dibattito al quale partecipano il presidente, il segretario (che comunque rinvierebbe al regolamento), e i commissari Nasca, Mattesini, Pietro Balli e Todisco-Grande. Si dibatte anche sul soggetto davanti al quale il difensore civico dovrebbe giurare. Infine viene deciso che la proposta sarà discussa se formulata sotto forma di emendamento.

Proseguendo con la lettura dell'art. 21 (prerogative e funzioni) viene accolta la proposta del presidente e dei commissari Todisco-Grande e Mattesini di eliminare l'ultima parte del comma 1 ("... ed è tenuto unicamente al rispetto dell'ordinamento vigente") perché ritenuta ridondante.

Un breve dibattito si sviluppa anche intorno ai soggetti tutelati dal difensore civico, fino a che, su intervento del presidente e dei commissari Bondi, Giovanni Balli, Signorini e Nasca, viene deciso di comprendere fra questi tutti i soggetti di cui all'art. 2. In particolare Bondi propone che tutti possano far ricorso al difensore civico, senza distinzione fra cittadini e persone anche solo di passaggio.

Proseguendo nella lettura, si registra un ultimo intervento sull'art. 23 (rapporti con il consiglio comunale). Il commissario Nasca propone che il consiglio comunale davanti al quale il difensore civico presenta la relazione sull'attività dell'anno precedente (comma 1), sia riunito in seduta aperta, per rafforzare la funzione di tutela degli interessi dei cittadini a fronte di quelli dell'ente pubblico. A questa proposta si dichiarano contrari il presidente e i commissari Bondi e Todisco-Grande, considerate anche le esperienze passate di consigli comunali aperti caratterizzati dall'assenza dei consiglieri e dalla faziosità dei pochi interventi dei cittadini.

Viene rimandata qualsiasi altra decisione alla prossima seduta, durante la quale saranno esaminate tutte le proposte di emendamento relative a questa parte dello statuto. Dopodiché, alle ore 22.00, la seduta è chiusa.

SF.

COMUNE DI AREZZO

Commissione consultiva
per la redazione dello Statuto

Prot. sez. n. 298

Verbale seduta del 14 giugno 1991
Sede: sala riunioni commissione. Ore: 9,30

Prospetto dei Commissari presenti

1	ARCANGIOLI Alessandro	1
2	BELLUCCI Antonella	-
3	BONDI Giorgio	2
4	DUCCI Aldo	3
5	FIORINI Emilio	-
6	FIORNOVELLI Paolo	-
7	MASCA Nicola	4
8	OCCHIOLINI Ottone	-
9	POLLI Luigi	-
10	RALLI Giovanni	5
11	RALLI Pietro	-
12	TODISCO-GRANDE Giuseppe	6
13	RIZZO Guido	-
14	LORENZETTI Mario	-
15	SIGNORINI Duccio	7
16	GHELLI Paolo	-
17	LIBERATORI Norberto	8
18	MONTICINI Antonio	-
19	MATTESINI Mara	9

Presidente:
prof. Aldo DucciSegretario:
dr. Franco Bossi

Constatata la validità, alle ore 9,10 il presidente prof. Aldo Ducci dichiara aperta la seduta, dedicata all'esame delle proposte di modifica all'articolato del titolo II (partecipazione popolare) predisposto dall'ufficio di presidenza e discusso nel corso delle due precedenti riunioni.

Il commissario Giorgio Bondi solleva ancora una volta il problema della definizione dei soggetti titolari dei diritti di partecipazione. Il presidente e il commissario Giuseppe Todisco-Grande sono contrari alla proposta di estendere la qualifica di "cittadino" a tutti i residenti nel territorio comunale, indipendentemente dal possesso della cittadinanza (intesa in senso giuridico).

Il segretario dr. Bossi segnala l'inopportunità di ripetere, nei molti articoli correlati, una definizione del tipo "i soggetti di cui all'art. 2", scarsamente comprensibile al lettore, inserendo nel medesimo art. 2 la dichiarazione esplicita secondo la quale "i soggetti di cui al comma 1 sono definiti nel presente titolo 'cittadini', indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana". A tale proposito ricorda che in altri statuti sono stati definiti "cittadini", senza ulteriori specificazioni, tutti i residenti nel territorio (italiani,

stranieri, apolidi, minori di età). Anche con questa proposta dissentono il commissario Todisco-Grande.

Sempre sull'art. 2, i commissari Giovanni Ralli e Nicola Masca propongono di collegare i diritti di partecipazione alla residenza o al domicilio nel Comune. La questione rimane in sospeso.

Il segretario illustra le modifiche agli artt. 3, 4 e 5 approvate nelle precedenti sedute. Il commissario Masca propone un emendamento che renda obbligatorie le consultazioni sugli atti programmatici e a carattere generale.

Il presidente ritiene che l'obbligatorietà potrebbe avere effetti paralizzanti per la vita amministrativa, a causa dell'elevato numero degli atti programmatici adottati dal consiglio comunale. Il problema potrebbe essere sollevato, secondo Ducci, in relazione alla consultazione delle circoscrizioni.

Contrari alla proposta di Masca si dichiarano anche i commissari Alessandro Arcangioli e Norberto Liberatori. Quest'ultimo afferma che in caso di adesione alla proposta di Masca si dovrebbero indicare dettagliatamente le categorie degli atti interessati.

Il segretario ricorda che l'istituto della consultazione è concepito per materie specifiche ed ha come naturali interlocutori i soggetti appartenenti alla categoria sociale direttamente interessata. Quindi, nel caso di atti di carattere generale, si può rivelare assai difficile da gestire, soprattutto se reso obbligatorio. Inoltre, nel quadro degli istituti di partecipazione, questo è da considerare proprio lo strumento di iniziativa dell'amministrazione comunale, mentre tutti gli altri sono strumenti attivabili dai cittadini.

Alla luce di questi interventi il commissario Masca dichiara di soprassedere alla richiesta.

Proseguendo con l'art. 6 (istanze e petizioni), il commissario Giovanni Ralli torna a proporre l'eliminazione dei limiti di età. Anche il commissario Bondi si dichiara di questo avviso; inoltre ricorda la sua posizione riguardo alla definizione dei soggetti titolari dei diritti di partecipazione (art. 2) ed afferma che tutti i residenti dovrebbero essere definiti cittadini (indipendentemente dalla nazionalità di provenienza e dall'età). Di conseguenza tutti, senza limiti di età, dovrebbero poter accedere agli istituti di partecipazione, salvo quelli per i quali sarà richiesta un'età minima di 14 anni (proposta di iniziativa popolare) o di 18 (referendum). Inoltre Bondi propone di definire "residenti" i soggetti di cui all'art. 2.

Quest'ultima proposta trova il consenso della maggior parte dei commissari, che dissentono però sull'eliminazione totale dei limiti di età. Si conviene quindi di riformulare l'art. 2, definendo "residenti" i soggetti titolari dei diritti di partecipazione, mantenendo un limite generale di età di 14 anni e recependo sotto forma di emendamento le richieste di Ralli e Bondi.

Tornando al testo dell'art. 6, il commissario Masca propone di aggiungere che le determinazioni conseguenti alle istanze e petizioni siano comunicate per iscritto (comma 3), per dare maggior efficacia a questi istituti. Viene deciso di rimandare al regolamento la previsione delle forme per la comunicazione, che comunque dovranno essere diverse a seconda del numero dei

PropONENTI.

Per quanto riguarda l'art. 7 (proposte di iniziativa popolare), il commissario Bondi propone di prevedere una età minima di 14 anni. Il commissario Masca, al fine di rendere più efficace questo istituto, propone l'introduzione di alcuni vincoli, sia per i proponenti che per l'ente (raccolta di firme, obbligo di risposta). L'eccessiva facilità di presentazione di proposte di iniziativa popolare potrebbe paralizzare gli organismi tenuti a rispondere e in definitiva vanificare l'istituto. Con l'osservazione di Masca non è d'accordo Bondi, il quale sostiene che l'afflusso di molte proposte costituirebbe un fatto positivo. Il segretario fa notare che la legge 142/90 riconosce il diritto di proposta anche al singolo cittadino; il regolamento potrà quindi dettare le modalità di esercizio, ma non negare il diritto.

I commissari Bondi e Giovanni Nalli sostengono che sarebbe utile specificare meglio quali associazioni siano titolari dei diritti di partecipazione. Nonostante i chiarimenti del segretario, del presidente e dei commissari Arcangioli e Todisco-Grande, sostengono che l'esercizio di tali diritti potrebbe sembrare riservato alle associazioni iscritte all'elenco di cui all'art. 3. Si precisa quindi - pur non ritenendo necessario modificare il testo dell'articolato - che i diritti in discussione sono attribuiti a tutte le associazioni, indipendentemente dai requisiti (caratteristiche, scopi sociali, iscrizione all'albo) dettati dall'art. 3.

Passati all'esame dell'art. 8 (referendum popolare), per il quale sono stati individuati come soggetti gli elettori, interviene il commissario Giovanni Nalli, seguito da Bondi, che ripropone il problema dell'abbassamento del limite di età a 14 anni. Contrari a questa proposta i commissari Todisco-Grande e Liberatori. Quest'ultimo si sofferma anche ad indicare le complicazioni di carattere pratico (tra le quali la formazione di specifiche liste elettorali) che questa innovazione comporterebbe.

Sull'art. 9 (esclusione dal referendum) si registra la proposta del commissario Masca di aggiungere alle materie escluse dal referendum i diritti delle minoranze etniche e religiose. L'idea è tendenzialmente accettata da tutti. In particolare dai commissari Bondi e Giovanni Nalli, anche se i commissari Arcangioli e Todisco-Grande ritengono superflua la specificazione. Il presidente propone di limitarsi a tutelare i diritti delle minoranze, senza ulteriori specificazioni.

Per quanto concerne l'art. 10 (promozione del referendum), il segretario illustra le proposte sostenute nell'ultima seduta relativamente al numero dei richiedenti necessario per l'indizione di un referendum circoscrizionale. Valutate le varie possibilità viene deciso di mantenere il valore del 3 per cento degli aventi diritto al voto della circoscrizione e comunque di una quota non inferiore a 100.

Il commissario Masca propone che il limite del 3 per cento riguardi anche il referendum comunale, eliminando il numero minimo fisso (2.500).

Procedendo, il segretario illustra l'introduzione del giudizio di ammissibilità, affidato ad organismo esterno al Comune e di conseguenza obbligatorio anche nel caso di referendum proposti dal consiglio comunale (o circoscrizionale). Per quanto riguarda l'ufficio per il referendum (comma 4), al quale è affidata la valutazione di cui sopra, si registrano vari interventi. Il presidente richiama lo statuto della Provincia, che prevede un comitato dei gerenti composto dal segretario generale, dal difensore civico e da un membro scelto dal consiglio (a maggioranza qualificata) fra una terna di avvocati cassazionisti, magistrati o professori universitari in materie giuridiche. Ammesso che due componenti potessero essere il segretario generale e il difensore civico, si formulano diverse ipotesi per il terzo componente. Vengono indicati avvocati, notai, magistrati e docenti universitari, ma la tesi preferita dal più è quella del presidente del tribunale o suo delegato. A tal fine viene deciso di consultare formalmente l'attuale presidente del tribunale per valutare la fattibilità della proposta.

Per quanto riguarda l'esito del referendum, il commissario Masca propone una serie di emendamenti. Al comma 1 chiede di aggiungere la frase: "il referendum è altresì valido qualora una delle opzioni ottenga la percentuale di almeno il 35 per cento degli aventi diritto al voto."

Tale ipotesi non è condivisa dai commissari Todisco-Grande e Liberatori, perché ritenuta troppo artificiosa. Anche il presidente ritiene inaccettabile questa proposta, in virtù del fatto che il risultato di un referendum, per essere veramente impegnativo per il Comune, deve aver coinvolto un sostanzioso numero di cittadini.

Il commissario Signorini riconosce alla proposta di Masca il pregio di costituire una spinta all'espressione del voto da parte dei cittadini, contrastando la recente tendenza all'astensione dal voto come espressione di voto contrario.

I commissari Nalli e Bondi ribadiscono la loro posizione nettamente contraria rispetto al carattere vincolante del risultato referendario. Sarà comunque improbabile - sottolinea Bondi - che il consiglio possa discostarsi dal parere dell'elettore. Tuttavia, dal momento che il consigliere è stato eletto dal voto popolare, questi deve mantenere fino all'ultimo la delega affidatagli, compresa la facoltà di prendere decisioni non conformi al risultato referendario. Nalli ricorda che un referendum potrebbe portare a decisioni veramente dannose per la comunità stessa, quindi il consiglio ha il diritto-dovere di prendere una decisione finale con responsabilità e consapevolezza, certamente nel rispetto dell'espressione della volontà popolare, ma soprattutto dell'interesse collettivo. D'altra parte viene notato che per discostarsi dal voto popolare è necessaria una maggioranza dei due terzi dei consiglieri assenti.

Il dibattito si allarga con i contributi dei commissari Arcangioli, Signorini e Mara Mattesini, del segretario e del presidente, sostanzialmente conformi a quello di Nalli. Viene comunque valutata l'opportunità di elevare a tre quarti il numero di voti necessari perché il consiglio possa discostarsi dall'esito del voto referendario.

Il commissario Masca insiste e formalizza la propria proposta di eliminare tale possibilità, considerando il referendum l'unico strumento della partecipazione veramente utile per dare

valore alla volontà popolare, a fronte di tutti gli altri istituti che lasciano al Comune l'ultima parola.

Interviene di nuovo Giovanni Nalli sul problema del quorum necessario per la validità del referendum. Egli ritiene eccessivo il 50 per cento degli aventi diritto. Inoltre, ricorda la proposta del commissario Rossi di abbassare il quorum per la validità al 30 per cento, ma quest'ultima non viene accolta e rimane come proposta di emendamento.

In disaccordo su questo punto il presidente ribadisce l'importanza che al referendum partecipi un grosso numero di cittadini, per dare al risultato un significato inequivocabile. Caso mai potrebbe essere conferito un valore orientativo al referendum scarsamente partecipato. Perciò, Ducci propone di modificare il comma 4 in modo da rendere obbligatorie le deliberazioni in consiglio quando abbiano partecipato al voto almeno il 35 per cento degli aventi diritto. In questo caso il risultato avrà valore orientativo, ma solo nel caso di partecipazione oltre il 50 per cento il consiglio dovrà esprimere un voto del tre quarti per discostarsi dal risultato.

Procedendo nelle proposte, il commissario Nasca aggiungerebbe al comma 2 la frase: "in caso di più di due opzioni, è accolta l'opzione che ottiene la maggioranza relativa dei voti." Sono contrari a questa proposta il presidente e i commissari Signorini, Todisco-Grande e Arcangioli, secondo i quali una opzione deve comunque ottenere almeno il 50 per cento dei voti espressi in un referendum valido. Sarà cura dei proponenti formulare un numero basso di opzioni per evitare la dispersione dei voti. In caso contrario, aggiunge Signorini, la proposizione di più quesiti potrebbe risolversi in un escamotage per far passare una proposta con pochi voti.

Infine, il commissario Nasca propone un altro emendamento consistente nell'aggiunta di un nuovo comma all'art. 12: "Comune e circoscrizioni, sulla base di quanto stabilito nel regolamento, sono tenuti a prendere adeguate iniziative atte a garantire il diritto all'informazione tempestiva, obiettiva e completa dei cittadini". Questa campagna informativa dovrebbe evidenziare chiaramente le conseguenze dei risultati elettorali e potrebbe essere attuata in varie forme, per esempio con la distribuzione di opuscoli allegati al certificato elettorale.

Il commissario Signorini, a questo proposito, ricorda che la distribuzione dei certificati dovrebbe essere sostituita da procedure più rapide, volte a semplificare le operazioni di voto. Il segretario e il commissario Arcangioli ritengono inopportuno che la campagna di informazione referendaria sia condotta in modo diretto ed esclusivo dall'amministrazione comunale, che con ogni probabilità si configura come parte in causa.

A questo punto il presidente fa notare ai colleghi che i lavori della commissione si protraggono troppo e lungo rispetto ai tempi a disposizione. Il commissario Todisco-Grande propone che le parti di articolato proposte dall'ufficio di presidenza vengano esaminate una sola volta, in considerazione del fatto che i lunghi dibattiti in commissione dovranno essere ripetuti per risolvere analoghe controversie in consiglio comunale. I commissari Giovanni Nalli e Nasca propongono che l'articolato sia inviato ai commissari con largo anticipo, in modo da permettere un attento esame e la predisposizione di emendamenti da

valutare in un'unica seduta. Il presidente ricorda l'urgente necessità di terminare l'esame della parte in discussione, in modo da poter inviare l'articolato sulla partecipazione a tutte le associazioni cittadine ed alle circoscrizioni. Informa che il convegno previsto per il mese di giugno non potrà svolgersi, a causa dell'indisponibilità dei vari relatori interpellati. Questa lacuna potrebbe essere colmata con una consultazione del mondo associativo sull'articolato.

Il segretario osserva che, rimanendo poche questioni da esaminare, il lavoro potrebbe essere terminato subito; pertanto viene deciso di saltare i capi III (azione popolare) e IV (informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti) in quanto ampiamente discussi e concordati nella seduta precedente, ponendo l'attenzione sul capo V (difensore civico).

Per quanto riguarda l'art. 19 (requisiti), il dott. Rossi illustra le modifiche apportate dopo l'ultimo dibattito. Ricorda che sono state individuate come condizioni di ineleggibilità le stesse previste dalla normativa elettorale. Informa che l'ufficio di presidenza, dopo attento esame delle condizioni di incompatibilità previste dal vigente regolamento, ha ritenuto di proporre alla commissione di non inserire nello statuto un lungo elenco di cause ostative specifiche, ma di definire in positivo la figura del difensore civico. Da questa proposta si è dissociato il commissario Giovanni Nalli, che ritiene preferibile una netta individuazione delle condizioni oggettive di incompatibilità (peraltro removibili, a differenza di quelle di ineleggibilità).

Il presidente fa notare, da parte sua, che la maggioranza qualificata richiesta per l'elezione è condizione sufficiente per garantire il rispetto dei requisiti di integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio richiesti al difensore civico.

In disaccordo con Ducci, i commissari Giovanni Nalli e Arcangioli ritengono essenziale che i casi di incompatibilità siano rimossi dopo l'elezione. Il presidente propone quindi di aggiungere il comma "sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che rivestono incarichi di carattere pubblico o privato che comportino rappresentanza di interessi settoriali".

Si decide quindi di integrare il titolo II con le modifiche derivanti dall'odierno dibattito. Il commissario Nasca si riserva di consegnare alla segreteria, in forma scritta, alcuni degli emendamenti preannunciati. Sul testo definitivo si conviene di aprire una consultazione con le associazioni interessate, invitandole a contribuire per iscritto con proposte e considerazioni. Alle 12.30, la seduta viene chiusa.



Prot. sez. n. 545

Verbale seduta del 1 luglio 1992
Sede: palazzo comunale, sala riunioni commissione. Ore 8.30

Prospetto dei commissari presenti

1	ARCANGIOLI Alessandro	-
2	BELLUCCI Antonella	-
3	BONDI Giorgio	1
4	DUCCI Aldo	2
5	FIORINI Emilio	-
6	FIORNOVELLI Paolo	-
7	MASCA Nicola	3
8	OCCECOLINI Ottone	4
9	POLLI Luigi	-
10	RALLI Giovanni	5
11	RALLI Pietro	-
12	TODISCO-GRANDE Giuseppe	6
13	RIZZO Guido	7
14	LORENZETTI Mario	-
15	SIGNORINI Duccio	-
16	GHELLI Paolo	-
17	LIBERATORI Nerberto	-
18	MONTICINI Antonio	-
19	MATTIACINI Mara	-

Presidente:
prof. Aldo Ducci

Segretario:
dr. Franco Rossi

Constatata la validità, alle ore 10.00 il presidente prof. Aldo Ducci dichiara aperta la seduta convocata per esaminare l'ipotesi di regolamento del difensore civico predisposta dall'ufficio di presidenza (allegato A del presente verbale).

Il professor Ducci ricorda ai presenti che il regolamento in esame - sollecitato dal consiglio comunale nel corso dell'ultima verifica di maggioranza - è stato elaborato in anticipo sul calendario di lavoro della commissione, utilizzando il supporto di una proposta preliminare dell'ufficio legale (allegato B). Il testo in discussione, frutto della rielaborazione effettuata dall'ufficio di presidenza, è conforme alle norme inserite nello statuto, tiene conto delle disposizioni del vigente regolamento del difensore civico (allegato C) e degli studi pubblicati in argomento.

Considerato che tutti i commissari hanno avuto la possibilità di consultare per tempo l'articolato, si decide di omettere la lettura sistematica

procedendo con l'esame di eventuali osservazioni specifiche.

Il commissario Nicola Masca, pur esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo, ritiene opportuno inserire richiami alle circoscrizioni in alcuni articoli: al comma 2 dell'art. 1 (Istituzione), al comma 1 dell'art. 11 (ambito di attività) al comma 2 dell'art. 8 (rimozione dalla carica). La proposta è parzialmente accolta dalla commissione, che decide di emendare l'articolo 8, mentre conferma che nell'espressione "attività del Comune" è compresa quella delle circoscrizioni.

Proseguendo, Masca propone di aggiungere i presidenti di circoscrizione fra i destinatari della relazione sull'attività svolta (art. 16) quando questa viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale (comma 2). La proposta è accolta.

Il commissario Masca solleva una questione anche a proposito degli orari di apertura dell'ufficio del difensore civico, proponendo di inserire un accenno nel regolamento, in modo da chiarire che dovrà essere garantita facilità di accesso per tutti i cittadini. La proposta non ottiene il consenso dei colleghi: il commissario Giuseppe Todisco-Grande e il segretario dr. Franco Rossi lascerebbero alla discrezione del difensore civico stesso l'organizzazione dei propri orari, in considerazione del fatto che questa figura, incaricata della difesa del cittadino dai disservizi della pubblica amministrazione, sarà certamente sensibile al problema del rapporto con il proprio pubblico. Il commissario Ottone Occhiodini ritiene inteso che la segreteria del difensore civico rispetterà il normale orario degli altri uffici comunali; il presidente e il commissario Giovanni Ralli considerano sufficiente il dispositivo dell'art. 20 (sede e attrezzature).

Poiché il consigliere Masca insiste sulla propria richiesta, i commissari decidono di specificare al comma 1 dell'art. 20 che dovrà essere osservato un orario di apertura tale da garantire la massima fruibilità.

In merito all'articolo 28 (diffusione del regolamento) Masca propone di modificare il comma 1 in modo da prevedere che, entro trenta giorni dalla sua esecutività, il testo del regolamento venga inviato a tutti i consiglieri di circoscrizione e non solo agli "organi di decentramento". Nonostante qualche perplessità, la proposta ottiene il consenso della commissione.

Infine il commissario Masca solleva alcune perplessità a proposito dell'articolo 14 (esercizio delle funzioni), ritenendone complicata la lettura, al contrario di quanto riscontrato in tutto il resto della bozza in esame. Viene così incaricato il segretario di rivederne la stesura.

Non essendoci altre osservazioni da parte dei commissari, viene deciso di inviare al sindaco la bozza del regolamento del difensore civico opportunamente corretta come da dibattito odierno. Di conseguenza, la seduta già prevista per il 3.7.92 viene annullata, mentre si decide di convocare una nuova riunione per martedì 7 luglio al mattino (con eventuale prosecuzione il giorno successivo) per l'esame della bozza di regolamento del referendum popolare.

Prima della chiusura della seduta il commissario Masca invita i colleghi a riflettere sulla necessità di dare quanto prima applicazione a quanto stabilito nell'accordo di programma recentemente approvato in consiglio comunale, ove si prevede di dare precedenza alla stesura ed approvazione dei regolamenti sulla trasparenza (accesso agli atti e criteri per nomine ed incarichi). A questo proposito propone di incaricare la segreteria della commissione di contattare altri Comuni, ove questi regolamenti siano già stati ap-

COMUNE DI AREZZO

Commissione consultiva
per l'attestazione dello Stato

Prot. sez. n. 715

prontati, per reperire indicazioni utili, data la complessità della materia da regolamentare. La proposta fa scaturire un breve dibattito sull'argomento. Fra l'altro, si registra l'opinione del commissario Todisco-Grande, il quale ritiene superflua la stesura di un regolamento apposito per le nomine e gli incarichi. Il segretario ricorda che questo regolamento è definito fondamentale dall'articolo 131 dello statuto: la sua stesura rientra quindi nell'incarico affidato alla commissione, la quale potrebbe eventualmente unificarlo con quello dell'accesso agli atti, affidato a suo tempo al dr. Sigrisri. Il commissario Giovanni Ralli, d'accordo con Nasca, raccomanda che sia dato inizio quanto prima allo studio del regolamento sul decentramento, per la cui stesura la commissione si è già impegnata con i presidenti delle circoscrizioni. Si conviene che alla ripresa dei lavori della commissione, al termine della pausa estiva, le due materie verranno affrontate in parallelo.

Alle ore 11.30 la seduta è chiusa.

SF.

Verbale seduta del 3 giugno 1993.
Sede: palazzo comunale, sala consiglio comunale. Ore: 10.00.

Prospetto dei commissari presenti

1	ARCANGOLI Alessandro	-
2	BELLUCCI Antonella	-
3	BONDI Giorgio	1
4	DUCCI Aldo	2
5	FIORINI Emilio	-
6	FIORENOVELLI Paolo	-
7	NASCA Nicola	3
8	OCCHIOLINI Ottone	-
9	POLLI Luigi	-
10	RALLI Giovanni	4
11	RALLI Pietro	-
12	TODISCO-GRANDE Giuseppe	-
13	GHELLI Paolo	-
14	LIBERATORI Norberto	-
15	LORENZETTI Mario	-
16	MATTESINI Mara	5
17	MONTICINI Antonio	6
18	SEZZO Guido	7
19	SIGNORINI Duccio	8

Presidente:

prof. Aldo Ducci

Segretario:

dr. Franco Rossi

Alle ore 10.50 il prof. Aldo Ducci dichiara aperta la seduta, ne verifica la validità e ne assume la presidenza. L'ordine del giorno prevede l'avvio della revisione generale dello statuto; a tale scopo nei giorni precedenti è stata inviata a tutti i commissari un'ipotesi di modifica del testo (allegato A del presente verbale) elaborata dall'ufficio di presidenza.

Introducendo l'argomento, il presidente ricorda come la revisione, oltre che costituire una tappa obbligata prevista dall'art. 133 dello statuto stesso, si è resa necessaria per adeguare la carta comunale ai cambiamenti introdotti nell'ordinamento dalle nuove norme sull'elezione diretta del sindaco (legge 81/1993) e sul pubblico impiego (decreto legislativo 92/1993). Inoltre ricorda che le scadenze che si prospettano (l'obiettivo è la consegna della proposta definitiva di revisione entro il mese di giugno, termine del mandato della commissione) richiedono ai colleghi il massimo sforzo nel concentrare le proposte.

Il commissario Nicola Nasca fa notare che il mandato della commissione prevede la predisposizione di tutti i regolamenti fondamentali previsti dall'art. 131 dello statuto, operazione avvenuta solo in parte. Il presidente ribadisce che l'impegno principale della commissione è rappresentato, a breve scadenza, dalla revisione dello statuto: il bilancio complessivo dell'attività ed eventuali proposte di proroga potranno essere affrontati dopo il raggiungimento di questo obiettivo.

Sedute 3.6.93

Prima di cominciare la lettura, il segretario dr. Franco Bonzi fa notare che la sede di lavoro da affrontare richiede di concordare fin d'ora un calendario di sedute adeguato. Il commissario sen. Giorgio Bonzi ritiene che possano essere sufficienti poche sedute, trovandosi personalmente d'accordo con gran parte delle proposte elaborate dall'ufficio di presidenza. Il presidente si dichiara disponibile per una sessione di sedute quotidiane consecutive fino al termine del lavoro. Il commissario Masco preferisce due sedute settimanali e rimarca la necessità che le proposte di emendamento siano presentate in forma già elaborata. Dopo breve dibattito si decide di convocare due sedute alla settimana (nei giorni di martedì e venerdì).

Il commissario Bonzi propone un breve dibattito preliminare per meglio entrare nello spirito che ha animato l'ufficio di presidenza durante la formulazione dell'ipotesi di revisione.

Il prof. Ducci rileva che l'introduzione dell'elezione diretta del sindaco comporta uno stravolgimento dell'architettura istituzionale dell'ente, determinando conseguenze sulla composizione, le funzioni ed i rapporti tra gli organi. Si sofferma sulle innovazioni concernenti la giunta comunale, evidenziando la definitiva separazione di questo organo dal consiglio e la stretta connessione con il sindaco, alla cui esclusiva responsabilità sarà affidata la scelta degli assessori. Rileva la maggior distinzione tra gli organi collegiali (giunta e consiglio), presieduti da figure dotate di rilevanza e significato diverso: il sindaco è capo dell'esecutivo, da lui nominato; il presidente e l'ufficio di presidenza del consiglio sono eletti dall'assemblea nel suo seno. Il trasferimento di questa serie di novità dalla legge allo statuto richiede una complessa serie di variazioni, in parte obbligate, in parte conseguenti alle prime, in parte derivanti da ripensamenti maturati nel corso del primo anno di vita della carta comunale e durante la stesura dei regolamenti di attuazione.

Il segretario dà inizio all'esame delle modifiche contenute nell'ipotesi di revisione, articolo per articolo, illustrandone brevemente motivazioni ed effetti.

Al comma 3 dell'art. 8 (titolo dei diritti) segnala una parziale ristesura migliorativa e l'aggiunta del periodo finale in linea con quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 83/93 in materia di pari opportunità uomo/donna.

Il commissario Masco domanda se non sarebbe opportuna anche una quantificazione delle presenze di entrambi i sessi negli organi collegiali.

Non è d'accordo il commissario Bonzi, pur dichiarando di approvare quanto previsto dalla legge in materia di rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste di candidati. Altra cosa è imporre un numero di componenti di un certo sesso: dovranno essere gli elettori a scegliere i propri - o le proprie - rappresentanti.

Il commissario dr. Succo Signorini rileva che la norma deve essere interpretata diversamente: la previsione riguarda gli organi di nomina comunale (giunta, commissioni di governo, consigli di amministrazione, ecc.), all'interno dei quali dovranno essere garantite pari opportunità. In questo caso, anche se in alcuni casi potrà comportare problemi di reperimento dei componenti necessari per raggiungere i limiti previsti, la quantificazione non sarebbe da escludere.

Il prof. Ducci si dice invece contrario a qualsiasi quantificazione di ciascuna delle due componenti (maschile o femminile) all'interno degli organi collegiali, che dovranno essere composti dalle persone più idonee e competenti indipendentemente dal sesso.

Il commissario Bonzi, pur considerando poco efficace iniziare il periodo in discussione con la parola "promuove", sostiene che questo dovrebbe essere comunque sufficiente per considerare illegittimo un organo collegiale che non vedesse rappresentati al proprio interno entrambi i sessi. Ciò renderebbe superflua una quantificazione delle presenze. Tuttavia sarebbe ancora più efficace affermare che il Comune "garantisce la presenza di entrambi i sessi...". I com-

Sedute 3.6.93

missari Signorini, Giovanni Belli e Mare Mattesini si associano.

Dopo ulteriore dibattito è accolta la proposta di Bonzi.

La commissione passa ad esaminare il comma 3 dell'art. 10 (statuto). Il segretario fa notare che in questo caso - e in molti altri che seguiranno - si è in presenza di una modifica resa necessaria dal variato numero dei componenti del consiglio. D'ora in poi, il calcolo dei vari quorum per la validità delle deliberazioni non potrà essere effettuato sulla base dei "consiglieri assegnati" ma dei "componenti assegnati", dato che il consiglio comunale sarà composto da 40 consiglieri comunali oltre al sindaco (componente non consigliere), per un totale di 41 componenti. Tale modifica è da applicare a tutti gli articoli dello statuto ove siano citati i "consiglieri assegnati". Il segretario comunica anche i nuovi quorum possibili:

1/5 dei componenti assegnati equivale a 9 (invece di 8);

1/3 equivale a 14 (invariato);

2/5 equivale a 17 (invece di 16);

la maggioranza assoluta rimane 21;

2/3 equivale a 28 (invece di 27);

3/4 equivale a 31 (invece di 30);

L'unica eccezione si presenta nella disciplina della mozione di sfiducia, per la presentazione della quale la legge continua a fare espresso riferimento ai consiglieri assegnati.

Si passa così all'art. 20 (esclusione dal referendum), che è stato stesso in modo più chiaro (sulla base di quanto già stabilito nello specifico regolamento), precisando che sono esclusi da referendum lo statuto e i regolamenti.

I commissari Signorini e Bonzi approvano la proposta di modifica.

Il dr. Masco solleva la questione se possa essere sottoposto a referendum un singolo articolo - o parte di esso - contenuto in un regolamento o nello statuto. I commissari sono concordi nel sostenere che non debbano essere sottoposte a referendum nemmeno singole parti di testi normativi. Pertanto, considerato che con la stessa proposta tale questione potrebbe rivelarsi controversa, propongono di eliminare il dubbio specificando che sono escluse "le norme statutarie e regolamentari".

Il commissario Masco propone di adeguare il comma 3 alla nuova durata in carica del consiglio comunale. La proposta è accolta. Il testo viene modificato nei seguenti termini: "... il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo oggetto, prima che siano trascorsi 4 anni".

Il segretario illustra la modifica di ordine tecnico al comma 6 dell'art. 21 (promozione del referendum). A seguito della stesura del regolamento, che ha permesso un approfondimento dell'argomento, ci si è resi conto che è più opportuno prevedere l'indizione del referendum (da parte del sindaco o del presidente di circoscrizione) entro 10 giorni dall'assemblea e non più entro 30 giorni dal deposito delle firme come previsto dalla stessa vigente. Non vi è infatti motivo, dopo la verifica dell'ammissibilità da parte dell'ufficio per il referendum, per ritardare l'indizione. Naturalmente per indizione si deve intendere l'emissione del provvedimento con il quale il sindaco o il presidente della circoscrizione stabiliscono la data per l'effettuazione del referendum.

Il commissario Masco paventa il rischio che a causa della modifica l'ammissione venga procrastinata troppo a lungo. Richiamando la disciplina di dettaglio formulata in sede di regolamento, il segretario rassicura il commissario precisando che è stabilito che la verifica dell'ammissibilità precede l'indizione del referendum e deve avvenire nei 5 giorni successivi al deposito delle firme.

La commissione discute a lungo sull'art. 26 (accesso agli atti, strutture e

servizi. Il segretario ricorda che, anche in questa materia, si è tenuto conto dello studio preparatorio per il regolamento per l'accesso agli atti amministrativi. Si è ritenuto necessario sciogliere l'ambiguità rilevabile nello statuto in materia di titolari del diritto di accesso, dovuta alla mancata integrazione - sull'argomento - fra la legge 142/90 e la legge 241/90. La prima stabilisce che il Comune assicura l'accesso a tutti i cittadini, mentre la seconda restringe il campo affermando che l'accesso è garantito a tutte le persone che hanno un interesse giuridicamente rilevante. Si è ritenuto di seguire l'indicazione della 241, perché successiva e più specifica rispetto alla 142, arrivando alla presente ipotesi di stesura del comma 1. Ricorda inoltre che la definizione di "interessi pubblici e diffusi" è stata oggetto di ampio dibattito consiliare (in occasione della recente approvazione del regolamento del difensore civico) e che il consiglio ha deciso di sostituire l'espressione "interessi diffusi" con "interessi generali". Eleva in proposito che il termine interessi diffusi è stato introdotto con la legge 241/90 e che i due concetti sono tutt'altro che coincidenti.

Il commissario Signorini sostiene che sarebbe sufficiente la prima parte della nuova stesura del comma 1 ("... a chiunque abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti"); ogni ulteriore specificazione risulta superflua rispetto al vero scopo che si vuol raggiungere, che è quello di una maggiore accessibilità.

Il prof. Deoni sostiene che addirittura si potrebbe ulteriormente semplificare, permettendo l'accesso a chiunque abbia un interesse, a qualsiasi livello, dal momento che anche l'interesse privato di un cittadino qualsiasi può essere considerato giuridicamente rilevante. Il commissario Giovanni Ralli si associa.

Il commissario Nasci prospetta il rischio che in sede di applicazione l'apprammato della rilevanza giuridica dell'interesse attribuisca all'amministrazione un potere discrezionale di ammettere o respingere le richieste di accesso. Il commissario Nasci si associa, ricordando che lo scopo che deve essere perseguito è quello di assicurare a tutti i cittadini, in qualsiasi forma essi si presentino, l'accesso a tutti gli atti del Comune.

Il dr. Signorini fa notare che normalmente gli atti amministrativi sono comunque tutti accessibili. Non a caso l'amministrazione si sta organizzando per permettere l'accesso agli atti in qualsiasi momento attraverso l'ufficio informazioni. La norma in discussione deve essere quindi riferita agli altri documenti che hanno contribuito alla formazione dell'atto finale.

La commissione decide di aggiungere un comma nel quale si afferma che "gli atti amministrativi del Comune sono pubblici" e di modificare l'articolo 26 riferendosi più specificamente le norme all'accesso ai documenti amministrativi.

A proposito dell'art. 30 (requisiti del difensore civico), il segretario ricorda che la proposta di modifica al comma 2 è ispirata al recente dibattito consiliare, svolto in occasione dell'adozione del regolamento del difensore civico. In tale occasione sia il sindaco che buona parte dei consiglieri hanno espresso la volontà di ridurre l'incompatibilità con incarichi all'interno di partiti, eliminandone l'estensione ad un anno precedente alla nomina.

Il commissario Nasci afferma che non deve assolutamente essere dato per scontato che tale sia la volontà della maggioranza consiliare e ricorda la sua posizione di segno completamente opposto, tesa ad aumentare nel tempo l'effetto dell'incompatibilità.

Il dr. Signorini, pur non considerando eccessiva la limitazione prevista nel testo vigente, volta a garantire una concreta estraneità alla politica attiva e quindi una maggiore obiettività rispetto all'operato dell'amministrazione, riconosce che potrebbe essere comunque difficile individuare una figura in possesso dei requisiti necessari per coprire la carica di difensore civico. Non sarebbe quindi contrario alla formula contenuta nella nuova stesura.

Posizione, quest'ultima, fortemente sostenuta dal commissario Nasci, convinto che sia più che sufficiente evitare la sovrapposizione degli incarichi di

difensore civico con quelli di tipo politico.

Anche il presidente approva la nuova stesura, sostenendo che per individuare un candidato alla carica di difensore civico è necessario riconoscere in lui doti di integrità ed imparzialità tali da rendere superflua l'incompatibilità con effetto retroattivo. A garanzia di ciò resta il voto per la nomina, al quale devono concorrere anche le forze di opposizione. Preoccupandosi di aumentare i casi di incompatibilità si finirebbe per rendere impossibile l'individuazione di tali figure, lasciando disponibili - per assurdo - solo coloro che, per istituzionale o disinteresse, sono sempre rimasti al margine o all'esterno della vita sociale della comunità.

Il commissario Nasci interviene per chiarire che la sua posizione non deve essere intesa come un segno di sfiducia nei confronti di chi fa politica, ma che al contrario va rispettato il ruolo di chi concorre attivamente alla vita politica della comunità. Tuttavia ritiene che il difensore civico debba essere persona completamente estranea a qualsiasi attività di quel tipo, dovendo ricoprire un ruolo di giudice super partes.

Il commissario Giovanni Ralli distingue la propria posizione dalla proposta avanzata dall'ufficio di presidenza, proponendo di mantenere il testo vigente. Al quale suggerisce di aggiungere, eventualmente, una estensione dell'incompatibilità ad altri ambiti di attività, come quello sindacale.

Il segretario ricorda che l'attuale stesura è dovuta ad un aggiustamento del testo iniziale che prevedeva un'incompatibilità di tipo piuttosto generico con la rappresentanza di "interessi particolari". Avendo il comitato di controllo richiesto una formulazione più precisa ed inequivocabile, il consiglio comunale approvò l'attuale stesura ispirandosi alla disciplina per la nomina del giudice di pace. Il recepimento della incompatibilità prevista per il giudice di pace (in presenza in organismi direttivi o esecutivi di partito) sembrò al momento un valido criterio. Tuttavia, la figura e l'attività del difensore civico sono solo apparentemente simili a quelle del giudice di pace: a prescindere dalla loro retrodatazione, dovrebbero essere prese in considerazione altri tipi di incompatibilità, ed in primo luogo quella con l'attività di amministratore del Comune (quantomeno in tempi recenti).

Il commissario Signorini afferma che l'attenzione non deve essere concentrata solo sull'aspetto delle incompatibilità. Bisogna anzi dare il giusto peso alle affermazioni contenute nel primo comma dell'art. 30, dove fra i requisiti si citano anche l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio che, se riconosciute nel voto dei due terzi dei componenti del consiglio, dovrebbero garantire più delle restrizioni contenute al comma successivo. Inoltre, a proposito di ciò che afferma Ralli sull'incompatibilità con l'attività sindacale, se si comincia ad allargare il campo, si rischia di non trovare un limite, dovendo escludere anche le associazioni di categoria, gli ordini professionali, ecc.

La dr. Mara Malinani afferma che sarebbe sufficiente limitarsi a garantire che, entrato in carica, il difensore civico sia estraneo a qualsiasi interesse di parte. Sarebbe quindi preferibile tornare ad una formulazione più generica.

Dopo lungo dibattito una parte della commissione concorda nell'eliminazione della decorrenza dall'anno precedente, estendendo però l'incompatibilità ai rappresentanti sindacali, di ordini professionali ed associazioni di categoria. I commissari Nasci e Giovanni Ralli confermano la propria volontà di mantenere in vigore la retroattività.

Sull'art. 31 (elezione del difensore civico) il segretario segnala la riduzione della maggioranza necessaria per l'elezione del vicario (dal due terzi alla maggioranza assoluta). La proposta di modifica è approvata.

Alle ore 12,50 la seduta è chiusa.

**Statuto del Comune di Arezzo. Capo V. Difensore civico. Artt. 29/34.
BURT 6 maggio 1992, supplemento straordinario al n. 25.**

Deliberato dal consiglio comunale con atti del 7.10.1991 (nn. 343 e 344), 8.10.1991 (n. 345), 9.10.1991 (nn. 346 e 347) e 29.1.1992 (n. 5), lo statuto del Comune di Arezzo viene approvato dal Co.Re.Co. con decisioni nn. 24 e 31 dell'11.2.1992. Pubblicato nel B.U.R.T. del 6.5.1992, entra in vigore il 5 giugno 1992.

La normativa concernente l'istituto del difensore civico è compresa nel capo V e distribuita negli articoli da 29 a 34.

L'articolo 21, relativo alla promozione di referendum popolari a livello comunale o circoscrizionale, prevede inoltre la presenza del difensore civico tra i componenti dell'ufficio per il referendum, organismo di garanzia di cui fanno parte il segretario generale del Comune ed il presidente del consiglio provinciale dell'ordine degli avvocati e procuratori legali, cui è demandato il compito di effettuare la valutazione di ammissibilità sulle proposte di referendum.

L'esame da parte del consiglio comunale non altera, come avviene per la quasi totalità del testo statutario, l'ipotesi di stesura formulata dalla commissione consiliare.

“Lo statuto che vi proponiamo – sottolinea nella seduta del 7 ottobre 1991 il presidente Aldo Ducci, illustrandone al consiglio il contenuto e rivendicando orgogliosamente una concezione laica della militanza politica, in netta controtendenza rispetto alla delegittimazione scatenata da Tangentopoli – disciplina l'esistenza del difensore civico. La commissione ha tentato di definire la figura di questo soggetto nel modo più preciso possibile, senza violare però il principio dell'adesione dei cittadini alla vita politica o sindacale, che non può essere elemento ostativo, secondo la com-

missione, alla nomina del difensore civico, essendo importante più che l'adesione pubblica ed ufficiale ad un partito o ad una associazione, l'integrità personale del candidato. Questo perché abbiamo voluto seguire una visione laica della vita politica, per cui l'adesione ad un partito non è l'adesione ad una verità assoluta, l'adesione ad una chiesa, ma è semplicemente l'adesione ad una associazione umana nella quale si possono trovare anche uomini liberi, che tali rimangono indipendentemente dal fatto che aderiscano o meno a questa o a quella organizzazione. Quindi non quella può essere la discriminante essenziale, ma la testimonianza che la vita dà circa l'integrità personale e l'indipendenza di giudizio delle persone”.

Sul problema dei requisiti del difensore civico e della sua autonomia ed indipendenza si focalizza, come già accaduto in commissione, l'attenzione del consiglio. Prendendo le mosse da considerazioni opposte a quelle del presidente della commissione, il consigliere Nicola Nasca (Verdi) propone un emendamento all'art. 30 che introduca la ineleggibilità – in luogo della incompatibilità – per i titolari di incarichi direttivi politici o sindacali. Da opposta sponda politica, analoga proposta, estesa ai componenti di ordini e collegi professionali, viene avanzata dal consigliere Roberto Vannuccini (Caccia, Pesca, Ambiente). Messi in votazione, entrambi gli emendamenti vengono respinti. Altre osservazioni sui requisiti e le modalità di nomina del vicario sono rinviate alla stesura del regolamento.

Tuttavia, la partita è lungi dall'essere conclusa.

Sull'argomento dei requisiti necessari ed ostativi si sofferma infatti, in sede di controllo, anche il Co.Re.Co. che eccepisce come “le cause di incompatibilità non possono essere, avuto riguardo alla loro natura limitativa di diritti costituzionalmente garantiti, disciplinate in modo generico”.

Il rilievo dell'organo di controllo induce il consiglio comunale, con qualche dissenso, ad integrare la formulazione dell'art. 30 individuando i soggetti incompatibili non più nei titolari di “incarichi pubblici e privati che comportino la rappresentanza di interessi settoriali o particolari”, ma, con connotazione assai più rigorosa, in “coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nell'anno precedente la nomina, incarichi direttivi o esecutivi all'interno di partiti politici”.

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE TOSCANA

Venerdì, 6 maggio 1992 FIRENZE Esc. di regola ogni settimana

Redazione del Bollettino Ufficiale: Piazza della Libertà, 15 - Telefono 4182050 - Fax 4182000
Ufficio Abbonamenti - Telefono 4182046

Avvertenze: Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana si pubblica in Firenze, il giorno 6 mercoledì, ed è diviso in due parti separate. Nella Prima Parte si pubblicano: tutte le leggi e i regolamenti della Regione toscana, per essere e per essere, i decreti del Presidente della Giunta e le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Regionale che abbiano interesse generale, inoltre, le leggi ed i decreti dello Stato che interessano la Regione, nonché i comunicati e le informazioni sull'attività degli Organi regionali. Nella Seconda Parte si pubblicano: i bandi di concorso, le gare d'appalto ed ogni altro avviso a stampa di atti e privati di cui sia disposta la pubblicazione dalla fonte in vigore.

Prezzo L. 1.500 - Arretrati il doppio

Di avvisi ed atti di interesse per l'assunzione del personale da parte di Province, Comuni, USL SS LL, Aziende Municipalizzate ed altri Enti locali della Toscana, gli avvisi di gara degli appalti di cui alla legge 10-10-1975, n. 15, nonché ogni altro avviso a stampa di atti e privati di cui sia disposta la pubblicazione dalla fonte in vigore, vengono pubblicati, per avvisi e per avvisi sui giornali, presso l'editore - al CCJ postale n. 1487500 - in via della Libertà, 15 - 50139 Firenze - Bollettino Ufficiale - P.zza della Libertà, 15 - 50139 Firenze - dall'importo di:

- prima facciata L. 35.000
- facciate successive e parte di esse L. 25.000

L'installazione del materiale dovrà essere inviata contestualmente al testo, il materiale ivi dell'installazione, nonché l'installazione dell'importo pagato, con pagamento in contanti o per conto di terzi, deve essere inviato in duplice copia, di cui una in carta legale, fatta salvo le eccezioni di legge (Decreto e Provvedimenti), e l'altra in carta semplice o in via telematica in Regione Toscana - Direzione e Redazione del Bollettino Ufficiale - P.zza della Libertà, 15 - 50139 Firenze.
Il materiale rispetto al quale sopra esplicito comporta la restituzione dell'importo.
Il materiale da pubblicare deve pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro il giorno di venerdì per poter essere pubblicato il mercoledì della seconda settimana successiva.

N. 118

SEZIONE IV

ATTI DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE

- Statuti comunali e provinciali

Publicazione effettuata ai sensi e per gli effetti di cui al 4° comma dell'art. 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

COMUNE DI AREZZO

STATUTO

2 Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 4-5-1992

SEZIONE IV

ATTI DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE

- Statuti comunali e provinciali

Publicazione effettuata ai sensi e per gli effetti di cui al 4° comma dell'art. 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

COMUNE DI AREZZO

STATUTO



omissis

Capo V

DIFENSORE CIVICO

Art. 29

Reato del difensore civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune, delle aziende ed istituzioni dipendenti, nonché delle amministrazioni ed uffici pubblici operanti in settori collegati alle finalità del Comune e disponibili ad sottoporli alla sua attività.

3. I requisiti, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico sono stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 30

Requisiti

1. Il difensore civico è eletto tra persone di comprovata integrità, accortezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio che possedano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale, stabiliti dalla legge, e non rivestano tale carica nel Comune.
2. Sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nell'anno precedente alla nomina, incarichi direttivi o esecutivi all'interno di partiti politici.

Art. 31

Elezioni

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale, entro sei mesi dal suo insediamento, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta. Nel caso in cui si determini, nel corso del mandato amministrativo, cessazione della carica, il consiglio comunale provvede alla nuova elezione nella prima seduta successiva alla cessazione.
3. Può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Il consiglio comunale nomina con le modalità di cui al comma 1, un vicario indicato dal difensore civico, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 32

Fungitura e funzioni

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena indipendenza ed autonomia. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del Comune.
2. Compete al difensore civico la tutela dei soggetti, delle forme associative e delle persone giuridiche contro ogni atto o comportamento, attivo o omissivo, dell'amministrazione comunale e delle

amministrazioni di cui all'art. 29, comma 2, che ne ledano o ne mettano in pericolo i legittimi interessi.

3. Spetta al difensore civico segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi, anche con non venga lessa direttamente la sfera giuridica di un soggetto pubblico o privato.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico segnala ai responsabili degli uffici ed agli organi elettori cui compete la funzione di indirizzo e di controllo gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi riscontrati, sollecita a provvedere all'eliminazione delle irregolarità o dei vizi procedurali entro termini stabiliti; invita le competenti amministrazioni a promuovere provvedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti.

5. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, il difensore civico inoltra rapporto all'autorità giudiziaria.

6. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:

a) gli atti ed i provvedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;

b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudice perde in fase istruttoria.

Art. 33

Dotazione di mezzi

1. Il regolamento disciplina l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico, la dotazione di personale e di mezzi, la corrispondenza dell'indennità di carica.

Art. 34

Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le irregolarità riscontrate e formulando proposte tese a migliorare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. La relazione viene resa pubblica e discussa dal consiglio comunale in apposita seduta. Il sindaco provvede ad inoltrarla alle altre amministrazioni ed uffici pubblici nei confronti dei quali il difensore civico ha esercitato la propria attività.

Esame regolamento del difensore civico. Rinvio a seduta successiva.

Atto CC 6 maggio 1993, n. 20.

Approvazione regolamento del difensore civico.

Deliberazione CC 12 maggio 1993, n. 32.

Il regolamento del difensore civico è il primo dei regolamenti a forte rilevanza politico-istituzionale (se si eccettua quello del consiglio comunale) tramite i quali trova attuazione la nuova normativa statutaria.

Nel frattempo la prima giunta Vannucci è entrata in crisi (febbraio 1993) per l'uscita dei verdi dalla maggioranza e le conseguenti dimissioni dell'assessore Luigi Sacchini. Dopo 50 giorni di difficile confronto tra le forze politiche si è ricostituita una maggioranza di sinistra che include i soli PSI e PDS e può contare su 21 consiglieri (sui 40 assegnati). Nella soluzione della crisi hanno esercitato un inedito peso le categorie economiche, in funzione stabilizzante rispetto all'ondata di delegittimazione che l'inchiesta milanese ha riversato sulle amministrazioni elette nel 1990, sotto forma di richiesta di elezioni anticipate. Nel nuovo esecutivo, entrato in carica il 7 aprile 1993 e ancora diretto da Valdo Vannucci, hanno fatto il loro ingresso per la prima volta due assessori non consiglieri.

Non si comprende fino in fondo il tono del dibattito consiliare dedicato all'adozione del regolamento del difensore civico se non lo si rapporta agli avvenimenti che lo hanno immediatamente preceduto ed alla loro conclusione. Un dibattito teso, a tratti confuso, percorso da impulsi iconoclasti a porre in discussione qualsiasi ostacolo, a cominciare dallo statuto entrato in vigore da meno di un anno. Ma sarebbe riduttivo e fuorviante limitarsi a registrare la caduta di stile, pur evidente in taluni passaggi pittoreschi: in realtà sta prendendo avvio un processo di disgregazione dei gruppi politici tradizionali e dei loro rapporti di competizione-collaborazione che troverà sbocco due anni più tardi nel sistema elettorale maggioritario per l'elezione del sindaco, nell'aggregazione di nuove coalizioni, nella semplificazione (più presunta che reale) della rappresentanza politica.

Nel corso delle due sedute consiliari – la prima conclusa con un rinvio,

la seconda approdata all'adozione del regolamento – la discussione ruota attorno a due argomenti principali: i requisiti del difensore civico e le modalità di nomina. Entrambi sottintendono una terza questione: il grado di indipendenza del titolare dai centri di potere politico ed istituzionale. La pattuglia di quanti aspirano a rimettere in discussione la norma statutaria (incompatibilità retroattiva di un anno con incarichi direttivi o esecutivi all'interno di partiti politici) è folta: guidata dallo stesso sindaco, include consiglieri di maggioranza e di opposizione, che affrontano il problema con argomentazioni diverse, ma legate ad un comune sentimento di ribellione nei confronti di quella che viene percepita come una indebita criminalizzazione della "classe politica". Paradossalmente, tocca al presidente della commissione per l'attuazione dello statuto, che dell'incompatibilità è stato uno dei sostenitori meno convinti, richiamare i colleghi al rispetto di una norma che non svuota la scelta dell'impegno politico, ma evita una sovrapposizione che minerebbe l'imparzialità e l'autorevolezza del difensore civico.

Sulla seconda questione, prevale la proposta di legare la procedura di nomina alla presentazione di autocandidatura da parte dei cittadini interessati, mantenendo segreto lo scrutinio e piuttosto elevato (due terzi dei consiglieri) il quorum per l'elezione.

Alla fine, le proposte di emendamento in contrasto con le norme dello statuto (prive dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di legittimità, ma ugualmente poste in votazione per volere dei consiglieri) risultano respinte o accantonate. Il voto finale sul regolamento, contrariamente all'andamento del dibattito, risulta unanime, superando di misura il quorum necessario per la sua validità.

Il successivo annullamento parziale da parte dell'organo di controllo, convinto invece a recedere su altri rilievi avanzati in un primo tempo, colpisce un aspetto di scarso rilievo (la titolarità circa l'interpretazione autentica) ai fini dell'applicazione del regolamento, che acquista piena efficacia a partire dal 10 agosto 1993.



Adunanza del 6 maggio 1993

Seduta pubblica (I convocazione)

Oggetto: Esame regolamento del difensore civico. Rinvio a seduta successiva.

Prospetto dei consiglieri presenti

n.	Cognome e nome	pres.	n.	Cognome e nome	pres.
1	AGNOLUCCI Adalao	-	21	GRECO Paolo	13
2	ARCANGIOLI Alessandro	1	22	GRILLI Enzo	14
3	BARTOLINI Maria Pia	2	23	MASCA Nicola	15
4	BELLUCCI Antonella	3	24	NICCHI Paolo	-
5	BIGNI Sergio	4	25	OCCHICCOLINI Ottavio	16
6	BONCOMPAGNI Antonio	-	26	PALAZZESCHI Lamberto	17
7	BONDI Giorgio	5	27	PERUZZI Massimo	18
8	BRANDANI Alberto	6	28	POLLE Luigi	19
9	BROGI Giuseppe	-	29	RALLI Giovanni	20
10	BRUNI Mario	-	30	RALLI Pietro	21
11	CAPORALI Alessandro	7	31	REFFETTI Mario	22
12	CARENANI Marcello	8	32	SACCIONI Luigi	23
13	CEGARINI Tina	9	33	SCATIGNI Luigi	-
14	CORAGNESCHI Agostino	-	34	SCHIATTI Paolo	24
15	GUCCI Aldo	-	35	SCHROEPFLIN Maurizio	25
16	FIORINI Emilio	10	36	SODICI Sauro	26
17	FIORINOVELLI Paolo	-	37	TENTI Stefano	-
18	GALANTINI Carla	11	38	TODISCO-GRANDE Giuseppe	27
19	GARLANDO Angelo	12	39	VANNUCCI Valdo	28
20	GOGLI Firenze	-	40	VANNUCCINI Roberto	-

Presidente:
Valdo Vannucci
Consigliere anziano:
Luigi Polli
Segretario:
Dr. Guido Rizzo

Scrivatori:
-
-
-



Si dà atto che oltre ai consiglieri riportati nel prospetto, partecipano ai lavori del consiglio, a norma dell'articolo 54 comma 4 dello statuto comunale, gli assessori non consiglieri Immacolata Graziani e Roberto Monnani.

Esaurito l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'ordine del giorno, il sindaco Valdo Vannucci informa i consiglieri che il testo del nuovo regolamento (allegato A, parte integrante della presente deliberazione), elaborato dalla commissione per l'attuazione dello statuto, è stato sottoposto al parere delle circoscrizioni.

Nessuna circoscrizione ha fatto osservazioni su quanto la commissione aveva elaborato, se non da parte della circoscrizione n. 4 che ha presentato 4 osservazioni in contrasto con lo statuto. Si tratta della circoscrizione 4; si esprime che sia la Dotta. Le osservazioni che loro hanno fatto non sono elaborate e viete e sono in contrasto con lo statuto e pertanto non sono ammissibili.

Legge le osservazioni. All'art. 4, la circoscrizione chiede di elevare il quorum per l'elezione da due terzi a tre quarti, e questo è chiaramente in contrasto con l'art. 31 dello statuto al comma 1. Per quanto riguarda l'art. 5, si chiede di applicare lo stesso quorum all'elezione del vicario in alternativa alla designazione personale. Non vi è designazione da parte del difensore civico, ma solo indicazione: l'elezione è effettuata dal consiglio con lo stesso quorum del due terzi. Poi, all'art. 6 c'è la richiesta di sopprimere la rieleggibilità, che invece è prevista dallo statuto all'art. 20, comma secondo. Mentre all'art. 16, comma 1, anticipare la relazione sull'attività dal 31 marzo al 31 gennaio. E questa invariabilmente può anche essere accettabile, ma non mi sembra che cosa esenti, francamente.

Consultandosi con alcuni capigruppo e alcuni consiglieri, avevano visto che era il caso, su questi regolamenti, che in linea di massima andavano bene, appunto procedere velocemente all'approvazione, anche perché la nuova legge elettorale per i sindaci obbligherà la prossima amministrazione civile con quelle norme comunque a cambiare alcune parti di questi regolamenti, non solo di questi ma anche di quelli che abbiamo già approvato. Pertanto si riteneva che, comunque sia, in quel momento, a quella sede, coloro che se avessero la possibilità dovessero adeguare il tutto. E pertanto si riteneva che in questo momento le indicazioni e i regolamenti che emergono fossero comunque già sufficientemente accettabili perché elaborati dalla commissione con gli stessi criteri di serietà che gli abbiamo riconosciuti fino ad ora. Però, visto che alcune osservazioni ci sono, si invita il consiglio a vederle seriamente.

Sulle affermazioni del sindaco si apre il dibattito.

Il consigliere Maria Pia Bartolini (DC) ritiene necessario approfondire l'argomento delle osservazioni presentate dal consiglio di circoscrizione.

Al di là di questo che sono state verificate e sono in contrasto con lo statuto - quindi evidentemente non c'è niente da dire - mi pare che ce ne siano alcune che, pur piccole, hanno una certa rilevanza sotto il profilo politico, come per esempio quella richiesta, mi pare della circoscrizione 2, di prevedere per il vicario gli stessi regolari del difensore civico. Mi sembra abbastanza importante rispetto a quelle che sono le caratteristiche che il vicario può avere in caso di malattia. Così come c'è anche la richiesta, per l'art. 4 al comma 3, di elevare da 24 ore a 5 giorni il termine per il deposito delle proposte. E poi ci sono alcune proposte che vengono fatte dalla circoscrizione 4 che io vorrei - anche se sono di carattere generale - qui ribadire un attimo, perché le ritengo sotto il profilo politico importanti. Cioè garantire l'effettiva operatività dell'istituto, perché - francamente - del difensore civico se ne sta discutendo dalla prima volta



che ho fatto il consigliere comunale, quindi risale ormai a diversi anni fa. Quindi questo istituto fu anche portato a termine nel suo compimento con l'elaborazione di un regolamento anche nella passata legislatura, e ancora siamo qui a discuterne. Perciò anche su questo discorso di un'effettiva garanzia della operatività di questo istituto, io una parola voglio spendercela. C'è anche un dato importante, perché dalla circoscrizione si viene anche una specie di richiesta pressante all'amministrazione comunale che è in questi termini fatta: interrompere la prassi degli uffici comunali di disattendere le richieste di informazioni e di accesso alle informazioni da parte dei consiglieri circoscrizionali. Anche questo si trova scritto nei pareri che vengono dalle circoscrizioni e che vorrei qui un attimo riproporre perché ha un grosso valore politico soprattutto in una fase in cui c'è una legge 142 e soprattutto la 241 che dà il rilievo che dà all'accesso alle informazioni. E poi c'è anche un dato: affidare alle circoscrizioni precise competenze e deleghe. Il che qui pone anche il problema della possibilità del difensore civico di recarsi presso le circoscrizioni in momenti particolari, oppure di poter prevedere una specie di delega funzionante presso le circoscrizioni. Ma evidentemente qui ancora è da elaborare, potrebbe essere fatto in un secondo momento. Questi sono dati estremamente importanti, ritengo.

E poi vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che non riguarda specificamente l'amministrazione, ma di cui l'amministrazione credo si possa fare portavoce. Poiché nello statuto della Regione Piemonte, anche come proposta nello statuto della Regione Toscana, in un convegno che fu fatto qualche anno fa a Perugia venne fuori la possibilità da parte del cittadino di accedere al difensore civico regionale proprio anche per attivare il comitato di controllo rispetto agli atti dell'amministrazione, vorrei che, in un clima di trasparenza che stiamo vivendo, quest'amministrazione si facesse carico anche di richiedere di attivare presso il difensore civico regionale la possibilità da parte del cittadino di intervenire anche presso il comitato di controllo per il controllo degli atti emessi dall'amministrazione comunale.

Il sindaco, pur prendendo atto dell'interesse politico generale delle osservazioni riproposte dal consigliere Bartolini, invita a concentrare l'attenzione su specifiche richieste di emendamento.

Per quanto riguarda la circoscrizione n. 3, alcune delle proposte a cui anche lei si riferiva erano state fatte da un consigliere della circoscrizione, però non erano passate nella circoscrizione, le aveva respinte il consiglio di amministrazione della circoscrizione e pertanto non sono state riportate come osservazioni della circoscrizione, ovviamente. Ecco perché non sono state prese in considerazione. Gli altri aspetti a cui lei si riferiva erano aspetti più politici: dare efficacia al difensore civico, sentire le circoscrizioni, ecc. Però non sono elementi che possono rientrare nel regolamento. Nel già nello statuto, per quanto riguarda il difensore civico, abbiamo detto di mettere a disposizione una struttura minima affinché questo possa operare. Credo che si debba prendere come un'osservazione, come una spinta, una richiesta, un impegno dell'amministrazione a mettere in condizioni il difensore civico di poter lavorare.

Concludendo il proprio intervento, il consigliere Bartolini sottolinea come il difensore civico possa assumere un ruolo importante nella fase di attuazione delle leggi 142/1990 e 241/1990.

Va fatta una distinzione importante secondo me e non penso che ci abbiamo riflettuto. Il fatto che non si tratta soltanto di accesso alle informazioni quando l'atto è già perfetto, diciamo. Ma anche nella fase del procedimento, e questo è un dato estremamente importante, perché cambia completamente la concessione di accesso, nel senso che non è più a poste-



riori ma è proprio una partecipazione diretta del cittadino alla formazione della volontà dell'amministrazione stessa. Quindi dà anche la possibilità, in una fase così difficile e delicata del processo politico che viviamo, di un ristabilirsi di rappresentatività, sia da parte degli amministratori che in qualche modo essendo aiutati, spinti, o in qualche modo sostenuti dal cittadino nella fase di elaborazione di un atto, possono ritrovare con il cittadino stesso questo rapporto di fiducia e anche di collaborazione. A questo punto non mi sembra che nello statuto esista uno specifico punto in cui si fa preciso riferimento a questo ruolo che il difensore civico deve svolgere, perché è un momento di accesso che dovrebbe essere possibile, secondo la 241, in qualsiasi ufficio dell'amministrazione comunale. Però, attraverso l'ufficio del difensore civico, questo fatto può essere in qualche modo aiutato e può anche essere un momento di supplenza nelle fasi e nei momenti in cui gli uffici non possono, per motivi vari, avere questo ruolo o potere in qualche modo adempiere a questo ufficio. E' anche vero poi che il difensore civico si può porre nei confronti del cittadino come momento proprio di aiuto e di sostegno per poter mettere in atto questo che è diventato un diritto del cittadino stesso previsto per legge. Vorrei che emergesse in maniera chiara questo fatto, perché altrimenti il ruolo del difensore civico diventa, se posto in confronto con la legge, in pratica inutile.

Il sindaco si dichiara in linea di massima concorde con le osservazioni del consigliere Bartolini.

Diventa però abbastanza complesso prevedere cose che qua e là già sono previste dalla legge stessa. Perché la 241 e il regolamento che stiamo facendo già prevede l'accesso del cittadino in ogni fase dell'istruttoria di una pratica e non soltanto nella fase finale. Però io non riesco a capire come potremmo noi inserire ulteriori garanzie rispetto a quelle che già abbiamo messo, che abbiamo dato, sulle quali ci siamo confrontati. Fermo restando che le valutazioni di tipo politico che lei fa sono corrette. Però io ritengo che già sia molto garantita sia il nostro statuto, che la legge stessa, che il regolamento in via di elaborazione.

Il consigliere Emilio Fiorini (PSI) esprime il proprio totale disaccordo con il contenuto dell'articolo 3 del regolamento.

All'articolo 3, tra i requisiti, al secondo capoverso, c'è scritto: "Sono incompatibili con carica di difensore civico coloro che ricoprono o hanno ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi all'interno di partiti politici a qualsiasi livello". Secondo me questo offende la Costituzione, perché non mi sembra che la Costituzione precluda l'accesso del cittadino che fanno politica. Capisco che oggi far politica significhi aver la rognna, però che lo stabiliscano dei politici mi sembra addirittura molto incongruo. Quindi chiedo la soppressione di questo capoverso.

Il sindaco si associa.

Consigliere Fiorini, per quanto riguarda la sua osservazione, che anche in questo caso trova il sottoscritto d'accordo, io lo sollevai però anche al momento dell'elaborazione dello statuto, se vi ricordate. E noi questa limitazione siamo stati tanto bravi che l'abbiamo messa prima nello statuto adeguandola a quello che è detto per il giudice di pace. Quindi è evidente che il regolamento in questa fase, con uno statuto che recitava in quel modo, non poteva snervare lo statuto. Questo è il punto.

Il consigliere Paolo Greco (PSI) sostiene che la norma sulla incompatibilità mutata dalla legge istitutiva del giudice di pace è ormai obsoleta.



Dopo il giudice di pace hanno fatto una nuova legge per quanto riguarda le commissioni tributarie, dove non è previsto il fatto di non aver ricoperto incarichi. E' previsto "non ricoprire", non "non aver ricoperto incarichi nell'anno precedente". Ciò è previsto incompatibilità per chi ricopre effettivamente incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti, ma non c'è il fatto dell'anno precedente.

Il sindaco richiama l'attenzione sul fatto che la norma statutaria non è modificabile prima di un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

Nei siamo in questa condizione: che lo statuto prima di un anno non può essere modificato. Va bene? E noi abbiamo inserito questa norma nello statuto. Quindi io, per essendo d'accordo con voi rispetto a questo, propongo di mettere agli atti una raccomandazione: appena si può si modifichi lo statuto e si tolga questa norma. Perché mentre anch'io credo che sia giusto che contemporaneamente non si possa ricoprire l'incarico di difensore civico e di giudice di pace, nel mentre si è esponenti di un partito politico - e questo è evidentemente ovvio - ma addirittura dire "oh l'ha fatto anche un anno precedente" è sul serio una cosa incredibile. Vuol dire che anche tutti noi siamo pieni di rogne perché, fino a prova contraria, stiamo facendo politica anche in questo momento. Quindi io questa storia però vorrei definirla con una raccomandazione a noi stessi o comunque al momento che è possibile.

Il consigliere Fiorini ribadisce la propria opinione.

Una norma di questo genere soltanto nello stato fascista poteva andare avanti. In un regime di democrazia è vergognoso che sia stato scritto, cari signori, sappiate. No, questo è fascismo, signor Todisco-Grande, è fascismo bello e buono. E io mi rifiuto di votarlo. Ho detto che chi ha fatto questo va d'accordo col fascismo ma non con la democrazia. Certo che mi incassa! E' vergognoso un atto del genere! Se tu fai politica non puoi fare il giudice, perché non sei un cittadino corretto... [Interruzione da parte del consigliere Giovanni Nelli] Ma stai attento, via, comunista cattolico del ... [voce fuori microfono] No, leggi il secondo capoverso e leggi la Costituzione... [Interruzione] No, io non ci vengo a perder tempo in commissioni: è questa la sede ufficiale del Comune, non la ragioniera che avete fatto.

Il sindaco richiama il consigliere Fiorini e dà la parola al consigliere Nicola Nacca, il quale solleva una questione di metodo, contestando il fatto di non essere stato interpellato circa l'ordine dei lavori consiliari.

Il sindaco precisa di non aver potuto interpellare tutti i consiglieri.

Se lei ha problemi da sollevare sul regolamento per il difensore civico, ha l'autorità di farlo punto per punto, articolo per articolo. Risolviamo a fare un problema anche di questioni che non sono un problema, al di là del fatto che questo, in sostanza, è un elemento da discutere. Sul quale ci siamo da noi legati le mani quando abbiamo approvato uno statuto, non più lungo di sette o otto mesi fa, un anno fa, uno statuto che poi demandava ai regolamenti singole questioni, dove abbiamo detto e abbiamo affermato quello che abbiamo affermato. Allora io credo che questa vicenda possa essere risolta con una raccomandazione forte a noi stessi - se saremo ancora noi - oppure a chi ci sarà per variare in questo punto, per rimettere in discussione nel momento opportuno questo punto. Per rimetterlo in discussione, perché anch'io sono tra coloro che ritiene - per quello che vale - che chi fa politica, chi ha fatto politica e chi farà politica non ha la rogne e non ha la febbre. [voce fuori microfono] Ma le norme di salvaguardia va benissimo per la contestualità. Per un anno



prima può andare meno bene.

[Interruzione] Il sindaco richiama nuovamente il consigliere Fiorini invitandolo a tenere un comportamento più corretto in consiglio comunale.

Il consigliere Nicola Nacca (capogruppo Verdi per Arezzo) ricorda che il regolamento in discussione è stato già iscritto, nei mesi scorsi, all'ordine del giorno del consiglio, ed i consiglieri sono stati invitati a depositare le loro proposte di emendamento. Lamenta che la proposta avanzata dal gruppo verde - unico ad averlo fatto, assieme al dimesso consigliere Maggi - non sia stata distribuita preventivamente e chiede maggior considerazione per i consiglieri che seguono con impegno e correttezza i lavori del consiglio e delle commissioni.

Ne passiamo a parlare di contenuti. Il problema è che mi sembra, sia dalle cose sollevate dalle circoscrizioni sia da altri, che c'è la necessità - ed in questo lo sollecito al sindaco e alla giunta, visto che si è risolta la crisi politica - che in tempi brevi si vadano a definire alcune questioni. Ad esempio quella del regolamento delle circoscrizioni, su cui io vorrei ricordare - e questo ricordando anche a molti consiglieri e a molti gruppi che non vengono alle riunioni o a funzionari che non vengono e che poi hanno da eccepire - che io credo che sia il primo dovere di tutti, maggioranza e opposizione, essere presenti, dire le cose, esprimere posizioni politiche - maggioranza e minoranza - ma essere presenti. Perché noi abbiamo questo dovere, credo primario, con gli elettori. Questo per dire - e lo sollecito la giunta e so che ci sono state giustamente delle sollecitazioni dalle circoscrizioni, delle prese di posizione anche da componenti della giunta - affinché in tempi brevi tutti i regolamenti predisposti vengano realizzati e quelli da rivedere vengano rivisti in tempi brevi.

Detta questa premessa, sul problema del difensore civico su cui noi avevamo presentato un emendamento, si può fare subito chiarezza politica: noi la pensiamo all'esatto opposto di quello che dice Fiorini. Perché l'emendamento presentato da noi - affiancato da uno analogo del consigliere Maggi - chiedeva invece che questa incompatibilità fosse per una durata maggiore. Noi proponevamo 5 anni, Maggi 3 anni.

Però, e questo lo dico subito per chiarezza, noi senza problemi ritiriamo l'emendamento per questo ragionamento che è stato fatto fino ad ora, per la contraddittorietà con lo statuto. E siccome si potrebbe comunque proporre, ma vorrebbe dire una possibile sospensione del COARCO, ci sembra più corretto ritirarlo. Però il problema politico rimane, e mi sembra che rimanga in termini molto chiari. Perché noi invece la sollecitazione politica che anche il sindaco diceva la facciamo all'opposto, perché - e questo è l'elemento di chiarezza, Fiorini non ascolta, ma tanto non c'è problema - qui nessuno sta facendo una discriminazione su chi fa politica. Qui il problema è di sapere che se questo difensore civico deve essere effettivamente una persona al di sopra delle parti, quindi una persona che riesce ad avere questo ruolo di referente per il cittadino, e di - come dire - contrapposizione per gli amministratori, questo è possibile esclusivamente se noi nominiamo una persona che ha questa lontananza da incarichi politici pubblici che può aver ricoperto. Quindi non c'è nessuna discriminazione. Qui non è un problema di opposizione o non opposizione. E' il problema di sapere che, per un periodo, una persona che ha avuto incarichi di responsabilità all'interno di un partito è corretto che non assuma un incarico di questo tipo. E quindi non c'è nessuna discriminazione, perché nessuno dice che dev'essere arretrata a vita o che non potrà fare più niente. Si dice che il difensore civico, questa figura particolare, deve essere una persona che, almeno per un periodo, non ha assunto questi incarichi, a dimostrazione che riesce ad avere questo ruolo.



Quindi, mi sembra veramente deformante leggere questa come una deformazione. Si potrebbe eccepire la proposta nostra che addirittura dicevamo cinque anni. Ma un anno, che secondo noi è fin troppo poco, mi sembra un minimo di garanzia di dignità rispetto ai cittadini. Quindi lo termino dicendo che ritiriamo questo emendamento però noi lasciamo, visto che il sindaco l'ha detto, una sollecitazione, ai gruppi politici e ai consiglieri, opposta. Cioè noi crediamo che un anno è il minimo ma che probabilmente sta a tutti noi trovare una persona che riesca ad avere questo ruolo non un distacco il più lungo possibile.

Il consigliere Giorgio Bondi (PCI-PDS) ricorda la propria assidua partecipazione ai lavori della commissione che ha redatto il regolamento, lamentando il fatto che altri componenti della medesima non hanno mostrato altrettanta diligenza e spirito collaborativo.

Però, nonostante la mia assidua e fattiva collaborazione, devo riconoscere anch'io che l'art. 30 dello statuto, che è quello che parla dei requisiti per il difensore civico, è forse improprio. Perché io ricordo - e Masca ne ha fatto accenno - che ci furono addirittura proposte per chi voleva che fosse addirittura 5 anni, 3 anni. Noi decidemmo così - senza riflettere la cosa, secondo me - per un anno, lo ritengo che mettere una retroattività alla presenza, alla attività politica dell'interessato è una cosa sbagliata in linea di principio, perché non è una carica - il difensore civico - alla quale un cittadino qualsiasi si prepara a concorrere. È un atto che è conseguenza di una nomina. Quello che noi dobbiamo garantire a questo cittadino, e garantirlo da parte di questo cittadino, è che lui non faccia politica "dal momento". Cioè tu hai cambiato la tua collocazione giuridica formale e tu, da oggi, smetti. Da oggi, perché altrimenti sarebbe una cosa assurda perché, per esempio, il presidente della Repubblica, una volta eletto, formalmente dà le dimissioni.

Allora, sindaco, io faccio questa proposta: fermo restando il principio secondo il quale va rivisto l'art. 30, io credo che, se noi approviamo questo articolo con questa correzione "sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che ricoprono..." - togliendo quindi questo inciso - "... incarichi direttivi o esecutivi all'interno di partiti politici". Che ricopro. Lo statuto parla di un anno, però non precisa "di un anno" non è in contrasto in linea di principio con lo statuto. Noi affermiamo il principio secondo il quale, come ci richiama lo statuto, non si può essere contemporaneamente dirigenti o rappresentanti dei partiti. Quando poi riferiremo lo statuto - perché lo facciamo - ricambieremo, altrimenti ci tocca ricambiare lo statuto e il difensore civico. Io faccio sempre appello al buon senso, ma ci sono anche i giuristi. Io chiedo anche ai giuristi. A me sembrerebbe che così si può risolvere il problema, perché effettivamente anche io ritengo che una incompatibilità precedente alla nomina sia assurda. Più che sbagliata è assurda.

[Interruzione del consigliere Pietro Balli]. La Moody's ci ha messo - questa mattina - al livello del Portogallo e della Corea, quindi non ci scandalizziamo se facciamo qualche proposta da repubblica delle banane. Io faccio una proposta di buon senso, caro Balli. Se il buon senso non basta, io non ho altri metodi, perché non sono giurista, perché non sono un politologo come qualcun altro. A me sembra che questo discorso abbia una sua logica. Io non posso chiedere a qualcuno di rinunciare a una cosa per un'altra che lui non immagina nemmeno di ottenere. Allora facciamo una discriminazione, riduciamo anche la posta. È estremamente pericoloso. È come per il difensore di pace. Hai sentito la televisione quando dice che ci vogliono 50 anni? Ma quella è una cazzata, quella è una repubblica delle banane! Altro che banane, quella è una repubblica del nulla. Chi ha fatto una proposta in quel modo lì è un imbecille, non è



un legislatore. Ma via, non crediamo problemi dove non ci sono!

Il consigliere Antonella Bellucci (Indipendente eletta nella lista MSI-DX) dichiara di associarsi alla proposta di Bondi.

Quando è stato approvato lo statuto o, ancora meglio, in sede di formulazione, molti erano presi da quello che era lo spirito di Tangentopoli e quindi chiamarsi fuori, dare un'idea di purezza. Che poi va a ricadere nella demagogia che, tutto sommato, sta venendo fuori anche in questo momento da parte dei presenti, anche se è un emendamento ritirato, ma è lo stesso, sembra di fare la caccia alle streghe quando si chiede 5 anni. A quel punto allora, o fai un emendamento opposto in cui chiedi che non ci sia nessuno chi ha una tessera di partito, perché non c'è bisogno di essere dirigente per essere influenzato mentalmente e politicamente a giudicare in modo obiettivo. Anche soltanto avere un'idea politica - e tutti ce l'hanno - può in qualche modo influenzare e non renderci obiettivi. Diciamo che la differenza della dicitura fra statuto e regolamento riguarda soltanto quando si parla a qualsiasi livello. Cioè non si specificò nel regolamento in confronto allo statuto a quale livello direttivo si dev'essere. Non è che probabilmente cambierà molto, lo direi a questo punto sentiamo un po' dal punto di vista della legge se si viene data la possibilità, quest'art. 3, secondo comma, se è possibile cambiarlo. Io sono d'accordo con Fiorini: cioè vediamo un po' se si può legalmente rivedere lo statuto. Non so se è prevalente sul regolamento; sicuramente credo che vada rivisto anche in futuro, perché credo che in questo modo è come dire che chi fa politica, cioè siamo tutti qui un branco di incompetenti, sicuramente fazioni. A quel punto allora io chiedo, se non passa questo punto, almeno nell'osservazione fatta da Fiorini, che si specifichi ancora chi ha una tessera di partito. Perché è la stessa cosa essere dirigente o essere iscritto: l'idea rimane quella.

Il consigliere Pietro Balli (DC) si dissocia dalla proposta di dissociarsi dalla norma dello statuto, richiamando il consiglio al rispetto delle norme in vigore.

Trovo ridicola questa discussione, perché non è passato un secolo da quando abbiamo discusso lo statuto. [Interruzione del consigliere Emilio Fiorini]. Caro Fiorini, non è passato un secolo, e questa norma è scritta nello statuto. D'altra parte debbo anche dire che non mi scandalizza questa norma. Quello che io chiedo qui è che il consiglio comunale assuma il decoro e il dovere del rispetto anche formale delle norme che sono in vigore. Lo statuto che è in vigore, bene o male che si possa pensare, scrive determinate cose a questo proposito. Non si può né eludere né modificare turbescamente. Allora se questa norma è talmente dirimente, inaccettabile, dopo qualche mese che è stato approvato, si dice che si modifica lo statuto. Se invece non lo è, si approva il regolamento del difensore civico conforme allo statuto, perché lo statuto è la legge suprema del consiglio comunale. E non possiamo stracchiarlo, sbeffeggiarlo: questo è un pessimo esempio. Io invito il sindaco a questo rispetto formale delle norme che ci siamo dati e, per le modifiche di questa, a seguire i procedimenti normali previsti dalla stessa costituzione del Comune.

Il consigliere Bondi insiste sulla validità della sua proposta.

Ciò non significa che se noi domani andiamo ad eleggere il difensore civico possiamo eleggere un difensore civico che non abbia lasciato l'incarico direttivo in un partito prima di un anno, perché lo statuto lo vieterebbe. Questo sia chiaro. La repubblica delle banane è una repubblica dove non c'è legge, invece io riconosco che c'è una legge e lo statuto è prioritario. Ma approvare oggi una regola per il regolamento del



difensore civico che lo reputo sbagliata, in un momento in cui lo dico "signori, lo statuto dobbiamo rivederlo". Perché, caro Ralli, lo statuto è già in contrasto con la nuova legge, e' già detto, è arrivata una lettera anche a te. Quindi dovremmo dire allora: lo statuto non serve. Invece no, lo statuto lo stiamo rivedendo, lo sappiamo. Allora io dico: approviamo oggi il regolamento del difensore civico nella versione che a noi ci sembra più consona. Dopodiché, sapendo che dobbiamo rivedere lo statuto, adeguavamo lo statuto alla nostra volontà per il difensore civico. Rimanendo inteso, che ci si metta o non ci si metta un anno, noi se eleggiamo oggi il difensore civico, dobbiamo sceglierlo fra persone che hanno lasciato l'attività politica direttiva almeno da un anno. Lo sappiamo, perché c'è scritto nello statuto. A me sembra che sia corretto, anche legalmente.

Il sindaco chiede al segretario generale di esprimere il proprio parere sulla proposta del consigliere Bondi.

Il segretario generale, dr. Guido Rizzo, richiama l'attenzione sul fatto che l'articolo 30 dello statuto stabilisce specificamente i requisiti per la carica di difensore civico, non operando alcun rinvio alla normativa regolamentare. In base al principio della gerarchia delle fonti qualsiasi norma regolamentare che modifichi la disciplina statutaria o risulti non conforme alla medesima risulterebbe illegittima. Qualora il consiglio voglia stabilire per il difensore civico requisiti diversi da quelli indicati all'articolo 31 dello statuto, deve modificare il medesimo (con la procedura prevista per le variazioni allo statuto) e successivamente adottare conseguenti norme di livello regolamentare.

Allacciandosi alla tesi della prevalenza dello statuto sui regolamenti, il consigliere Fiorini dichiara di ritenere in costituzionale il principio introdotto nello statuto.

Io capisco che uno statuto vale molto di più di un regolamento, segretario. Ma allora le dico che la Costituzione vale molto di più dello statuto del consiglio comunale. E siccome questo qui offende la Costituzione, allora lei non mi firma neanche lo statuto comunale, partendo dal principio che oggi lei mi dovrebbe mettere la postilla su questo. Questa è la verità. Perché allora lo le garantisco che il sottoscritto, appena approvato questo, si dimette da consigliere comunale e fa la domanda per fare il giudice. Voglio vedere come fate a togliermi di mezzo. Perché io questo lo faccio, è una questione di principio, ma lo faccio. Perché la dignità personale, perché questa è un'offesa a tutti quelli che fanno politica e la reputo illegittima. Fiorini lo fa, poi voglio vedere se non vi mette in croce fino in fondo. E mi dispiace farla dal momento che Fiorini 7 anni fa aveva presentato qui una mozione con la richiesta di introdurre il difensore civico anche nel Comune di Arezzo. Sono stato il primo a fare questo, però di fronte a questi obbrobri, mi dispiace, io tutelo la legge, tutelo la Costituzione, mi dispiace, lo faccio [interruzioni].

Il sindaco, richiamata l'ipotesi di modifica generale dello statuto che il consiglio dovrebbe esaminare entro il prossimo mese di giugno, propone un rinvio dell'approvazione del regolamento.

Il consigliere Pietro Ralli richiama i colleghi ad una più serena interpretazione dell'articolo in discussione.

Debbo fare una dichiarazione. Non è un secolo che abbiamo formato lo statuto, credo che su questo punto ci sia stata una riflessione. Io sto all'interpretazione corretta delle cose. Qui non c'è una discriminazione della politica, ma c'è un corretto intendimento. Partito vuol dire, prima di tutto, parte. Noi dobbiamo garantire i cittadini, e il clima lo consiglia, che



la nomina di un organo superiore alle parti non sia inficiata da dubbi e da sospetti. Quindi richiedere, in questa norma, che un dirigente politico faccia un sacrificio, che è quello della rinuncia all'incarico e che è quello di testimoniare che per un periodo breve non è stato parte politica, non lo vedo scandaloso. Io credo che il consiglio comunale dia una triste impressione. Se avessimo qui la cittadinanza tutta, oggi, ad ascoltare i ragionamenti che si fanno qui e i ripieghi che si cerca di trovare quasi a nascondersi su questa faccenda, cosa direbbe di noi la gente che protesta per i mille fatti che succedono oggi? Io ho fatto politica, faccio politica e non mi sento menomato da questa norma. Ma la ritengo rispettosa, anche nei confronti del cittadino. Lo debbo dire per una questione personale e morale.

Il sindaco, constatato l'orientamento a proseguire l'esame dell'argomento, invita i consiglieri a passare alla votazione dei singoli articoli.

Il consigliere Enzo Grilli (sopogruppo PCI-PDS) si dichiara contrario ad un rinvio.

Io sono per andare avanti, e approvare questo regolamento, e spiego anche perché. Il problema, Fiorini - se posso discutere pacatamente, senza insulti - poiché questa questione l'abbiamo discussa nello statuto, io sono - questa posizione è mia, non l'abbiamo confrontata nel gruppo - io sono per difendere la norma statutaria che si trova in quel regolamento. Per una scelta, che non è discriminatoria. Il difensore civico è, per sua natura e viene detto esattamente nell'articolo avanti quali sono le caratteristiche, ha caratteristiche di tutela e di garanzia per i cittadini nei confronti della pubblica amministrazione. Dire che non possono occupare a questa carica coloro che hanno ricoperto incarichi direttivi ed esecutivi per un anno nei partiti, secondo me è una norma giusta. Perché chi ha ricoperto incarichi direttivi nei partiti è in qualche modo uomo di parte. Quindi è meglio che ci sia un lasso di tempo che non abbia questo incarico. Ma non è discriminatorio, io sono per difendere anche dal punto di vista del merito questa scelta.

Il consigliere Fiorini propone un rinvio dell'approvazione del regolamento, facendo notare il breve lasso di tempo entro il quale potrebbe essere modificato lo statuto.

Il consigliere Paolo Schiatti (DC), ottenuta la parola, rinuncia all'intervento, proponendo di passare alla votazione degli articoli.

Il sindaco mette separatamente in votazione gli art. 1 (Istituzione) e 2 (Regolamento) che vengono approvati all'unanimità dai 28 consiglieri presenti e votanti.

In riferimento all'art. 3 il consigliere Bondi propone un emendamento.

Propongo questo emendamento, che rimanga agli atti, mi raccomando. Ritengo che l'art. 30 dello statuto al secondo comma, stabilendo l'incompatibilità tra l'incarico del difensore civico e l'aver ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nell'anno precedente alla nomina, è da rivedere, dato che viene ritenuto non opportuno dal momento che mentre è giusto ed opportuno che l'incompatibilità con l'attività politica attiva avvenga al momento dell'eventuale nomina, mentre stabilire in precedenza sarebbe addirittura discriminatorio, ritiene doveroso ed opportuno rivedere la norma dello statuto, ritiene compatibile, se il consiglio comunale lo ritiene opportuno, approvare l'art. 3 del regolamento del difensore civico laddove, riconoscendo l'incompatibilità, se ne escludono i periodi di incor-



patibilità".

Alcuni consiglieri fanno notare la scarsa chiarezza del testo dell'emendamento. Il sindaco ne riassume il significato.

Il consigliere Fiorini propone un ulteriore emendamento:

Allora chiedo che, oltre al discorso della temporalità degli incarichi politici, siano messi anche gli incarichi sindacali e che siano esclusi allora, con questa legge, anche tutti coloro che sono stati amministratori all'interno di questo Comune [interruzione]. No, no, da sempre, perché ovunque, sono di parte lo stesso. Se si va alla legge del taglione, si va fino in fondo.

Il consigliere Angelo Gargano (PSI) esorta a separare la questione politica da quella giuridica, e sostiene che il regolamento non possa essere approvato in contrasto con lo statuto.

Su richiesta del consigliere Schiatti, il sindaco invita il consigliere Bondi a dare nuovamente lettura del proprio emendamento, prima che venga messo in votazione. Il consigliere Bondi legge il seguente testo:

"Attenuto che l'art. 30 dello statuto al secondo comma, stabilendo l'incompatibilità tra l'incarico del difensore civico e l'avere ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nell'anno precedente alla nomina, è da rivedere, dato che viene ritenuto non opportuno, dal momento che mentre è giusto e necessario prevedere l'incompatibilità con l'attività politica e quella del difensore civico, ritiene che ciò avvenga al momento dell'eventuale nomina, mentre stabilita in precedente sembrerebbe addirittura discriminatoria, ritiene doveroso e opportuno rivedere la norma dello statuto e ritiene al contempo compatibile, se il consiglio comunale lo ritiene necessario e opportuno, approvare l'art. 3 del regolamento senza le previsioni della retroattività. Ritenevo comunque che tra il regolamento del difensore civico e lo statuto è prevalente lo statuto, resta inteso che fino alla modifica dello statuto restano valide le previsioni sulla retroattività".

Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Alberto Brandani.

Il sindaco mette quindi in votazione la proposta di emendamento all'art. 3 sopra riportata, che ottiene il seguente esito: consiglieri presenti e votanti: 27; voti favorevoli: 8; voti contrari: 17; astenuti: 2 (A. Gargano, L. Sacchini). L'emendamento è respinto a maggioranza.

Il consigliere Ottavio Cecchiolini (gruppo PSI) propone un ulteriore emendamento all'articolo 3. Il sindaco richiama i consiglieri ad un maggior rispetto del regolamento, ed in particolare al dovere di presentare e discutere gli emendamenti prima delle votazioni.

Mi era sembrato di capire che il consigliere Fiorini avesse proposto di aggiungere all'incompatibilità altri tipi di incompatibilità. Secondo che non l'abbia trasformato in emendamento. Lo faccio io. Anche perché ritengo quasi provocatorio voler approvare per forza oggi questo regolamento quando si è detto, per voce del sindaco, correttamente, che entro giugno si poteva modificare lo statuto e quindi tornare a luglio all'approvazione di questo regolamento. E non credo che di qui a luglio, ovvero di qui a settembre, nomineremo il difensore civico. Ma tant'è, evidentemente, poi quando ci si innamora delle cose l'accanimento cresce.

E allora, poiché è vero che questa norma è anticonstituzionale e chi parla, sia in commissione statuto che in consiglio comunale, ebbe modo di proporre propri emendamenti che furono respinti a grande maggioranza -



votammo solo Paolo ed io, ricordo - io credo che se si deve andare a stabilire delle incompatibilità per chi ha ricoperto incarichi direttivi o esecutivi in partiti, questo debba essere esteso anche ai sindacati per esempio, che sono organizzazioni politiche e, perché no, alle organizzazioni segrete, alla massoneria, che è forse più pericolosa del partito. E, perché no allora, a chi, da indipendente, ha ricoperto cariche di consigliere comunale o di assessore. Degli avvocati, ad esempio, che sono stati incaricati dal Comune. Insomma, qui si vuole criminalizzare solo una categoria di cittadini, secondo me benemerita, lasciando poi a tutti gli altri... [voce fuori microfono] Gli esseri fiscali, certo. E allora, forse, andava approfondito tutto questo. Ma se non si vuole approfondire, io propongo che ai partiti politici siano aggiunti i sindacati e i cittadini che abbiano ricoperto incarichi di consigliere comunale, provinciale o regionale o di membro del Parlamento.

Il consigliere Alessandro Arrighetti (gruppo DC) definisce "incredibile" l'andamento del dibattito.

Il senso di questo comma dell'articolo 3 è che chi è stato rappresentante di una parte non può rappresentare tutti, in termini di continuità temporale. Questo è il problema, per cui se in questo senso si dice non solo i partiti politici, ma anche i sindacati, oppure organizzazioni, il ragionamento è lo stesso. Per cui ormai va allargato ma specificato. Allargando in maniera indiscriminata si banalizza l'articolo in maniera tale che il principio che una parte non può essere il difensore di tutti, perché è questo che si configura, non è la criminalizzazione né di chi ha fatto politica, né di chi ha fatto sindacato, né di chi ha fatto altre cose. Può dire solo con tranquillità avere un lasso di discontinuità minimo, che è un anno, fra chi ha rappresentato una parte e chi invece, come difensore civico, deve rappresentare tutti i cittadini nel confronto con l'amministrazione. Questo è il senso del ragionamento che noi facciamo e quindi, se viene specificato in maniera comprensibile, non alatoria in termini indiscriminati, per cui se si vuole mettere il problema di sindacati e di quanti altri hanno rappresentato una parte, non c'è nessun problema e lo votiamo. Altrimenti noi votiamo il comma così com'è.

Il consigliere Masca, ricordata la propria proposta (poi ritirata) di estendere l'incompatibilità ad altri soggetti, chiede al sindaco di consultare la segreteria per appurare se tale decisione, estendendo la previsione statutaria, vada incontro a rischi di illegittimità.

Il segretario generale conferma il precedente parere, rilevando il carattere esecutivo dei requisiti dettati dall'articolo 30 dello statuto.

Il consigliere Cecchiolini esprime un giudizio polemico sul parere della segreteria, definendolo "formato" e "molto poco professionale". Si dice convinto che sotto il profilo della legittimità non si possano eliminare le incompatibilità previste dallo statuto, ma se ne possano aggiungere altre in sede di regolamento.

Il sindaco rileva che l'espressione del parere di legittimità attinge alla piena ed esclusiva responsabilità del segretario generale.

Il consigliere Pietro Balli si dichiara concorde con l'opinione della segreteria.

Noi abbiamo scelto un modello di statuto esplicito. Nello statuto non abbiamo scritto che i requisiti e le incompatibilità sono demandate al regolamento. Frego Cecchiolini di ascoltare, per serietà del concetto. E tu sei



consapevole di questo, perché il presidente della commissione statuto e tu con lui, e anche noi, abbiamo sostenuto una forma di statuto esplicita, descrittiva. Dovevamo fare uno statuto che rinviera al regolamento tantissima materia regolamentare, e anche questo lo poteva essere. Avendo scelto questa forma di statuto descrittiva, esplicita, e avendo lo statuto specificato le incompatibilità, noi siamo vincolati al rispetto della norma. Se quell'articolo avesse detto: le incompatibilità sono demandate al regolamento, ci sarebbe tutto lo spazio per la discussione. Allora noi non possiamo giocare con la norma. Mi prendere in giro il segretario generale, che in questo caso ha ragione, perché così si legge la norma. Allora si modificherà lo statuto e ci si metterà tutto quel che si vorrà, ma ora questo è lo statuto.

Il sindaco ribadisce che il segretario generale, nella sua autonomia, quando il consiglio comunale avrà approvato o respinto ciò che ritiene opportuno, potrà esprimere un parere di legittimità o di illegittimità, totale o parziale.

Il consigliere Bondi esterna la propria opinione sul parere della segreteria e sulla proposta del consigliere Occhiodini.

Qui siamo a fare il dispetto - famoso - alle moglie, tagliando... Io non capisco la ratio. Io sono d'accordo con Occhiodini in questo caso, perché meglio abbondare che dificere, si può anche allargare nel regolamento l'incompatibilità. Perché altrimenti è contraddittorio il segretario, perché prima ha detto che non si poteva non prevedere una norma che era nello statuto, ora dice "il regolamento è più dettagliato". Quindi, sulla base di quello che ha detto prima, caro segretario, si può anche allargare, va bene? Primo. Secondo: io però non ritengo opportuno, questa è una casata - scusatemi l'espressione - è ignobile, caro Olione, non si fanno le cose per dispetto. E' ignobile. Dopo che abbiamo discusso che era opportuno togliere quella previsione, s'aggiungano altre cose. Ma che siamo dei ragazzi? Siamo il consiglio comunale!

Il sindaco richiama il consigliere Bondi ad adottare un lessico consono al consiglio comunale.

Il consigliere Mario Ripetti (DC) si dichiara contrario all'emendamento.

A me sembra che se il consiglio aveva intenzione di esprimere nel senso indicato da Occhiodini, cioè a dire della massima estensione della norma, avrebbe espresso la sua volontà nel testo fondamentale del Comune, che è lo statuto. Mi sembra che non ci sia possibilità per un regolamento di estendere quello che la legge fondamentale non ha espresso.

Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Maurizio Schoepflin ed entra il consigliere Mario Bruni.

Il sindaco mette in votazione l'emendamento del consigliere Occhiodini all'art. 3, che ottiene il seguente esito: consiglieri presenti e votanti: 27; voti favorevoli: 8; voti contrari: 13; astenuti: 5 (G. Nanni, L. Sacchini, T. Chiarini, M. Caremani, L. Palamocchi). L'emendamento è respinto a maggioranza.

Il sindaco pone quindi in votazione l'art. 3 (Requisiti) nella stesura originaria proposta dalla commissione, che ottiene il seguente esito: consiglieri presenti e votanti: 27; voti favorevoli: 16; voti contrari: 4; astenuti: 5. L'articolo è approvato a maggioranza.

Il consigliere Greco interviene in merito all'articolo 4.



Mi scuso perché non ho approfondito molto questo regolamento. Lo legge stamattina, e devo dire che solo una contraddizione forte fra quello che sostengono i gruppi - anche giustamente - di trovare persone super partes, persone che garantiscano i cittadini e il modo come poi questi cittadini vengono segnalati all'amministrazione. Perché qua abbiamo, in base a quest'art. 4, il potere divino dei consiglieri comunali e dei consiglieri circoscrizionali di designare i candidati alle cariche di difensore civico. Io questa la trovo una contraddizione perché, io persona che ho i requisiti, che mi ritengo in grado di svolgere questo compito, non vedo perché si debba raccomandare oppure segnalare a un consigliere comunale o un consigliere di circoscrizione per essere inserito. Io credo che questo sia un aborto giuridico, questo non è incompatibile con lo statuto. L'ho detto stamattina, quindi credo che non ci sia incompatibilità. Io quindi propongo che l'art. 4, comma 1, debba essere letto in questi termini: "Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale entro sei mesi dal suo insediamento nella prima adunata successiva alla vacanza, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini che ne facciano domanda e seguito di apposito bando". Poi il 2 si modifica, si elimina "le proposte depositate agli atti..." e si dice "le domande devono essere corredate con...". Ciò io propongo che venga fatto un bando, che il Comune ne dia ampia pubblicità, che i cittadini facciano domanda e che le domande vengano esaminate dal consiglio comunale e, in base al curriculum - nessuno sarebbe bene che la commissione stabilisse anche dei criteri per quanto riguarda l'assenza del curriculum - e poi venga eletto nei due terzi del consiglio.

Il consigliere Bellucci si associa alla proposta.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto da Greco, era lo stesso che volevo proporre io, perché credo che, se un imprimatur deve venire da un consigliere comunale o da un consigliere circoscrizionale, si ritorna - bene o male - a un'influenza politica, quindi allora va bene anche l'autocandidatura. Però io propongo un altro emendamento per il primo comma, dove si parla di voto in forma segreta: io propongo il voto palese.

Il sindaco fa notare al proponente che la votazione palese contrasta con il dettato dello statuto.

Il consigliere Bellucci prosegue il suo intervento.

Io, in forma piuttosto sottovoce, avevo detto che, secondo me, la votazione di questo regolamento diventa illegittima perché assolutamente non serena, data la discussione, e quindi niente ostacolava a vedere la revisione dello statuto, e quindi si riportare il regolamento. Questo non è, a questo punto io chiedo allora votazione palese, perché mi sembra, tra l'altro, che uno - anche se è in contraddizione in questo momento con lo statuto - sicuramente verrà bocciato il mio emendamento, io credo che a questo punto, per coerenza con quello che si chiede l'incompatibilità eccetera. Se l'incompatibilità ci fosse, per esempio, con l'appartenenza ad associazioni segrete o - perché no - evasione fiscale, ognuno abbia il coraggio di alzare la mano se lo vota.

Il consigliere Giovanni Balli (PCI-PDS) chiede di chiarire la portata dell'emendamento proposto dal consigliere Greco.

Io avevo capito una cosa da Paolo ed ero d'accordo. Ciò che era aggiuntivo, nel senso che oltre che la proposta si poteva accettare le autocandidature. Io avevo capito questo. Se è sostitutivo io non sono d'accordo, lo dico subito. Perché non è pensabile che comunque un cittadino che parte da un atto - lui dice di responsabilità, io posso parlare



che allora si presenta colui che l'hanno dopo vuol fare il sindaco. A me dispiace, queste manfrine non mi vanno. Allora, se è per creare una più ampia rosa di possibilità mi sta bene, purché sappiamo di dover presentare quei candidati e dover presentare quei documenti, eccetera. Sicché, se è aggiuntivo. Se è sostitutivo, cioè dire che il difensore civico è solo su autocandidatura, è già il principio stesso che a me non lo fa votare. Questo lo dico con molta chiarezza.

Il consigliere Greco precisa la propria posizione.

Consigliere Nalli, scusi, io ho fatto un emendamento dove non ci sono né manfrine né cose, perché non me ne interessa assolutamente nulla. Io credo che sia estremamente scorretta - dato che sono questi i termini, allora lo dico - quella proposta formulata nel regolamento. Perché è estremamente scorretto che un difensore civico debba essere proposto dai consiglieri comunali. Quando poi si dice che non deve essere iscritto nei partiti. Questa è la manfrina, perché è la manfrina dove sono i gruppi politici che portano e designano i candidati. Allora io credo che per le inesperienza non ci sia nulla di male fare un bando, come hanno fatto per i giudici di pace e come hanno fatto per tutte le altre cose dove c'è un'elezione e io credo che sia giusto fare un'elezione col due terzi perché il difensore civico è una figura che ha collegamenti con il consiglio comunale e non con i gruppi, non con la giunta, è garante del consiglio comunale. Fare un bando, ma più che fare un bando lo farei anche forse di pubblicità, attraverso le televisioni locali, attraverso i giornali. Perché è giusto che tutti i cittadini sappiano che c'è questa possibilità. Io non la vedo una manfrina, vedo anzi un allargamento delle possibilità.

Il consigliere Giovanni Nalli dichiara, appurato la natura sostitutiva dell'emendamento, il proprio voto contrario.

Il consigliere Bondi si dichiara favorevole all'autocandidatura.

Fermo restando il principio secondo il quale il difensore civico è eletto con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, a scrutinio segreto - e credo qui non solo perché è incompatibile con lo statuto, ma perché le leggi comunali e provinciali, anche se ho visto ieri, alla Camera, hanno cambiato il regolamento della Camera con una votazione molto semplice, per cui l'incompatibilità non si dà più a scrutinio segreto ma si dà a scrutinio palese, comunque. Ritengo che il voto palese, cosa che a me sembrerebbe più opportuna, è incompatibile e con lo statuto e con la legge, ma fermo restando il principio secondo il quale il difensore civico è eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, ritengo anch'io che sia opportuno introdurre il principio dell'autocandidatura. Per cui se il Nalli ha uno da proporre, anziché proprio gli dire: "autocandidati" e quello si autocandida.

Il sindaco propone al consiglio un diverso metodo per completare l'esame dell'argomento.

Visto che questo regolamento inizialmente sembrava non avere in sé grandi problemi, mentre i problemi invece stanno venendo fuori punto per punto - è soltanto una proposta che io faccio al consiglio, un interrogativo che io pongo anche a voi come se lo sto ponendo a me stesso - non ritenete opportuno che anche in questo caso, per il regolamento per il difensore civico come per il successivo, prima di perdere altre due ore di tempo, non si stabilisca una regola che è quella di dire che da domani mattina i gruppi che hanno problemi sui singoli articoli presentati dalla commissione al consiglio presentino per iscritto le modifiche o le integrazioni? In modo che la segreteria, come abbiamo fatto per gli altri regola-



menti, ripropone al consiglio, articolo per articolo, modifiche o quest'altro, e il consiglio in modo più preciso, con più ordine sicuramente, risente la discussione e riapporta punto per punto. Fermo restando che gli articoli che abbiamo già approvati rimangono così [voce fuori microfono] Va bene, si rivede tutto, è uguale. Si annullano le votazioni eventualmente, in quel caso.

Il vice sindaco Luigi Poili (PCI-PDS) si dichiara favorevole al metodo proposto dal sindaco.

Mi pare che la proposta del sindaco abbia un valore da questo punto di vista perché c'è una questione che avverto in questa discussione. Io sono dell'opinione che noi abbiamo bisogno di approvare il regolamento del difensore civico e abbiamo bisogno di nominarlo. Perché è uno degli impegni di questo consiglio, di legislatura. E, ovviamente, avverto un rischio quello che in questa discussione noi stiamo introducendo elementi di legittimità e di illegittimità tali che possono rendere inoperativo questo regolamento. D'altra parte mi rendo anche conto che lo statuto è stato approvato un anno fa, potrebbe essere modificato, potrebbe non essere modificato. Io vedo il rischio che noi stiamo qui un anno a modificare i nostri regolamenti. Per motivi che sono esterni al consiglio, a volte, ma a volte anche interni. Allora io dico questo: secondo me è corretta la proposta del sindaco. Anche se poi questa discussione qui la dovremo comunque fare, perché mi pare evidente che su questa materia non c'è una questione di gruppi ma c'è una questione di consiglieri comunali. E credo che sia giusto così, perché qui si incontrano opinioni, valutazioni che vanno al di là, giustamente, delle appartenenze. Si ragiona su materie anche che hanno una rilevanza di coscienza personale e quindi di opinione che vanno oltre i partiti.

Però su un punto il sindaco ha ragione. Quello che le richieste di emendamento possano essere presentate per tempo, in modo tale da dare alla segreteria generale il tempo di valutare la legittimità o la illegittimità di queste richieste di emendamento. In modo tale da venire in consiglio con un parere preventivo del segretario, ponderato. Perché, per esempio, ritengo che il parere che ha espresso prima, relativo all'allargamento delle incompatibilità, non fosse del tutto corretto. Però posso sbagliarmi, posso aver dato una valutazione anche troppo superficiale, frutto dell'infuria o del contenzioso del momento. Quindi è opportuno che gli emendamenti vengano valutati dalla segreteria, dagli organi tecnici, conosciuti prima dai consiglieri, in modo tale che ci sia anche il tempo di maturare un'opinione, perché può darsi che abbiamo fatto delle scelte anche quasi burando prima, perché - parliamo chiaro - c'è stato anche un momento che il clima era un po' - giustamente anche per adrammatizzare - era un po' anche ironico. E non mi pare serio. Allora, mi pare che la proposta del sindaco possa essere accolta. La giunta aveva in mente di convocare un altro consiglio per mercoledì o giovedì della settimana prossima.

Ci sono molti argomenti da ritrattare. Allora si potrebbe dare tre o quattro giorni di tempo ai consiglieri che lo vogliono fare - non tanto ai gruppi - di presentare degli emendamenti. Chiedere un parere preventivo di legittimità al segretario, in modo tale che si vota con un minimo di certezza sulla legittimità e illegittimità. Dare un giorno o due di tempo ai consiglieri comunali di vedere gli emendamenti per maturare una propria opinione. Quindi io concordo con la proposta del sindaco sostenendola con queste motivazioni.

Il consigliere Schiaini polemizza con i colleghi che hanno proposto l'autocandidatura.

Prima di tutto volevo dichiarare l'imbarazzo e le difficoltà della piega



che ha preso al discussione. Non mi sembra che ci sia la serietà né lo stile - se me lo consentite - di serietà che la cosa dovrebbe avere. Su questa cosa in particolare devo dire che, riflettendoci, esprimo un dubbio, più che una convinzione profonda. Il dubbio è questo, le merito alla possibilità del bando non so se tutto questo si presta poi in realtà a tutte una serie di trattative, le più diverse. Richiamo la vostra attenzione sul fatto che i consiglieri comunali sono eletti. Non riesco a capire bene sulla base di quale cosa ora si debba svuotare tutto di qualsiasi significato.

[Interruzioni] Ognuno ha i suoi problemi. Se uno si sente espressionato, o si è sentito finora espressione vincolata, totalizzante, di un partito politico sono problemi suoi. Io non sono stato eletto così, né mi sento così se me lo consentite, sticché non vedo questo grosso problema. Chi è eletto, in democrazia, ha una funzione di grande responsabilità e quindi anche di grande rappresentatività. Se rappresenta qualcuno questo qualcuno si farà avanti nel fare presente chi reputa di dover presentare. Quindi ora questa fuga iconoclasta girata da quell'altra parte, come non mi convinca per niente ed ero assolutamente contrario alla mentalità partitocratica, oggi ci accorgiamo che siamo completamente all'opposto. E quello che veramente mi lascia perplessa è che i partitocratici di ieri sono gli iconoclasti di oggi. Questa è un'altra osservazione che mi sento di dover fare. Non mi piace questa cosa, non mi piace per niente. Quindi se sono eletto mi assumo le mie responsabilità nei confronti dei cittadini in toto. L'altra osservazione che voglio dire è questa: vorrei aggiungere sull'art. 4 che per coloro che sono candidati e questa carica siano previsti gli stessi obblighi che sono previsti nel regolamento per i consiglieri comunali. In particolare vorrei che fosse dichiarata quella che è la loro appartenenza associativa di qualunque tipo. Perché non ho nessun problema di votare alcunché, visto che prima Occhiolini parlava di società come la massoneria eccetera, parlanoci fuori dai denti non ho nessun problema a votare un massone che è una persona per bene. Altra problema. Voglio soltanto sapere chi è, voglio sapere se è massone, per fare l'esempio di Occhiolini, voglio sapere esattamente a quali associazioni è iscritto, dove pensa di partecipare e quali sono le sue opinioni. Con la stessa tranquillità con cui questo viene fatto per i consiglieri comunali. Senza nessuna volontà censoria, senza nessuna volontà inquisitoria, semplicemente per chiarezza.

Il sindaco invita i consiglieri a pronunciarsi sulla sua proposta di rinvio.

Il vice sindaco Poli chiede la parola per "fatto personale".

Voglio esprimere la mia opinione sull'intervento fatto dal consigliere Schiatti. Io avverto un'evoluzione del pensiero del consigliere, perché noi ci siamo incartati in una discussione sullo statuto in cui addirittura se uno è eletto in giunta e poi viene scoperto massone noi abbiamo introdotto nel regolamento anche delle forme di punizione per cui deve essere immediatamente revocato il mandato. [Interruzioni] Se non l'ha dichiarato, appunto. Mi pareva, riligendo il regolamento, che avessimo voluto affermare addirittura una sorta di incompatibilità. Primo. Secondo: abbiamo in qualche modo sancito un principio che occorreva determinare trasparenza sugli eletti dentro la giunta. Dopo di che abbiamo sancito un principio in quel regolamento che per eleggere i presidenti delle aziende e i consigli di amministrazione avremmo esercitato un ruolo attraverso un bando pubblico a cui chiedere a tutti i cittadini chi voleva... [Interruzioni] Se non ricordo male, sul programma di maggioranza, ed è stata una questione su cui voi avete particolarmente insistito.

Mi sembra che su questa questione c'è stata un'insistenza in questi mesi proprio da parte di codesti banchi e da parte del consigliere Schiatti. E proprio da parte dei Popolari per la riforma. A me non sembra



che oggi citare i partitocratici e i distruttori della partitocrazia sia tanto corretto. Paolo. A me sembra che invece in questo momento abbiamo tutti l'obbligo di ricercare nei modi dovuti i meccanismi per la necessaria trasparenza. Allora, dire che sono i cittadini che si candidano e non le forze politiche che propongono a me sembra una corretta interpretazione di un modo diverso di intendere il rapporto politica e società civile. Il segno dei tempi. E il segno dei tempi può venire anche da quelli che fanno politica da oltre vent'anni e che hanno pochissimo da imparare da chi siede in codesti banchi da pochi mesi.

Ottenuta la parola per "fatto personale", il consigliere Occhiolini respinge l'appellativo di iconoclasta.

Chi non ha avuto immagini sacre da difendere, non ne ha nemmeno da rospere, caro consigliere Schiatti. Quindi di iconoclasta daffile pure per conto proprio. Tu ci hai dato dei distruttori di immagini sacre e io ti dico che noi immagini sacre - da laici - non le possiamo rompere perché non le abbiamo mai avute. [Interruzione del sindaco, che ritiene che tutti abbiano immagini e ideologie da coprire]. Sindaco, rimani calmo. Non le abbiamo mai avute. Per quanto riguarda invece il regolamento del consiglio che prevede per i consiglieri l'obbligo a giugno di indicare, oltre che i loro redditi, l'appartenenza a varie associazioni, motivo questo che ha causato la sospensione del regolamento stesso al comitato regionale di controllo, io, affidando tutti i colleghi, dichiaro che, nonostante il regolamento non sia ancora operante, congiuntamente alla dichiarazione dei redditi di giugno, metterò l'elenco delle associazioni alle quali io sono iscritto.

Il consigliere Masca dichiara di essere assolutamente contrario ad un nuovo rinvio del dibattito.

Il sindaco rinnova la sua proposta al consiglio.

La proposta che ho fatto non significa di rinviare di 1000 giorni, significa rinviare a mercoledì prossimo, al prossimo consiglio di mercoledì, invitando tutti i consiglieri che hanno da fare osservazioni scritte su questo e sull'altro regolamento, a presentarle entro sabato mattina alle ore 12. Si rideducere tutto, a questo punto. Quindi io propongo una regola, che sottopongo all'approvazione: ritirare questo punto e il punto successivo, ripresentarli mercoledì in consiglio, invitare i consiglieri comunali a presentarsi per iscritto entro sabato mattina alle ore 12 gli eventuali emendamenti. [Interruzione del consigliere Masca] Consigliere Masca, visto che gli altri consiglieri comunali non si sono attenuti a quanto da me detto in consiglio 5 mesi fa, e visto che questa mattina invece è emerso che ci sono emendamenti al di là di quelli che lei per il suo gruppo ha correttamente presentato per iscritto, io continuo a ritenere l'opportunità di ritirare questo e il successivo ordine del giorno. Non di procrastinare alle calende greche, ma di portarlo al consiglio di mercoledì, con gli emendamenti presentati per iscritto, rispetto ai quali un intervento a favore e uno contrario, come abbiamo fatto per lo statuto, dopodiché al voto.

Il consigliere Bondi chiede e ottiene che il termine per la presentazione degli emendamenti sia prorogato fino a lunedì 10 maggio, alle ore 12.

Il consigliere Arcoangeli fa presente la propria impressione che una parte del consiglio lavori per non approvare il regolamento in discussione.

Lo dico così chiaramente in modo che da essere molto preciso. Siccome questo regolamento del difensore civico, per quello che ci riguarda, è uno degli strumenti più importanti di cui si dota l'amministrazione, nel



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

CC 6.5.1993, n. 25 pag. 19

rispetto dei cittadini allora deve essere chiaro che questo vuol dire il primo punto all'ordine del giorno di mercoledì. In modo tale che mercoledì noi votiamo questo regolamento. Perché se così non fosse io non sono d'accordo.

Il sindaco dà al consigliere la più ampia assicurazione, aggiungendo di non essere disposto a mettere in votazione gli emendamenti che la segreteria riterrà illegittimi perché in contrasto con lo statuto.

Mette quindi in votazione la seguente proposta:

1. Revoca delle votazioni effettuate sugli articoli 1, 2 e 3.
2. Rinvio dell'approvazione del regolamento del difensore civico e del regolamento del referendum (punti 2 e 3 all'ordine del giorno) alla seduta in programma per mercoledì 12 maggio.
3. Presentazione degli eventuali emendamenti alla segreteria entro le ore 12 di lunedì 10 maggio.
4. Raccolta dei medesimi, predisposizione di testo a fronte ed espressione dei pareri previsti dalla legge.


Si dà atto che entrano in aula i consiglieri Alberto Brandani e Maurizio Schoepflin.

Messa ai voti, la proposta del sindaco ottiene il seguente esito: consiglieri presenti e votanti 29; voti favorevoli: 21; voti contrari: 2; astenuti: 6. La proposta è approvata a maggioranza.

PR/af

omissis

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
IL CONSIGLIERE ANCIANO




CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Prot. Cons. Comunale n. 32
Prot. gen. n. 2000 (7.4.3)

Adunanza del 12 maggio 1993

Seduta pubblica (1 convocazione)

Oggetto: Approvazione regolamento del difensore civico.

Prospetto dei consiglieri presenti

n.	Cognome e nome	pres.	n.	Cognome e nome	pres.
1	AGNOLUCCI Adalmo	-	21	GRICO Paolo	10
2	ARCANGIOLI Alessandro	1	22	GRILLI Enzo	11
3	BARTOLINI Maria Pia	-	23	NASCA Nicola	-
4	BELLUCCI Antonella	-	24	NICCHI Paolo	-
5	BIDINI Sergio	-	25	OCCHIOLETTI Ottone	12
6	BONCOMPAGNI Antonio	-	26	PALAZZESCHI Lamberto	13
7	BONDI Giorgio	2	27	FERRUCCI Massimo	-
8	BRANDANI Alberto	-	28	POLLI Luigi	14
9	BROGI Giuseppe	3	29	RALLI Giovanni	15
10	BRINI Mario	4	30	RALLI Pietro	16
11	CAFORALI Alessandro	-	31	REPETTI Mario	-
12	CAREMARI Marcello	-	32	SACCINI Luigi	17
13	CHIARINI Tina	5	33	SCATIZZI Luigi	18
14	CORADESCHI Agostino	-	34	SCHIATTI Paolo	19
15	DUCCI Aldo	6	35	SCHOEPFLIN Maurizio	20
16	FIORINI Ezio	7	36	SORINI Sauro	-
17	FIORENOVELLI Paolo	-	37	TENTI Stefano	21
18	GALANTINI Carla	8	38	TODISCO-GRANDE Giuseppe	22
19	GARDANO Angelo	9	39	VANRUCCI Valdo	23
20	GISLI Firenze	-	40	VANRUCCINI Roberto	24

Presidente:
Valdo Vanrucci
Consigliere anziano:
Luigi Polli
Segretario:
dr. Guido Nisei

Scrutatori:
Tina Chiarini
Luigi Scatizzi
Sergio Bidini



Si dà atto che oltre ai consiglieri riportati nel prospetto, partecipano ai lavori del consiglio, a norma dell'articolo 34 comma 4 dello statuto comunale, gli assessori non consiglieri Immacolata Graziani e Roberto Montanari.

Enunciano l'argomento iscritto al punto n. 1 dell'ordine del giorno, il sindaco Valdo Vannucci invita a partecipare ai lavori il segretario della commissione consiliare per l'attuazione dello statuto, dr. Franco Rossi. Richiama quindi il dibattito svolto nella precedente seduta consiliare (delib. 5.5.1983, n. 20) e conclusosi con le seguenti decisioni: rinviare alla seduta ordinaria l'approvazione del regolamento del difensore civico; revocare le votazioni già effettuate sugli artt. 1, 2 e 3; invitare i consiglieri a presentare i loro emendamenti, in forma scritta, alla segreteria della commissione consiliare per l'attuazione dello statuto; incaricare quest'ultima di predisporre il testo a fronte e di metterlo a disposizione dei consiglieri; acquisire sulle proposte di emendamento i prescritti pareri di regolarità tecnica e di legittimità.

Il sindaco constata che ai consiglieri è stata distribuita il testo integrato (allegato A, parte integrante della presente deliberazione) e che il segretario generale ed il funzionario responsabile hanno depositato il prescritto parere di legittimità e regolarità tecnica sulle proposte di emendamento (allegato B, parte integrante della presente deliberazione). Prima di passare all'esame dei singoli articoli esprime al consiglio la propria intenzione di non mettere in votazione le proposte di emendamento prive dei pareri (peraltro coincidenti) di regolarità tecnica o di legittimità.

Mette quindi separatamente in votazione gli artt. 1 (Istituzione) e 2 (Regolamenti), che vengono approvati all'unanimità dai 24 consiglieri presenti e votanti.

Per quanto concerne l'art. 3, il sindaco fa presente che sono stati presentati 4 emendamenti, 3 dei quali ritenuti in contrasto con lo statuto.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal gruppo Verdi, dai consiglieri Greco e Bondi e dal consigliere Bellucci, si dice la segreteria che sono fatti questi in contrasto con lo statuto comunale. L'unico emendamento compatibile, che si legge prima di metterlo in votazione, è quello del consigliere il. Ralli: "Sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che ricoprono o hanno ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi all'interno di partiti e formazioni politiche a qualsiasi livello". Prego i consiglieri di esprimere un intervento a favore, un intervento contro la proposta, dopo di che metterò ai voti l'emendamento.

Il consigliere Giorgio Bondi (PCI-PDS) esprime il proprio dissenso, sollevando un problema di metodo.

Frendo atto dei pareri espressi ai termini di legge, che dicono siano determinanti, però non sono d'accordo in linea di principio che questi emendamenti non si pongano in votazione. Questo è un problema di principio, con tutto il rispetto per il segretario. Anche il sindaco non credo che possa essere nelle sue prerogative non mettere in approvazione o in discussione un argomento solo perché il segretario lo ritiene non ammissibile. Mi dispiace, questo è un problema di principio troppo importante.

Il sindaco prende atto della validità dell'obiezione sollevata dal consigliere Bondi, richiamando però la necessità di un metodo di votazione che non paralizzi i lavori consiliari.

Va bene. Voglio soltanto ricordare, prima che riparta la polemica che già conosciamo e che ha bloccato questi lavori per due ore nel consiglio



della settimana passata, vorrei ricordare che questo era il tipo di impegno che avevano preso. Tant'è vero che i consiglieri che hanno presentato gli emendamenti sapevano di compiere un atto formale che si sostanzia nella presentazione e che quindi rimaneva evidentemente agli atti. Altrimenti cosa facciamo? Ripetiamo una discussione che abbiamo già fatto per due ore e mezzo l'altra volta? Sugli stessi argomenti?

Il consigliere Bondi insiste sul diritto dei consiglieri di esaminare e votare tutte le proposte di emendamento, anche se presentate e discusse con estrema rapidità.

Il consigliere Emilio Fiorini (PCI) contesta, richiamando le dichiarazioni già rese nella precedente seduta, la legittimità costituzionale della norma relativa ai requisiti del difensore civico.

Io parlo dieci secondi per leggere l'art. 31 della Costituzione, che credo sia la legge fondamentale dello Stato: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini Italiani i non appartenenti alla Repubblica". Se di fronte alla Costituzione qui qualcuno mi dice che chi fa politica non ha diritto di accedere agli uffici pubblici evidentemente qui andiamo contro la Costituzione. Se questo è il voler tirare avanti se lo dice che lo dico in attesa che approviate un regolamento che è incostituzionale.

Il sindaco respinge l'eccezione del consigliere Fiorini e propone al consiglio di proseguire i suoi lavori.

Consigliere Fiorini, ci sono degli organismi in questo Stato - che è così garantista - in grado di tutelare la perfetta interpretazione di qualsiasi norma, compresa quella della Costituzione. Se noi riteniamo che il nostro statuto sia incostituzionale, bisogna sollevare questo problema di competenza alla Corte Costituzionale. Si sollevi il problema davanti alla Corte Costituzionale, da parte di coloro che ritengono incostituzionale lo statuto che questo consiglio ha approvato un anno e mezzo fa e si fa risolvere in quella sede la questione. Perché questo è il comportamento più giusto, mi sembra.

Comunque, da lettura del testo del gruppo Verdi: "Sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la nomina: 1) incarichi direttivi o esecutivi all'interno di partiti politici a qualsiasi livello; 2) cariche di consigliere comunale, assessore, consigliere di circoscrizione, revisore dei conti."

Il consigliere Nicola Nasso (capogruppo Verdi per Arezzo) annuncia il ritiro del proprio emendamento, pur riaffermando la validità politica.

Nello brevemente, anche perché ripetiamo una discussione fatta nel corso della precedente seduta. Voglio dire due cose con molta chiarezza. La prima, che è il contenuto politico di questo emendamento, che noi riaffermiamo. Perché noi crediamo che non vi sia nessuna discriminazione. Speglia chi imposta o imporrà il problema in questi termini, perché si tratta, secondo noi, di affermare con chiarezza che il difensore civico è una persona che dev'essere effettivamente staccata da un tipo di impegno politico-amministrativo e quindi è giusto che sia così. Presemo questo aspetto politico su cui noi, ripeto, siamo ancora convinti, noi ritiriamo l'emendamento e ci comporteremo, per tutti quegli emendamenti per cui è stato detto che contrastano con lo statuto e quindi farebbero correre il rischio che il regolamento vada a bloccarsi al Co. In. Co., il gruppo Verdi annuncia già da ora che, al di là degli aspetti di contenuto, voterà contro



perché ritiene fondamentale che a questo punto sia approvato in tempi brevi questo regolamento.

Il sindaco registra il ritiro dell'emendamento ed invita all'esame dell'emendamento Greco-Bondi.

Il consigliere Bondi, richiamando il parere di non conformità allo statuto rilasciato in sede di esame della regolarità tecnica e della legittimità, se contestata i presupposti, dichiarando che il proprio emendamento non elimina alcuna causa di ineleggibilità, dal momento che sia lo statuto che il regolamento prevedono solo cause di incompatibilità.

Il sindaco precisa i termini della questione.

È evidente che la ineleggibilità è definita dal fatto che un cittadino qualsiasi, che non abbia lasciato da almeno un anno (incarichi di partito) è di fatto "ineleggibile" per il nostro statuto. Il regolamento prescritto dallo statuto introduce di fatto una causa di ineleggibilità appunto in un'assunzione di incarichi politici esecutivi almeno da un anno. L'incompatibilità è una cosa temporanea invece, una cosa del momento. Ciò lo sono incompatibile se sono segretario di un partito; se mi dimetto da segretario di un partito supero l'incompatibilità. Mi sembra che da un punto di vista giuridico la cosa si giustifica: è diverso il concetto di incompatibilità con quello di ineleggibilità. Quindi da questo punto di vista mi sembra corretta la proposta iniziale della commissione. Se poi non è corretta l'individuazione legale, quello è un altro problema. Da lettura al testo dell'emendamento: "Sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi all'interno di partiti politici o organizzazioni sindacali e di categoria". È chiaro che qui interviene l'incompatibilità. Uno si dimette ed elimina il problema dell'incompatibilità.

Il consigliere Paolo Greco (PSI) sostiene che l'emendamento non contrasta in modo insanabile con il principio statutario.

Volevo dire che l'emendamento non contrasta con lo spirito dell'art. 3 come inteso secondo la stesura fatta dalla commissione, assolutamente. Soltanto, praticamente si basa su alcuni presupposti diversi. Prima di tutto c'è stata una evoluzione della legislazione, nel senso che in alcune leggi quale quella del difensore civico ma anche quella del Co.Me.Co., era prevista l'incompatibilità - perché non era ineleggibilità - era incompatibilità perché dura temporaneamente, dura un anno, non è che uno è ineleggibile "perché", è ineleggibile "finché". Quindi è una cosa diversa fra incompatibilità e ineleggibilità. Mentre nelle leggi precedenti era prevista "nell'anno precedente", il legislatore, nelle ultime disposizioni legislative, quali per esempio quella recentemente sulle commissioni tributarie, ha modificato radicalmente questo indirizzo e ha stabilito una pura incompatibilità tra cariche di partito - direttive o esecutive - e ufficio, status, dando la possibilità e quindi la libera scelta al cittadino che vuol accedere a questi incarichi di scegliere liberamente, cioè di dimettersi dagli incarichi di partito per poter accedere allo status di difensore o di altri incarichi pubblici.

Io non sono d'accordo che è incompatibile con lo statuto, anche perché lo statuto detta i principi generali, né si può dire che è incompatibile un regolamento quando estende le incompatibilità dei casi previsti dallo statuto. L'importante è che non contrasti con lo spirito dello statuto. E mi pare che in questo articolo non si contrasti assolutamente, nel senso che è vero che c'è una riduzione, cioè viene tolto l'anno per quanto riguarda gli incarichi politici, ma è anche vero che c'è una estensione per quanto riguarda le altre categorie, perché questo si è sembrato giusto. Ciò ci è



sembrato giusto che il difensore civico non avesse uno status incompatibile con l'ufficio che deve ricoprire, ma che fosse rimesso alla libera decisione del cittadino di accedere o meno superando quindi le incompatibilità con le dimissioni dai partiti o organizzazioni sindacali o altri tipi di organizzazioni. Io penso che questo non sia in contrasto con lo statuto, che sia una norma più in linea con le ultime disposizioni legislative che erano. Quelle delle commissioni tributarie sono a disposizione credo due mesi fa, quindi non fanno riferimento all'ultimo anno. D'altra parte io credo che se il consiglio approvasse questa norma da parte del Co.Me.Co. non ci dovrebbero essere obiezioni né osservazioni. D'altra parte mi pare che c'è anche un indirizzo da parte della commissione statuto di rivedere alcuni punti dello statuto. Quindi io penso che il consiglio può votare liberamente e, nel caso dovessero esservi osservazioni da parte del Co.Me.Co., potremmo rivedere in sede di revisione dello statuto la norma.

Il consigliere Aldo Duoni (PSI), presidente della commissione redigente, richiama al rispetto della norma inserita nello statuto.

A prescindere dalla seconda parte dell'emendamento, che estende ad altri soggetti la condizione di incompatibilità, credo che occorre rifarsi un po' alla ragione di questa norma statutaria. La ragione è questa, in sostanza: tutti i cittadini italiani hanno il diritto di avere opinioni politiche e quindi, in questo senso, la pura e semplice adesione a un partito non rende questo cittadino incompatibile con qualunque incarico. Cosa diversa è invece ricoprire un incarico direttivo, perché in questo caso si assume una responsabilità specifica e si determinano le cose in ordine agli interessi di quel gruppo. Ecco da che cosa deriva l'incompatibilità per la copertura di un ufficio pubblico della natura del difensore civico. Quindi, secondo me, è giusto che sia stata stabilita dallo statuto l'incompatibilità. Il che non viola assolutamente la norma costituzionale.

Per quanto riguarda poi la questione se sia incompatibile o ineleggibile, mi sembrerebbe invece valido il termine di un anno. Nel senso che non può essere occasionale, cioè le dimissioni del cittadino dall'incarico direttivo di un partito non possono essere determinate dalla sua nomina a difensore civico, non possono essere strumentali a questa nomina. Potrebbe essere un giacchetto delle parti nominare lui difensore civico, lui si dimette dall'incarico di partito e quindi si chiude in questo modo la sostanza del ragionamento fatto dallo statuto. Il fatto che già non ricopra quell'incarico da un anno mette al riparo da questo rischio. Ecco il perché della norma statutaria. Io ritengo dell'opinione che la norma statutaria sia valida e che perciò debba essere conservata, come pure sono dell'opinione che non debba essere estesa ad altre associazioni, perché questo non è il nostro potere fare, e mi sembrerebbe abbastanza illegittimo il farlo.

Si dà atto che nel corso del dibattito sono entrati in aula i consiglieri Nicola Nasta, Antonella Bellucci, Paolo Nicchi e Maria Pia Bartolini, mentre sono usciti i consiglieri Luigi Scattari, Emilio Fiorini, Maurizio Schoepflin, Mario Bruni e Giuseppe Bragi.

Poiché nessun altro chiede la parola, il sindaco mette in votazione l'emendamento all'art. 3 presentato dai consiglieri P. Greco e G. Bondi, che ottiene il seguente esito: consiglieri presenti e votanti 23; voti favorevoli 7; voti contrari 15; astenuti 1 (V. Vannucci). L'emendamento è respinto a maggioranza.

Il sindaco dà lettura dell'emendamento all'art. 3 proposto dal consigliere Antonella Bellucci, sottolineandone l'analogia con il precedente. Poiché nessuno chiede la parola, lo mette in votazione con il seguente esito: consiglieri pre-



enti e votanti 22; voti favorevoli 6; voti contrari 15; astenuti 1 (V. Vannucci, A. Gargani). L'emendamento è respinto a maggioranza.

Il sindaco mette quindi in votazione, dopo averne dato lettura, l'emendamento all'art. 3 presentato dal consigliere G. Ralli, che ottiene il seguente esito: consiglieri presenti e votanti 22; voti favorevoli 14; voti contrari 7; astenuti 2 (V. Vannucci, A. Bellucci). L'emendamento è approvato a maggioranza.

Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Antonella Bellucci.

Il sindaco mette infine in votazione l'art. 3 (Requisiti) nella versione modificata dall'emendamento approvato, che ottiene il seguente esito: consiglieri presenti e votanti 22; voti favorevoli 15; voti contrari 6; astenuti 1. L'articolo è approvato a maggioranza.

In riferimento all'art. 4 il sindaco fa presente che sono stati presentati 4 emendamenti. Il consigliere Bondi illustra quello presentato assieme al consigliere Greco.

Ritengo che questo emendamento vada incontro alle esigenze che si sono manifestate, specialmente nell'ultimo periodo, di una presenza diretta dei cittadini nelle istituzioni senza il tramite dei partiti e dei gruppi politici. A noi sembra che, nulla segnando ai diritti dei consiglieri, il nostro emendamento estenda la possibilità dei cittadini medesimi di partecipare alle elezioni e quindi alla nomina, all'incarico di difensore civico. Perché se un consigliere comunale ha da proporre una persona, chiede a questa persona che faccia la domanda: se una persona, viceversa non ha, pur avendo aspirazioni e pur avendo interesse ad essere difensore civico, non ha - diciamo - senti e cui raccomandarsi, manda una lettera direttamente come fanno dappertutto.

A noi sembra che ci sia un rapporto più diretto fra cittadini come tali e le istituzioni. Per cui, fermo restando il principio addirittura secondo il quale occorrono due terzi di voti per eleggere il difensore civico, ci sembra che le prerogative del consiglio siano ampiamente riconosciute, ma questo nostro emendamento, sulla base delle prerogative, alla responsabilità e anche al prestigio del consiglio, viceversa estende - diciamo così - a tutti i cittadini, anche a coloro che non hanno rapporti diretti con i partiti o con i gruppi politici, la possibilità di partecipare con proposte autocandidandosi alla elezione del difensore civico.

Il consigliere F. Ralli interrompe chiedendo se il gruppo consiliare PCI-PDS intenda assumere come proprio l'emendamento presentato dal consigliere Bondi e, viceversa, quello presentato dal collega G. Ralli, avendo il gruppo DC presentato, a sua volta, un ulteriore emendamento di contenuto analogo.

Il consigliere Giovanni Ralli (PCI-PDS) fornisce il chiarimento richiesto.

Nella prima parte dell'emendamento, che è poi il motivo del sostenere, c'è una diversificazione molto netta tra l'emendamento Bondi-Greco e il mio. Perché in quello Bondi-Greco si sostiene che solo l'autocandidatura verrà accettata, mentre io sostengo che il consigliere comunale non può essere esautorato. E perché è previsto, secondo me, nelle regole dello statuto. Ma comunque, non gli può essere tolta la prerogativa, per cui l'ipotesi dell'autocandidatura per me è aggiuntiva e quella del consigliere. Non è esclusiva. Per cui io, ad esempio, mi asterrò - così dichiara il mio voto - io mi astengo su quello di Greco e Bondi, non lo ritengo contrario, per quello che mi riguarda, perché è esclusiva. Mentre invece io la ritengo aggiuntiva, così sia i consiglieri comunali che circoscrizionali pos-



sono fare le proposte, che l'autocandidatura.

Ottenuto il chiarimento richiesto, il consigliere F. Ralli preannuncia il voto negativo sull'emendamento Greco-Bondi.

Il consigliere Bondi completa l'illustrazione del proprio emendamento.

Abbiamo introdotto un paragrafo dove si propone che il candidato faccia una dichiarazione circa la situazione patrimoniale, le associazioni di cui fa parte, cose di previsto per i consiglieri comunali in carica. E ripeto brevemente a Giovanni Ralli - amico mio, ma in questo caso sembro scerzoso - che, mentre bondi era il consiglio comunale non è esautorato, cheché se pesa lui, lui può fare ciò che vuole, perché il cittadino Ralli può dire al cittadino Bondi "io ti propongo, fai la domanda"; invece il cittadino Ralli viene in consiglio e dice "lo propongo Bondi". Bondi sarà sempre riconoscente a Ralli e invece, in quell'altro modo dice a Ralli "tu m'hai dato il voto, ti ringrazio e arrivederci, ora cammino per conto mio". Quindi la differenza è sostanziale, scusatemi. In quel caso noi diamo diritto ai cittadini, in quell'altro c'è sempre un tramite, una delega. Tu conti qualcosa perché t'ho fatto contare io. Sono a cavallo ancora quegli altri, camminano senza fastidio.

Si dà atto che entrano in aula i consiglieri Antonella Bellucci, Isiro Sorcini, Maurizio Schoppf, Sergio Bidini, Giuseppe Brogi e Luigi Scalinzi, mentre esce il consigliere Paolo Nicchi.

Il sindaco mette in votazione l'emendamento all'art. 4 presentato dai consiglieri F. Greco e G. Bondi, che ottiene il seguente esito: consiglieri presenti e votanti 27; voti favorevoli 15; voti contrari 10; astenuti 2 (G. Ralli, A. Bellucci). L'emendamento è approvato a maggioranza.

Il consigliere F. Ralli chiede che il consiglio effettui una interpretazione della norma appena approvata, precisando che la frase "nei termini previsti per il regolamento per i consiglieri comunali in carica" è da intendersi come obbligo, per il difensore civico, di presentare le dichiarazioni annuali prescritte per i consiglieri. Ottenuta conferma dal sindaco e dal segretario generale, dichiara di ritirare l'emendamento al successivo art. 5 presentato a nome del gruppo DC.

Il consigliere Antonella Bellucci (indipendente) contesta il mancato rilascio del parere di regolarità tecnica e legittimità sul proprio emendamento all'art. 4.

La segreteria sostiene che il voto palese non è previsto dallo statuto. La 142 non dà obbligo e non specifica il termine del voto palese o del voto segreto. Dal momento che credo che lo statuto sia prevalente sul regolamento, ma la legge è prevalente sullo statuto, è vero che la legge demanda allo statuto, ma non pone dei limiti di interpretazione, quindi non credo che su questo... Io lo continuo a porre in votazione, cioè chiedo che venga votato e credo che nei termini proprio della trasparenza, proprio per l'emendamento in cui chiedo dell'appartenenza ad associazioni, cioè che ci sia dichiarazione di appartenenza ad associazioni di qualsiasi genere, per questo io voglio sapere poi cosa vedo a votare e voglio vedere in faccia chi vota chi appartiene a certe associazioni e se non gradito e anche a molti altri consiglieri non gradito. Quindi su questo, dato che vedo che il parere è contrario, si pone in votazione e poi fare un ricorso.

Il sindaco, raccogliendo un suggerimento dei funzionari presenti, fa notare ai consiglieri l'illogicità di mettere in votazione (ed eventualmente



approvare le formulazioni diverse dello stesso articolo o comma, che non potrebbero coesistere nell'ambito dello stesso regolamento; suggerisce quindi di estrapolare dall'emendamento del consigliere Bellucci la sola norma suscettibile di emendare l'emendamento già approvato: la sostituzione della votazione segreta con la votazione palese.

Il consigliere Bellucci insiste nel mantenimento del proprio emendamento in forma integrale.

Si dà atto che entra in aula il consigliere Paolo Nicchi, mentre esce il consigliere Luigi Sacchini.

Il sindaco mette ai voti l'emendamento all'art. 4 presentato dal consigliere A. Bellucci, che ottiene il seguente esito: consiglieri presenti e votanti: 21; voti favorevoli: 8; voti contrari: 13; astenuti: 4. L'emendamento è respinto a maggioranza.

In riferimento alla propria proposta di emendamento, il consigliere G. Nelli dichiara di sostituire il comma 5 con la lettera a) del comma 3 dell'emendamento Greco-Bondi già approvato.

Si dà atto che entra in aula il consigliere Alberto Brandani, mentre esce il consigliere Luigi Pelli.

Il sindaco mette in votazione l'emendamento all'art. 4 proposto dal consigliere G. Nelli, che ottiene il seguente esito: consiglieri presenti e votanti: 21; voti favorevoli: 13; voti contrari: 14. L'emendamento viene respinto a maggioranza.

Si dà atto che entra in aula il vice sindaco Luigi Pelli.

Avendo il gruppo della DC ritirato il proprio emendamento, il sindaco mette in votazione l'art. 4 (Elezioni), nella stesura modificata dall'emendamento approvato in precedenza, che ottiene il seguente esito: consiglieri presenti e votanti: 28; voti favorevoli: 18; voti contrari: 10. L'articolo è approvato a maggioranza.

Il consigliere Alessandro Arcangeli (capogruppo DC) scoppia che l'articolo 4, appena approvato, contiene una norma ("La proposta, depositata agli atti del consiglio almeno 24 ore prima dell'adunanza...") che viola il regolamento consiliare.

Il consigliere Paolo Schiatti (DC) si associa, facendo notare l'incongruenza del mantenimento di tale norma dopo l'approvazione dell'emendamento Greco-Bondi.

Il sindaco fa notare che a giudizio della segreteria il problema non sussiste e dichiara che non intende consentire la riapertura del dibattito su un articolo già discusso e votato.

Il consigliere Arcangeli chiede che venga messa a verbale la sua dichiarazione circa l'illegittimità della norma regolamentare in questione.

In riferimento all'art. 5 il sindaco rileva l'esistenza di tre proposte di emendamento (Greco-Bondi, G. Nelli, gruppo DC) sostanzialmente uguali e propone al consiglio la loro unificazione nel testo proposto dai consiglieri Greco e Bondi. La proposta è accolta.

Si dà atto che entra in aula il consigliere Massimo Peruzzi, mentre esce il consigliere Paolo Nicchi.



Il sindaco mette in votazione l'emendamento all'art. 5 proposto dai consiglieri F. Greco e G. Bondi, che viene approvato all'unanimità dai 28 consiglieri presenti e votanti.

Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Enzo Grilli.

Il sindaco mette quindi in votazione l'art. 5 (Missiva del ricario), nella versione modificata dall'emendamento di cui sopra, che viene approvata all'unanimità dai 27 consiglieri presenti e votanti.

Il sindaco mette separatamente in votazione gli articoli 6 (Durata in carica), 7 (Cessazione dalla carica), 8 (Rimozione dalla carica) e 9 (Competenze economiche), che vengono approvati all'unanimità dai 27 consiglieri presenti e votanti.

Il consigliere P. Nelli illustra l'emendamento del gruppo DC all'art. 10.

È un tentativo, una proposta, di esplorazione dei contorni, detti in maniera più generale, nell'art. 10. Al primo comma, per esempio, leggere si dice "provvede inoltre alla tutela di interessi diffusi", noi proponiamo - e ci sembra un discorso molto attuale - "provvede inoltre alla tutela di interessi diffusi, compresi quelli relativi alla tutela dell'ambiente". Dalla tutela dell'ambiente oggi nascono problemi anche di contenzioso, problemi di proposte e problemi di protesta da parte dei cittadini.

Nel punto 1, dove si fa una descrizione abbastanza puntuale di quella che è l'area di intervento del difensore civico, anche qui una puntualizzazione che risponde a una grande attualità e che è oggetto di grande dibattito anche in questo momento. E l'aggiunta sarebbe: "In particolare, su istanza degli stessi soggetti - cioè i cittadini - interviene per garantire la corretta applicazione di quanto disposto dalla legge 1.5.1990 n. 291, che è quella sul procedimento amministrativo.

Il consigliere Neme giudica superfluo il testo dell'emendamento.

Io posso capire lo spirito su cui, evidentemente, non posso che essere d'accordo. Però mi sembra che queste sono due questioni - nel metodo - su cui molte volte la commissione ha discusso. Ed era implicito questo, cioè che quando si detaglia una questione, come qui per esempio viene citata la questione della tutela dell'ambiente, si rischia poi, se si entra nel merito, di doverne aggiungere altre 4 o 5. Perché, evidentemente, non credo che ci si possa fermare a quello. Così come quando poi si fanno delle citazioni di leggi c'è il problema che, qualora le leggi cambiassero, il regolamento andrebbe automaticamente adeguato, eccetera.

Io, dico la verità, ritengo tutte due queste proposte, per quanto condivisibili, abbastanza superflue. ANZI, mi sembra piuttosto preoccupante, perché quando si dice "provvede alla tutela di interessi diffusi", dover specificare la tutela ambientale, mi preoccupa, vuol dire che non lo consideriamo un interesse diffuso. Quindi questa integrazione mi sembra che sia una preoccupazione politica per tutti noi. Siccome io penso che invece non sia così, io credo che questo emendamento sia abbastanza superfluo. Dall'altro, a parte che credo che sia abbastanza ovvio che il difensore civico dovrà avere soprattutto questo ruolo qui, ma la 291 non si ferma solo al difensore civico, anche questo lo considero un discorso rafforzativo. Caso mai, se proprio dobbiamo enfatizzare la cosa, vi chiedo di mettere "di quanto previsto dalle normative vigenti" o "dalle leggi in materia". In modo che si eviti il problema di poter poi reinscrivere.



Il consigliere P. Nelli insiste sulla validità della propria proposta.

Voglio dire al consigliere Nacca che quando si precisa un aspetto di una questione generale, non si annulla la questione generale. Si intende solo porre in evidenza un qualche problema nel contesto di tutti. Questo vale sia per il discorso della tutela dell'ambiente, che è un interesse diffuso insieme a tanti altri. Il punto in evidenza non toglie gli altri. Però è la più grande emergenza che abbiamo oggi. E' positivo il fatto che il difensore civico, prendendo atto della sua area di intervento nel campo degli interessi diffusi, abbia una segnalazione, nel regolamento, sull'ambiente. L'ultima appartiene alla stessa rete. Il difensore civico dovrà tenere conto delle leggi in vigore che danno poteri o potestà ai cittadini e di quelle che verranno. Ma in questo momento la legge che ha più significato e che sta ad entrare nel circolo - vuol per non conoscenza dei cittadini, vuol per resistenza delle pubbliche amministrazioni - è quella sul procedimento amministrativo. Il fatto che lo si dica non indica che il difensore civico si debba occupare di tutta la normativa in vigore e di quella che verrà nell'interesse dei cittadini. Voglio precisare questo, perché il difensore civico da questo regolamento deve ricevere norme di comportamento ma anche input. Ne abbiamo dall'alto in un contesto più sistematico - per esempio quella della posizione di reddito ed associative del difensore civico, nel l'averlo fatto più descrittiva - stando alla tua rete si poteva anche non dirlo. No, sono delle indicazioni precise che danno requisiti, indicazioni e potestà al difensore civico.

Il consigliere Bocci propone un ulteriore emendamento all'art. 18.

Devo dire che sono abbastanza - come oggi si dice - perplessa. Farendo un po' di autocritica, direi che anche il testo che vi è stato sottoposto ad opera della commissione statuto, da questo punto di vista, non è un capolavoro di precisione terminologica. Che cosa voglia dire "interessi diffusi" lo sa solo il padreterno. Che vuol dire "diffusi"? Diffusi quanto, diffuso come? Io finora ho conosciuto soltanto gli interessi generali e gli interessi particolari. L'interesse diffuso è una di quelle espressioni che vuol dire tutto e niente. Che si presta a qualunque giochetto interpretativo, a qualunque discussione oziosa, inconcludente e oscura. Io, visto che è stata affrontata la questione, propongo di tornare a una dizione più corretta, più corrispondente e più rispettosa della lingua italiana, che appunto si riferisca ad interessi precisi, ben determinati interesse generale e interesse particolare.

E' chiaro che il difensore civico deve tutelare l'interesse dei cittadini lesi in un loro legittimo diritto o interesse. Poi noi aggiungiamo un'altra cosa: può intervenire anche a tutela di interessi generali. Questo mi sembra un discorso quasi rivoluzionario. Ne faremo una sorta di censore. E' giusto o non è giusto? E' audace, direi, molto audace, in quanto il difensore civico a questo punto, intervenendo ad esempio a tutela dei valori ambientali, diventa un giudice dei valori ambientali nei confronti della pubblica amministrazione. In questo caso non è su ricorso di qualcuno, è lui sponte sua, che decide di intervenire. Quindi è una specie di giudice storico, di censore - come ripeto - quindi il difensore civico è censore pubblico. In certo qual modo si riproduce la formula del "censore" latino. Questa è un po' la situazione. Non so se il consiglio abbia chiara visione delle cose. E' una cosa da sperimentare forse, secondo lo spirito dei tempi. Io la ritengo anche una cosa audace e, tutto considerato, anche una cosa pericolosa però. Quindi io propongo di tornare a una dizione più precisa, sostituendo "diffusi" con "generali", e di accettare poi bene pacis, visto che ormai è stato proposto, la tutela anche di questi interessi generali, che tali considero anche quelli ambientali, e su questo sono



d'accordo con Nacca, ambientali è sicuramente una tutela di interessi generali, non ha bisogno di particolari aggiunte o precisazioni, ma mi rende conto della enorme problematica che è connessa all'affermazione di un principio di questo genere.

Il consigliere Maria Pia Bartoloni (DC) si dichiara di diversa opinione.

Voglio ribattere su quanto è stato detto, perché - anche la giurisprudenza lo mette in evidenza - che non ci sono soltanto interessi privati e interessi pubblici. Sono stati anche evidenziati, nella nostra società articolata, alcuni enti che si chiamano enti esponenti di interessi collettivi. Il che vuol dire che fanno riferimento a gruppi ed associazioni che hanno alcuni interessi in comune. Così come nel nostro regolamento è venuto fuori che per attivare il difensore civico non è soltanto l'interesse legittimo del singolo cittadino, può essere anche un interesse che fa capo a gruppi ed associazioni. E quindi anche gli interessi diffusi, anche se può essere un termine improprio, evidentemente fa riferimento a questi interessi che sono in qualche modo interessi collettivi ma che non sono interessi generali, perché sono interessi che fanno riferimento esclusivamente a gruppi ed associazioni e a enti che sono, nella nostra società sempre più articolata, riconosciuti. Per il resto poi lo ritengo che un gruppo di cittadini che ha le proprie abitazioni vicino ad un impianto industriale che emette fumi strani abbiano tutto il diritto di adire al difensore civico per vedere rispettate quelle che sono le norme a tutela del cittadino e dell'ambiente.

Quello che è il senso del nostro emendamento aveva proprio questa indicazione. Soprattutto un'indicazione di carattere politico. Di esprimere una volontà politica in questo senso, perché altrimenti all'interno dei cosiddetti interessi diffusi poteva esserci compreso tutto. Ma aveva proprio il valore di una volontà politica espressa in questa direzione in una società in cui sta emergendo sempre più l'emergenza dell'ambiente e della salute pubblica, comprese scorie che non si riesce in qualche modo eliminare. E quindi io ritengo che sia estremamente importante metterlo, proprio in relazione a questo, anche perché poi nell'articolo stesso si dice che il difensore civico provvede nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo statuto. Quindi adire al difensore civico comporta certe regole che, naturalmente devono essere rispettate. Quindi non mi pare, non ritengo che dire questo possa fare del difensore civico un giudice sull'azione dell'amministrazione.

Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Alessandro Arcangoli, Lamberto Palazzeschi e Carla Galantini.

Il sindaco mette in votazione l'emendamento all'art. 10 presentato dal gruppo DC, che ottiene il seguente esito: consiglieri presenti e votanti 24; voti favorevoli 20; voti contrari 1; astenuti 3. L'emendamento è approvato a maggioranza.

Si dà atto che esce dall'aula il consigliere Alberto Brandani.

Il sindaco mette in votazione l'emendamento all'art. 10 presentato dal consigliere A. Bocci, consistente nella sostituzione, alla fine del comma 1, del termine "interessi generali" al termine "interessi diffusi". La votazione ottiene il seguente esito: consiglieri presenti e votanti 23; voti favorevoli 13; voti contrari 2; astenuti 8. L'emendamento è approvato a maggioranza.

Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Nicola Nacca e Giuseppe Brogi.



Il sindaco mette quindi in votazione l'art. 10 (Funzioni), nella stesura modificata dai due emendamenti di cui sopra, che viene approvato all'unanimità dai 21 consiglieri presenti e votanti.

Si dà atto che entra in aula il consigliere Luigi Sacchini, mentre escono i consiglieri Paolo Greco e Paolo Schiatti.

Il sindaco mette in votazione l'art. 11 (Ambito di attività), che viene approvato all'unanimità dai 20 consiglieri presenti e votanti.

Si dà atto che la presidenza della seduta è assunta dal vice sindaco Luigi Poli.

Il presidente mette in votazione l'art. 12 (Attivazione), che viene approvato all'unanimità dai 20 consiglieri presenti e votanti.

Si dà atto che entra in aula il consigliere Alessandro Caporali.

Il presidente mette separatamente in votazione gli artt. 13 (Diritto di accesso), 14 (Esercizio delle funzioni), 15 (Assiduità), 16 (Relazioni con il consiglio comunale), 17 (Rapporti con la giunta e le commissioni), 18 (Rapporti con il sindaco), 19 (Rapporti con il segretario comunale), 20 (Sede e attrezzature), 21 (Istituzione della segreteria), 22 (Compiti della segreteria), che vengono approvati all'unanimità dai 21 consiglieri presenti e votanti.

Si dà atto che entrano in aula i consiglieri Carla Calantini e Paolo Greco, mentre esce il sindaco Valdo Vanzucci.

Il presidente mette separatamente in votazione gli artt. 23 (Diritti e carichi del Comune), 24 (Coordinamento), 25 (Approvazione dei regolamenti), 26 (Entrate in vigore), 27 (Informazione dei cittadini), 28 (Diffusione dei regolamenti), che vengono approvati all'unanimità dai 22 consiglieri presenti e votanti.

Concluso l'esame degli articoli, il presidente sottopone alla votazione finale complessiva il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerato che l'articolo 5 della legge 8.5.1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali", conferisce al Comune potestà regolamentare, nel rispetto ed in conformità ai principi fissati dalla legge e dallo statuto;

ricordato il disposto dell'art. 11 dello statuto del Comune di Arezzo, che definisce i regolamenti "atti fondamentali del Comune", ne attribuisce la competenza circa l'approvazione, la modifica e l'abrogazione al consiglio comunale e stabilisce che "i regolamenti contengono disposizioni di dettaglio inerenti il funzionamento degli organi e degli uffici, lo svolgimento delle attività, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni (...), le modalità di funzionamento degli istituti di partecipazione";

considerato che lo statuto del Comune di Arezzo prevede e disciplina, al titolo II, capo V, artt. 29/34, in conformità con l'art. 8



della legge 142/1990, l'istituto del difensore civico;

richiamati gli articoli 131 e 133 dello statuto, con i quali:

a) si individua nel regolamento del difensore civico uno dei regolamenti fondamentali da approvare, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, per una completa e penetrante applicazione delle norme del medesimo;

b) si demanda alla commissione consiliare per l'attuazione dello statuto, appositamente costituita, l'elaborazione dei regolamenti fondamentali, in collaborazione con la giunta comunale;

richiamata altresì la deliberazione del consiglio comunale 15.11.1989, n. 1218, con la quale veniva istituito l'ufficio del difensore civico ed approvato il relativo regolamento;

constatato che la commissione consiliare per l'attuazione dello statuto, costituita con deliberazione CC 28.1.1990, n. 4, ha regolarmente avviato il proprio lavoro ed ha rimesso al sindaco, in data 5.7.1990, una ipotesi di regolamento del difensore civico composta di n. 5 capi e n. 28 articoli, elaborata in base ai seguenti criteri generali:

1. Rispetto rigoroso delle norme dettate dallo statuto.
2. Elaborazione di una disciplina di dettaglio rivolta a definire con precisione modalità di nomina, esercizio delle funzioni, organizzazione dell'ufficio del difensore civico, rapporti con gli organi comunali.
3. Valorizzazione della funzione di difesa civica, attraverso la creazione di penetranti procedure di indagine, di sollecitazione e di denuncia.
4. Acquisizione critica delle norme del regolamento vigente (1989) conformi al dettato dello statuto e degli studi elaborati in materia nell'ambito dell'ANCI.

constatato che sulla proposta in oggetto hanno espresso il rispettivo parere, a norma degli articoli 14 e 15 del vigente regolamento dei consigli di circoscrizione, le circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5 e 8;

preso atto che i pareri in questione risultano così articolati:

Circoscrizione 1: parere favorevole, votato all'unanimità dai 12 consiglieri presenti e votanti (atto 15.9.1992, n. 194).

Circoscrizione 2: parere favorevole, votato all'unanimità dai 10 consiglieri presenti e votanti (atto 26.9.1992, n. 67).

Circoscrizione 3: parere favorevole, votato all'unanimità dagli 11 consiglieri presenti e votanti (atto 7.9.1992, n. 118), con proposte di un consigliere riferite ai seguenti articoli:

- art. 4, comma 1: elevare il quorum per l'elezione da 2/3 a 3/4 dei consiglieri; comma 3: elevare da 24 ore a 5 giorni il termine per il deposito della proposta;

- art. 5, comma 2: prevedere per il vicario gli stessi requisiti del difensore civico;

- art. 8, comma 2: sopprimere la rieleggibilità;

- art. 7, commi 2 e 3: ridurre da 6 mesi a 30 giorni di assenza o impedimento la causa di cessazione dalla carica, salvo comprovata malattia;

- art. 16, comma 1: stabilire la presentazione della relazione sull'attività ogni 6 mesi o, se annuale, al 31.12;

- art. 20: indicare le modalità di fruibilità del servizio.

Circoscrizione 4: parere favorevole, votato all'unanimità dai 10 consi-



glieri presenti e votanti (atto 14.3.1992, n. 78), con osservazioni riferite ai seguenti articoli:

- art. 4, comma 1: elevare il quorum per l'elezione da 2/3 a 3/4 dei consiglieri;
- art. 5: applicare lo stesso quorum all'elezione del vicario, in alternativa alla designazione personale;
- art. 8: sopprimere la rieleggibilità;
- art. 16, comma 1: anticipare la relazione sull'attività dal 31 marzo al 31 gennaio;

Circoscrizione 5: parere favorevole, votato all'unanimità dai 12 consiglieri presenti e votanti (atto 25.9.1992, n. 66).

Circoscrizione 6: parere favorevole (atto 29.7.1992, n. 86), votato a maggioranza con 9 voti favorevoli (PDS, PSI) e 2 astenuti (DC), con osservazioni di carattere generale:

- garantire effettiva operatività all'Istituto del difensore civico;
- interrompere la prassi degli uffici comunali di disattendere le richieste di informazioni e di accesso;
- affidare alle circoscrizioni precise competenze e deleghe;

considerato che alcuni dei rilievi sollevati dalle circoscrizioni appaiono troppo generici o non condivisibili nel merito, mentre altri (ed in particolare le osservazioni formulate dalla circoscrizione 4 agli artt. 4 e 5) risultano in contrasto con le norme dello statuto;

visto il parere favorevole del responsabile dell'ufficio proponente, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/1990 in data 1.10.1992 ed integrato con parere parzialmente favorevole, per quanto concerne le proposte di emendamento, in data 10.5.1993 (allegato B);

visto il parere favorevole del ragioniere capo in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/90;

visto il parere favorevole del segretario generale, rilasciato sotto il profilo della legittimità dell'atto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/90 in data 4.11.1992 ed integrato con parere parzialmente favorevole, per quanto concerne le proposte di emendamento, in data 10.5.1993 (allegato B);

essente il dibattito consiliare;

considerato che nessuna delle proposte di emendamento prive del parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità, per sottoposte a votazione, è stata approvata dal consiglio;

ricepiti gli emendamenti proposti dai consiglieri ed approvati dal consiglio, come analiticamente riportato nel presente atto;

proceduto al coordinamento della numerazione degli articoli e commi, nonché dei rimandi interni ai medesimi;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo che segue (allegato C) e che costituisce parte necessaria ed integrante della presente deliberazione, il regolamento del difensore civico, costituito da n. 5 capi e n. 26 articoli:



2. di dare atto che l'entrata in vigore del presente regolamento abroga e sostituisce tutte le norme previgenti con esso incompatibili, e specificamente quelle contenute nella deliberazione del consiglio comunale 15.11.1989, n. 1218.

Messo in votazione, lo schema di deliberazione sopra riportato ottiene il seguente risultato:

consiglieri assegnati: 40
maggioranza qualificata richiesta: 21
consiglieri presenti e votanti: 22
consiglieri favorevoli: 22.

Il presidente dichiara approvato all'unanimità il regolamento del difensore civico.

PR/af

omissis



COMUNE DI AREZZO

CC 12.5.1993, n. 22
Allegato B

Prot. gen. n. 20050 (7.4.3)

Arezzo, 10 maggio 1993

- Al sindaco

- Ai consiglieri comunali
del Comune di Arezzo

Oggetto: Regolamento del difensore civico. Pareri di regolarità tecnica e di legittimità ex legge 142/1990 sulle proposte di emendamento presentate dai consiglieri.

In relazione all'approvazione del regolamento in oggetto, avendo la segreteria della commissione per l'attuazione dello statuto provveduto alla raccolta delle proposte di emendamento in applicazione delle decisioni adottate con la deliberazione consiliare 5.5.1993, n. 20, si rimettono i seguenti pareri di regolarità tecnica e di legittimità. I medesimi costituiscono integrazioni e parziale modifica dei pareri rilasciati in data 10.8.1992 e 3.11.1992 in calce allo schema di deliberazione, nonché della segnalazione inviata in data 21.12.1992 dal funzionario responsabile e delle dichiarazioni espresse nella seduta consiliare del 5.5.1993 dal segretario generale. I pareri sono espressi in forma congiunta, stante la stretta connessione - in un atto a contenuto normativo - degli aspetti di regolarità tecnica e di legittimità, e specificamente a causa della rilevanza, nella formazione dei due pareri, dell'apprezzamento circa la conformità del regolamento allo statuto comunale.

Occorre preliminarmente precisare che la normativa statutaria prevale - per la sua specifica natura giuridica, per espressa disposizione di legge (legge 142/1990, artt. 4 e 5), per la procedura rafforzata di approvazione (statuto, artt. 10, 126, 134) - sulle di-

sposizioni regolamentari. Pur essendo emanazioni dello stesso organo, le due manifestazioni di volontà possiedono forza diversa, collocandosi in evidente rapporto gerarchico tra di loro: le norme dello statuto soggiacciono al solo vincolo di conformità ai principi della legge; quelle dei regolamenti debbono essere formulate nel rispetto della legge e dello statuto. L'assetto gerarchico delle fonti normative di emanazione comunale - simmetrico a quello definito dagli artt. 1/4 delle "Disposizioni sulla legge in generale" - trova una logica corrispondenza nella procedura rafforzata di modifica dello statuto (legge 142/1990, art. 4) e nella norma, approvata da numerosi Comuni, che salvaguarda lo statuto da qualsiasi modifica per un determinato periodo di tempo (ad Arezzo: un anno dall'entrata in vigore). Tali cautele perderebbero efficacia e ragion d'essere se le variazioni in questione potessero essere deliberate in sede regolamentare.

Alla luce di queste considerazioni di ordine giuridico generale, il consiglio comunale ha indubbiamente il diritto di mutare indirizzo - in sintonia con i radicali ed incalzanti mutamenti di orientamento politico, istituzionale ed etico che attraversano la nostra società - nei confronti di principi e norme che esso stesso ha codificato, poco più di un anno fa, con l'adozione della carta statutaria. Correttezza giuridico-istituzionale e certezza del diritto esigono tuttavia che le modifiche - ove alterino principi di rilevanza statutaria - vengano deliberate nel rigoroso rispetto delle procedure dettate a tutela del medesimo. Scarsa rilevanza assume, sotto questo profilo, l'apprezzamento soggettivo circa la natura sostitutiva, integrativa, restrittiva ed estensiva delle nuove regole che si vorrebbero introdurre: la vera questione dirimente sotto il profilo della legittimità non può essere che quella della conformità allo statuto, a prescindere da qualsiasi valutazione di merito.

Ciò premesso, si segnalano di seguito, seguendo l'ordine degli articoli ai quali sono riferite, le proposte di emendamento sulle quali non si rilasciano pareri favorevoli di regolarità tecnica e di legittimità:

Articolo 3 - Emendamento gruppo Verdi

La proposta contrasta con lo statuto, art. 30, sotto due aspetti: a) estende il periodo di assunzione di incarichi di partito (dal quale origina la ineleggibilità) da 1 a 5 anni; b) trasforma una condizione di incompatibilità (consigliere comunale, ecc.) in ineleggibilità.

La formulazione dell'articolo 30 dello statuto è invece da considerare rigida ed esaustiva per i seguenti motivi: a) è esplicita e descrittiva, elenca requisiti di ordine morale, di stato giuridico e di posizione personale; b) non contiene alcun rinvio al regolamento, pur previsto dall'art. 29; c) i lavori preparatori (verbali della commissione redigente, dibattito consiliare di adozione, risposte ai rilievi del Co.Re.Co.) testimoniano che la norma statutaria è stata definita attraverso successive decisioni, dopo aver preso in considerazione e vagliato varie e differenti formulazioni. Per quanto concerne i rilievi di presunta incostituzionalità dei requisiti disposti dal comma 2 dell'art. 30 dello statuto (e conseguentemente dall'art. 3 del regolamento), sollevati nel corso della seduta consiliare del 5.5.1993, si ritiene opportuno richiamare i seguenti elementi:

1) la norma è derivata letteralmente dalla legge 21.11.1990, n. 374, recante disposizioni sul giudice di pace e tuttora vigente nella Repubblica Italiana;

2) è stata introdotta nell'art. 30 in sede di risposta ai rilievi del Co.Re.Co., avendo l'organo di controllo sollecitato una meno generica definizione delle cause di incompatibilità (lo stesso rilievo era stato mosso alla precedente formulazione dal consulente giuridico del Comune, prof. G. Morbidelli);

3) il CC ha approvato la modifica dell'art. 30 con 28 voti favorevoli e 4 astenuti (atto 5/92); il Co.Re.Co. ha approvato la norma all'unanimità (decisioni 24-31/92);

4) lo stesso sospetto di incostituzionale lesione del diritto elettorale passivo potrebbe essere ipoteticamente sollevato per qualsiasi causa di incompatibilità o di ineleggibilità stabilita per legge: l'apprezzamento di tali istanze è compito dei competenti organi giurisdizionali ed esula dal presente parere di regolarità tecnica e legittimità.

Articolo 3 - Emendamento P. Greco - G. Bondi

La proposta contrasta con lo statuto, art. 30, sotto due profili: a) trasforma una causa di ineleggibilità (incarichi di partito) in incompatibilità; b) estende l'incompatibilità a nuovi soggetti (organizzazioni sindacali e di categoria).

Articolo 3 - Emendamento A. Bellucci

La proposta contrasta con lo statuto, art. 30, sotto due aspetti: a) trasforma una causa di ineleggibilità (incarichi di partito) in incompatibilità; b) estende l'incompatibilità a nuovi soggetti (sindacati).

Il comma 2 ripete una norma già compresa nel comma 1.

Articolo 4 - Emendamento A. Bellucci

Il secondo comma contrasta con lo statuto, art. 31 c. 1, sotto due profili: a) sostituisce la votazione a scrutinio segreto (motivato dal fatto che l'atto comporta l'apprezzamento di persone) con una votazione a scrutinio palese; b) omette un riferimento (autocontraddittorio) ai consiglieri "assegnati ed in carica".

Si segnala inoltre, sotto il solo profilo della regolarità tecnica, l'opportunità di formulare in maniera diversa, allo scopo di migliorare la chiarezza, le seguenti proposte:

Articolo 4 - Emendamento G. Ralli

Comma 2: sembra opportuno sostituire all'espressione "il sindaco rende nota ..." l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio con la formulazione "il sindaco rende noto ... l'avvio della procedura di elezione". L'iscrizione all'ordine del giorno dovrebbe infatti essere effettuata in seguito alla scadenza del termine assegnato per la presentazione della candidatura.

Articolo 4 - Emendamento gruppo DC

Comma 1: valgono le stesse considerazioni di cui sopra circa l'avvio della procedura.

Comma 2: per il deposito delle proposte agli atti del consiglio non appaiono sufficienti motivi per derogare al termine ordinario di 5 giorni.

Articolo 9 bis - Emendamento gruppo DC

Comma 1: l'obbligo di dichiarare le spese effettuate per la campagna elettorale e le eventuali obbligazioni assunte, stabilito al comma 1 lettera c) e richiamato al comma 2 (termine di 30 giorni dall'insediamento del consiglio) sembra riferibile al consigliere comunale, dal cui regolamento la norma è stata esclusa, ma difficilmente applicabile al difensore civico.

Comma 3: sembra opportuno aggiungere alla frase "... e procede alla revoca dell'incarico" il periodo "con le modalità previste dall'articolo 8", in modo da unificare la procedura di rinuncia.

Per il parere di regolarità tecnica
ex art. 53, c. 1, legge 142/1990

Il funzionario responsabile
(dr. Franco Rossi)

Franc. Rosi

Per il parere di legittimità
ex art. 53, c. 1, legge 142/1990

Il segretario generale
(dr. Guido Rizzo)



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

COMUNE DI AREZZO

Regolamento del difensore civico

Deliberazione consiglio comunale
12 maggio 1993, n. 32

Allegato C

Indice generale

Capo I Istituzione del difensore civico

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Regolamento
- Art. 3 - Requisiti
- Art. 4 - Elezione
- Art. 5 - Nomina del vicario
- Art. 6 - Durata in carica
- Art. 7 - Cessazione dalla carica
- Art. 8 - Rimozione dalla carica
- Art. 9 - Competenze economiche

Capo II Esercizio delle funzioni

- Art. 10 - Funzioni
- Art. 11 - Ambito di attività
- Art. 12 - Attivazione
- Art. 13 - Diritto di accesso
- Art. 14 - Esercizio delle funzioni
- Art. 15 - Inadempienze

Capo III Rapporti con gli organi del Comune

- Art. 16 - Relazioni con il consiglio comunale
- Art. 17 - Rapporti con la giunta e le commissioni
- Art. 18 - Rapporti con il sindaco
- Art. 19 - Rapporti con il segretario generale

Capo IV Organizzazione dell'ufficio

- Art. 20 - Sede e attrezzature
- Art. 21 - Istituzione della segreteria
- Art. 22 - Compiti della segreteria
- Art. 23 - Oneri a carico del Comune
- Art. 24 - Coordinamento

Capo V Disposizioni finali

- Art. 25 - Approvazione del regolamento
- Art. 26 - Entrata in vigore
- Art. 27 - Informazione dei cittadini
- Art. 28 - Diffusione del regolamento

Capo I Istituzione del difensore civico

Art. 1 Istituzione

1. Nel Comune di Arezzo è istituito l'ufficio del difensore civico comunale.

2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti, nonché delle amministrazioni ed uffici pubblici operanti in settori collegati alle finalità del Comune e disponibili ad assoggettarsi alla sua attività.

Art. 2 Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico, nonché i suoi rapporti con gli organi elettivi del Comune.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle norme contenute nello statuto comunale e nella legge di ordinamento delle autonomie locali.

3. L'interpretazione del presente regolamento è attribuita al consiglio comunale, a cui viene sottoposta dal sindaco, previo parere del segretario generale.

Art. 3 Requisiti

1. Il difensore civico è eletto tra persone di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio, che possiedano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale, stabiliti dalla legge, e non rivestano tale carica nel Comune.

2. Sono incompatibili con la carica

di difensore civico coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nell'anno precedente alla nomina, incarichi direttivi o esecutivi all'interno di partiti o formazioni politiche, a qualsiasi livello.

Art. 4 Elezione

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale, entro sei mesi dal suo insediamento o nella prima adunanza successiva alla vacanza, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini che ne facciano domanda a seguito di apposito avviso.

2. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti di autocertificazione, sottoscritti dai candidati con firma autenticata:

a) curriculum professionale;
b) dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 3;

c) dichiarazione circa la propria situazione patrimoniale ed associativa, nei termini previsti dal regolamento per i consiglieri comunali in carica.

3. L'avvenuta elezione è comunicata all'interessato dal sindaco, assieme all'invito a rendere innanzi a lui, entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto consiliare, la dichiarazione di accettazione e l'impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento.

4. Il difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al comma 3. La giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'esercizio delle sue funzioni, a norma degli articoli 20 e 21.

Art. 5 Nomina del vicario

1. Nella seduta successiva all'elezione, il consiglio comunale nomina il vicario del difensore civico, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi continuativi.

2. Il nominativo del vicario è indicato dal difensore civico in carica. La nomina è effettuata a maggioranza

dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Il vicario del difensore civico deve possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 3.

Art. 6 Durata in carica

1. Il difensore civico rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

2. Il difensore civico può essere rieletto una sola volta.

3. Il vicario del difensore civico cessa dalla carica assieme al titolare, anche nei casi previsti dagli articoli 7 e 8.

Art. 7 Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del mandato, il difensore civico cessa dalla carica per morte, dimissioni o decadenza.

2. La decadenza è deliberata dal consiglio comunale qualora:

a) l'assenza o l'impedimento si protraggono per oltre sei mesi consecutivi;

b) sopravvenga, dopo la nomina del difensore civico, una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 3. La decadenza non viene pronunciata se il difensore civico, constatato il verificarsi della sopravvenuta incompatibilità e detiene immediata comunicazione al sindaco, provvede entro un termine di 30 giorni alla rinuncia della stessa.

Art. 8 Rimozione dalla carica

1. Il consiglio comunale può disporre la revoca del difensore civico per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

2. La procedura di revoca è promossa con proposta motivata da:

- a) il sindaco;
- b) almeno un quinto dei consiglieri assegnati;
- c) almeno la metà del consiglio di circoscrizione.

3. Esaminata la proposta, il consiglio comunale decide preliminarmente in merito alla fondatezza della stessa, con votazione segreta. Se la proposta è ritenuta fondata, il consiglio dispone la notifica dei rilievi formulati al difensore civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il consiglio decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, espresso in forma segreta.

4. L'avvenuta revoca è notificata dal sindaco all'interessato, che cessa immediatamente l'esercizio delle funzioni.

Art. 9 Competenze economiche

1. Al difensore civico spetta una indennità mensile d'importo corrispondente all'indennità di carica corrispondente ad un assessore. A tale indennità non è applicato il meccanismo di raddoppio previsto dalla legge in caso di lavoro non dipendente o di collocazione in aspettativa non retribuita.

2. Al medesimo è inoltre corrisposta l'indennità di presenza, nella misura prevista per i consiglieri comunali, per l'eventuale partecipazione alle adunanze del consiglio, della giunta e delle commissioni consiliari.

Capo II Esercizio delle funzioni

Art. 10 Funzioni

1. Il difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale degli interessi legittimi dei soggetti, delle forme associative e delle persone giuridiche indicati dall'articolo 11. Provvede inoltre alla tutela degli interessi generali, ed in particolare di quelli relativi alla tutela dell'ambiente.

2. Il patrocinio del difensore civico è gratuito.

3. Il difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al comma 1 o di propria iniziativa, nei casi in cui nello svolgimento dell'attività amministrativa si profilino ritardi, irregolarità, negligenze, dilazioni, carenze, omissioni, abusi o illegittimità, allo scopo di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, tempestività ed efficienza. In particolare, su istanza degli stessi soggetti, interviene per garantire la corretta applicazione di quanto disposto dalla legge 1.8.1990, n. 241.

4. Il difensore civico non è sottoposto ad alcun rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale dal Comune ed esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.

5. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:

a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;

b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria;

c) le controversie inerenti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti.

Art. 11 Ambito di attività

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni ed aziende dipendenti del Comune.

2. L'ambito di attività può essere esteso alle amministrazioni ed uffici pubblici, nonché alle imprese e società coesistenti di pubblici servizi, operanti in settori collegati alle finalità del Comune, previa dichiarazione di disponibilità da parte dei titolari o responsabili. La disponibilità a consentire l'attività del difensore civico, espressa volontariamente dagli interessati, comporta l'accettazione delle norme del presente regolamento. L'avvenuta accettazione è resa nota alla cittadinanza.

Art. 12 Attivazione

1. L'intervento del difensore civico può essere richiesto da:

- a) singole persone;
- b) comitati;
- c) associazioni;
- d) persone giuridiche.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risiedere, essere domiciliati o esercitare la propria attività nel territorio del Comune di Arezzo.

3. Il diritto di attivare l'ufficio del difensore civico prescinde dal possesso della cittadinanza Italiana o dal raggiungimento della maggiore età.

4. L'istanza può essere avanzata in forma scritta, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento, oppure essere effettuata verbalmente. In tal caso il difensore civico e i suoi collaboratori assumono per scritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

5. Qualora si profili la possibilità di proporre azioni in sede amministrativa o giurisdizionale, il difensore civico ne informa preliminarmente l'istante.

6. Esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, il difensore civico setta al corrente l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'amministrazione interessata.

7. Nel caso in cui l'intervento

del difensore civico non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle eventuali azioni che dallo stesso possono essere ulteriormente promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 13 Diritto di accesso

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico ha diritto, nei confronti dei responsabili degli uffici e servizi del Comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti, nonché delle amministrazioni di cui all'articolo 11:

a) di richiedere, verbalmente o in forma scritta, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b) di consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

2. Le notizie e le informazioni richieste sono fornite al difensore civico entro tre giorni in modo completo ed esauriente. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite in forma scritta.

3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa, nel più breve tempo e comunque non oltre cinque giorni.

4. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione della carica.

Art. 14 Esercizio delle funzioni

1. Quando riceve una richiesta di intervento, ovvero ritiene di dover agire di propria iniziativa, il difensore civico richiede le notizie e le informazioni, effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui all'articolo 13.

2. Se gli elementi acquisiti fanno ritenere necessario il suo intervento, il difensore civico informa il sindaco ed il segretario generale (o il presi-

dente ed il direttore dell'istituzione, azienda o ente interessato ed avverte il funzionario responsabile del procedimento che effettuerà con lui l'esame congiunto della pratica. L'esame ha lo scopo di chiarire lo stato degli atti e le modalità del loro svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto del procedimento nella data e nella sede stabilita dal difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di carattere organizzativo, il funzionario è tenuto a concordare con il difensore civico una data immediatamente successiva o una sede più idonea per il controllo della documentazione.

3. A seguito di tale esame il difensore civico comunica al funzionario responsabile, in forma scritta, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento ed indica, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei tempi del procedimento amministrativo, il termine massimo per la definizione del medesimo. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione al sindaco ed al segretario generale (o al presidente ed al direttore), nonché all'istante.

4. Il funzionario responsabile del procedimento è tenuto a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal difensore civico.

5. Compete al segretario generale (o al direttore) informare tempestivamente il dirigente dal quale dipende il funzionario interessato dagli interventi del difensore civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'ufficio e del funzionario dipendente tutta la collaborazione richiesta.

6. Quando siano stati preceduti da un intervento del difensore civico i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto alle osservazioni formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al difensore civico.

7. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, il difensore civico inoltra rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 15 Inadempienze

1. Il difensore civico può segnalare al sindaco (o al presidente), per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda o altro soggetto previsto dall'articolo 11 che:

a) impedisca o ritardi, senza giustificato motivo, l'accesso del difensore civico alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio copia di atti dallo stesso richiesti;

b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui all'articolo 14, comma 2;

c) non rispetti il termine massimo per il compimento del procedimento fissato dal difensore civico;

d) non tenga conto, nella formazione dell'atto o provvedimento, delle osservazioni formulate dal difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;

e) ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del difensore civico.

2. Il sindaco (o il presidente) comunica al difensore civico, entro trenta giorni, le decisioni adottate dalla commissione di disciplina o i motivi per i quali ha ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.

Capo III Rapporti con gli organi del Comune

Art. 16 Relazioni con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni ed irregolarità riscontrate, formulando eventuali proposte, suggerendo innovazioni procedurali ed organizzative alle amministrazioni sulle quali ha esercitato la propria attività.

2. La relazione viene rimessa dal difensore civico al sindaco, il quale la iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva. Copia della relazione è trasmessa dal sindaco agli assessori ed ai consiglieri comunali, al segretario generale, ai presidenti di circoscrizione, ai presidenti e direttori delle istituzioni ed aziende dipendenti, ai responsabili delle amministrazioni di cui all'articolo 11.

3. Il difensore civico partecipa alla seduta del consiglio comunale nella quale viene esaminata la relazione, fornendo eventuali informazioni e chiarimenti.

4. Il consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti.

5. Nei casi di particolare rilevanza o urgenza il difensore civico può inviare apposite relazioni al sindaco ed al consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

6. Il difensore civico ha facoltà di rendere nota all'opinione pubblica, attraverso i mezzi di informazione, l'attività svolta.

Art. 17

Rapporti con la giunta e le commissioni

1. Il difensore civico è ascoltato, su sua richiesta, dalla giunta comunale e dalle commissioni consiliari, in ordine all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

2. La giunta comunale e le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta.

Art. 18

Rapporti con il sindaco

1. Il difensore civico ha rapporti diretti con il sindaco per quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto l'intervento degli organi consiliari.

2. Il difensore civico richiede al sindaco gli interventi di competenza del medesimo o della giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni dell'ufficio.

Art. 19

Rapporti con il segretario generale

1. Il difensore civico informa il segretario generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il segretario generale interviene, su richiesta del difensore civico, per assicurare che i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.

3. Il segretario generale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.

Capo IV
Organizzazione dell'ufficio

Art. 20

Sede e attrezzature

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso il palazzo comunale o in altro edificio, posto in zona centrale nel capoluogo del Comune, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso da parte del pubblico.

2. L'ufficio è dotato di idoneo arredamento, di apparecchiature tecnologiche per l'informaticizzazione delle procedure e dell'archivio, di macchine per la duplicazione, telefono, telefax e di quant'altro possa occorrere per un efficace funzionamento. E' corredato dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile, amministrativa dei quali il difensore civico segnala la necessità.

3. L'orario di apertura è organizzato in modo da garantire la massima fruibilità da parte del pubblico.

Art. 21

Istituzione della segreteria

1. Con apposito provvedimento il Comune procede all'istituzione del servizio di segreteria del difensore civico.

2. Tale segreteria è composta quanto meno da:

- a) un funzionario;
- b) un collaboratore amministrativo;
- c) un commesso.

3. Il difensore civico segnala alla giunta eventuali esigenze di modifica o di potenziamento dell'organico destinato all'ufficio, in relazione ai carichi di lavoro assegnati. La giunta provvede a soddisfare le richieste, compatibilmente con le esigenze complessive degli uffici e servizi comunali.

Art. 22

Compiti della segreteria

1. Il servizio di segreteria del difensore civico provvede, secondo le direttive di quest'ultimo, all'espletamento dei compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.

2. In particolare il servizio di segreteria:

a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;

b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per l'identificazione del loro oggetto e dell'amministrazione, ufficio e funzionario responsabile del procedimento nei confronti del quale sono richiesti gli interventi;

c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;

d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che esulano dalla competenza del difensore civico;

e) provvede, a richiesta del difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;

f) cura ed interviene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il difensore civico;

g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

Art. 23

Oneri a carico del Comune

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.

2. All'ufficio è assegnato annualmente un fondo economico per far fronte alle necessità minuzie ed urgenti e per finanziare le spese di trasferta derivanti dalla partecipazione a convegni, incontri di studio, seminari ed analoghe iniziative.

3. Entro il 31 luglio di ogni anno

il difensore civico segnala al sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.

Art. 24

Coordinamento

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il difensore civico mantiene rapporti con il difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze e la segnalazione di procedure che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 25

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Con la stessa maggioranza il consiglio può apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché deliberare l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un regolamento sostitutivo.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, il presente regolamento è nuovamente pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio. Entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia, ed in particolare il regolamento approvato dal consiglio comunale con deliberazione 15.11.1989, n. 1218.

Art. 27


Informazione dei cittadini

1. Contestualmente all'entrata in vigore del regolamento e all'attivazione dell'ufficio del difensore civico, il Comune provvede ad informare i cittadini circa le funzioni di tale istituto, il suo ambito di attività, la persona eletta ad esercitarla, la sede e gli orari dell'ufficio, i soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi, il carattere gratuito degli stessi.

Art. 28
Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento è inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai consiglieri comunali e circoscrizionali, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune.

2. I responsabili degli uffici di cui al comma 1 sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.



Stato della presente deliberazione è
in attesa di atto pronto per essere
firmata il 19 MAG 1993
E. MORGIANO GENALE

Il Comitato Regionale di Controllo
della Regione del 9-7-93 con Dec.
n. 264

ANNULLA parzialmente,
per la parte riguardante l'evento evento
il 9-7-93

Il Presidente
F. M. M. M.

REGIONE TOSCANA
COMITATO REGIONALE CONTROLLO

Prot. n. 1122e

Firenze, 09/07/1993

OGGETTO: deliberazione C.C. n.32 del 12-05-1993 avente per oggetto:
101: Approvazione Regolamento Difensore Civico.

COMUNE DI AREZZO

28038 12 LUG. 1993

SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
AREZZO

..... per l'esec.ne

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

ESAMINATA la deliberazione descritta in oggetto pervenuta al protocollo del Comitato in data 02-05-1993;

RICHIAMATA la propria decisione n.76 del 04-05-1993 con la quale fu deliberata la richiesta di chiarimenti;

VISTA ed esaminata la nota prot.1122e del 21-05-1993 pervenuta al protocollo del Comitato in data 23-05-1993 con la quale il Sindaco della Amministrazione in indirizzo si è determinata in riferimento alla decisione interdicutoria sopra richiamata;

CONSIDERATO che l'atto è da ritenersi parzialmente illegittimo limitatamente all'art.2, 3° comma del regolamento per contrasto con l'art.11, 1° comma dello Statuto comunale che limita la competenza del Consiglio alla sola approvazione, modifica ed abrogazione dei regolamenti e non contempla la potestà consultiva delle loro interpretazioni nonché in quanto l'ordinamento riserva al legislatore (interpretazione autentica) ed al giudice (pronuncia giurisdizionale) la capacità di interpretare le norme giuridiche.

RITENUTA in relazione alle considerazioni svolte, la illegittimità parziale dell'atto in esame;

VISTO l'art.46 della Legge 05-05-1990, n.142;

VISTI gli artt. 27, 28 e 36 della Legge Regionale 31/1992;

REGIONE TOSCANA
COMITATO REGIONALE CONTROLLO

CON DECISIONE n.244 adottata all'unanimità nella seduta del 09-07-1993

DELIBERA


DI ANNULLARE per illegittimità, per le motivazioni svolte in premessa, la deliberazione descritta in oggetto, limitatamente all'art.2, 3° comma del regolamento di cui trattasi.

DI NON RISCOTRARE VIZI per il resto.

IL PRESIDENTE P.F.
(Avv. Corrado Sacchi)

La presente copia, composta di n. 4 fogli, è conforme all'originale emesso da questo Ufficio.

Princo

IL SEGRETARIO


**Nuova disciplina del difensore civico.
Legge regionale toscana 12.1.1994, n. 4**

Con due decenni di esperienza alle spalle, all'inizio del 1994 la Regione Toscana mette mano ad una riforma complessiva dell'istituto di difesa civica. Diversi anni prima, con la legge regionale 1.6.1983, n. 36, l'intervento del difensore civico è stato esteso alla salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi erogati dalle Unità sanitarie locali (artt. 21/29).

La nuova legge supera molti dei limiti di genericità e di indeterminazione che caratterizzavano la normativa regionale originaria. Pur mantenendo le caratteristiche di fondo della figura del difensore civico, ne disegna un nuovo profilo, attraverso una disciplina di maggior dettaglio, che recepisce gran parte del dibattito sviluppatosi attorno alle esperienze degli anni Settanta ed Ottanta.

La definizione degli interessi tutelati si svincola dall'angusto concetto del "regolare svolgimento delle pratiche" per inquadrare la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, collettivi e diffusi dei cittadini, degli enti, dei residenti, degli utenti dei servizi, singoli ed associati. Tra i principi da garantire compaiono, accanto all'imparzialità ed al buon andamento, la legalità e la trasparenza dell'azione ammini-

strativa.

L'ambito di intervento del difensore civico – pienamente autonomo, istituzionalmente collegato al consiglio regionale, non soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale – si allarga dalla Regione agli enti ed aziende anche consortili da essa dipendenti o partecipati, alle USL ed aziende ospedaliere, agli enti locali destinatari di deleghe e sprovvisti di autonomo difensore civico. Con questi ultimi il difensore civico regionale può stipulare convenzioni per una ulteriore estensione di competenza alle funzioni proprie degli enti, realizzando un decentramento territoriale di attività alternativo alla facoltà introdotta dalla legge 142. Nei confronti della Regione e degli enti dipendenti o partecipati, la competenza si estende inoltre alla tutela di posizioni connesse con il rapporto di impiego dei dipendenti.

Rispetto ai difensori civici comunali e provinciali, è affidato al difensore regionale un ruolo di coordinamento, volto ad evitare sovrapposizioni e a scambiare esperienze.

L'intervento, attivabile a richiesta di parte o d'ufficio, non è escluso né limitato dalla contestuale proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi. Il potere-dovere di segnalazione, sempre rivolto ai vertici dell'amministrazione interessata, è esteso all'autorità giudiziaria (per i fatti configurabili come reati) ed alla Corte dei conti (per le eventuali irregolarità contabili).

Nominato con maggioranza qualificata per tre anni, confermabile una sola volta, autonomo sotto il profilo dei mezzi, del personale, delle risorse finanziarie, il difensore civico deve possedere i requisiti per l'elezione alla carica di consigliere regionale, essere in possesso di diploma di laurea ed aver maturato, per almeno un decennio, comprovate esperienze professionali in materie giuridiche e amministrative. Sulla diversa individuazione dei requisiti pesa, ovviamente, l'inflazione dei titoli di studio, ma non solo quella: la figura del difensore civico evolve, nell'ordinamento della Regione Toscana, verso quella di un operatore del diritto, in grado di mettere una consolidata preparazione ed esperienza professionale a disposizione del mandato ricevuto.

L.R. 12 gennaio 1994, n. 4.

Nuova disciplina del Difensore Civico.

Art. 1 - Oggetto della legge

1. La presente legge detta la nuova disciplina del Difensore civico della Toscana, già istituito con la L.R. 21 gennaio 1974, n. 8, modificata con la L.R. 17 agosto 1977, n. 49 ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

2. Rimangono salve le norme previste dalla L.R. 1 giugno 1983, n. 36 per l'intervento del Difensore civico a salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle Unità sanitarie locali.

Art. 2 - Funzioni del Difensore civico

1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi dei cittadini e degli enti, dei residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati.

2. Il Difensore civico interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Art. 3 - Ambito dell'intervento

1. Nei casi previsti dall'art. 2, il Difensore civico interviene presso:

a) l'Amministrazione regionale, ivi compreso il Comitato Regionale di Controllo, gli enti e aziende, anche consortili, da essa dipendenti;

b) enti o aziende con partecipazione di capitale regionale;

c) unità sanitarie locali e aziende ospedaliere regionali ai sensi della L.R. 1 giugno 1983, n. 36;

d) enti locali destinatari di deleghe o subdeleghe regionali presso i quali non siano stati istituiti o non siano operanti i Difensori civici, per attività e comportamenti connessi

all'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate.

2. L'intervento del Difensore civico può riguardare anche le attività e comportamenti degli enti locali nell'esercizio di funzioni proprie. A tal fine sentito il parere del Difensore civico, il Consiglio regionale stipula apposite convenzioni con gli enti locali.

3. Il Difensore civico regionale coordina la propria attività con i Difensori civici istituiti dai comuni e dalle province ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. Per rendere effettivo tale coordinamento il Difensore civico regionale convoca, periodicamente, una conferenza dei Difensori civici operanti sul territorio della Regione, durante la quale vengono coordinate le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative tese ad evitare sovrapposizioni di intervento.

4. Il Difensore civico può, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie ed alla presentazione di solleciti, presso altri organi ed enti pubblici operanti sul territorio regionale.

5. Il Difensore civico può altresì intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al primo comma, lett. a) e b) del presente articolo, al fine della tutela di posizioni connesse con il predetto rapporto.

Art. 4 - Attivazione dell'intervento

1. Il Difensore civico interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni e formazioni sociali;

b) d'ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 7.

2. La richiesta di cui al comma 1 lett. a) può essere formulata per iscritto o oralmente. Nel secondo caso la richiesta è verbalizzata dal l'ufficio.

Art. 5 - Rapporti con i ricorsi giurisdizionali o amministrativi

1. La proposizione di ricorsi giurisdizionali

o amministrativi non esclude né limita la facoltà di prorogare istanza al Difensore civico.

Art. 6 - Intervento su richiesta

1. Nel caso di richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, lett. a), il Difensore civico:

a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 341, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;

b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento stesso affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda;

c) qualora si tratti di atto dovuto, omesso illegittimamente, propone al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per l'aduzione dell'atto, nel caso non sia possibile definire un termine per il relativo adempimento.

2. Il Difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, oltre alla richiesta di notizie, può:

a) consultare e ottenere copia, senza i limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

b) convocare il responsabile dell'ufficio competenti e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;

c) accedere agli uffici per adempiere gli accennamenti che si rendono necessari.

3. L'amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore civico.

4. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

5. Il Difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento nonché agli organi delle amministrazioni interessate, anche ai fini della eventuale attivazione di

procedimenti disciplinari nei confronti del funzionario inadempiente.

Art. 7 - Intervento d'ufficio

1. Oltre che a richiesta dei soggetti indicati dall'art. 4, lett. a), il Difensore civico può intervenire d'ufficio qualora nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni ed inefficienze nell'attività e nei comportamenti delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 3, primo comma sempre al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità.

Tale intervento può essere esteso anche a casi di natura e contenuto analoghi a quelli già esaminati dal Difensore civico.

2. Degli interventi d'ufficio il Difensore civico dà sollecita informazione al responsabile preposto al servizio, nonché agli organi rappresentativi della Amministrazione interessata.

3. Il Difensore civico può esercitare tutti i poteri istruttori previsti dall'art. 6.

4. Il Difensore civico dà specifica notizia dei risultati conseguiti attraverso il suo intervento con la relazione di cui all'art. 9.

Art. 8 - Segnalazioni, rapporti all'Autorità Giudiziaria

1. Il Difensore civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istruttori rilevi o abbia notizia che, nell'operato degli uffici della pubblica amministrazione, diversi da quelli di cui all'art. 3 si verificano disfunzioni o anomalie, comunque incidenti sulla qualità e regolarità delle attività amministrative della Regione e degli altri enti ricompresi nella competenza del difensore stesso, ne riferisce all'Amministrazione interessata.

2. Il Difensore civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria.

3. Il Difensore civico segnala al Procuratore Generale della Corte dei Conti eventuali irregolarità contabili di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

Art. 9 - Relazione al Consiglio regionale e rapporti con il Consiglio regionale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio re-

gionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari per migliorare la propria attività.

2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio regionale.

3. Copia delle relazioni di cui ai commi precedenti è inviata per conoscenza alla Giunta regionale.

4. La relazione del Difensore civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa dal Consiglio regionale ai rappresentanti degli enti stessi.

5. La relazione annuale è sottoposta a discussione del Consiglio regionale secondo le norme del Regolamento interno.

6. La relazione annuale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne pubblicità anche su altri organi di stampa.

7. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari della propria attività.

8. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

9. Alle riunioni delle Commissioni consiliari viene invitato un rappresentante della Giunta regionale.

10. Il Difensore civico può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

Art. 10 - Informazione sull'attività del Difensore civico

1. Il Difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, avvalendosi di mezzi e strumenti posti a disposizione dalla Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 11 - Requisiti, cause ostative

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini

che, oltre al possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Regionale a norma della Legge 23 aprile 1981, n. 154, sono in possesso di diploma di laurea ed abbiano maturato, per almeno un decennio, comprovate esperienze professionali nelle materie giuridiche e amministrative.

2. Ove la nomina riguardi soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità a norma della citata Legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza della carica, entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

3. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio continuativo di attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.

4. Si applicano al Difensore Civico le disposizioni di cui alla legge 10 gennaio 1992 n. 16 concernente «Norme in materia di elezioni e nomine regioni ed enti locali».

Art. 12 - Nomina

1. Il Consiglio regionale nomina il Difensore Civico con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta nelle prime due votazioni, la nomina è effettuata a maggioranza assoluta.

2. L'istituzione spetta ai soggetti previsti dagli artt. 23 e 75 dello Statuto ed il relativo procedimento è disciplinato dalla L.R. 8 marzo 1979, n. 11 e successive modificazioni.

3. Si estendono al Difensore Civico le norme di cui alla L.R. 21 giugno 1983, n. 49, concernente «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti».

Art. 13 - Durata in carica e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Difensore civico, il Presidente del

Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla designazione del Difensore civico. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio.

4. Salvi i casi di decadenza le funzioni del Difensore civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore.

Art. 14 - Indennità

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione determinata annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento all'indennità spettante ai Consiglieri regionali.

Non concorrono alla determinazione dell'indennità del Difensore Civico l'importo corrispondente alle ritenute previdenziali obbligatorie di cui alla L.R. 13 Giugno 1983, n. 48 e successive modificazioni.

2. Al Difensore Civico spetta, altresì, l'indennità di trasferta stabilita per i Consiglieri regionali.

Art. 15 - Sede, personale, strutture finanziarie

1. L'ufficio del Difensore civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.

Ha sede presso il Consiglio stesso e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Difensore civico.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate, il Difensore civico si avvale di funzionari regionali con qualifica non inferiore all'ottavo livello e con funzioni di referente. A questo scopo la Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di Presidenza del Consiglio e sentito il Difensore civico, dispone un calendario di presenze periodiche di funzionari presso gli uffici periferici della Regione o, previa adeguata intesa, degli enti locali.

La funzione di referente del Difensore civico nelle sedi decentrate può essere attribuita mediante la convenzione di cui all'art. 3 secondo comma, anche a funzionari apparte-

nti agli enti locali con qualifica non inferiore all'ottavo livello.

4. Il personale che opera in sede decentrata di cui al precedente comma, raccoglie le richieste di intervento da parte dei soggetti di cui all'art. 3, primo comma, provvede al loro inoltrare al Difensore Civico, fornisce agli stessi tutte le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del Difensore Civico.

5. Il personale di cui ai commi precedenti dipende funzionalmente dal Difensore Civico e ad esso risponde per l'attività svolta.

6. Il Difensore Civico può altresì valersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, di professionisti tratti, ove esistano, dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti della Corte di Appello della Toscana ovvero di altri professionisti qualora ciò si renda opportuno in relazione al tipo di indagini da svolgere.

7. Le spese necessarie al funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico sono imputate al capitolo del bilancio della Regione già istituito con L.R. 21 gennaio 1974, n. 8.

Esse sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in conformità alle proposte del Difensore Civico, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

Art. 16 - Abrogazione

1. Sono abrogate le LL.RR. 21 gennaio 1974, n. 8, e 17 agosto 1977, n. 49 aventi per oggetto rispettivamente: «Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico» e «Modifiche alla L.R. n. 8 del 21-1-1974 - Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico».

**Revisione generale dello Statuto del Comune di Arezzo. Capo V. Difensore civico. Artt. 29/34.
BURT 18 maggio 1994, supplemento straordinario al n. 35.**

Elaborati i principali regolamenti di attuazione ed entrata in vigore la legge 81/1993, la commissione consultare conclude la propria attività sottoponendo al consiglio una ipotesi di revisione generale dello statuto, che viene esaminata ed approvata con atti CC 15.12.1993 (n. 287), 22.12.1993 (n. 300) e 16.2.1994 (n. 22).

La nuova versione dello statuto, approvata dal Co.Re.Co. con decisioni n. 325 del 7.3.1994 e n. 4 del 13.3.1994, pubblicata nel BURT n. 35 del 18.5.1994, entra in vigore in data 17 giugno 1994. Le norme direttamente legate alla legge 81 andranno a regime soltanto un anno più tardi, dopo l'applicazione del nuovo sistema elettorale.

Per quanto riguarda l'istituto del difensore civico, l'unica innovazione rilevante, se si esclude l'abbassamento del quorum per la nomina del vicario, è la parziale revisione dei requisiti (art. 30). Il ripensamento avviato dal consiglio in occasione dell'approvazione del regolamento (ma naufragato, in quella occasione, per il contrasto con lo statuto, cfr. pagg. 64 sg.), può finalmente trovare uno sbocco operativo.

La nuova stesura dell'art. 30 estende l'incompatibilità con la carica di difensore civico a coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi non solo all'interno di formazioni politiche, ma anche di organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o ordini professionali. In compenso scompare la retroattività (un anno) che di fatto trasformava l'incompatibilità in ineleggibilità.

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE TOSCANA

Martedì, 18 maggio 1994 FIRENZE Euro di regola ogni settimana

Redazione del Bollettino Ufficiale: Piazza della Libertà, 15 - Telefono 4382045-4382050-4382029
Fax 4382000 - Ufficio Abbonamenti e vendita - Telefono 4382046-4382025Avvertenze: Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblica in Toscana, di tutto il territorio, ed è diviso in due parti separate. Nella Prima Parte si pubblicano: tutte le leggi e i regolamenti della Regione Toscana per tutto il territorio, i decreti del Presidente della Giunta e le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Regionali che abbiano interesse generale, inoltre, le leggi ed i decreti della Giuria che interessano la Regione, nonché i decreti ed i regolamenti approvati dagli Organi regionali.
Nella Seconda Parte si pubblicano i decreti di servizio, le parti d'aspetto ed ogni altro atto a stampa ed ogni altro provvedimento di pubblicazione della norma in vigore.

Prezzo L. 1.800 - Arretrati il doppio

Da aprile del 1994 il contratto per l'assunzione del personale da parte di Province, Comuni, ULSS/ILL, Anziane Municipali ed altri Enti locali della Toscana, gli enti di cui sono stati emanati il decreto n. 14, nonché ogni altro decreto o ordinanza di cui è prevista la pubblicazione nella prima o seconda parte, vengono pubblicati, per intero o per estratti, come previsto, presso l'indirizzo: - al 0571000 - Bollettino Ufficiale - Piazza della Libertà, 15 - 50138 Firenze - dall'importo di:

- prima parte L. 80.000
- seconda parte L. 80.000

L'abbonamento al contratto deve essere inviato contestualmente al testo, il contratto con l'abbonamento, nonché l'importo dell'importo pagato, contestualmente al contratto dell'abbonamento.

I testi originali, per intero o per estratti, sono accessibili in duplice copia, di cui una in carta legale, nelle altre le operazioni di legge (Giustizia e Procura), a tutta e carta con tutto il contratto e Regione Toscana - Direzione e Redazione del Bollettino Ufficiale - Piazza della Libertà, 15 - 50138 Firenze.

I decreti di servizio ed ogni altro decreto approvato in sede di pubblicazione.
Il contratto di pubblicazione deve pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro il giorno di scadenza per poter essere pubblicato il contratto della seconda parte, come previsto.**LE CONDIZIONI DI ABBONAMENTO, I PREZZI E LE TARIFFE PER L'ANNO 1994 SONO RIPORTATI NELL'ULTIMA PAGINA DEL BOLLETTINO.**

N. 26

SEZIONE IV**ATTI DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE**

- Statuti comunali e provinciali

Pubblicazione effettuata ai sensi e per gli effetti di cui al 4° comma dell'art. 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

COMUNE DI AREZZO

- Consiglio comunale

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1993, n. 300

Revisione generale dello Statuto del Comune di Arezzo.

COMUNE DI AREZZO**STATUTO**

(Testo coordinato a seguito delle modificazioni apportate)

SEZIONE IV**ATTI DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE**

- Statuti comunali e provinciali

Pubblicazione effettuata ai sensi e per gli effetti di cui al 4° comma dell'art. 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

COMUNE DI AREZZO

- Consiglio comunale

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1993, n. 300

Revisione generale dello Statuto del Comune di Arezzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS

DELSERA

1. di approvare la revisione generale del testo dello statuto comunale, adottato con atti 7-10-1991, nn. 343 e 344; 8-10-1991, n. 340; 9-10-1991, nn. 346 e 347; 29-1-1992, n. 5, secondo la

proposta elaborata dalla commissione consiliare per l'attuazione dello statuto (allegato A alla deliberazione CC 15-12-1991, n. 287), integrata dai consiglieri nel corso del dibattito consiliare;

2. di sottoporre il testo risultante a coordinamento tecnico, consistente nell'aggiornamento della numerazione progressiva degli articoli e dei commi, nonché dei riferimenti interni ai medesimi;

3. di allegare alla presente deliberazione, quale parte integrante della medesima, il testo coordinato dello statuto comunale conseguente alle modifiche ed integrazioni (allegato 1);

4. di intervenire il ricorso proposto presso il TAR della Toscana in attuazione della deliberazione GM 16-3-1992, n. 1112.

Pena in votazione, la proposta di deliberazione sopra trascritta ottiene il seguente risultato:

consiglieri assegnati 40
maggioranza qualificata richiesta 27
consiglieri presenti e votanti 27
voti favorevoli 27.

Il sindaco dichiara approvata all'unanimità la revisione generale dello Statuto del Comune di Arezzo.

COMUNE DI AREZZO**STATUTO**

(Testo coordinato a seguito delle modificazioni apportate)

Capo V
Difensore civico

Art. 29
Funzione del difensore civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento, della trasparenza e della correttezza dell'attività del Comune, delle aziende ed istituzioni dipendenti, nonché delle amministrazioni ed uffici pubblici operanti in settori collegati alle finalità del Comune e disponibili ad assoggettarsi alla sua attività.
3. I requisiti, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico sono stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 30
Requisiti

1. Il difensore civico è eletto tra persone di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio che possiedono i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale, stabiliti dalla legge, e non rivestano tale carica nel Comune.
2. Sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi all'interno di formazioni politiche, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o ordini professionali.

Art. 31
Elezione

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale, entro sei mesi dal suo insediamento, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.
2. Rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta. Nel caso in cui si dimetta, nel corso del mandato amministrativo, cessazione della carica, il consiglio comunale provvede alla nuova elezione nella prima adunata successiva alla cessazione.
3. Può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

4. Il consiglio comunale nomina, con le modalità di cui al comma 1, un vicesindaco indicato dal difensore civico, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 32
Previdenze e funzioni

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena indipendenza ed autonomia. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.
2. Compete al difensore civico la tutela dei soggetti, delle forme associative e delle persone giuridiche contro ogni atto o comportamento, attivo o omissivo, dell'amministrazione comunale e delle amministrazioni di cui all'art. 29, comma 2, che ne ledano o ne mettano in pericolo i legittimi interessi.
3. Spetta al difensore civico segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi, anche ove non venga loro direttamente la sfera giuridica di un soggetto pubblico o privato.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico segnala ai responsabili degli uffici ed agli organi di governo cui compete la funzione di indirizzo e di controllo gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi riscontrati, sollecita a provvedere all'eliminazione delle irregolarità o dei vizi procedurali entro termini stabiliti, invita le competenti amministrazioni a promuovere procedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti.
5. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, il difensore civico inoltra rapporto all'autorità giudiziaria.
6. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:
 - a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giurisdizione amministrativa, civile o tributaria;
 - b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

Art. 33
Dotazione di mezzi

1. Il regolamento disciplina l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico, la dotazione di personale e di mezzi, la corresponsione dell'indennità di carica.

Art. 34
Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le irregolarità riscontrate e formulando proposte tese a migliorare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
2. La relazione viene resa pubblica e discussa dal consiglio comunale in apposita seduta. Il sindaco provvede ad inoltrarla alle altre amministrazioni ed uffici pubblici nei confronti dei quali il difensore civico ha esercitato la propria attività.

TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

omissis

**Mozione dei consiglieri G. Ralli e Nasca sulla nomina del difensore civico.
Atto CC 11 gennaio 1995, n. 19.**

Tra l'agosto 1993 - data in cui il regolamento del difensore civico conforme alla legge 142 ed allo statuto acquista efficacia - ed il termine del mandato amministrativo (turno elettorale 23 aprile-7 maggio 1995) si registrano alcune iniziative consiliari di stimolo alla giunta, che tuttavia non conseguono risultati apprezzabili. In analoga situazione versa gran parte degli enti locali toscani, sollecitati ad inserire l'istituto di difesa civica nello statuto, meno solerti nel dotarsi di un regolamento di attuazione, per lo più inerti rispetto alla effettiva creazione dell'ufficio.

La mozione dei consiglieri Giovanni Ralli (PDS) e Nicola Nasca (Verdi) è sintomatica di questa fase di scarso entusiasmo da parte dell'esecutivo. I due consiglieri, entrambi componenti della commissione per lo statuto, sollecitano la creazione dell'ufficio, stimolando la giunta perché prenda una decisione in materia entro la scadenza del mandato.

La giunta comunale, da parte sua, si è orientata fin dal 1994 (atto GC 21.3.1994, n. 701) verso la ricerca di una soluzione consortile con l'amministrazione provinciale, che tuttavia, dopo aver dimostrato qualche iniziale interesse, non ha dato seguito all'iniziativa. In risposta alla mozione, comunque, il sindaco Vannucci insiste nell'ipotesi di una convenzione con la Provincia e gli altri Comuni dell'Aretino.

L'operazione, resa complessa dal diverso ordinamento statutario e regolamentare degli enti che dovrebbero associarsi, punta a contenere il prevedibile onere del nuovo ufficio. Ma al di là dell'aspetto finanziario, la politica del rinvio risponde ad uno scarso entusiasmo verso l'applicazione di uno statuto che gli organi esecutivi considerano con un senso di distacco e di estraneità, come qualcosa che appartiene ad una fase politico-istituzionale ormai in via di superamento.

Un mese più tardi, il 1° febbraio 1995, il sindaco Vannucci presenta al consiglio, sotto forma di comunicazione, una valutazione dei prevedibili costi di istituzione dell'ufficio, stimati (per eccesso) in poco meno di 200 milioni: è l'ultimo atto del mandato in materia, ed ha il sapore dell'epitafio.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Prot.C.C.N. 18
Prot.Gen.N. 4811/1.8.2

ADUNANZA DEL 11 GENNAIO 1995

OGGETTO: mozione dei consiglieri G. Ralli e Nasca sulla nomina del difensore civico.

Prospetto dei consiglieri presenti alla votazione

Cognome e nome	pres.	Cognome e nome	pres.
1 - AGNOLUCCI Adelmo	1	21 - MORETTI Domenico	-
2 - ARCANIOLI Alessandro	-	22 - NASCA Nicola	13
3 - BARTOLINI Maria Pia	-	23 - NICCHI Paolo	14
4 - BELLUCCI Antonella	2	24 - NICO LISI M. Antonietta	15
5 - BIDINI Sergio	3	25 - OCCHIOLINI Ottone	16
6 - BONCOMPAGNI Antonio	-	26 - PALAZZESCHI Lamberto	-
7 - BONDI Giorgio	4	27 - PERUZZI Massimo	-
8 - BRANDANI Alberto	-	28 - POLLI Luigi	-
9 - BROSI Giuseppe	5	29 - RALLI Giovanni	17
10 - BRUNI Mario	6	30 - RALLI Pietro	-
11 - CAPORALI Alessandro	7	31 - REPETTI Mario	18
12 - CARENANI Marcello	8	32 - SACCHINI Luigi	19
13 - CHIARINI Tina	9	33 - SCATIZZI Luigi	-
14 - CORADESCHI Agostino	-	34 - SCHIATTI Paolo	-
15 - DUCCE Aldo	-	35 - SCHOEPLIN Maurizio	-
16 - FIORINI Emilio	-	36 - SORINI Sauro	-
17 - GALANTINI Carla	10	37 - TENTI Stefano	-
18 - GARGANO Angelo	11	38 - TODISCO GRANDE Giuseppe	-
19 - GRILLI Enzo	12	39 - VANNUCCI Valdo	20
20 - MATTESINI Donella	-	40 - VANNUCCINI Roberto	-

Prospetto degli assessori non consiglieri presenti

Cognome e nome	pres.	Cognome e nome	pres.
GRAZIANI Ismacolata	SI	MONNANNI Roberto	NO

Presidente:
valdo Vannucci

Segretario:
dott. Mario Lorenzetti

Scrutatori:
Sergio Bidini
Lamberto Palazzeschi
Tina Chiarini

Enunciato l'argomento iscritto al n. 18 dell'ordine del giorno il Sindaco Valdo Vannucci da lettura della mozione presentata dai consiglieri G.Ralli e Nasca in merito alla nomina del Difensore Civico.

Intervengono i consiglieri Giovanni Ralli e Nicola Nasca, di cui si allegano gli interventi quale parte integrante del presente atto.

Al termine del dibattito il Sindaco mette in votazione la mozione presentata che viene approvata all'unanimità dai 20 consiglieri presenti e votanti.

LB/ab



Punto n. 19

Consigliere Giovanni Nelli

La caparietà non è solo da una parte, mi varrebbe da dire, ma è anche da un'altra, nel senso che avevamo iniziato due anni fa con interrogazioni e non siamo riusciti ad attivare questo Istituto.

Ma il problema non è tanto perché vediamo chi è che vince il braccio di ferro, sindaco, il problema è diverso, e credo di poterlo inquadrare in una prospettiva che secondo me è importante.

Quando ho cercato in personalmente con altri colleghi di puntare sulla realizzazione di tutti gli strumenti attuativi del regolamento delle circoscrizioni, era perché rischiamo in quel momento, se non fossero stati fatti atti consequenziali, che alle prossime elezioni non avremmo nemmeno più parlato di circoscrizione, cosa che io personalmente ritengo un istituto basilare per la partecipazione e la democrazia.

La stessa cosa la rivede in questo Istituto: un Istituto peraltro non fuori dalla via di Dio perché previsto dalla legge, perché previsto da un nostro regolamento, anzi il consiglio comunale ha approvato lo specifico regolamento.

Allora non è tanto per dire un punto in più o un punto in meno, ma è per dire che questa amministrazione che può portare a proprio vanità l'aver fatto uno statuto, averlo modificato, averlo rivisto alla luce delle nuove disposizioni legislative, riuscisse a mettere in atto anche meccanismi per cui nel giugno '95 o chissà, quando ci saranno le nuove elezioni amministrative, questi istituti trovino la logica conseguente applicazione.

Questo è il presupposto, per cui mai si addice se qualcuno lo interpreta in termini diversi o di scadenze momentanee e strumentali. Riconosco peraltro, e lo ricordo che sono nove anni che questo consiglio comunale ha parlato del difensore civico; basta ricordare quello che alla unanimità decidemmo quando ci fu l'interrogazione del prof. Ricci.

Ci domandavamo con Maeca se non era il caso, per cominciare a concretizzare, di dare della scadenza e di dare degli obblighi di scadenze. E' questo lo spirito con cui siamo partiti.

Mi fermo qui perché il testo è abbastanza chiaro. Devo dire che nella riscrittura l'ultima parte non fila molto liscia, ma lo spirito è quello di attivare sia sul piano economico, con delle previsioni di bilancio, sia sul piano di organizzazione dell'ufficio, dei precisi impegni da parte dell'amministrazione per volontà del consiglio e non più per volontà di un singolo.

Un altro punto importante, che qui non c'è, ma che si capisce fra le righe, comunque lo ribadisco, è che questo periodo iniziale di individuazione non solo dell'ufficio, non solo del bilancio, potrebbe essere utile come lo stesso statuto prevede per attivare quei legami e quei collegamenti con le altre istituzioni, con gli altri uffici che il nostro statuto prevedeva di attuare. Parlavamo di enti e di istituzioni aretine della città, perché un difensore civico non è solo per l'amministrazione comunale, può essere e deve essere anche per tutta un'altra serie di uffici: dall'Upe a tutto il resto. Attivando questi meccanismi, proccettuiamo il fatto e arriviamo precisi alla scadenza, in modo che non si possa più prendere l'alibi per la non attuazione dell'Istituto del difensore civico.

Sindaco

Sono obbligato ad informare il consiglio rispetto a quello che è sottoscritto e la giunta avevano ad hanno fatto nel tentativo di colpire questo obiettivo, cioè la istituzione del difensore civico ad Arezzo.

Siamo partiti prima da una visione tutta Arezzo-centrica, cioè a dire il difensore civico del comune di Arezzo; tutta una serie di valutazioni di ordine economico, legate ai mille aspetti che interessano questa vicenda, ci hanno fatto spostare l'obiettivo. Se una regione come l'Emilia Romagna ha un difensore civico per tutta la regione, e se sembrava possibile tentare un confronto con la provincia di Arezzo perché comune e provincia di Arezzo istituissero l'Istituto del difensore civico assieme e magari lo stesso potesse essere utilizzato dai cittadini degli altri 36



comuni della provincia di Arezzo, nessuno dei quali autonomamente probabilmente è in grado di reggere l'istituzione del difensore civico, se vogliamo farne una istituzione seria, con tanto di difensore civico, di ufficio di segreteria, di capacità di istruzione delle domande che vengono presentate dai cittadini; se poi vogliamo fare una operazione soltanto di facciata, è chiaro che anche il comune di Chitignano è in grado di farlo, però il risultato è quello che è.

Abbiamo cercato di portarlo avanti in questi termini, avevamo individuato anche gli ambienti in questo palazzo di fronte, situato fra comune e provincia; non siamo stati capaci dopo una accettazione di massima data a parole, di avere un impegno preciso e puntuale da parte della provincia. E' passato il tempo, avremmo potuto incidere la provincia forse più di quanto abbiamo fatto; non voglio dare colpa agli altri, la responsabilità è la nostra, però ritengo che la strada comunque debba e possa essere questa. Abbiamo riavviato con gli uffici la valutazione precisa dei costi e degli impegni che ci possiamo prendere, però lo sono a comunicare al consiglio che riproveremo immediatamente un tentativo con la provincia per organizzare un unico livello di istruzione come difensore civico. Faccio presente che a questo proposito dovremmo modificare il regolamento nel punto che lo indica solo per il comune di Arezzo, dopo di che vediamo se possiamo puntualizzare in quella sezione alcune scadenze, noi siamo disponibili ad accettarlo, fermo restando che ci venga anche consentito di portare avanti, magari con più determinazione di quanto abbiamo fatto fino ad oggi, il confronto con la provincia per vedere se possiamo farlo assieme questo Istituto.

Era solo questa la spiegazione che volevo dare del comportamento; non è una spiegazione dei ritardi, comunque su questo ci siamo mossi ed abbiamo provato a fare quello che ritenevamo possibile tentare di fare. Se poi si possono mettere scadenze, non ho difficoltà ad indicarle, vediamo quali passi possono essere fatti. Così come potremmo come consiglio invitare la giunta a venire al consiglio successivo a quello di mercoledì prossimo, che viene convocato sulla questione della sanità e della USL 8, con una proposta specifica dei tempi operativi.

Consigliere Nicola Maeca

Intanto un chiarimento sul primo ragionamento che ha fatto il sindaco. Quello che il sindaco ha detto è quello che è stato risposto ad una interrogazione fatta un anno fa, e noi comprendiamo benissimo e siamo d'accordo sul fatto che si cerchi le cosiddette sinergie, per cui si sia cercato di dare una risposta unica con la provincia; rimane il fatto che è una storia di un anno fa. Allora il problema è capire, altrimenti richiamo di fare come Maroni che continua a dire che vuol fare il governo con il Polo, quando il Polo non lo vuole fare.

E' inutile dire che si vuole fare; mi sembra paradossale che dopo che il comune aveva individuato il posto e tutto questo, non sappia ancora la risposta della provincia. A questo punto aspettare ancora la provincia è incomprensibile.

Faccio che il ragionamento da fare debba essere un altro, intanto perché si può rivolgere anche ai vari comuni oltre che alla provincia, ed è quello che sia il comune di Arezzo come struttura più significativa ma anche come ente che ha una sensibilità forte su questo tema, che si fa carico di avviare la struttura, e sulla base di questo fa appoggiare automaticamente gli altri comuni e gli altri enti. Faccio che sia l'unico modo per uscire in maniera credibile e veloce, altrimenti richiamo di creare un meccanismo burocratico di richieste che è un modo per dire che non si fa; quindi da questo punto di vista credo che la nostra richiesta, che poi segue anche l'interrogazione su cui non c'era stata risposta, è unicamente quella di dare concretezza a questo meccanismo.

C'era un punto che il sindaco ha posto alla riunione del capigruppo, quando ha spiegato che la difficoltà maggiore per la realizzazione di questa cosa era che si dovevano spendere un sacco di soldi. Sarebbe bene capire quanto è questo "sacco di soldi".

Consigliere Mario Spatoli

Siamo naturalmente favorevoli a qualunque iniziativa che possa trasformare lo statuto da una pura enunciazione di principio ad una concreta ed effettiva attività



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Degli organi che sono in quello previsti.
 Se il sindaco pensa che ci siano dei dubbi intorno alla compatibilità finanziaria su questa questione, forse potrebbe essere accettata, approvando la mozione, la proposta del sindaco che fra quindici giorni la giunta venga in consiglio con una proposta in cui questa compatibilità siano riaccolte, di cui il consiglio ne prenda atto, e vedremo dopo. Penso che tutto sommato potrebbe essere questa una via di uscita per risolvere la questione: approvare la mozione ed attendere una proposta operativa del sindaco, in cui le cose che lui metteva in evidenza possono essere valutate e risolte.

Sindaco

In questi termini va bene anche per la giunta.

Consigliere Giovanni Balli

Quando si ritorna con i numeri e i dati, si viene sembra che ora sia un problema, per me non lo è, si ricorda al sindaco un altro fatto: per fortuna le esperienze esistono, ho parlato in un convegno con il difensore civico di Carpi, che non era il difensore civico della regione Emilia Romagna....

Sindaco

... era il difensore civico del comune di Bologna, regione e comune di Bologna hanno un difensore civico unico.

Consigliere Giovanni Balli

Anche la regione Toscana ha il difensore civico ormai da otto anni e lo ha costituito 5-6 anni fa, valissimo anche queste cose; non rinchiamo di fare su un discorso per qualcosa che si arroccia e si erigibile ad altri.

Questo lo dico con molta tranquillità, perché anche il discorso della provincia, che potrebbe essere una via di uscita, lo non ci credo perché le competenze del comune sono specifiche; ormai sarà quello di consociarsi con altri comuni. Ma più che altro noi abbiamo puntato sul fatto che ad Arezzo c'erano delle specificità, perché c'erano degli uffici statali, per cui non vorrei perdere questi obiettivi. Per quanto riguarda il discorso economico, vediamo.

Sindaco

Con la raccomandazione che Nispetti faceva, siamo disponibili ad approvare la mozione. Per il consiglio del bilancio vediamo di predisporre questa proposta sulle competenze economiche e il personale del difensore civico.

IL SINDACO GENERALE



IL PRESIDENTE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio in data 9 FEB. 1995 ed è rimasta in pubblicazione per i successivi 15 giorni, interi e consecutivi.

Il Segretario Generale



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità e norma degli artt. 49 e 47 della L. 142/1990, è stata affissa all'Albo pretorio in data 9 FEB. 1995 ed è rimasta in pubblicazione per i successivi 15 giorni, interi e consecutivi.

Diviene ESECUTIVA in data 21 FEB. 1995

Il Segretario Generale

L'esperienza sul campo

Costituzione ufficio del difensore civico: avvio procedura per l'elezione da parte del consiglio comunale. Approvazione avviso ed affidamento adempimenti consequenziali. Deliberazione GC 12 ottobre 1995, n. 2172.

con il sistema introdotto dalla legge 81/1993 sotto la minaccia della seconda tornata referendaria in materia elettorale: collegamento delle liste con un candidato alla carica di sindaco, elezione diretta di tipo presidenziale a doppio turno (con ballottaggio) del sindaco, riparto proporzionale dei seggi consiliari corretto dall'introduzione di un consistente premio di maggioranza.

L'inedita coalizione di centro-sinistra che conquista la maggioranza (24 seggi, oltre al sindaco) include le liste *Insieme per Arezzo* (popolari e socialisti, che in seguito daranno vita a gruppi consiliari distinti) e *Patto democratico-Verdi*, nonché il PDS. Sui banchi di minoranza di un consiglio profondamente segnato dal turn-over siedono 16 consiglieri (tre dei quali candidati sindaci non eletti) che si richiamano a *Rifondazione Comunista*, *Forza Italia*, *CCD*, *AN*, *Forza Arezzo*, *Riformatori-Unione dei Cittadini*. I componenti della giunta comunale (che lo statuto ha ridotto da otto a sei) sono nominati, in applicazione del nuovo ordinamento, direttamente dal sindaco.

Il sindaco *Paolo Ricci* assicura in diverse occasioni - presentando il programma della giunta, rispondendo ad interrogazioni del consigliere *Alessandro Giusti*, comunicando al CC gli sviluppi della questione - di considerare un impegno prioritario della nuova amministrazione la creazione dell'ufficio del difensore civico e di voler risolvere rapidamente i connessi problemi organizzativi e finanziari. Nel mese di settembre, ormai avviato lo studio di fattibilità, l'amministrazione declina la rinnovata proposta della Provincia di istituzione di un ufficio "consortile".

Il 12 ottobre 1995 la giunta comunale delibera di avviare la procedura formale per la nomina del difensore civico, dando mandato alla segreteria generale di curare gli adempimenti procedurali (pubblicazione dell'avviso pubblico, raccolta della candidature). L'atto segna il definitivo abbandono dell'ipotesi di creazione di un ufficio congiunto a livello provinciale.

E' l'amministrazione entrata in carica il 18 maggio 1995 ad operare la svolta, entro pochi mesi dal suo insediamento.

Le consultazioni del 23 aprile-7 maggio si tengono, per la prima volta,



Adunanza del 12 ottobre 1995

Oggetto: Costituzione ufficio del difensore civico: avvio procedure per l'elezione da parte del consiglio comunale. Approvazione avvio ed affidamento adempimenti consequenziali.

Prospetto delle presenze

	Cognome e nome	Carica	pres.
	RICCI Paolo	Sindaco	1
	NICCHI Paolo	V. Sindaco	2
Presidente	REPETTI Mario	Assessore	3
Paolo Ricci	MONNANNI Roberto	"	4
	LANI Franco	"	5
Segretario	CRETELLA Pietro	"	6
dr. Guido Rizzo	VICHI Paola	"	7

LA GIUNTA COMUNALE

premesso che in conformità con l'art. 8 della legge 8.6.1990, n. 142 e con il capo V, art. 29/34 del vigente statuto comunale, il consiglio comunale ha adottato (con atti 6.5.1993 n. 20 e 12.5.1993 n. 32) il regolamento del difensore civico, e che tale regolamento - entrato in vigore in data 30.8.1993 - disciplina "l'istituzione, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico, nonché i suoi rapporti con gli organi elettivi del Comune" (art. 2);

preso atto delle difficoltà di ordine finanziario ed organizzativo - segnalate nella comunicazione del sindaco al CC 1.2.1995, n. 40 - che hanno impedito, nel corso del precedente mandato amministrativo, di dare concreta attuazione a questo Istituto;

ricordata la comunicazione effettuata dal sindaco nel corso della seduta consiliare del 13.9.1995 (atto n. 205), con la quale si preannunciava l'avvio della procedura per la creazione dell'ufficio;

richiamate le disposizioni contenute nel capo I, art. 1/9, nonché nel capo IV, art. 20/23 del vigente regolamento del difensore civico;

visto il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 8.6.1990, n. 142, così formulato:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tec-



ca, ex art. 53 c. 1 della legge 8.6.1990, n. 142. La presente procedura è infatti conforme alla normativa contenuta ed alla disciplina dettata dall'apposito regolamento. La creazione dell'ufficio non è un'impugnata sanatoria, protratta per tutto il precedente mandato a causa di difficoltà di ordine finanziario ed organizzativo.

Tuttavia a questo ufficio, che ha provveduto alla predisposizione della proposta di deliberazione, con l'obbligo di richiamare l'attenzione della GC sul nuovo scenario creato dalla proposta avanzata dalla Provincia di Arezzo con comunicazioni del 18 e 29 settembre 1995 (la prima delle quali comunicata dal sindaco al CC con atto 28.9.1995 n. 228). L'iniziativa della Provincia, rivolta alla creazione di un ufficio del difensore civico a disposizione anche dei Comuni che ritraevano di sovvenzionari, potrebbe configurare una dispendiosa duplicazione di istituti, di per sé piuttosto costosi (costo stimabile del difensore civico comunale: oltre 200 milioni nel 1996).

Pur considerando il fatto che l'eventuale adesione all'iniziativa della Provincia renderebbe necessaria una verifica tra i due enti circa l'adempimento delle funzioni del difensore civico provinciale alle caratteristiche dell'istituto previsto dallo statuto comunale, si segnala all'attenzione della GC l'opportunità di una riflessione in merito, possibile in questa fase della procedura, ma assai più problematica successivamente all'adozione del presente atto.

visto il parere del ragioniere capo in merito alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/1990, così formulato:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ex art. 53 c. 1 della legge 142/1990. Si condivide l'opportunità di valutare l'ipotesi di creare l'ufficio del difensore civico in accordo con altri Enti, anche considerando che trattasi di nuova spesa, per la quale nel bilancio 1996 non si è oggi in grado di indicare le risorse.

ritenendo tuttavia opportuno procedere con piena autonomia alla costituzione dell'ufficio comunale del difensore civico,

visto il parere favorevole del segretario generale, sotto il profilo della legittimità dell'atto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/90;

con votazione unanime

DELIBERA

1. di avviare la procedura per la creazione dell'ufficio del difensore civico, a norma degli artt. 29/34 dello statuto ed in conformità alla disciplina di dettaglio contenuta nell'apposito regolamento del difensore civico, adottato dal CC con atti 6.5.1993 n. 20 e 12.5.1993 n. 32;

2. di approvare l'avvio relativo alle modalità di elezione da parte del consiglio comunale, allegato al presente atto come parte integrante, dando atto che il medesimo resterà aperto per un periodo di 30 giorni e dovrà essere adeguatamente pubblicizzato;

3. di dare mandato alla segreteria generale di curare gli adempimenti procedurali connessi all'istituzione dell'ufficio;

4. di incaricare l'ufficio ragioneria di provvedere, nell'ambito della predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 1996, lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie, a norma dell'art. 23 del citato regolamento;

5. di incaricare gli uffici personale e provveditorato di predisporre, di concerto con la ragioneria generale, gli atti necessari al reclutamento del personale, della sede e delle attrezzature necessarie al funzionamento dell'ufficio;



6. di rinviare a successivi atti la formalizzazione degli adempimenti di cui ai punti 4 e 5 e dei relativi impegni di spesa.

7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge.

FR - GR



COMUNE DI AREZZO

Elezione del difensore civico

Avviso

Il Segretario Generale

premessi che in conformità con l'art. 8 della legge 8.6.1990, n. 142 e con il capo V, art. 29/34 del vigente statuto comunale, il Consiglio Comunale ha adottato (con atti 6.5.1993 n. 20 e 12.5.1993 n. 32) il Regolamento del difensore civico, e che tale regolamento - entrato in vigore in data 10.8.1993 - disciplina "l'istituzione, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico, nonché i suoi rapporti con gli organi elettivi del Comune";

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2172 del 12 ottobre 1995, con cui si decide di procedere alla costituzione dell'ufficio del difensore civico, avviando la procedura per l'elezione del medesimo da parte del Consiglio Comunale;

rende noto

che a decorrere dal giorno 31 ottobre 1995 ed entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 30 novembre 1995 tutti coloro che aspirano all'incarico di difensore civico possono presentare la propria candidatura, recapitandola all'Ufficio Protocollo del Comune di Arezzo, piazza della Libertà 1. Le domande, indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale di Arezzo, dovranno essere corredate dai seguenti documenti di autocertificazione, sottoscritti dai candidati con firma autentica:

- a) curriculum professionale;
- b) dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica previste dall'art. 3 del Regolamento del difensore civico (di seguito riprodotto);
- c) dichiarazione circa la propria situazione patrimoniale ed associativa;

informa

che il vigente Regolamento del difensore civico disciplina nel modo che segue i requisiti degli aspiranti all'incarico, le modalità di elezione, la durata in carica, le competenze economiche, l'organizzazione dell'ufficio.

Art. 3
Requisiti

1. Il difensore civico è eletto tra persone di comprovata integrità, autovolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio, che possiedono i requisiti di eleggibilità e di compa-

tibilità alla carica di consigliere comunale, stabiliti dalla legge, e non rivestano tale carica nel Comune.

2. Sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nell'anno precedente alla nomina, incarichi direttivi o esecutivi all'interno di partiti o formazioni politiche, a qualsiasi livello.

Art. 4
Elezioni

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale, entro sei mesi dal suo insediamento o nella prima adunata successiva alla vacanza, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini che ne facciano domanda a seguito di apposito avviso.

2. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti di autocandidatura, sottoscritti dai candidati con firma autentica:

- curriculum professionale;
- dichiarazione di inesistenza delle cause di ineligibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 3;
- dichiarazione circa la propria situazione patrimoniale ed associativa, nei termini previsti dal regolamento per i consiglieri comunali in carica.

3. L'avvenuta elezione è comunicata all'intestatario dal sindaco, assieme all'invito a rendere innanzi a lui, entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto costitutivo, la dichiarazione di accettazione e l'impegno ad adempiere alle funzioni conferitagli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento.

4. Il difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al comma 4. La giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'esercizio delle sue funzioni, a norma degli articoli 20 e 21.

Art. 5
Nomina del vicario

1. Nella seduta successiva all'elezione, il consiglio comunale nomina il vicario del difensore civico, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi consecutivi.

2. Il nominativo del vicario è indicato dal difensore civico in carica. La nomina è effettuata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Il vicario del difensore civico deve possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 3.

Art. 6
Durata in carica

1. Il difensore civico rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento

del successore.

2. Il difensore civico può essere rieletto una sola volta.

3. Il vicario del difensore civico cessa dalla carica assieme al titolare, anche nei casi previsti dagli articoli 7 e 8.

Art. 9
Competenze economiche

1. Al difensore civico spetta una indennità mensile d'importo corrispondente all'indennità di carica corrisposta ad un assessore. A tale indennità non è applicato il meccanismo di raddoppio previsto dalla legge in caso di lavoro non dipendente o di collocazione in aspettativa non retribuita.

2. Al medesimo è inoltre corrisposta l'indennità di presenza, nella misura prevista per i consiglieri comunali, per l'eventuale partecipazione alle adunanze del consiglio, della giunta e delle commissioni consultive.

Art. 20
Sede e attrezzature

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso il palazzo comunale o in altro edificio, posto in zona centrale nel capoluogo del Comune, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono essere esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso da parte del pubblico.

2. L'ufficio è dotato di idoneo arredamento, di apparecchiature tecnologiche per l'automatizzazione delle procedure e dell'archivio, di macchine per la duplicazione, telefono, scritte e di quanto altro possa occorrere per un efficace funzionamento. E' curato dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile, amministrativa dei quali il difensore civico segnala le necessità.

3. L'orario di apertura è organizzato in modo da garantire la massima fruibilità da parte del pubblico.

Art. 21
Istituzione della segreteria

1. Con apposito provvedimento il Comune procede all'istituzione del servizio di segreteria del difensore civico.

2. Tale segreteria è composta quanto meno da:

- un funzionario;
- un collaboratore amministrativo;
- un commesso.



3. Il difensore civico segnala alla giunta eventuali esigenze di modifica o di potenziamento dell'organico destinato all'ufficio, in relazione ai carichi di lavoro assegnati. La giunta provvede a soddisfare le richieste, compatibilmente con le esigenze complessive degli uffici e servizi comunali.

Art. 23
Oneri e carico del Comune

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale di segreteria e quant'altro necessario per il funzio-

zionamento dell'ufficio del difensore civico sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.

2. All'ufficio è assegnato annualmente un fondo economico per far fronte alle necessità minuzie ed urgenti e per finanziare le spese di trasferta derivanti dalla partecipazione a convegni, incontri di studio, seminari ed analoghe iniziative.

3. Entro il 31 luglio di ogni anno il difensore civico segnala al sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da prevedere nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento tutti gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici della Segreteria Generale del Comune di Arezzo.

Arezzo, 12 ottobre 1995

Il Segretario Generale
(Dr. Guido Rizzo)

LIBERATORIA
COMUNE DI AREZZO
IL PRESIDENTE
Guido Rizzo

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio in data 16 OTT. 1995 ed è riservata in pubblicazione per i successivi 22 giorni, interi e consecutivi.
Il Segretario Generale

La presente deliberazione, con oggetto e contenuto preventivo di legge iscritta a norma degli artt. 43 e 47 della L. 142/1990, è stata affissa all'Albo pretorio in data 16 OTT. 1995 ed è riservata in pubblicazione per i successivi 22 giorni, interi e consecutivi.
Chiusura ESCLUSIVA in data 27 OTT. 1995

Il Segretario Generale
Guido Rizzo

Elezione del difensore civico del Comune di Arezzo.
Deliberazione CC 28 febbraio 1996, n. 63.

La valutazione delle candidature è effettuata dalla conferenza dei capigruppo, organismo consiliare cui sono attribuite le competenze in campo istituzionale, e che dedica alla questione diverse sedute.

Le modalità di voto da parte del consiglio (scrutinio segreto, e di conseguenza voto libero, difficilmente controllabile da parte dei gruppi) e l'elevato quorum richiesto per la nomina (due terzi dei componenti il consiglio: 28 voti) impongono il raggiungimento di un preventivo accordo di carattere istituzionale – una intesa di tipo bipartisan – capace di ottenere l'effettivo consenso della maggior parte dei consiglieri.

Il clima, non scevro di sospetti nei confronti dell'esecutivo, è ancora pesantemente condizionato dagli esiti delegittimanti dell'inchiesta milanese di Mani Pulite. L'orientamento che prevale tra i capigruppo è quello di effettuare una operazione di discontinuità e di radicale rinnovamento, escludendo quanti hanno ricoperto in passato incarichi politici, amministrativi o istituzionali di rilievo ed affidando la carica ad un soggetto il cui curriculum offra al tempo stesso garanzie di capacità professionale (sotto il profilo della competenza giuridico-amministrativa) e di assoluta imparzialità ed indipendenza da qualsiasi centro di potere. Si tratta di una scelta drastica, e sotto taluni aspetti punitiva nei confronti di una parte degli eligendi, destinata ad innescare comprensibili risentimenti nei candidati e durature ostilità da parte di qualche influente supporter. Ma possiede, indubbiamente, il pregio della chiarezza.

Portata in aula nella seduta del 12 febbraio 1996 (atto n. 54), la deliberazione di nomina non raggiunge, nella prima votazione, la maggioranza qualificata prescritta dallo statuto. L'ipotesi di invalidare l'istruttoria (azzerandone nel contempo i criteri) viene arginata dalla segreteria generale, che difende la legittimità del procedimento seguito.

Riproposta nella successiva seduta (28 febbraio 1996), la votazione raggiunge il quorum. La scelta del consiglio comunale cade sulla dr. Anna Maria Nuti, aretina, trentaduenne, procuratore legale ed insegnante di materie giuridiche nella scuola superiore.

Nel corso dei trenta giorni di pubblicazione dell'avviso pubblico (31 ottobre - 30 novembre 1995) presentano la propria candidatura alla carica di difensore civico 18 aspiranti, che in corso di istruttoria si ridurranno a 15 per ragioni di ineleggibilità (un caso) o per volontaria rinuncia.

Adunanza del 28 febbraio 1996
Seduta pubblica

Oggetto: Elezione del difensore civico del Comune di Arezzo.

Prospetto dei consiglieri presenti alla votazione

Cognome e nome	pres.	Cognome e nome	pres.
AGNOLUCCI Adelmo	1	GIUSTI Alessandro	20
ALBIANI Ivo	2	GORI Valentino	21
ANGIOLINI SOLDINI Rossella	3	GRAZIANI Immacolata	22
ARCANGIOLI Alessandro	4	GRILLI Enzo	23
ARMANDI Luigi	5	GUERRINI Natalino	24
BALDINI Sestilio	6	IANNONE Ciro	25
BENIGNI Nicola	7	LUNARDI Fabio	26
BEDI PICCARDI Adna	8	MACRÌ Francesco	27
BROGI Giuseppe	9	MARCONI Giuseppe	28
CASINI Sauro	10	MIGALI Ettore	29
CHERICI Renato	-	PANCINI CALONI Giovanna	30
CHIANINI Francesco	11	PELOSO Renato	31
CHIARINI Tina	12	PORCELLOTTI Stefano	-
CIPOLLESCHI Alessandro	13	RICCI Paolo	32
CITTADINI Marco	14	ROSSI Alfredo	33
CORADESCHI Sestilio	15	ROSSI Cristiano	34
DE GIUDICI Emilio	16	ROSSI Massimo	-
FATAI Alessandro Pietro	17	ROSSI Pier Luigi	35
FERRI Chiara	18	SARRINI Gianni	36
GEPPETTI Dino	19	SENESI Franca	-
		TROISI Gino	37

Prospetto degli assessori presenti

Cognome e nome	pres.	Cognome e nome	pres.
CRETELLA Pietro	si	NICCHI Paolo	si
LANI Franco	-	REPETTI Mario	si
MONNANNI Roberto	-	VICHI Paola	-

Scrutatori: Tina Chiarini, Rossella Angiolini, Francesco Macrì.

Presidente: Adelmo Agnolucci

Segretario: dr. Guido Rizzo



Enunciato l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'ordine del giorno della seduta, il presidente Adelmo Agnolucci sottopose all'esame del consiglio il seguente schema di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che in conformità con l'art. 8 della legge 8.6.1990, n. 142 e con il capo V, art. 2904 del vigente statuto comunale, è stato approvato - con atti consiliari 20/1993 e 32/1993 - il Regolamento del difensore civico, e che tale regolamento, entrato in vigore in data 10.8.1993, disciplina l'istituzione, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico, nonché i suoi rapporti con gli organi elettivi del Comune;

preso atto delle difficoltà di ordine finanziario ed organizzativo che hanno impedito, nel corso del precedente mandato amministrativo, di dare concreta attuazione a tale istituto;

richiamata la deliberazione 12.10.1995, n. 2172, con la quale la giunta comunale ha dato avvio - sulla base del proprio programma e degli indirizzi espressi dal consiglio - alla procedura per l'elezione del difensore civico, approvando l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature e dando incarico agli uffici competenti di predisporre gli atti necessari al reclutamento del personale, della sede e delle attrezzature necessarie al funzionamento dell'ufficio;

ricordato che in data 25.10.1995 la Segreteria generale ha fatto pubblicare l'avviso in questione, con il quale si invitavano gli aspiranti all'incarico a presentare la propria candidatura entro il termine del 30.11.1995 e si richiamava l'attenzione dei medesimi sulla necessità di attestare a mezzo di autocertificazione il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dal regolamento, nonché la propria situazione patrimoniale ed associativa;

considerato che entro il termine di scadenza del 30.11.1995 sono state presentate n. 18 proposte di candidatura, da parte dei seguenti soggetti:

1. dr. proc. Gian Paolo Barbagi (Arezzo, 23.12.1960)
2. Mauro Casati (La Spezia, 19.6.1905)
3. dr. Fernando Ciacci (Montaleno, 25.6.1939)
4. avv. Andrea De Rogatis (Arezzo, 19.12.1956)
5. dr. Orazio Di Lorenzo (Tropes, 29.5.1933)
6. ing. Mauro Fabbi (Montevarchi, 6.9.1967)
7. dr. Luigi Falcone (Roma, 4.2.1928)
8. dr. Luciano Fanelli (Arezzo, 2.11.1932)
9. dr. proc. Laura Guidelli (Arezzo, 7.3.1967)
10. prof. Giuseppe Lusini (Passignano sul Trasimeno, 17.4.1908)
11. dr. Alessandra Nardi (Arezzo, 26.3.1966)
12. dr. proc. Anna Maria Nuti (Arezzo, 26.7.1964)
13. dr. Ugo Ricotti (Arezzo, 13.6.1943)
14. dr. Walter Sarchini (Arezzo, 18.4.1970)
15. Roberta Tizzi (Mercklen, 28.7.1965)
16. dr. Giuseppe Todisco-Grande (Grosseto, 30.8.1924)
17. dr. Lucia Troiani (Arezzo, 11.12.1948)
18. Flavio Valentini (Siena, 3.4.1950)

effettuato, nel corso delle sedute della conferenza dei consiglieri del 16.1.1996, del 23.1.1996, del 5.2.1996 e del 12.2.1996, l'esame degli attestati e dei curriculum presentati dai candidati;

verificato il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 3 del regolamento del difensore civico da parte di 17 candidati, ad eccezione del dr. Orazio Di Lorenzo, il quale, svolgendo la funzione di Giudice di pace in Arezzo, non risulta eleggibile alla carica di consigliere comunale ex art. 2 legge 23.4.1981, n. 154;

preso atto della rinuncia alla candidatura presentata in data 24.1.1996 (proc. gen. n. 9030/7.4.3) dal dr. proc. Gian Paolo Barbagi;



presso atto stesso del ritiro della propria candidatura effettuato in data 20.2.1996 (prot. gen. n. 14914/7.4.3) del dr. Giuseppe Todisco-Grande.

ritenendo che i criteri per la valutazione delle candidature debbano essere ricondotti:

a) alle norme statutarie e regolamentari, che stabiliscono quali requisiti del difensore civico "comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio";

b) alle specifiche funzioni del difensore civico, definite dall'art. 32 dello statuto comunale nei seguenti termini:

Art. 32. Prerogative e funzioni

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena indipendenza ed autonomia. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.

2. Compete al difensore civico la tutela dei soggetti, delle forme associative e delle persone giuridiche contro ogni atto o comportamento, attivo o omissivo, dell'amministrazione comunale e delle amministrazioni di cui all'articolo 26, comma 2, che ne ledono o ne mettono in pericolo i legittimi interessi.

3. Spetta al difensore civico segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi, anche ove non venga lesa direttamente la sfera giuridica di un soggetto pubblico o privato.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico segnala ai responsabili degli uffici ed agli organi di governo cui compete la funzione di indirizzo e di controllo gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi riscontrati; sollecita a provvedere all'eliminazione delle irregolarità o dei vizi procedurali entro termini stabiliti; invita le competenti amministrazioni a promuovere procedimenti disciplinari nei confronti degli inadempiuti.

5. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, il difensore civico inoltra rapporto all'autorità giudiziaria.

6. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:

a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;

b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimenti penali, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

richiamato l'art. 31 dello statuto, secondo il quale il difensore civico "è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale (...), con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati";

richiamato altresì l'art. 9 del regolamento, che dispone: "Al difensore civico spetta una indennità mensile d'importo corrispondente all'indennità di carica corrisposta ad un assessore. A tale indennità non è applicato il meccanismo di raddoppio previsto dalla legge in caso di lavoro non dipendente o di collocazione in aspettativa non retribuita";

ricordato che nel corso della seduta consiliare del 12.2.1996 (atto n. 54) il consiglio comunale ha proceduto alla votazione per l'elezione del difensore civico, senza tuttavia raggiungere la maggioranza qualificata richiesta;

visto il parere favorevole del responsabile dell'ufficio proponente, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 5.6.1990, n. 142;

visto il parere favorevole del ragioniere capo in merito alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/1990 e l'attestazione del medesimo funzionario circa la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 50, comma 5, della legge 142/90;

visto il parere favorevole del segretario generale, sotto il profilo della legittimità dell'atto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/90;

DELIBERA

1. di procedere all'elezione del difensore civico del Comune di Arezzo, a scrutinio segreto e con maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati (corrispondente a 28 voti);

2. di attribuire al medesimo, per lo svolgimento dell'incarico, a norma dell'art. 9 del regolamento del difensore civico, l'indennità mensile lorda di lire 2.076.000,-, corrispondente all'indennità di carica degli



assessori stabilita dalla legge 8/6/1985 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'indennità di presenza stabilita per i consiglieri comunali per l'eventuale partecipazione alle adunanze del consiglio e delle commissioni consiliari, e di determinare, quindi, in € 20.700.000- la spesa per l'anno 1996, che viene impegnata al capitolo 520 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, impegno n. 433;

3. di rinviare a successivi atti della giunta comunale, da concordarsi con il titolare dell'incarico, la dotazione di risorse tecniche e di personale necessarie all'organizzazione ed al funzionamento dell'ufficio;

4. di rinviare a successivo atto consiliare, da adottarsi su proposta del difensore civico, l'elezione del vicario, a norma dell'art. 9 del regolamento.

Il presidente aggiorna brevemente i consiglieri sullo stato della pratica, informando dell'avvenuto ritiro della candidatura da parte del dr. Giuseppe Todisco-Grande e dando lettura dei nominativi dei 15 candidati rimanenti.

Il consigliere Dino Geppetti precisa, in ordine alle divergenze di opinione emerse in sede di conferenza dei capigruppo (e sfociate nella mancata elezione durante la seduta del 12.2.1996), il pieno gradimento, da parte del proprio gruppo, della candidatura della prof. Anna Maria Nuti.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, il presidente dispone, con l'assistenza degli scrutatori, lo svolgimento delle operazioni di voto a mezzo di scheda.

La votazione, svolta in forma segreta, dà il seguente risultato:

consiglieri presenti: 37

consiglieri votanti: 37

maggioranza qualificata richiesta: 28

hanno ripresentato voti: Anna Maria Nuti: 32; Fernanda Ciacci: 3; Giuseppe Lunzi: 1

scrutatori incaricati: 1.

Sulla base delle risultati della votazione, il presidente proclama eletta alla carica di difensore civico del Comune di Arezzo la dr. Anna Maria Nuti.

PR.

L. SEGRETARIO GENERALE



[Signature]

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio in data 2 MAR. 1996 ed è rimasta in pubblicazione per i successivi 15 giorni, interi e consecutivi.

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 45 e 46 della L. 142/1990, è stata letta al Comune di Arezzo, che ne ha accertato l'esattezza in data 6 MAR. 1996 (prot. n. 4632/96) senza contestare nei venti giorni successivi provvedimenti di annullamento.

Dirigente ESECUTIVA PER DICOMPLENZA DEI TERMINI

in data 27 MAR. 1996

Il Segretario Generale

[Signature]

Comunicazione di nomina. Accettazione di nomina.

Entrata in carica del difensore civico. Dotazione delle risorse ed attivazione dell'ufficio. Atto sindacale 11 aprile 1996.

Ufficio del Difensore civico. Avviso.

Sottoposta all'esame del Co.Re.Co., la deliberazione di nomina del difensore civico supera il controllo di legittimità alla fine di marzo 1996. Nella prima decade di aprile la nomina viene formalmente comunicata da parte del sindaco e del presidente del consiglio comunale, ed accettata.

Contestualmente, un atto sindacale differisce al 2 maggio 1996 l'effettiva entrata in carica e l'apertura dell'ufficio.

Il breve rinvio ha lo scopo di rendere perfettamente agibili i locali, che in carenza di spazi adeguati all'interno del palazzo comunale sono stati reperiti in altro edificio del centro storico (palazzetto Alberti, via San Niccolò 3), di disporre l'entrata in servizio del personale assegnato, di fornire ed installare le attrezzature tecnologiche, gli arredi, la dotazione bibliografica occorrenti per un efficace esercizio delle funzioni.

Nel frattempo, si provvede a sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso i mezzi di informazione e a diffondere materiale informativo negli uffici pubblici e nei centri di aggregazione.

Il 2 maggio 1996 l'ufficio apre i battenti.




COMUNE DI AREZZO

Prot. gen. n. 9030 (7.4.3)

Arezzo, 5 aprile 1996

Dr. Anna Maria Nuti
Via XXV Aprile, 79
52100 AREZZO

Ann. Aldo Franceschi
Dr. Gian. Anna Maria Nuti
Via Camp. 11 - Tel. e Fax 0573 24227
52100 AREZZO



Al Sig. Sindaco del Comune di Arezzo
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO : accettazione della nomina a difensore civico ex art.4 commi 3 e 4 Regolamento del difensore civico del Comune di Arezzo.

Oggetto: comunicazione di nomina.

A seguito dei costanti interventi, le comuniciamo formalmente - a norma dell'art. 4 comma 3 del vigente regolamento del difensore civico - che il Consiglio Comunale ha proceduto con atto 18.2.1996, n. 63 (allegato alla presente), alla sua nomina all'incarico di difensore civico del Comune di Arezzo.

La deliberazione di nomina, assoggettata a controllo da parte del Co.Ra.Co., è divenuta esecutiva in data 27.3.1996.

A norma del citato art. 4 del regolamento, la invitiamo pertanto a presentare una formale dichiarazione di accettazione, entro la data dell'11 aprile 1996, recante l'impegno ad adempiere alle funzioni conferitele secondo le leggi, lo statuto ed il regolamento. La presentazione della dichiarazione coinciderà con l'entrata in carica.

Io sottoscritta ANNA MARIA NUTI dichiaro di accettare la nomina all'incarico di Difensore Civico del Comune di Arezzo comunicatami a norma di regolamento in data 05.04.1996. Con la presente accettazione mi impegno ad adempiere alle funzioni conferitemi secondo le leggi, lo statuto comunale ed il regolamento del difensore civico.

In fede,

DR. ANNA MARIA NUTI

Arezzo, li 11/04/1996


Anna Maria Nuti

Cordialmente

Presi

Il sindaco
(Dr. Paolo Riccio)

Il presidente del CC
(Ing. Maurizio)





COMUNE DI AREZZO

Prot. gen. n. 26060 (7.4.3)

Arezzo, 11 aprile 1996

Oggetto: *Entrata in carica del difensore civico.
Dotazione delle risorse ed attivazione dell'ufficio.*

Il sindaco

richiamata la deliberazione consiliare 28.2.1996, n. 63, con la quale la dr. Anna Maria Nuti è stata nominata *difensore civico del Comune di Arezzo*;

considerato che la nomina è stata comunicata all'interessata con nota del 5.4.1996, recante l'invito a presentare formale dichiarazione di accettazione entro 15 giorni dall'esecutività dell'atto consiliare, come previsto dall'art. 4 del regolamento del difensore civico;

preso atto che in data 11.4.1996 la dr. Nuti ha formalmente dichiarato (con nota registrata al protocollo generale n. 26060/7.4.3) di accettare la nomina;

considerato che a norma del citato art. 4 "il difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione" e nel contempo "la giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'esercizio delle sue funzioni";

ritenendo tuttavia indispensabile, ai fini di un efficace esercizio delle funzioni di difensore civico, dotare quest'ultimo delle risorse previste dagli artt. 4, 20 e 22 del citato regolamento, ed in particolare rendere perfettamente agibili i locali destinati a sede dell'ufficio, disporre l'entrata in servizio del personale addetto al medesimo, fornire ed installare le attrezzature tecnologiche, allacciare il collegamento telefonico, reperire la dotazione bibliografica occorrente per il disbrigo dell'attività;

dispone

1. di differire al giorno 2 maggio 1996 l'effettiva entrata in carica del difensore civico e la contestuale apertura dell'ufficio;

2. di sollecitare la Segreteria generale ed i responsabili degli uffici competenti a reperire e mettere a disposizione, entro tale data, le risorse previste dal regolamento e già concordate con il difensore civico;

3. di demandare al difensore civico la determinazione dell'orario di apertura dell'ufficio, in modo da garantire la massima fruibilità da parte del pubblico;

4. di incaricare l'ufficio stampa, di concerto con la Segreteria generale ed il difensore civico, di approntare una campagna di divulgazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, da condurre in concomitanza con l'apertura dell'ufficio;

5. di determinare nella data di effettiva entrata in carica e di inizio dell'attività - 2.5.1996 - la decorrenza della indennità mensile prevista dall'art. 9 del regolamento, nell'ammontare stabilito dalla deliberazione CC 28.2.1996, n. 63.

Fatti

Il sindaco
(dr. Paolo Ricci)

Al difensore civico
Al Segretario generale
Al ragioniere capo
Al responsabile dell'ufficio Personale
Al provveditore
Al responsabile dell'ufficio Manutenzione
Al responsabile del CED
Al responsabile della Biblioteca
All'ufficio Contabilità del Personale
All'ufficio Atti e Regolamenti comunali
All'ufficio Stampa
All'ufficio Relazioni con il pubblico



COMUNE AREZZO

Ufficio del Difensore Civico

La sempre maggiore articolazione delle funzioni del Comune, le difficoltà burocratiche, le incomprensioni commesse talvolta a procedure lente possono rendere difficoltoso il rapporto tra cittadini ed amministrazione comunale. Spesso la volontà di difendere i propri diritti si scontra con gli alti costi ed i tempi lunghi delle procedure attualmente predisposte a tutela del cittadino e si ingenera nell'istruita un diffuso senso di rassegnazione. Una prima risposta a quanto sopra enunciato, nell'ottica di una amministrazione efficiente e facilmente accessibile a tutti, i cittadini la possono ottenere rivolgendosi al Difensore Civico Comunale.

Nel Comune di Arezzo è istituito l'Ufficio del Difensore Civico Comunale in Via San Niccolò n. 3 - Tel. 25693.

Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Giovedì ore 15 - 18

Mercoledì, Venerdì, Sabato ore 9 - 12

Gli anziani ed i portatori di Handicap potranno essere ricevuti dal Difensore Civico, dietro loro richiesta, al piano terra del Palazzo Comunale presso l'ufficio informazioni.

Il Patrocinio del Difensore Civico è gratuito

QUALI SONO LE SUE FUNZIONI

Il Difensore Civico interviene nei casi in cui nello svolgimento della attività amministrativa del Comune si profilano ritardi, irregolarità, negligenze, dilazioni, carenze, omissioni, abusi o illegittimità al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legittimità, imparzialità, buon andamento, tempestività ed efficienza della attività dell'amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni ed aziende dipendenti del Comune.

CHI PUÒ CHIEDERE IL SUO INTERVENTO

L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto da singole persone (anche minorenni), comitati, associazioni, persone giuridiche purché residenti o domiciliate o svolgano la loro attività nel territorio del Comune di Arezzo anche se privi di cittadinanza italiana.

COME SI CHIEDE IL SUO INTERVENTO

Il cittadino può rivolgersi al Difensore Civico senza alcuna formalità telefonicamente chiedendo un colloquio o presentando una richiesta scritta specie quando il problema si presenta complesso.

COSA PUÒ FARE

Il Difensore Civico, così attivato, esaminerà la questione proposta chiedendo chiarimenti al funzionario responsabile o, se del caso, invitandolo ad un esame congiunto della pratica. Se il funzionario non si attiva o non motiva i suoi comportamenti o il suo ritardo il Difensore Civico avvisa il Sindaco che può promuovere anche azione disciplinare nei confronti del funzionario stesso.

COSA NON PUÒ FARE

Sono esclusi dalla competenza del Difensore Civico gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi della giustizia amministrativa, civile o tributaria o sia pendente procedimento penale e le controversie in materia di lavoro dei dipendenti del Comune, delle istituzioni ed aziende ad esso dipendenti. Comunque, l'Ufficio del Difensore Civico nel caso in cui il suo intervento non ottenga esito favorevole, indicherà al cittadino le eventuali azioni che possono essere ulteriormente promosse in sede amministrativa e giurisdizionale.

**Nomina vicario del difensore civico.
Deliberazione CC 10 luglio 1996, n. 197.**

A norma dell'art. 5 del regolamento, la nomina del vicario del difensore civico – incaricato di sostituire il titolare in caso di assenza o impedimento per periodi di durata non superiore ai sei mesi – comporta un concorso di volontà: il nominativo è infatti indicato dal difensore in carica, ma la nomina compete al consiglio comunale, il quale delibera con votazione segreta a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti.

La proposta inoltrata dal difensore civico comprende cinque candidati e lascia al consiglio un ampio margine di discrezionalità. La valutazione delle candidature è effettuata, come nel caso precedente, dalla conferenza dei capigruppo.

Sottoposta una prima volta al voto consiliare in data 13 giugno 1996 (atto n. 161), la deliberazione di nomina non ottiene la necessaria maggioranza di due terzi. Al secondo tentativo, il 10 luglio 1996, la scelta del consiglio cade sul dr. Guglielmo Borri, aretino, trentatreenne, praticante procuratore legale.



Prot. Consiglio Comunale n. 197
Prot. gen. n. 35992 (7.4.3)

Adunanza del 10 luglio 1996
Seduta pubblica

Oggetto: Nomina vicario del difensore civico.

Prospetto dei consiglieri presenti alla votazione

Cognome e nome	pres.	Cognome e nome	pres.
AGNOLUCCI Adelmo	1	GIUSTI Alessandro	17
ALBANI Ivo	2	GORI Valeriano	18
ANGOLINI SOLDANI Rossella	3	GRAZIANI Immacolata	19
ARCANGOLI Alessandro	4	GRILLI Enzo	-
ARMANDI Luigi	5	GUERRINI Natalino	-
BALDINI Stefano	6	IANNONE Ciro	20
BENIGNI Nicola	7	LUNARDI Fabio	21
BIDI PICCARDI Adua	-	MACRÌ Francesco	22
BROGI Giuseppe	-	MARCONI Giuseppe	23
CASINI Sauro	-	MOGLI Ettore	24
CHERCI Renato	-	PANCINI CALONI Giovanna	25
CHIANINI Francesco	8	PELOSO Renato	26
CHERINI Tina	9	PORCELLOTTI Stefano	-
CIPOLLESCHI Alessandro	10	RICCI Paolo	27
CITADINI Marco	11	ROSSI Alfredo	-
CORADESCHI Serenino	12	ROSSI Cristiano	28
DE GRUDICI Emilio	13	ROSSI Massimo	29
FATAI Alessandro Pietro	14	ROSSI Pier Luigi	30
FERRI Chiara	15	SARRINI Gianni	31
GEPPETTI Dino	16	SENSI Franca	32
		TROISI Gino	33

Prospetto degli assessori presenti

Cognome e nome	pres.	Cognome e nome	pres.
CRETELLA Pietro	si	NICCHI Paolo	-
LANI Franco	si	REPETTI Mario	-
MONNANNI Roberto	si	VICHI Paola	-

Scrutatori: Marco Citadini, Alessandro Cipolleschi, Francesco Chianini.

Presidente: Adelmo Agnolucci

Segretario: dr. Guido Rizzo



Enunciato l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'ordine del giorno della seduta, il presidente **Adelmo Agnolucci** sottopone all'esame del consiglio il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che in conformità con l'art. 8 della legge 8.6.1990, n. 142 e con il capo V, art. 29/34 del vigente statuto comunale, è stato approvato - con atti consiliari 20/1993 e 32/1993 - il Regolamento del difensore civico, e che tale regolamento, entrato in vigore in data 10.8.1993, disciplina l'istituzione, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico, nonché i suoi rapporti con gli organi eletti del Comune;

richiamata la deliberazione 26.2.1996, n. 53, con la quale si è proceduto all'elezione alla carica di difensore civico della dr. Anna Maria Nuti, rinviando a successivo atto la nomina del vicario;

ricordato che l'art. 5 del regolamento del difensore civico stabilisce:

Art. 5. Nomina del vicario

1. Nella seduta successiva all'elezione, il consiglio comunale nomina il vicario del difensore civico, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi consecutivi.

2. Il nominativo del vicario è indicato dal difensore civico in carica. La nomina è effettuata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Il vicario del difensore civico deve possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 3.

considerato che il difensore civico, entrato in carica in data 2.5.1996, ha provveduto ad indicare - con note del 18.4.1996 e del 10.5.1996 (prot. gen. n. 27180/7.4.3) i seguenti nominativi di candidati alla carica di vicario:

- dr. pro. **Stefano Viviani**, nato ad Arezzo il 18.11.1958, residente in Arezzo, via Lorenzetti 8, laureato in giurisprudenza, iscritto all'albo dei procuratori legali;
- dr. **Piero Aguzzi**, nato a Monte San Savino il 3.12.1965, residente a Montagnano, via Boschi Sakali 18, laureato in giurisprudenza, iscritto all'albo dei procuratori legali;
- dr. pro. **Fiammetta Brill**, nata ad Arezzo il 5.10.1965, residente in Arezzo, via XXV Aprile 80, laureata in giurisprudenza, iscritta all'albo dei procuratori legali;
- dr. **Giuglielmo Berti**, nato ad Arezzo il 23.1.1963, residente in Arezzo, via Giotto 81, laureato in giurisprudenza, praticante procuratore con patrocinio;
- dr. **Genaro Esposito**, nato a Fratta Maggiore (NA) il 14.4.1948, residente in Arezzo, via Mazzini 44, laureato in giurisprudenza, abilitato all'esercizio della professione forense, funzionario presso il Ministero delle Finanze.

constatato che tutti i designati hanno rilasciato alla Segreteria generale specifiche dichiarazioni circa:

a) la inesistenza delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità con la carica previste dall'art. 30 dello statuto e dagli artt. 3 e 5 del regolamento del difensore civico;

b) la propria situazione patrimoniale;

c) la propria situazione associativa.

considerato che la proposta è stata sottoposta all'esame delle conferenze dei capigruppo, affari addizionali e normativi, nel corso della seduta del 27.5.1996, e che la medesima ha ritenuto di accogliere favorevolmente le indicazioni espresse dal difensore civico;

ricordato che la proposta è stata infruttuosamente sottoposta al consiglio comunale nella seduta del 13.6.1996 (atto n. 101), non avendo alcun candidato raggiunto, in sede di votazione, il quorum previsto;

visto il parere favorevole del responsabile dell'ufficio proponente (Segreteria Generale, ufficio Affari Addizionali e Normativi), in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 8.6.1990, n. 142;

voto il parere favorevole del ragioniere capo in merito alla regolarità contabile del presente atto, al



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

CC 18.7.1996, n. 197

senza dell'art. 53, comma 1, della legge 143/1990;

visti il parere favorevole del segretario generale, sotto il profilo della legittimità dell'atto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 143/90;

DELIBERA

di procedere alla nomina del vicario del difensore civico del Comune di Arezzo, a scrutinio segreto e con maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati (corrispondente a 28 voti).

Poiché nessun consigliere chiede la parola, il presidente dispone, con l'assistenza degli scrutatori, lo svolgimento delle operazioni di voto a mezzo di scheda.

La votazione, svolta in forma segreta, dà il seguente risultato:

consiglieri presenti: 33

consiglieri votanti: 33

maggioranza qualificata richiesta: 28

hanno riportato voti: Guglielmo Berti: 30; Gennaro Esposito: 2.

schede bianche: 1.

Sulla base delle risultanze della votazione, il presidente proclama nominato alla carica di vicario del difensore civico del Comune di Arezzo il dr. Guglielmo Berti.

Il presidente propone quindi al consiglio di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, in considerazione della necessità di garantire durante i mesi estivi un regolare ed ininterrotto funzionamento dell'ufficio del difensore civico. La proposta viene approvata all'unanimità dai 33 consiglieri presenti e votanti.

fatti

L. SEGRETARIO GENERALE



L. PRESIDENTE



Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio in data 12 LUG. 1996 ed è rimasta in pubblicazione per i successivi 15 giorni, interi e consecutivi.

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 43 e 44 della L. 143/1990, è stata inviata al C.C.B. Co. Arezzo per la consueta ricezione in data 17 LUG. 1996 (prot. n. 15230/32) senza compromettere nei venti giorni successivi i provvedimenti di annullamento.

Oggetto: ESECUTIVA PER DICORRENZA DEI TERMINI

in data 7 AGO 1996

Il Segretario Generale

Audizione del difensore civico.
Atto CC 11 settembre 1996, n. 225.

L'audizione dell'11 settembre 1996 costituisce la prima presa di contatto tra il consiglio comunale e l'ufficio del difensore civico, nel quadro di un rapporto che punta ad andare oltre il mero adempimento degli obblighi procedurali – il rapporto annuale, la segnalazione dei casi più rilevanti – previsto dall'art. 17 del regolamento.

L'incontro fornisce l'occasione per una prima riflessione sull'impostazione dell'ufficio e della sua attività, sul rapporto con la struttura comunale, sull'estensione della competenza ad altre amministrazioni pubbliche, sul collegamento a livello regionale.

Adunanza dell' 11 settembre 1996
Seduta pubblica

Oggetto: Audizione del difensore civico.

prospetto dei consiglieri presenti alla votazione			
Cognome e nome	pres.	Cognome e nome	pres.
AGNOLUCCI Adalmo	1	GIUSTI Alessandro	18
ALBIANI Ivo	2	GORI Valteriano	19
ANGOLINI SOLODINI Rosella	3	GRAZIANI Immacolata	20
ARCAINGOLI Alessandro	4	GRELLI Enzo	-
ARMANDI Luigi	5	GUERZINI Natalino	21
BAUDINI Sestilio	6	LANNONE Ciro	22
BENIGNI Nicola	7	LUNARDI Fabio	-
BEDI PICCARDI Adia	8	MACRÌ Francesco	23
BROGI Giuseppe	9	MARCONI Giuseppe	24
CASINI Sauro	10	MIGALI Ettore	25
CHIERICI Renato	-	PANCINI CALONI Giovanna	26
CHIANINI Francesco	11	PELOSO Renato	27
CHIARINI Tina	12	PORCELLOTTI Stefano	28
CIPOLLESCHI Alessandro	-	BUCCI Paolo	29
CITTADINI Mario	13	ROSSI Alfredo	30
CORADESCHI Sestilio	-	ROSSI Cristiano	31
DE GIUDICI Emilio	14	ROSSI Massimo	32
FATAI Alessandro Pietro	15	ROSSI Pier Luigi	33
FERRI Chiam	16	SARRINI Gianni	34
GEPPETTI Dino	17	SENESI Franca	35
		TROISI Oino	36

prospetto degli assessori presenti			
Cognome e nome	pres.	Cognome e nome	pres.
CRETILLA Pietro	si	NICCHI Paolo	si
LANI Franco	-	REPETTI Mario	si
MONNANNI Roberto	-	VICCI Paola	si

Scrutatori: Gianni Sarrini, Alessandro Cipolleschi, Francesco Chianini.

Presidente: Adalmo Agnolucci

Segretario: dr. Guido Rizzo



Enunciano l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'ordine del giorno della seduta, il presidente Adalmo Agnolucci invita a prendere posto in aula il difensore civico del Comune di Arezzo, dr. Anna Maria Nuti.

Ricorda quindi ai consiglieri che la dr. Nuti, nominata con atto consiliare n. 63 del 28.2.1996, è effettivamente entrata in carica ed ha iniziato la propria attività in data 2.5.1996, non appena l'amministrazione ha messo a disposizione del nuovo ufficio del difensore civico le attrezzature tecniche e logistiche indispensabili per un efficace esercizio della delicata funzione.

Ringrazia l'ospite per la disponibilità più volte palesata ad allacciare uno stretto rapporto con il consiglio comunale ed assicura la futura collaborazione degli organi comunali, secondo le rispettive responsabilità e competenze.

Invita quindi la dr. Nuti ad informare il consiglio circa l'esperienza maturata nei primi mesi di attività.

Dr. Anna Maria Nuti, difensore civico

Buongiorno a tutti. Questa occasione di audizione capita in un momento particolarmente delicato della vita di questo nuovo ufficio. Siamo ad organico completo adesso. Finalmente abbiamo anche il ricario, quindi oltre a me c'è anche il dr. Guglielmo Berti, abbiamo un ottimo funzionario, la dr. Orietta Occhioni, che mi aiuta nell'attività di difesa civica grazie alla sua competenza, che viene svolta in funzione paritaria, permettendo così di snellire le procedure.

Siamo aperti dal 2 maggio. Sono cinque mesi di attività, non sono tanti ma neanche pochi; una sera almeno ci potrei finalmente sentire. Con l'occasione ringrazio il dr. Franco Rossi, che è stato il nostro principale referente nei confronti dell'amministrazione e che ci ha aiutato moltissimo a risolvere i problemi organizzativi della prima incisione di questo ufficio. Speriamo che la collaborazione possa continuare, perché è stata necessaria e preziosa.

Dal 2 maggio ad oggi abbiamo trattato 73 casi. Trattare significa non solo ricevere telefonate, si tratta di casi trattati nei confronti dei quali il difensore civico ha ritenuto di dover intervenire.

Non rientrano in questo computo solo i rilievi di pareri e le semplici applicazioni della legge 241 sulla trasparenza amministrativa, oppure la redazione di opposizioni al prefetto in caso di verbali di accertamento della polizia municipale, eccetera, un'attività questa che viene svolta per telefono e che non richiede un intervento del difensore civico.

Di questi 73 casi trattati 67 sono in materia di competenza del difensore civico e 6 abbiamo ritenuto di poterli effettuare anche fuori competenza. Che significa agire fuori competenza? Che agiamo nei confronti di organi che non sono propriamente il consiglio comunale. Abbiamo fatto tre interventi nei confronti della USL, di cui parlerò con maggior precisione più avanti, e 3 nei confronti di altri Comuni, che non sono obbligati a sentirci, ma noi ci siamo sentiti in dovere di rispondere alla cittadinanza perché l'ufficio del difensore civico non si può coprire dietro la porta della non competenza, quindi sia per rispetto al coordinamento dei difensori civici della Toscana, che ha richiesto questo tipo di comportamento, sia ritenendolo opportuno per un primo approccio con l'utenza, abbiamo ritenuto opportuno di procedere fuori competenza.

Dei casi invece risolti e trattati di competenza del difensore civico solo 14 sono stati per ora archiviati, nel senso che è stata data una risposta al cittadino sia che avesse ragione sia che avesse torto. È stata trovata una soluzione in campo amministrativo, quindi gli uffici della organizzazione amministrativa del Comune hanno risposto pienamente alla richiesta dell'utenza ed abbiamo potuto dare subito una risposta.

Di questi 67 casi ancora 17 sono in attesa di documentazione, ovvero stiamo ancora procedendo nell'istruttoria, e questo proposito posso dire che gli uffici del Comune si sono comportati nei nostri confronti in maniera estremamente corretta, alcuni al di là di quanto ci si potrebbe ordinariamente aspettare da parte di un ufficio organizzativo di un Comune; altri, forse per motivi di sovraccarico di lavoro, invece prestano un po' meno attenzione, ma spero che questa collaborazione possa migliorare. Di ciò avviene risonanza nella relazione finale dell'anno, che viene obbligata come ufficio a presentare al consiglio comunale. Sedici invece sono ancora in attesa di info, nel senso che è stata fatta l'istruttoria, è stata preparata la soluzione e l'intervento da parte del difensore civico, ma non è stata data ancora una soluzione definitiva al caso.

Per quanto riguarda la USL, questo ufficio ha deciso come prima istanza di non utilizzare quella fe-



coltà che è prevista dal regolamento comunale, cioè di prevedere degli accordi con le aziende che hanno rapporti con il Comune. L'azienda sanitaria locale per adesso viene trattata dal difensore civico, quindi l'istanza che si rivolge al difensore civico di Arezzo per problemi relativi a rapporti con la USL 8, trova riscontro nel difensore civico del Comune come istruttoria preliminare in sede territoriale, che viene trasmessa all'ufficio del difensore civico regionale che è competente a trattare la materia. Quindi anche le penose che fossero problemi con la USL di Arezzo, al momento trovano uno sfogo attraverso questo canale e vengono comunque trattati.

Proximamente ci sarà un altro tipo di soluzione, che avverrà tramite una commissione paritetica, mista, conciliativa, in cui avrà una parte anche il difensore civico. Essendo ancora in fase di progetto, vi sarà relazione in sede di relazione di fine anno.

Un altro tipo di attività che abbiamo svolto è quella di metterci in coordinamento con gli uffici della difesa civica regionale, che storicamente è quello che in Toscana ha fatto da apripista per l'ufficio del difensore civico anche in sede locale; ci sono degli incontri che vengono fatti periodicamente con il difensore civico della Regione Toscana e con il coordinamento dei difensori civici locali, in modo da far rimanere il difensore civico di Arezzo allo stesso livello di preparazione e di coordinamento con gli altri difensori civici della Toscana.

Due parole sulle funzioni. Tre sono le principali funzioni di questo ufficio: una è quella di garante dell'atto amministrativo. Durante la procedura di attuazione di una attività amministrativa l'ente, tramite la legge 142, ha il diritto di interpellare e di inserirsi all'interno del dialogo con gli organi amministrativi. Il difensore civico in questa fase si distacca dall'attività giurisdizionale in senso proprio, perché viene prima che sia fatto l'atto, quindi interviene come tutela del cittadino per permettergli una maggiore incisività nell'intervento prima che venga fatto l'atto definitivo e non ci sia più nulla da fare se non in sede giurisdizionale.

La seconda funzione, che sarebbe quella di commissario parlamentare, che storicamente era la principale ma che adesso con la riforma delle autonomie locali si è ridotta alla disciplina relativa alla revoca e nomina del difensore civico e nell'obbligo di relazione, non è quella su cui mi interessa in modo particolare parlarvi oggi.

Quello di cui voglio parlarvi è invece la terza funzione, ed è questa la fase determinante di questo ufficio. Nel momento in cui questa audizione capita ci troviamo proprio ad aver bisogno dell'attività del consiglio e soprattutto degli assessori e del sindaco. Questa terza funzione, che è quella di promozione dell'equità, garantisce al cittadino una scelta da parte del difensore civico e una soluzione che nel rispetto della legittimità possa conciliare gli interessi sia dell'istituto sia quelli dell'amministrazione comunale. Nel caso di contrasto fra amministrazione comunale e cittadino il difensore civico dovrebbe inserirsi, cercando questa soluzione equa. Ombudsman come etimologia sta proprio a significare la persona che fa da tramite fra amministrazione e cittadino.

Abbiamo diversi casi che sono stati inviati e sono pronti per essere risolti, però oltre alla richiesta del difensore civico c'è anche il parere tecnico da parte dell'amministrazione; manca però la discrezionalità politica che dà il via a queste attività. La risposta all'istanza adesso deve essere data dall'organo politico, noi possiamo solo sollecitarlo. A questo proposito non ci sembra opportuno rimandare tutto alla relazione di fine anno, anche perché sia il consiglio sia gli amministratori devono essere messi in grado già adesso - come era stato chiesto dal sindaco al momento della istituzione di questo organo - di sapere quali sono le istanze che vengono proposte con più frequenza dai cittadini, di avere subito notizie di ritorno sul cattivo funzionamento di qualche ufficio o di qualche attività del comune. Per questo prepareremo delle relazioni, che saranno portate sia al sindaco sia ai singoli assessori per competenza, di cui vi sarà data notizia perché le consegneremo anche al presidente del consiglio comunale.

C'è un precedente fortunatamente, abbiamo presentato una richiesta al presidente del consiglio comunale relativa ad un problema che ci era capitato, che non era stato risolto in sede regionale; purtroppo è una legge di difficile attuazione, o meglio, è una legge che manca di coordinamento con la disciplina degli enti locali minori e che crea dei problemi nei confronti dell'istituto più sfortunata. In questo caso abbiamo fatto una lettera di richiesta al presidente del consiglio, che ha già detto che si occuperà della cosa. Spero che questa collaborazione possa esserci anche con i singoli assessori, perché il problema del difensore civico è proprio questo: che nelle esperienze passate presso altre autonomie locali si è dimostrato un massiccio della legge sulla trasparenza, ma in effetti ha avuto poca efficacia perché non ha trovato riscontro nella collaborazione da parte degli organi amministrativi, che sono quelli che devono svolgere attività. Noi possiamo solo segnalare, non abbiamo poteri né coercitivi né di sanzione, ma solo un potere di persuasione. Come ufficio abbiamo tutto l'interesse a portarvi le istanze dei cittadini raccolte e organizzate nel modo migliore per permettere agli amministratori di risolvere i problemi, però i problemi devono essere risolti in sede politica e noi più di questo non possiamo fare.



Vi ringrazio per l'audizione, spero che qualcuno ci venga a trovare, se volete venire a vedere nel fatti come funziona questo ufficio, siamo felici di vedere qualche componente del consiglio comunale.

Terminata la relazione, il presidente Agnolucci ringrazia la dr. Nuti per aver fornito al consiglio - fin dalla prima fase di attività - una serie di informazioni e di elementi di giudizio utili per impostare in maniera adeguata i rapporti tra la funzione di difesa civica e gli organi del Comune.

Da quindi appuntamento al difensore civico per la presentazione della relazione annuale, in occasione della quale potrà aprirsi in consiglio un ampio dibattito sulla materia.

/preside

LIBERAMENTE

 IL COMUNE DI AREZZO

 IL PRESIDENTE


Copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 SET. 1996 ed è rimasta in pubblicazione per successivi 15 giorni, interi e consecutivi.

Il Segretario Generale



Unità Sanitaria Locale 8.**Regolamento di pubblica tutela.****Nomina del presidente della Commissione mista conciliativa della USL 8.****Deliberazione del direttore generale 17.9.1996, n. 1092**

nella Carta dei servizi sanitari adottata a norma del DPCM 65/1995.

Il regolamento istituisce due livelli di tutela, affidati rispettivamente all'Ufficio di pubblica tutela ed alla Commissione mista conciliativa. Costituiscono presupposti per la richiesta di intervento i disservizi (intesi come una mancanza di efficacia o efficienza che provochi la negazione o la limitazione della fruibilità delle prestazioni), nonché le violazioni di legge o di regolamento.

La Commissione mista conciliativa riesamina "in seconda istanza" i casi oggetto di esposto o segnalazione, qualora l'utente si sia dichiarato motivatamente insoddisfatto della decisione adottata dal direttore generale su proposta dell'Ufficio di pubblica tutela. Si occupa inoltre dei casi ai quali non sia stata data risposta nei tempi stabiliti e di quelli sottoposti al suo esame direttamente da parte della struttura di prima istanza.

Composta da sette membri - il presidente, tre dipendenti dell'USL e tre rappresentanti delle associazioni di volontariato - la CMC opera allo scopo preminente di raggiungere la composizione del contenzioso. Punta a reintegrare il cittadino nei propri diritti o a coadiuvarlo per l'ottenimento del risarcimento. Suggestisce inoltre al direttore generale le modifiche dei processi organizzativi volte a rimuovere le condizioni che producono disservizi.

In data 17 settembre 1996 la presidenza della Commissione mista conciliativa viene affidata, con deliberazione del direttore generale della USL 8, al difensore civico del Comune di Arezzo (supplente: il difensore civico vicario).

L'esperienza non delude le aspettative. Alcuni mesi più tardi - il 17 maggio 1997 - una ulteriore deliberazione del direttore generale dell'USL 8 affiderà ai difensori civici del Comune e della Provincia (ed ai rispettivi vicari), nonché al difensore civico regionale la presidenza dei cinque collegi arbitrali per l'esame dei provvedimenti disciplinari inerenti il personale del comparto sanità.

Nell'aprile 1996 l'USL 8 adotta, a garanzia dei cittadini-utenti dei propri servizi sanitari (e di quelli erogati da strutture private accreditate), un Regolamento di pubblica tutela che recepisce ed attua quanto stabilito



REGOLAMENTO PUBBLICA TUTELA DELL'AZIENDA SANITARIA DI AREZZO

TITOLO I PRESENTAZIONE DI ESPOSTI E SEGNALAZIONI

ART 1 Finalità della tutela

1-L'azienda sanitaria si impegna a garantire la tutela ai cittadini-utenti dei suoi servizi in merito a quanto stabilito nella Carta dei Servizi Sanitari formalmente adottata ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 19/06/1995, n° 65, nonché ai contenuti delle Carte dei diritti adottate d'intesa con le organizzazioni dei cittadini accreditate presso l'azienda.

2-L'azienda sanitaria riconosce come suo impegno prioritario la costante verifica della adeguatezza delle prestazioni offerte ed il miglioramento degli standard qualitativi delle stesse. A questi fini si avvale della collaborazione degli utenti, ai quali il presente regolamento riconosce due livelli di tutela.

ART 2 Presupposti per la richiesta di intervento.

1-La tutela è prevista:

a) per qualsiasi disservizio, inteso come mancanza di efficacia-efficienza che abbia negato o limitato al reclamante la fruibilità delle prestazioni;

b) per qualsiasi violazione di leggi o regolamenti che disciplinano la fruizione dei servizi sanitari ed in particolare:

- della L. 241/1990 e relativa normativa di attuazione;

- della carta dei servizi adottata dall'azienda sanitaria;

- dei principi contenuti nel D.P.C.M. 19/06/1995 (schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari) e alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994 (Principi sull'Empowerment dei Servizi Pubblici);

- del codice dei dipendenti pubblici (decreto 31 marzo 1994);

- dei principi contenuti negli accordi nazionali di lavoro in merito ai doveri e norme comportamentali dei dipendenti;

- delle carte dei diritti firmate dall'azienda con le associazioni di volontariato e/o gli organismi di tutela.

ART 3 Titolari del diritto di tutela.

1-La tutela può essere chiesta da qualsiasi soggetto utente dei servizi erogati dalle aziende sanitarie e dalle strutture private accreditate, direttamente o tramite parenti, affini o gli organismi di tutela o le associazioni di volontariato, a cui il reclamante attribuisce il personale.

In tutte le fasi del procedimento di tutela l'associazione o l'organismo di tutela, può intervenire a scegliere o in sostituzione del patrocinato.

2-I soggetti di cui al comma 1 attivano la tutela tramite la presentazione di un esposto, quando è stata negata o limitata da parte dell'azienda sanitaria o delle strutture private la fruibilità delle prestazioni in maniera legittima ai sensi dell'art 2 lettera b).

una segnalazione quando la negazione o la limitazione delle prestazioni è conseguenza di un qualsiasi disservizio.

3- Qualora l'esposto venga presentato da soggetto diverso dal diretto interessato la procedura è archiviata in caso di opposizione di quest'ultimo, ma l'ufficio Pubblica Tutela continua la trattazione del caso come segnalazione senza alcun riferimento all'utente.

La presentazione di esposti non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale ed amministrativa.

ART 4 Modalità con cui è richiesta la pubblica tutela.

La tutela può essere richiesta dai soggetti aventi a ciò diritto tramite esposto o segnalazione nelle seguenti modalità:

1 - in forma scritta, per posta o per fax, indirizzato al Direttore Generale dell'azienda o consegnato alla Sez. Accoglienza presso l'ospedale San Donato, Arezzo, presso il punto informazione sito in via Guadagnoli ovvero presso l'ufficio Pubblica Tutela, compresi le loro articolazioni zonali.

2 - mediante compilazione di moduli appositamente predisposti dall'azienda sanitaria in collaborazione con gli organismi di volontariato o di tutela, recapitati presso gli uffici citati al punto precedente.

3 - colloquio telefonico con gli operatori dell'ufficio Pubblica Tutela di cui all'interessato viene trasmessa la trascrizione affinché, se in disaccordo lo comunichi.

4 - colloquio diretto, dietro appuntamento, con gli operatori dell'ufficio Pubblica Tutela e sottoscrizione delle segnalazioni.

Gli esposti e le segnalazioni sono inoltrate per il tramite dell'ufficio Pubblica Tutela al Direttore Generale anche qualora questi si riferiscano a fatti e/o circostanze a carico delle strutture private accreditate.

Sugli esposti e sulle segnalazioni pervenute l'ufficio di Pubblica Tutela dà comunicazione al Direttore Generale e ne invia resoconto al presidente della Commissione Mista Conciliativa indicando per ciascuno di essi l'esito, oltre agli elementi che identificano le motivazioni e le circostanze.

Gli eventuali anonimi sono utilizzati dall'ufficio Pubblica Tutela come segnalazioni di disservizi su cui l'ufficio si provvede nell'ambito del suo compito istituzionale di proporre adeguamenti correttivi per favorire l'ammmodernamento delle strutture, la semplificazione dei linguaggi e l'aggiornamento delle modalità con cui le amministrazioni si propongono all'utente.

ART 5 Termini di presentazione

1- L'esposto, o segnalazione è inoltrata di norma entro 15 gg. dal giorno, in cui il segnalante ha avuto conoscenza dell'atto e comportamento lesivo. Sono prese in esame anche segnalazioni presentate oltre tale termine, ma comunque entro e non oltre 6 mesi, se il ritardo è giustificato dalle condizioni ambientali o personali del soggetto titolare del diritto alla tutela.

TITOLO II PROCEDURA D'ESAME DELLE ISTANZE

ART 6 Soggetti che intervengono nel procedimento di tutela

1 - Concorrono al procedimento di tutela, l'ufficio Pubblica Tutela, la Sez. Accoglienza, l'ufficio Relazioni Stampa e Rapporti con l'utenza, l'ufficio Segreteria di Zona della Valdichiana, Valtibenna, Casentino, l'ufficio di Segreteria della Zona Sperimentale Valdarno e l'ufficio Centro Unificato di Prenotazione della Zona di Arezzo.

2 - Gli uffici elencati al punto 1 del presente articolo, sono competenti a ricevere le segnalazioni e gli esposti di cui all'art 3 del presente regolamento.
 Nei casi in cui la segnalazione o l'esposto siano questioni di prevedibile e tempestiva soluzione, l'ufficio che accoglie la segnalazione ha l'obbligo di attivarsi per consentire all'utente la fruizione della prestazione richiesta, in armonia con i principi che sanciscono la semplificazione delle procedure e con quelli propri del D.L. 502/92 e successive modificazioni.

Delle segnalazioni ricevute e dell'esito conseguito viene tenuto apposito registro consultabile dalle associazioni accreditate presso l'azienda.

Per le segnalazioni e/o esposti che non si prestino a tale immediata risoluzione gli uffici che concorrono al procedimento di tutela trasmettono la segnalazione o l'esposto, entro 2 gg, all'Ufficio Pubblica Tutela come risulta individuato dal regolamento aziendale.

Art 7 Il Registro delle Segnalazioni

1- I soggetti di cui al precedente articolo sono tenuti ad annotare le segnalazioni e/o gli esposti di cui vengono a conoscenza nel Registro delle Segnalazioni del seguente:

- le segnalazioni accolte e definite tempestivamente, giusta la natura del disservizio, specificando l'ufficio e/o l'U.O. che ha accolto la segnalazione e quello che ha provveduto alla definizione;
- segnalazioni accolte in via amministrativa e definite in 1° istanza;
- segnalazioni accolte in via amministrativa in 2° istanza e sottoposte all'esame della Commissione Mista Conciliativa;
- segnalazioni definite attraverso la conciliazione;
- segnalazioni che non hanno trovato conciliazione.

2- L'ufficio Pubblica Tutela provvede, trimestralmente, al riesame quali-quantitativo delle segnalazioni accolte nella U.S.L.S.

3- Il riesame così formulato sarà inviato dal Direttore Generale al Comitato Permanente per l'attuazione della Carta dei Servizi Pubblici e alle istituzioni locali legittimate in base alle vigenti normative.

ART 8 Competenza dell'ufficio Pubblica Tutela

1- L'ufficio Pubblica Tutela fa parte dell'Area di Staff della direzione aziendale ed è competente a svolgere le funzioni e compiti e le prestazioni inerenti la ricezione e valutazione delle segnalazioni e/o esposti attinenti alle attività sociali sanitarie, nonché l'attuazione delle procedure conseguenziali per la loro definizione in via amministrativa, con esclusione di quelli che si presentano di immediata e prevedibile soluzione per i quali attiva le U.U.OO. e gli uffici competenti.

In particolare:

- entro 7 gg. dal ricevimento dell'istanza risponde all'utente circa le iniziative intraprese e trasmette l'esposto e segnalazione al Resp.le di Area interessato dal disservizio affinché questi, nei successivi 15 gg. chiarisca le cause responsabili del disservizio indicando soluzioni e proposte correttive;
- acquisisce le risposte di cui al punto precedente e comunque sulla base di quanto indicato dal Resp.le di Area propone al Direttore generale la risposta da inviare al segnalante entro 30 gg. dal ricevimento dell'esposto.
- nei casi in cui si ravvisi un fatto che possa dar origine a responsabilità penali, civili e amministrative comunica la vicenda e consegna la relativa documentazione all'U.O. Affari Legali.

d) assicura il necessario supporto tecnico-amministrativo e di segreteria per lo svolgimento delle attività della C.M.C. di cui all'art 11 del presente regolamento;

e) fornisce ai soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento di tutela di cui all'art 6 gli indirizzi di carattere tecnico-procedurale in materia.

ART.9 Risposta all'utente

1- L'ufficio Pubblica Tutela risponde all'utente con la massima celerità e comunque non oltre i 30 gg. dal ricevimento dell'esposto.

La risposta all'utente può eccezionalmente configurarsi come interlocutoria e non conclusiva per i seguenti motivi:

- necessità motivate di ulteriori accertamenti;
- motivati ritardi nelle risposte dei Responsabili, ai quali l'esposto o la segnalazione è stata inviata per ottenere i chiarimenti.

La risposta interlocutoria deve essere seguita da risposta definitiva non oltre i successivi 60 gg.

2- Qualora siano necessari accertamenti tecnici richiesti ad esperti il termine rimane sospeso per non più di 90 gg. fino alla consegna del parere richiesto.

Della sospensione del termine è data notizia all'autore dell'esposto o della segnalazione.

3- Qualora l'ufficio ritenga di non essere in grado di proporre alcuna risposta, rimette con adeguata motivazione la questione alla Commissione Mista Conciliativa.

I termini sono sospesi dal 1 al 31 Agosto.

Trascorsi i termini disposti ai sensi del precedente comma per la risposta da parte dell'ufficio Pubblica Tutela, la competenza a decidere sui fatti segnalati passa alla Commissione Mista Conciliativa.

La risposta è contestualmente inviata oltre che al richiedente ai Responsabili dei Servizi interessati dal reclamo.

Nella risposta deve essere indicata la possibilità di chiedere entro 15 gg il riesame alla Commissione Mista Conciliativa.

ART.10 Responsabilità dell'ufficio Pubblica Tutela

1- La responsabilità dell'ufficio Pubblica Tutela è attribuita dal Direttore Generale dell'azienda sanitaria, secondo quanto previsto dal regolamento generale dell'U.S.L.S.

2- Il Responsabile dell'ufficio Pubblica Tutela oltre alle competenze attribuitegli, in quanto tale, dal regolamento aziendale, provvede in particolare alle funzioni tecnico amministrative di supporto per l'applicazione dell'art.192 del Regolamento generale, avente all'oggetto "Rapporti con volontariato e associazioni e utenti".

3- Segnala al Direttore Generale la mancata o scarsa collaborazione con l'ufficio Pubblica Tutela da parte del personale interessato, coinvolto nella segnalazione o esposto.

4- svolge le funzioni di carattere amministrativo ed ispettivo in relazione all'attività della C.M.C.

5- cura la redazione del Registro delle Segnalazioni dei Disservizi della U.S.L.S.

TITOLO III-PROCEDURA DI RIESAME DELLE ISTANZE

ART 11 La Commissione Mista Conciliativa (C.M.C.)

1- E' istituita presso la sede legale dell'U.S.L.B. la Commissione Mista Conciliativa (C.M.C.)

La C.M.C opera con lo scopo preminente di raggiungere la composizione del contenzioso, mirando a reintegrare il cittadino nei propri diritti ovvero a coadiuvare per l'instauramento del risarcimento nei casi previsti dalla Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e sostanzialmente suggerisce al Direttore Generale le modifiche dei processi organizzativi tesi a rimuovere le condizioni produttive dei disservizi

2- La C.M.C. ha il compito di:

- riesaminare i casi oggetto di esposto o segnalazione qualora l'utente si sia dichiarato motivatamente insoddisfatto della decisione del Direttore Generale, comunicandolo entro 15 gg. dal ricevimento della risposta di cui all'art. 8 lett. b) del presente regolamento; la Commissione può archiviare se la non soddisfazione è comunicata senza alcuna motivazione e con un ingiustificato ritardo rispetto al termine di 15 giorni, ma comunque non oltre 60 giorni

- esaminare i casi per i quali non è stata data risposta nei tempi stabiliti;

- esaminare, altresì i casi in cui l'ufficio Pubblica Tutela abbia, con adeguata motivazione, ritenuto di non essere in grado di proporre alcuna risposta al Direttore Generale.

ART.12 Composizione della C.M.C.

1-La C.M.C. è composta da n°7 membri:

il Presidente, nella figura del Difensore Civico della Regione Toscana, ovvero del Difensore Civico del Comune di Arezzo, sentita la Conferenza dei Sindaci;

3 dipendenti dell'azienda sanitaria

3 rappresentanti dell'associazione del volontariato o degli organismi di tutela.

2- La Commissione Mista Conciliativa delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, purché sia presente il Presidente e sia pari la rappresentanza di entrambe le componenti della Commissione.

3- La nomina dei componenti della Commissione spetta al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria il quale vi provvede:

per i tre membri rappresentanti delle Associazioni di volontariato e di tutela su designazione delle Associazioni accreditate presso l'azienda in quanto intrattengono rapporti con l'azienda ai sensi dell'art 14 del D.L. 502/92;

per i tre membri rappresentanti dell'Azienda Sanitaria, direttamente, garantendo la nomina di un medico legale e del Resp.le dell'ufficio Pubblica Tutela.

Nelle designazioni delle nomine sono indicati anche i nominativi dei supplenti di ciascuno dei membri della Commissione.

Non possono essere designati rappresentanti di associazioni che gestiscono, anche in forma convenzionata con l'Azienda, attività assistenziali diverse da quelle di cui all'art.14, settimo comma, del decreto n° 502/92, nonché rappresentanti che intrattengono rapporti di lavoro con l'azienda.

4-La Commissione dura in carica tre anni.

Non sono designabili a Presidente

dipendenti pubblici in attività di servizio che svolgono funzioni nel settore socio-sanitario; coloro che intrattengono rapporti di consulenza o convenzioni con l'Azienda sanitaria o con le Associazioni di Volontariato o gli organismi di tutela.

Per i membri della Commissione dipendenti dell'azienda la partecipazione rientra tra gli obblighi di servizio.

I membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese secondo la normativa vigente per il S.S.N.

A chi presiede la riunione della Commissione spetta un gettone di presenza di L. 100.000 a seduta.

I membri decadono dalla nomina per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive della Commissione.

ART 13 Procedura di riesame

1- Il Presidente acquisisce dall'ufficio Pubblica Tutela tutta l'istruttoria già svolta e dopo l'eventuale integrazione, invia ai membri effettivi n.d.g. con il relativo materiale con almeno 7 giorni di preavviso, indicando il relatore per ciascuna questione; possono essere relatori anche i membri supplenti.

2- Se dopo la relazione la questione risulta chiarita in tutti i suoi aspetti, la Commissione decide. Se invece è necessaria un'ulteriore istruttoria la Commissione nella riunione successiva sente:

- l'autore della segnalazione ed, eventualmente, l'organismo di tutela o l'associazione di volontariato che lo assiste;

- i responsabili degli uffici interessati dalla segnalazione e/o gli autori dei comportamenti lamentati;

nel caso di questione già decisa dall'ufficio Pubblica Tutela l'autore della proposta al Direttore Generale.

- (può, inoltre, avvalersi eventualmente degli ordini e dei collegi professionali)

3- Alle riunioni della Commissione, nella parte dedicata alla relazione e alla istruttoria, possono partecipare l'autore dell'esposto /segnalazione nonché i soggetti del cui atto o comportamento la Commissione è chiamata a decidere.

4- La Commissione ha gli stessi poteri istruttori dell'ufficio Pubblica Tutela, l'eventuale ulteriore istruttoria viene svolta dal Presidente che può avvalersi, a quest' fine, dell'ufficio Pubblica Tutela.

5- Le funzioni di segreteria sono svolte dall'ufficio Pubblica Tutela, l'azienda sanitaria mette a disposizione le risorse necessarie per il funzionamento della Commissione Mista Conciliativa.

ART 14 Decisione

1- La Commissione decide di norma entro 60gg.

Ogni questione viene decisa, di regola, non oltre la seconda riunione. Tra la prima e la seconda riunione il Presidente completa l'istruttoria secondo quanto deciso dalla Commissione, anche con l'acquisizione di pareri di esperti, da richiedere ad operatori in servizio presso altre aziende sanitarie della regione, per i quali l'adempimento delle richieste della Commissione costituisce obbligo di servizio.

La decisione della Commissione deve indicare se essa è stata presa all'unanimità e in caso negativo i membri che hanno votato contro, possono spiegare di seguito alla decisione i motivi del loro dissenso.

Le decisioni sono redatte da chi ha presieduto, la seduta della Commissione.

2-I membri della Commissione sono tenuti al segreto sulle notizie di cui siano venuti in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Qualora dalle valutazioni della Commissione emergano presunte responsabilità di operatori U.S.L., il Direttore Generale provvede ad iniziare il procedimento disciplinare tramite gli organi competenti.

3-La decisione della Commissione, se fatta propria dal Direttore generale, è comunicata dal medesimo ai soggetti interessati. Se il Direttore generale non condivide la decisione ne richiede il riesame alla Commissione indicando i motivi del suo dissenso. La Commissione riesamina il caso alla luce dei motivi indicati dal Direttore Generale.

4-L'azienda dà comunicazione delle decisioni della Commissione alle associazioni di volontariato ed agli organismi di tutela accreditati presso l'Azienda ai sensi dell'art. 14 del D.l. 502/92 comma 7. Copia delle decisioni nonché delle eventuali richieste di riesame da parte del Direttore Generale, sono comunicate all'autore dell'esposto e segnalazione nonché al Difensore Civico regionale.

Le decisioni riguardanti gli isotti agli atti professionali relative a questioni che attingono agli aspetti etici e deontologici sono trasmesse agli ordini e ai collegi.

ART.15 Esercizio della tutela nelle strutture private.

1 Il diritto alla tutela e le modalità per il suo esercizio di cui al presente regolamento è riconosciuto anche nei confronti di utenti delle strutture private accreditate.

2 Gli esposti e le segnalazioni che riguardano fatti imputabili a soggetti erogatori di servizi sanitari che instaurano con l'azienda sanitaria specifici rapporti, sono inoltrati all'ufficio Pubblica Tutela dell'azienda sanitaria contraente le prestazioni. Le procedure di accreditamento e l'instaurazione dei rapporti con l'azienda sanitaria devono prevedere ed assicurare agli utenti delle strutture private la tutela prevista dal presente regolamento.



IL DIRETTORE
GENERALE

DELIBERAZIONE N. 1092 DEL 17 SET. 1996

- Soggetta a controllo G.R.T.
- L.E.
- Non soggetta a controllo G.R.T.

OGGETTO:

Nomina del Presidente della Commissione Mista Conciliativa della U.S.L. 8 : titolare Dott.ssa A. Maria Nuti, difensore civico del Comune di Arezzo - supplente Dott. Gaetano Borri, vicario del difensore civico del Comune di Arezzo

Allegati parte integrante: n. _____

Trasmissione - Giunta Regionale il _____

- Collegio Revisori il 19 SET. 1996

- Conferenza dei Sindaci il _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questo Ente il 19 SET. 1996 e vi resterà per 30 giorni consecutivi.

Il Difensore

IL DIRETTORE U.O. SEGRETERIA
Vista l'attestazione di ricezione della G.R.T. del _____
Vista la L. R. n. 1/95 Art. 32:
Vista la delibera n. _____ del _____
dichiara l'esecutività della presente deliberazione
Arezzo, _____ Il Direttore U.O. Segreteria

Parere favorevole per la materia di competenza
G. 90/92 e succ. mod. - Art. 7 comma 7 e L. 92/94 Art. 19

Il Direttore Amministrativo _____

Il Direttore Sanitario _____

Il Coordinatore Servizi Sociali _____

IL DIRETTORE U.O. SEGRETERIA
Vista l'attestazione di pubblicazione del _____
dichiara l'esecutività della presente deliberazione ai sensi degli art. 47 e 49 della legge n. 142/90 e dell'art. 39 L. R. n. 1/95.
Arezzo, _____ Il Direttore U.O. Segreteria

Trasmessa per l'esecuzione e successivi adempimenti alle seguenti Funzioni Operative:

Uff. Pubblica Tutela

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della proposta formulata dal Responsabile dell'Ufficio di Pubblica Tutela, competente all'istruttoria ed alla esecuzione del presente atto;

VISTO che con deliberazione n. 445 del 02.04.1996 è stato approvato il Regolamento di Pubblica Tutela;

CHE nel suddetto regolamento è prevista la costituzione presso la USL 9 della Commissione Mista Conciliativa (C.M.C.), con lo scopo di raggiungere la composizione del contenzioso, mirando a reintegrare il cittadino nei propri diritti, ovvero a coadiuvarlo per l'ottenimento del risarcimento nei casi previsti dalla Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e, sostanzialmente, con lo scopo di suggerire al Direttore generale le modifiche dei processi organizzativi tesa a rimuovere le condizioni produttive dei disservizi;

CONSIDERATO che la Regione Toscana, con deliberazione n. 4189 del 9.10.1995, avente per oggetto "Direttive per l'attuazione della Carta dei Servizi", ha previsto che la presidenza della suddetta commissione sia attribuita designazione del difensore civico del Comune dove ha sede la direzione generale della USL;

VERIFICATA la disponibilità del difensore civico del Comune di Arezzo, dr.ssa Anna Maria Nuti, ad assumere la presidenza della Commissione Mista Conciliativa della USL 9, con l'indicazione del vicario del difensore civico quale presidente supplente (all.1);

OTTENUTA l'indicazione della suddetta nomina da parte del sig. Sindaco del Comune di Arezzo, quale presidente della Conferenza dei Sindaci della USL 9;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Coordinatore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa

DI NOMINARE presidente della Commissione Mista Conciliativa della USL 9 di Arezzo, la dr.ssa Anna Maria Nuti, difensore civico del Comune di Arezzo;

DI NOMINARE presidente supplente il Dr. Guglielmo Borri, vicario del difensore civico del Comune di Arezzo;

DI STABILIRE che, secondo quanto è stato nella deliberazione n.445 del 02.04.1996, è chi presiede la riunione della Commissione Mista Conciliativa spetta un gettone di presenza di n.100.000 a seduta;

DI IMPUTARE tale spesa, che risultante si stabilisce in L. 2.500.000 annua al cap.4015 . Imp. A. 3020

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio dei Revisori;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile;

DI STABILIRE che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è la dr.ssa Stefania Massini, responsabile dell'Ufficio di Pubblica Tutela.

IL SEGRETARIO
(Dr. Bruno Purgatorio)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Picci)

**Esame relazione annuale sull'attività del Difensore civico.
Atto CC 26 marzo 1997, n. 65.**

Il rapporto registra un generale apprezzamento da parte dei consiglieri, e un unanime consenso – al di là delle differenti accentuazioni – sull'impostazione delle funzioni e sul loro esercizio. Con particolare insistenza il consiglio si sofferma sull'utilità di una ulteriore estensione delle competenze, che si allinei ai nuovi livelli di erogazione dei servizi pubblici, sull'importanza del trasferimento della sede all'interno del palazzo comunale, sull'opportunità di mantenere uno stretto rapporto tra la funzione di difesa civica e quella di rappresentanza politica delle esigenze della popolazione.

La relazione del difensore civico, da parte sua, pone l'accento sul carattere pionieristico dell'attività di difesa civica a livello comunale: in Toscana l'istituto è stato previsto in 247 statuti (su 287), ma concretamente realizzato soltanto in 34 Comuni, solo 3 dei quali capoluogo di provincia: Arezzo, Grosseto e Pisa. Ciononostante, il primo bilancio di attività appare soddisfacente, sia sotto il profilo quantitativo che in ordine al rapporto instaurato con la struttura comunale e con altri enti ed organismi pubblici territoriali (per quanto il legame con l'associazionismo e gli enti esponenziali di interessi diffusi risulta ancora labile, con detrimento dell'attività di impulso e di stimolo rispetto alla tutela dei bisogni collettivi).

Presentando un dettagliato bilancio dei casi trattati (talora con successo, talora arenandosi di fronte alla discrezionalità politica degli organi di governo) l'ufficio del difensore civico non nasconde che la condizione di un efficace esercizio delle sue funzioni risiede nel mantenimento di un rapporto di reciproca collaborazione – pur nella dialettica delle funzioni – con gli organi esecutivi del Comune. "La funzionalità della difesa civica nel Comune dipende in larga misura dalla qualità del rapporto di collaborazione esistente tra l'istituto e gli organi politici e dalla volontà di questi ultimi di utilizzare al meglio le funzioni del primo nell'ottica comune della difesa dei diritti della popolazione aretina. D'altra parte, l'istituto del difensore civico si caratterizza appunto per il fatto di sottrarsi per sua natura ad un ambito esclusivamente giuridico. Oltre un certo punto gli strumenti giuridici non possono arrivare e, pur nel rispetto più assoluto della legittimità, valgono più la mentalità, il contesto sociale, l'apertura e la disponibilità della classe politica al dialogo".

Nel mese di marzo 1997 il difensore civico presenta al consiglio comunale – cui prendono parte, a norma di regolamento, i presidenti delle circoscrizioni – il primo rapporto annuale di attività, relativo al periodo maggio-dicembre 1996. La relazione, trasmessa con congruo anticipo e presentata con incontri preliminari al sindaco ed alla conferenza dei capi-gruppo, è illustrata in aula dalla dr. Anna Maria Nati.



Prot. Consiglio Comunale n. 65
Prot. gen. n. 14792 (T.A.3)

Adunanza del 26 marzo 1997
Seduta pubblica

Oggetto: *Esame relazione annuale sull'attività del Difensore civico.*

Enunciato l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'ordine del giorno della seduta, il presidente **Adelmo Agnoloni** sottopone all'esame del consiglio - a norma dell'art. 34 dello statuto, dell'art. 78 del regolamento consiliare e dell'art. 16 del regolamento del Difensore civico - la relazione sull'attività svolta dal Difensore civico nel periodo Maggio-Dicembre 1996.

Ringrazia il Difensore civico, **dr. Anna Maria Nuti**, presente in sala assieme al funzionario addetto all'ufficio, **dr. Orietta Occhiolai**, per il proficuo lavoro svolto, ed informa i consiglieri che a norma dell'art. 78 del regolamento consiliare sono stati invitati a prendere parte alla seduta i presidenti di circoscrizione, che invita a prendere posto in sala. Si dà atto che sono presenti i sigg.ri **Luciano Ghisazi** (circoscrizione *Fiorentina*), **Giorgio Meoni** (circoscrizione *Salona*) e **Benito Sacchi** (circoscrizione *Riparisio*).

Il presidente rammenta che l'ufficio è stato attivato, a seguito della nomina consiliare della **dr. Nuti** (deliberazione CC 28.2.1996, n. 65), a partire dal mese di maggio 1996 e che il consiglio comunale ha effettuato una prima riunione del Difensore civico in data 11.9.1997 (atto n. 225), nel corso della quale è stato informato dei problemi inerenti l'avvio dell'attività.

Precisa che la relazione annuale (allegato A, parte integrante del presente atto) è stata preliminarmente distribuita a tutti i destinatari, ed ultimamente esaminata dalla Conferenza dei capi-gruppo. Affari istituzionali e normativi (seduta del 24.3.1997), il presidente ricorda ai consiglieri che a norma dell'art. 16 del vigente regolamento del difensore civico:

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni ed irregolarità riscontrate, formulando eventuali proposte, suggerendo innovazioni procedurali ed organizzative alle amministrazioni sulle quali ha esercitato la propria attività.

2. La relazione viene rimessa dal difensore civico al sindaco, il quale la legge all'ordine del giorno della seduta successiva. Copia della relazione è trasmessa dal sindaco agli assessori ed ai consiglieri comunali, al segretario generale, ai presidenti di circoscrizione, ai presidenti e direttori delle istituzioni ed aziende dipendenti, ai responsabili delle amministrazioni di cui all'articolo 11.

3. Il difensore civico partecipa alla seduta del consiglio comunale nella quale viene esaminata la relazione, fornendo eventuali informazioni e chiarimenti.

4. Il consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti.



Nel corso della discussione prendono la parola i seguenti consiglieri ed invitati, pronunciando gli interventi di seguito riportati.

Dr. Anna Maria Nuti - Difensore civico

Considero l'ora, piuttosto di illustrare il rapporto, che già conoscete, preferisco che si aprisse un dibattito su questa relazione. Anche perché di sotto la storia del difensore civico è quella di lavorare (bene o male, poi si vedrà), presentare una relazione che viene di solito osannata (perché nessuno la legge, oppure viene letta poco, oppure viene presa poco in considerazione), e c'è un preletto che dice che il difensore civico serve a poco, dà poco noia, quindi vale anche poco la pena stare a discutere sulla sua funzione, se ha funzionato bene o male.

Quindi il contenuto della relazione è tutto qui dentro: lo avete avuto per tempo. Ci sono stati degli scambi di opinione, perfino con la massima autorità del comune, che è il sindaco, e poi con i capi-gruppo, nonché con il presidente del consiglio comunale, e già sono venuti degli ottimi suggerimenti.

L'istituto è nuovo, lo avete creato voi, e poco conosciuto anche dalla popolazione; il problema è quello di dargli una adeguata pubblicità. Abbiamo avuto dei suggerimenti per incrementare la possibilità di far conoscere questo ufficio, possibilità che non dipende solo da noi: se ci fosse un contributo da parte del consiglio comunale, della giunta o anche del sindaco, per renderlo ancora più conoscibile alla popolazione, sicuramente ne trarremmo tutti un vantaggio. Un minimo di affluenza l'abbiamo avuta, potrebbe essere anche considerata sufficiente; però considerando che il nostro è un comune piuttosto grande, forse qualcuno potrebbe dire anche che abbiamo lavorato poco, oppure che si poteva lavorare di più.

Nella relazione, a differenza di altre relazioni di altri difensori civici, non abbiamo riportato la casistica pedissequamente. Preciso subito che parlo al plurale, anche se l'organo è singolare, per il semplice fatto che la relazione è stata fatta a doppia firma, dal momento che questo è un organo del Comune, che è stato creato da questa amministrazione e che ha anche dei dipendenti al suo interno. Sono dipendenti piuttosto qualificati - posso permettermi di dirlo anche se non dovrei essere io - che hanno dato un apporto sostanziale a questo primo anno di attività. Se fossi stata sola o se fossi stata affiancata da una persona che non voleva dare lo stesso taglio a questo ufficio, probabilmente ci saremmo stati dei centimetri, che invece non ci sono stati. Quindi questo è il frutto di un lavoro del personale dell'amministrazione comunale e dell'organo difensore civico.

Chiusa questa parentesi, stavo dicendo che invece di riportare pedissequamente la casistica, quindi tutti i casi che sono stati portati all'attenzione del difensore civico, che magari a qualcuno potrebbe interessare conoscere perché alcuni sono indici di comportamenti dell'amministrazione e comunque di problemi che esistono, che sono episodici ma che è bene che siano conosciuti, e noi siamo a disposizione per farli vedere, abbiamo riportato la casistica per sommi capi. Sicuramente vengono fuori delle richieste da parte della cittadinanza: su argomenti che sono già a vostra conoscenza. Però per il fatto che ci sono dei cittadini che vengono a parlarci e noi in numero piuttosto rilevante, significa anche che forse sono degli argomenti piuttosto scottanti. Noi ci fermiamo qui, la nostra funzione è quella di amplificare la richiesta che viene fatta da un numero congruo di cittadini, e anche se si presentano singolarmente, in realtà è un insieme di persone che hanno tutti gli stessi problemi, per cui è bene che l'amministrazione sappia di che problemi si tratta. E sono riportati qui.

Segnalo fra questi, ad esempio, il problema della mancanza di personale dell'ufficio manutenzione: non spetta a noi giudicare il tipo di organizzazione dell'ufficio, ma sicuramente se ci sono tanti cittadini che si lamentano perché ci sono dei problemi a l'ufficio manutenzione purtroppo è quello che per primo deve presentare la faccia dell'amministrazione essendo quello che arriva come primo soccorso dell'amministrazione comunale, se questo ufficio non per carenza interna di personale, perché abbiamo avuto un rapporto di collaborazione veramente buono, ma per altri motivi si trova ad avere dei problemi nella operatività, forse è necessario che voi lo sappiate. Vi è il problema del servizio notturno della polizia municipale: ci sono strade intere che non dormono perché ci sono degli esercizi pubblici a cui è stata data l'autorizzazione dal Comune, cioè perché qui entra in gioco il Comune, esercizi che avendo questa autorizzazione la sfruttano oltre i limiti consentiti. E il controllo sull'attività anche oltre l'orario e oltre i limiti previsti dall'autorizzazione purtroppo non viene fatto da nessuno. Lo possono fare solo i corpi dello Stato, come carabinieri e polizia, che però hanno altri compiti. Forse ci potrebbe essere un collegamento fra il rilascio di licenze e di autorizzazioni e controllo delle stesse, anche perché l'utenza poi si trova in difficoltà.

Questi sono alcuni dei problemi che sono stati riportati qui, però ce ne sono anche altri. Di sotto l'attività del difensore civico dovrebbe servire, senza schierarsi né contro né a favore dell'utente, né contro né a favore dell'amministrazione, per mettere in luce queste cose. Di questo abbiamo parlato con il sindaco, il quale già all'inizio quando è stato insediato questo ufficio ha richiesto questo tipo di servizio.

Penso che la relazione sia servita in questo senso. Che però spetta all'organo politico dare una risposta. Noi abbiamo segnalato le richieste da parte dei cittadini, sulla discussione della opportunità sulle



stesse del punto di vista politico non spetta e noi decidere e neanche dire nulla.

Gradirei che ci fossero richieste, che ci fossero anche visite personali a vedere come funziona questo ufficio, perché è una cosa nuova e quindi bisogna rendersi conto di quali sono le difficoltà, di quali sono i problemi nell'approccio con l'utenza, per evitare che diventino un ufficio di sollievo di tutte le pene che possono affliggere il cittadino italiano medio. Cerchiamo di dare una risposta in senso tecnico-giuridico e amministrativo, non certo soltanto in senso solidaristico, come potrebbe essere visto questo ufficio da altri punti di vista.

Abbiamo avuto suggerimenti per ampliare la pubblicazione di questo ufficio, abbiamo avuto suggerimenti nel senso di procedere d'ufficio così come previsto dal regolamento. Abbiamo avuto proposte di modifica: noi abbiamo richiesto la modifica del nostro regolamento che è anteriore alla legge 81/1993, abbiamo avuto un ottimo supporto tecnico per questo da parte dell'amministrazione. Se volete sapere qualcosa dei rapporti con gli uffici siamo a disposizione.

Il bilancio è ripetuto qui. Può essere definito soddisfacente, forse c'è necessità di un maggiore collegamento con l'organo politico che si farà tramite trasmissione degli interventi del difensore civico anche alla conferenza dei capigruppi tramite il presidente del consiglio comunale, siamo a disposizione sia per la giunta che per il sindaco se sono necessari altri tipi di intervento che però dipendono ovviamente dalla nostra competenza. Abbiamo ampliato l'attività del difensore civico anche ad altri ambiti di altre amministrazioni, come ad esempio la USL, tramite una commissione mista conciliativa, ma queste sono tutte cose che potete leggere qui dentro.

Se ci sono invece suggerimenti, questa è la sede istituzionale perché questo ufficio sia obbligato a prenderli in considerazione. Caso mai la parola forse sarebbe più opportuno che l'avessero i depositari della discrezionalità politica.

Presidente

Ringrazio la dottoressa e aprò il dibattito.

Consigliere Pier Luigi Rossi

A nome del gruppo di Forza Italia devo dare anzitutto un apprezzamento per il difensore civico, dr. Nuti, e anche alla dr. Occhialini, perché attraverso la loro azione permettono di passare dal piacere personale che spesso è alla base di un clientelismo vecchio politico, al diritto che ogni cittadino ha per la sua vita in questa città.

Credo sia necessario avere un maggiore rapporto con il difensore civico e il consiglio comunale, sia perché ne abbiamo parlato durante la conferenza dei capigruppi che il competente ufficio provinciale ha individuato una nuova struttura e integrazione sul regolamento del difensore civico, che sarà oggetto di un prossimo ordine del giorno di un consiglio comunale.

Alcune osservazioni fatte dalla relazione della dr. Nuti sono state avanzate anche varie volte dai singoli consiglieri comunali appartenenti al gruppo di Forza Italia.

Ritengo che nel rapporto con il consiglio comunale, che l'ha eletto a maggioranza qualificata, rapporto che dovrà essere ridefinito nel nuovo regolamento del difensore civico, sia indispensabile un collegamento stretto con il presidente del consiglio comunale e anche con i gruppi consiliari.

Ho notato con piacere l'altra sera durante la conferenza dei capigruppi che per la prima volta in una osservazione fatta dal difensore civico era riportata la dizione capigruppo, e riguardava l'ICI, una situazione interessante che sarebbe stato per me di grande aiuto avere prima del dibattito sul bilancio di previsione, anche perché così avrei potuto evolvere ancora meglio e in maniera più consapevole il mio mandato di consigliere comunale.

Detto questo, devo rilevare che la sede in cui è collocato il difensore civico è una sede che, seppure provvisoria, non è più tollerabile: sono andato a visitarla e come medico devo dire che chi arriva lì, fa una bella prova da sforzo per il proprio cuore. Superare tutti i passaggi di quella sala francamente è un impegno notevole per il proprio cuore.

Ma c'è di più. Tutte volte in quest'aula abbiamo parlato del superamento delle barriere architettoniche, le barriere architettoniche lì ci sono ampie, diffuse e consistenti: o si interviene prontamente per correggerle, o meglio si costituisce quella sede, individuando una sede più agevole e più funzionale, perché nella individuazione della sede c'è anche la volontà di questa amministrazione di dare a pieno titolo la piena funzionalità al difensore civico.

Ritengo anche opportuno che le azioni e quindi le osservazioni che il difensore civico fa, debbano essere portate alla conoscenza sia del consiglio comunale che della cittadinanza. Inviterei a fare una relazione periodica, nei modi e nelle modalità eventualmente da studiare, al presidente del consiglio comunale e al sindaco, e attraverso il presidente del consiglio comunale, quindi attraverso anche la conoscenza dei capigruppi e dei gruppi consiliari, attivare l'ufficio stampa di questo comune, affinché possa individuare tutti i passaggi più opportuni perché gli argomenti trattati dal difensore civico arrivino all'attenzione della intera città.



Consigliere Francesco Chiarini

Come facevano gli avvocati Nuti e Occhialini, andrò mi aggiungerò ad un coro che sarà molto probabilmente di osanna in quanto non c'è assolutamente da lamentarsi, ma solo da complimentarsi per l'opera svolta.

Già dalla relazione che abbiamo ricevuto, con grande piacere, con un congruo anticipo rispetto a questa data della seduta comunale, si evince subito che alla base c'è una certa impostazione, una impostazione da legali, però è una relazione assai completa, dettagliata, che affronta in maniera estremamente precisa e sistematica vari aspetti.

Secondo me l'attività principale del difensore civico non deve essere tanto il collegamento, pur importante, con i gruppi consiliari e con i singoli consiglieri, ma deve essere soprattutto di aiuto a tutti i cittadini che magari non sanno dove rivolgersi per problemi piccoli e grandi che siano, e che incontrano difficoltà a dover individuare l'ufficio giusto. L'ubicazione esatta di un Comune che è diventato in diversi palazzi e in diverse strutture. Quindi, come si vede anche da questa relazione, molto spesso si rivolgono al difensore civico dei cittadini per delle istanze che a dir la verità non riguardano questo ufficio. Però ritengo che siano stati comunque disponibili a dare una mano, a preparare magari la richiesta e a indirizzarla al luogo giusto.

Per quanto riguarda la sede, pur bella, indubbiamente non è adatta, l'ubicazione più consona, più utile, più pratica sarebbe qui, nel palazzo comunale e magari - proprio per quei problemi prima accennati dal consigliere Rossi - al piano terra, in modo che appena un cittadino che ha un qualsiasi problema entra dentro il palazzo del comune, trova una bella insegna "Difensore civico" e se non sa proprio dove rivolgersi chiede una informazione, una delucidazione. Non deve diventare un ufficio informazioni, però uno sportello per il cittadino sì. Secondo me proprio questo è il compito primario del difensore civico, non tanto organo di ispezione, ma un organo di ausilio che deve tendere a sburocratizzare determinati aspetti della vita pubblica, amministrativa e cittadina.

Per quanto riguarda i suggerimenti da parte vostra su determinate problematiche, indubbiamente ogni gruppo politico, ogni singolo consigliere ha anche lui i suoi canali di informazione e di rapporti con la città, quindi quasi la totalità di questi argomenti sollevati sono noti a tutti i gruppi consiliari e anche ai singoli consiglieri. Penso a problemi di manutenzione, a problemi di imposte, di tasse comunali, il vigile di quartiere è una vecchia questione; il problema del rumore sollevato innanzi a più riprese. Sono problematiche che sono state anche discusse in consiglio comunale, evidentemente questi cittadini hanno avuto anche bisogno di cercare altre vie, altri aiuti. Il difensore civico può essere utile a spronare ulteriormente, a dare l'input ad assessori e a consiglieri a tornare su determinati argomenti. Però ritengo che la vera emergenza per questo ufficio sia portata qui a palazzo e metterlo in un locale idoneo, accessibile, visibile per tutti.

Concludo facendo i complimenti per il documento e per l'attività svolta, e facendo rilevare un caso che si è verificato in questi giorni per motivi di lavoro: abbiamo usufruito anche del difensore civico di Arezzo per un caso che riguardava un cittadino di Firenze, in quanto Firenze comune capoluogo di regione non ha il difensore civico. Si è attivato l'ufficio di Arezzo, che si è messo in contatto con il difensore civico regionale, e insieme hanno provveduto a dare una risposta in termini immediati e questo utente. Mi sembra che in un anno sia stato impostato più che ottimamente.

Presidente

Prima di dare la parola ad altri, ho notato che nei primi due interventi si è messo l'accento soprattutto sulla sede, come se noi non avessimo valutato il problema della sede del difensore civico anche in sede di conferenza dei capigruppi, e come se non avessimo detto che la sede più naturale era quella di palazzo. Però bisogna vedere, consigliere Rossi e consigliere Chiarini, anche certe disponibilità e certi aggiustamenti.

Le volevo ricordare, consigliere Rossi, che in quella sede tanto battezzata, dove si fanno elettrocardiogrammi sotto sforzo, come lo ricordavo all'aula, c'è stato un qualcosa della USL e non entro nel merito. Per cui le barriere architettoniche di ieri sono quelle di oggi. Questo per richiamare i consiglieri ad attenersi a cose che sono quelle di tutti i giorni e che conosciamo.

Consigliere Alfredo Rossi

Io però, presidente, proprio dalla sede perché guarda caso sono contrario alla dedicazione dell'ufficio del difensore civico all'interno del palazzo comunale. Primo, perché vale il discorso dell'elettrocardiogramma anche per venire in cima a quella sala, nella stessa maniera che per la Loggia dei Vasari, poi perché almeno a livello di immagine ci sarebbe il difensore civico sotto la cappella del palazzo, cosa che è contraddittoria nella maniera più assoluta. A meno che non si voglia che il difensore civico di Arezzo faccia come quello di Siroccoma, che è scappato con una ragazzina di 15 anni perché non ne poteva più.

Vedo il difensore civico non tanto come il vigile urbano o l'ucare che indirizza il cittadino alla stanza



giusta, ma come il personaggio che riconosce il diritto di cittadinanza a tutte le persone che hanno bisogno di lui.

In questo senso il difensore civico assume un aspetto molto più importante, e se oggi ancora non è abbastanza conosciuto perché è il primo anno che funziona, è solo su questa strada che si può affermare la sua utilità.

È evidente che in questo caso non solo il cittadino fiorentino si potrà rivolgere al difensore civico, ma addirittura l'extracomunitario, la persona che non ha veramente diritti di cittadinanza. Per cui senz'altro è importante che all'ufficio del difensore civico venga data la massima pubblicità possibile, che nel regolamento che dovrà essere fatto si specifichino nel modo più ampio i compiti che ha nei confronti del cittadino e dell'amministrazione.

Va da sé che ritengo che il lavoro svolto fin qui è stato un lavoro fatto molto bene, la relazione che è stata scritta non presenta poche cose ma presenta la volontà di essere quel ponte fra il cittadino, e non solo il cittadino, ripeto, ma anche colui che ha diritto ad una cittadinanza o che aspira ad avere diritto ad una cittadinanza e l'amministrazione pubblica.

Consigliere Alessandro Giusti

Sarò breve, perché abbiamo già espresso in conferenza dei capigruppi le nostre posizioni. Ripeto gli interventi di altri colleghi dicendo che siamo favorevolmente impressionati dal lavoro svolto e anche dal taglio dato alla relazione che il difensore civico ci presenta, perché è un taglio che tiene conto delle funzioni che ha, e al tempo stesso fornisce indicazioni utili, che vanno al di là dei compiti del difensore civico.

Una cosa importante che faceva notare il difensore civico è che l'afflusso di persone è stato maggiore in determinati momenti nei quali si è data più pubblicità al difensore civico; quindi una raccomandazione che faccio al difensore civico è di non smettere mai la pubblicità con manifesti o volantini o tutto ciò che serve per dire ai cittadini che per certe cose c'è il difensore civico.

Sulla sede altri sono già intervenuti. È importante poi il punto in cui la dottoressa parla dei rapporti avuti con altri enti pubblici, mi sembra fossero l'ARPAT o la USL, il difensore civico auspica che la sua funzione si possa estendere anche a questi enti, ed è un invito che il consiglio comunale, per quanto mi riguarda, raccoglie.

È stato fatto un buon lavoro, e le premesse svolte nella relazione fanno sì che prossimamente il lavoro sarà ancora migliore di quello finora svolto.

Benito Sacchetti - Presidente circoscrizione Reginine

Buongiorno a tutti voi e un grazie a questo primo anno di lavoro. Ho l'impressione però - dove però significa l'ora in avanti - che con le circoscrizioni dovremmo aprire un capitolo, e siccome in senso buono - dov'è l'assessore Repetti? - in senso di amicizia lo incontriamo tutti i mesi, se ci incontriamo almeno un paio di volte all'anno, forse potremmo avere bisogno qualche volta di un canale, invece di intasare gli uffici comunali dai quali ancora per certe istanze che ci vengono rivolte dai cittadini siamo in attesa di risposta. Non che vi debbiate scollare a qualche sparata dei nostri giornalisti locali, che qualche volta avvengono, purtroppo a sproposito, sulle questioni strettamente locali delle circoscrizioni senza un minimo contatto con le circoscrizioni, che sono state completamente ignorate dal loro insediamento, se non in qualche sporadica polemica quando muore qualcuno o quando qualche fogna si intasa, da noi per fortuna non si intasano più le fogne perché non ce le abbiamo e questa è una polemica un po' vecchia. Quindi solleciterò un incontro con le circoscrizioni per filtrare le cose che certi cittadini potrebbero chiedere, perché ci troviamo perlopiù nel caso nostro, che siamo la periferia più lontana insieme a palazzo del Piero davanti alle cose più impensate, ci dobbiamo occupare di allegie particolari di una ragazza di 12 anni, non vi sto a dire di che cosa, però attivata l'anno scorso, i presidenti di circoscrizione li devono attivare anche quest'anno. Una allegria è una allegria, magari sparse da un anno all'altro, ma non è così, sono ormai 15-20 giorni, credo che il sindaco abbia dispetto, spero che i fiori dei balconi siano abbattuti per capirci qual è l'allegria. Quindi sono problemi di fronte ai quali anche noi ci troviamo in forte difficoltà, sono più di ordine giuridico, di competenza specifiche dei vari uffici, che non dovrebbero impegnare né il sindaco né la circoscrizione, se non per indicarla, così come altri piccoli interventi di cui ci stiamo occupando. Non vorremmo nemmeno però che diventasse l'ufficio delle legnanze periferie di tutti i cittadini. Vanno bene i gruppi associati che individuano certi soggetti, soprattutto sulla natura ambientale, e su questo credo che la V circoscrizione verrà ad impegnarsi un po' più del dovuto.

Quindi, un grazie, certo che la sede dovrebbe essere la più agibile anche a coloro che non sono agili.

Consigliere Fabio Lunardi

Sarà difficile discostarsi dal coro di unanime consenso... [Interruzione del presidente] Proverò perché il caso lo merita, è un consenso che va al di là di quello che fu l'iniziale atteggiamento di favore verso

questo difensore civico, che ci ha segnalato un corposo numero di disfunzioni di cui non potremo anche nel prosieguo non tener conto. Tuttavia deve rimanere ferma il nostro atteggiamento di considerare questo organismo come un organismo *super partes*, quindi imparziale, e quindi da non strumentalizzare politicamente. Questo deve valere per il futuro, perché tutto sommato questo è il primo consuntivo fatto dal difensore civico. C'è una certa desuetudine nei confronti di questo istituto, pertanto però nel futuro non sono da escludere atteggiamenti di questo genere, che è sicuramente bene evitare. Bene evitare non è certo lo spirito di collaborazione che viene a tutti richiesti, perché questo è fondamentale e deve andare nel senso e nella direzione di una tutela e maggiore garanzia nei confronti del cittadino, che ha chiamato noi a rappresentarlo in questa sede e noi, a nostra volta, abbiamo chiamato il difensore civico, grazie anche ad uno statuto che ne prevede la presenza, a questa funzione.

Quindi c'è un discorso che deve andare al di là, quando ci si mette in relazione con questo organismo, della polemica politica più o meno dozzinale.

Per quanto riguarda la relazione, devo apprezzare la tempestività con cui ci è pervenuta, è un po' insolito avere o dei consuntivi o comunque dei bilanci in tempi tali che ci permettano di metabolizzare meglio questo operato o certi programmi. Quindi è un esempio semmai da seguire questo che indirettamente, forse non volutamente, ci ha dato l'ufficio del difensore civico.

Vorrei rimarcare e fare proprio l'invito fatto dal difensore civico, intendo per difensore civico l'ufficio, non voglio fare torto ad alcuno perché so che sia dal difensore che dal funzionario che dal vicario c'è un impegno collegiale in questo senso, cioè quella della possibilità di valutare l'opportunità di stipulare convenzioni con altre amministrazioni che difensore civico non hanno, e sarebbe anche un modo per realizzare meglio la funzione del nostro difensore civico.

Ho ripreso elementi già richiamati, quello di una più che maggiore diciamo costante pubblicizzazione della esistenza di questo organismo, proprio perché possa servire come tramite, come mezzo per riportare all'interno della vita politica della comunità di Arezzo per tutto il quadriennio la dove non ci riusciamo noi una consapevolezza costante di poter partecipare e vedere garantite le proprie esigenze o i propri diritti o i propri interessi.

Scendendo questa relazione, è inevitabile soffermarsi sul punto (ma solo per citazione, il presidente ha già stigmatizzato ma a questo coro mi voglio unire) che riguarda la facilità di accesso che dovrebbe essere garantita a questo ufficio, perché è anche una conseguenza della premessa che ho appena fatto.

In conclusione, i rapporti con il consiglio comunale e con la giunta. A titolo personale posso garantire che per il futuro cercherò di dare, là dove mi sarà possibile e là dove ritengo di non rendermi autore di scontramenti politici, a questo ufficio la mia piena collaborazione, sperando di vedere realizzato altrettanto da parte degli altri esponenti di questo consiglio comunale, da parte degli assessori e da parte degli uffici tutti del comune stesso. Ringrazio e auguro di nuovo che questa sia la prima relazione di una lunga serie.

Consigliere Luigi Amendi

Direi che al termine del primo esercizio la giunta può essere sicuramente tranquillizzata sotto un aspetto: il difensore civico non è un contropotere, non è sicuramente una posizione alternativa, per cui la penalizzazione inflittagli fin dall'inizio di una marginalizzazione, di una scarsa visibilità, di una poca accessibilità dovrebbe essere rivista. Consentimi, presidente, di tornare su questo concetto perché sono due i cardini su cui si impernia il futuro sviluppo del difensore civico: il posizionamento, che deve essere, collega Rossi, proprio all'interno del Comune perché ne è parte integrante e organica, proprio perché non è un contro potere e proprio perché non è un momento alternativo di gestione degli interessi dei cittadini, la pubblicizzazione di quello che deve essere fatto, il discorso delle circoscrizioni (ringrazio perché questa è un'altra delle poche occasioni in cui i presidenti sono presenti in consiglio) è drammaticamente assente da questa relazione ad una lettura se vogliamo in chiave territoriale, nel senso che sicuramente si sono innescati in questi pochi mesi di attività dell'ufficio del difensore civico dei meccanismi informativi che hanno escluso il territorio più distante.

A questo mi rivolgo per il discorso della pubblicità, che è il secondo aspetto oltre il posizionamento, perché va fatto un salto qualitativo. Non va detto che c'è il difensore civico, va detto che cosa fa, ovvero si suggerisce di estraneare una casistica, una tipologia dagli interventi che sono stati fatti nei corso di questi ultimi mesi e costituire un qualcosa di permanente da tenere fisso nelle circoscrizioni, nei centri sociali, e così via, in tutte le periferie del territorio dell'amministrazione, dove questo cartello possa dare un esempio della tipologia per la quale si ricorre al difensore civico. In modo tale che il cittadino possa essere informato, al di là di qualcosa che può comprendere, di quali sono realmente in termini concreti i momenti di accesso, i momenti di fruizione di questo servizio.

Questo è un discorso molto semplice, che può e deve far crescere questo tipo di servizio e questo tipo di possibilità. Abbiamo visto ieri sera con quanta cura il sindaco in televisione ha sottolineato un intervento meritorio che è quello di dare l'accesso ai nuovi cittadini mediante una informazione adeguata, ma per quelli che ci sono è altrettanto importante, nella stessa logica non di un contro potere, come dicevo



prima, ma di un elemento essenziale dell'amministrazione, come di un momento informativo e risolutivo dei problemi che rispettano i diritti degli utenti e i diritti dei cittadini, perché questo è la sintesi sulla quale tutti siamo d'accordo.

Su questa sottolineatura vorrei terminare, ricordando solo che adesso non solo la dimensione qualitative ma quella operativa è aumentata in quanto la presidenza della commissione mista consultiva dà una maggiore capacità di raccordo con quelli che sono gli altri punti focali del pubblico nel territorio. Di questo ci auguriamo che possa essere fatto un buon uso, perché sempre più vi saranno queste situazioni di tipo partecipativo, o forse falsamente partecipativo, che rischiano di degenerare in una orga di disponibilità, ma senza avere quell'unico presidio operativo che può essere solo garantito dal difensore civico, che professionalmente e correttamente dà gli indirizzi per poter rimediare. Non dà l'informazione tout court, non dà la semplice indicazione che muore nel tempo di un attimo, ma dà veramente la risposta che si attende per risolvere dei problemi concreti. Sotto questa prospettiva c'è un aumento dello spessore qualitativo dei lavori dell'ufficio del difensore civico, che ringrazio per tutto quello che viene fatto.

Consigliere Dino Troisi

La dottoressa Nuti ci aveva invitato ad evitare un metodo e purtroppo il coro degli applausi va riproposto. E' il solito ma è doveroso per i lavori fatti, non deve essere solo formale, vorrei aggiungere che, considero che dalla relazione ho appreso una cosa che non sapevo, cioè molti sono i comuni che hanno previsto questo ufficio nello statuto ma pochi gli enti che lo hanno fatto, un briciolino di più andrebbe fatto anche a questa amministrazione, che è fra le poche in Toscana ad aver attivato questo strumento. E questo rende anche difficile forse a tutti noi e allo stesso ufficio capire cosa si potrebbe fare di più, visto che grosse esperienze non ci sono con cui potersi confrontare.

Nella relazione sono emersi alcuni elementi di debolezza dell'amministrazione, ce li ha ricordati la dottoressa anche nella esposizione, fra questi la vigilanza e la manutenzione, settori rispetto ai quali momenti di sofferenza erano stati anche rilevati in consiglio. Quindi non dice niente di nuovo, dice che però rispetto a queste questioni c'è una sensibilità della cittadinanza rispetto alla quale occorre tener conto nel momento in cui o si definiscono le parti organiche o si ridefinisce la struttura.

Vorrei evitare che questo strumento diventasse una specie di ufficio informazioni, penso che non lo sia stato, credo che sia giusto valorizzarlo e informare sull'attività ma informare correttamente, perché gli uffici informazioni ci sono e devono svolgere il proprio compito. Anzi, direi che al difensore civico deve arrivare in ultima istanza una questione che non è stata risolta in altro modo.

Mi domando se è possibile costruire un raccordo con alcuni uffici che sollecitano essi stessi il difensore civico, ma non per risolvere il problema con l'amministrazione, uffici che si rendono conto di alcune difficoltà sia perché la gente si lamenta, sia perché se ne accorgono direttamente, e che in raccordo con il difensore civico mettono a contatto la lamentela del cittadino con la lamentela di chi opera e che è in difficoltà.

Così come credo che si debba pensare ad una attività che tuteli i diritti di tutti gli utenti, in particolare dei più deboli, perché i forti in qualche modo trovano sempre qualche meccanismo per tutelarsi, e in questo senso un raccordo con i tempi e i diritti, con il settore giovanile, con tutte quelle parti del comune che come consiglio comunale diciamo di potenziare perché riteniamo che siano le parti deboli di questa città. Allora, se gli elementi di sofferenza vengono lì da come funzionano alcuni servizi, credo che un rapporto abbastanza stretto fra queste attività ci debba essere.

Riprendo infine un aspetto che era sollecitato nella relazione, cioè il fatto che l'ufficio ha avuto rapporti positivi anche con l'esterno, parti invitate e io credo che come consiglio si debba invitare la giunta a farsi promotrice di un rapporto che codifichi questo strumento, che sia riconosciuto da una serie di strutture pubbliche come elemento che stempera alcune difficoltà e risolve alcuni problemi, altrimenti mi rendo conto che, al solito grido, trovo persone gentili, ma se un giorno qualcuno mi dice di no, non c'è appeal.

Sollecito la giunta ad accogliere quell'invito fatto e farlo proprio, per vedere come si può risolvere la questione.

Consigliere Dino Gappelli

L'istituzione del difensore civico ha dimostrato di essere una iniziativa che va veramente verso la direzione del cittadino, il lavoro svolto fino ad oggi ha sicuramente dato tutta una serie di risposte a delle situazioni di disagio, e credo che con capacità, con trasparenza e con professionalità il difensore civico ha dimostrato anche nella sua relazione di svolgere al meglio questo incarico.

Ho l'impressione che senza alcun tipo di interferenza o peggio ancora di strumentalizzazione questo consiglio comunale complessivamente possa rappresentare anche delle fasi successive all'intervento che viene fatto dal difensore civico, non per definire interventi contro qualcosa o contro qualcuno, perché non sono certo questi gli interventi che fa il difensore civico, il difensore civico ritengo che vada a sofe-



ciare o a puntellare o a ricordare che il cittadino sta attendendo qualcosa, quindi fa parte di una attività costruttiva e in questo senso esercita le sue funzioni e in questo senso interpreta il suo lavoro.

Evidentemente è importante un collegamento più forte e diretto con le circoscrizioni, e questo perché la circoscrizione è il primo baluardo della rappresentatività dei cittadini.

Voglio tornare solo un attimo su un aspetto che è già stato ampiamente toccato. Quando il cittadino si reca in palazzo comunale e insieme agli uffici municipali trova anche il difensore civico, questo è un passo molto significativo che va verso quella situazione di garanzia completa, che non credo che scongiuri il cittadino, ma anzi lo avvicina di più a qualsiasi situazione, perché vede che comunque l'istituzione agisce in modo neutro e non ha alcun tipo di volontà di mettere in difficoltà nessuno.

Per concludere, auspicando il nostro interessamento come insieme del consiglio comunale e quelle pratiche che necessitano di un nostro sostegno, mi complimento per il lavoro svolto dal difensore civico e gli auguro buon lavoro per il futuro.

Consigliere Luigi Armandi

Avevo preparato due atti conclusivi del dibattito, che ho ritirato, perché in seno alla conferenza del capigruppo si è stabilito che il discorso poteva essere esteso di comune accordo a tutti i gruppi. Il primo concerne il fatto che venga accolta l'indicazione del difensore civico circa le modifiche del regolamento. Quindi direi che su questo aspetto potremmo...

Presidente

Consigliere Armandi, questo argomento sarà affrontato dalla conferenza dei capigruppo, e successivamente proposto in aula. Sono quelle le sedi istituzionali.

Consigliere Luigi Armandi

Mi sembra che a termini di regolamento il consiglio possa esprimere una presa di posizione rispetto alle indicazioni che emergono dalla relazione.

Presidente

Sia la relazione che il dibattito consistono vengono rigorosamente riportati a verbale. Mi sembra che il consiglio abbia espresso in modo piuttosto chiaro il proprio orientamento... [Interruzione del consigliere Armandi, che insiste per l'approvazione di un atto formale.]

Ricordo al consigliere Armandi e a tutti i colleghi che la seduta odierna è dedicata all'esame delle relazioni di attività. Tutte le questioni istituzionali che sono scaturite dal dibattito - a cominciare dall'aggiornamento del regolamento vigente - saranno affrontate nelle sedi istituzionali. In un primo momento nella conferenza del capigruppo, poi in consiglio comunale.

Se non ci sono altri interventi, ringrazio di nuovo a nome dell'intero consiglio la dottoressa Nuti per il lavoro svolto e ringrazio anche i presidenti delle circoscrizioni che hanno partecipato alla seduta. Ricordo a loro che la competenza del difensore civico si estende, ovviamente, alla loro attività e di conseguenza la sua opera è a disposizione dei cittadini della circoscrizione.

Il consiglio prende atto della relazione del difensore civico sull'attività svolta nel periodo Maggio-Dicembre 1996, che viene allegata al presente atto quale parte integrante del medesimo.

Assesibè



COMUNE DI AREZZO

Ufficio del Difensore civico

Atto A
alla deliberazione CC
26.3.1997, n. 65

Relazione annuale
al Consiglio Comunale
sull'attività
del Difensore civico

—◆—
Maggio/Dicembre 1996

INDICE

I. Premessa	3
1. Il Difensore Civico Comunale	3
2. I Difensori Civici Comunali in Toscana	4
3. Il Difensore Civico Comunale di Arezzo. Costituzione dell'Ufficio	6
II. Attività svolta nel 1996	8
1. Casistica	8
1.1. Dati complessivi	8
1.2. Problematiche di carattere generale	14
1.2.a. Applicazione della Legge n. 241 del 07.08.1990	14
1.2.b. Tutela dell'ambiente	16
1.3. Disfunzioni segnalate	17
1.3.a. Esercizi pubblici nel centro storico	17
1.3.b. Servizio notturno Polizia Municipale	18
1.3.c. Ritardo nella liquidazione di indennità di occupazione ed espropriazione	19
1.3.d. Disagi connessi allo svolgimento della Fiera Antiquaria	20
1.3.e. Potenziamento dell'Ufficio Manutenzione	21
1.3.f. Nomina del funzionario responsabile dell'Ufficio Traffico	22
1.3.g. Accertamenti in materia fiscale	23
1.3.h. Apertura pomeridiana dell'archivio edilizia	24
1.4. Attività extracompetenza	24
2. Collaborazione con gli uffici comunali	25
3. Collaborazione con gli organi politici comunali	27

4. Rapporti con il Difensore Civico Regionale e con gli altri Difensori Civici locali della Toscana.....	30
5. Rapporti con la U.S.L. 8 di Arezzo.....	31
III. Proposte di modifica del Regolamento del Difensore Civico.....	33
Conclusioni.....	36

I PREMESSA

1. IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

L'art. 8 della legge 142/90 prevede la facoltà per i Comuni di nominare il Difensore Civico, rimandando ai singoli statuti Comunali la disciplina attuativa dell'istituto.

Non esistono a livello normativo primario altre indicazioni specifiche in materia di difesa civica comunale: l'art. 8 della legge citata ed il regolamento del Comune di Arezzo sono le uniche due fonti dell'ordinamento giuridico italiano utilizzate per costituire l'Ufficio di Difesa Civica sul cui operato si relaziona.

Sarebbe velleitario dare qui una definizione di Difensore Civico.

Non ne è la sede, né peraltro ve ne è una univocamente fissata in dottrina: per chiarire tuttavia i principi su cui si è fondata l'attività svolta in questo primo anno si ritiene necessario indicare i tratti fondamentali e la natura di questo istituto.

Duplici è la natura giuridica del Difensore Civico, allo stesso tempo organo ispettivo posto in grado di informare l'assemblea consiliare sull'operato dell'amministrazione (sul modello dell'Ombudsman scandinavo) ed anche istanza di tutela degli interessi individuali e collettivi non altrimenti tutelati nei confronti di azioni od omissioni dell'amministrazione (con configurazione particolare anche quale soluzione organizzativa che consenta al cittadino una partecipazione allo svolgimento corretto dell'attività amministrativa).

Duplici sarebbe infatti la funzione dell'intervento del Difensore nei confronti dell'amministrazione: da un lato quella di soddisfare l'esigenza individuale di tutela, dall'altro

quella di incidere sull'amministrazione in modo che si comporti secondo canoni di correttezza ed efficienza.

Si rileva come l'art. 8 della Legge 142/90 abbia ricalcato sostanzialmente tali indicazioni provenienti dal modello precedentemente fissato dalla normazione regionale toscana, disegnando un Difensore civico comunale che svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. La regolamentazione del rapporto di fiducia e di informazione con il Consiglio Comunale - connesso alla funzione e menzionato esplicitamente nel secondo comma dell'art. 8 - viene lasciata alla sovranità statutaria.

Il Difensore Civico deve dunque porsi in rapporto con l'amministrazione comunale, pur tutelando con autonomia di intervento gli interessi dei cittadini che a lui si rivolgono, verificando la conformità dell'atto amministrativo alla legge e prospettando, sempre all'amministrazione, i rimedi idonei per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

Due sono pertanto gli interlocutori del Difensore civico: amministratori ed amministrati. Con i primi il rapporto è ineludibilmente caratterizzato da un aspetto di controllo ed uno di collaborazione, con i secondi è caratterizzato dall'obbligo di assistenza imparziale ed anche di stimolo alla partecipazione consapevole all'attività amministrativa.

2. I DIFENSORI CIVICI COMUNALI IN TOSCANA NEL 1996

In ambito regionale l'istituto della Difesa Civica, previsto ormai da 247 statuti comunali su un totale complessivo di 287, ha visto la sua concreta attuazione solo per 34 Comuni. Tra di essi sono solo tre i Comuni capoluogo di Provincia provvisti di Difensore Civico: Arezzo, Grosseto e Pisa (Pistoia lo ha istituito invece a livello provinciale).

La necessità di economizzare le spese di istituzione e gestione dell'Ufficio, nonché l'opportunità di omogeneizzare l'attività in territori ad alta densità di Autonomie comunali, ha fatto sì che per la Comunità Montana della Garfagnana (15 comuni) come anche per i Comuni del Chianti fiorentino (4 comuni) operino solo due Difensori Civici che prestano la loro attività a favore di tutti i Comuni consorziati.

L'esercizio dell'attività di difesa civica da parte di un solo Ufficio a favore di più comuni consorziati costituisce la strada per estendere, senza la necessità di sostenere tutti i costi che l'allestimento dell'ufficio comporta, il servizio di difesa civica anche a quei piccoli Comuni che ad oggi non hanno, per motivi di spesa, attuato l'istituto. Tale esercizio in forma consorziata, sollecitato anche in ambito di coordinamento regionale, contribuisce anche all'omogeneizzazione dei servizi prestati a favore dei cittadini ed alla possibilità di formare un interlocutore competente a tutelare gli utenti comunali anche di fronte ad aziende, collegate all'amministrazione comunale, che svolgono la loro attività in un ambito territoriale più ampio (es. aziende di gestione servizi, U.U.S.S.L.L., consorzi intercomunali, etc.).

In proposito si segnala al Consiglio Comunale che sono pervenute a quest'Ufficio varie richieste di intervento nei confronti di altre amministrazioni operanti nel territorio della provincia di Arezzo, che sono state contattate da quest'Ufficio, nonostante l'incompetenza, e che per lo più si sono dimostrate disponibili ad una collaborazione.

Tali rapporti, tuttavia, sono fondati sulla mera cortesia, in quanto il Difensore Civico del Comune di Arezzo non dispone di alcuno strumento di carattere coercitivo a sostegno delle proprie richieste nei confronti di altre amministrazioni per la tutela di quei cittadini. Potrebbe, pertanto, essere valutata l'opportunità di stipulare convenzioni con amministrazioni, imprese e società erogatrici di pubblici servizi o con altri Comuni della

Provincia di Arezzo disponibili ad assoggettarsi all'attività del Difensore Civico del Comune di Arezzo, per estendere il servizio svolto da quest'Ufficio ad un maggior numero di utenti con i vantaggi sopra descritti. Tale possibilità è, del resto, prevista dall'art. 11 del regolamento del Difensore Civico, ma ad oggi non sono state ancora previste convenzioni per carenza di richieste formali da parte di altre amministrazioni che peraltro saranno interpellate in prosieguo da parte dell'Ufficio.

Si segnala che è intenzionata a perseguire questo intento l'Amministrazione provinciale di Arezzo che ha recentemente provveduto all'elezione del proprio Difensore Civico, il quale funzionerà anche in favore di alcuni Comuni della provincia.

3. IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE DI AREZZO

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO

Il Consiglio Comunale di Arezzo, nell'adunanza del 28.02.1996, ha eletto per la prima volta il Difensore Civico del Comune - il cui Regolamento era già stato approvato nel 1993 - in conformità con l'art. 8 della Legge 08.06.1990 n. 142 e con gli artt. 29-34 del vigente Statuto comunale.

La volontà dell'amministrazione di dare attuazione all'istituto si è poi concretizzata nell'allestimento dell'ufficio, con la sistemazione dei locali di via S. Niccolò 3 corredati delle necessarie attrezzature tecnologiche, e con l'installazione del servizio di segreteria composto da un funzionario e da un commesso.

In data 10.07.1996, infine, il Consiglio Comunale ha eletto il Difensore Civico Vicario.

L'Ufficio è stato aperto al pubblico in data 02.05.1996, con orario tale da garantire la massima fruibilità all'utenza, essendo prevista l'apertura giornaliera, anche pomeridiana

per tre volte la settimana in coincidenza con l'apertura pomeridiana degli altri uffici comunali.

L'inizio dell'attività è stato pubblicizzato inizialmente mediante comunicati stampa ed interviste rilasciate dal Difensore Civico alle televisioni locali. In seguito all'apertura l'Ufficio ha realizzato volantini e manifesti contenenti le informazioni essenziali sulle modalità di accesso, sulle funzioni, sulla competenza e sui poteri del Difensore Civico. I volantini sono stati inviati alle scuole, alle associazioni, alle parrocchie e agli ordini professionali del Comune di Arezzo. I manifesti sono stati affissi presso i vari uffici comunali e nelle vie cittadine.

Il Difensore Civico ha inoltre partecipato ad incontri organizzati da varie associazioni antine per presentare l'ufficio e la sua attività alla cittadinanza.

Si segnala, tuttavia, l'esigenza di procedere periodicamente alla pubblicizzazione del servizio, avendo riscontrato un maggiore afflusso dell'utenza ogni volta che i mezzi di comunicazione ne hanno diffuso notizie.

E' necessario sottolineare che, su iniziativa del Difensore Civico, è stata pubblicizzata la possibilità di ricevere i portatori di handicap presso il piano terra del Palazzo Comunale, in quanto i locali di via S. Niccolò, per quanto adeguati al prestigio delle funzioni, risultano del tutto inadatti a consentire l'accesso ai portatori di handicap ed agli anziani, essendo in assoluto contrastato con la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. L'ufficio, infatti, si trova in zona a traffico limitato, con le conseguenti limitazioni di transito, ed è lontano da fermate di mezzi pubblici. All'interno dei locali, inoltre, è necessario affrontare una scala per raggiungere l'Ufficio. Tale situazione determina continue lamentele da parte degli utenti che nascono a raggiungerci dopo faticose arrampicate per le pur belle vie del centro storico e dopo affannose ricerche nella

zona, purtroppo poco conosciuta da chi non vi abita. Un primo rimedio a tale inconveniente potrebbe consistere nell'apposizione di cartelli indicatori della sede dell'ufficio, quanto meno in prossimità dello stesso.

Se è vero che è importante valorizzare il centro storico e indurre gli aretini ad una riscoperta dello stesso, appare tuttavia poco pratico utilizzare l'Ufficio del Difensore Civico a tale scopo, considerato anche che il Regolamento prevede la "facilità di accesso da parte del pubblico" quale requisito dei locali.

Appare ovvio che l'ubicazione della sede all'interno del Palazzo Comunale contribuirebbe in modo determinante a rendere più conoscibile e ristrutturabile l'ufficio da parte della cittadinanza, costituendo anche un mezzo di pubblicizzazione per l'istituto, ancora poco conosciuto dai residenti nel nostro Comune.

II

ATTIVITA' SVOLTA NEL 1996

1. CASISTICA

1.1. DATI COMPLESSIVI

Le tabelle che seguono indicano in cifra assoluta il numero degli interventi iniziati e conclusi nel periodo da maggio a dicembre 1996, distinguendo tra quelli effettuati nei confronti del Comune di Arezzo, suddivisi per uffici, e quelli c.d. "fuori competenza", suddivisi per amministrazioni, oltre a quelli rappresentati da pareri forniti oralmente senza previa istruzione della pratica.

In relazione alle richieste di assistenza su questioni che esulano dalla competenza del Difensore Civico -dovute in gran parte ai tempi lunghi ed ai costi della tutela giudiziaria

dei diritti- si segnala che le stesse non vengono disattese dall'Ufficio il quale in alcuni casi si è attivato nei confronti di amministrazioni, mentre in altri casi ha fornito pareri orali e ha dato indicazioni sulle vie da seguire o sui soggetti ai quali rivolgersi, quali associazioni di volontariato o giudice di pace (a cui si può proporre la domanda anche verbalmente e che può tentare la conciliazione su qualsiasi questione anche non rientrante nella sua competenza).

La scelta di fornire in ogni caso all'utente una risposta, un'indicazione o chiarimenti sulle domande formulate -sempre senza sconfinare nel campo di attività di altri organismi o di professionisti- è stata dettata dalla necessità di informare i cittadini sugli strumenti che l'attuale legislazione offre per la tutela dei loro interessi.

Tabella degli interventi iniziati nel periodo maggio-dicembre 1996	
Estradipartimento:	
Segreteria Generale	1
1° Dipartimento:	
Ufficio Personale e Organizzazione	3
Circoscrizione 4 Gioiello	1
Polizia Municipale	17
2° Dipartimento:	
Ufficio Tributi	15
Ufficio Provveditorato	4
3° Dipartimento:	
Ufficio Pianificazione	1
Ufficio Centro Storico	1
Ufficio Edilizia Privata e Condomini	8
Ufficio Amministrativo Assetto del Territorio	8
Ufficio Attività Produttive	8
4° Dipartimento:	
Ufficio Progettazione	8
Ufficio Servizi Tecnologici	13
Ufficio Manutenzione	11
Ufficio Ambiente e Sanità	15
5° Dipartimento:	
Ufficio Scuole	1
Ufficio Politiche Sociali	1
Ufficio Sport e Turismo	1
Totale interventi nei confronti del Comune di Arezzo	164
Attività c.d. "fuori competenza":	
U.S.L. 8	8
Comune di Cortona	1
Comune di Arezzo	1
Comune di Bucine	1
Comune di Monte San Savino	1
Vare	7
Totale interventi	17
Totale complessivo	121
Parei orali non istrutti	37

Tabella degli interventi conclusi nel 1996	
Estradipartimento:	
Segreteria Generale	1
1° Dipartimento:	
Ufficio Personale e Organizzazione	3
Circoscrizione 4 Gioiello	0
Polizia Municipale	11
2° Dipartimento:	
Ufficio Tributi	8
Ufficio Provveditorato	3
3° Dipartimento:	
Ufficio Pianificazione	1
Ufficio Centro Storico	1
Ufficio Edilizia Privata e Condomini	4
Ufficio Amministrativo Assetto del Territorio	8
Ufficio Attività Produttive	5
4° Dipartimento:	
Ufficio Progettazione	1
Ufficio Servizi Tecnologici	8
Ufficio Manutenzione	3
Ufficio Ambiente e Sanità	5
5° Dipartimento:	
Ufficio Scuole	1
Ufficio Politiche Sociali	0
Ufficio Sport e Turismo	1
Totale	64
Attività c.d. "fuori competenza":	
U.S.L. 8	5
Comune di Cortona	1
Comune di Arezzo	1
Comune di Bucine	1
Comune di Monte San Savino	0
Vare	8
Totale	14
Totale complessivo	80

Con riferimento agli interventi conclusi, sono necessarie alcune distinzioni.

Non sempre, infatti, la richiesta di intervento del Difensore Civico è fondata su reali disfunzioni dell'amministrazione. In alcuni casi le lamentele del cittadino sono risultate infondate, in quanto l'amministrazione aveva agito legittimamente.

In altri casi le richieste, pur non essendo fondate da un punto di vista di stretta legittimità, hanno evidenziato una mancanza di chiarezza nelle informazioni fornite all'utente dagli addetti, con conseguenti equivoci ed incomprensioni.

Una parte degli interventi conclusi, pertanto, consiste nella comunicazione all'utente della legittimità del comportamento dell'amministrazione, con eventuale richiesta ai responsabili dei procedimenti di una maggiore chiarezza nelle comunicazioni scritte o orali fornite.

L'altra parte degli interventi conclusi, invece, comprende quei casi in cui l'istanza è stata ritenuta fondata su ragioni di legittimità od anche di mera opportunità.

Nel primo caso, laddove si è ritenuto sussistente un comportamento lesivo di interessi legittimi del cittadino, si è provveduto a darne comunicazione al responsabile del procedimento, al sindaco, al segretario generale ed all'interessato, segnalando anche i rimedi ritenuti adottabili.

Nel secondo caso l'Ufficio non ha potuto far altro che auspicare un intervento dell'amministrazione per migliorare ed ampliare i servizi forniti ai cittadini o per dare tutela ad interessi sforniti di azione, ma ugualmente meritevoli di essere considerati.

I dati numerici relativi all'esito delle pratiche riguardanti il nostro Comune e concluse nel 1996 sono riportati sinteticamente nella tabella che segue.

Richieste infondate	20
Richieste accolte dall'amministrazione	27
Richieste non accolte dall'amministrazione	7
Richieste di intervento discrezionale	11
Richieste ritirate	1

1.2. PROBLEMATICHE DI CARATTERE GENERALE

L'art. 10 del Regolamento comunale del Difensore Civico, nel delineare le funzioni dello stesso, attribuisce particolare rilievo all'attività diretta a tutelare gli interessi generali, in particolare quelli relativi alla tutela dell'ambiente, ed a garantire la corretta applicazione della Legge n. 241/90.

In effetti, molte sono state le richieste di singoli cittadini nell'ambito di tali funzioni. Non si registrano invece collaborazioni continuative con associazioni o altri enti esponenziali che solo occasionalmente hanno presentato istanze a quest'ufficio. Si tenterà in prosieguo di sollecitare ulteriormente le realtà esistenti nel nostro comune ad instaurare con quest'ufficio un'attività di collaborazione che possa provocare la tutela degli interessi generali di competenza della difesa civica.

1.2.a. APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241 DEL 07.08.1990

La legge 241/90 ha sancito il principio di trasparenza nell'attività della Pubblica Amministrazione quale regola di carattere generale nel nostro ordinamento, mediante la previsione del diritto dei cittadini di accedere ai documenti amministrativi, dell'obbligo della P.A. di identificare preventivamente l'ufficio ed il dipendente responsabile del procedimento amministrativo, dell'obbligo della P.A. di motivare il provvedimento amministrativo e di indicare al destinatario il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Le richieste pervenute a quest'Ufficio che lamentano la scarsa applicazione della legge 241 riguardano tutte la mancata risposta dell'amministrazione alle richieste dei cittadini nei termini indicati dal Regolamento comunale per il procedimento amministrativo e accesso ai documenti.

In seguito alla richiesta del Difensore Civico, gli Uffici competenti hanno poi provveduto a dare risposta all'utente.

In altri casi, il cittadino si è rivolto al Difensore Civico, prima che all'Ufficio competente, per effettuare una richiesta di accesso ai documenti. In tali casi si è provveduto direttamente a redigere, nella modulistica da noi predisposta, le istanze a nome e per conto del cittadino, con l'intento di evitare ulteriori richieste di informazione e chiarimenti da parte dell'utente all'ufficio competente circa le modalità di compilazione della domanda: il tutto per rendere più celere l'attività della P.A.

In due casi, infine, è stato redatto un atto di intervento nel procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 9 della legge 241, per conto di cittadini, permettendo la partecipazione dell'utente al procedimento, in sede di prima istruttoria, con facoltà da parte di quest'ultimo di fornire documentazione integrativa e apporto tecnico da parte di consulente privato.

Nello stesso ambito normativo ispirato al principio di trasparenza si colloca l'attività dell'Ufficio di Difesa civica in materia di applicazione della legge sull'autocertificazione (L. 15/08), peraltro esplicitamente richiamata dall'art. 18 della stessa legge 241/90: su istanza di utenti si è verificata l'applicazione concreta della legge da parte di Uffici pubblici, anche estranei alla amministrazione comunale, tra cui la U.S.L.8, ottenendo, grazie alla immediata collaborazione dei responsabili degli uffici, una risposta efficace ed una predisposizione dei servizi mancanti o non ancora organizzati a favore dell'utente.

1.2.b. TUTELA DELL'AMBIENTE

L'art. 10, 1 comma, del regolamento istitutivo del Difensore Civico stabilisce, come già detto, che l'Ufficio ha il compito particolare di provvedere alla tutela degli interessi anche generali in materia di ambiente.

L'attività dell'Ufficio, non sollecitata dai cittadini ad intervenire su questioni di carattere generale se non in un caso, si è rivolta, in analogia con la struttura tipica delle ordinarie istanze, all'analisi della correttezza e dell'opportunità dei provvedimenti amministrativi comunali alla luce della normativa ambientale. L'Ufficio ha provveduto ad inoltrare le istanze all'Ufficio Ambiente chiedendo chiarimenti anche agli uffici tecnici USL e all'ARPAT, deputati ad effettuare i controlli sul territorio. La collaborazione con l'ARPAT, richiesta anche senza il tramite dell'Ufficio Ambiente del Comune, prestata da questo ufficio per spirito di collaborazione non essendo l'Agenzia organo appartenente ad amministrazione comunale, è stata particolarmente proficua ed ha sortito effetti positivi per la tutela dell'utenza anche su questioni rilevate fuori ambito territoriale del Comune di Arezzo.

I casi portati a conoscenza di quest'Ufficio vertono soprattutto in materia di rispetto dei limiti previsti dalle leggi sull'inquinamento, sia acustico, sia dell'aria (fumi di impianti termici e di altre carner fumarie), sia delle acque, sia derivante da emissioni di onde elettromagnetiche (ripetitori TV).

Si fa presente ancora che l'attività dell'Ufficio di difesa civica deve intervenire anche su questioni ambientali di carattere generale, se sollevate da associazioni o gruppi di cittadini, e pertanto si sollecitano anche i rappresentanti politici a trasmettere, qualora lo ritengano opportuno, le istanze loro presentate dalla cittadinanza e che possono trovare tutela tramite questo organo interno all'amministrazione comunale.

1.3. DISFUNZIONI SEGNALATE

Scopo della presente relazione non è solo quello di rendere conto al Consiglio Comunale dell'attività svolta dall'ufficio nel 1996, ma anche quello di indicare i problemi ancora irrisolti, che sono emersi dalle istanze dei cittadini e dalla successiva verifica delle stesse.

La relazione, pertanto, non contiene l'elencazione di tutte le questioni affrontate, che potranno essere comunque consultate presso l'ufficio, ma solo di quelle per la cui soluzione si auspica un intervento degli organi politici. Si spera così facendo di rendere più proficua la presente relazione senza dilungarsi sulla descrizione dei singoli casi trattati.

1.3.a. Esercizi pubblici nel centro storico

Numerose sono state le istanze presentate da residenti nel centro storico a causa del rumore prodotto da esercizi pubblici che, oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuano anche attività di trattenimento e di svago.

I problemi connessi a tale tipo di attività sono molteplici.

Un primo aspetto riguarda il rumore proveniente dall'interno del locale, spesso superiore ai limiti di cui al DPCM 01.03.1991. Se è vero, infatti, che le autorizzazioni rilasciate dal Comune obbligano sempre al rispetto dei detti limiti, è anche vero che spesso i titolari dei locali non si attengono a tale prescrizione, rendendo necessario l'intervento dell'ARPAT per l'effettuazione dei controlli.

Oltre alla rumorosità interna, tuttavia, esiste anche quella indotta, costituita dal deflusso del pubblico in ore notturne. Le autorizzazioni per attività di trattenimento e di svago, infatti, prevedono normalmente un orario che si protrae fino a notte inoltrata e che

determina un inevitabile disturbo ai residenti in prossimità del locale, che vorrebbero dedicare le ore notturne al riposo.

Tali considerazioni hanno indotto il T.A.R. Veneto, sez. I, a decidere che l'ubicazione di esercizi con attività congiunta di alimenti e bevande con quella di trattenimento e svago può essere inibita nell'ambito del centro urbano, avendo il Comune facoltà di stabilire le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della Legge 287/1991 (sentenza 19.09.1995 n. 1173).

Si segnala, pertanto, la necessità di riconsiderare l'opportunità del rilascio di autorizzazioni per esercizi di tipo C ubicati nel centro storico o comunque in zone intrinsecamente urbanizzate.

D'altra parte il necessario rilancio delle attività culturali e commerciali nel centro storico costituisce un' esigenza altrettanto rilevante, quanto la quiete notturna che deve essere garantita ai cittadini ivi residenti: la volontà di mantenere o di aumentare le attività commerciali nel centro storico, se sentita come esigenza della città da parte dell' amministrazione politica comunale, deve essere supportata da organi di controllo gestiti dalla stessa amministrazione promotrice, che garantiscano il contemperamento degli interessi tra cittadini residenti e gestori degli esercizi pubblici sopra menzionati. Tali organi di controllo dovrebbero essere in grado di intervenire durante le 24 ore per evitare le violazioni delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni comunali operate dai gestori degli esercizi (apertura oltre i limiti di orario, attività rumorose che superano i limiti di tollerabilità, attività che fuoriescono dal punto di vista delle prestazioni offerte dalle autorizzazioni concesse, ecc) o i comportamenti , anche penalmente rilevanti, degli avventori (es. schiamazzi notturni).

1.3.b Servizio notturno di Polizia Municipale

In stretta relazione al problema esposto al punto A, si pone la questione della mancanza di un servizio notturno effettuato da parte della Polizia Municipale.

E' stata più volte manifestata dai cittadini l'esigenza di una pattuglia della Polizia Municipale che nelle ore notturne effettui il controllo sul rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni comunali agli esercizi pubblici, sulle violazioni al Codice della Strada -soprattutto in prossimità degli esercizi pubblici dove spesso si verifica la sosta in doppia fila o davanti a passi carrai-, sul disturbo del riposo delle persone.

L'utenza lamenta infatti che gli altri Tutori dell'ordine pubblico competenti , anche loro, a reprimere le violazioni denunciate (Polizia e Carabinieri), intervengono con difficoltà alle richieste di verifica del rispetto della quiete notturna in prossimità degli esercizi pubblici, dovendo contemporaneamente svolgere controlli anche su altre ipotesi di reato, se si vuole più gravi e quindi eventi priorità negli interventi. Dal momento che l'amministrazione, promuovendo nel centro storico l'apertura di esercizi pubblici, crea i presupposti per l'insorgere di legittime lamentele nell'utenza , sembra opportuno che la stessa amministrazione si adoperi per controllare in prima persona che queste attività non rechino pregiudizio agli interessi altrettanto degni di tutela della popolazione residente.

Si auspica, pertanto, che l'amministrazione comunale voglia prendere in considerazione la possibilità, chiesta ripetutamente dai cittadini a quest'Ufficio, di predisporre un servizio di controllo notturno da parte della Polizia municipale.

1.3.c. Ritardo nella liquidazione di indennità di occupazione ed espropriazione

Si segnala che sono pervenute a quest'Ufficio numerose istanze di cittadini che lamentano i gravi ritardi nel pagamento delle indennità derivanti da occupazioni ed espropriazioni effettuate dal Comune.

Tale disservizio è stato oggetto di intervento da parte di quest'Ufficio che, oltre a segnalare i disagi occorsi ai proprietari dei terreni che non avevano percepito a distanza di anni dal decreto di espropriazione o di occupazione le somme a loro legittimamente dovute, evidenziava che gli stessi ritardi, imputabili all'Amministrazione comunale, facevano sorgere a carico della stessa Amministrazione l'ulteriore obbligazione pecuniaria del pagamento degli interessi sulla somma dovuta a partire dalla data dei predetti decreti, con evidente ingiustificata diseconomia.

Si prende atto che l'Amministrazione ha recentemente provveduto ad istituire l'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica ed Espropriazioni che si occuperà anche dell'ingente arretrato, si auspica che questo ufficio di nuova istituzione possa finalmente soddisfare le legittime aspettative dell'utenza.

1.3.d. Disagi connessi allo svolgimento della Fiera Antiquaria

Lo svolgimento della Fiera Antiquaria ha dato luogo a varie proteste di cittadini residenti nel centro storico che, proprio perché riconoscono l'importanza della manifestazione per il prestigio e l'economia della città, hanno evidenziato la necessità di intervenire per eliminare inconvenienti che danneggiano non solo i residenti, ma anche i visitatori e gli espositori.

Un primo motivo di doglianza riguarda la difficoltà di accesso e di transito dei mezzi di soccorso nell'area in cui si svolge la Fiera. Ciò è dovuto non solo al posizionamento dei banchi di vendita, ma anche alla sosta di autovetture e camion nelle già strette vie del centro storico al di fuori degli spazi consentiti. Il problema diviene ancora più grave, poi, al momento del carico della merce, quando alcune strade vengono completamente bloccate dai camion in coda.

Un ulteriore inconveniente che si verifica nelle ore di chiusura della Fiera quando i camion attendono di entrare in Piazza Grande per il carico della merce, è rappresentato dal forte inquinamento dell'aria dovuto ai gas di scarico di detti mezzi che vengono tenuti a motore acceso per tutto il tempo dell'attesa.

Quest'Ufficio ha già chiesto che vengano effettuati maggiori controlli sui camion in coda affinché spengano il motore e che vengano apposti dissuasori di sosta nelle zone abitualmente utilizzate per la sosta abusiva.

Il transito dei mezzi pesanti nel centro storico è, inoltre, fonte di gravi inconvenienti, anche per la difficoltà di manovra degli stessi, tanto da far auspicare una limitazione del tonnellaggio dei veicoli di carico per scongiurare danni alle abitazioni private, "speronate" abitualmente dai grossi camion, ed alla statica degli edifici storici, che sicuramente non beneficiano delle vibrazioni causate dal passaggio di tali mezzi; si auspica inoltre una riconsiderazione delle strade di accesso alla Fiera per i camion che caricano.

Si segnala, infine, l'insufficienza dei servizi igienici nell'area della Fiera, lamentata da parte di residenti nel centro storico che hanno visto utilizzare gli ingressi delle proprie abitazioni per sopperire a tale mancanza. L'amministrazione ha informato quest'Ufficio che è allo studio la realizzazione di servizi igienici fissi nelle zone interessate dalla Fiera. Si auspica, pertanto, la realizzazione di tale intervento e, nelle more, la predisposizione di servizi igienici mobili in numero maggiore rispetto all'attuale per assicurare un servizio adeguato alle esigenze dei visitatori e degli espositori.

1.3.e Potenziamento del personale nell'Ufficio Manutenzione

Gran parte delle istanze presentate all'Ufficio di difesa civica ha comportato la richiesta di intervento dell'Ufficio Manutenzione del Comune. Questo ufficio costituisce il primo

contatto della cittadinanza con l'Amministrazione, sia in caso di emergenza quando si verificano eventi eccezionali (es. neve, gelo, piogge), sia ordinariamente quando vengono richieste manutenzioni di beni comunali (es. strade, fogne, immobili). L'immagine dell'amministrazione dipende quindi anche dall'efficacia e tempestività dell'intervento dell'ufficio manutenzione.

Tuttavia la soluzione dei problemi segnalati dai cittadini richiede sia interventi immediati, sia uno studio tecnico delle questioni, da effettuare in collaborazione con altri uffici comunali (servizi tecnici, progettazione), con le circoscrizioni e con altri uffici tecnici (USL).

Abbiamo potuto constatare direttamente che, nonostante la faticosa collaborazione prestata personalmente, all'interno dell'ufficio manutenzione, da coloro che sono stati interpellati, i ritardi negli interventi e nelle risposte sono dovuti a grave carenza di personale. Si auspica, pertanto, che i titolari della discrezionalità politica vogliano prendere in considerazione l'opportunità di rafforzare la pianta organica dell'ufficio per mettere quest'ultimo in condizione di far fronte con la necessaria tempestività ed efficacia alle numerose richieste di intervento presentate dalla cittadinanza e dagli altri uffici dell'amministrazione comunale.

1.3.f. Nomina del funzionario responsabile dell'Ufficio Traffico

Nella pianta organica del Comune non è stata effettuata la nomina del funzionario responsabile dell'Ufficio traffico. Le numerose richieste di intervento dell'amministrazione in materia di viabilità e traffico, inoltrateci dagli utenti anche ai sensi della legge 241/90, non hanno potuto ad oggi trovare un referente amministrativo responsabile del servizio. L'ufficio di Difesa civica ha potuto contare solo sulla collaborazione degli Uffici della Polizia Municipale che hanno fornito i pareri tecnici di

loro competenza, mentre ha dovuto riferirsi esclusivamente all'Assessore per la soluzione dei problemi contingenti dell'utenza con conseguenti ritardi nelle risposte. Dai i recenti interventi in materia di traffico e la numerosa casistica di istanze presentate dalla cittadinanza, si auspica la individuazione di un funzionario responsabile del servizio che possa, già in sede amministrativa, dare risposte tempestive ai problemi segnalati dalla popolazione.

1.3.g. Accertamenti in materia fiscale

L'Ufficio di difesa civica ha ricevuto numerose denunce da parte di cittadini che indicavano trattamenti fiscali differenziati a parità di base impossibile, risultanti dai ruoli dell'amministrazione comunale. Si tratta nella quasi totalità dei casi di evasori parziali di tributi comunali calcolati sulla base di autodenuncia del soggetto passivo. Molto spesso, anche a causa di errata comunicazione in sede di autodenuncia degli elementi formali a base del calcolo (es. misurazione di planimetrie catastali, indicazione dei mq. di superficie calpestabile, etc.), si verificano discrepanze evidenti nella esazione di tributi comunali tra più soggetti passivi proprietari, ad esempio, di abitazioni di uguali dimensioni. L'accertamento della evasione parziale, anche se segnalato da altri contribuenti, non viene effettuato per ragioni di carattere economico quando la procedura di accertamento ha costi superiori al tributo da recuperare. Si segnala tuttavia che il corretto pagamento del tributo viene così effettuato solo dai cittadini più onesti che dichiarano quanto da loro effettivamente dovuto, mentre nessun controllo viene ad oggi effettuato su coloro che autodichiarano una minore base imponibile evadendo parzialmente il tributo.

Si auspica che venga trovata una soluzione, in sede di discrezionalità politica, a questo problema, in modo da garantire un'equa ed uniforme imposizione fiscale a tutti i cittadini.

1.3.h. Apertura pomeridiana dell'archivio edilizia

L'apertura pomeridiana dell'archivio edilizia comporta da un lato una maggiore fruibilità dello stesso da parte dell'utenza dal punto di vista temporale, ma dall'altro una riduzione della possibilità di accedere alle pratiche relative agli anni dal 1954 al 1986. Infatti queste pratiche possono essere consultate, oggi, solo nella mattina del martedì dalle 10.30 alle 12.00 poiché solo il martedì mattina vi sono 2 impiegati addetti all'archivio; negli altri giorni di apertura al pubblico vi è un solo impiegato, che non può recarsi a consultare anche l'archivio cartaceo sito in altri locali a piano terra, in quanto l'altro impiegato effettua i turni di apertura pomeridiana il martedì ed il giovedì od il mattino del sabato. Si auspica che l'amministrazione trovi una soluzione a questo disservizio.

1.4. ATTIVITA' EXTRACOMPETENZA

L'attività extra competenza è stata effettuata nei confronti di amministrazioni, diverse da quella comunale, che hanno collaborato spontaneamente con l'ufficio di difesa civica del Comune di Arezzo con la finalità di rispondere al meglio alle richieste che vengono rivolte dai cittadini. In questa sede si ringraziano le amministrazioni di seguito indicate per la sensibilità dimostrata non solo nei confronti dell'utenza, ma anche rispetto a questo nuovo istituto di tutela civica: il Prefetto di Arezzo, la USL 8 di Arezzo, l'ARPAT, il Comune di Cortona, il Comune di Anghiari, il Comune di Bucine, l'ATER, l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, l'Ufficio del genio civile, il

Provveditorato alle OO.PP. della Toscana sede di Arezzo, il CO.IN.G.A.S., l'ENEL spa Zona di Arezzo.

2. COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMUNALI

Il buon funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico è in gran parte determinato dalla collaborazione prestata dai responsabili dei procedimenti amministrativi.

Infatti, a fronte di ogni istanza -a volte anche esposta dall'utente in maniera confusa e generica- sorge la necessità di conoscere gli estremi della questione proposta e l'iter amministrativo compiuto dall'ufficio competente fino a quel momento. Per poter acquisire tali dati il Difensore Civico, ai sensi dell'art. 13 del relativo regolamento, ha diritto di richiedere notizie, di consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili. Le notizie e le informazioni dovrebbero essere fornite dagli uffici nel termine di tre giorni ed il rilascio di copie non oltre cinque giorni.

Nei rapporti ad oggi avuti con i responsabili del procedimento amministrativo quest'ufficio non ha mai preteso il rigoroso rispetto dei termini del regolamento, anche per la consapevolezza dei carichi di lavoro che ogni ufficio si trova a dover smaltire, forse anche per questioni molto più "importanti" e complesse di quelle sottoposte alla nostra attenzione.

Per alcune questioni, inoltre, il termine è forse troppo ristretto, nel caso in cui siano necessarie verifiche, controlli, sopralluoghi o simili attività di carattere tecnico.

Indipendentemente dal rigoroso rispetto dei termini, comunque, ad oggi quasi tutti gli uffici hanno prestato la massima collaborazione, fornendo notizie e documentazione ed anche attivandosi per effettuare i controlli richiesti.

Tale collaborazione ha consentito all'ufficio di dare spesso risposta ai cittadini in termini piuttosto brevi.

In alcuni casi sono stati necessari solleciti per ottenere l'attenzione degli uffici interessati, ma in un solo caso è stato richiesto l'intervento del Segretario Generale ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, a causa della mancanza di ogni risposta da parte del responsabile di un Ufficio.

Pertanto, a consuntivo di questo primo anno di attività, considerata anche la "novità" rappresentata dal Difensore Civico, il rapporto con gli uffici comunali appare positivo.

Si auspica soltanto una più sollecita risposta da parte di alcuni uffici, in considerazione anche della necessità di quest'ufficio di dare comunicazioni all'utente nel termine di trenta giorni dall'istanza, comunicazioni che dovrebbero essere di sostanza e non di mero rinvio, anche per garantire una migliore qualità del servizio e per non ingenerare sfiducia nell'utenza a fronte dell'ennesima dilazione.

Si auspica, infine, che i responsabili dei servizi considerino le richieste del Difensore Civico non un'attività di controllo sul loro operato, ma un'occasione di collaborazione tra uffici per meglio rispondere alle richieste dei cittadini che, a torto o a ragione, non si ritengono soddisfatti dell'attività dell'amministrazione. Da tale collaborazione può infatti scaturire o un proficuo servizio in favore dell'utente che vanta interessi da tutelare o ugualmente importanti chiarimenti sull'effettivo stato delle cose nei confronti dell'utente che ha presentato denunce rivelatesi prive di fondamento. Anche in quest'ultimo caso, infatti, può essere utile che un ufficio istituito a tutela del cittadino fornisca chiarimenti all'utente sul diniego opposto dall'amministrazione alle sue domande, in quanto la comunicazione del Difensore Civico può forse evitare ulteriori richieste e spiegazioni che

vengono difficilmente accolte se fornite direttamente all'utenza dal responsabile dell'ufficio competente, spesso considerato un contraddittore "non imparziale".

3. COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI POLITICI COMUNALI

La riforma delle autonomie locali, che ha disegnato le nuove competenze dei Consigli Comunali, limitandole ad alcuni atti fondamentali espressamente enumerati, e della Giunta, configurandola come organo a competenza generale, ha spostato il ruolo storico del Difensore Civico.

Oggi non ha più senso parlare di Difensore Civico quale strumento di ausilio a favore del Consiglio nei confronti dell'apparato amministrativo e della Giunta, schierato contro questi ultimi. Per questo motivo si è tentato di configurare un "nuovo" rapporto con gli amministratori, essenzialmente di collaborazione, mantenendo sempre il Consiglio Comunale come punto di riferimento dell'Ufficio di Difesa Civica.

Durante questi primi mesi di attività, infatti, l'Ufficio si è rivolto al Consiglio Comunale, nella persona del suo Presidente, per la segnalazione di casi e problemi, per l'indicazione di interessi da curare, per la proposta di atti da adottare.

D'altra parte l'Ufficio ha ricevuto più di una istanza "presentata" da Consiglieri comunali nell'interesse di cittadini: questa attività svolta da alcuni membri dell'organo politico, oltre a fornire un confortante indice di interessamento per questa nuova realtà, ha certamente contribuito a far conoscere il nuovo istituto.

L'Ufficio, inoltre, interpellato da alcuni consiglieri, ha provveduto a reperire materiale amministrativo ed a relazionare su di esso agli stessi, in materie di competenza specifica della difesa civica.

Nell'esercizio di tale collaborazione è stata ben chiara la distinzione tra tutela degli interessi in sede di difesa civica e tutela degli interessi in sede politica: l'ufficio di difesa civica non può svolgere quell'attività di studio e di raccolta di materiale che i consiglieri devono effettuare nella loro sede istituzionale (Commissioni consiliarî); può però, come è avvenuto, tutelare gli interessi di cittadini segnalati a quest'ufficio tramite l'intervento di consiglieri.

Si evidenzia, pertanto, l'importanza di un rapporto di collaborazione tra Consiglio ed Ufficio di difesa civica che non si limiti alla presentazione della relazione annuale, ma che si sostanzi in un sempre maggiore interesse ed "utilizzo" di questo istituto da parte dei Consiglieri nell'interesse degli amministrati.

A sostegno di quanto esposto ed a riprova di quanto preziosa sia stata in alcuni casi la collaborazione tra Consiglio e Difensore civico, si cita la richiesta di intervento formulata dal Difensore Civico al Presidente del Consiglio Comunale in materia di mancata parziale attuazione in sede regionale della Legge 104/92, contenente norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, relativamente all'assegnazione di idonei alloggi. L'analisi della questione sollevata ha condotto ad una richiesta espressa di adeguamento della normativa regionale ERP all'art. 31 della L. 104/92, votata dal Consiglio Comunale ed inviata alla Regione Toscana. La tutela del cittadino, resa impossibile per la mancanza di discrezionalità in materia da parte dell'ente locale Comune, è stata portata comunque a conoscenza dell'organo politico regionale con un atto deliberativo del Consiglio Comunale adottato in sede di discrezionalità politica.

Per quanto riguarda i rapporti con la Giunta, in alcuni casi l'Ufficio di difesa civica, avendo esperito l'iter procedimentale amministrativo senza apprezzabile esito per la

concreta tutela del cittadino, ha sollecitato l'interessamento diretto degli assessori competenti per materia, chiedendo un intervento che, nel rispetto della legittimità, potesse trovare nella discrezionalità politica la chiave di risoluzione della questione prospettata: ad oggi si sono registrati alcuni interventi da parte degli assessori interpellati che hanno condotto alla soluzione delle questioni sollevate o almeno alla loro completa chiarificazione.

Maggiori problemi si sono incontrati quando l'intervento dell'assessore, invece che essere diretto, ha rimandato di nuovo la soluzione della questione alla sede amministrativa dove già non erano state trovate soluzioni adeguate: in questi casi si sono registrati ritardi non produttivi per la soluzione dei casi prospettati o addirittura archiviazioni senza effettiva tutela.

In alcuni casi, infine, l'intervento dell'organo politico, richiesto da parte dell'Ufficio di difesa civica non ha ottenuto alcuna risposta: in questi casi la discrezionalità politica unitamente alla competenza tecnica avrebbe potuto costituire, a nostro parere, l'unica strada rimasta all'amministrazione Comunale per tutelare l'interesse del cittadino e l'operato della stessa.

E' questa la sede per tornare a ripetere che la funzionalità della difesa civica nel Comune di Arezzo dipende in larga misura dalla qualità del rapporto di collaborazione esistente tra l'istituto e gli organi politici e dalla volontà di questi ultimi di utilizzare al meglio le funzioni del primo nell'ottica comune della difesa dei diritti della popolazione aretina. D'altra parte l'istituto del Difensore civico si caratterizza appunto per il fatto di sottrarsi per sua natura ad un ambito esclusivamente giuridico: oltre un certo punto gli strumenti giuridici non possono arrivare e, pur nel rispetto più assoluto della legittimità, valgono

più la mentalità, il contesto sociale, l'apertura e la disponibilità della classe politica al dialogo.

4. RAPPORTI CON IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE E CON GLI ALTRI DIFENSORI CIVICI LOCALI DELLA TOSCANA.

La legge regionale n. 4 del 12.01.1994 sulla nuova disciplina del Difensore Civico all'art. 3, comma 3, regola i rapporti tra Difensore Civico della Toscana e Difensori Civici Locali. La disposizione normativa prevede che l'attività di difesa civica sia coordinata nelle varie sedi al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in tutto il territorio della regione. Per rendere effettivo tale coordinamento il Difensore civico regionale convoca, periodicamente, una conferenza dei Difensori civici operanti sul territorio della Regione, durante la quale vengono coordinate le aree di attività di ciascuno di essi ed individuate modalità organizzative tese ad evitare sovrapposizioni di intervento. A tale fine il Difensore Civico di Arezzo ha partecipato ai vari incontri di coordinamento confrontando la propria attività con le esperienze degli altri difensori civici locali e collaborando, per quanto di sua competenza, alla risoluzione di casi proposti dai colleghi toscani. Per l'attività di coordinamento ha predisposto una relazione in materia di modalità di elezione dei difensori civici locali utilizzata in un gruppo di studio a commento dell'art.8 della L.142/90; ha inoltre fornito documentazione amministrativa e giurisprudenziale, su richiesta dell'Ufficio legale del Dip.to Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di status di Difensore Civico e relativa regolamentazione amministrativa di ferie e permessi in vista della riforma dell'art. 8 L.142 cit.

La collaborazione con l'Ufficio di difesa civica della regione è proseguita, sotto lo stimolo e l'indirizzo del Dr. M. Carli, Difensore Civico regionale uscente, e l'organizzazione della Dr.ssa Bianchi, dirigente dell'Ufficio, nelle materie di competenza regionale per le quali l'Ufficio di Difesa civica del Comune ha costituito la sede di raccolta delle istanze presentate dagli utenti in sede territoriale decentrata: tale raccolta delle istanze in sede comunale, poi trasmesse a Firenze, ha permesso alla cittadinanza un afflusso più immediato all'Ufficio di Difesa civica regionale ed una conseguente tutela facilitata anche in quella sede.

Tale collaborazione si è esplicitata soprattutto in materia sanitaria, di competenza del Difensore civico regionale, ed in materie connesse all'applicazione della legislazione regionale.

5. RAPPORTI CON LA U.S.L. 8 DI AREZZO

La sanità ed i rapporti tra utenti e Usl locali è materia di competenza regionale e di conseguenza oggetto di intervento del Difensore civico regionale il quale opera raccogliendo le istanze presentate dai cittadini che lamentano disservizi in campo sanitario, istruendo successivamente la pratica con l'ausilio di consulenze di medici appartenenti alle Usl toscane ed infine intervenendo nei confronti dei Direttori generali delle Usl in cui si sono verificati gli inconvenienti lamentati.

La legislazione regionale, già dal 1983, ha predisposto, con largo anticipo sulla legislazione statale, norme a tutela dei diritti dell'utente dei servizi delle Unità sanitarie locali. La tutela dell'utente e la sua possibilità di esperire reclami in caso di disservizio prestato nella erogazione dei servizi sanitari si è andata rafforzando grazie anche ad interventi legislativi statali (D.Lgs. 502/92 - DPCM 27.01.94 - D.L.163/95), sia nei

senso della maggiore partecipazione dell'utenza nel controllo sulla erogazione dei servizi, sia nel senso della maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, anche in campo sanitario, culminata con la stesura delle carte dei servizi da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere sul modello dettato dallo schema generale di riferimento pubblicato nella G.U. il 31.05.1995.

Tale schema generale di riferimento prevede la possibilità, per l'utente del servizio sanitario che voglia denunciare un disservizio, di presentare reclamo all'Ufficio di Pubblica Tutela dell'azienda sanitaria o ospedaliera. Sulla risposta data all'utente da parte dell'azienda, qualora ritenuta dal primo insoddisfacente, è prevista la possibilità di ricorso, in seconda istanza, ad un altro organo interno alla stessa struttura sanitaria - la Commissione Mista Conciliativa - composta da personale dipendente dell'Azienda e da rappresentanti di associazioni di volontariato o di tutela dei consumatori per un definitivo esame della questione sollevata.

A presiedere la C.M.C. era indicato dallo stesso schema il Difensore civico regionale.

La regione Toscana con successiva deliberazione n.4189 del 09.10.95 approvava una direttiva per l'attuazione della carta dei servizi con la quale, in relazione alla presidenza della C.M.C. si prevedeva all'art. 7 che la persona chiamata a presiedere fosse indicata dal Difensore civico comunale o regionale.

La USL 8 di Arezzo provvedeva ad approvare in data 24.09.1996 il proprio regolamento di Pubblica Tutela indicando quale presidente della C.M.C. il Difensore civico regionale ovvero il Difensore civico del comune di Arezzo. Con deliberazione del 03.10.96 il Difensore civico del Comune di Arezzo assumeva la presidenza della C.M.C. che iniziava subito ad operare continuando l'esperienza iniziata sperimentalmente con una C.M.C. precedentemente presieduta dal Difensore civico regionale.

Oggi la C.M.C. opera regolarmente riesaminando in secondo grado le istanze proposte dagli utenti, qualora le risposte dell'Ufficio di Pubblica Tutela non abbiano soddisfatto gli stessi: un servizio offerto dalla USL 8 a favore dei cittadini che trova già in ambito territoriale una realizzazione, prima in Toscana, che si somma alla tutela offerta dall'ufficio di difesa civica regionale. L'esperienza pilota dovrebbe portare all'utenza della USL 8 ed in particolare alla cittadinanza aretina un ambito di tutela in materia sanitaria ancora più ampio di quello previsto per altre province toscane. L'attività della C.M.C. sarà inoltre strettamente coordinata con l'attività del Difensore civico regionale tramite collegamenti personali tra i due uffici di difesa civica e tramite la conferenza dei difensori civici locali.

La partecipazione dell'organo di difesa civica comunale all'attività della USL di appartenenza, oltre a costituire una naturale prosecuzione del rapporto tra USL e territorio che istituzionalmente è demandato alla Conferenza dei sindaci, si colloca nell'ambito dell'attività propria del Difensore civico comunale che, ai sensi dell'art.11, comma 2, del proprio regolamento, è tenuto a favorire l'estensione del proprio intervento anche nei confronti di altre amministrazioni operanti in settori collegati all'attività del Comune.

III

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

Sulla base dell'esperienza maturata in questo primo anno di attività dell'ufficio è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento comunale del Difensore

Civico, modifiche che si sottopongono all'attenzione del Consiglio in questa sede, prima dell'eventuale proposta formale.

Gli articoli del regolamento che necessiterebbero di revisione sono i seguenti:

A) L'art. 5 prevede che la nomina del Vicario avvenga nella seduta successiva all'elezione del Difensore Civico. Considerato che il nominativo del Vicario è indicato dal Difensore Civico in carica e che il D.C. entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di accettazione -che deve avvenire entro 15 giorni dall'esecutività dell'atto consiliare di nomina- appare opportuno prevedere la nomina del Vicario nella seduta consiliare successiva alla dichiarazione di accettazione. All'art. 5, il comma, pertanto, le parole "Nella seduta successiva all'elezione" potrebbero essere modificate in "Nella seduta successiva alla dichiarazione di accettazione di cui all'art. 4, comma 3".

B) L'art. 9 sulle "Competenze economiche" non prevede alcun tipo di compenso in favore del Difensore Civico Vicario. Per tale motivo, a fronte di una sostituzione effettuata da quest'ultimo, si è provveduto con deliberazione della Giunta Comunale a devolvere allo stesso una quota del compenso del Difensore Civico, commisurata al periodo di sostituzione. Sarebbe opportuno, pertanto, prevedere nel Regolamento l'attribuzione di un compenso al Vicario nel caso di sua effettiva attività, aggiungendo un comma all'art. 9 che potrebbe essere così articolato: "Al Difensore Civico Vicario spetta una quota dell'indennità mensile del Difensore Civico, commisurata al periodo di sostituzione. Tale periodo deve essere comunicato agli uffici competenti per la liquidazione dell'indennità, da parte del Difensore Civico o, in caso di suo impedimento, da parte del funzionario dell'ufficio."

Lo stesso art. 9 prevede, al secondo comma, la corresponsione al Difensore Civico dell'indennità di presenza prevista per i consiglieri comunali, per la partecipazione alle adunanze del consiglio, della giunta e delle commissioni consiliari.

Il comma dovrebbe essere abrogato, in quanto l'indennità prevista dal primo comma dello stesso articolo non può essere cumulata con alcuna indennità di presenza, ai sensi dell'art. 14 della Legge 27.12.1985 n. 816.

C) L'art. 13 relativo al "Diritto di accesso" prevede un termine di tre giorni per fornire al Difensore Civico notizie ed informazioni da parte dell'ufficio interpellato ed un termine di cinque giorni per consentire la consultazione ed il rilascio di copie. Dall'esperienza effettuata ad oggi, il primo dei due termini si è rivelato troppo breve per pretenderne il rispetto. Avrebbe forse maggiore possibilità di essere osservato un termine di 5 giorni per entrambi gli adempimenti.

D) Il Regolamento non indica un termine entro il quale il Difensore Civico deve fornire una risposta agli istanti. Fino ad oggi, pertanto, l'ufficio ha rispettato il termine di trenta giorni indicato dalla Legge 241/90. Si segnala inoltre che durante il mese di agosto è risultato difficoltoso poter continuare regolarmente la collaborazione con gli uffici comunali, a causa del periodo di ferie.

Appare opportuno, quindi, specificare espressamente il termine nella misura di trenta giorni con sospensione feriale. L'art. 12, comma 6, potrebbe essere modificato nel modo seguente: "Esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, il Difensore Civico mette al corrente l'istante nel termine di trenta giorni dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'amministrazione interessata. I termini dal 1 al 31 agosto sono sospesi".



E) L'art. 16, comma 2, del regolamento prescrive, infine, che il Difensore civico rimette la propria relazione al Sindaco, il quale la iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva.

Oggi la competenza a predisporre l'ordine del giorno è del Presidente del Consiglio Comunale. In tal senso dovrebbe essere modificato l'articolo.

CONCLUSIONI

La relazione, indirizzata al Consiglio Comunale, raccoglie le istanze presentate al Difensore Civico dai cittadini che segnalavano la loro insoddisfazione nei confronti dell'apparato amministrativo; spetta ora al Consiglio comunale eliminare le disfunzioni lamentate o, almeno inserire la loro soluzione nell'agenda politica delle cose da fare.

Arezzo, il 03.03.1997

IL DIFENSORE CIVICO

Dr.ssa Anna Maria Nuti

IL FUNZIONARIO

Dr.ssa Orietta Occhiolini

Il Segretario Generale



Il Presidente

Copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio in data 29 MAR. 1997 ed è rimasta in pubblicazione per i successivi 15 giorni, interi e consecutivi.

Il Segretario Generale

Ipotesi di revisione del regolamento del difensore civico. Presa d'atto e proposta al consiglio comunale.
Deliberazione GC 21 aprile 1997, n. 794

L'ipotesi di revisione - che l'esecutivo decide di proporre all'approvazione del consiglio - allinea e rende conforme il regolamento alla revisione statutaria operata nel 1994, a seguito dell'entrata in vigore della legge 81/1993. Il nuovo testo dello statuto, oltre ad istituire la figura del presidente del CC e a distinguere i compiti da quelli del sindaco, ha apportato variazioni ai requisiti del difensore civico (cfr. pagg. 89 sg.). Questo tipo di adeguamento riveste carattere formale, e persegue essenzialmente lo scopo di eliminare dal regolamento potenziali antinomie, poiché la superiore forza giuridica delle norme di legge e di statuto ha già abrogato in modo tacito - per il duplice criterio gerarchico e cronologico - le norme regolamentari in contrasto.

Sotto il profilo procedurale, la revisione offre l'occasione per introdurre nel regolamento una serie di modifiche (sostanzialmente limitate a pochi ritocchi) dettate dall'esperienza del primo anno di attività.

Per quanto riguarda gli aspetti di merito, la proposta di adeguamento si muove - in contrasto solo apparente con l'allineamento formale allo statuto - nella direzione di mantenere un rapporto diretto e proficuo tra il difensore civico e gli organi di governo del Comune (sindaco, giunta comunale), all'intervento dei quali fa capo, in ultima istanza, l'efficacia del procedimento di difesa civica: il potere, cioè, di imporre ad una struttura sempre più compenetrata con i programmi, gli obiettivi e la volontà degli organi di governo la tutela non giurisdizionale di diritti ed interessi ritenuti lesi dall'attività amministrativa.

In questa chiave, il trasferimento della titolarità nella direzione delle funzioni consiliari dal sindaco al presidente del CC non impedisce di mantenere in vita un duplice rapporto, con entrambi gli organi, inteso a rafforzare l'autorità ed il prestigio del titolare dell'ufficio di difesa civica.

La proposta, perfezionata nel mese di aprile 1997, non approda tuttavia immediatamente all'esame del CC. Le ulteriori innovazioni preannunciate dalla "Bassanini 2" - il disegno di legge recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", che il Parlamento si appresta a licenziare - consigliano una breve pausa di riflessione.

Ad un anno di distanza dall'apertura dell'ufficio, la giunta comunale esamina una proposta di revisione del regolamento del difensore civico elaborata dalla segreteria generale sulla scorta delle proposte avanzate nella prima relazione di attività.



Proc. Giunta Comunale n. 794
 Prot. gm. n. 14392 (7.4.3)

Adunanza del 21 aprile 1997

Oggetto: *Ipotesi di revisione del regolamento del difensore civico.
 Presa d'atto e proposta al consiglio comunale.*

Proposta delle presenze

	Cognome e nome	Carica	pres.
	RICCI Paolo	Sindaco	1
	NICCHI Paolo	V. Sindaco	-
Presidente	REPETTI Mario	Assessore	2
Paolo Ricci	MONNANNI Roberto	"	3
	LANI Franco	"	-
Segretario	CRETILLA Pietro	"	4
dr. Guido Rizzo	VICHI Paola	"	-

LA GIUNTA COMUNALE

premesso che con deliberazioni consiliari 6.5.1993 n. 20 e 12.5.1993 n. 32 fu adottato, in conformità a quanto disposto dal capo V, art. 29/34 dello statuto comunale, il regolamento del difensore civico;

ricordato che l'ufficio del difensore civico è stato attivato, a seguito della nomina consiliare della dr. Anna Maria Nuti (deliberazione CC 28.2.1996, n. 67), a partire dal mese di maggio 1996;

richiamato il dibattito sviluppatosi in consiglio comunale nel corso della seduta del 26.3.1997 (atto n. 65), dedicata all'esame dell'attività svolta dal difensore civico nel periodo Maggio-Dicembre 1996;

constatato che il vigente regolamento ha dimostrato, nel primo periodo di applicazione, la sua sostanziale validità ed efficacia;

considerato tuttavia che alla luce dell'esperienza maturata appare opportuno sottoporre il regolamento ad una revisione, introducendo nel medesimo una serie di modifiche ed adeguamenti che non incidono nell'impianto generale della normativa, ma rispondono alle seguenti esigenze:



- Necessità di rendere conforme il regolamento alla revisione statutaria operata nel 1994, a seguito dell'entrata in vigore della legge 81/1993. Il nuovo testo dello statuto, oltre ad istituire la figura del presidente del CC e a distinguere i compiti da quelli del sindaco, ha apportato leggere variazioni ai requisiti del difensore civico. Questo tipo di adeguamento riveste carattere formale, e persegue essenzialmente lo scopo di eliminare dal regolamento potenziali antinomie, avendo la superiore forza giuridica delle norme di legge e di statuto già abrogato in modo tacito - per il duplice criterio gerarchico e cronologico - le norme regolamentari in contrasto.
- Mantenimento di un rapporto diretto e proficuo tra il difensore civico e gli organi di governo del Comune (sindaco, giunta comunale), poiché ad essi fa capo, in ultima istanza, il procedimento promosso dal difensore civico nell'esercizio delle sue funzioni; dal loro intervento trae origine il potere di imporre la tutela non giurisdizionale di diritti ed interessi ritenuti lesi dall'attività amministrativa.
- Opportunità di adeguare alcune disposizioni di tipo procedurale alla luce dell'esperienza maturata dall'entrata in funzione dell'ufficio del difensore civico, sulla scorta delle proposte avanzate nella relazione annuale della dr. Nuti.
- Eliminazione della previsione di istituti (indennità di presenza cumulabile con l'indennità di carica, riferimenti alla commissione di disciplina, istituzione di un fondo economico) di dubbia legittimità o efficacia.

esaminata e valutata positivamente l'ipotesi di revisione elaborata dalla Segreteria Generale, ufficio Atti e Regolamenti comunali con nota del 2.4.1997 (allegato A, parte integrante della presente deliberazione);

visto il parere favorevole del responsabile dell'ufficio proponente (Segreteria generale, ufficio Atti e Regolamenti comunali), in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 8.6.1990, n. 142;

visto il parere favorevole del direttore dell'ufficio Ragioneria in merito alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/1990;

visto il parere favorevole del Segretario generale, sotto il profilo della legittimità dell'atto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/90;

con votazione unanime

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegata ipotesi di modifica degli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 23 del regolamento del difensore civico, adottato con deliberazioni consiliari 6.5.1993 n. 20 e 12.5.1993 n. 32, per i motivi dettagliatamente indicati in premessa, ed in particolare per rendere conforme alla disciplina statutaria derivante dalla revisione allo statuto comunale operata con atti CC 15.12.1993, n. 287; 22.12.1993, n. 300; 16.2.1994, n. 22.

2. di sottoporre la proposta, previo esame nella competente commissione consiliare, alla formale adozione da parte del consiglio comunale.

firma

Prot. int. n. 39
 Arezzo, 2 aprile 1997

- Al Sindaco
 - Al Presidente del CC
 p.c. - Al Segretario generale

Oggetto: ipotesi di adeguamento regolamento difensore civico.

A seguito dei suggerimenti avanzati nella relazione del difensore civico e del dibattito sviluppato in consiglio comunale nella recente seduta del 26.3.1997, trasmetto in allegato una ipotesi di adeguamento del regolamento del difensore civico.

La proposta tiene conto del fatto che il regolamento in vigore, redatto nel 1993 dalla Commissione per l'attuazione dello Statuto, ha dimostrato la sua sostanziale validità nel corso del primo anno di applicazione. Le modifiche che oggi appare opportuno introdurre non incidono infatti nell'impianto generale della normativa - tracciato nello statuto e di conseguenza non derogabile in sede regolamentare - e si configurano piuttosto come adeguamenti migliorativi.

I motivi che spingono ad apportare variazioni si possono sintetizzare così:

1. Necessità di rendere conforme il regolamento alla revisione statutaria operata nel 1994, a seguito dell'entrata in vigore della legge 83/1993. Il nuovo testo dello statuto, oltre ad istituire la figura del presidente del CC e a distinguere i compiti da quelli del sindaco, ha apportato leggere variazioni ai requisiti del difensore civico. Questo tipo di adeguamento riveste carattere formale, e persegue essenzialmente lo scopo di eliminare dal regolamento potenziali antinomie, com'è noto, la superiore forza giuridica delle norme di legge e di statuto ha già abrogato in modo tacito - per il duplice criterio gerarchico e cronologico - le norme regolamentari in contrasto.
2. Opportunità di adeguare alcune disposizioni di tipo procedurale alla luce dell'esperienza maturata dall'entrata in funzione dell'ufficio del difensore civico, sulla scorta delle proposte avanzate - in collaborazione con l'ufficio Atti e Regolamenti - nella relazione annuale della dr. Neri.
3. Eliminazione della previsione di istituti (indennità di presenza cumulabile con l'indennità di carica, riferimenti alla commissione di disciplina, istituzione di un fondo economico) di dubbia legittimità o efficacia.

Per quanto concerne gli aspetti di merito, la proposta di adeguamento si muove nella direzione di mantenere un rapporto diretto e proficuo tra il difensore civico e gli organi di governo del Comune (sindaco, giunta comunale). Ad essi fa capo, in ultima istanza, il procedimento promosso dal difensore civico nell'esercizio delle sue funzioni; dal loro intervento trae origine il potere di imporre la tutela non giurisdizionale di diritti ed interessi ritenuti lesi dall'attività amministrativa.


In tal senso ritengo opportuno confermare la maggior parte dei riferimenti alla figura del sindaco contemplati dal regolamento, in particolare negli art. 4 (dichiarazione di avvertenza), 8 (proposta di revoca), 14 commi 2 e 3 (esercizio delle funzioni), 15 (inadempimento), 16 (trasmissione relazione annuale), 18 (rapporti con il sindaco).

Per quanto concerne invece la procedura di nomina e di revoca, nonché la convocazione della seduta consiliare dedicata alla relazione annuale di attività, il regolamento dovrebbe essere reso conforme alle variazioni statutarie ex L. 83/1993, trasferendo la titolarità alla figura del presidente del CC. Tale operazione non impedirebbe di mantenere in vita, in taluni casi, un duplice rapporto del difensore civico con il sindaco ed il presidente del CC. La modifica riguarda specificamente gli art. 4 (elezione), 7 (cessazione dalla carica), 8 commi 2 e 4 (rimozione), 14 (comunicazione interventi), 15 (rapporti con il CC).

Per quanto riguarda, infine, le altre proposte di modifica, è il caso di segnalare:

- art. 3 (requisiti): viene reso conforme alle incompatibilità stabilite dalla nuova disciplina statutaria.
- art. 5: si posticipa il termine per la nomina del vicario.
- art. 9: viene ammendata dalla previsione dell'indennità di presenza (non cumulabile con l'indennità di carica); si introduce il trasferimento al vicario di una quota dell'indennità di carica commisurata alla funzione sostitutiva effettivamente svolta.
- art. 12: si precisa il termine del procedimento e la sua sospensione nel mese di agosto.
- art. 13: si prolunga il termine per la risposta da parte degli uffici.
- art. 14: si estende la comunicazione degli interventi al presidente del CC, che diviene canale di informazione stabile tra il difensore civico ed i consiglieri comunali.
- art. 15: si espunge il riferimento alla "commissione di disciplina", sostituita da differenti organismi e procedure ex D. Lgs. 29/1993.
- art. 23: si elimina la previsione di un "fondo economico" di difficile contabilizzazione e tutto sommato superfluo.

Considerata la rilevanza istituzionale della materia, ritengo che l'ipotesi di adeguamento dovrebbe essere esaminata dalla giunta comunale, per essere poi sottoposta - come stabilito al termine della seduta consiliare - alla conferenza dei capigruppo (nella sua veste di commissione per gli affari istituzionali e normativi). Infine, consultato l'ufficio del difensore civico (soprattutto nel caso di orientamenti diffusi dalle proposte avanzate dal medesimo) la materia potrebbe essere sottoposta alla definitiva approvazione del consiglio.

Il responsabile
 (dr. Franco Rossi)


omissis

Legge 15.5.1997, n. 127, *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*.
Art. 17, commi 38, 39, 40.

A partire dalla prima metà degli anni Novanta una serie di provvedimenti legislativi di ampio respiro introduce profonde alterazioni nella ancor gracile legge di ordinamento delle autonomie locali. La fase di transizione tra il regime sedimentatosi nel corso di oltre un secolo e l'ordinamento tracciato dalla legge 142 è caratterizzata da una costante incertezza. Appena avviata, l'autonomia statutaria comunale viene coinvolta nel clima generale di instabilità giuridica ed istituzionale che caratterizza la gestazione di quel chimerico prodotto comunemente definito "seconda Repubblica". La formulazione degli statuti, dapprima, poi l'opera di revisione ed aggiornamento dell'apparato organizzativo e procedimentale degli enti locali sono travolti dal susseguirsi di operazioni di modifica del quadro normativo di riferimento. Le tappe di questo processo - il decreto lgs. 29, la legge 81, il decreto lgs. 77, i reiterati decreti-legge del 1996, le "Bassanini" sul federalismo e la semplificazione, l'ulteriore riforma della legge 142 da parte del ministro dell'Interno, le preannunciate modifiche all'impianto costituzionale - mettono in discussione aspetti cruciali dell'ordinamento: la composizione ed il funzionamento degli organi, il riparto dei poteri, il rapporto tra indirizzo politico e competenza tecnica, il regime finanziario e contabile, la titolarità dei compiti di gestione, le procedure di decisione e di controllo, l'assegnazione degli obiettivi e delle responsabilità, la compatibilità tra le finalità pubbliche e la crescente penetrazione di istituti privatistici.

In questo quadro generale vede la luce, nel maggio 1997, la seconda

legge di riordino dell'attività amministrativa concepita dal ministro della Funzione pubblica per operare "a Costituzione invariata". Nell'ambito di una generale semplificazione dei procedimenti di decisione e di controllo, sotto l'ausilio dei referendum promossi da vari consigli regionali (dichiarati ammissibili ed indetti per il 15 giugno 1997) ed in coerenza con le aspettative di modifica in senso federale del sistema delle autonomie, la "Bassanini" porta alle estreme conseguenze la riduzione dei controlli amministrativi sugli atti - in quantità, qualità ed estensione - precludendo ad una loro definitiva soppressione. Operazione, quest'ultima, per la quale si lavora nella commissione bicamerale incaricata della revisione della seconda parte della Costituzione.

In effetti, il tradizionale istituto del controllo preventivo di legittimità, affidato dagli anni Settanta ai Comitati Regionali di Controllo, si avvia al tramonto. La drastica riduzione degli esecrati controlli "necessari" sugli atti, operata dai commi 31/45 dell'art. 17 della legge 127/1997, è apparentemente controbilanciata dal mantenimento, disciplinato dai commi 38, 39 e 40, dell'istituto del "controllo eventuale", attivabile da un quorum qualificato di consiglieri. Tuttavia, le materie assoggettabili a controllo eventuale sono ridimensionate rispetto a quelle indicate in passato dall'abrogato art. 45 della legge 142/1990; ulteriormente circoscritta è l'ampiezza del controllo, limitata alle violazioni di legge (essendo stati esclusi i vizi di competenza e l'assunzione in contrasto con atti fondamentali del consiglio). In sostanza, restano impugnabili le deliberazioni inerenti "appalti ed affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario" (rispettivamente 5 milioni e 200 mila Ecu: un limite molto alto), nonché "le assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni". Le prime materie sono di stretta pertinenza della giunta, nonostante che la legge 127 si riferisca, curiosamente, ad improbabili "deliberazioni della giunta e del consiglio". Le seconde si configurano, almeno in parte, come funzioni gestionali in fase di trasferimento alla competenza della dirigenza, e come tali destinate a svolgersi attraverso atti monocratici (provvedimenti, determinazioni) sottratti a qualsiasi forma di controllo preventivo.

Ma l'innovazione più singolare introdotta in materia dalla legge 127 è

certamente il trasferimento della competenza dal Co.Re.Co. al difensore civico comunale o provinciale (se istituito e funzionante): una operazione ritenuta da molti giuridicamente anomala, sia per la natura dell'organo chiamato ad esercitare il controllo, sia per le insolite modalità del suo esercizio.

Per quanto concerne il primo aspetto, è evidente che l'indeterminatezza della legge 142/1990 e la conseguente libertà di manovra lasciata agli statuti hanno prodotto una notevole eterogeneità, sia in termini di funzioni che di requisiti dei soggetti incaricati di svolgerle. In molti statuti si è definita una procedura di nomina del difensore civico che prescinde dal possesso di requisiti di competenza giuridico-amministrativa (in termini di titoli o di precedenti esperienze professionali), orientandosi a privilegiare altre e differenti caratteristiche. Ma l'autonomia e la varietà delle previsioni statutarie si scontrano a questo punto, in modo plateale, con i compiti di controllo trasferiti dalla legge a soggetti non adeguatamente attrezzati ad esercitarli. Inoltre, anche laddove questo problema non dovesse porsi, l'effettiva indipendenza (impensabile parlare di terzietà) del difensore civico dagli organi di governo locale che ne hanno effettuato la nomina, variamente stabilita dagli statuti e faticosamente esercitata nella prassi, costituisce un elemento di sofferenza, suscettibile di aprire un varco ad ingerenze e pressioni che potrebbero vanificare o pesantemente condizionare la funzione di controllo.

Dal punto di vista dello svolgimento della funzione, non sfugge la contraddizione tra i connotati di giuridicità ai quali è assoggettata l'impugnazione degli atti (quorum qualificato di consiglieri, termine per la presentazione della richiesta, indicazione espressa delle norme violate, sospensione di efficacia dell'atto, controllo nei limiti delle illegittimità denunciate) e l'esito del procedimento, che non può concludersi con un provvedimento di annullamento (ancorché la deliberazione sia riconosciuta dal difensore civico come illegittima), ma con un invito all'organo deliberante a procedere all'eliminazione dei vizi riscontrati. Invito che può essere disatteso con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, come se la deroga eccezionale al principio di competenza e la quantità dei voti favorevoli alla conferma dell'atto potessero providenzialmente eliminarne i vizi di legittimità. Il sonno della ragione genera mostri: per ovviare all'assenza di un potere concretamente sanzionatorio (annullamento) si ripristina sotto le mentite spoglie del controllo di legittimità un ibrido procedimento (rinvio con richiesta di riesame), che ricorda da vicino il defunto e vituperato controllo di merito di scelbiana memoria.

Ad ogni modo, al di là delle evidenti anomalie e delle conseguenti previsioni (non sempre disinteressate) circa una rapida cancellazione dall'ordinamento, l'istituto del controllo eventuale disciplinato dalla legge 127 origina una ulteriore, delicata quanto impreveduta funzione per i titolari degli uffici di difesa civica, che richiede, per essere correttamente esercitata, una disciplina di raccordo con la normativa regionale sul controllo. L'inerzia con la quale le Regioni si accingono ad adeguarsi al nuovo quadro normativo - probabilmente nell'attesa di ulteriori, definitivi smantellamenti della funzione di controllo - induce i Comuni ad operare attraverso la produzione di norme autonome, statutarie e regolamentari.

Spedizione in abbonamento postale (30%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 luglio 1997

DI PUBBLICAZIONE TRITTI

E GIORDANO BONI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECreti - VIA ARDEATA 16 - 00187 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO PULIZIONE E STAMPA DELLA STAMPA - LAVORATORI DELLA STAMPA - PIAZZA IL VOTO 10 - 00187 ROMA - CONTATTI 06/4981

N. 136/E

Ripubblicazione del testo della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», corredato delle relative note.

5-1-1997

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 136

29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione dell'elevato numero di comuni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne predispose, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indicano in modo sommario il contenuto di singoli comuni o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata convenzionalmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa».

30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.

31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1995, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 141.

32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45.

34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.

35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attingono ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.

36. Convenzionalmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nella forma stabilita dallo statuto o dal regolamento.

37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono rinviare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.

38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità devolutive, quando un quarto dei consiglieri provinciali e un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardano:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali, il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, se di comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, non acquiesce efficace se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.

40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la verifica interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 31, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a

Ipotesi di revisione del regolamento del difensore civico. Integrazione disciplina sulla funzione di controllo di legittimità degli atti. Presa d'atto e proposta al CC. Deliberazione GC 10 luglio 1997, n. 1615.
Revisione regolamento difensore civico.
Deliberazione CC 23 luglio 1997, n. 177.

In assenza di indicazioni da parte della Regione, che tarda ad adeguare la propria disciplina del controllo sugli atti (leggi regionali 31/1992 e 36/1993) alla drastica riforma operata in materia dalla "Bassanini", la nuova competenza del difensore civico delineata dai commi 38, 39 e 40 dell'art. 17 della legge 127/1997 rende necessaria la formulazione di una disciplina di raccordo con le norme di fonte nazionale e regionale in materia di controllo.

Il Comune di Arezzo è uno dei primi a muoversi, in Toscana, facilitato dalla recente operazione di revisione regolamentare, sospesa proprio in funzione di un rapido recepimento delle innovazioni contenute nella legge sulla semplificazione amministrativa.

La formulazione dell'art. 16 del regolamento del difensore civico ("Controllo di legittimità sugli atti del Comune") risponde a questa esigenza, resa peraltro impellente da un immediato esercizio della nuova prerogativa da parte dei consiglieri comunali di minoranza.

Sotto l'aspetto formale, l'integrazione del regolamento con una disciplina di dettaglio concernente i profili organizzativo e procedurale, consente di disporre rapidamente di norme giuridicamente efficaci e di facile

applicazione. E di non attendere, quindi, i tempi decisamente più lunghi di un procedimento di revisione statutaria, peraltro reso non preliminarmente necessario dalla presenza di norme legislative che integrano implicitamente gli statuti, in ossequio ai principi sulla gerarchia delle fonti.

Quanto al contenuto, l'articolo individua nella segreteria generale - a garanzia di ciascuna delle "parti" in causa - il tramite tra l'iniziativa dei consiglieri e l'ufficio del difensore civico, ponendo in capo alla medesima sia la preliminare verifica dei presupposti della richiesta di controllo (il quorum, la motivazione, il rispetto delle materie e dei termini), sia la sospensione di efficacia dell'atto impugnato.

Per quanto concerne il procedimento di controllo (estensione, modalità di svolgimento, facoltà di audizione e di acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, termini), definito dalla legge 127 in modo piuttosto sbrigativo e generico, sono estesi al difensore civico una serie di criteri desunti dalla normativa regionale e dalla prassi del Co.Re.Co., allo scopo di consentire un esercizio della funzione autonomo e penetrante. La tempestività è garantita dal mantenimento del termine di quindici giorni, che non viene sospeso né interrotto dall'acquisizione di ulteriori informazioni, chiarimenti o documenti integrativi.

Completata dalle norme sulla funzione di controllo sugli atti, la revisione del regolamento del difensore civico approda all'esame del consiglio comunale alla fine di luglio 1997. La preparazione concertata, l'assenso da parte degli organi di governo ed il generale consenso dei gruppi consiliari - non nuovo sull'argomento - fanno registrare sull'operazione un voto unanime.

Con una singolare quanto autolesionistica decisione, il Comitato Regionale di Controllo rinuncia ad esercitare la propria residua funzione, dichiarando l'atto consiliare improcedibile, perché "attinente all'autonomia organizzativa e contabile" del Comune e di conseguenza sottratto, ex art. 17 comma 33 della legge 127/1997, al controllo preventivo di legittimità. Dio acceca coloro che vuol perdere.



Prot. Giunta Comunale n. 1615
Prot. gm. n. 14392 (7.4.3)

Affianza del 18 luglio 1997

Oggetto: *Ipotesi di revisione del regolamento del difensore civico. Integrazione discipline sulla funzione di controllo di legittimità degli atti. Presa d'atto e proposta al CC.*

Prospetto delle presenze

	Cognome e nome	Carica	pres.
	RICCI Paolo	Sindaco	1
	NICCHI Paolo	V. Sindaco	2
<i>Presidenti</i>	REPETTI Mario	Assessore	3
Paolo Ricci	MONNANNI Roberto	"	-
	LANI Franco	"	4
<i>Segretario</i>	CRETELLA Pietro	"	-
dr. Mario Lorenzetti	VICHI Paola	"	-

La Giunta Comunale

richiamata la propria deliberazione 21.4.1997, n. 794, con la quale si prendeva atto favorevolmente della ipotesi di modifica del Regolamento del difensore civico, formulata dalla Segreteria generale, ufficio Atti e Regolamenti comunali, di concerto con l'ufficio del difensore civico;

considerato che la proposta, favorevolmente esaminata dalla conferenza dei capigruppo ed in procinto di essere sottoposta all'esame del CC per la formale adozione, è stata sospesa allo scopo di integrarne il contenuto con le nuove norme introdotte dalla legge 15.5.1997 n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

preso atto che l'ufficio proponente ha provveduto alla formulazione di un nuovo articolo (art. 16. Controllo di legittimità sugli atti del Comune) che recepisce le disposizioni in materia dettate dalla citata legge 127/1997 e specificamente dall'art. 17, commi 38, 39 e 40, corredandolo di una disciplina di dettaglio sotto il profilo organizzativo e procedurale;

considerato che la proposta è stata elaborata di concerto con l'ufficio del difensore civico, e che integra, completandola, la proposta di revisione regolamentare già esaminata, il cui iter di adozione da parte del CC può essere nuovamente attivato;



rilevata l'opportunità di portare a termine con tempestività tale iter, avendo i consiglieri comunali già attivato la facoltà di richiesta di controllo introdotta dalla legge 127/1997 e risultando perciò necessaria ed urgente l'approvazione di una normativa regolamentare in materia;

visto il parere favorevole del responsabile dell'ufficio proponente (Segreteria Generale, u.o. Ufficio Atti e Regolamenti comunali) in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 8.6.1990, n. 142;

ritenendo non necessario acquisire sul presente atto il parere di regolarità contabile, non presentando la deliberazione alcun profilo di carattere finanziario o contabile;

con votazione unanime

delibera


1. di prendere atto dell'allegata ipotesi di formulazione dell'art. 16 del regolamento del difensore civico, concernente il controllo di legittimità sugli atti del Comune, che integra l'ipotesi di revisione già favorevolmente esaminata con atto 21.4.1997 n. 794;

2. di sottoporre la proposta, previo esame nella competente commissione consiliare, alla formale adozione da parte del consiglio comunale.

fusi



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO



Art. 16

Controllo di legittimità sugli atti del Comune

1. Il difensore civico esercita, ai norma dell'art. 17 della legge 127/1997, il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale, qualora almeno dieci consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve indicare esplicitamente i vizi di legittimità e le norme che si ritengono violate e può essere esercitata soltanto nei confronti delle deliberazioni concernenti:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche o relative variazioni.

3. La richiesta di cui al comma 1, sottoscritta dai soggetti legittimati in maniera da renderne possibile l'identificazione, deve essere consegnata alla segreteria generale del Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio.

4. La segreteria generale provvede tempestivamente:

a) alla verifica dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3;

b) alla trasmissione all'ufficio del difensore civico dell'istanza, di copia dell'atto sottoposto a controllo e della documentazione nel medesimo richiamata;

c) alla sospensione della efficacia dell'atto in attesa della definizione del procedimento di controllo.

5. Il controllo è esercitato dal difensore civico - nei limiti della illegittimità denunciata - entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Il controllo ha per oggetto la verifica della conformità dell'atto alle disposizioni della normativa vigente (ivi compresi lo statuto comunale), ovvero desumibili dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

6. Nell'ambito del procedimento di controllo, il difensore civico può disporre:

a) l'audizione del responsabile dell'ufficio competente per materia;

b) la richiesta al presidente dell'organo deliberante di chiarimenti o di elementi ineguali di giudizio.

7. L'attivazione del procedimenti di cui al comma 6 non produce interruzione né sospensione del termine stabilito per il controllo. La segreteria generale assicura che le richieste di audizione o di chiarimento vengano assolate con la massima tempestività, e comunque entro un termine di tre giorni.

8. La deliberazione diviene esecutiva qualora il difensore civico comunichi di non aver riscontrato vizi, ovvero faccia decorrere il termine di quindici giorni senza inviare comunicazioni.

9. Se ritiene che la deliberazione sia illegittima, il difensore civico ne dà comunicazione, entro quindici giorni, al sindaco o al presidente del consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza, ed invita l'organo deliberante ad eliminare i vizi riscontrati. Della decisione assunto informa i consiglieri che hanno avanzato la richiesta di controllo.

10. Se l'organo deliberante non ritiene di modificare l'atto, lo sottopone alla conferma da parte del consiglio comunale. La deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

11. Le comunicazioni inerenti le funzioni di cui ai commi precedenti sono effettuate tra il difensore civico e la segreteria generale del Comune tramite fax o altro mezzo idoneo ad assicurare il ricevimento del messaggio e la relativa data. Entro i successivi tre giorni sono inoltrati i documenti originali.

fusi



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

Il Segretario
Generale

Il Presidente

Copia della presente deliberazione è stata affissa

11 LUG. 1997

all'Albo Pretorio in data
e messa in pubblicazione per i successivi 15
giorni, interi e consecutivi.

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, non soggetta a
controllo preventivo di legittimità e tenuta
dalla legge 142/1990 e 127/1997, è stata

affissa all'Albo pretorio in data 11 LUG. 1997

ed è rimasta in pubblicazione per i successivi

15 giorni, interi e consecutivi. 22 LUG. 1997

Diviene ESSECIUTIVA in data

per il Segretario Generale

il funzionario delegato

F. G.



Prot. Consiglio Comunale n. 177
Prot. gen. n. 14192 (7.4.3)

Adunanza del 23 luglio 1997
Seduta pubblica

Oggetto: *Revisione regolamento del difensore civico.*

Prospetto dei consiglieri presenti alla votazione

Cognome e nome	pres.	Cognome e nome	pres.
AGNOLETTI Adelino	1	GIUSTI Alessandro	-
ALBANI Ivo	2	GORI Valteriano	-
ANCHIOLINI SOLDINI Rosella	3	GRAZIANI Immacolata	17
ARCANGOLI Alessandro	4	GRILLI Enzo	18
ARMANDI Luigi	5	GUERRINI Nazario	-
BALDINI Sestilio	6	IANNONE Ciro	19
BENIGNI Nicola	7	LUNARDI Fabio	-
BEDI PICCARDI Adia	8	MACRÌ Francesco	20
BROGI Giuseppe	-	MARCONI Giuseppe	-
CASINI Sauro	-	MIGALI Emme	21
CHERICI Renato	-	PANCINI CALONI Giovanna	22
CHIANINI Francesco	9	PELLOSO Renato	23
CHIARINI Tina	10	PORCELLOTTI Stefano	-
CIPOLLESCHI Alessandro	11	RICCI Paolo	-
CITTADELLI Marco	12	ROSSI Alfredo	24
CORADESCIO Sestilio	13	ROSSI Cristiano	25
DE GRUDICI Emilio	-	ROSSI Massimo	-
FATAI Alessandro Pietro	14	ROSSI Pier Luigi	26
FERRI Chiara	15	SARRINI Gianni	27
GEFFETTI Dino	16	SENESI Fredda	28
		TROSSI Gino	29

Prospetto degli assessori presenti

Cognome e nome	pres.	Cognome e nome	pres.
CRETELLA Pietro	si	NICCHI Paolo	si
LANI Franco	-	REPETTI Mario	-
MONNANNI Roberto	-	VICHI Paola	-

Assessori: Chiara Ferri, Alessandro Cipolleschi, Francesco Macrì.

Presidente: Adelino Agnolucci

Segretario: dr. Guido Rizzo



Esaminato l'argomento iscritto al punto n. 12 dell'ordine del giorno della seduta, il presidente **Adelino Agnolucci** sottopone all'esame del consiglio il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che con deliberazioni consiliari 5.5.1993 n. 20 e 12.5.1993 n. 32 fu adottato, in conformità a quanto disposto dal capo V, art. 29/34 dello statuto comunale, il regolamento del difensore civico;

ricordato che l'ufficio del difensore civico è stato attivato, a seguito della nomina consiliare della dr. Anna Maria Nuti (deliberazione CC 28.2.1996, n. 82), a partire dal mese di maggio 1996;

richiamato il dibattito sviluppato in consiglio comunale nel corso della seduta del 26.3.1997 (atto n. 82), dedicata all'esame dell'attività svolta dal difensore civico nel periodo Maggio-Dicembre 1996;

constatato che il vigente regolamento ha dimostrato, nel primo periodo di applicazione, la sua sostanziale validità ed efficacia;

considerato tuttavia che alla luce dell'esperienza maturata appare opportuno sottoporre il regolamento ad una revisione, introducendo nel medesimo una serie di modifiche ed adeguamenti che non incidono nell'impianto generale della normativa, ma rispondono alle seguenti esigenze:

- Necessità di rendere conforme il regolamento alla revisione statutaria operata nel 1994, a seguito dell'entrata in vigore della legge 01/1993. Il nuovo testo dello statuto, oltre ad alterare le figure del presidente del CC e a distinguere i compiti da quelli del sindaco, ha apportato leggere variazioni ai requisiti del difensore civico. Questo tipo di adeguamento riveste carattere formale, e persegue essenzialmente lo scopo di eliminare dal regolamento potenziali antinomie, avendo la superiore forza giuridica delle norme di legge e di statuto già abrogato in modo tacito - per il duplice criterio gerarchico e cronologico - le norme regolamentari in contrasto.
- Mantenimento di un rapporto diretto e proficuo tra il difensore civico e gli organi di governo del Comune (sindaco, giunta comunale), poiché ad essi fa capo, in ultima istanza, il procedimento promosso dal difensore civico nell'esercizio delle sue funzioni; dal loro intervento trae origine il potere di imporre la tutela non giurisdizionale di diritti ed interessi ritenuti lesi dall'attività amministrativa.
- Opportunità di adeguare alcune disposizioni di tipo procedurale alla luce dell'esperienza maturata dall'entrata in funzione dell'ufficio del difensore civico, sulla scorta delle proposte avanzate nella relazione annuale della dr. Nuti.
- Eliminazione della previsione di letture (indennità di presenza cumulabile con l'indennità di carica, riferimenti alla commissione di disciplina, istituzione di un fondo economico) di dubbia legittimità o efficacia.

vista l'ipotesi di revisione elaborata dalla Segreteria generale, ufficio Aff. e Regolamenti comunali con nota del 2.4.1997;

considerato che la stessa è stata sottoposta:

- alla GC, che ne ha preso atto con deliberazione 21.4.1997, n. 794, approvandone il contenuto e stabilendo di sottoporre fatto all'adozione del CC;
- alla competente commissione consiliare (Conferenza dei capigruppi, affari istituzionali e normativi, seduta del 19.4.1997), che ha espresso parere favorevole, condividendone contenuto ed impostazioni.

ricordato che l'esame della proposta da parte del CC è stato sospeso, in concomitanza con l'emissione della legge 15.5.1997 n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", allo scopo di integrare il contenuto con la normativa introdotta da quest'ultima;

preso atto che l'ufficio proponente, di concerto con l'ufficio del difensore civico, ha provveduto alla formulazione di un ulteriore articolo (art. 16. Controllo di legittimità sugli atti del Comune) che recepisce le disposizioni in materia dettate dalla citata legge 12/1997 e specificamente dall'art. 17, comma 38, 39



• 40. concordante della necessaria disciplina di dettaglio sotto il profilo organizzativo e procedurale:

- considerato che l'integrazione è stata sottoposta
- alla CC, che ha preso atto con deliberazione 10.7.1997 n. 1015, approvandone il contenuto e stabilendo di sottoporre fatto all'azione del CC,
- alla competente commissione consiliare (Conferenza dei capigruppo, affari istituzionali e normativi, seduta del 21.7.1997), che ha espresso parere favorevole;

non ritenendo necessario acquisire sul presente atto il parere dei consigli di circoscrizione ex art. 38 del relativo regolamento, configurandosi il medesimo in parte come variazione di carattere meramente tecnico ed in parte come adeguamento derivante da norme di legge e di statuto sopravvenute.

visto il parere favorevole del responsabile dell'ufficio proponente (Segreteria generale, ufficio Atti e Regolamenti comunali), in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 8.8.1990, n. 142;

visto il parere favorevole del direttore del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/1990.

DELIBERA

1. di revisione secondo il testo che segue (allegato A) il Regolamento del difensore civico, adottato con deliberazioni consiliari 8.5.1993 n. 20 e 12.5.1993 n. 32, per i motivi dettagliatamente indicati in premessa, ed in particolare:

- di modificare gli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 e 23 per renderli conformi alla disciplina statutaria derivante dalla revisione allo statuto comunale operata con atti CC 15.12.1993, n. 287, 22.12.1993, n. 300; 16.2.1994, n. 22;
- di introdurre nel regolamento un nuovo articolo 18 (precedendo alla contestuale rinumerazione dei successivi articoli ed all'aggiornamento dei riferimenti interni ai medesimi), dedicato alla disciplina della funzione di controllo di legittimità sugli atti del Comune, attribuita al difensore civico dalla legge 12/1997.

2. di dare atto che il nuovo testo coordinato del regolamento, neutrale dalle modifiche di cui al punto 1, viene allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante (allegato B).

Il presidente dichiara aperto il dibattito, ricordando ai colleghi che la proposta è stata ripetutamente visionata ed approvata dalla Conferenza dei capigruppo, competente in materia di affari istituzionali e normativi. Ricorda inoltre che a norma dell'art. 23 del regolamento del difensore civico, la modifica del medesimo richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assenti.

Poiché nessun consigliere chiede la parola, il presidente pone in votazione in forma palese la proposta di deliberazione sopra riportata, che viene approvata all'unanimità, con il voto favorevole dei 29 consiglieri presenti e votanti.

Il presidente propone quindi di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione sia dell'avvio della nuova funzione di controllo sugli atti - già attivata da parte dei consiglieri - sia dell'insistenza delle ferie estive e della conseguente necessità di rendere applicabili le nuove norme in materia di sostituzione del difensore civico da parte del vicario.

La proposta, posta in votazione, viene approvata all'unanimità con il voto favorevole dei 29 consiglieri presenti e votanti.

/s/ssi

Allegato A
alla deliberazione CC
23.7.1997, n. 177

OMISSIS

Regolamento del difensore civico

Ipotesi di adeguamento

Legenda:

testo barrato: soppressione

testo corsivo: variazione o integrazione

Aggiornamento: 7.7.1997

**Indice generale****Capo I****Istituzione del difensore civico**

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Regolamento
- Art. 3 - Requisiti
- Art. 4 - Elezione
- Art. 5 - Nomina del vicario
- Art. 6 - Durata in carica
- Art. 7 - Cessazione dalla carica
- Art. 8 - Rimozione dalla carica
- Art. 9 - Competenze economiche

Capo II**Esercizio delle funzioni**

- Art. 10 - Funzioni
- Art. 11 - Ambito di attività
- Art. 12 - Attivazione
- Art. 13 - Diritto di accesso
- Art. 14 - Esercizio delle funzioni
- Art. 15 - Inadempimenti
- Art. 16 - Controllo di legittimità sugli atti del Comune

Capo III**Rapporti con gli organi del Comune**

- Art. 17 - Relazioni con il consiglio comunale
- Art. 18 - Rapporti con la giunta e le commissioni
- Art. 19 - Rapporti con il sindaco
- Art. 20 - Rapporti con il segretario generale

Capo IV**Organizzazione dell'ufficio**

- Art. 21 - Sede e attrezzature
- Art. 22 - Istituzione della segreteria
- Art. 23 - Compiti della segreteria
- Art. 24 - Oneri a carico del Comune
- Art. 25 - Coordinamento

Capo V**Disposizioni finali**

- Art. 26 - Approvazione del regolamento
- Art. 27 - Entrata in vigore
- Art. 28 - Informazione dei cittadini
- Art. 29 - Diffusione del regolamento

Regolamento del difensore civico

**Deliberazione CC
23.7.1997, n. 177**

Allegato B

Capitolo I Istituzione del difensore civico

Art. 1**Istituzione**

1. Nel Comune di Arezzo è istituito l'ufficio del difensore civico comunale.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti, nonché delle amministrazioni ed uffici pubblici operanti in settori collegati alle finalità del Comune e disponibili ad assoggettarsi alla sua attività.

Art. 2**Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico, nonché i suoi rapporti con gli organi elettivi del Comune.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle norme contenute nello statuto comunale e nella legge di ordinamento delle autonomie locali.

Art. 3**Requisiti**

1. Il difensore civico è eletto tra persone di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio, che possiedono i requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale, stabiliti dalla legge, e non rivestano tale carica nel Comune.
2. Sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi all'interno di formazioni politiche, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o ordini professionali.

Art. 4**Elezione**

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale, entro sei mesi dal suo insediamento o nella prima adunanza successiva alla vacanza, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini che ne facciano domanda a seguito di apposito avviso.
2. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti di autosecertificazione, sottoscritti dai candidati con firma autografa:
 - a) curriculum professionale;
 - b) dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 3;
 - c) dichiarazione circa la propria situazione patrimoniale ed associativa, nei termini previsti dal regolamento per i consiglieri comunali in carica.
3. L'avvenuta elezione è comunicata all'interessato dal presidente del consiglio comunale, assieme all'invito a rendere innanzi al sindaco, entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto consiliare, la dichiarazione di accettazione e l'impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento.
4. Il difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al comma 3. La giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'esercizio delle sue funzioni, a norma degli articoli 21 e 22.

Art. 5**Nomina del vicario**

1. Nella seduta successiva alla dichiarazione di accettazione di cui all'art. 4, comma 3, il consiglio comunale nomina il vicario del difensore civico, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi continuativi.
2. Il nominativo del vicario è indicato dal difensore civico in carica. La nomina è effettuata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Il vicario del difensore civico deve posse-

dere i requisiti stabiliti dall'articolo 3.

Art. 6 Durata in carica

1. Il difensore civico rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
2. Il difensore civico può essere rieletto una sola volta.
3. Il vicario del difensore civico cessa dalla carica assieme al titolare, anche nei casi previsti dagli articoli 7 e 8.

Art. 7 Cessazione della carica

1. Oltre che per il compimento del mandato, il difensore civico cessa dalla carica per morte, dimissioni o decadenza.
2. La decadenza è deliberata dal consiglio comunale qualora:
 - a) l'assenza o l'impedimento si protraggano per oltre sei mesi consecutivi;
 - b) sopravvenga, dopo la nomina del difensore civico, una delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 3. La decadenza non viene pronunciata se il difensore civico, constatato il verificarsi della sopravvenuta incompatibilità e data immediata comunicazione al presidente del consiglio comunale, provvede entro un termine di 30 giorni alla rimozione della stessa.

Art. 8 Revoca della carica

1. Il consiglio comunale può disporre la revoca del difensore civico per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
2. La procedura di revoca è promossa con proposta motivata da:
 - a) il sindaco;
 - b) il presidente del consiglio comunale;
 - c) almeno un quinto dei consiglieri assegnati;
 - d) almeno la metà dei consigli di circoscrizione.

3. Esaminata la proposta, il consiglio comunale decide preliminarmente in merito alla fondatezza della stessa, con votazione segreta. Se la proposta è ritenuta fondata, il consiglio dispone la notifica dei rilievi formulati al difensore civico, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il consiglio decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, espresso in forma segreta.

4. L'avvenuta revoca è notificata dal presidente del consiglio comunale all'interessato, che cessa immediatamente l'esercizio delle funzioni.

Art. 9 Competenze economiche

1. Al difensore civico spetta una indennità mensile d'importo corrispondente all'indennità di carica corrisposta ad un assessore. A tale indennità non è applicato il meccanismo di raddoppio previsto dalla legge in caso di lavoro non dipendente o di collocazione in aspettativa non retribuita.
2. Al difensore civico vicario spetta una quota dell'indennità mensile del difensore civico, commisurata al periodo di effettivo esercizio delle funzioni sostitutive. Tale periodo è comunicato agli uffici competenti da parte del difensore civico.

Capo II Esercizio delle funzioni

Art. 10 Funzioni

1. Il difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale degli interessi legittimi dei soggetti, delle forme associative e delle persone giuridiche indicati dall'articolo 12. Provvede inoltre alla tutela degli interessi generali, ed in particolare di quelli relativi alla tutela dell'ambiente.

2. Il patrocinio del difensore civico è gratuito.

3. Il difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al comma 1 o di propria iniziativa, nei casi in cui nello svolgimento dell'attività amministrativa si profilino ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, abusi o illegittimità, allo scopo di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, tempestività, ed efficienza. In particolare, su istanza degli stessi soggetti, interviene per garantire la corretta applicazione di quanto disposto dalla legge 7.8.1990, n. 241.

4. Il difensore civico non è sottoposto ad alcun rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale dal Comune ed esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.

5. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:

- a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
- b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria;
- c) le controversie inerenti il rapporto di lavoro dei dipendenti del Comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti.

Art. 11 Ambito di attività

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune.

2. L'ambito di attività può essere esteso alle amministrazioni ed uffici pubblici, nonché alle imprese e società erogatrici di pubblici servizi, operanti in settori collegati alle finalità del Comune, previa dichiarazione di disponibilità da parte dei titolari o responsabili. La disponibilità o consenso l'attività del difensore civico, espressa volontariamente dagli interessati, comporta l'accettazione delle norme del presente regolamento. L'avvenuta accettazione è resa nota alla cittadinanza.

Art. 12 Attivazione

1. L'intervento del difensore civico può essere richiesto da:

- a) singole persone;
- b) comitati;
- c) associazioni;
- d) persone giuridiche.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono nascere, essere domiciliati o esercitare la propria attività nel territorio del Comune di Anzico.

3. Il diritto di attivare l'ufficio del difensore civico prescinde dal possesso della cittadinanza italiana o dal raggiungimento della maggiore età.

4. L'istanza può essere avanzata in forma scritta, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento, oppure essere effettuata verbalmente. In tal caso il difensore civico o i suoi collaboratori assumono per scritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

5. Qualora si profili la possibilità di proporre azioni in sede amministrativa o giurisdizionale, il difensore civico ne informa preliminarmente l'istituto.

6. Esperti gli interventi di cui ai successivi articoli, il difensore civico mette al corrente l'istituto, nel termine di trenta giorni, dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'istituto.

ministrazione interessata. Il termine è sospeso durante il mese di agosto.

6. Nel caso in cui l'intervento del difensore civico non ottenga esito favorevole, nell'effettuare le conseguenti comunicazioni all'interessato lo rende edotto delle eventuali azioni che dallo stesso possono essere ulteriormente promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 13 Diritto di accesso

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico ha diritto, nei confronti dei responsabili degli uffici e servizi del Comune, delle istituzioni ed aziende dipendenti, nonché delle amministrazioni di cui all'articolo 11:

a) di richiedere, verbalmente o in forma scritta, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;

b) di consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

2. Le notizie e le informazioni richieste sono fornite al difensore civico entro cinque giorni in modo completo ed esauriente. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio inaspellato in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite in forma scritta.

3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa, nel più breve tempo e comunque non oltre cinque giorni.

4. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione della carica.

Art. 14 Esercizio delle funzioni

1. Quando riceve una richiesta di intervento, ovvero ritiene di dover agire di propria iniziativa, il difensore civico richiede le notizie e le informazioni, effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui all'articolo 13.

2. Se gli elementi acquisiti fanno ritenere necessario il suo intervento, il difensore civico in-

forma il sindaco ed il segretario generale (o il presidente ed il direttore dell'istituzione, azienda o ente interessato) ed avverte il funzionario responsabile del procedimento che effettuerà con lui l'esame congiunto della pratica. L'esame ha lo scopo di chiarire lo stato degli atti e le modalità del loro svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istituto. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto del procedimento nella data e nella sede stabilite dal difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di carattere organizzativo, il funzionario è tenuto a concordare con il difensore civico una data immediatamente successiva o una sede più idonea per il controllo della documentazione.

3. A seguito di tale esame il difensore civico comunica al funzionario responsabile, in forma scritta, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento ed indica, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei tempi del procedimento amministrativo, il termine massimo per la definizione del medesimo. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione al sindaco ed al segretario generale (o al presidente ed al direttore), nonché al presidente del consiglio comunale ed all'istituto.

4. Il funzionario responsabile del procedimento è tenuto a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal difensore civico.

5. Compete al segretario generale (o al direttore) informare tempestivamente il dirigente dal quale dipende il funzionario interessato dagli interventi del difensore civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'ufficio e del funzionario dipendente tutta la collaborazione richiesta.

6. Quando siano stati proceduti da un intervento del difensore civico i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto alle osservazioni formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al difensore civico.

7. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, il difensore civico inoltra rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 15 Inadempimento

1. Il difensore civico può segnalare al sindaco (o al presidente), per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda o altro soggetto previsto dall'articolo 11 che:

a) impedisca o ritardi, senza giustificato motivo, l'accesso del difensore civico alle notizie, informazioni, consultazioni e rilascio copia di atti dallo stesso richiesti;

b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui all'articolo 14, comma 2;

c) non rispetti il termine massimo per il compimento del procedimento fissato dal difensore civico;

d) non tenga conto, nella formazione dell'atto o provvedimento, delle osservazioni formulate dal difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;

e) ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del difensore civico.

2. Il sindaco (o il presidente) comunica al difensore civico, entro trenta giorni, le decisioni di carattere disciplinare adottate o i motivi per i quali ha ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.

Art. 16 Controllo di legittimità sugli atti del Comune

1. Il difensore civico esercita, a norma dell'art. 17 della legge 127/1997, il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale, qualora almeno dieci consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve indicare esplicitamente i vizi di legittimità e le norme che si ritengono violate e può essere restretta soltanto nei confronti delle deliberazioni concernenti:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche o relative variazioni.

3. La richiesta di cui al comma 1, sottoscritta dai soggetti legittimati in maniera da rendere possibile l'identificazione, deve essere consegnata alla segreteria generale del Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio.

4. La segreteria generale provvede tempestivamente:

a) alla verifica dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3;

b) alla trasmissione all'ufficio del difensore civico dell'istanza, di copia dell'atto sottoposto a controllo e della documentazione nel medesimo richiamata;

c) alla sospensione della efficacia dell'atto in attesa della definizione del procedimento di controllo.

5. Il controllo è esercitato dal difensore civico - nei limiti delle illegittimità desanziate - entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Il controllo ha per oggetto la verifica della conformità dell'atto alle disposizioni della normativa vigente (ivi compreso lo statuto comunale), ovvero desumibili dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

6. Nell'ambito del procedimento di controllo, il difensore civico può disporre:

a) l'audizione del responsabile dell'ufficio competente per materia;

b) la richiesta al presidente dell'organo deliberante di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.

7. L'attivazione dei procedimenti di cui al comma 6 non produce interruzione od sospensione del termine stabilito per il controllo. La segreteria generale assicura che le richieste di audizione o di chiarimento vengano assicurate con la massima tempestività, e comunque entro un termine di tre giorni.

8. La deliberazione di vizio esecutiva qualora il difensore civico comunicò di non aver riscontrato vizi, ovvero faccia decorrere il termine di quindici giorni senza avviare comunicazioni.

9. Se ritiene che la deliberazione sia illegittima, il difensore civico ne dà comunicazione, entro quindici giorni, al sindaco o al presidente del consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza, ed invita l'organo deliberante ad eliminare i vizi riscontrati. Della decisione attuata informa i consiglieri che hanno avanzato

la richiesta di controllo.

10. Se l'organo deliberante non ritiene di modificare l'atto, lo sottopone alla conferma da parte del consiglio comunale. La deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

11. Le comunicazioni inerenti le funzioni di cui ai comiti precedenti sono effettuate tra il difensore civico e la segreteria generale del Comune tramite fax o altro mezzo idoneo ad assicurare il ricevimento del messaggio e la relativa data. Entro i successivi tre giorni sono inviati i documenti originali.

Capo III Rapporti con gli organi del Comune

Art. 17

Relazioni con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni ed irregolarità riscontrate, formulando eventuali proposte, suggerendo innovazioni procedurali ed organizzative alle amministrazioni sulle quali ha esercitato la propria attività.

2. La relazione viene rimessa dal difensore civico al presidente del consiglio comunale ed al sindaco. Il presidente del consiglio comunale la iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva. Copia della relazione è trasmessa dal sindaco agli assessori ed ai consiglieri comunali, al segretario generale, ai presidenti di circoscrizione, ai presidenti e direttori delle istituzioni ed aziende dipendenti, ai responsabili delle amministrazioni di cui all'articolo 11.

3. Il difensore civico partecipa alla seduta del consiglio comunale nella quale viene esaminata la relazione, fornendo eventuali informazioni e chiarimenti.

4. Il consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti.

5. Nei casi di particolare rilevanza e urgenza il difensore civico può inviare apposite relazioni al sindaco ed al consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

6. Il difensore civico ha facoltà di rendere nota all'opinione pubblica, attraverso i mezzi di informazione, l'attività svolta.

Art. 18

Rapporti con la giunta e le commissioni

1. Il difensore civico è ascoltato, su sua richiesta, dalla giunta comunale e dalle commissioni consiliari, in ordine all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

2. La giunta comunale e le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta.

Art. 19

Rapporti con il sindaco

1. Il difensore civico ha rapporti diretti con il sindaco per quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto l'intervento degli organi comunali.

2. Il difensore civico richiede al sindaco gli interventi di competenza del medesimo o della giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni dell'ufficio.

Art. 20

Rapporti con il segretario generale

1. Il difensore civico informa il segretario generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il segretario generale interviene, su richiesta del difensore civico, per assicurare che i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.

3. Il segretario generale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.

Capo IV Organizzazione dell'ufficio

Art. 21

Sede e attrezzature

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso il palazzo comunale o in altro edificio, posto in zona centrale nel capoluogo del Comune, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso da parte del pubblico.

2. L'ufficio è dotato di idoneo arredamento, di apparecchiature tecnologiche per l'informaticizzazione delle procedure e dell'archivio, di macchine per la duplicazione, telefono, telefax e di quanto possa occorrere per un efficace funzionamento. È corredato dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile, amministrativa dei quali il difensore civico segnala la necessità.

3. L'orario di apertura è organizzato in modo da garantire la massima fruibilità da parte del pubblico.

Art. 22

Istituzione della segreteria

1. Con apposito provvedimento il Comune procede all'istituzione del servizio di segreteria del difensore civico.

2. Tale segreteria è composta quanto meno da:

- a) un funzionario;
- b) un collaboratore amministrativo;
- c) un commesso.

3. Il difensore civico segnala alla giunta eventuali esigenze di modifica o di potenziamento dell'organico destinato all'ufficio, in relazione ai carichi di lavoro assegnati. La giunta provvede a soddisfare le richieste, compatibilmente con le esigenze complessive degli uffici e servizi comunali.

Art. 23

Compiti della segreteria

1. Il servizio di segreteria del difensore civico provvede, secondo le direttive di quest'ultimo, all'espletamento dei compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.

2. In particolare il servizio di segreteria:

a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;

b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per l'identificazione del loro oggetto e dell'amministrazione, ufficio e funzionario responsabile del procedimento nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;

c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;

d) riceve i cittadini che accordano personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che esulano dalla competenza del difensore civico;

e) procede, a richiesta del difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;

f) cura ed instruisce i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il difensore civico;

g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

Art. 24

Oneri a carico del Comune

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.

2. Entro il 31 luglio di ogni anno il difensore civico segnala al sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da prevedere nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.

Art. 25

Coordinamento

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il difensore civico mantiene rapporti con il difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze e la segnalazione di procedure che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 26

Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Con la stessa maggioranza il consiglio può apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché deliberare l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un regolamento sostitutivo.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, il presente regolamento è nuovamente pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio. Entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga le precedenti disposizioni in materia, ed in particolare il regolamento approvato dal consiglio comunale con deliberazione 15.11.1989, n. 1218.

Art. 28

Informazione dei cittadini

1. Contestualmente all'entrata in vigore del regolamento e all'attivazione dell'ufficio del difensore civico, il Comune provvede ad informare i cittadini circa le funzioni di tale istituto, il suo ambito di attività, la persona eletta ed esercitaria, la sede e gli orari dell'ufficio, i soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi, il carattere gratuito degli stessi.

Art. 29

Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento è inviata, entro trenta giorni dalla sua esecuzione, ai consiglieri comunali e circoscrizionali, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune.

2. I responsabili degli uffici di cui al comma 1 sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

Copia della presente deliberazione è stata affissa

all'Albo Pretorio in data 24 LUG 1997
e resterà in pubblicazione per i successivi 15
giorni, interi e consecutivi.

Il Segretario Generale

La presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità a norma delle leggi 142/1990 e 127/1997, è stata inviata al Co.Ra.Co., che ne ha accertata l'attuazione in data 30.7.1997 (prot. n. 44974).

Il Co.Ra.Co. DICHIARA IMPROCEDIBILE il presente atto con decisione n. 125 del 31 LUG 1997

per il Segretario Comunale
il funzionario delegato

**Esame relazione annuale sull'attività del difensore civico.
Atto CC I.4.1998, n. 83.**

Secondo appuntamento per la presentazione del rapporto di attività del difensore civico con il consiglio comunale allargato ai presidenti di circoscrizione. Appuntamento carico di aspettative, anche perché – nonostante le buone intenzioni iniziali – i due organi dialogano indirettamente, attraverso un costante flusso di informazioni o il rapporto di collaborazione tra uffici, ma stentano a trovare uno stabile ed efficace canale di comunicazione. Il rapporto annuale, reso obbligatorio dal regolamento, diviene così la sola occasione ufficiale di incontro, e si carica, di conseguenza, di esigenze difficili da soddisfare nella scarna economia di una ordinaria seduta consiliare: scambio di informazioni, consuntivo di attività, segnalazione di disfunzioni e sofferenze, formulazione di indirizzi nei confronti dell'ufficio, degli organi di governo, dell'apparato comunale, delle amministrazioni dipendenti.

Il rendiconto dell'attività svolta nel 1997 – 150 pratiche aperte ed istruite, 110 concluse – è dominato dalle molte innovazioni introdotte dalla legge Bassanini o affacciate all'orizzonte istituzionale da iniziative legislative ancora in sviluppo: l'estensione della difesa civica regionale (e locale, in forma delegata) sulle amministrazioni dello Stato, l'affidamento del controllo eventuale di legittimità sugli atti, lo stretto legame con la commissione mista conciliativa della USL, l'avvio del dibattito parlamentare sulla creazione del difensore civico nazionale, il difficile equilibrio tra i diritti alla privacy, alla trasparenza, all'accesso. Nota dolente si conferma il rapporto con gli organi di governo del Comune – assai più di quello con gli uffici – rispetto ai quali si va consolidando una situazione di incomunicabilità che limita fortemente l'efficacia della difesa civica, soprattutto quando quest'ultima imbocca la strada dell'intervento equitativo, del suggerimento, della sollecitazione di scelte discrezionali.

Su questo versante affiorano in consiglio, incrinando un apprezzamento unanime che rischia di apparire rituale, opinioni differenti, che coinvolgo-

no questioni di principio e di sostanza: i limiti della funzione di difesa civica, la sfera d'azione appropriata (la tutela della legittimità? Il controllo di merito? L'iniziativa su istanza di parte? L'azione d'ufficio?), la latitudine di intervento sul terreno della discrezionalità.

La questione di maggiore sofferenza si dimostra tuttavia la perdita di competenza sui servizi pubblici "esternalizzati". Il problema si è manifestato con la creazione della Spa AISA ed il conferimento alla medesima dei servizi di igiene urbana. Ma netta è la consapevolezza che si tratta di una prima testa di ponte, destinata a fare tendenza. La scelta di forme di gestione esterna – concessione a privati, a Spa o Srl a capitale misto – per i servizi pubblici su cui è fondato il mito ormai al tramonto del "socialismo municipale" coinvolgerà in breve lasso di tempo la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, il ciclo delle acque (approvvigionamento idrico, potabilizzazione, rete fognante, depurazione), il trasporto pubblico, la commercializzazione dei farmaci, i cimiteri. L'AISA diviene così la cartina di tornasole per misurare fino a che punto la scelta di forme di gestione moderne, efficienti, dinamiche, orientate al profitto d'impresa significhi anche perdita di controllo sociale da parte del cittadino e dei suoi istituti di rappresentanza.

Sulla questione del mantenimento della competenza del difensore civico nei confronti dei servizi pubblici esercitati in regime di concessione si affrontano due scuole di pensiero. Da un lato si invoca – dottrina e legislazione alla mano – il mantenimento di principi di trasparenza, di imparzialità, di correttezza, di controllo pubblico ai quali qualsiasi gestore di servizi collettivi (pubblico o privato) deve attenersi. Dall'altro si oppone la necessità di instaurare nella p.a. rapporti di tipo privatistico, orientati anzitutto al risultato, sostanzialmente indifferenti rispetto a questioni di principio che non trovano più riscontro nel mercato globale.

Si tratta di un dialogo tra sordi, destinato a veder prevalere chi detiene le leve del potere decisionale. A nulla valgono, infatti, le prese di posizione, peraltro inequivocabili, del consiglio comunale. L'AISA potrà permettersi di non riconoscere alcuna competenza al difensore civico, istituto non contemplato entro l'orizzonte del codice civile. Ed il suo esempio sarà presto seguito da altri gestori di pubblici servizi privatizzati (rectius, per usare un eufemismo politically correct: esternalizzati).



Consiglio Comunale n. 83
Prot. ges. n. 17331 (7.4.3)

Adunata del 1 aprile 1998
Seduta pubblica

Oggetto: *Esame relazione annuale sull'attività dell'ufficio del difensore civico.*

Evacuato l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'ordine del giorno della seduta, il presidente **Adelmo Agnolacci** sottopone all'esame del consiglio - secondo quanto disposto dall'art. 34 dello statuto, dall'art. 78 del regolamento consiliare e dall'art. 17 del regolamento del difensore civico - la relazione sull'attività svolta dall'ufficio di difesa civica nel corso dell'anno 1997.

Prendono parte alla seduta il difensore civico, dr. Anna Maria Nui ed il vicario dr. Guglielmo Borri, coadiuvati dal funzionario addetto all'ufficio, dr. Orietta Occhiolini. Partecipano inoltre i presidenti delle circoscrizioni Giusto (Ortello Acquini), Seione (Giorgio Meoni) e Rignuto (Benito Sacchetti).

Ri ringraziata la dr. Nui per il proficuo lavoro svolto e per la disponibilità sempre manifestata nei confronti del consiglio, il presidente Agnolacci ricorda che la relazione annuale relativa al 1997 (allegato A, parte integrante del presente atto) è stata diramata a tutti i destinatari da circa due settimane; la sua presentazione al CC, già iscritta all'ordine del giorno dell'ultima seduta di marzo, è stata inoltre anticipata alla Conferenza dei capigruppo nella seduta del 30.3.1998.

Richiama quindi il vigente regolamento del difensore civico, che all'art. 17 dispone:

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni ed irregolarità riscontrate, formulando eventuali proposte, suggerendo innovazioni procedurali ed organizzative alle amministrazioni sulle quali ha esercitato la propria attività.

2. La relazione viene rimessa dal difensore civico al presidente del consiglio comunale ed al sindaco. Il presidente del consiglio comunale la iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva. Copia della relazione è trasmessa dal sindaco agli assessori ed ai consiglieri comunali, al segretario generale, ai presidenti di circoscrizione, ai presidenti e direttori delle istituzioni ed aziende dipendenti, ai responsabili delle amministrazioni di cui all'articolo 11.

3. Il difensore civico partecipa alle sedute del consiglio comunale nella quale viene esaminata la relazione, fornendo eventuali informazioni e chiarimenti.

4. Il consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed espone gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti.

Il presidente passa quindi la parola al difensore civico per la presentazione della relazione. Nel corso del dibattito prendono la parola i seguenti consiglieri, pronunciando gli interventi di seguito riportati.

Dr. Anna Maria Nui - difensore civico

Non so se scusarmi per l'ora tarda, ma non dipende da me... Tenete comunque conto che lo sforzo che fate oggi non lo ripeterete, probabilmente, fino al prossimo anno, dal momento che ci vediamo una volta all'anno soltanto, quindi abbiate un po' di pazienza. Anche perché quest'anno l'ufficio di difesa civica, non per nostro merito, ha acquisito nuove competenze che sarebbe bene far conoscere alla cittadinanza, oltre che ai suoi rappresentanti istituzionali.

Sapete benissimo che con la legge Bassanini il difensore civico della Regione, in attesa di un futuro difensore civico nazionale, è stato investito dalla legislazione statale di nuove funzioni. Il difensore civico della Regione si occupa di tutti i disservizi di tutte le amministrazioni dello Stato, esclusa la difesa e la giustizia. Per una delega in via di prassi che al momento ci è stata conferita da parte del difensore civico della Regione, il difensore civico del Comune di Arezzo può raccogliere le istanze di tutti i cittadini che vogliono far sapere che esistono disservizi in qualsiasi amministrazione dello Stato (per oltre, quindi, la sfera di attività comunali).

Dal momento che la funzione è gratuita e può essere anche un servizio di promozione dell'attività dell'amministrazione comunale, vi invito a darci una mano su questo aspetto, a noi come ufficio, visto che possiamo fare pubblicità ma fino a un certo punto, perché una promozione di questo ufficio vera e propria da parte dell'amministrazione comunale intesa come organo non si è ancora avuta. Noi facciamo quello possiamo, ma le funzioni adesso stanno diventando molteplici, sono funzioni anche gratuite e se vengono utilizzate in modo corretto dalla cittadinanza c'è un servizio che può andare a favore di tutti, di qualsiasi colore o schieramento politico; non penso che possa esserci un interesse ad affossare un ufficio che nasce - per sua natura - di fiducia sia della maggioranza sia della minoranza. Oltre a questo, ci sono altre nuove funzioni, ad esempio il controllo di legittimità su taluni atti: ma però in casa proprio di chi ha le prerogative di utilizzarli, quindi posso anche sorvolare.

Per quanto riguarda invece altre funzioni del difensore civico regionale, quella cioè della nomina dei commissari ad acta, quindi l'eventuale controllo sostitutivo sull'organo, anche lì abbiamo in via di prassi una delega in bianco da parte del difensore civico della Regione a segnalare i casi di inadempimento da parte delle varie amministrazioni operanti sul territorio. Anche questo è un canale preferenziale. Tenete conto che in materia di mancata liquidazione di intermità per l'occupazione di urgenza sono già stati fatti degli interventi sostitutivi; quindi c'è anche questo nuovo strumento che può essere utilizzato da tutti i cittadini, amministratori compresi.

Per quanto riguarda la nostra attività di quest'anno c'è da registrare anche una espansione non solo normativa dal punto di vista nazionale, cioè prevista, ma anche una cosa ottenuta sul territorio da parte del difensore civico comunale, coadiuvato in questa attività dal vicario. Presso la USL di Arezzo vengono gestiti dalla Commissione mala conciliativa anche i reclami di secondo grado dell'utenza: anche qui reclamo gratuito, tutela in primo grado da parte dell'azienda, riesame sempre gratuito ancora una volta, un ulteriore filtro, da parte di questa commissione composta anche dal difensore civico del Comune. Il Comune anche in questo caso ha un ufficio che collabora con la USL.

Questo processo di apertura del difensore civico nei confronti di altre amministrazioni va nella scia che sta indirizzando sia il legislatore nazionale, sia la potestà normativa provinciale e comunale. A livello nazionale si sta creando il difensore civico italiano, finalmente, forse con la modifica dell'art. 111 della Costituzione; a livello locale e territoriale, si intensifica il rapporto con la cittadinanza, con la capacità di raccogliere istanze da parte dei cittadini, allo scopo di una crescente democratizzazione e umanizzazione dell'attività burocratica. Questa, che di per sé sembra una contraddizione in termini, la si può invece tranquillamente realizzare. Poi c'è anche questa volontà da parte di amministratori diversi dal Comune, come ad la USL: lei sono venuti i rappresentanti della Telecom, società che non ha nulla a che fare con il Comune, ma che si dice disponibile a rispondere ai problemi dell'utenza non solo tramite i loro uffici, ma anche attraverso la loro partecipazione diretta con l'ufficio di difesa civica; addirittura il direttore della sede Inal di Arezzo si è rivolto al difensore civico per avere un rapporto di chiarimento in sede di prima applicazione della legge sulla privacy relativamente a difficoltà che aveva incontrato con l'ufficio anagrafe, perché ancora stavano cercando di organizzare la comunicazione dei dati in armonia con la legge sulla privacy e non avevano ancora trovato soluzione a un caso concreto. Anche in questo caso il moto significativo che il rappresentante di un ente quale l'Inal vede dal difensore civico: questo fa capire come stia cambiando questo tipo di organi.

Per quanto riguarda la nostra attività principale - quella dei rapporti fra cittadini e amministrazione comunale - per quanto riguarda quello che è scritto nella relazione non sto ad esporvi la casistica minima, perché sono intervenuti spesso molto più eterogenei rispetto all'anno scorso. Però gli interventi si fanno più rapidamente, è migliorata la qualità dei rapporti con gli uffici amministrativi del Comune e in alcuni casi si instaurano delle vere e proprie collaborazioni in senso produttivo, tutte a favore dell'utenza, perché non è sempre detto che il difensore civico abbia ragione in quanto non abbiamo presenti tutte le materie. D'altronde l'ufficio che spesso applica le leggi non ha il tempo per rimediare, per trovare un



esemplette, una soluzione che sia anche comoda ed economica, quindi dalla nostra collaborazione sono venute fuori cose buone. Collaborazione ulteriore, favorita sicuramente dalla intelligenza di chi occupa questi posti all'interno degli uffici, di cui ho permesso di restaurare dai collegamenti con la USL, Arezzo una volta l'ufficio ambiente del Comune insieme con la USL, tra delle competenze tecniche strettamente connesse, niente di male a preparare dei protocolli necessari per l'utenza per dire dove e a chi rivolgersi per qualsiasi tipo di questo. Prima magari si potevano essere stati dei casi - e noi abbiamo avuto le prove tangibili - di una persona che veniva prima controllata dall'ufficio USL, che le diceva A, e per da un altro ufficio magari del Comune che le diceva B, quando bastava solo che ci fosse un collegamento fra questi due organi. Collegamento che abbiamo fatto noi, non per merito nostro, ma perché abbiamo tempo, è la nostra funzione ordinaria. C'è stata intelligenza e capacità da parte di tutti e due le persone che lavorano all'interno di questi uffici amministrativi sia dalla USL che dal Comune, che sono riuscite a venire a capo della faccenda, hanno stabilito dei protocolli per cui adesso la USL, le queste cose e il Comune fa queste altre, e lo sanno i cittadini prima di vedersi arrivare un qualcosa che noi siamo da che punto possa venire.

Per quanto riguarda l'applicazione della legge 341, abbiamo avuto, come tutte le amministrazioni italiane, dei problemi; si cerca di conciliare la privacy con il diritto di accesso. Anche qui, in attesa del regolamento che si sta preparando, l'ufficio di difesa civica si è adoperato per cercare di chiarire i casi concreti che si possono verificare nell'utenza, penso con dei risultati abbastanza buoni.

L'autocertificazione non interessa il Comune, tutti i casi che ci sono capitati sono di altre amministrazioni; per quanto riguarda la tutela dell'ambiente la cosa rilevante è il rapporto con la USL, ufficio ambiente e uffici della USL, con istituzioni di protocolli ormai ben definiti.

Le distinzioni segnalate sono quest'anno soprattutto relative ai parcheggi e pagamento. La nuova modalità di parcheggiare nella nostra città ha creato ovviamente dei problemi, essendo una cosa nuova, i cittadini si chiedono soprattutto se sia possibile abbassare il prezzo, per alcuni è troppo alto, per altri ci sono permessi che sono difficili da ottenere, per alcuni ancora c'è il dubbio che l'ATAM effettui dei controlli sui divieti di sosta, oppure più che sul divieto di sosta, sulla sosta pagata, quindi sul pagamento effettivo della sosta da parte dell'utente. Ci si chiede: non sarà che domani la polizia municipale si troverà anche questo carico, invece l'ATAM si troverà senza l'attivazione di alcuni tipi di controllo? Noi abbiamo avuto risposte da parte dell'ATAM, probabilmente si vedrà nel futuro anche sul tempo, i controlli li faranno anche loro, quindi con tranquillità per i cittadini.

Ancora qualche problema per il reinvestimento dell'utile di settore dell'ATAM relativo ai parcheggi. Erano sorti dei problemi perché non si capiva l'interpretazione esatta della convenzione in relazione all'art. 7 del codice della strada, ci è arrivata da parte della segreteria del sindaco una interpretazione autentica, almeno per parte dell'amministrazione comunale, e quindi anche da quel punto di vista abbiamo avuto una risposta.

Ancora il problema del servizio notturno della polizia municipale: su questo argomento devo tornare, come l'anno scorso. Ancora gli esercizi pubblici aperti nel centro storico danno fastidio ai residenti, forse anche oltre la soglia di tollerabilità, non c'è il controllo durante la notte. Chissà che con la nuova legge finanziaria e con i non gli obiettivi di crescita, come mi faceva notare il dr. Rossi - questi che non vogliono il servizio militare ma fanno il servizio alternativo civile, che possono essere utilizzati nei servizi di polizia municipale, forse ampliando l'originario potremmo organizzare un tipo di servizio. Analogo a quello della fiera antiquaria: di notte ci sono i melonote che controllano i mobili, chissà che forse non si possa chiamare qualche persona a controllare il sonno dei nostri concittadini che stanno nelle zone vicine a questi esercizi pubblici.

Ancora fiera antiquaria. Vi dico solo: fate una passeggiata su Poggio del Murlo, tanto una capote subito come stanno le cose.

Attività edicolante: ci siamo allargati molto per motivi situazionali su delega del difensore civico della Regione, stiamo lavorando moltissimo anche da quel punto di vista, non dimenticando che l'ente istituito è il Comune, quindi noi siamo annesso ufficio di difesa civica del Comune, tant'è vero che una nostra collega sta lavorando nel palazzo di fronte per la Provincia. I problemi più grossi li abbiamo incontrati non dal punto di vista concreto, ma dal punto di vista sistemato per la gestione dei servizi di igiene urbana, quindi con l'ANSA S.p.A. E' stata costituita questa S.p.A. che gestisce il servizio di nettezza urbana oltre che altri servizi di igiene urbana, come ufficio, abbiamo finora pagato anche questo tipo di reclami in materia di nettezza urbana, abbiamo venuto prima della convenzione qualcuno che poteva fare da riferimento all'interno dell'ANSA, non lo abbiamo trovato, anche perché non c'è stata una volontà in questo senso, ma loro sono formalmente una S.p.A. e il problema che abbiamo esposto in sede di relazione c'è stato anche uno sviluppo, cioè è arrivata una lettera che è stata costantemente inviata al presidente del consiglio comunale e per conoscenza al difensore civico, perché non sono io che potrei utilizzare la vostra discrezionalità politica nel togliere o nel dare anche questa competenza al difensore civico, non è mio compito, ed è quello che ho cercato di dire a tutti: fin dall'inizio della questione sem-



mezzo che di questione si possa parlare, io cercavo solo di far vedere quello che è lo stato attuale della dottrina in vigore, non c'è una legge che dica se il difensore civico può estendere la propria attività anche oltre alla S.p.A. gestita, e peraltro controllata, dal Comune, o perlomeno partecipata dal Comune, non è sotto da nessuna parte, però in ambiente accademico, universitario, la dottrina è unanimemente orientata in questo senso. Il legislatore nazionale va verso l'apertura dei poteri del difensore civico nel bene e nel male, questa è una scelta politica su cui non posso ancora discutere, la dottrina invece e va in questo senso, il sono delle pubblicazioni autorevoli che danno questo, io mi devo solo limitare a dire che, come difensore civico del Comune di Arezzo, alla luce di quanto afferma la dottrina, che è l'unica cosa reale che abbiamo alle spalle, posso estendere la mia attività anche nei confronti dell'ANSA. Se l'ANSA non vuole, e se l'amministrazione comunale (che poi è il controllore dell'ANSA) non vuole, può benissimo dirlo, però io devo dire ben sapendo che va contro gli ordinari testi di diritto amministrativo attualmente vigenti, il parere espresso dal Segretario generale andava in questo senso, perché prendeva atto di quello che è la situazione attuale della dottrina e della legislazione; la palla adesso viene rimandata in ambito di discrezionalità politica. Se si vuole dare, seguendo l'indirizzo dottrinale attualmente in vigore, al difensore civico questo tipo di attività ben venga, perché siamo depositi a svolgere tranquillamente, se invece non si vuole dare, allora si deve dare non dico una giustificazione, perché non la devo chiedere io a nessuno c'è obbligo di dare, però si deve essere una base almeno logica che possa portare a cambiare l'attuale dottrina vigente, che sicuramente è nella vostra discrezionalità.

Collaborazione con gli uffici comunali: come ho già detto, qui si va abbastanza bene, molto meglio dell'anno precedente, si è sciolto il ghiaccio, c'è un rapporto anche di collaborazione fra gli uni e gli altri, quindi è fatto nel confronto dell'utente.

Collaborazione con gli organi politici comunali: salvo qualcuno che ho visto con grande piacere e che è venuto a trovarmi per iniziative individuali, e che ringrazio, salvo qualche assessore che è riuscito con intelligenza a coprire dei vuoti che non possono essere coperti dalla semplice legittimità, ma usando il buon senso ha pregato la legittimità anche a fini utili per il cittadino, a parte questi episodi sporadici, manca una certa promozione di questo ufficio da parte del Comune. Spero che questo possa avvenire in futuro, anche necessariamente per far conoscere questo ufficio gratuito ai cittadini. Noi facciamo quello che si può fare, faremo un pagheremo adesso, abbiamo anche dei soldi in capitolo di bilancio; se però voi potete, anche nell'interesse dell'utenza, cercare di promuovere questo ufficio, che è ancora nella sua sede, quella degradata dell'anno scorso, bella ma inagibile, se potete dare una mano in questo senso vi ringraziamo anche perché siete voi che avete creato questo ufficio.

Presidente

Ringrazio le dotte assenti per la relazione. Vista l'ora, si rinvia il dibattito alla ripresa dei lavori nel pomeriggio.

Si dà atto che va disposizione del presidente l'adunanza viene interrotta alle ore 13:40.

Alle ore 15:20, constatata la presenza in sala di un numero di consiglieri sufficiente per assicurare il quorum strutturale dell'organo (e conseguentemente la legalità della seduta), il consiglio riprende i suoi lavori.

Dr. Anna Maria Nuti - difensore civico

Vorrei aggiungere una considerazione a quelle espresse questa mattina. Le cose che funzionano bisogna dire, altrimenti saremmo il rischio di sottovalutarle.

E' stato ampiamente riconosciuto, anche da parte del coordinamento dei difensori civici della Toscana, l'impegno e la tempestività dimostrati da questo consiglio comunale nella modifica del regolamento del difensore civico, in adeguamento alla legge Bassolino. Sono stati i primi, poco dopo la presentazione del rapporto dello scorso anno, ad adeguare il regolamento, disciplinando l'esercizio dei nuovi compiti di controllo attribuiti dalla legge. Sia le bozze iniziali di articolo che la definitiva stesura sono stati portati da me al coordinamento dei difensori civici della regione e successivamente utilizzati come matrice modello in tutti gli enti locali della Regione Toscana.

Presidente

Dichiaro aperto il dibattito.

Consigliere Renato Charlot

Ho letto che sono riportate delle critiche riguardo alle macchinette per i parcheggi. Non so se questa amministrazione ha preso un lotto di queste macchinette per i parcheggi. Così come ho ricordato nel



plano del traffico, in altre città d'Italia non c'è l'impegnata di andare a cambiare i soldi in spiccioli, ma ci sono delle macchinette senza poi riportare il biglietto da esporre nel cruscotto, che a volte con il vento viene portato via, ci sono macchinette più moderne che permettono di utilizzare qualunque moneta, anche di carta, per poter parcheggiare e facilitare l'opera dei cittadini. Ho letto nella sua relazione che addirittura in alcune strade, dove c'è il parcheggio a pagamento, non esistono le macchinette. È stato detto a questa amministrazione che siano utilizzate quelle del parcheggio del Rossellino, che è chiuso da qualche mese, in ambito dell'apertura del sottoparcheggio Salsazioni, per cui chiedo se può anche lei sollecitare questa questione.

Oltre a questo, volevo fare una domanda, non so se è pertinente per il suo ufficio. Mi capita come consigliere di presentare delle mozioni al consiglio comunale, che poi vengono o approvate a maggioranza o approvate ad unanimità, lei pare che l'iter di queste mozioni approvate a maggioranza sia un iter che si ferma lì, almeno per le questioni che ho presentato io; se mi presento da lei, posso avere un suo aiuto perché queste cose vadano avanti e non rimangano carta morta?

Presidente

Ricordo ai colleghi che c'è un regolamento, al quale i consiglieri si devono riferire, nel regolamento si dice quali sono le procedure da seguire, il difensore civico è la nostra controparte; non è che in famiglia abbiamo bisogno del difensore civico, altrimenti scenderemmo al livello della superiorità, della sua maestà, della sua vicaria, il cittadino si rivolge al difensore civico, che spiana alcune questioni burocratiche e amministrative per arrivare a certe soluzioni. Se la dot.ssa Nuti vuole aggiungere qualcosa, prego.

Dr. Anna Maria Nuti

Proprio per statuto, ma anche come accordi per uniformare l'attività di tutti i difensori civici, proprio per entrare in questioni strettamente politiche o di dibattito fra le forze politiche, si evita di far entrare all'interno dell'attività di questo ufficio urgenze o necessità che possono invece essere già tutelate in sede politica da parte vostra. Una cosa come quella che ha detto il consigliere Cherici in questo caso non potrebbe essere affrontata direttamente dal difensore civico; se viene un cittadino a chiedere come si deve comportare per fare qualcosa, possiamo aiutarlo, ma per quanto riguarda l'attività interna degli organi di gestione politica non possiamo entrare nel merito.

Consigliere Emilio De Sturtel

Vorrei fare alcune domande per quanto riguarda questa istituzione. In genere il cittadino si rivolge al difensore civico se trova un'amministrazione letargica, il Comune, la struttura Comune di Arezzo, di fronte a dei cittadini che hanno trovata letargica, fra virgolette - mi scusi per le terminologie forse non corrette - come ha reagito dopo un anno di difensore civico? Nella sua relazione lei, dot.ssa Nuti, dice che per quanto riguarda la struttura comunale, questa ha reagito bene; però si legge sempre all'interno della sua relazione, ad esempio a livello di parcheggi a pagamento, che l'ufficio è in attesa di ricevere risposta dall'amministrazione comunale. Quindi in merito al fatto che la struttura non risponde, mi chiedo se lei ha notato nel tempo un ente che è più vicino ai cittadini, oppure un ente che è ancora arroccato all'interno di una forma burocratica e quindi rigetta quelle che sono le aspirazioni di trasparenza che vengono dall'utenza. Un caso a parte presumo sia il discorso dell'ASGA, come lei ha accennato anche nella sua relazione; però a me interessava sapere se il comune è migliorato come gestore di servizi all'utenza oppure no, in questo anno di osservazioni della sua posizione.

Consigliere Dina Gappetti

Il difensore civico mi pare che sia un organo che funziona, e questa è la prima riflessione che mi viene in mente, perché sia prendendo atto di quella che è la relazione, sia qualche volta per essermi rivolto o comunque aver indicato a dei cittadini di rivolgersi presso questo istituto, ho avuto la conferma della funzionalità e del lavoro molto positivo che svolge questo ufficio.

Ne sono lieto, perché ritengo che quando ci sono degli organi che funzionano non bisogna avere nessuna reticenza ad ammetterlo, anzi ad ammetterlo con soddisfazione.

Inoltre mi pare che vengano anche risolti quei che sono i problemi che rappresentano talvolta dei disagi sempre per il cittadino, e questo è altrettanto importante perché viene fatto in modo diretto, rapido, e quando l'ufficio del difensore civico trova collaborazione presso le realtà con cui dialoga e verso le quali si rivolge, c'è anche una certa celerità nel poter giungere a delle conclusioni.

Devo fare i miei complimenti al difensore civico e a tutto l'ufficio che collabora con il difensore, perché al di là di tante considerazioni è evidente che le persone sono e rimangono sempre importanti. Che ci siano dei professionisti che si impegnano in modo qualificato e portano il loro contributo nel risolvere le questioni è altrettanto importante quanto l'attivazione di vari organi, molte volte purtroppo le cose non

funzionano perché non funzionano le persone, e in questo caso devo dire che siamo esattamente nella situazione opposta, vale a dire quella più positiva e vantaggiosa per il cittadino.

Quindi per quello che mi riguarda, anche se devo notare che nella relazione esistono ancora dei punti di sofferenza per quanto riguarda certi rapporti, però dal momento che sono sorti i, preferisco invece che continuare a parlare dare il mio piccolo contributo affinché si possa sviluppare un'azione che non contrasti né con l'operato del difensore civico, né con le varie istituzioni, ma che sia tesa a cercare di interrogare questo dialogo anche rispetto a quei soggetti che sono ancora un po' ingabbiati in una logica che credo sia per lo più un difetto che viene dalla difficoltà di adeguarsi a quelle che sono le nuove disponibilità nei rapporti fra i vari soggetti.

Faccio tanti auguri al difensore civico di continuare in questo modo e di poter sempre avere gli strumenti a disposizione per poter continuare la sua opera.

Consigliere Pier Luigi Rossi

A nome del gruppo di Forza Italia formulo un giudizio positivo all'ufficio del difensore civico. Mi piace anche rammentare personalmente la dot.ssa Nuti, la dot.ssa Occholini e anche il vicesano, dr. Guglielmo Boni.

Chiedo all'amministrazione comunale cosa intende fare circa la ubicazione dell'ufficio, se la sede è quella e il programma una sua variazione.

Chiedo all'amministrazione comunale, visto che nella relazione si cita rispetto alla gestione dei servizi di igiene urbana che "tutto per iniziativa del direttore è giunta all'ufficio della difesa civica una lettera con cui si comunicava la volontà di non rispondere all'ufficio relativamente alle istanze presentate dagli utenti al difensore civico sulle materie attualmente di competenza dell'ASGA S.p.A.", e che più sotto si scrive: "siccome l'amministrazione comunale deve garantire a tutti i cittadini gli stessi standard di servizi previsti per gli altri servizi pubblici partecipati dall'amministrazione comunale", cosa intende fare l'amministrazione comunale.

Infine pongo una domanda al difensore civico. Poiché in quest'aula ho introdotto a vario modo, sia come interrogazione che come atto di indirizzo, la questione del minimo contrattuale sull'acqua, numerosi cittadini si sono rivolti a me e io ho consigliato di rivolgersi anche al difensore civico, però visto che è qui presente, chiedo a lei se il cittadino che deve...

Presidente

La richiamo all'ordine del giorno, consiglieri: la dot.ssa Nuti non è qui per consuetudine, ma per presentare una relazione sulla quale siamo chiamati eventualmente ad intervenire. Poi il difensore civico al di là dell'aula traslerie è a disposizione di tutti presso la sua sede e durante le sue funzioni istituzionali.

Consigliere Pier Luigi Rossi

La calma e la pazienza sono le virtù dei forti, quindi ascolto il suo consiglio, mi metto a sedere e andrò a trovare il difensore civico, al quale avrà modo di illustrare la mia posizione.

Consigliere Nicola Benigni

Intervengo a nome del gruppo del PDG per sostenere nuovamente, come ho fatto in altre occasioni, la figura e il ruolo del difensore civico: lo abbiamo voluto come presenza, gli abbiamo dato un ruolo e siamo contenti che anche nella relazione di quest'anno sia giustificato quest'impegno che è stato preso. Giustificato perché mi sembra che il lavoro sia stato fatto molto bene.

Dalla relazione del difensore civico, oltre ai problemi che l'amministrazione dovrà valutare direttamente, tipo quello dei parcheggi ed altri problemi più pratici che vengono direttamente fuori, pensiamo di aver raccolto in particolare due sollecitazioni del difensore civico e ci vogliamo fare portatori di questi impegni.

Il primo è quello che il difensore civico chiede direttamente ai gruppi politici, ovvero di insistere un'opera di informazione e promozione del difensore civico; questo è un impegno che ci eravamo presi, che molto probabilmente non è stato mantenuto fino in fondo e chiediamo che si dia un sostegno all'ufficio perché possa andare avanti in questa direzione. Questo non solo perché il difensore civico ha avuto ruoli ruoli, tipo il controllo di legittimità su alcuni tipi molto specifici di atti, ma perché riteniamo che il difensore civico abbia un ruolo molto preciso e questo è un invito più che al difensore civico ai consiglieri. Riteniamo che il difensore civico debba essere non tanto uno strumento per il consiglio comunale per portare pratiche che altrimenti non ottengono risposta in aula, perché è quello il vero strumento dei portatori comunali, quanto piuttosto il punto di unione fra cittadini e amministrazione, il mediatore dei problemi e dei problemi burocratici. Quindi invita tutti a considerarlo nel suo vero ruolo, nel ruolo per il quale è stato istituito.

L'altra sollecitazione che abbiamo preso da questa relazione è quella che sollecita anche una que-



stione di principio molto importante, e sono le affermazioni che fa il difensore civico a proposito dell'ACSA, ovvero l'ACSA non risponde, ha un comportamento omissivo. E' una affermazione molto importante e visto l'atteggiamento dell'ACSA anche condivisibile, però un'affermazione di questo tipo non può passare inosservata. Quindi, ripeto, questo solleva un problema di principio. E' stata citata sia dal difensore civico che dalla relazione del segretario generale la dottrina, che comprende nei compiti del difensore civico anche la S.p.A. e a capitale di maggioranza comunale, o comunque dove partecipa l'ente pubblico: credo che da questo punto di vista vi sia una grande chiarezza della dottrina, senza ambiguità di alcun tipo. Partendo ritengo che il sindaco e la giunta dovranno prendere atto in maniera decisa dell'atteggiamento dell'ACSA perché, visto che andremo verso la costituzione di altre S.p.A. che gestiranno servizi pubblici e che avranno rapporti quotidiani con i cittadini, mi pare assolutamente doveroso consentire che il cittadino, in caso di disfunzione di questi tipi di servizi, si possa rivolgere al difensore civico. Questo lo diciamo con molta decisione e con molta chiarezza e chiediamo con forza al sindaco e alla giunta di intervenire presso l'ACSA, perché questi comportamenti di tipo omissivo non si ripetano.

Raccolti questi due incoraggiamenti che ci ha fatto il difensore civico, vorrei nuovamente sottolineare il fatto che per aiutare l'ufficio del difensore civico, si debba dargli una mano anche noi non solo nella informazione e nella promozione, non solo con interventi di questo tipo dal punto di vista politico, ma anche non investendo di compiti che non lo riguardano. Storziamoci alcune volte di non investire sul difensore civico, per trovare per forza un canale di sfogo a certi problemi, questioni che non gli appartengono, il difensore civico ha il ruolo, come è precisamente definito nello statuto e nel regolamento, di essere un punto di unione con i cittadini. Comunque ringraziamo il difensore civico per la relazione che ha fatto.

Consigliere Sauro Casini

Un intervento anche da parte nostra, che abbiamo letto con interesse la relazione del difensore civico, che condividiamo nello spirito, ma vedo che anche gli altri amari di maggioranza sono sulla stessa linea e sottolineano gli stessi problemi che ha evidenziato anche il difensore civico, ma soprattutto sottolineano la stessa volontà di volerli risolvere.

Allora qui, più che andare a sottolineare certi aspetti in maniera dettagliata, vi leggo alcune cose del regolamento del difensore civico, per capire poi perché mi ero domandato la relazione. Sì, è vero che viene qui presentata, ma il consiglio comunale può anche decidere di votare qualcosa in merito alla relazione del difensore civico, perché all'art. 16, comma 4, si dice che il consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed espone gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti. Mi sembra che - volendo - certi problemi sollevati dal difensore civico e raccolti in maniera positiva da tutti gli interventi, potrebbero essere meglio definiti con la votazione di un atto del consiglio comunale, in cui si dovrebbero sottolineare alcuni aspetti ben precisi. Dopo vediamo se è possibile e se c'è la volontà.

Presidente

Se ci sono atti di indirizzo specifici al di là della relazione, perché la relazione è una presa d'atto, quelli possono essere messi in votazione, ma devono essere presentati.

Consigliere Sauro Casini

Presenterò nella mia relazione alcuni punti, riprendendo quello è stato già detto.

Presidente

Ad esempio, le indicazioni che dava il consigliere Benigni non è che cadano nel vuoto, ma l'ufficio di presidenza, una volta raccolta, le trasmette alla giunta così come richiesto dal collega. Lo stesso può fare lei ed altri.

Consigliere Sauro Casini

Intatti devo come italiani. Volendo se è possibile inglobare, visto che il difensore civico è una diretta scelta ed emanazione del consiglio comunale e a lui risponde, potremmo anche ricorrere a un atto formale. Possiamo rinviare delle dichiarazioni di volontà, che poi vengono raccolte dalla presidenza. Mi riferisco alla sede, rispetto alla quale deve essere trovata una sede più opportuna, non tanto per fare un favore al difensore civico, che si muove ancora molto bene, quanto ai cittadini che ne devono usufruire e che dimostrano l'intenzione di volerne usufruire in maniera sempre maggiore visto anche l'allargamento di competenze del difensore civico.

Un richiamo voglio fare anche alla collaborazione degli uffici, che quest'anno sembra molto miglio-



re, però credo che tutti gli uffici debbano offrire la maggiore collaborazione possibile al difensore civico. Per l'atto è riportato anche nel regolamento che gli uffici devono collaborare, tanto che il segretario comunale potrebbe anche sanzionare e frondergli questo dovere, nel caso non avvenisse. Quindi il senso delle precise modalità e anche delle conseguenze a certi comportamenti.

L'altro aspetto che anche io volevo sottolineare di riferisce alla S.p.A., l'ACSA in particolare, perché l'ACSA diventa emblematica e non per prendersela con qualcuno in specifico, anche se ho da fare un richiamo ben preciso al direttore dell'ACSA, che poi spiegherà meglio. Quando noi abbiamo deciso di costituire della S.p.A., e decideremo con molta probabilità di costituire anche molte altre con lo scopo di rendere più efficienti e meno costosi certi servizi, non abbiamo voluto - questa è una preoccupazione che slego sempre quando prendiamo queste decisioni - perdere la capacità di controllo e di indirizzo su queste aziende. Il rispondere negativamente e delle istanze del difensore civico può prevenire l'ipotesi che all'interno di questa S.p.A. si generi una mentalità per cui l'indipendenza nella ricerca di una maggiore funzionalità, economicità ecc. diventi una indipendenza totale dalla proprietà, che rimane ai cittadini e attraverso la loro espressione al consiglio comunale. Quindi ritengo molto censurabile il comportamento del direttore dell'ACSA il quale, pur rimanendo nel puro diritto di affidare la risposta ai cittadini quando sollecitato direttamente per disservizi o per suggerimenti, non può assolutamente rifiutarsi di rispondere in maniera adeguata al difensore civico, se gli stessi cittadini decidono di costituire del servizio istituto dal consiglio comunale. Tanto che io credo anche che il direttore, ing. Montini, non abbia letto bene il regolamento del difensore civico, dove si dice all'art. 11 che il difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti delle attività dell'amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni e aziende dipendenti del comune. Quindi io credo che la S.p.A., se non mi sono sbagliato, ACSA, è ancora nata al 25%.

Presidente

Sotto il profilo giuridico non è una azienda speciale, il fatto un attimo è una S.p.A. Tuttavia condivido quanto sta dicendo.

Consigliere Sauro Casini

Non sono un esperto, però al aprto tutto un problema politico. Sto facendo infatti un discorso politico, e quindi vi aprto tutto un discorso politico per cui è bene ripensare in maniera opportuna, perché se la forma di gestione toglie la possibilità al consiglio comunale di poter agire con la stessa efficacia con cui agisce verso una municipalizzata, la cosa può creare dei problemi politici oggettivi.

Presidente

Condivido.

Consigliere Sauro Casini

Indipendentemente dal fatto che si suggerisce una delibera del consiglio su questi argomenti, e che vengano raccolti dal presidente (ovvia che per il sottoscritto va bene lo stesso), vorrei che il consiglio esprimesse apprezzamento per la relazione del difensore civico e che la giunta si attivasse e per dare un preciso indirizzo alle aziende collegate per la loro responsabilità rispetto a quanto disposto dal difensore civico, e perché effettivamente questa sede venga trovata in un edificio più accessibile da tutti i punti di vista.

Consigliere Adus Bidi

Solo per unirmi al plauso dei colleghi consiglieri per il lavoro da lei svolto, dottoressa Nuti, e per dire che piacerei un po' perché noi amari siamo dagli addottorati. Puffoso, quando appena appena si fa qualcosa, anche il poco, si cerca subito con la mente un avvocato, senza rendersi conto che invece avremmo un ottimo avvocato proprio tutto per noi. Ripeto, siamo dagli addottorati, un po' noi amari ma per tutti gli italiani, quindi c'è bisogno di questa padronanza.

Vorrei anche dire che mi sono attivata presso il mio istituto tecnico e quindi presso i docenti di diritto che insegnano nell'istituto tecnico che rappresentano, perché includano (e lo hanno fatto) un piccolo capitolo nel loro di diritto sulla figura del difensore civico. Ripeto, se ancora ce ne fosse bisogno della mia precisazione, che la conoscenza del territorio, delle sue istituzioni, dei suoi uffici non sarà mai troppa da parte della scuola e non sarà mai così poco necessaria quanto ai tempi che corrono. La scuola non può fare solo con le conoscenze teoriche, i ragazzi non creano e non si preparano solo sui libri, ma prendendo contatto con tutto quello che esiste nel territorio. Da questo punto di vista credo fermamente che l'ufficio che lei rappresenta sia una conoscenza da prendere insieme a tutti gli altri uffici degli enti locali.

**Consigliere Stefano Perrellotti**

Anch'io mi associo al discorso di ringraziamento verso il difensore civico, che ha operato anche nelle condizioni in cui si è trovato, e per questo rivolgo al nostro sindaco l'invito di cercare di risolvere quanto prima il problema della sede.

Oltre a questo, vorrei fare notare una cosa che per quanto riguarda il mio gruppo verrà presa in considerazione. Il difensore civico è una finestra di quelli che sono i bisogni o le lagnanze dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, le certezze, le situazioni che si possono verificare, volute o non volute, non è che sia per forza una cosa contro. Però in ogni caso è importante cercare di sviluppare anche come gruppi consiliari un rapporto più stretto, per vedere di interpretare quelle che sono le reali esigenze, quelle più importanti segnalate a livello di cittadinanza, per poterle trasformare in azione legislativa a livello di consiglio comunale. In poche parole, se viene segnalata giustamente l'urgenza di un certo tipo di provvedimento, sarebbe bene che questo consiglio si facesse interpretare dagli esperti per i quali il cittadino si va a recare dal difensore civico, quindi prendere questi spunti per poi tradurli in mozioni e farli diventare una forma di proposta di legislazione a livello cittadino. Sappiamo infatti che la figura del difensore civico non ha un grosso potere impositivo nei confronti non dico dell'amministrazione in quanto amministrazione locale, ma anche di altre situazioni che si vengono a verificare, e sta in questa assai debole dello strumento - che nasce dalla nostra capacità organizzativa - di poter agire, per soddisfare le esigenze avanzate dai cittadini. Per questo penso che dovremmo di andare in questa direzione, ma è un invito che faccio apertamente a tutti gli altri gruppi consiliari di cercare in ogni caso di trovare una formula di contatti più veloci e assidui.

Consigliere Fabio Lunardi

Brevemente, anche per dare l'opportunità di intervenire (qualora intendano farlo) ai presidenti di circoscrizione, che saluto e con i quali anche (e non solo con il difensore civico) sarebbe necessario istituire delle forme di collegamento più stabili, che affermi si raccolgono in dai ritrovi annuali o presunti tali. Le figure dei presidenti di circoscrizione tastano il polso alle esigenze e ai problemi della popolazione a livello diffuso su uno dei comuni che ha una estensione territoriale come il nostro notevole e il difensore civico ha la funzione di recepire i problemi dei cittadini.

A questo proposito, quello dei rapporti con gli organismi politici, che il difensore civico mantiene solo a livello individuale, sarebbe da scegliere in una forma di collegamento più stabile, e qui mi rivolgo anche a il presidente per trovare una forma di coordinamento, che non so se possa essere quella della conferenza dei capigruppo e quindi diventare un momento stabile di confronto, o altro metodo opportuno. Questo per recepire anche l'invito del difensore civico, sulla cui relazione voglio segnalare anche tre punti che sono stati già segnalati da altri colleghi, e quindi ad essi mi unisco oltre che nel ringraziamento e nell'apprezzamento dell'opera del difensore civico anche per affermare che alcuni problemi ci sono, per confermarli e per dare ulteriore voce agli stessi. L'ASIA e i difficili rapporti che ci sono con essa, rapporti che sono già stati segnalati dal consigliere Benigni, la proposta del quale non faccio che accogliere e che si ritaglia su quanto già rappresentato dal difensore civico. Vorrei aggiungere il problema della gestione dei parcheggi, che il difensore civico ha segnalato in certe sue anomalie che devono essere risolte anche conformemente alle disposizioni del codice della strada sia come forma di controllo che come forma di reinvestimento delle risorse tratte, sia per il suggerimento che ci dà per quanto riguarda il servizio notturno di polizia municipale che già era stato avvertito, forse in altra forma, a livello di forte esigenza con la figura del vigile di quartiere, il difensore civico di suggerire la possibilità di impiegare in esso gli obiettori e comunque le persone che fanno servizio civile e questa potrebbe essere forse una strada da valutare e da ritenere percorribile.

Con questo concludo, ringraziando di nuovo per il suo operato il nostro difensore.

Consigliere Luigi Armandi

Non avevamo dubbi che l'istituto della difesa civica si appropria e fosse sempre più funzionale ad una comunità. Un istituto che non prevede tanto di svolgere un ruolo da mediatore, ma piuttosto un ruolo super partes che sempre più la dottrina, la giurisprudenza e l'indirizzo della legge gli va riconoscendo. Di questo non possiamo che alegrarci, soprattutto là dove il cittadino possa trovare attenzione e ascolto.

Non ci possiamo nemmeno rassegnare, lo abbiamo detto al momento della sua costituzione e lo ripetiamo quest'anno, dal fatto che non gode di idonea visibilità. A questo chiedersi di come ripara perché negli ultimi due anni l'ex ufficio anagrafe a piombino è stato oggetto di varie sistemazioni provvisorie, tuttora è chiuso e potrebbe essere quello un locale idoneo per ospitare una funzione che da parte di tutti i gruppi viene unanimemente accettata. Non è la controparte di nessuno, secondo me non fa nemmeno opera di mediazione, ripeto, benché sia quella la chiave di lettura e la chiave del successo, ma rivela una posizione di tutela e penso che l'amministrazione pubblica sempre più debba tutelare l'interesse dei



cittadini così come lo riconoscono debitamente anche organismi privati. E' questa una direzione corretta e si può solo sperare che possa rafforzarsi.

Una sola considerazione, il caso dell'ASIA rischia di essere un precedente se passa sotto silenzio, e anche se non faccio altro che unirmi a quanti mi hanno preceduto nel sottolineare, per una visione concorde dell'intero consiglio comunale, che là dove c'è una maggioranza che prescinde dal potere pubblico non si possono consentire posizioni difformi, e quanto meno se queste potessero essere giustificate da situazioni statutarie o regolamentari, per altre abbiamo già depositato due mozioni in tal senso, in modo che, qualora si fossero atti di sorta sotto quell'aspetto (ma non crediamo), si possa porre rimedio. Non aggiungo altro per quanto riguarda altri aspetti, mi auguro che dato queste precise indicazioni la giunta si possa attivare in modo deciso, tempestivo e specifico.

Consigliere Chiara Favi

Brevemente voglio intervenire innanzitutto per ringraziare e per fare i complimenti alla dottoressa Nuti per il lavoro svolto in questo anno e per la chiarezza della relazione che sono riuscita a seguire, pur non essendo un tecnico. E' una relazione che evidenzia molte problematiche, che non ritengo opportuno citare perché lo hanno fatto già altri, ma che penso vadano sciolte dall'amministrazione e dalla giunta.

Mi preme però sottolineare, nel rispetto del ruolo svolto dal difensore civico un po' di agente super partes ma anche di tramite fra il cittadino e l'amministrazione comunale, una maggiore serietà e correttezza da parte di tutti quegli uffici che vengono sollecitati dal difensore civico.

Ritengo che il difensore civico sia una struttura importante, che però vada messa in condizione di operare al meglio e di essere utilizzata al meglio dai cittadini, molti dei quali forse non sono ancora a conoscenza della sua assistenza o della sua utilizzazione o del ruolo che deve svolgere. Ritengo quindi necessaria una campagna di sensibilizzazione da parte della giunta su quello che è il ruolo che deve svolgere il difensore civico, anche per evitare, come diceva Benigni, che i cittadini investano il difensore civico di materie che non sono di sua competenza.

Consigliere Ettore Migali

Bisogna dire che il difensore civico di essere riuscita a raccogliere l'unanimità all'interno del consiglio comunale. Questo deve farci sempre riflettere, in che senso? Molto probabilmente all'interno della pubblica amministrazione qualcosa non andava, c'erano dei problemi, per cui spesso demoralizzavano i cittadini. Se abbiamo bisogno di strutture che difendano i cittadini, ci dobbiamo rendere conto che come operatori della pubblica amministrazione forse non facciamo il nostro compito. Quindi non diamo il pieno alla presenza del difensore civico, ma diamo a noi il carico di dover cambiare i nostri comportamenti, e lo credo che questo vada preso in positivo.

Però ho sempre paura quando c'è il consenso, perché probabilmente c'è qualcosa che non va al di sotto, o perché non si dice o perché si vuol passare al di sopra, anche se questo non sarà sicuramente il caso del difensore civico del comune di Arezzo, ma credo sia giusto che si rifletta il difensore stesso. Dicevo prima, camminando per le scale, siamo abituati a parlare e non a pensare, e questo ci deve far pensare.

La funzione svolta dal difensore civico è una funzione diversa da quella di molti organismi corporativi che si stanno formando in Italia, strutture corporative che ognuno difende, questa è una struttura del pubblico che difende tutti i cittadini, è uno strumento dei cittadini, per cui non mi preoccuperei - e qui voglio dire un po' di fiducia alla dottoressa - se questo non è conosciuto. E' una struttura in costruzione, le cose in costruzione sono difficili anche da costruire e si costruiscono giorno per giorno. Diamo quindi un significato positivo a questa esperienza fino a questo punto e speriamo che continui ad esserlo.

Ho fatto con attenzione la relazione e ad un certo punto la dottoressa parla della evoluzione dell'istituto, cioè l'istituto si sta evolvendo, sta modificando le sue funzioni, assumendo delle funzioni che molto probabilmente non hanno uguali nel corrispettivo europeo. Non a caso la legge Bassanini - su questo non sono d'accordo con la legge Bassanini, lo premetto - gli dà delle funzioni che non sono le sue, compiti di legittimità, giustamente dice la dottoressa "forse siamo di fronte ad una evoluzione dell'istituto in senso più "lewisiano" e aggiunge che "è necessario che l'amministrazione comunale sia attenta e recepisca il cambiamento dei tempi". Questo passaggio può essere inteso in tanti sensi, probabilmente voleva essere un suggerimento costruttivo, però se penso che ha anche dei compiti di legittimità sugli atti, molto probabilmente un operatore solo non basta più. Questa struttura si modifica, sostituisce un organo di controllo quale era il Co.Re.Co. Non so se sia giusto o meno, certo una struttura di controllo sull'amministrazione pubblica ci vuole e deve essere al di sopra della parte. Non so se sia giusto il difensore civico, lo dico che su un aspetto certamente non è coerente la legge, là dove parla di legittimità sugli atti del personale. Qui la legge Bassanini elimina il consiglio comunale, giustamente, la possibilità di parlare sul personale, lo non capisco come una struttura come quella del difensore civico possa entrare sulla legittimità di un atto di assunzione del personale. Questo non lo capisco e credo che



su questi velle fatta una riflessione come consiglio e come giunta, altrimenti non riusciamo più a far tornare le parti.

Devo la dottoressa che l'ufficio sta cambiando, e sono d'accordo quando dice che la sua è una funzione principalmente di collaborazione più che una funzione fiscale, perché noi siamo abituati a lavorare in termini fiscali quando parliamo di controllo, mentre deve essere più una funzione di collaborazione, e sottolinea di meno la funzione di controllo. Purtroppo esiste e ci ribadisce che dal punto di vista legislativo c'è una grossa contraddizione.

Su una cosa non sono d'accordo, dottoressa. Non credo che la città di Arezzo possa diventare una struttura privatizzata, quando lei parla di servizio notturno di polizia municipale e quando lei afferma che «io poi non sono neanche convinto che spetti al difensore civico trovare le soluzioni, cioè segnalare le deficienze e indicare eventualmente agli organi competenti di prendere le dovute modifiche», «arrangiamento alla vigilanza privata predisposta durante le ore notturne della fiera bisogna mettere...», io non credo che possiamo risolvere il problema del funzionamento e del rispetto delle norme regolando la città, sostituendo ai militari altri organi militari. Ci sono delle strutture, semmai diciamo che bisogna far funzionare queste strutture che eventualmente esistono, quindi mi permette di non essere d'accordo con la sua visione della città. Ho una visione della città molto più aperta e libera, certo nel rispetto della tranquillità e della sicurezza dei cittadini, ma non facciamo venir meno mai i diritti civili dei cittadini e la libertà civile dei soggetti. Anche perché lei nell'ultima parte dice giustamente che «in questa occasione due sono gli aspetti: il primo, che non venga perduta questa occasione e che il confronto di opinioni sulla reazione sia effettivo e costruttivo», e io spero di aver dato un piccolo contributo, quando al secondo, sul quale probabilmente non c'è stata una risposta e quello che lei chiedeva mentre credo che sia giusto che il consiglio comunale da una risposta, «ma vengono ritenuti necessari anche agli amministratori e previsti ulteriori momenti di coordinamento fra amministrazione e ufficio di difesa, magari anche in sede di commissione consultiva». Lei aveva delle proposte e logicamente se approviamo le relazioni, approviamo anche queste proposte, su questo dobbiamo essere chiari. Onde evitare che ci siano problemi successivi, ho preferito richiamare questo aspetto all'attenzione del consiglio, perché è giusto che il consiglio sia coerente con l'acquisizione della relazione. Credo che sia anche corretto, però siamo attenti e non entriamo nei campi che sono del consiglio e delle commissioni; è un meccanismo di coerenza, non un meccanismo di controllo, altrimenti diventerebbe un altro organo di tipo istituzionale.

Termino sui servizi, cioè sulle società che il comune va costruendo. Credo che per queste società, proprio per il loro funzionamento, proprio perché sono dirette espressioni del consiglio comunale, o debba essere la massima trasparenza negli atti e nei rapporti con i cittadini, perché sono società che erogano servizi ai cittadini, società di cui il comune è il principale azionista. Su questo sono d'accordo con lei, e cioè qualsiasi società che istituisce il comune (o includerà anche società di tipo privato e enti che svolgono funzioni pubbliche, penso alla camera di commercio e a tante altre strutture) dovrebbero riconoscere nel difensore civico una funzione di difesa del cittadino e di tutela dei diritti del cittadino. Su questo la dottoressa giustamente tentava di aggirare l'ostacolo, presentandolo come un problema dottrinale, no, è un problema politico: la scelta che il consiglio comunale possa fare che anche su una azienda, su una S.p.A. che è espressione del consiglio comunale, che noi abbiamo visto, ci sia una possibilità di intervento da parte del difensore civico, credo che questa scelta sia doverosa.

Benito Sacchetti - presidente circoscrizione Rignano

Come ricordava il consigliere Lunardi, ci si vede una volta all'anno e anche su questo non credo che si debba far intervenire il difensore civico per darcene la parola per gli argomenti che toccano la nostra materia e il nostro territorio. Un minimo di riflessione dovrebbe essere fatta al riguardo, non riguarderà più me e vi dirò dopo il perché.

Condivido quanto ha detto il consigliere Benigni in toto, credo che manchi un certo collegamento. Lo scorso anno chiesi in questa stanza quale poteva essere il collegamento con le circoscrizioni in termini di informazione. Secondo me, lo sostenevo lo scorso anno e con maggior ragione lo sostengo oggi, il difensore civico si potrebbe aiutare su tante questioni che i cittadini ci pongono e lo prima di martedì ne farei una lista e gliela porrei. Caricanti di venire in mountain bike e di portare una cornucopia, per arrivare alla sede. Questa è una battuta, però se il difensore civico ha una funzione e dobbiamo dargli altre funzioni, come la legge Bassolino prevede e già sta attuando, gli dobbiamo dare anche una certa funzionalità, perché abbiamo un bel dire di superare le barriere architettoniche, ma se non si mette nemmeno a tutt'oggi un ufficio che deve dare questa azione al pubblico, diventa complesso. Pertanto credo che si debba arrivare ad una qualche soluzione.

Ho letto attentamente la trascrizione della esposizione e sono sempre felici che apprendiamo anche per dei comportamenti che dobbiamo tenere verso i cittadini. Credo che assemblee pubbliche nella circoscrizione, sono sei, non sono tante, in sei serate si evade il problema, magari d'estate al teatro, per



informare sulla funzione del difensore civico ai cittadini che vi vogliono partecipare. Ricordo a Rignano le prime assemblee nelle 11 frazioni, dove si parlava e di bilancio e di amministrazione in generale, alle prime assemblee partecipavano dieci o quindici persone, per lo più addetti ai lavori, perché pensavano un po' al passato, alla distribuzione politica del partito. Alle assemblee successive hanno partecipato 30-40 persone, qualche volta anche di più. Quindi si è rivelato questo rapporto, e avremmo la possibilità anche nelle altre circoscrizioni di avere spiegazioni con cui mettere il cittadino a conoscenza del potenziale del difensore civico senza andare a cercare tanti avvevati, come ci ricordava la Adua Piccardi. Questo è importante che a noi almeno di qui al prossimo anno.

Chiedo qui, salutandovi tutti, perché sono maturate nella nostra circoscrizione le condizioni per un dialogo di presidente, vostro, cercato, è un accordo politico più ampio che parte dei giovani a chiudere una legislatura e a proporsi anche per il futuro. Sono giovani che hanno dato un grosso contributo ad ora quello che questi giovani, che sono stati adottati dagli elettori massicciamente, chiudessero questo ciclo di esperienze che abbiamo vissuto insieme.

Presidente

La parola alla dottoressa Nuti.

Dottoressa Anna Maria Nuti

Rapidamente per il consigliere De Giudici che ha posto quasi una domanda evasiva. E' difficile parlare dei rapporti in modo diverso da quello che è stato detto nella relazione, le noi e l'amministrazione comunale, sicuramente sono migliorati i rapporti anche perché ci si conosce di più, ci si telefona, si sa con chi si ha a che fare. Di avvevati paura del controllo, quello di tipo fiscale e burocratico, il controllo non c'è stato, quindi tutti si sono tranquillizzati. E' solo uno scambio di idee, poi certamente quando non si riesce per via di fuori sensi a ottenere una risposta, si cerca di averla attraverso le vie istituzionali previste dal regolamento.

Per quanto riguarda invece gli altri interventi, vi ringrazio tutti, salvo una puntualizzazione per il consigliere Migali che ha fatto due appunti, il primo sui controlli notturni, sono questioni che risalgono allo scorso anno, ci sono problemi a livello amministrativo, potrebbe andare anche una signora di mezza età che magari fa la cassa notturno, che va a controllare che il livello del suono in questi locali non sia troppo alto, non ci vuole uno scudo per intendersi. Quello che si richiede da parte dei cittadini è qualcuno che vada, anzi, con delle attrezzature adatte a controllare che il livello dell'audio sia entro i limiti previsti dalle autorizzazioni comunali. La sua paura è condivisibile, questo è un caso più di tipo amministrativo. Per quanto riguarda il fatto che qualche volta accordiamo anche a dare delle soluzioni, è implicito nella nostra attività, che l'ufficio oltre ad individuare la strada migliore quella ritenuta tale dai cittadini e inviata anche l'amministrazione a prendere alcune soluzioni. Poi la scelta della soluzione migliore rimane sempre alla discrezionalità politica, però è da regolamento che il difensore civico debba dare un minimo di indicazione.

Un'altra cosa, che vale per tutti i consigli comunali: i nostri rapporti già da adesso sono ulteriormente arricchiti dalla possibilità nostra di depositare presso il presidente del consiglio comunale gli interventi che via via facciamo nei confronti dell'amministrazione. Controllate che questo materiale arrivi, che ve lo mandiamo abbastanza, che sia significativo, perché già in questo modo un minimo di rapporti ci possono essere.

Vi ringrazio e spero di rivedervi prima del prossimo anno.

Presidente

Prendiamo atto di questa relazione e come ufficio di presidenza della raccomandazioni che sono state sollevate in merito da parte di diversi colleghi. Ci faremo tante più di informare chi di competenza di quanto è emerso nel corso del dibattito.

Prossimo

**Relazione annuale
 al Consiglio Comunale
 sull'attività
 del Difensore civico**



Anno 1997

INDICE

I. Premessa.....	3
1. Il Difensore Civico alla luce della Legge "Bassanini".....	3
2. Le nuove funzioni del Difensore Civico.....	5
2.a. Esercizio dei poteri di difesa civica anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato.....	5
2.b. La nomina del commissario ad acta.....	7
3. Il controllo di legittimità sugli atti del Comune.....	7
4. Istituzione del Difensore Civico della Provincia di Arezzo.....	9
II. Attività svolta nel 1997.....	10
1. Dati complessivi.....	10
2. Problematiche di carattere generale.....	14
2.1. Applicazione della Legge n. 241 del 07.08.1990.....	14
2.1.a. Coordinamento con la Legge n. 675/96.....	14
2.1.b. Autocertificazione.....	17
2.2. Tutela dell'ambiente.....	18
3. Diffusioni segnalate.....	19
3.1. Parcheggi a pagamento.....	20
3.2. Servizio notturno Polizia Municipale.....	22
3.3. Disagi connessi allo svolgimento della Fiera Antiquaria.....	22
4. Attività extracompetenza.....	24
5. Gestione dei servizi di igiene urbana. A.I.S.A. spa.....	24
III. Rapporti con l'Amministrazione Comunale. Coordinamento con gli altri Difensori civici locali. Rapporti con la Azienda USL 8 Arezzo.....	26

1. Collaborazione con gli uffici comunali	26
2. Collaborazione con gli organi politici comunali	27
3. Rapporti con il Difensore Civico Regionale e con gli altri Difensori Civici locali della Toscana	28
4. Rapporti con la U.S.L. 8 di Arezzo: l'attività svolta dalla Commissione Mista Conciliativa	29
4.1. Premessa	29
4.2. Questioni trattate	29
4.3. Osservazioni sulla operatività della commissione	30
4.4. Rapporti tra C.M.C. ed ufficio di difesa civica regionale	32
IV. Modifiche apportate nel corso dell'anno al Regolamento del Difensore Civico	36
Conclusioni	36

Allegati

1. Elenco Difensori Civici in Toscana.
2. Parere Segretario Generale Prot. gen.n. 68322 (3.2.2) del 3.11.1997.
3. Decisione Commissione Mista Conciliativa U.S.L. 8.

I PREMESSA

1. IL DIFENSORE CIVICO ALLA LUCE DELLA LEGGE "BASSANINI"

E' questa la relazione sul secondo anno di attività del Difensore civico del Comune di Arezzo. L'anno trascorso ha visto un significativo mutamento nelle competenze degli organi di difesa civica locali, sancito dalla normativa statale. Se fino al 1997 le funzioni del Difensore Civico erano contenute nella legislazione primaria nel solo art. 8 della L.142/90, con la legge Bassanini (L.127/97) il legislatore nazionale ha voluto utilizzare il Difensore civico per funzioni diverse da quelle proprie dello stesso organo, così come tramandate dalla tradizione storica europea. Il Parlamento ha attribuito al Difensore civico regionale il potere di nomina di commissari ad acta qualora comuni o province ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge (art. 17 c. 45 l. cit.) ed ha esteso i suoi poteri ordinari - in attesa che venga istituito il Difensore civico nazionale - anche alle pubbliche amministrazioni periferiche dello Stato, con la sola esclusione di quelle competenti in materia di difesa, sicurezza pubblica e di giustizia (art.16 l.cit.).

Nuove competenze, sempre dalla legge Bassanini, sono state affidate anche al Difensore civico comunale e provinciale che, ai sensi dell'art. 17 comma 39 e ss, ha il compito di provvedere, su richiesta di un quorum di consiglieri comunali, ad effettuare il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Comune e della Provincia, già di competenza del Co.Re.Co.

Queste nuove funzioni ampliano e meglio definiscono la figura del Difensore civico locale italiano che assume dunque una sua specifica connotazione: in attesa della nomina del Difensore civico nazionale la rete dei difensori civici locali viene utilizzata per

garantire la legittimità della attività della pubblica amministrazione decentrata e delle autonomie locali. A fronte di una maggiore autonomia degli enti locali si enfatizza la funzione di controllo sugli amministratori da parte dei difensori civici locali. Tali nuove funzioni non alterano tuttavia la natura dell'organo: il controllo rimane solo un aspetto della duplice attività della difesa civica, mentre deve essere considerata ancora come principale la funzione di collaborazione con gli organi delle amministrazioni locali sia autonome che decentrate, finalizzata alla eliminazione dei disservizi, delle carenze, degli abusi, dei ritardi segnalati dai cittadini alla cui difesa lo stesso Difensore Civico è preposto.

In questo senso anche le funzioni di controllo vengono esercitate con le peculiarità di azione proprie del Difensore civico, al fine di mantenere in vita le due anime dell'organo, caratterizzato sia dall'obbligo di difesa imparziale del cittadino e di stimolo alla sua partecipazione consapevole all'attività amministrativa, sia dal necessario rapporto con l'autorità politica. Questa non deve rimanere sorda agli interventi del Difensore civico, dimostrando già in sede di autotutela di saper correggere atteggiamenti sbagliati o illegittimi tenuti dalle proprie amministrazioni, superando quella obsoleta concezione del potere non trasparente e non garantita per il cittadino che ha caratterizzato il nostro passato e che nelle intenzioni del legislatore nazionale è destinata a sparire.

Cambia dunque, arricchendosi, la figura del Difensore civico, pur tra polemiche sulla effettività di un controllo di legittimità affidato ad un organo privo di particolari requisiti di accesso. Ancora oggi infatti per l'elezione del Difensore civico in moltissimi regolamenti comunali, tra cui anche il nostro, non sono previsti requisiti professionali di ammissione: eppure il controllo di legittimità è un controllo tecnico estremamente delicato. Forse siamo di fronte ad una evoluzione dell'istituto in senso più tecnicistico: è

necessario che l'amministrazione comunale sia attenta a recepire i cambiamenti in tempo reale e che sia in grado di fornire ai cittadini un servizio al passo con i tempi. Per fare questo deve occuparsi dell'ufficio di difesa civica, deve riuscire a trovarne la sede, che non sia difficilmente raggiungibile dall'utenza e paradossalmente cinta da barriere architettoniche, come invece è adesso, deve cercare di avere un dialogo con questo Organo nella consapevolezza che le argomentazioni portate da questo provengono dall'utenza se non dall'elettorato, deve cercare di utilizzarne al massimo le potenzialità, cosa che fino ad oggi non è avvenuta se non per iniziativa personale di qualche consigliere.

L'ufficio di difesa civica sta cambiando, ma non cambia il rischio reale a cui lo stesso è sottoposto e cioè quello di divenire una esperienza sperimentale e formalmente di prestigio, ma di fatto resa quasi inoperativa e tenuta nascosta alla gran parte dell'utenza.

2. LE NUOVE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

2.a. Esercizio dei poteri di difesa civica anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato.

L'art. 16 della Legge Bassanini prevede che, a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni (omissis), i Difensori civici delle regioni esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione, di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi (omissis). La norma è chiara: il Difensore civico della regione, salvo le poche materie

escluse esplicitamente, estende la propria attività nei confronti di tutte le amministrazioni periferiche dello stato che rientrano nel suo territorio.

Per via di prassi, in attesa di una regolamentazione normativa regionale, il Difensore Civico regionale ha dato incarico ai Difensori civili locali di raccogliere le istanze provenienti dai cittadini in sede territoriale e riguardanti l'operato delle amministrazioni periferiche statali e di trattarle direttamente qualora l'amministrazione periferica scotti il contraddittorio con il Difensore civile locale (pur continuando da Firenze a fornire assistenza , consulenza e mantenendo il controllo sulle stesse) . In caso contrario il Difensore civile regionale tratterà direttamente la questione con l'amministrazione interessata nella pienazza dei poteri conferitigli dalla normativa statale.

La collaborazione evoluta in questo senso tra Difensore civile regionale e Difensori civili locali ha permesso al Difensore civile comunale di trattare numerose questioni che fino allo scorso anno erano definite extracompetenza, estendendo la difesa dei cittadini anche nei confronti di amministrazioni diverse da quella comunale quali ad esempio U.T.E., I.N.P.D.A.P., Provveditorato agli studi, A.N.A.S., U.S.L. Anche l'Avvocatura dello Stato ha voluto, se pur esonerata espressamente dalla legge, rispondere all'istanza presentata da un cittadino tramite il Difensore civile. Tutte le amministrazioni interpellate hanno riconosciuto spontaneamente l'utilità del servizio offerto dalla difesa civica ed hanno risposto ai quesiti formulati direttamente dal Difensore civile comunale con l'unica inespugnabile eccezione rappresentata dalla società A.I.S.A.s.p.a di cui tratteremo in seguito. Tale rapporto di collaborazione ha evitato sicuramente l'insorgere di contenziosi tra amministrazioni ed utenti ed ha fornito una risposta diretta e trasparente alle istanze dell'utenza. La difesa civile comunale dunque, per il tramite del

Difensore civile regionale, è oggi in grado di offrire questo ulteriore servizio all'utenza utenza.

2.b. La nomina del commissario ad acta.

L'art. 17, comma 41, della L. 127/97 conferisce al Difensore Civile regionale il potere di controllo sostitutivo e di nomina di commissario ad acta nei confronti dei comuni e province che ritardano od omettano di compiere atti obbligatori per legge. Anche in questo ambito di attività sono state impartite direttive dal Difensore civile regionale nel senso di invitare i Difensori civili locali a far presenti casi di omissioni o ritardi ingiustificati nell'attività delle amministrazioni di appartenenza, al fine di permettere lo svolgimento del controllo sostitutivo in sede regionale. Ad oggi l'attività di nomina di commissari ad acta è stata svolta con successo nei confronti di diversi comuni, ad esempio in materia di mancata liquidazione dell' indennità per le occupazioni di urgenza e di esproprio, di mancato ingiustificato rilascio di Concessione edilizia da parte del Comune, etc.

Anche questa nuova funzione è da quest'anno a disposizione dell' utenza utenza.

3. IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEL COMUNE

L'art. 17 della Legge 127/97, dopo aver limitato le categorie di atti del Consiglio soggette al controllo necessario (comma 37), prevede un controllo eventuale (comma 38) solo su alcune deliberazioni della Giunta e del Consiglio, a richiesta di una minoranza qualificata di consiglieri. Tali deliberazioni, che sono accomunate dal fatto di incidere sostanzialmente sulla finanza dell'ente locale, riguardano

a) gli appalti e l'affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) le assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni.

La maggiore innovazione in materia di controlli è contenuta nel comma 39 dell'art. 17, laddove si prevede che la deliberazione assoggettabile a controllo deve essere trasmessa non più al CORECO, ma al Difensore Civico comunale. Solo se non è istituito il Difensore Civico il controllo viene esercitato dal CORECO.

La richiesta di controllo deve essere inoltrata dai consiglieri entro dieci giorni dall'affissione della deliberazione all'albo pretorio ed il Difensore civico comunale, se ritiene che la deliberazione sia illegittima -nei limiti delle illegittimità denunciato- ne dà comunicazione all'ente entro quindici giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

La legge non prevede un obbligo di comunicazione, né tanto meno di motivazione, a carico del Difensore Civico nel caso in cui ritenga legittima la deliberazione sottoposta al controllo di legittimità. Quest'ufficio, tuttavia, ha ritenuto opportuno motivare sempre il proprio parere, anche nel caso in cui abbia ritenuto non sussistenti i vizi denunciati dai consiglieri, nell'intento di mantenere il dialogo e la collaborazione che devono caratterizzare il rapporto con gli organi dell'Amministrazione anche nell'effettuazione del controllo di legittimità.

Il Regolamento comunale del Difensore Civico è stato tempestivamente adeguato alla nuova normativa in modo da regolamentare in modo puntuale le modalità dell'iter procedurale. Ciò ha permesso a questo Ufficio, per primo in Toscana, di operare con un supporto regolamentare novellato in grado di colmare le lacune lasciate dalla normativa

statale ed in grado di fornire agli organi interessati dalla procedura una certa e trasparente regolamentazione delle varie fasi del controllo di legittimità.

Le richieste di controllo presentate a quest'ufficio sono state quattro: tre delle deliberazioni assoggettate al controllo sono state ritenute legittime, mentre di una, in materia di assunzione di personale, è stata riscontrata l'illegittimità. Con riguardo a quest'ultima la Giunta Comunale ha provveduto a modificarla nella parte ritenuta illegittima, con successiva deliberazione.

Per la casistica cfr tabella a pag. 14.

4. ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Nel 1997 è stato nominato il Difensore civico della Provincia di Arezzo nella persona della Dr.ssa Laura Guidelli che si coglie qui l'occasione di salutare. La presenza di un Difensore civico provinciale ha comportato l'ampliamento della tutela dei cittadini del nostro territorio anche nelle materie di competenza dell'ente Provincia. Il Difensore Civico provinciale, tramite apposite convenzioni, ha esteso la propria competenza anche nei confronti dei seguenti comuni: Anghiari, Capolona, Castel Focognano, Castellano di Sopra, Chitignano, Civinella in Val di Chiana, Foiano della Chiana, Monterchi, San Giovanni V.no, Subbiano, Marciano. Ciò ha permesso la tutela diretta dei cittadini di questi comuni che in precedenza si rivolgevano al Difensore civico comunale di Arezzo, che doveva operare extra-competenza e su base di mera collaborazione con comuni non convenzionati. Il rapporto tra i due uffici di difesa civica, ancora unici nella provincia di Arezzo, è caratterizzato da piena collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze,

nel tentativo di colmare le lacune nella difesa civica ancora oggi esistenti a macchia di leopardo nel territorio provinciale.

II ATTIVITA' SVOLTA NEL 1997

1. DATI COMPLESSIVI

Le pratiche aperte ed istruite nel 1997 sono state 130.

Ad esse devono essere aggiunti i pareri resi oralmente in seguito a richieste di vario contenuto ed in settori eterogenei. Tale attività non si concreta nell'apertura di pratiche in quanto risulta sufficiente fornire informazioni o pareri orali per consentire al cittadino di comprendere i vari aspetti della questione prospettata e consentirgli così di effettuare le proprie scelte in modo più consapevole. Si tratta di attività che comporta comunque per l'ufficio un impegno non indifferente, anche in termini di tempo, per lo studio delle questioni e per la prospettazione delle stesse al cittadino. C'è da notare inoltre che, forse a causa della difficoltà di raggiungere materialmente la sede dell'ufficio, molti utenti hanno utilizzato la modalità telefonica di invito delle richieste; ciò ha comportato un approccio indiretto con l'ufficio, in parte diverso da quello dello scorso anno e di ciò si darà conto nella parte statistica.

Le tabelle che seguono riportano simultaneamente il numero delle pratiche aperte nel 1997 e di quelle archivate nel 1997, distinguendo tra gli interventi effettuati nei confronti del Comune di Arezzo, suddivisi per uffici, e quelli c.d. "fuori competenza", suddivisi per amministrazioni, oltre a quelli rappresentati dai pareri forniti oralmente.

Tabella delle pratiche aperte nel 1997	
Area Servizi Interni	
Ufficio Ragioneria	1
Ufficio Provveditorato e Patrimonio	1
Ufficio Tributi	4
Ufficio Personale	5
Area Servizi per la Persona e per la famiglia	
Ufficio Amministrativo di Area	1
Servizio Attività Sociali	5
Servizi Educativi e Scolastici	5
Area Servizi per la Collettività e per il Territorio	
Ufficio Amministrativo di Area	22
Servizio Pianificazione Urbanistica	1
Servizio Edilizia	1
Servizi Ambiente	6
Servizio Attività Economiche	6
Servizio Progettazione e Realizzazione OO.PP.	5
Servizi Tecnici di Manutenzione	12
Progetto Sicurezza	0
Progetto Città della Cultura e dell'Accoglienza	
Servizio Cultura	5
Progetto Teatro	1
Servizio Sport e Turismo	4
Servizio Giovani	0
Progetto Servizi per il Cittadino e l'informazione	
Servizio Informazione, Certificazione, Rapporti col Pubblico	5
Servizio Demografico	0
Servizi Sistemi informativi e Nuove Tecnologie	1
Polizia Municipale	11
Progetto Nuove Forme di Gestione	
Servizi Tecnologici	0
Servizio Reti Idriche e Fognature	8
Servizio Bellezza Urbana	4
ATIAM	1
Totale interventi nei confronti del Comune di Arezzo	109
Attività c.d. "fuori competenza":	
U.S.L. 8	5
Comune di Laterina	5
Comune di Firenze	1
Comune di Castiglion Fiorentino	1
Comune di Castel S. Niccolò	1
Comune di Milano	1

Ufficio del Territorio	2
Prefettura	4
Vare	23
Totale	41
Totale complessivo	150
Pareri orali non istruiti	40

Tabella delle pratiche aperte e concluse nel 1997	
Area Servizi Interni:	
Ufficio Ragioneria	6
Ufficio Provveditorato e Patrimonio	1
Ufficio Tributi	5
Ufficio Personale	5
Area Servizi per la Persona e per la famiglia:	
Ufficio Amministrativo di Area	1
Servizi Attività Sociali	4
Servizi Educativi e Scolastici	3
Area Servizi per la Collettività e per il Territorio:	
Ufficio Amministrativo di Area	17
Servizio Pianificazione Urbanistica	1
Servizio Edilizia	4
Servizio Ambiente	4
Servizio Attività Economiche	6
Servizio Progettazione e Realizzazione OO.PP.	3
Servizi Tecnici di Manutenzione	6
Progetto Sicurezza	1
Progetto Città della Cultura e dell'Accoglienza:	
Servizio Cultura	1
Progetto Teatro	1
Servizio Sport e Turismo	1
Servizio Giovanili	1
Progetto Servizi per il Cittadino e l'informazione:	
Servizio Informazione, Certificazione, Rapporti col Pubblico	1
Servizi Demografici	1
Servizi Sistemi Informativi e Nuove Tecnologie	1
Polizia Municipale	6
Progetto Nuove Forme di Gestione:	
Servizi Tecnologia	1
Servizio Reti Idriche e Fognature	4
Servizio Nettezza Urbana	4

ATAM	1
Totale interventi nei confronti del Comune di Arezzo	79
Attività c.d. "fuori competenza":	
U.S.L. 8	2
Comune di Laterina	3
Comune di Firenze	1
Comune di Castiglion Fiorentino	1
Comune di Milano	1
Comune di Castel S. Niccolò	1
Ufficio del Territorio	1
Prefettura	4
Vare	17
Totale interventi	31
Totale complessivo	110
Pareri orali non istruiti	26

Nel corso del 1997 sono state trattate anche pratiche aperte nel 1996, di cui 29 sono state poi archivate, mentre 14 sono ancora in corso. Si tratta in parte di pratiche che hanno richiesto agli uffici competenti molteplici verifiche ed accertamenti e l'adozione di non semplici decisioni. In parte, invece, la lunga istruttoria è stata determinata dai ritardi nelle risposte o nelle decisioni.

Per quanto riguarda l'esito delle pratiche riguardanti il nostro Comune (dal 1996 e del 1997) e concluse nel 1997, i dati numerici sono riportati sinteticamente nella tabella che segue.

Tabella relativa agli esiti delle pratiche concluse	
Richieste infondate	25
Richieste accolte dall'amministrazione	56
Richieste non accolte dall'amministrazione	17
Richieste di intervento discrezionale	7
Richieste ritirate	3

Nei dati complessivi devono essere indicate anche le pratiche inerenti le richieste di controllo di legittimità sugli atti del Comune.

Le richieste sono state complessivamente 4, come specificate nella tabella che segue:

Tabella relativa al controllo di legittimità sugli atti	
Materia:	
Appalti e affidamento di servizi o forniture	1
Assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni	3
Parere:	
Illegittimità deliberazione	1
Legittimità deliberazione	3

2. PROBLEMATICHE DI CARATTERE GENERALE

Anche nel corso del 1997 sono state numerose le richieste inoltrate a quest'ufficio in materia di tutela dell'ambiente e di applicazione della legge n. 241/90, materie cui l'art. 10 del Regolamento comunale del Difensore Civico attribuisce particolare rilievo nell'ambito delle competenze dell'organo.

2.1. APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241 DEL 07.08.1990

2.1.a. Coordinamento con la legge n. 675/96

Particolari problemi sono sorti per il coordinamento della legge n. 241/90 con la legge n. 675/96 che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (i.e. legge sulla "privacy").

La legge 241/90 ha conferito riconoscimento legislativo nel nostro ordinamento al principio di pubblicità dei documenti amministrativi, garantito al fine di assicurare la

trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione ed al fine di favorire lo svolgimento imparziale. Il diritto dei cittadini di accedere ai documenti amministrativi, che garantisce ai richiedenti la visione degli atti relativi a procedimenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi, può tuttavia porsi in conflitto con l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi.

Lo stesso Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso (DPR n. 352/92) prevede all'art. 8 che, nell'ambito delle categorie di documenti normalmente non secretati e quindi accessibili, ve ne sono alcuni che possono essere sottratti all'accesso se "riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche... con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale... di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono". Lo stesso articolo però prevede anche che "deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici".

Con la legge n. 675/96, nell'intento di tutelare il diritto alla privacy -inteso non più solo come diritto alla propria intimità, ma anche come diritto a non essere discriminati o condizionati in base all'immagine che altri hanno costruito su di noi-, si stabilisce che "la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici e privati o enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento". Per "comunicazione" e "diffusione" inoltre s'intende "il dare conoscenza dei dati personali" a soggetti determinati o indeterminati "in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione".

Tali disposizioni sono suscettibili di interpretazioni confliggenti con il diritto di accesso garantito dalla legge n. 241/90.

Qualche problema di applicazione, in assenza di apposito regolamento comunale attuativo della legge sulla privacy, si è verificato nei rapporti tra amministrazione comunale ed altre amministrazioni statali che istituzionalmente devono raccogliere dati personali di terzi per poter svolgere la propria attività (es. INAIL e USL). L'intervento dell'Ufficio di Difesa Civica ha fornito una interpretazione della normativa applicabile al caso di specie che è stata in parte recepita dal responsabile del Servizio.

Un altro caso in materia di trattamento di dati personali di terzi in archivio presso l'amministrazione comunale, e richiesti da altro soggetto in applicazione della legge sulla mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, è stato risolto con l'intervento dell'Ufficio di Difesa Civica che ha raccolto ex post il consenso "informato" dei terzi alla divulgazione dei propri dati personali ed ha provveduto, con il consenso dell'Ufficio competente, a comunicarli al titolare della richiesta di accesso.

Al momento non sono state formulate altre istanze di applicazione della legge in parola, ma si ritiene che possano in futuro presentarsi numerose richieste di intervento in applicazione della legge in oggetto.

E' pertanto auspicabile che venga regolamentata quanto prima l'applicazione pratica della normativa sulla privacy per evitare che il legittimo timore di incorrere in violazioni della stessa possa pregiudicare, dall'altra parte, il diritto dei cittadini all'accesso ai documenti amministrativi.

Per quanto riguarda l'Ufficio di Difesa civica, soggetto pubblico ammesso al trattamento dei dati personali degli utenti per espressa previsione di legge e di regolamento, il momento di raccolta della istanza coincide con la raccolta del consenso dell'interessato al

trattamento dei propri dati personali. A tale fine è già stata prevista nel modulo predisposto per la richiesta di intervento all'Ufficio la clausola preventiva di consenso al trattamento dei propri dati personali che può essere sottoscritta dall'utente assieme allo stesso modulo, previa informativa di legge. E' ancora da studiare e da affrontare con il Difensore civico regionale e con gli uffici USL la regolamentazione dei rapporti di trasmissione dei dati tra i vari uffici, in particolare in relazione alle materie non oggetto di competenza istituzionale del difensore civico locale.

2.1.b. Autocertificazione

In relazione alla legge n. 241/90, ancora numerose richieste sono pervenute per l'assente mancata applicazione della normativa sull'autocertificazione (L. 15/08, art. 18 L. 241/90; L. 123/97) da parte di varie amministrazioni statali e di imprese di gestione di servizi pubblici.

Il numero delle richieste ha messo in luce lo scarso adeguamento alla normativa suddetta da parte di numerosi Enti, nonostante il cammino intrapreso dal legislatore verso l'evidente finalità di maggiore semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa e sugli adempimenti dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Quest'ufficio, a fronte delle varie questioni sottoposte, ha comunicato il proprio parere ai cittadini interessati, anche previo confronto con il personale dei Servizi Demografici del Comune che qui si coglie l'occasione di ringraziare per la collaborazione prestata.

Gli interventi dell'Ufficio, generalmente extra-competenza, hanno riguardato numerose amministrazioni statali e hanno comportato la stesura di pareri a chiarimento della corretta impostazione normativa delle fattispecie oggetto di istanza da parte dei cittadini e della corretta qualificazione della tipologia dei fatti e degli status auto-certificabili.

2.2. TUTELA DELL'AMBIENTE

In materia di ambiente l'Ufficio ha provveduto ad effettuare ordinari interventi in varie materie tra cui interventi in materia di gestione del verde pubblico, manutenzione ed uso dei giardini cittadini, pulizia di fossi e di torrenti.

L'ambito di intervento più rilevante e continuo, effettuato su richiesta dei cittadini, si è rivelato quello relativo alla applicazione del regolamento di igiene e delle normative correlate, in particolare in materia di installazione di caldaie ed in materia di depurazione e scarico delle acque reflue.

Tali materie, di competenza del Servizio Ambiente del Comune, vengono generalmente supportate dalle rilevazioni tecniche fornite dagli uffici USL e costituiscono oggetto di provvedimenti ordinatori del Sindaco.

I rapporti tra le due amministrazioni, nel rispetto delle rispettive competenze, hanno trovato momenti di coordinamento, sollecitati anche dall'Ufficio di difesa civica, in materia di protocolli di intervento, fornendo come risultato finale la rigida fissazione degli ambiti di competenza dei singoli uffici di entrambe le amministrazioni. I cittadini oggi possono contare su protocolli procedurali verificabili e trasparenti con i quali sono state fissate le modalità operative degli uffici e sulla base dei quali vengono di conseguenza erogati i provvedimenti ordinatori del Sindaco.

Il Difensore Civico, anche grazie alla disponibilità dei responsabili dei servizi USL e Comunale, è pronto intervenire in qualità di terzo garante dei diritti dei cittadini per tentare, ove possibile, una conciliazione tra gli interessati colpiti dai provvedimenti sindacali. Tale funzione può essere evitata, con risultati accettabili, anche in ottica precontenziosa, tentando di chiarire all'utente la propria situazione e fornendo chiarimenti in ordine alla eventuale esistenza di alternative tecniche per la risoluzione

degli inconvenienti igienico-sanitari individuati dalla amministrazione. Si spera che l'intervento del Difensore Civico possa anche sollevare in parte gli uffici del carico di lavoro consistente nella necessità di fornire ripetuti chiarimenti ai cittadini in seguito alla irrogazione delle ordinanze, circa la loro interpretazione, l'ambito di efficacia, il regolamento normativo.

E' proprio in questo ambito che si spera che l'attività di Difesa civica abbia rivestito, grazie anche alla elasticità ed apertura dei responsabili degli uffici, non tanto la funzione di controllo ex-post del provvedimento amministrativo, quanto anche quella di consulenza e scambio di conoscenze ed informazioni tra uffici della amministrazione nello spirito di trasparente collaborazione.

3. DISFUNZIONI SEGNALATE

Le questioni di interesse generale segnalate dai cittadini nel corso del 1997 hanno avuto ad oggetto prevalentemente, come già detto, problemi di natura ambientale ed igienico-sanitaria.

Le altre questioni riguardanti interessi non del singolo cittadino, ma interessi generali o comunque di una pluralità di cittadini verranno indicate qui di seguito, ritenendo che la loro conoscenza possa fornire al Consiglio Comunale anche un'indicazione sulle reazioni dei cittadini alle decisioni adottate dall'amministrazione comunale.

Le altre istanze presentate all'ufficio, non riguardando problematiche di carattere generale, ma questioni dei singoli, non coinvolgenti interessi collettivi, non vengono elencate nella presente relazione, così come già nella relazione del precedente anno.

Come è evidenziato nella tabella delle pratiche aperte nel 1997 le richieste pervenute al Difensore Civico hanno investito quasi tutti gli uffici con casistica varia e non

riceducibile a diffuzioni di carattere generale. Anche i servizi nei cui confronti più spesso i cittadini promuovono l'intervento dell'Ufficio sono stati investiti di questioni eterogenee e rispondenti ad esigenze di tutela individuale dell'utente.

Tutte le pratiche sono comunque a disposizione presso quest'ufficio per i Consiglieri che abbiano interesse a consultarle.

3.1. Parcheggi a pagamento

Un notevole interessamento si è registrato in relazione all'approvazione ed attuazione del Piano Urbano del Traffico che ha dato origine a numerose segnalazioni e richieste.

In particolare in relazione al piano della sosta nella città murata, i residenti nella ZTL lamentano il costo eccessivo degli abbonamenti per la sosta superiore a 20 minuti per le auto del nucleo familiare.

L'Ufficio di Difesa civica è stato inoltre interpellato in ordine al contenuto della convenzione stipulata tra Comune di Arezzo ed A.T.A.M. avente per oggetto la gestione dei parcheggi a pagamento: in particolare l'Ufficio ha esaminato gli articoli della convenzione relativi al reinvestimento degli utili di gestione, articoli che devono essere coordinati con quanto previsto dall'art.7 del C.D.S. Sull'argomento il Difensore Civico ha richiesto all'amministrazione comunale una interpretazione autentica della convenzione al fine di verificare la sua compatibilità con quanto stabilito dalla normativa nazionale. L'Ufficio è in attesa di ricevere risposta dalla amministrazione comunale.

Ancora dubbi sono stati espressi dalla cittadinanza in ordine alle modalità di controllo dei veicoli in sosta nelle aree di parcheggio a pagamento: si chiede infatti di verificare se l'attività di controllo sia svolta, a norma di convenzione, effettivamente dall'ATAM con proprio personale e non dal personale della Polizia Municipale, peraltro competente ad irrogare le sanzioni in caso di violazioni del C.D.S. in materia di sosta. L'Ufficio, al fine

di chiarire i dubbi sollevati dai cittadini ha provveduto a sollecitare gli organi competenti al fine di predisporre i controlli necessari a cura del personale ATAM, previsti peraltro dalla convenzione, che deve almeno affiancare il personale della Polizia Municipale nel controllo della rete viaria con le aree di sosta a pagamento previste dal nuovo piano del traffico. Anche in questo caso l'Ufficio è in attesa di una risposta dall'amministrazione comunale e dall'ATAM.

Sono infine pervenute segnalazioni per la mancata apposizione dei dispositivi per l'esazione della tariffa dei parcheggi a pagamento in numerose vie del centro storico (es. via Pellicceria, via del Bastione ecc.). In alcune zone, infatti, l'ATAM non ha installato i "parcometri" e richiede che il pagamento avvenga mediante l'acquisto del biglietto presso gli esercizi commerciali.

Si fa presente che si tratta di zone in cui la presenza di esercizi commerciali è limitatissima e che se è già difficile per un utente individuare un vicino punto di acquisto (ammesso che ne esistano di vicini), si costringe il turista ad una marzona fra salite e discese nella speranza di trovare un esercizio pubblico prima che un solerte agente provveda ad irrogargli la sanzione per non avere pagato la tariffa dovuta.

Si fa presente che il Disciplinare di gestione dei parcheggi a pagamento prevede che le aree di sosta siano dotate dei dispositivi necessari per l'esazione della tariffa e che l'Atam ha la facoltà di installare anche apparecchiature atte a facilitare le operazioni di pagamento da parte dell'utente, quali macchine cambiamonete e distributori di tessere.

Non si comprende pertanto perché, proprio in zone in cui non è facile reperire gli esercizi che vendono i biglietti, non vengano installati i dispositivi suddetti.

Si sollecitano qui i Consiglieri a svolgere in sede politica un'azione nell'interesse degli utenti.

3.2. Servizio notturno di Polizia Municipale

Numerose anche quest'anno sono state le istanze presentate da residenti nel centro storico a causa del rumore prodotto da esercizi pubblici che, oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuano anche attività di trattamento e di svago. Come già rilevato nella relazione dello scorso anno la cittadinanza richiede un controllo notturno degli esercizi al fine di garantirsi la quiete notturna ed il relativo diritto al riposo. Se il servizio non può essere effettuato dal corpo della Polizia Municipale, si deve comunque trovare una risposta adeguata per garantire a cura della amministrazione comunale, competente a rilasciare le autorizzazioni per gli esercizi pubblici e a controllarne lo svolgimento, il riposo notturno dei cittadini: analogamente alla vigilanza "privata" predisposta durante le ore notturne per la Fiera antiquaria, se ritenuto opportuno anche dagli amministratori comunali, dovrebbe essere predisposto nelle ore notturne un servizio di sorveglianza anche degli esercizi pubblici.

Un'altra strada sembra essersi aperta recentemente con le nuove direttive impartite dalla legge finanziaria che permette l'utilizzo degli obiettori di coscienza anche nei corpi di Polizia Municipale ampliando di fatto l'organico della stessa.

3.3. Disagi connessi allo svolgimento della Fiera Antiquaria

Anche quest'anno lo svolgimento della Fiera Antiquaria ha dato luogo a varie proteste di cittadini residenti nel centro storico. I disagi lamentati riguardano anche quest'anno la difficoltà di accesso e di transito dei mezzi di soccorso nell'area in cui si svolge la Fiera, la sosta di autovetture e camion nelle già strette vie del centro storico al di fuori degli spazi consentiti, gli incolonnamenti dei mezzi pesanti nelle ore di chiusura della manifestazione che creano problemi di inquinamento atmosferico a causa del gas di

scarico di detti mezzi che vengono tutt'ora tenuti a motore acceso per tutto il tempo dell'attesa.

C'è da sottolineare come l'amministrazione comunale abbia in parte accolto le richieste di quest'Ufficio provvedendo all'apposizione di cartelli di divieto di sosta in alcune strade del centro storico maggiormente interessate dalla manifestazione, nonché all'apposizione di colonnini in pietra a protezione degli edifici del centro storico che più risentono del traffico pesante durante la Fiera. Ancora sono stati predisposti ulteriori punti di alloggiamento dei servizi igienici mobili, richiesti dalla cittadinanza e dai turisti.

E' stata inoltre presa in considerazione l'ipotesi di limitare il tonnellaggio dei mezzi pesanti che hanno accesso alle strade del centro storico: le limitazioni ordinariamente prescritte subiscono tuttavia numerose deroghe soprattutto in occasione della Fiera: si torna qui a sollecitare un intervento dell'amministrazione almeno nel senso di una ulteriore valutazione dell'impatto del traffico pesante (per tonnellaggio ed ingombro) sia sulle abitazioni del centro storico, sia sugli edifici storici e monumentali, nonché sullo stesso manto stradale che in alcune strade si presenta in gravissime condizioni (vedi per tutti Piazzia San Marino).

Si torna a chiedere una maggiore sorveglianza e controllo anche sulle auto in sosta vietata, nonché un controllo sulle auto in sosta a pagamento: in questo caso potrebbe essere concertata con l'ATAM un'attività di controllo potenziato proprio in occasione della Fiera che possa essere di ausilio all'attività svolta dal personale della Polizia Municipale.

4. ATTIVITA' EXTRACOMPETENZA

L'attività extra competenza ha subito un notevole incremento dovuto al passaggio alla competenza istituzionale del Difensore civico regionale (e di conseguenza locale cfr . pag. 5) di tutte le questioni inerenti le pubbliche amministrazioni. Ciò ha comportato anche per questo ufficio un aumento dei rapporti con le amministrazioni statali del territorio che, nella quasi totalità dei casi, hanno fornito una spontanea ed efficace collaborazione, mostrandosi di aver recepito immediatamente le nuove modalità di approccio e di tutela dell'utenza. Ciò ha permesso di risolvere in sede locale e con un notevole risparmio di tempo le questioni proposte dall'utenza, senza dover ricorrere all'interlocutore istituzionale regionale. Si spera che questo atteggiamento aperto ed evoluto possa estendersi a tutte quelle realtà locali che forniscono servizi di utilità pubblica ai cittadini, permettendo a questi ultimi di avere una tutela pari a quella già fornita in altri comuni toscani.

5. GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. AISA SPA.

La gestione dei servizi di igiene urbana è stata affidata dall' Amministrazione Comunale alla società AISA spa, società a maggioranza azionaria del Comune di Arezzo. La società, con successive deliberazioni succedutesi nell'arco del 1997, ha ottenuto l'attribuzione della gestione dei servizi pubblici di igiene urbana, regolata tramite apposito contratto di servizio. Il Difensore Civico, per pacifica e ormai consolidata interpretazione dottrinale, ha competenza anche nei confronti delle società commerciali nelle quali l'ente locale abbia partecipazione (cfr. R. Bonatti , Le Autonomie locali. Legge 8.6.1990 n.142 , AA.VV. Giuffrè). Ciò è stato fatto presente dal Difensore Civico con lettera inviata il 23.10.1997 al Sindaco, al Presidente del consiglio Comunale ed al

Segretario Generale, nonché al Consiglio di amministrazione della AISA SPA. Tale lettera, che faceva seguito a numerosi inviti formulati dal Difensore Civico, per puro spirito di collaborazione, al Consiglio di Amministrazione della spa con i quali si spiegavano le funzioni dell'organo anche in prospettiva di una futura collaborazione , non ha avuto ad oggi alcuna risposta da parte del Consiglio di Amministrazione.

Solo per iniziativa del Direttore è giunta all'Ufficio di Difesa Civica una lettera con la quale si comunicava la volontà di non rispondere all'Ufficio relativamente alle istanze presentate dagli utenti al Difensore Civico nelle materie attualmente di competenza della AISA spa.

In particolare, nell'intera vicenda, è stato disatteso il parere (allegato in calce alla presente relazione) formulato in data 03.11.1997 dal Segretario Generale del Comune che, riassumendo lo stato della legislazione in materia, indicava la strada della naturale estensione dell' attività del Difensore Civico comunale anche alla AISA spa.

L'utenza del servizio pubblico si vede dunque privata di fatto della legittima aspettativa di finire della tutela del Difensore Civico in ambito di raccolta e smaltimento rifiuti, tutela che non si sostituirebbe a quella predisposta dalla organizzazione aziendale, ma si affiancherebbe alla stessa per garantire ai cittadini gli stessi standard di servizio previsti per gli altri servizi pubblici partecipati dall' amministrazione comunale.

Il controllo dell'amministrazione comunale sulla AISA spa non si limita, peraltro, alla sola partecipazione azionaria, ma è così penetrante da sottoporre la struttura aziendale, tra l'altro, alla verifica, da parte dell'Ufficio di controllo interno, degli "indicatori di risultato sugli uffici e servizi del Comune di Arezzo" . Il Comune si è inoltre riservato il potere di verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

Non si capisce come tale controllo diretto, anche sul personale, non leda le prerogative di gestione "privatistica" della spa, mentre l'attività del difensore civico si

Un'occasione per risolvere il problema si poteva cogliere al momento della redazione del contratto di servizio tra Comune ed Azienda o almeno nelle successive varianti allo stesso, che si sono susseguite anche in tempi recenti (vedi in ultimo in data 27.01.1998), con le quali l'amministrazione Comunale ha disciplinato, tra l'altro, i rapporti di cooperazione e controllo con l'azienda.

Sembra qui inutile evidenziare come lo svolgimento del servizio pubblico da parte della AISA spa sia, per la stessa volontà della amministrazione comunale, di fatto garantito dallo stretto legame istituzionale esistente tra le due realtà: non consentire di fatto al difensore civico di trattare i casi portati a sua conoscenza dagli utenti del servizio costituisce un'anacronistica ed ingiustificabile dismissione di responsabilità nei confronti delle aspettative dell'utenza di cui questa amministrazione comunale, che pure ha costituito l'ufficio di difesa civica, rischia di vedersi protagonista se persiste nel suo comportamento omissivo.

III

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. COORDINAMENTO CON GLI ALTRI DIFENSORI CIVICI LOCALI. RAPPORTI CON LA AZIENDA USL 8 AREZZO.

1. COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMUNALI

Nel secondo anno di attività dell'ufficio sono state in parte modificate le modalità di rapporto con gli altri uffici comunali. In particolare si è preferito un rapporto più

informale e diretto con i responsabili dei vari servizi, attuato anche mediante uno scambio di opinioni ed informazioni rivelatosi molto proficuo per la soluzione dei problemi posti dai cittadini. La stretta collaborazione instaurata con alcuni uffici, che ha permesso di tutelare nel miglior modo possibile l'utente, è stata resa possibile grazie alla disponibilità dei responsabili degli uffici stessi. Ovviamente un'attività istruttoria condotta privilegiando i contatti diretti, può essere svolta da quest'ufficio nei limiti in cui lo consentono la sede, lontana da tutti gli altri uffici, e l'organico, composto da una sola persona che può svolgere l'attività istruttoria e l'attività di ricevimento del pubblico.

La diversa impostazione ha comportato un minor numero di comunicazioni agli organi politici, rispetto allo scorso anno, come probabilmente già rilevato dagli stessi. Ciò può forse comportare una minore informazione degli organi politici sull'attività svolta dal Difensore Civico a vantaggio però di un servizio più veloce ed efficace.

2. COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI POLITICI COMUNALI

Gli scarsi contatti con gli organi politici comunali, già evidenziati nella relazione dello scorso anno, a livello istituzionale sono stati caratterizzati dall'invio da parte di questo Ufficio degli interventi effettuati a termini di regolamento. Non vi sono stati momenti di verifica sul contenuto degli stessi. L'occasione di questa relazione potrebbe costituire un momento di controllo anche sulla qualità e quantità della documentazione inviata e pervenuta nel corso dell'anno al Sindaco, al presidente del Consiglio Comunale e ai singoli capigruppo.

Da evidenziare positivamente sono invece le iniziative individuali di singoli consiglieri che hanno interpellato direttamente l'Ufficio rendendosi conto in concreto dei servizi che lo stesso offre alla cittadinanza e facendo da tramite per farlo conoscere meglio alla

popolazione. Purtroppo deve anche quest'anno sottolinearsi che queste iniziative sono solo episodiche, mentre è mancata ad oggi una concreta volontà degli organi politici nel loro complesso di promuovere l'istituto della difesa civica.

3. RAPPORTI CON IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE E CON GLI ALTRI DIFENSORI CIVICI LOCALI DELLA TOSCANA.

Il Difensore Civico della Toscana Dr. Romano Fantappiè ha effettuato nel corso dell'anno numerosi incontri di coordinamento con gli altri Difensori civici locali che hanno permesso di mettere a punto una linea di condotta uniforme tra i vari uffici. Preziosa è stata la collaborazione con l'Ufficio di Difesa civica di Firenze che ha spesso fornito consulenza e materiale per la risoluzione di casi presentati dall'utenza aretina. La collaborazione prosegue tutt'oggi positivamente e di ciò si ringrazia innanzitutto il Difensore civico regionale in carica nonché tutti i suoi collaboratori. Un discorso a parte sarà fatto in seguito circa i rapporti tra Difesa civica comunale, Difesa civica regionale e l'Azienda U.S.L. 8 di Arezzo.

Il numero dei Difensori civici locali ha subito nel corso del 1997 un notevole e positivo incremento in tutta la Toscana. In calce alla relazione sono indicati i nominativi e gli indirizzi degli uffici operanti nella regione.

E' auspicabile che i rapporti di collaborazione tra difensori civici locali possa divenire sempre più stretto al fine di offrire un servizio omogeneo su tutto il territorio della regione.

4. RAPPORTI CON LA U.S.L. 8 DI AREZZO: L'ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA.

4.1. Premessa

Il Difensore Civico comunale è Presidente della Commissione Mista Conciliativa della U.S.L. 8 di Arezzo che opera dal settembre del 1996 riesaminando in seconda istanza i reclami degli utenti del servizio sanitario. La materia sanitaria, si ricorda, è di competenza esclusiva del Difensore Civico della regione Toscana ma la commissione opera su di un piano parallelo fornendo una tutela precontenziosa all'utente già in sede di autotutela aziendale. Per quanto riguarda l'istituzione della CMC U.S.L.8 si fa riferimento a quanto già esposto nella nostra precedente Relazione.

4.2. Questioni trattate

Nel 1997 sono stati definiti complessivamente quindici casi con decisione trasmessa ai sensi del Regolamento di Pubblica Tutela al Direttore Generale - si allega qui un esempio di decisione - , otto erano in corso di trattazione alla fine dell'anno.

Tutte le decisioni definitive sono state trasmesse al Direttore Generale nel termine ordinario previsto dal regolamento di sessanta giorni dalla proposizione dell'istanza alla C.M.C. mentre una sola questione, che ha necessitato di una complessa istruttoria documentale basata su materiale in possesso dell'utente e che è stato consegnato alla Commissione con diversi giorni di dilazione, è stata trasmessa novanta giorni dopo la proposizione.

La casistica, molto varia, ha riguardato vari settori operativi della USL8 tra cui i Presidi ospedalieri ed in particolare il Servizio di Pronto Soccorso ma anche servizi di Guardia Medica e Servizi sociali.

4.3 Osservazioni sulla operatività della Commissione

La Commissione opera con una componente mista composta, oltre che dal Presidente, da due medici della USL 8, dal Responsabile dell'Ufficio Pubblica Tutela della stessa USL e con l'aggiunta di tre membri rappresentativi di associazioni di volontariato e di tutela dei consumatori.

La Commissione ha lavorato con continuità durante tutto il corso dell'anno alternativamente sotto la presidenza del Difensore Civico Comunale e sotto la Presidenza del Vicario del Difensore Civico Comunale, con la presenza dei membri effettivi e, in caso di assenza, dei membri supplenti.

Le decisioni, frutto di lavoro collegiale, sono state prese tutte all'unanimità dei componenti.

La CMC ha iniziato la propria attività riassumendo in toto le questioni istruite ma non decise dalla precedente Commissione sperimentale presieduta dal Difensore Civico Regionale: le questioni riproposte alla Commissione sono state riesaminate e trattate previa raccolta, ove ritenuti necessari, di supplementi di istruzione e sono state decise fornendo all'utente una risposta a termini di regolamento. La Commissione, analizzato l'arretrato, ha provveduto ad esaminare i nuovi casi trasmessi dall'Ufficio di Pubblica Tutela.

La Direzione Generale, destinataria delle decisioni, ha puntualmente provveduto a inoltrare la decisione ai responsabili dei servizi che a loro volta hanno informato la Commissione dei provvedimenti presi a seguito della stessa decisione.

Venendo a sintetizzare i problemi pratici rilevati nella operatività della CMC si devono evidenziare due aspetti: uno strutturale ed uno procedurale.

a) Dal punto di vista strutturale deve qui ricordarsi il problema di fondo connesso alla istituzione delle Commissioni miste conciliative. Se dall'esperienza acquisita non si può che affermare la assoluta correttezza del personale ospedaliero che presta la propria attività a favore della C.M.C., sia come membro componente, sia come consulente interpellato dalla stessa Commissione a valutare l'operato dei colleghi, si evidenzia come, strutturalmente, la previsione del solo controllo interno dell'operato tecnico-professionale tra gli operatori della stessa USL non garantisce in pieno l'utente. Ciò tanto più tenendo conto della possibilità per il Difensore Civico regionale di consultare, per la risoluzione di casi analoghi a quelli che possono essere presentati alla CMC, consulenti appartenenti a USL diverse rispetto a quella oggetto di reclamo. Sovrapponendo le competenze, sotto questo aspetto, la CMC comporta un ambito di operatività inferiore alla capacità di intervento del Difensore Civico Regionale che può avvalersi di consulenze esterne.

Una prima risposta a questo problema strutturale è stata data già in ambito regolamentare con la previsione dell'art.14, comma primo, che statuisce la possibilità per il Presidente della Commissione di acquisire pareri di esperti, da richiedere ad operatori in servizio presso altre aziende sanitarie della regione, per i quali l'adempimento delle richieste della Commissione costituisce obbligo di servizio.

L'articolo in oggetto non è stato al momento ancora applicato nei primi casi sottoposti alla Commissione, ma si prevedono già problemi pratici di attuazione che possono rendere di fatto impraticabile tale via di consulenza esterna.

b) Un ulteriore problema è stato riscontrato dalla Commissione al momento della trattazione di casi già oggetto di istruttoria presso organi della autorità giudiziaria. Non esistono riferimenti normativi nel regolamento istitutivo della CMC che possano indicare le procedure adottabili nei casi soprastipiti. In via di prassi la CMC, di fronte alla necessità di risolvere un caso specifico già oggetto di istruttoria giudiziaria, ha ritenuto, all'unanimità, di non poter proseguire nella propria attività istruttoria relativamente agli aspetti tecnico-professionali per evitare, in sede aziendale, un inutile ed inopportuno raddoppio di indagini. Per quanto riguarda invece le connotazioni strettamente amministrative del caso prospettato, la CMC ha provveduto alla loro trattazione e alla formalizzazione della relativa decisione.

4.4. Rapporti tra C.M.C. ed ufficio di Difesa civica regionale.

Manca, ad oggi, un accordo normativo tra Difensore civico regionale, cui spetta la tutela degli utenti USL per espressa previsione legislativa - art.21 e ss L.R. 83/76 - e l'attività della CMC.

La necessaria ed auspicata armonizzazione delle due normative di riferimento non è stata ancora attuata dalla autorità regionale; si ritiene comunque opportuno riassumere qui alcune osservazioni nate dalla esperienza (sperimentale prima e normativamente regolata poi) di attuazione della CMC della USL8.

Già in sede di stesura del regolamento di pubblica tutela della Azienda Sanitaria di Arezzo era sorto il problema della difficoltà di garantire alla CMC il supporto tecnico di consulenza necessario per valutare gli estremi di responsabilità tecnico-professionale nei casi istruiti presso la stessa: il problema cioè di basare le decisioni della CMC su consulenze tecniche, effettuate da personale della stessa Usl di appartenenza,

sull'operato dei colleghi. Per aggirare l'ostacolo era stato previsto dallo stesso regolamento agli artt. 8 e 10 che le questioni di natura tecnico-professionale fossero escluse dalla competenza della CMC riservando alla stessa l'esame delle questioni di "maladministration" in violazione di normativa strettamente amministrativa, degli standard previsti dalla Carta dei servizi aziendale, di norme deontologiche.

Tali articoli del regolamento però non sono stati approvati dalla Giunta regionale, rendendosi così necessaria una nuova stesura del regolamento che comprendesse, come fa il regolamento in vigore, nell'ambito di competenza della CMC le questioni tecnico-professionali.

L'esperienza basata sui primi casi trattati evidenzia come sia piuttosto agevole scindere all'interno di una questione sollevata alla CMC l'aspetto amministrativo da quello tecnico professionale, tanto che nell'esame della fattispecie e nella relativa decisione la trattazione deve necessariamente avvenire separatamente. Potrebbe essere pertanto proposta una collaborazione tra CMC e Difensore Civico regionale, a favore dell'utente, affidando la soluzione delle questioni amministrative (più strettamente dipendenti con la facoltà di intervento della Direzione aziendale cui le decisioni della commissione sono riferite) alla CMC e lasciando al Difensore civico regionale la competenza in materia tecnico-professionale, ponendo tale organo valersi dei mezzi necessari a fornire una risposta anche formalmente soddisfacente per l'utente. Anello di trasmissione per la sottoposizione al Difensore civico dei casi di presunta responsabilità tecnico - professionale del dipendente potrebbe essere la stessa CMC o direttamente l'URP. La tutela dell'utente si avverrebbe di due strumenti efficaci ed in grado di operare indipendentemente con tempi piuttosto brevi di risposta e senza sovrapposizioni.

Altra proposta di armonizzazione dell'attività dei due organi, mantenendo però la competenza per le questioni tecnico-professionali alla CMC, potrebbe essere quella della previsione di collaborazione tra CMC e Ufficio di Difesa Civica regionale. La CMC potrebbe avvalersi, per la risoluzione delle questioni pendenti presso la stessa, con riferimento ad ambiti di indagine tecnico-professionale, dei mezzi e della attività del Difensore Civico regionale che potrebbe così intervenire, già in sede di prima istruzione, per la corretta soluzione del caso. La decisione della CMC dovrebbe poi rimanere sottoposta a controllo-monitoraggio da parte del Difensore civico regionale che potrebbe intervenire ancora sulla questione, qualora la decisione commesse aspetti non condivisi. Anche in questo caso non vi sarebbe sovrapposizione di competenza tra i due organi e la tutela dell'utente sarebbe certamente più garantita. La presente soluzione, valutata sulla base della esperienza sinora svolta, sembra quella auspicabile in quanto permette un preventivo autonomo e trasparente intervento in sede di autonomia aziendale, anche su aspetti tecnico-professionali, gestito direttamente dal personale medico della stessa USL. Solo quando si verificano casi in cui è necessaria la valutazione di aspetti tecnico-professionali di particolare rilevanza e per la cui analisi si ritiene necessaria una perizia proveniente da medici estranei alla USL (o anche quando la risposta fornita dai medici interni della USL appare insoddisfacente), viene richiesta la collaborazione dell'Ufficio di Difesa civica regionale. A tale Ufficio oltre alla possibilità di intervenire in fase prodicionale, spetterebbe anche il compito di esercitare il controllo successivo sui casi decisi dalla CMC. L'utente sarebbe così tutelato in modo completo e rapido dai due organi che operano in collaborazione, con il Difensore Civico regionale che mantiene la propria funzione di controllo istituzionale in materia sanitaria.

Si riassumono schematizzando le due proposte:

- 1) Eliminare dalla competenza della CMC le questioni tecnico-professionali lasciando queste ultime alla esclusiva competenza del Difensore civico regionale.



- 2) Mantenimento della competenza in materia tecnico professionale alla CMC ma con facoltà per la stessa di avvalersi della collaborazione dell'Ufficio di Difesa Civica regionale proprio in materia tecnico professionale.



Il primo anno di attività si chiude con un consuntivo rassicurante: la Commissione ha lavorato con continuità. Grazie alla puntuale organizzazione fornita dal Responsabile dell'Ufficio di Pubblica Tutela si è potuto raccogliere il materiale istruttorio nei tempi fissati dal regolamento e si è potuto fornire nei tempi normativi le decisioni. La CMC, grazie alla collaborazione di tutte le sue componenti ed in particolare della componente medica che si è dovuta assumere anche il compito di rendere comprensibili ai membri non esperti gli argomenti di carattere tecnico-scientifico, ha potuto fornire agli utenti quella risposta rapida e preconcettiva che è base essenziale del suo stesso funzionamento. Rimangono ancora da valutare gli effetti che le decisioni della CMC hanno prodotto all'interno della azienda e nei confronti dei singoli utenti, al fine di fornire un controllo di qualità complessivo sulla attività della stessa Commissione.

IV

MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DELL'ANNO AL REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

Si dà atto che le modifiche proposte nella relazione dello scorso anno sono state deliberate dal Consiglio Comunale nella seduta del 23.07.1997. Con la stessa deliberazione il Regolamento è stato tempestivamente adeguato alla Legge n. 127/97 in relazione alle nuove competenze del Difensore Civico in materia di controllo preventivo di legittimità di cui si è già trattato.

CONCLUSIONI

Al termine del secondo anno di mandato la presente Relazione acquista ancora più rilevanza in quanto già la prima relazione si è dimostrata l'unico momento istituzionale di

incontro tra la Difesa Civica e gli Organi di gestione politica del Comune, in cui effettivamente è stato discusso l'operato dell'Ufficio e se ne sono valutati complessivamente gli interventi. Consapevoli dell'importanza di questa occasione abbiamo raccolto nella presente relazione tutti i dati documentali necessari al Consiglio Comunale per poter riflettere sulla istituzione e sulla gestione di questo Ufficio nella speranza di fornire un quadro completo di quanto effettuato nel corso dell'anno 1997.

Spetta ora all'amministrazione comunale lo sforzo di prendere conoscenza del lavoro svolto e di formulare suggerimenti o critiche sull'operato dell'Ufficio con la comune consapevolezza che forse questo sarà l'unico momento di coordinamento tra le due istituzioni. Due sono gli auspici: il primo che non venga perduta questa occasione e che il confronto di opinioni sulla relazione sia effettivo e costruttivo, il secondo che vengano ritenuti necessari anche dagli amministratori- previsti ulteriori momenti di coordinamento tra amministrazione politica ed Ufficio di Difesa Civica, magari in sede di commissioni consiliari, di riunione dei capigruppo o in sede circoscrizionale. L'Ufficio di difesa civica a questo fine comunica, come già fatto in passato, la propria disponibilità nella convinzione che la maggiore conoscenza di questo Istituto possa essere utile sia alla amministrazione comunale, sia ai cittadini.

Arezzo, li 20.02.1998

Il Funzionario
Dr.ssa Orietta Occhiolini

Orietta Occhiolini

IL DIFENSORE CIVICO

Dr.ssa Anna Maria Nuti

Anna Maria Nuti



Prot. gr. n. 68322 (3.2.2)
Arezzo, 3 novembre 1997



- Al Difensore civico
Dr. Anna Maria Nati

- Al Presidente dell'AISA
Sig. Alfio Peruzzi

p.c. - Al Sindaco
Dr. Paolo Ricci

p.c. - Al Presidente del Consiglio comunale
Cons. Adelmo Agnolacci

Oggetto: **Competenza del difensore civico nei confronti delle attività esercitate dall'AISA Spa. Parere.**

In riferimento alla nota del difensore civico del 23.10.1997, inerente la definizione dei rapporti con l'AISA, trasmetto il parere che segue, anche a norma dei compiti che l'art. 20 del vigente regolamento assegna alla Segreteria generale, nell'auspicio che la questione possa essere positivamente definita, con indubbio vantaggio sia per gli uffici interessati, sia per i cittadini/utenti.

La competenza dell'ufficio del difensore civico è stabilita nei seguenti termini dall'art. 29 c. 2 dello Statuto del Comune di Arezzo:

2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune, delle aziende ed istituzioni dipendenti nonché delle amministrazioni ed uffici pubblici operanti in settori collegati alle finalità del Comune e disponibili ad assoggettarsi alla sua attività.

Negli stessi termini si esprime l'art. 1 (istituzione) del vigente Regolamento del difensore civico, che precisa ulteriormente all'art. 11 (ambito di attività):

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'amministrazione comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni ed aziende dipendenti dal Comune.

2. L'ambito di attività può essere esteso alle amministrazioni ed uffici pubblici, nonché alle imprese e società erogatrici di pubblici servizi, operanti in settori collegati alle finalità del Comune, previa dichiarazione di disponibilità da parte dei titolari o responsabili. La disponibilità e consenso l'attività del difensore civico, espresso volontariamente dagli interessati, comporta l'acquetazione delle norme del presente regolamento. L'istituto accettazione è reso noto alla cittadinanza.

E' evidente che la lettera e lo spirito delle norme statutarie e regolamentari che disciplinano l'istituto del difensore civico tendono ad estendere l'attività oltre la sfera dell'amministrazione comunale e delle aziende o istituzioni da essa direttamente dipendenti, fino ad abbracciare non solo gli enti ed uffici periferici dell'amministrazione pubblica in senso proprio, ma anche le imprese e società (cioè i soggetti privati) che erogano pubblici servizi o "operano in settori collegati alle finalità del Comune". Tale estensione, necessariamente condizionata all'espressa accettazione da parte dei responsabili delle amministrazioni in questione, costituisce un obiettivo esplicito del Comune, anche se affidato al perfezionamento di specifici accordi.

In senso ancora più esplicito si esprime, in materia, la dottrina, come già segnalato dalla nota della dr. Nati.

Secondo R. Boratti (*"Le autonomie locali. Legge 8 giugno 1990, n. 142"*, coordinamento V. Italia e M. Bassani, Giuffrè) "oggetto degli interventi del difensore civico [...] sono le attività della pubblica amministrazione comunale o provinciale. Tale nozione deve essere intesa in senso ampio, si da ricomprendervi, oltre che le attività di tutti gli organi ed uffici istituzionali dei due enti territoriali, anche quelle di enti ed organismi collegati e dipendenti, quali, ad esempio, le aziende municipalizzate, i consorzi ai quali gli enti partecipano, le società anche di tipo privato nelle quali detti enti abbiano partecipazione, gli enti istituzionali controllati, sottoposti a vigilanza o delegati, ed in genere tutti gli organismi che, anche fuori da un rapporto di collegamento strutturale, operino per il conseguimento delle finalità proprie dei comuni."

A livello locale, tale impostazione è stata confermata dalla decisione della USL 8 (deliberazione 17.9.1996, n. 1092) di affidare al difensore civico del Comune di Arezzo la presidenza della Commissione mista consultativa, organismo di secondo grado dell'attività di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari.

La Regione Toscana, da parte sua, ha mostrato di seguire un analogo orientamento nel momento in cui, dettando con LR 4/1994 la "Nuova disciplina del difensore civico" (regionale) ha esteso l'ambito di competenza ai seguenti soggetti:

- amministrazione regionale, ivi compresi il Co.Re.Co., gli enti ed aziende anche consorziati da essa dipendenti;
- enti o aziende con partecipazione di capitale regionale;
- USL e aziende ospedaliere regionali;
- enti locali destinatari di deleghe o subdeleghe regionali.

Il medesimo orientamento verso l'estensione ed il potenziamento dell'attività dell'istituto del difensore civico - locale e regionale - ha mostrato il legislatore nazionale, nel momento in cui, con la recente legge sulla semplificazione amministrativa (15.5.1997, n. 127, art. 16 e 17) ha stabilito:

- di trasferire al difensore civico comunale la funzione di controllo eventuale sugli atti del Comune impugnati da un determinato quorum di consiglieri;
- di estendere la competenza del difensore civico regionale - in attesa dell'istituzione di analoga figura a livello nazionale - nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Sia la particolare natura giuridica dell'AISA - società di capitali a prevalente partecipe-


zione pubblica e maggioranza azionaria del Comune di Arezzo – via il suo oggetto sociale – la gestione di pubblici servizi di nettezza urbana e di igiene urbana di competenza degli enti locali soci (art. 4 statuto) – pone la società in una posizione intermedia, tra il Comune ed i soggetti “esterni” contemplati dal regolamento. La società, infatti, non si limita ad erogare pubblici servizi (nell’accezione generica del termine), ma svolge, per conto del Comune, un servizio pubblico locale attinente alle funzioni istituzionali dell’amministrazione comunale.

Questa particolare situazione depone senza ombra di dubbio per una estensione della competenza del difensore civico rispetto all’attività dell’AISA. Qualora ciò non si realizzasse, infatti, i cittadini si vedrebbero privati – in modo indiretto, attraverso la scelta della forma di gestione del servizio, che risponde ad esigenze di tipo economico-imprenditoriale – del diritto di difesa civica rispetto ad un ampio settore di attività del Comune. Ciò contrasterebbe in modo insanabile con il quadro normativo statutario e regolamentare (oltre che, come si è visto, legislativo), orientato in senso diametralmente opposto.

Sotto il profilo formale, occorre naturalmente conciliare i principi sin qui sommariamente esposti all’interno del quadro dei rapporti intercorrenti tra il Comune e l’AISA.

E’ opinione di questa Segreteria generale che l’estensione della competenza del difensore civico debba essere formalizzata da un atto di assenso da parte della società, che dichiari l’accettazione da parte di quest’ultima dell’applicazione del vigente regolamento ed indichi le integrazioni procedurali da apportare al medesimo per le parti che eventualmente non dovessero risultare di automatica trasposizione (in primo luogo: l’autorità di vertice destinata a dividere il diretto interlocutore del difensore civico).

foss


Il Segretario Generale
(Dr. Guido Elizzo)

**Relazione annuale del difensore civico sull'attività svolta nel 1998. Esame ed approvazione atto di indirizzo.
Deliberazione CC 7.4.1999, n. 110.**

Terzo ed ultimo appuntamento del mandato 1995/99 per la presentazione del rapporto di attività del difensore civico al consiglio comunale.

Rapporto quantitativo – 200 pratiche aperte, 138 concluse, 128 pareri orali, vivace attività "fuori competenza" – ma soprattutto bilancio dell'esperienza condotta nel primo triennio e proiezione verso un futuro denso di innovazioni istituzionali, a livello locale, nazionale, europeo.

Per quanto concerne il secondo aspetto, la relazione si sofferma sulla portata del mutamento di confini che sta per investire la funzione di difesa civica. L'entrata in funzione a Strasburgo del mediatore europeo, l'avanzato cammino parlamentare della proposta di legge unificata per la creazione del difensore civico nazionale, la preannunciata riforma della stessa legge 142/1990 e della sua frammentata applicazione a livello comunale e provinciale, costituiscono altrettante tappe di un processo di unificazione tra gli ordinamenti giuridici dell'Unione europea destinato a potenziare, in

Italia, la sfera di difesa pre-giurisdizionale del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nelle sue innumerevoli articolazioni. A questo processo gli istituti funzionanti in Toscana a livello locale e regionale prendono parte attiva, grazie ad una struttura di coordinamento consolidata nel corso degli anni.

Tuttavia, entro un orizzonte istituzionale che si va rapidamente evolvendo, che al volontarismo della sperimentazione locale, coraggiosa ma spesso isolata, sta sostituendo una rete globale di difesa del cittadino, l'esperienza aretina rischia di segnare il passo, ostacolata dal muro di gomma della resistenza passiva, della incomunicabilità, della mancanza di dialogo. E' quella che la dr. Nati definisce senza mezzi termini la sindrome da difensore civico, comune a molte amministrazioni che hanno creduto nell'utilità di questo istituto, ma che all'atto pratico colgono nell'autonomia di giudizio, nello spirito di iniziativa, nella capacità di proposta di una authority indipendente una indebita e fastidiosa ingerenza nella sfera politica, riservata a chi ha ricevuto la legittimazione dell'investitura popolare (più o meno diretta). Questo rapporto – o meglio: questa deleteria mancanza di rapporti – con una parte degli organi di governo produce un'area di mancata risposta agli utenti, priva di qualsiasi giustificazione giuridica (il 15% dei casi trattati) che penalizza la funzione di difesa civica e ne vanifica le potenzialità. E' un invito esplicito a cambiare rotta rivolto agli organi esecutivi, veri convitati di pietra degli incontri consiliari con il difensore civico.

L'appello a non disperdere il patrimonio accumulato in tre anni di intenso lavoro non è lasciato cadere dal CC, che ribadisce ancora una volta, nella sua risoluzione finale, la necessità di porre rimedio agli elementi di sofferenza evidenziati dal rapporto di attività: le pratiche rimaste insolute per inerzia degli organi esecutivi, la rivendicazione della competenza sull'attività dei soggetti privati concessionari dei servizi pubblici externalizzati, la collocazione della sede all'interno del palazzo comunale, la valorizzazione dell'attività tramite una adeguata e capillare opera di informazione.

Indicazioni non nuove, che un consiglio giusto al termine di un difficile mandato trasmette in legato alla successiva amministrazione, formatasi nella competizione elettorale del giugno 1999.



Consiglio Comunale n. 110
Prot. gen. n. 12853 (7.4.3)

Adunanza del 7 aprile 1999
Seduta pubblica

Oggetto: *Relazione annuale del difensore civico sull'attività svolta nel 1998.
Esame ed approvazione atto di indirizzo.*

Prospetto dei consiglieri presenti alla votazione			
Cognome e nome	pres.	Cognome e nome	pres.
AGNOLUCCI ADELMO	1	GIPETTI DONO	13
ALBANI IVO	-	GORI VALERIANO	-
ANGOLINI SOLDINI ROSELLA	-	GRAZIANI IMMACOLATA	14
ARCANGOLI ALESSANDRO	2	GILLI ENZO	-
ARMANDI LUIGI	3	LANSONE CIBO	-
BALDI SESTILO	4	LUNARDI FABIO	-
BENIGNI NICOLA	5	MACCI FRANCESCO	-
BISI PICCARDI ADIA	-	MARCONI GIUSEPPE	-
BRACCIALI ANGELO	-	MIGALI ETTORE	15
BROGI GIUSEPPE	6	PANCINI CALONI GIOVANNA	16
CASINI SALVO	7	PELISO RENATO	-
CERRI RENATO	8	PORCELLOTTI STEFANO	-
CIARINI FRANCESCO	9	RICCI PAOLO	17
CIARINI TINA	10	ROSSI ALFREDO	18
CIPOLLESCI ALESSANDRO	-	ROSSI CRISTIANO	19
CITTAGINI MARCO	-	ROSSI MASSIMO	-
CORADESCI SETTIMO	11	ROSSI PIER LUIGI	20
DI GILDI EMILIO	12	SALTICCHIONI ALDO	-
FALAI ALESSANDRO PIETRO	-	SARINI GIANNI	21
FERRI CHIARA	-	SENERI FRANCA	-
		TROISI GINO	22

Prospetto degli assessori presenti			
Cognome e nome	pres.	Cognome e nome	pres.
CASTELLA PIETRO	-	NICCHI PAOLO	31
LANI FRANCO	-	REPETTI MARIO	-
MONNANNI ROBERTO	-	VICHI PAOLA	-

Scrivatori: Gianni Sarrini, Stefano Porcellotti, Fabio Lanardi.

Presidente: Adelmo Agnolucci

Segretario: dr. Mario Lorenzetti



Esaurisco l'argomento iscritto al punto n. 31 dell'ordine del giorno della seduta, il presidente Adelmo Agnolucci sottopone all'esame del consiglio - secondo quanto disposto dall'art. 34 dello statuto, dall'art. 78 del regolamento consiliare e dall'art. 17 del regolamento del difensore civico - la relazione sull'attività svolta dall'ufficio di difesa civica nel corso dell'anno 1998.

In merito alla determinazione dell'urgenza ed improrogabilità dell'argomento - requisiti resi necessari all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali - il presidente rileva che l'esame della relazione annuale costituisce un atto dovuto in forza di norma regolamentare.

Si dà atto che prendono parte alla seduta il difensore civico, dr. Anna Maria Nuti, ed i presidenti delle circoscrizioni Giovi (Ottello Acquinti) e Saione (Giorgio Meoni).

Ringraziata la dr. Nuti per il proficuo lavoro svolto e per la disponibilità manifestata nei confronti del consiglio, il presidente Agnolucci ricorda che la relazione annuale relativa al 1998 (allegato A, parte integrante del presente atto) è stata trasmessa a tutti i destinatari da circa tre settimane; la sua presentazione al CC, non consentita dal calendario delle sedute consiliari entro la scadenza regolamentare del mese di marzo, è stata anticipata alla Conferenza dei capigruppo, competente in materia di affari istituzionali e normativi, nella seduta del 6.4.1999.

Richiama quindi il vigente regolamento del difensore civico, che all'art. 17 dispone:

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni ed irregolarità riscontrate, formulando eventuali proposte, suggerendo innovazioni procedurali ed organizzative alle amministrazioni sulle quali ha esercitato la propria attività.

2. La relazione viene rimessa dal difensore civico al presidente del consiglio comunale ed al sindaco. Il presidente del consiglio comunale la iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva. Copia della relazione è trasmessa dal sindaco agli assessori ed ai consiglieri comunali, al segretario generale, ai presidenti di circoscrizione, ai presidenti e direttori delle istituzioni ed aziende dipendenti, ai responsabili delle amministrazioni di cui all'articolo 11.

3. Il difensore civico partecipa alla seduta del consiglio comunale nella quale viene esaminata la relazione, fornendo eventuali informazioni e chiarimenti.

4. Il consiglio comunale, esamina la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed espone gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti.

Il presidente passa quindi la parola al difensore civico per la presentazione della relazione. Nel corso del dibattito prendono la parola i seguenti consiglieri, presentando gli interventi di seguito riportati.

Presidente

La parola alla dr. Nuti per l'illustrazione della relazione.

Dr. Anna Maria Nuti - difensore civico

Vi ringrazio tutti, anche per aver resistito fino a quest'ora per sentirmi. Sono le 14, quindi cercherò di non essere pesante.

La relazione l'avete avuta tutti per tempo; quindi è inutile che a quest'ora mi metta a ripetere ciò che ho scritto. Dal momento che l'ho scritto io e l'ho dato a voi, siamo tutti consoci di quello che è scritto dentro. Meglio si potrà parlare di qualcosa che non è scritto - perché non si può scrivere - ma che dà un'idea di come funziona questo ufficio.

Il problema del difensore civico in Italia è quello della cosiddetta sindrome del difensore civico, che colpisce a tutti i livelli le persone che vengono in contatto con questo nuovo organo. Questa sindrome consiste nella chiusura immediata di qualsiasi rapporto con questo interlocutore non appena arriva una lettera, una richiesta, una istanza da parte del difensore civico. Di solito come avviene? Arriva la lettera, l'interessato legge anche solo l'intestazione e si chiude a riccio, improvvisamente si rifiuta di prendere anche visione di quello che è scritto dentro, praticamente è come se fosse un rifiuto a priori. Comprensibilissimo, perché arriva un qualcuno dall'esterno a dire qualcosa che non sappiamo cos'è, ma che gli



per questo da fastidio, perché è qualcosa che va a urtare la suscettibilità di chi sta lavorando, e che presuma, anzitutto, di lavorare bene (e nella gran parte dei casi è così).

Qual è la reazione? Dopo 3 anni si potrà dire che la reazione è duplice: o si comincia a smuovere l'ufficio dicendo che è un ufficio reclami, è un ufficio in cui si trattano delle pratiche, ma questo è troppo facile. È previsto dal regolamento che non si debbono trattare pratiche di livello politico generale, come è previsto che l'ufficio non si limiti a gestire i reclami, ma svolga - storicamente e funzionalmente - tutte le attività. Dopo questa fase di ridimensionamento i più esacerbati cominciano anche ad avercela con il difensore civico, chiunque esso sia, dal mediatore europeo che è stato un ministro della giustizia, fino all'ultimo disgraziato difensore civico comunale che è la sottoscritta.

Questa dinamica fa sì che qualche volta l'ufficio trovi difficoltà nell'operare, e questa difficoltà, che è generale proprio degli italiani, si dimostra anche nel fatto che manchiamo - unico paese dell'U.E. - di difensore civico nazionale. Hanno provato in tutti i modi a modificare la Costituzione, ma non si è riusciti ad istituire questo difensore civico, e siamo gli unici in Europa. Questo vuol dire che c'è qualcosa che cela e ci vorrebbe una indagine sociologica per capire perché questo ufficio fa tanta difficoltà a prendere campo in molte delle amministrazioni in cui da tempo esiste.

Detto questo, che è una analisi sociologica e storica fatta proprio con i piedi, possiamo dire che in Italia l'art. 97 della Costituzione, che dice che i criteri e i principi a cui si deve uniformare la pubblica amministrazione nell'esercizio della sua attività sono ancora quei due sono del '48, cioè imparzialità e buon andamento, questi due principi ormai sono logori, non sono più sufficienti a raccogliere le istanze di tutta la legislazione e la normativa europea, che richiedono standard ulteriori. Questi principi quali sono? Sono le capacità di trattare il cittadino in modo umano, sempre anche troppo dico, ma qualche volta ci sono dei trattamenti che non sono civili. Per usare una parola meno dura: il principio della ragionevolezza, del tentativo di evitare i conflitti quando è possibile, del cercare nell'ambito della legittimità di trovare una soluzione che possa essere adeguata e accettabile sia per l'amministrazione che per il cittadino.

Venendo al nostro ufficio, l'ufficio del difensore civico del Comune di Arezzo esiste ormai da 3 anni, e questo più che una relazione è anche un consuntivo, perché è la prima volta che è stato istituito e quindi sarà bene trarre la somma di quello che si è fatto. È un ufficio che lavora anche al di sopra della media regionale, ha una serie di istanze che vengono presentate in un numero piuttosto elevato da parte della cittadinanza a questo ufficio che sappiamo benissimo essere dotato in una maniera estremamente infelice, quindi nonostante l'infelicità della sede viene trovato e un numero congruo di istanze viene presentato. Di questo si deve dire che una metà sono infondate, quindi i cittadini parlano a questo ufficio delle richieste che non fanno fondamento, e queste le mettiamo da parte, nel senso che non è che non sono importanti, se c'è un disagio in un cittadino gli va spiegato perché c'è una determinata legge e perché l'amministrazione si comporta in un certo modo, perché se l'amministrazione sta seguendo una via legittima e inmodificabile, perché magari dipende da ordini di legislazione nazionale, non è ammissibile che un cittadino si rivolti contro questo tipo di normativa perché non ha i poteri. Potrà dirci come in sede politica, ma non in sede amministrativa.

Tutti i reclami che sono infondati, o dobbiamo occupare dell'altro 50%, di cui un 30% sono reclami che sono stati accolti dall'amministrazione, che superato questo momento di imposts che deriva dalla incapacità di venire a combattere con un ufficio estraneo alla propria organizzazione gerarchica, trova nella sua capacità di lavoro, nella sua capacità di trovare soluzioni alternative, la possibilità di dare retta anche al cittadino.

Ultimo esempio, di cui si può trattare perché non viola la privacy di nessuno: della persona che hanno fatto domanda per un concorso pubblico e che erano state eliminate in una prima fase di controllo dei requisiti di ammissione, perché non avevano un titolo di studio considerato equipollente. Con l'intervento del difensore civico è stata riesaminata la normativa vigente, abbiamo visto che c'era un qualcosa che non andava nella normativa, addirittura abbiamo avuto dal ministero un parere secondo il quale in quel caso specifico la legge dello Stato era stata impropriamente scritta, perché un certo diploma che ha una certa relazione era stato trascritto con una notazione diversa, per cui questi poveri disgraziati e causa di un errore della legge dello Stato venivano equitati da un concorso a cui avevano diritto di partecipare. Ora, noi sarà un intervento clamoroso, però se il difensore civico fa sapere all'amministrazione comunale di essersi munito anche del parere del ministero per dimostrare che quella legge è sbagliata e che non va applicata così perché si fa un torto, i casi sono due: se l'amministrazione risponde no, sono brava, sono capace, meglio la strada migliore anche senza sentire gli altri, 6 persone vengono buttate fuori da un concorso e non c'è niente di male perché ci sono gli strumenti di giustizia ordinaria, ci sono il ricorso al TAR che vengono vinti facilmente, con aggravio di spese per l'amministrazione comunale. Il difensore civico in questo caso cosa ha fatto? Niente più che il suo dovere, ha preso la legge e l'ha fatta vedere all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale ha trovato che questa incongruenza c'è, ha riconosciuto che poteva tornare indietro perché non c'è niente, di male essendo un



errore nella legge dello Stato, e ha rimesso queste 6 persone.

Questo è un esempio in cui si può vedere come il superamento di questa sindrome da difensore civico porti a dei risultati concreti, che in termini di bilancio si risolvono in risparmi per l'amministrazione. Per citare un esempio che è fuori dal nostro ambito, tra di noi sarebbe troppo semplice trovare degli esempi eclatanti di sindrome da rifiuto di difensore civico... Potrei fare l'esempio della Commissione mista consiliare della USL, che è presieduta dal difensore civico e che si occupa di esaminare i reclami in secondo grado proprio di questo tipo di azienda. L'esempio di una lettera della commissione con dentro la decisione che è arrivata al primario, il primario al solo vedere la lettera ha cominciato a scostare per una mattina intera, e si dice che lo abbiamo sentito urlare, anche in termini poco decorosi per la sua professione. Quindi, a un certo punto della mattinata, ha deciso di aprire questa lettera e leggere quello che stavolta c'era scritto dentro, quando ha letto che gli avevano dato ragione, l'ha presa e l'ha indossata nella corsia. Ora, se gli si deve torto, avremmo detto: il difensore civico è un cane, è un ufficio creato che viene da un mondo esterno, cioè dalla Svizzera, che non ci appartiene, ma che davanti sta a sentire il questo disgraziato? Dal momento che gli si era data ragione, siamo stati infatti nostri malgrado in questo quadro.

Questo per dire che i problemi del difensore civico in sé sono proprio questi: non è tanto il mandare avanti un ufficio, i cittadini infatti sono interessati a una cosa che può avere un futuro, si trovano con l'amministrazione e con chi lavora dentro l'amministrazione delle soluzioni che secondo me possono essere sicuramente non eccellenti, i nostri sono fatti precisi, però sono soluzioni valide che entrano con serenità. Il difensore civico non è un oggetto che possa entrare in concorrenza con gli organi politici - assolutamente no - è proprio funzionalmente una cosa totalmente diversa, è un qualcosa che deve suggerire delle soluzioni che meglio si adattano a quei principi diversi: solidarietà verso l'utente, di ragionevolezza, di equità, di evitare conflitti, che sono proprio della sua funzione. Questo è quello che deve fare il difensore civico. Ogniquando l'amministrazione comunale in quel 15% di casi in cui il difensore civico chiede aiuto all'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale non risponde o si rifiuta di venire a colloquio con questo ufficio, è chiaro che il problema.

Cosa vogliamo fare di questo 15%? Tancredi in un futuro come patrimonio del difensore civico, da regolamentare ulteriormente? È un istituto che funziona, ma il 15% delle sue pratiche "random" avranno un risultato sicuramente negativo, perché si trova un muro di gomma su cui si rimbalza, oppure vogliamo superare questa sindrome da difensore civico che è assolutamente immotivata perché a un ufficio che non ha poteri, è un ufficio che è stato creato dalla stessa volontà dell'amministrazione che poi non collabora? Vogliamo stimarlo questo 15% di "non so"? Basterebbe mandare una lettera dicendo: guarda, difensore civico, è sbagliata completamente la tua impostazione, noi ci muoviamo in questo senso perché abbiamo delle valide motivazioni giuridiche.

Il difensore civico non ha la palla di cristallo, non ha la scienza infusa, non è un giudice che può decidere e dare indirizzi vincenti, non è nessuno, è soltanto un ufficio che è chiamato a trovare, se è possibile, su richiesta della cittadinanza, una soluzione praticabile a un problema che attualmente si risolve in un conflitto, che è assurdo, fra amministratore e amministrato, cosa che è detestata sia per l'amministrazione sia per i cittadini. L'immagine dell'amministrazione in quel 15% dei casi chiaramente trova un fallimento, cosa che invece non trova negli altri casi, anche quando gli abbiamo il difensore civico e gli dice come stanno le cose. E allora cosa faccio: per prima non mi metto a una definizione più corretta fatta da un altro ufficio? Sarebbe il colmo. L'importante però è che ci sia questo dialogo, perché dalla mancanza di dialogo si creano inevitabilmente i conflitti. È chiaro, la dialettica si vuole, perché il difensore civico non può essere né succube né convivente dell'amministrazione comunale, ma fa il succube e il convivente c'è tutto un ambito di governo, di civiltà, di capacità che voi avete ereditato in questo ufficio creando questo benedetto difensore civico, che in altre parti d'Italia ancora se lo sognano.

Adesso in Toscana quasi tutti si dotano di questo ufficio, per cui noi richiamo, paradossalmente, di rimanere indietro quando eravamo partiti per primi in una cosa che se è giusta o non è giusta sta e voi decidete, perché è la vostra demotivazione ad aver creato questo ufficio, ma l'esistenza di questo 15% di mancata risposta è un problema che esiste, di cui noi si hanno risposte in senso giuridico, si hanno risposte solo in senso casareale. Spero che ci sia un superamento collettivo di questa sindrome e che si possa tranquillamente venire a colloquio con un ufficio senza timore di nulla, perché è un ufficio che non ha poteri, è un ufficio che non conta niente dal punto di vista della gerarchia e dell'amministrazione, è stato voluto solo per soddisfare una risposta da parte di un'amministrazione che non deve essere più lontana dal cittadino, ma per necessità europee, per necessità di integrazione politica e culturale di tutto quanto il paese deve avere delle caratteristiche che oggi non ha.

Speriamo che venga istituito il difensore civico nazionale, che sia approvata la legge sul difensore civico locale, questa nuova che è attualmente in discussione alla Camera, che toglierà l'antissima scaglia dal fuoco che stanno lì a bruciare, inizialmente si pensava a subire per il primo anno di prova, e poi hanno continuato a bruciare per ulteriori due anni nel nostro personale dell'amministrazione comunale, con pro-



biemi grossi che impediscono a questo ufficio di lavorare correttamente. Non deve prendere campo in altro modo questo ufficio, se non essere più disponibile e raggiungibile da parte degli utenti e dare risposte sensate, rapide e più.

Vi cito solo uno dei tanti problemi, ma forse quello più grosso, che è la possibilità per il difensore civico di occuparsi anche delle attività svolte dalla pubblica amministrazione tramite aziende gestite sotto forma privatistica. Vi è una legge in discussione alla Camera, e quella Camera che è molto più indietro di voi, che è indietro di anni rispetto alla Toscana e che solo ora prende atto dell'esistenza del difensore civico perché il mediatore europeo ci ha messo il dito ed ha detto che l'Italia è il terzo mondo da questo punto di vista, quello stesso Parlamento che è inadempiente, forse obbligherà l'amministrazione comunale a prendere delle decisioni che non si sono riuscite a prendere in 3 anni di attività. Questo sarebbe il comico, perché siamo avanti come ufficio, un ufficio che è riconosciuto anche all'interno della Toscana come funzionante. Siamo stati chiamati a fare una legge di coordinamento tra la commissione mista conciliativa e i difensori civili locali, voi direte che sono tutte belle. Intanto manca la legge, c'è un cittadino, cerca da letto all'ospedale e ha 84 gradi di giudizio. Perché ha 84 gradi di giudizio? Da chi deve andare? Dal tribunale del malato, alla commissione mista conciliativa, all'URP, oppure dal difensore civico della Regione oppure dal difensore civico locale, oppure chissà da chi. Per razionalizzare queste cose, è stato chiamato il difensore civico del Comune di Arezzo, non che sia un vanto, ma almeno vuol dire che funziona e che lavora.

Per non perdere questa, che è la vostra eredità, che è il frutto del vostro lavoro perché questo ufficio è stato creato da questa amministrazione comunale, vi chiedo di riflettere sulla esistenza di questo 15% di mancata risposta, che inficia l'immagine di tutta l'amministrazione comunale e di questo ufficio.

Presidente

Ringrazio la dr. Nuti, e aprò il dibattito.

Consigliere Emilio De Giudizi

Ringrazio la dottoressa per la presentazione. Ho letto il documento e avrei voluto fare una domanda al sindaco, che sta arrivando in aula, proprio sul documento presentato dal difensore civico.

Da quello che ho capito, le carenze dell'ufficio, carenze che una volta risolte dovrebbero permettere un migliore e più puntuale funzionamento, sono legate alla sede, diciamo a una mancanza di appoggio generalizzata da parte dell'amministrazione e a quello che la dottoressa chiamava sindrome e che può essere riassunta in rapporti con i vertici dell'amministrazione comunale. A questo punto, visto che l'ufficio svolge un ottimo lavoro a livello territoriale, invito il sindaco a risolvere questi problemi proprio per il rapporto che è andato sempre più crescendo fra popolazione, cittadini e uffici.

Consigliere Alfredo Rossi

Non vorrei che nessuno rimpiangesse il fatto che esiste il difensore civico, perché sicuramente è un discorso di civiltà favoriti. E penso che sia importante perché in qualsiasi momento della nostra azione politica dobbiamo ricordare che lavoriamo per la gente. Vorrei però, proprio perché qui siamo in carenza di una normativa precisa, che vi fosse il buon senso in tutte le cose. Si fa un incontro con i vertici dell'amministrazione, benissimo, sia nel modo di porgerci che nel modo di accogliere eventuali richieste, la disponibilità a un colloquio ti vede essere, proprio perché nessuna delle due persone che parlano fra di loro parlano a nome proprio e, come direbbe Guicciardini, per il proprio interesse. L'interesse è sempre mediato ad altre persone che hanno bisogno di continue cure. Ecco allora che è importante questa volontà di un colloquio, e tutto questo deve essere fatto con maggiore unità. Non a caso questo discorso nasce in Sivesta, dove il buon re Gustavo Adolfo andava a giro per le strade a piedi, portando la sua borsetta di pelliccia dove aveva comprato le cose da mangiare nel primo negozio che aveva incontrato per strada. Bisogna ricordarsi che anche noi facciamo questo, cioè che la nostra vita è una vita di tutti i giorni, che non c'è bisogno di mettersi sugli altari, di altari ne abbiamo già tanti ed è bene che ci siano i santi sopra gli altari. Tutti gli altri sono persone che hanno una testa e un cuore e soprattutto a questo cuore si devono appellare.

Crede che con un discorso di questo genere fatto con la dovuta unità, si riesce a superare tutti i problemi.

Consigliere Renato Cherici

Accogliendo la responsabile dell'ufficio, mi è venuto da pensare che molto probabilmente, al di là di noi che siamo qui, pochi sono i cittadini che conoscono questo ufficio e i suoi compiti. Pertanto invitare l'amministrazione a progettare una pubblicizzazione di questo ufficio con i cartelli, i seminari, i progetti a cui si può arrivare del tipo di quello che ho visto in questi giorni pubblicizzato sulle opere fatte o da fare da parte dell'amministrazione comunale. Se il cittadino riesce a rendersi conto della necessità e della pos-

sibilità che ha per utilizzare questo ufficio, di cui dubito che l'80% dei cittadini ad Arezzo ne sia a conoscenza, sarebbe un grosso contributo che diamo sia ai cittadini che all'ufficio per risolvere alcune questioni.

Consigliere Bettino Coradeschi

In aggiunta a quello che ora diceva Renato Cherici, che andrebbe pubblicizzato meglio perché spesso anche in casi di necessità non si sente parlare di questo ufficio, è la collocazione di questo ufficio che non è idonea e che è stato richiesto più volte di spostare con una più in vista, più raggiungibile.

Mi auguro che fra le ristrutturazioni esistenti all'interno dell'edificio si possa trovare un locale più in vista, più raggiungibile, che il cittadino anche solo passando può vedere. Sembra quasi impossibile trovare una collocazione più adatta per questo ufficio che ritengo importante, soprattutto per chi non può risolvere i propri problemi da solo.

Consigliere Gina Troisi

Brevemente, evitando di fare retorica, come si può richiare sempre di fare su queste cose, mi sembra che sia dalla relazione scritta sia dall'intervento di stamattina la dottoressa ponesse due o tre questioni, su cui ci invitava riflettere e ad assumere alcuni atteggiamenti chiari.

Ipotezzava in particolare nella relazione la modifica dell'articolo 9 dello statuto, dove c'è una presa di posizione del coordinamento regionale dei difensori civili, in relazione alla possibilità dei Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti di avere un difensore (civico) in maniera autonoma. Ci invitava nella relazione ad appoggiare l'iniziativa del coordinamento regionale dei difensori civili, e siccome mi sembra che l'osservazione che faceva e argomentava sia valida, chiedo al consiglio e alla giunta a farsi carico di informare il Governo che durante la discussione si tenga presente di questa esigenza, che mi sembra di aver capito è quasi esclusivamente toscana.

La seconda questione che vorrei sottoporre, ma qui ci vorrebbe un atto di indirizzo o qualcosa, riguarda la sensibilizzazione degli uffici, per cui la giunta deve operare perché alcune risposte vengano date.

Sulla questione delle aziende bisogna impegnare la giunta presente e futura che nel momento in cui si fanno gli appalti per attività del Comune che vengono date in gestione esterna, nell'appalto si scriva che una delle condizioni è quella che il difensore civico può fare il suo lavoro lì dentro, come lo fa qui dentro, altrimenti l'appalto lo prende un altro. Siamo in un libero mercato, siamo liberi cittadini, e questa è una delle condizioni che l'amministrazione deve porre nei futuri appalti che andrà a fare in particolare per servizi che hanno una influenza diretta sui cittadini. Però su questo sarebbe opportuno che ci fosse un atto di indirizzo che stamani si vota e che poi giocherà la prossima amministrazione.

Consigliere Sauro Casali

Ricordo l'invito che il difensore civico ci ha fatto a non disperdere il patrimonio che in questi tre anni è stato costruito e raccolgo anche l'invito di Troisi a formalizzare in una espressione almeno di atto di indirizzo l'apprezzamento e la volontà del consiglio riguardo ad alcune questioni poste dal difensore civico. Credo che effettivamente il patrimonio che abbiamo accumulato sia importante, che sia una esperienza a livello toscano anche di valore, come sottolineava il difensore civico, per cui ci dobbiamo riflettere di essere stati capaci di averlo fatto funzionare questo ufficio.

Ci dobbiamo anche interrogare su questo 15% che diceva il difensore civico di pratiche insolite e credo suscitare che gli uffici dell'amministrazione imparino a colloquiere senza prevenzioni con l'ufficio del difensore civico, anche per quanto esposto poi dalla dottoressa Nuti, nel senso che questo è un ufficio che non ha dei poteri concreti che può esercitare, salvo quello di sollecitare la risposta.

E non trascurare neanche un altro aspetto della relazione del difensore civico, in cui si evidenzia come l'esistenza di questo ufficio, oltre che migliorare l'immagine e il rapporto con il pubblico dell'amministrazione, che se ne dotata e quindi espressione comunque dell'amministrazione, tanto che viene eletto dal consiglio comunale, faccia anche risparmiare tempo e soldi agli uffici, perché tante questioni sono risolvibili con quella ragionevolezza che richiamava il difensore civico, o con un maggiore approfondimento.

Quindi l'esistenza dello stesso istituto permette al Comune di trovare soluzioni a questioni che altrimenti potrebbero andare a finire in tribunale con oneri per i cittadini, oltre che fornire un luogo dove il cittadino possa andare e porre le questioni e all'amministrazione non ritorna direttamente ma mediata da un personaggio, il difensore civico, in grado di inquadrarle nella giusta visione normativa. Credo che ci si debba interrogare di tutti questi aspetti, che non hanno oggettivamente niente di negativo.

Un altro aspetto inascolto che sottolineava il difensore civico è quello del rapporto con le aziende private, che già l'altra volta fu oggetto di dibattito. Anche su questo il consiglio comunale si deve esprimere, perché sono aziende, indipendentemente dal fatto che appartengano ai cittadini aretini, alla collettività,



che svolgono sempre dei servizi pubblici e quindi devono avere verso il cittadino quella interfaccia del difensore civico come un qualunque ufficio del comune stesso.

Allora, per finire, oltre che ringraziare la dottoressa Nuti per il lavoro che ha svolto, propongo un atto di indirizzo attraverso il quale il consiglio comunale:

- 1) apprezzi il lavoro del difensore civico svolto in questi 3 anni, a consuntivo del mandato che ha ricevuto dal consiglio comunale;
- 2) inviti, per superare quel 10% di pratiche insolute, gli uffici a collaborare senza prevarzioni con il difensore civico;
- 3) inviti le aziende, nelle quali il Comune ha una partecipazione, a collaborare con il difensore civico, quindi a rispondere alle istanze che questo gli propone;
- 4) chiedi di collocare, appena possibile, nel quadro delle ristrutturazioni in corso, l'ufficio del difensore civico in una sede più accessibile e più visibile;
- 5) solleciti a continuare una azione di valorizzazione e di informazione dell'esistenza di questo ufficio, che probabilmente non è abbastanza conosciuto.

Consigliere Pier Luigi Rossi

Nell'ascoltare gli interventi dei colleghi, mi sono ricordato che nella data in cui siamo entrati in questa sala consiliare, che era la data di insediamento il 18 maggio '95, da più parti vari gruppi presentarono e sostennero la richiesta di istituire quanto prima l'ufficio del difensore civico. Ricordo che con particolare enfasi Alessandro Giusti ebbe a richiamare proprio l'urgente necessità che la nostra città avesse il difensore civico. Mi è venuto in mente quello suo discorso.

Con l'andare avanti del tempo come vedete si termina la nostra esperienza discutendo ancora di difensore civico. La dr. Nuti ha già rinnovato a noi e a questa legislatura la volontà da tutti sostenuta perché il difensore civico si impiantasse e si sviluppasse. Certo, non siamo al meglio delle nostre aspettative. In la sede la vedete qui dentro, proprio nella sala comunale, come quando qualche volta celebrano i matrimoni e si chiama sala comunale. Credo che sia opportuno un insediamento qui, al di là di tutte le collocazioni che potrebbero essere trovate, non in una contrapposizione, ma proprio come casa del popolo di Arezzo, per evitare qualsiasi riferimento in termini storici, non in termini politici e partitici, in termini del popolo. Una volta c'era anche il capitano del popolo, che non stava però qui, comunque chiudo questa digressione e torno al difensore civico. Condivido quanto hanno detto gli altri, possibilmente l'ufficio del difensore civico in questa sede del consiglio comunale.

La città ha lentamente ma in maniera progressiva scoperto il difensore civico; ancora dobbiamo fare un percorso, non siamo pienamente soddisfatti del 10% di pratiche insolute? Io non sono pienamente convinto dell'azione del difensore civico nel contesto della sanità e lo devo dire con molta serenità ma con molta determinazione, quindi convinto non dividendo e accettando la reazione del difensore civico e invitando coloro che saranno presenti qui anche nella prossima amministrazione comunale di portare avanti questa linea, nella speranza di portare un contributo alla nostra città.

Consigliere Dino Ceppelli

Solo per un doveroso ringraziamento per il lavoro che è stato portato avanti dall'ufficio, che per quanto mi risulta è stato portato avanti assai bene. Credo che l'assenza riuscito questo ufficio a riemergere per conto del cittadino e per il rispetto dei diritti del cittadino e delle regole che interessano ha il cittadino e altri soggetti, sia un motivo di grande civiltà e di libertà, perché si riconosce al cittadino attraverso il difensore civico la dignità e un profondo rispetto di quelli che possono essere rapporti con enti e con istituzioni, che parlano con grandi vantaggi nei confronti del cittadino perché costituiscono un qualcosa di organizzato che può anche mettere in difficoltà il singolo. Per questo veramente grazie.

Mi pare di poter condividere tutte le osservazioni che sono state fatte da tutti i colleghi, osservazioni che non sto qui a ripetere ma che ricordo perfettamente, da quelle che ha fatto Chenci a quelle che hanno fatto Trusi e Casini. Quindi non mi ripeto, però credo sia necessario un atto di indirizzo o un qualcosa che puntualizzi questi aspetti, a salvaguardia dello sviluppo di questo ufficio.

Presidente

Credo di poter concludere con un impegno dell'ufficio di presidenza e con un atto di indirizzo che il consiglio potrà approvare al termine del dibattito sulla relazione annuale.

Consigliere Casini, ho qui l'intento delle digressioni che lei mi segnala. Allora, non tanto l' apprezzamento del lavoro del difensore civico, perché questo lo avrà fatto comunque, poi di invitare gli uffici a collaborare, di invitare le aziende a collaborare, di dotarlo di una sede adeguata, e questo era anche nelle intenzioni della giunta perché più volte fu detto che se un domani si fossero trovati spazi diversi, c'era anche questo impegno, e di propagandare in maniera adeguata l'ufficio presso i cittadini. E' su questa linea che ritengo si possa essere tutti d'accordo, nello spirito della collaborazione, per vedere



come poter migliorare il rapporto fra il difensore civico, da un lato, e l'amministrazione e le relative.

Chiedo una votazione su questo atto di indirizzo, anche se formulato verbalmente, mentre ringrazio la dot.ssa Nuti per la relazione annuale.

Terminato il dibattito, poiché nessun altro consigliere chiede la parola, il presidente pone in votazione la forma palese l'atto di indirizzo proposto dal consigliere Casini, nella stessa forma riportata.

La proposta è approvata dal consiglio all'unanimità, con il voto favorevole dei 22 consiglieri presenti e votanti.

Presiede

**Relazione annuale
 al Consiglio Comunale
 sull'attività
 del Difensore civico**



ANNO 1998

Arezzo, marzo 1999

I. Premessa.....	1
I nuovi confini della difesa civica.....	1
a) Il mediatore europeo.....	1
b) Il difensore civico nazionale.....	2
c) Il difensore civico regionale.....	5
d) I difensori civici locali.....	7
II. Attività svolta nel 1998.....	11
1. Attività istituzionale dell'ufficio.....	12
1.1. Tipologie d'intervento e rapporti con gli uffici amministrativi.....	12
1.2. Rapporti con gli organi politici comunali.....	13
1.3. Tabelle riassuntive.....	15
1.4. Diffusioni segnalate e problematiche di carattere generale.....	20
1.4.a Pista ciclabile via Crispi.....	21
1.4.b Servizi sociali.....	22
1.4.c Gestione dell'arretrato nell'ufficio espropri.....	25
1.4.d Necessità della integrazione tra Uffici per l'attuazione della legge sulla autocertificazione.....	25
1.5. L'intervento del difensore civico nei confronti delle società per azioni, gestori di servizi pubblici nell'ambito comunale.....	27
2. Attività svolta in collaborazione con il difensore civico della Regione toscana in applicazione dell'art. 16 della legge Bassanini.....	29
3. Attività fuori competenza.....	29
4. Attività svolta in qualità di presidente di commissione mista conciliativa Azienda USL 8 Arezzo.....	31
5. Attività svolta in qualità di presidente del collegio arbitrale di disciplina Azienda USL 8 Arezzo.....	33
Conclusioni.....	33

Allegati:

1. Progetto di legge in materia di difensore civico.
2. Proposta di modifica dell'art. 9 del Progetto di legge in materia di difensore civico.
3. Estratto della Relazione del difensore civico regionale ai Presidenti del Senato e della Camera sull'attuazione della Legge 123/97.
4. Elenco dei difensori civici locali.

I PREMESSA

I NUOVI CONFINI DELLA DIFESA CIVICA

Il Difensore civico negli enti locali, fino allo scorso anno unica realizzazione di tale istituto giuridico conosciuta dai cittadini italiani, sta per essere inserito in una rete più ampia di Uffici di Difesa civica posti nel territorio nazionale ed in quello europeo.

A) IL MEDIATORE EUROPEO.

Il trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 istituiva il Médiateur europeo con il compito di intervenire nei "casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari (salvo la Corte di Giustizia ed il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali)".

Il primo Difensore civico europeo, Mr. Jacob Soderman, ha iniziato a svolgere la propria attività all'inizio del 1995 nella sede dell'Ufficio posta negli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo.

Il 1° gennaio 1998 è entrata in vigore la Disposizione di esecuzione del Mediatore europeo che ha definito le modalità regolamentari di svolgimento dell'attività dell'Ufficio.

Oggi l'Ufficio del Mediatore europeo opera a pieno regime normativo e costituisce uno sportello a cui i cittadini dell'Unione possono rivolgersi per ottenere tutela nei confronti degli organi comunitari.

Mr. Soderman, in visita nei paesi dell'Unione per promuovere la conoscenza dell'organo comunitario tra i cittadini europei, ha avuto in data 24 settembre 1998 un incontro, organizzato dal Difensore civico della Regione Toscana, con i Difensori civici locali.

In tale occasione il Mediatore europeo ha esortato la Regione a favorire la concreta attuazione del progetto comunitario consistente nella realizzazione di una rete telematica che dovrà collegare i Difensori civici della Toscana e che dovrà permettere la integrazione tra Difensori civici locali, regionali e Mediatore europeo; tale rete renderà più efficace, tempestiva ed omogenea la tutela dei diritti dei cittadini.

La rete telematica, attualmente allo studio della Regione Toscana, sarà realizzata a livello regionale proprio con il sostegno dell'Unione Europea.

Con la sua recente visita in Italia il Mediatore europeo ha inoltre cercato di dare ulteriore impulso al Parlamento italiano affinché acceleri la approvazione della legge sul difensore civico nazionale.

B) IL DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

Ultimo paese dell'Unione europea rimasto a tutt'oggi privo di Difensore civico nazionale, l'Italia manifesta ancora la propria ingiustificata diffidenza per questo Istituto giuridico ormai ampiamente utilizzato in Europa e nel mondo.

I vari tentativi di riforma costituzionale che prevedevano l'introduzione del Difensore civico a livello nazionale sono nel tempo naufragati.

Abbandonato il progetto di novella costituzionale, è stato presentato al Parlamento, nel gennaio 1998, un testo unificato delle proposte di legge n.619 e abb. intitolato "Norme in materia di Difensore civico" (cfr. in calce alla presente relazione) nel quale sono confluiti i numerosissimi

progetti di legge già esistenti in materia. Tale testo normativo, se approvato, dovrebbe finalmente fornire anche la Repubblica italiana di un Difensore civico nazionale oltre che riformare e uniformare l'attuale frammentaria regolamentazione sul territorio dei vari uffici di difesa civica locale.

Il testo unificato, che è stato sottoposto nel settembre 1998 già al vaglio della I Commissione Giustizia della Camera, presenta un disegno del nuovo Difensore civico nazionale e una riorganizzazione dell'assetto oltre che dei poteri e delle funzioni dei difensori civici locali.

Al futuro Difensore Civico nazionale sarebbe affidato il compito di tutelare gli interessi singoli, collettivi o diffusi, al fine di garantire legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità nell'azione di uffici o servizi. Allo stesso spetterebbe inoltre la vigilanza su quei settori delle pubbliche amministrazioni e su quelle strutture che svolgono compiti ed erogano servizi nei confronti di particolari categorie di soggetti che si trovano in condizione di disagio personale e sociale, al fine di verificare che l'attività svolta nei loro confronti sia improntata a criteri di umanità, di sollecitudine, ragionevolezza ed equità.

Si prevede inoltre un collegamento istituzionale tra Difensore civico e organi di informazione necessario all'Ufficio per comunicare alla opinione pubblica l'esistenza delle disfunzioni rilevate e dei rimedi proposti. Le modalità pratiche di realizzazione di tali canali di collegamento sono tuttavia solo accennate mentre risulta assolutamente oscura, anche in relazione alla legge sulla privacy, la procedura di richiesta di intervento da parte degli organi di informazione che dovrebbero proporre al Difensore civico "specifiche" segnalazioni. La legge recepisce la attuale stretta correlazione esistente tra stampa e difesa civica, correlazione che sia il Difensore civico regionale che il Mediatore europeo hanno individuato

come strumento di persuasione da adottarsi in caso di inerzia della amministrazione. Il disegno di legge prevede, all'art. 7, anche l'obbligo per il Difensore civico di dare conto alla stampa, periodicamente, dei contenuti più rilevanti della propria attività e di rendere pubbliche singole questioni nel rispetto delle eventuali esigenze di riservatezza delle persone coinvolte.

L'attività del Difensore civico dovrebbe poi essere esercitata nei confronti delle amministrazioni statali centrali (con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica e giustizia), aziende statali, enti pubblici, concessionari di pubblici servizi, soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito nazionale.

Si stabiliscono come requisiti per la nomina a Difensore civico nazionale, l'eleggibilità a Senatore della Repubblica, un documentato curriculum nonché la incompatibilità della carica (per tutta la durata del mandato) con l'iscrizione a partiti politici o con lo svolgimento di non meglio specificate "attività politiche" (su quest'ultimo passaggio vi sono dubbi di costituzionalità).

Il disegno di legge, su cui anche il Coordinamento nazionale dei difensori civici ha espresso qualche riserva, costituisce nel complesso un progresso determinante nella realizzazione anche in Italia di un nuovo livello di difesa del cittadino diverso da quello giurisdizionale e costituito da una rete di difensori civici competenti ad operare sia a livello europeo, sia a livello nazionale e locale mettendoci al pari degli altri ordinamenti giuridici dei paesi della Unione europea.

C) IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Il Difensore civico della Regione Toscana oltre allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali previsti dalla legge regionale, ha dovuto affrontare nel 1998 il primo anno di applicazione della legge 127/97, legge che ha ampliato notevolmente le sue competenze estendendole alla tutela dei cittadini di fronte a tutte le amministrazioni statali escluse quelle che esercitano la loro attività nel campo dell'ordine pubblico e della giustizia.

In questo ambito è stata attuata una stretta collaborazione tra il Difensore civico regionale e gli altri Difensori civici locali della Toscana per la trattazione in loco, tramite delega informale, delle istanze riguardanti l'attività di sedi periferiche di pubbliche amministrazioni operanti nel territorio comunale o provinciale. Se pur in mancanza di un formale atto di delega da parte del Difensore civico regionale, i difensori civici toscani hanno operato in coordinamento tra loro, sotto il controllo dello stesso Difensore civico regionale, trattando sul territorio un numero consistente di istanze.

L'Ufficio di difesa civica del Comune di Arezzo ha partecipato fattivamente a questa attività trattando, in coordinamento con l'Ufficio regionale, le istanze presentate dall'utenza aretina su materie concernenti l'attività delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio di difesa civica regionale è stato chiamato invece ad intervenire direttamente quando le istanze presentate dalla cittadinanza riguardavano amministrazioni statali il cui centro operativo aveva sede nel capoluogo di regione o in altra sede al di fuori del territorio aretino.

Le risultanze di tali interventi sono state oggetto della Relazione predisposta dal Difensore civico regionale sullo stato di attuazione della

L. 127/97 inviata nel marzo 1998 ai Presidenti del Senato e della Camera e di cui qui viene allegato un estratto a commento proprio della attività svolta di concerto con la rete dei difensori civici toscani.

La prima attuazione della L. 127/97, di cui la relazione citata riassume i risultati ottenuti fino al dicembre 1997, ha dimostrato ancora una volta l'efficacia della tutela dei cittadini realizzata tramite la rete dei difensori civici locali, di cui la Toscana costituisce unica esperienza pilota sul territorio nazionale. La relazione inoltre ha posto in evidenza il rapporto istituzionale che la legge Bassanini ha creato tra Difensori civici regionali e organi politici centrali favorendo il sorgere di un collegamento proprio tra amministratori ed amministrati operato tramite difesa civica con la finalità di individuare più facilmente guasti e carenze della pubblica amministrazione al fine di predisporre più rapidamente le necessarie modifiche e riforme.

Il Difensore civico regionale è altresì intervenuto in applicazione dell'art. 17 c. 45 della stessa legge provvedendo ad attivarsi nei casi in cui le amministrazioni comunali e provinciali, sebbene invitate entro congruo termine a provvedere, abbiano ritardato o ommesso di compiere atti obbligatori per legge, nominando un commissario ad acta cui conferire il compito di eliminare i comportamenti omissivi. L'attività del Difensore civico si è sostanziata nella gran parte dei casi nel semplice invito a provvedere mentre in un caso, dato il persistere del comportamento omissivo, si è giunti alla nomina del commissario.

L'istituto del controllo sostitutivo, ancora poco conosciuto dagli utenti delle amministrazioni locali, potrà costituire invece un ulteriore strumento di tutela di interessi individuali e collettivi dei cittadini di fronte ad amministrazioni locali inadempienti.

D) I DIFENSORI CIVICI LOCALI

I Difensori civici locali toscani si riuniscono ormai da anni, in incontri periodici organizzati dal Difensore civico regionale in sede istituzionale di coordinamento, per confrontare la propria attività svolta nel rispettivo ambito territoriale di competenza al fine di coordinare le aree di attività di ciascuno di essi e per individuare le modalità organizzative dei servizi tentando di evitare inutili sovrapposizioni di intervento e procedure non omogenee.

La struttura di coordinamento dei difensori civici si è andata via via consolidando nel corso degli anni grazie anche all'aumentare del numero dei Difensori civici sul territorio (cfr. elenco difensori civici toscani in calce allegato alla presente relazione). La cadenza periodica degli incontri e la occasionalità degli stessi non ha però più garantito la necessaria continuità di collegamento tra i vari uffici e la tempestiva omogenea risoluzione della casistica. A ciò si sono aggiunte le perplessità espresse poi dagli stessi Difensori civici toscani sul disegno di legge in discussione alle Camere relativo alla completa riforma di un istituto giuridico, ben conosciuto nella nostra Regione ed operante su quasi tutto il territorio (a differenza di altre regioni dove ancora il Difensore civico costituisce solo l'ipotesi di una futura eventuale sperimentazione).

Da parte di tutti i Difensori civici toscani è stata espressa la volontà di formare una rete di rapporti istituzionalizzata e coordinata dal Difensore civico regionale con il chiaro intento di ottimizzare i tempi ed i risultati della tutela dei cittadini creando in tutto il territorio, con il pieno rispetto delle autonomie locali presenti e delle diverse attuazioni regolamentari dell'Istituto, una struttura informativa in grado di fornire analoghi standard di efficacia, omogeneamente, a tutta la popolazione residente.

A tale fine è stata attivata dal Difensore civico del Comune di Barga, in attesa della realizzazione del progetto regionale di rete tra i difensori civici locali, una sperimentale rete telematica dei difensori civici locali attuata a mezzo Internet tramite teleconferenza che permetterà, in tempo reale, ai vari Uffici di conoscere gli indirizzi adottati in altri Comuni o Province per la soluzione di casi prospettati dai cittadini.

A sostegno delle esigenze espresse da tutti i difensori civici toscani e su impulso dello stesso coordinamento, l'Ufficio del Difensore civico regionale ha indetto la Costituzione della Conferenza permanente dei difensori civici della Toscana con il compito di rafforzare il Coordinamento regionale previsto dall'art.3 L.R. 12/1/94 n.4 e con lo specifico fine di provvedere alla più completa attuazione della legge Bassanini e alla realizzazione della cooperazione con il Mediatore europeo e con le analoghe autorità operanti negli Stati membri dell'Unione. A tale Conferenza potranno partecipare anche i Presidenti della Commissioni Miste conciliative della Toscana (colmando così, almeno in parte, il difetto di coordinamento esistente nella legislazione regionale tra tali Commissioni e la Difesa civica).

Il Coordinamento dei Difensori civici della Toscana ha inoltre stilato una proposta di modifica dell'art.9 del Disegno di legge in materia di Difesa civica riguardante la figura del Difensore civico locale. Il progetto di legge, infatti, tenendo conto soprattutto della mancata attuazione dell'Istituto della difesa civica su gran parte del territorio nazionale, ha previsto la obbligatorietà della costituzione dell'Ufficio di Difesa civica nei soli comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, obbligando i Comuni più piccoli a consorzarsi tra loro o a fruire, in mancanza di convenzione, del servizio offerto dal Difensore civico della Provincia di appartenenza.

Tale disegno normativo, che può risolvere il problema della mancata attuazione dell'Istituto della difesa civica in molte regioni italiane, non tiene conto assolutamente della consistenza e della organizzazione esistente nella nostra Regione ove invece già da molti anni la difesa civica opera a livello territoriale locale. L'obbligo normativo per i comuni medio-piccoli di rinunciare alla loro pluriennale esperienza in materia di difesa civica è sembrato al Coordinamento dei difensori civici un provvedimento lesivo degli interessi dei residenti che oggi godono di tutela già a livello territoriale locale. E' stata proposta quindi una modifica dell'art.9 che tenga conto della non trascurabile esperienza toscana inserendo nell'articolo del disegno di legge, la facoltà per i Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, che alla data di entrata in vigore della legge di riforma avessero già istituito il proprio ufficio di difesa civica locale, di mantenerlo in attività con apposita delibera consiliare da assumersi nei termini previsti dalla stessa legge (cfr. bozza di articolo allegata in calce alla presente relazione).

Questa piccola modifica consentirebbe alla difesa civica toscana di mantenere la sua attuale struttura e di potenziarla tramite gli strumenti di normazione regionale e locale già in vigore, garantendo ai cittadini quella tutela che già da anni è presente nel territorio e preservando questa esperienza peculiare e storica che è unica in Italia.

La proposta presentata dal Coordinamento dei Difensori civici toscani è stata comunicata al Coordinamento dei Difensori civici nazionali. Con la presente relazione tuttavia si auspica che anche gli amministratori del Comune di Arezzo nonché i nostri rappresentanti in Regione Toscana vogliano intervenire per discutere e valutare, anche dal loro punto di vista, questa proposta.

La partecipazione al coordinamento con gli altri Difensori civici locali costituisce ormai un impegno periodico dell'Ufficio. La necessità di mantenere lo standard dei servizi offerti alla utenza aretina sui livelli qualitativi offerti dalle esperienze più consolidate ha reso necessario l'inserimento di un recapito dell'Ufficio in rete internet al fine di facilitare lo scambio dei dati e la fruizione del servizio anche tramite i canali telematici. Il tutto in vista della progettata attuazione della rete informatica dei difensori civici toscani.

Questa lunga premessa ha come obiettivo la schematizzazione di una sintetica panoramica dell'istituto della Difesa civica di cui l'Ufficio del Difensore civico del Comune di Arezzo fa parte, necessaria oggi a inquadrare l'attività svolta nella realtà del nostro Comune. L'Ufficio di Difesa civica del Comune di Arezzo, istituito in un momento in cui la difesa civica costituiva l'avanguardia della sperimentazione degli istituti di partecipazione dei cittadini, è oggi inserito in una organizzazione ben più ampia di quella locale originaria e tuttora in rapidissima evoluzione. Chi ritenga che la Difesa civica conservi gli stessi caratteri individuati dalla dottrina quasi dieci anni fa a commento della legge 142/90 si sbaglia. Felice e tempestiva è stata l'intuizione politica di quegli amministratori aretini che hanno costituito prima di altri in Toscana l'Ufficio del difensore civico: sarebbe un peccato oggi non permettere all'Ufficio di rimanere al passo con le innovazioni che stanno portando questa nostra esperienza aretina ad essere inserita a pieno titolo nelle iniziative pilota italiane ed europee del settore. L'Ufficio di Difesa civica è infatti una realtà istituzionale non più frutto di spirito di iniziativa di alcune amministrazioni locali ma appartenente ad un nuovo modello di tutela del cittadino che si snoda attraverso diversi livelli dal locale al sovranazionale

e che, nonostante le inadempienze dell'Italia, dovrà avere, per espresso patto comunitario, una più concreta realizzazione anche a livello nazionale.

Utilizzare al meglio l'Ufficio di difesa civica significa entrare a far parte di quella rete globale di tutela del cittadino. Non saper sfruttare le potenzialità dell'Istituto o non voler permettere un reale funzionamento dell'Ufficio costituirebbe un ingiustificato ed anacronistico rifiuto di fornire i cittadini aretini degli attuali mezzi di tutela di cui godono altri cittadini in Italia ed in Europa.

II ATTIVITÀ SVOLTA NEL 1998

La relazione sulla attività dell'Ufficio di difesa civica comunale svolta nel corso del 1998 si può riassumere, oltre che nella sopraccitata attività di coordinamento con gli altri organi di difesa civica del territorio, in cinque diversi ambiti di intervento: l'attività istituzionale dell'Ufficio svolta nei confronti della amministrazione comunale, l'attività svolta in collaborazione con il Difensore civico della Regione Toscana in applicazione dell'art.16 della legge Bassanini, l'attività fuori competenza svolta tramite interventi anche nei confronti di enti e società private gestori di servizi pubblici estranei all'area funzionale del Comune, attività svolta in turnazione dal Difensore civico e dal Vicario quali presidenti della Commissione mista Conciliativa della Azienda U.S.L.8 di Arezzo, attività svolta in turnazione dal Difensore civico e dal Vicario quali presidenti delle Commissioni arbitrali di disciplina della Azienda U.S.L.8.

1. ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO

1.1 Tipologie di intervento e rapporti con gli Uffici amministrativi.

Dal punto di vista strettamente operativo l'attività istituzionale dell'Ufficio ha ulteriormente accentuato il carattere, già messo in evidenza lo scorso anno, della informalità degli interventi. Sempre più spesso, per velocizzare il trattamento delle pratiche, sia gli utenti che l'Ufficio fanno uso del mezzo telefonico rispettivamente per l'inoltro delle richieste e per le comunicazioni con gli uffici interessati. Ciò comporta una più semplice utilizzazione del servizio da parte dell'utenza e, per gli uffici disposti ad accettare il confronto, la possibilità di ottenere una immediata conoscenza del problema ed in alcuni casi anche una collaborazione per raggiungere una concordata soluzione dello stesso. Con la quasi totalità degli uffici questa attività si risolve ormai in una fattiva collaborazione senza inutili giochi di ruolo mentre, con qualche singolo operatore, l'intervento del Difensore civico su materie di sua competenza, può purtroppo ancora sembrare una inopportuna ingerenza. In questi ultimi, rarissimi, casi si è sempre richiesto l'intervento del Segretario generale che a termini di regolamento ha invitato gli Uffici a collaborare, in altri casi questo fortunatamente episodico atteggiamento, ha portato solo a inutili ritardi per l'utenza con conseguente scaldamento di immagine del lavoro svolto dalla amministrazione.

I rapporti con gli Uffici della amministrazione tuttavia possono complessivamente giudicarsi, a tre anni dalla prima istituzione, in maniera

piuttosto positiva: si sottolinea che proprio chi si trova ad essere oggetto di intervento dell'Ufficio di difesa civica ha spontaneamente prestato la propria attività per riuscire, anche tramite il canale della Difesa civica, a trovare, se possibile, una soluzione al problema. Il quadro però non sarebbe completo se non si segnalassero dei ritardi qualche volta sistematici nella evasione delle richieste dell'Ufficio: i ritardi sono sempre tollerati quando scaturiscono da particolari situazioni dovute ad eccessivi carichi di lavoro o a lentezze non imputabili alla amministrazione e dovute magari a rapporti con enti ed uffici esterni. Tali ritardi dovrebbero invece essere eliminati in quegli uffici dove la sistematica omissione di risposta alle istanze della utenza si risolve in violazione di legge oltre che in violazione dei diritti degli istanti. Per questo si chiede al Consiglio Comunale di provvedere alla sensibilizzazione degli uffici comunali sulla obbligatorietà del rispetto dei termini previsti dalla carta dei servizi e dal regolamento di Difesa civica nella evasione delle istanze comunque promosse dall'utenza.

1.2 Rapporti con gli Organi politici comunali

Il Difensore civico rileva, in materia di rapporti con gli organi politici, che una fattiva collaborazione nell'interesse della cittadinanza si è avuta in particolare grazie alla capacità dei singoli Consiglieri di operare in rapporto con l'Ufficio da loro istituito. Alcuni Consiglieri infatti hanno direttamente collaborato con il Difensore civico usando il loro contributo di pressione politica alle richieste portate in sede amministrativa dall'Ufficio secondo la sua competenza. Grazie a questa sinergia si sono predisposti per i cittadini maggiori strumenti di tutela anche in sede regionale. Da sottolineare ancora il diretto intervento di alcuni membri

della Giunta che in alcuni casi hanno risolto, interpretando appieno il loro ruolo istituzionale nei confronti della Difesa civica, questioni non altrimenti risolvibili in sede amministrativa, con piena soddisfazione degli utenti.

Purtroppo i dati riportati nella tabella che segue e che riassume gli esiti delle questioni sottoposte dall'Ufficio alla attenzione degli organi politici evidenziano una passiva accettazione formale dell'Ufficio da parte di alcuni che si sostanzia in una non collaborazione quasi sistematica a tutto danno degli utenti.

L'attività dell'Ufficio dunque si trova a dover dar conto ai cittadini che la loro tutela interna e precontenziosa attuata tramite difesa civica trova in alcuni ambiti ben definiti un blocco ormai non più casuale ma istituzionale che di fatto rende inapplicabile in parte lo stesso regolamento dell'Ufficio.

Fortunatamente questi blocchi costituiscono un freno alla attività dell'Ufficio solo per quei casi non risolvibili in sede amministrativa che costituiscono solo una minoranza rispetto a quelli trattati. Da non sminuire è tuttavia il ruolo degli organi politici nella ottimizzazione delle soluzioni date ai disservizi segnalati dagli utenti, ruolo che, se fosse istituzionalmente interpretato, potrebbe portare anche a quella tutela effettiva che la semplice discrezionalità amministrativa non è in grado di offrire e che l'ufficio di difesa civica locale non è in grado di patrocinare senza l'appoggio di chi governa. Se poi si tenesse conto che l'attività dell'Ufficio si rivolge anche alla soluzione di problemi complessi di cui sono portatori soprattutto minori, anziani o comunque soggetti che necessitano di una tutela privilegiata e più attenta (di cui spesso non si può relazionare per gli ovvi limiti dettati dal rispetto oltre che dalla legge sulla privacy) proprio perché dai meccanismi burocratici più di altri possono subire dei danni, il personalistico atteggiamento di passiva

ricezione della attività dell'Ufficio dovrebbe in qualsiasi Amministratore essere superato dalla volontà di intervenire almeno nel ruolo, caro ai primi giuristi, di buon padre di famiglia.

La discrezionalità politica unita al pieno rispetto della legittimità potrebbe in alcuni casi, che sono tutt'oggi in trattazione presso questo Ufficio, portare a soluzioni di gravi problemi per alcuni cittadini. La omissione di collaborazione con l'ufficio di Difesa civica, deve essere chiaro, non si risolve nella scelta di un mero controllo a distanza della attività di un qualsiasi ufficio reclami. Si sostanzia nella perdita di una occasione di utilizzare il potere dato dalla investitura dei cittadini per fini di legalità e giustizia.

1.3 Tabelle riassuntive

L'attività dell'Ufficio è come ogni anno riassunta in tabelle tematiche, che riportano i risultati dell'anno 1998.

Quest'anno si è inserita, per completezza, una tabella riassuntiva anche delle istanze presentate agli organi politici del Comune con i relativi esiti complessivi. Si ricorda comunque che maggiore documentazione sulla casistica e sui casi tuttora in trattazione, nel rispetto dei limiti dettati dalla normativa in materia di privacy, è a disposizione degli amministratori che intendano intervenire con un riscontro più puntuale sulla attività dell'Ufficio.

TABELLA DELLE ISTANZE INVIATE AGLI ORGANI POLITICI NEL 1998				
ORGANO	PRESENTATE	HA RISPOSTO	NON HA RISPOSTO	ARCHIVATE
Sindaco	8	1	7	5
Vice Sindaco	3	2	1	3
Consiglio C.	7	2	5	6
Assessore traffico	3	2	1	2
TOTALE	21	7	14	16

**TABELLA DELLE ISTANZE PRESENTATE DA SINGOLI
CONSIGLIERI AL DIFENSORE CIVICO DELLE REGIONE
TOSCANA**

Armandi	1
Porcellotti	1

Tabella delle pratiche aperte nel 1998

Area Servizi Interni:	
Ufficio Ragioneria	0
Ufficio Provveditorato e Patrimonio	4
Ufficio Tributi	19
Ufficio Personale	4
Area Servizi per la Persona e per la famiglia:	
Ufficio Amministrativo di Area	0
Servizio Attività Sociali	9
Servizi Educativi e Scolastici	4
Area Servizi per la Collettività e per il Territorio:	
Ufficio Amministrativo di Area	14
Servizio Pianificazione Urbanistica	2
Servizio Edilizia	13
Servizio Ambiente	7
Servizio Attività Economiche	9
Servizio Progettazione e Realizzazione OO.PP.	10
Servizi Tecnici di Manutenzione	23
Progetto Sicurezza	0
Progetto Città della Cultura e dell'Accoglienza:	
Servizio Cultura	0
Progetto Teatro	0
Servizio Sport e Turismo	1
Servizio Giovani	0
Progetto Servizi per il Cittadino e l'informazione:	
Servizio Informazione, Certificazione, Rapporti col Pubblico	2
Servizi Demografici	5
Servizi Sistemi Informativi e Nuove Tecnologie	0
Polizia Municipale	22
Progetto Nuove Forme di Gestione:	
Servizi Tecnologici	1
Servizio Reti Idriche e Fognature	1
AISA	5
ATAM	4

Istituzione Giostra del Saracino	1
Istituzione Biblioteca	1
Totale interventi nei confronti del Comune di Arezzo	161
Attività c.d. "fuori competenza":	
U.S.L. 8	3
ANAS	2
Comune di Firenze	1
Comune di Sinigaglia	1
Vare	32
Totale	39
Totale complessivo	200
Pareri orali non istruiti	128

Tabella delle pratiche aperte e concluse nel 1998

Area Servizi Interni:	
Ufficio Ragioneria	0
Ufficio Provveditorato e Patrimonio	4
Ufficio Tributi	15
Ufficio Personale	4
Area Servizi per la Persona e per la famiglia:	
Ufficio Amministrativo di Area	0
Servizio Attività Sociali	5
Servizi Educativi e Scolastici	3
Area Servizi per la Collettività e per il Territorio:	
Ufficio Amministrativo di Area	5
Servizio Pianificazione Urbanistica	1
Servizio Edilizia	12
Servizio Ambiente	5
Servizio Attività Economiche	7
Servizio Progettazione e Realizzazione OO.PP.	8
Servizi Tecnici di Manutenzione	15
Progetto Sicurezza	0
Progetto Città della Cultura e dell'Accoglienza:	
Servizio Cultura	0
Progetto Teatro	0
Servizio Sport e Turismo	1
Servizio Giovani	0
Progetto Servizi per il Cittadino e l'informazione:	
Servizio Informazione, Certificazione, Rapporti col Pubblico	2
Servizi Demografici	5
Servizi Sistemi Informativi e Nuove Tecnologie	0
Polizia Municipale	16

Progetto Nuove Forme di Gestione:	
Servizio Tecnologi	0
Servizio Reti Idriche e Fognature	1
AISA	4
ATAM	3
Istituzione Giostra del Saracino	1
Istituzione Biblioteca	1
Totale interventi nei confronti del Comune di Arezzo	116
Attività c.d. "fuori competenza":	
U.S.L. 8	0
ANAS	1
Comune di Firenze	1
Comune di Sinalunga	1
Varie	19
Totale interventi	22
Totale complessivo	138

Tabella delle pratiche aperte nel 1996 e trattate nel 1998	
Archivate nel 1998	4
In corso	8

Tabella delle pratiche aperte nel 1997 e trattate nel 1998	
Archivate nel 1998	27
In corso	11

Per quanto riguarda l'esito delle pratiche (del 1996, del 1997 e del 1998) concluse nel 1998, i dati numerici sono riportati sinteticamente nella tabella che segue:

Tabella relativa agli esiti delle pratiche concluse	
Richieste infondate	74
Richieste accolte dall'amministrazione	64
Richieste non accolte dall'amministrazione	25
Richieste di intervento discrezionale	4
Richieste ritirate	2

Da segnalare che nell'anno 1998 non sono state presentate richieste di controllo di legittimità sugli atti del Comune.

A commento delle tabelle sopra riportate si possono fare alcune considerazioni in relazione alle pratiche concluse nel 1998.

Sul totale complessivo il 43% delle istanze si sono dimostrate infondate. Ciò dimostra che le istanze presentate al Difensore civico da parte dei cittadini rilevano talvolta presunti disservizi che ad un esame più approfondito non emergono più come tali. In questi casi l'intervento dell'Ufficio si sostanzia nella predisposizione per l'utente di una risposta esplicativa sull'operato della amministrazione comunale con la completa esposizione degli argomenti normativi che sostengono l'operato degli Uffici. Tale attività può contribuire a rendere più trasparente e comprensibile l'operato della amministrazione con vantaggio sia per i cittadini sia per la stessa amministrazione.

D'altra parte il 38% delle richieste inoltrate dai cittadini tramite l'Ufficio di difesa civica hanno trovato accoglimento da parte della amministrazione comunale dimostrando che la segnalazione di disservizi da parte dell'utenza può contribuire ad eliminare, già in sede di autotutela, i problemi derivanti dalla gestione dei servizi pubblici comunali producendo un sostanziale aumento di efficienza ed evitando anche inutile contenzioso.

Una parte delle istanze pervenute tramite questo ufficio non sono state tuttavia accolte dalla organizzazione amministrativa comunale (15%) e questo dato risulta più difficile da commentare dal momento che non sono previsti riscontri con l'Ufficio legale per verificare l'incidenza delle istanze non accolte sui ricorsi alla autorità giudiziaria né vi è stato ad oggi

un controllo politico - gestionale , di cui sia stato informato questo Ufficio, sulla fondatezza di tali dinieghi.

Solo nell'1% dei casi si è fatto ricorso all'intervento discrezionale degli Organi Politici comunali mentre ancora nell'1% dei casi si è avuto il ritiro dell'istanza da parte dell'utente che si è rivolto ad altri mezzi di tutela prima che fosse terminato l'iter procedurale dell'Ufficio.

Per comprendere appieno la portata del lavoro svolto si deve inoltre registrare che il funzionario dell'Ufficio è stato destinato nel corso dell'anno , a causa di temporanee esigenze della amministrazione non altrimenti tamponabili, ad altri servizi per alcuni giorni della settimana.

Ciò ha comportato la necessità di diminuire l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio e , per quanto riguarda l'organizzazione interna, dato il concomitante aumento delle istanze presentate e dei conseguenti carichi di lavoro, la dilatazione dei termini di risposta agli utenti. Dei vari problemi derivanti dalla diminuzione dell'orario del personale di 8° livello addetto alla gestione dell'Ufficio la amministrazione è stata puntualmente informata.

La questione è stata finalmente risolta solo nel mese di febbraio del 1999 con la nomina della Dr.ssa Lucia Rulli, che qui si saluta e a cui si augura buon lavoro, a funzionario dell'ufficio in sostituzione della Dr.ssa Orietta Occhiolini definitivamente trasferita all'Ufficio Espropri con Provvedimento del 22/01/98.

1.4 Disfunzioni segnalate e problematiche di carattere generale.

Con la presente relazione non si intende raccogliere ed evidenziare i temi che sono stati affrontati dall'Ufficio nel corso dell'anno dato che la loro varietà comporterebbe un discorso troppo frammentario e sicuramente

non utile per l'amministrazione. Ci pare tuttavia doveroso indicare i casi che più frequentemente sono stati portati a conoscenza dell'Ufficio da parte dell'utente e che ancora attendono una risposta definitiva da parte della amministrazione comunale.

1.4 a Pista Ciclabile nel tratto via Roma -via Crispi

Numerosissime lamentele di cittadini sono pervenute all'Ufficio a seguito della predisposizione nel tratto di via Roma - viaCrispi della pista ciclabile.

Le lamentele hanno avuto per oggetto non la opportunità di tracciare nel corpo viario cittadino delle corsie riservate ai ciclisti, quanto piuttosto la segnalazione della presunta pericolosità dell'attuale assetto del transito in via Crispi di pedoni, auto, mezzi pubblici. Come è stato segnalato anche dagli operatori della Polizia Municipale, moltissimi sono stati gli infortuni in cui sono incorsi i pedoni ed i ciclisti, anche gli utenti dei mezzi Atam hanno segnalato la pericolosità delle fermate in prossimità del bordo della pista ciclabile che deve dagli stessi essere oltrepassata per raggiungere il marciapiede. Senza entrare nei particolari della questione che è stata già dettagliatamente portata alla attenzione del Sindaco e del Consiglio Comunale con il nostro Intervento Prot. 6/540/5, si deve qui tornare a sottolineare come sarebbe opportuno che in futuro la predisposizione di ulteriori tratti di pista ciclabile fosse preventivamente e maggiormente pubblicizzata anche con l'apposizione di una opportuna e vistosa (almeno nel primo periodo di attuazione) segnaletica . E' vero infatti che gli incidenti possono aver trovato causa nella abitudine non legittima di alcuni di attraversare la carreggiata stradale al di fuori degli spazi consentiti, ma il numero elevato di infortuni (dovuti anche alla difficoltà per i ciclisti di percorrere piste invase da sportelli di auto in fermata e da utenti dell'Atam) non fa propendere certo per la scelta di lasciare ai cittadini il

compito di auto istruirsi sul campo per imparare il corretto utilizzo delle piste ciclabili e degli attraversamenti pedonali. È auspicabile dunque che la amministrazione comunale voglia provvedere a prendere adeguati provvedimenti per l'eliminazione degli incoerenti riscontrati in via Roma- via Crispi anche modificando, se ritenuto opportuno, l'attuale assetto della strada e che, ad ogni modo, voglia tener conto della esperienza ormai passata per evitare che in futuro si ripetano incidenze così numericamente anomale di infortuni comunque legati alla realizzazione delle piste ciclabili all'interno del preesistente piano viario.

1.4.b Servizi sociali

Il passaggio della competenza in materia di servizi sociali dalla azienda sanitaria locale alla amministrazione comunale ed il progressivo cambiamento delle caratteristiche degli utenti che vengono assistiti dai servizi sociali merita una rivalutazione attenta del ruolo e della attività degli stessi servizi.

Questo Ufficio si trova spesso a ricevere istanze presentate da utenti assistiti dai servizi sociali. Tra i soggetti che necessitano di un intervento pubblico oggi non si annoverano più solo gli indigenti o persone con problemi di carattere socio-economico. Non autosufficiente dal punto di vista sociale può essere considerato oggi già un soggetto analfabeta che si trova alle prese con pratiche amministrative che riguardano la propria persona (es. scelta del medico di base, modalità di richiesta di una visita per l'invalidità civile, richiesta di sgravi previsti dalla normativa tributaria per tributi locali, etc) e che pur non avendo problemi di mantenimento, non ha i mezzi per potersi rivolgere a mandatari privati. Ancora, non autosufficiente e bisognoso di assistenza sociale può essere considerato l'anziano con pensione minima che non è in grado da solo di valersi delle

tante previsioni legislative che stabiliscono a suo favore sgravi fiscali o tariffe agevolate per l'utilizzo di pubblici servizi e che non può affrontare, magari anche a causa dell'età o di altri impedimenti, l'impegno personale di contattare direttamente tutti gli uffici erogatori dei servizi.

Sempre più spesso si rivolgono a questo ufficio persone che, pur non versando in gravissime condizioni economiche, non hanno più la capacità di seguire e di avvalersi di tutte le agevolazioni che sono normativamente previste a loro favore. Paradossalmente dunque risulta che la amministrazione pubblica è in grado di agevolare, con i suoi provvedimenti a beneficio dei soggetti più deboli, quelle persone che alternativamente o sono in condizioni così gravi ed eccezionali da richiedere un intervento quasi tutorio e sostitutivo dei servizi sociali che così provvedono direttamente a far fruire agli assistiti i benefici previsti dalla normativa, oppure sono assistiti da familiari (e quindi sono comunque assistiti più di altri) che tramite il loro personale intervento o tramite professionisti del settore garantiscono a questi soggetti tutte le facilitazioni cui hanno diritto. Rimane fuori da questo numero una massa ingente di persone che o perché sole o perché prive di mezzi culturali per potersi tutelare o perché comunque emarginate, non fruiscono dei benefici cui hanno diritto a causa della difficoltà di reperire informazioni e della complessità del linguaggio burocratico e normativo.

A ciò si aggiunge che spesso questi soggetti, non rientrando nelle condizioni di gravità che richiedono un intervento tutorio dei servizi sociali, si trovano a poter fruire solo marginalmente anche della attività fornita dall'assistenza sociale.

L'attività dei servizi sociali è infatti assorbita già dalla necessità di effettuare interventi tempestivi nelle situazioni più gravi ed il ruolo fino ad oggi loro riconosciuto si trova a dover essere riveduto proprio in

relazione alla mutevolezza del concetto di persona bisognosa di assistenza da parte dello Stato.

Inoltre la concreta impossibilità di intervenire a favore di soggetti che almeno economicamente si trovano in situazioni meno precarie di altri fa sì che in qualche caso la condizione di queste persone, che comunque non hanno autosufficienza sociale, si trovi ad essere radicalmente mutata anche da provvedimenti dello Stato che incidono sulla loro capacità personale o sulla loro potestà sui figli; tali provvedimenti sono spesso sollecitati dagli stessi familiari in grado di meglio utilizzare, a loro personale favore e a scapito del non autosufficiente sociale, le strutture burocratiche.

Di fronte a questa nuova utenza l'amministrazione comunale che oggi gestisce i servizi di assistenza sociale dovrebbe trovare una risposta in sede politica alla individuazione del limite di stato di necessità entro il quale i cittadini devono trovarsi per poter usufruire pienamente dei servizi sociali.

Questo Ufficio, in collaborazione con gli stessi servizi o con l'azienda sanitaria locale o anche autonomamente è intervenuto per fornire una prima risposta alle richieste di questo tipo di utenza, ma non è certo questa la sede per poter affrontare compiutamente un problema così vasto e che riguarda un così grande numero di persone. L'amministrazione comunale che è stata ed è così attenta a favorire i soggetti sociali più deboli con le agevolazioni che normativamente o con discrezionalità regolamentare è autorizzata a concedere, dovrà affrontare il problema della effettiva fruibilità di queste agevolazioni da parte di tutti gli aventi diritto non lasciando ai soli servizi sociali il compito di provvedere sul campo alla loro concreta attuazione.

1.4 c Gestione dell'arretrato nell'Ufficio Espropri

Oltre ai numerosi casi di cittadini che hanno presentato istanze per lamentare i ritardi con cui vengono liquidati dalla amministrazione comunale le indennità di esproprio e di occupazione anche questo Ufficio ha potuto constatare direttamente la necessità della amministrazione comunale di snellire l'arretrato dell'Ufficio Espropri.

Nonostante che il Funzionario di questo Ufficio sia stato per tutto l'anno utilizzato anche per gestire tale arretrato, ancora oggi si presentano cittadini espropriati negli anni settanta ed ottanta che a distanza di così tanti anni non hanno ricevuto l'indennità loro spettante.

Con il trasferimento definitivo del Funzionario dell'Ufficio del Difensore civico all'ufficio espropri si spera che tale ingente arretrato possa essere gradualmente ridotto ed eliminato.

Si auspica pertanto che l'intervento della amministrazione comunale volto ad eliminare l'arretrato possa fornire ai cittadini quell'indennizzo a cui hanno diritto scongiurando il pericolo che il decorso di questo lungo lasso di tempo, imputabile anche alla organizzazione interna della amministrazione comunale, possa inopportuno concorre a limitare in qualche modo tale diritto.

1.4.d Necessità della integrazione tra Uffici per l'attuazione della legge sulla autocertificazione.

La carente applicazione della legge sulla autocertificazione in tutto il territorio nazionale è nota. Nel corso dell'anno sono state presentate a questo Ufficio numerose segnalazioni di mancata accettazione delle autocertificazioni da parte di alcune amministrazioni statali operanti nel nostro territorio comunale. Per alcuni utenti l'intervento è stato mirato a far accettare l'autocertificazione ad uffici amministrativi che ancora

richiedevano la certificazione anagrafica. In altri casi grazie alla fattiva collaborazione di impiegati dell'Ufficio certificazioni dei servizi demografici del Comune di Arezzo e con l'intervento dei funzionari responsabili della Azienda USL si sono chiariti i problemi più spesso segnalati dall'utenza che raggiunge l'ufficio Certificazioni anagrafiche della amministrazione comunale richiedendo certificati da allegare a documentazione relativa a pratiche gestite dalla azienda sanitaria locale che possono essere sostituite da semplici autocertificazioni. Analoga collaborazione è stata richiesta alla sede INPS di Arezzo ma non abbiamo ancora avuto risposta sugli eventuali provvedimenti adottati.

L'entrata in vigore di un recente intervento normativo, che prevede a carico delle amministrazioni statali la obbligatorietà della previsione della autocertificazione per tutti i documenti richiesti nell'espletamento della pratica di competenza e non la facoltà per l'utente di fornire con autocertificazione i dati altrimenti certificabili richiesti, comporterà per tutte le amministrazioni una revisione delle attuali procedure di accoglimento delle autocertificazioni.

In questo ambito l'amministrazione comunale potrebbe, se lo ritiene opportuno, quale erogatrice dei servizi demografici, prendere in considerazione l'ipotesi di farsi portatrice della pubblicizzazione dell'istituto della autocertificazione non solo verso le altre amministrazioni dello Stato (per le quali sarà previsto obbligatoriamente l'utilizzo delle autocertificazioni) ma soprattutto verso quelle organizzazioni di tutela di categoria quali patronati, sindacati e di tutela dei consumatori presenti sul territorio affinché i cittadini si rivolgano all'ufficio certificazioni solo nei casi in cui la certificazione da esso rilasciata sia effettivamente necessaria per la prosecuzione dell'iter burocratico di una pratica presso una amministrazione statale. Ciò potrebbe favorire l'utenza aretina e

contemporaneamente migliorare il servizio offerto dalla amministrazione comunale che in questo ambito è potuta intervenire tramite l'Ufficio certificazioni e tramite anche l'Ufficio di difesa civica solo per risolvere casi episodici.

1.5 L'intervento del Difensore civico nei confronti delle società per azioni gestori di servizi pubblici nell'ambito comunale.

La progressiva sostituzione nel campo della erogazione di pubblici servizi di organismi amministrativi dipendenti dalla amministrazione comunale con società di natura privatistica, ma a maggioranza azionaria comunale, ha fatto sorgere già in passato con il caso A.I.S.A. il problema della concreta attuazione, in tale ambito, dei poteri di intervento del Difensore civico.

Come già sottolineato nella relazione dello scorso anno la dottrina pacificamente ricomprende la gestione dei servizi pubblici sotto forma di società privatistica a maggioranza azionaria dell'ente locale all'interno delle materie di competenza del Difensore civico. A ulteriore conferma della esattezza della tesi si sottolinea come anche il progetto di legge citato, che ridisegna la figura del Difensore civico, prevede espressamente nell'art.3 che il difensore civico locale esercita le sue funzioni nei confronti di "(omissis)... e) soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale locale". Ciò ribadisce, se ce ne fosse bisogno, che l'interpretazione data da questo ufficio è corretta dal punto di vista dottrinale ed al passo con la più recente definizione della difesa civica *de jure condendo*.

La recente costituzione di nuove società privatistiche che gestiscono nel Comune di Arezzo pubblici servizi e la trasformazione in forma societaria

di altri enti di gestione pone ancora oggi il problema della mancata previsione da parte della amministrazione comunale di modalità pratico-attuative dello svolgimento dell'intervento del Difensore civico in tali materie.

Ciò non sarebbe un problema se in passato società analogamente costituite non avessero trovato anche al loro interno difficoltà pratiche di collegamento con l'Ufficio di difesa civica. Di fatto un atteggiamento ostruzionistico da parte degli amministratori di tali società non controllato dal socio di maggioranza (Comune) potrebbe in un futuro non troppo lontano vedere svuotata di fatto la figura del Difensore civico che, paradossalmente, è un Ufficio creato proprio dal socio di maggioranza.

Il Consiglio comunale ha già espresso lo scorso anno con un proprio atto di indirizzo la volontà di estendere la competenza del Difensore civico agli enti e società in oggetto ma a tale indirizzo non è stata ad oggi data concreta attuazione.

Questa contraddizione , non supportata da alcun argomento giuridico-dottrinale attuale , sarà forse risolta con un futuro intervento normativo da parte del Parlamento nazionale ma nel frattempo la cittadinanza viene concretamente privata di uno strumento di tutela gratuita e precontenziosa che gli era stato garantito dalla stessa amministrazione comunale in quelle stesse materie.

Ancora una volta pertanto si sollecita l'amministrazione comunale a voler prendere una decisione sulla materia dal momento che l'inerzia di qualsiasi intervento e la concomitante incertezza sulla materia espressa proprio dagli amministratori delle società di gestione dei servizi possono creare disservizi nel rapporto tra utenza e difesa civica.

Pare strano comunque che una amministrazione comunale pioniera nella attuazione dell'istituto giuridico della Difesa civica si veda costretta dal

Parlamento nazionale, finora inadempiente agli obblighi comunitari di istituzione del difensore civico , a dare corretta attuazione in sede locale proprio alla attività del Difensore civico.

2. ATTIVITA' SVOLTA IN COLLABORAZIONE CON IL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE TOSCANA IN APPLICAZIONE DELL'ART.16 DELLA LEGGE BASSANINI.

L'Utenza aretina ha presentato a questo Ufficio numerose richieste di intervento riguardanti questioni di competenza di amministrazioni statali. La richiesta di collaborazione dell'Ufficio di Difesa civica è stata accolta nella quasi totale generalità dei casi dalle amministrazioni interpellate che hanno fornito agli utenti una pronta risposta alle richieste inoltrate. In particolare si coglie l'occasione di ringraziare la Prefettura di Arezzo, la Questura di Lucca, l'Avvocatura dello Stato, l'I.N.P.D.A.P., il Ministro dei trasporti.

In altri casi , in assenza di collaborazione spontanea da parte delle amministrazioni interpellate o per questioni riguardanti la competenza di Uffici aventi sede nel capoluogo di regione , determinante è stato l'intervento del Difensore civico regionale che tramite la sua competenza istituzionale ha provveduto a trattare le pratiche proposte dalla utenza aretina tra cui pratiche indirizzate ad Uffici A.N.A.S. di Firenze ed E.N.A.M.

3. ATTIVITA' FUORI COMPETENZA

Le istanze presentate dall'Utenza aretina per segnalare problemi o disservizi in ambiti non di competenza istituzionale del Difensore civico

sono da sempre oggetto di intervento come richiesto dallo Statuto e del Regolamento comunale, come suggerito dalla dottrina giuridica in materia di difesa civica e come concordato in sede di coordinamento regionale. Anche in questo caso numerose sono state le istanze presentate da residenti in altri comuni privi di un Ufficio di Difesa civica o da residenti nel Comune di Arezzo che presentavano problematiche di competenza di altri Comuni. Il Difensore civico comunale opera qui senza potere istituzionale ma nella maggior parte dei casi le amministrazioni si sono prestate a collaborare spontaneamente riconoscendo la utilità di fornire agli utenti una concreta risposta o chiarimenti sul loro operato in ossequio al pubblico dovere di trasparenza e correttezza nella azione amministrativa. In particolare, a tale proposito, si rammentano e ringraziano il Comune di Firenze, il Comune di Castel San Niccolò, il Comune di Laterina.

Si sottolinea altresì la collaborazione continuativa attuata con l'ufficio di difesa civica della Provincia di Arezzo con il quale in qualche caso è stato possibile anche attuare un intervento congiunto per pratiche riguardanti aspetti anche di competenza provinciale coordinando i due uffici presenti nel territorio in modo da garantire agli utenti una difesa integrata e senza sovrapposizioni.

Rilevante inoltre la collaborazione con società costituite in forma privatistica gestori di servizi pubblici che qui si coglie l'occasione di ringraziare, quali Telecom spa, Enel Spa, Ferrovie dello Stato Spa che hanno tempestivamente fornito la loro opera per eliminare gli eventuali disservizi o per fornire richieste di chiarimento formulate dall'utenza aretina tramite l'Ufficio di Difesa civica. In questo caso la forma privatistica di gestione del servizio e la estraneità degli enti alla area

funzionale del Comune non sono state di ostacolo al pronto intervento in caso di sollecitazione del Difensore civico.

4. ATTIVITA' SVOLTA IN QUALITA' DI PRESIDENTE DI COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA AZIENDA U.S.L.8 AREZZO.

La Commissione Mista conciliativa della Azienda U.S.L. 8 di Arezzo ha lavorato nel corso dell'anno vedendo alternarsi in qualità di Presidente il Difensore civico ed il Difensore civico vicario. La Commissione costituisce un secondo grado di riesame dei reclami presentati dall'utenza e a cui l'azienda ha fornito, a giudizio degli stessi istanti, una risposta insoddisfacente. Nel corso del 1998 sono state trattate 24 pratiche di cui 16 sono state definite nel corso dell'anno.

Le pratiche hanno affrontato istanze in relazione a vari aspetti della fornitura dei servizi sanitari come riassunto nelle tabelle che seguono:

TOTALE PRATICHE APERTE NEL 1998	24
PRATICHE DEFINITE NEL CORSO DEL 1998	16
PRATICHE ANCORA IN VIA DI DEFINIZIONE	8

LIVELLI DI ASSISTENZA INTERESSATI DAI RICORSI	
AREA OSPEDALIERA	8
GUARDIA MEDICA	3
MEDICI O PEDIATRI DI BASE	2
ASSISTENZA TERRITORIALE	1
QUESTIONI AMMINISTRATIVE	2

E' previsto a consuntivo, come ogni anno, lo svolgimento di un incontro dei membri della CMC con il Direttore Generale per la verifica dei provvedimenti adottati dalla amministrazione aziendale per eliminare o limitare i disservizi segnalati.

Si deve ricordare inoltre che nel corso del 1998 gran parte delle aziende ospedaliere della Regione Toscana hanno provveduto a dare attuazione alla loro carta dei servizi costituendo le Commissioni Miste Condittive. Oggi la realtà Toscana vede realizzata all'interno delle aziende ospedaliere una prima tutela precontenziosa che fino ad oggi era rappresentata solo dalla esperienza della nostra CMC. Come evidenziano già nella relazione dello scorso anno esistono tuttavia problemi di razionalizzazione del dettato normativo che impediscono la armonizzazione degli strumenti di tutela non giudiziale a disposizione del cittadino in campo sanitario oggi ripartiti, non senza sovrapposizioni, tra Difensore civico regionale, CMC ed organizzazioni di tutela dei consumatori.

La necessità dell'intervento normativo da parte della Regione toscana, invocato fino a poco tempo fa per regolare i rapporti esistenti tra il Difensore Civico regionale e la nostra CMC è reso oggi urgente dalla necessità di dare alle tante CMC toscane una uniformità di indirizzo al fine di evitare trattamenti differenziati dell'utenza. In questo senso auspicabile sarebbe un intervento delle forze politiche locali che, cogliendo la specifica esperienza pilota della nostra Azienda USL, portassero, magari assieme alle associazioni di difesa dei consumatori esistenti sul territorio, ai rappresentanti regionali la richiesta dell'intervento normativo ormai improcrastinabile.

5. ATTIVITA' SVOLTA IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA AZIENDA U.S.L.8 AREZZO

In attuazione del D.Lgs. 29/1993 la Azienda USL 8 di Arezzo ha costituito i propri Collegi arbitrali. Due di essi sono presieduti dal Difensore civico e dal Difensore civico Vicario. I Collegi nel corso del 1998 hanno affrontato l'esame di due ricorsi di disciplina provvedendo a formulare il relativo lodo.

L'utilizzo in questo campo dell'Istituto del Difensore civico, anche al di fuori della sua competenza istituzionale e senza costi per l'amministrazione comunale, costituisce un ulteriore riconoscimento operato da altri enti esterni al Comune della funzione di soggetto super partes in grado di tutelare la legittimità e la opportunità dell'operato di una qualsiasi amministrazione che svolge un pubblico servizio anche se non costituita nelle forme dell'ente autonomo locale di appartenenza.

CONCLUSIONI

Questa è la terza relazione sull'attività dell'Ufficio di Difesa civica presentata al Consiglio Comunale e l'ultima del primo mandato da quando il Difensore civico è stato nominato.

Siamo partiti con l'istituzione dell'ufficio quali pionieri in una realtà toscana in cui solo pochi comuni dell'orbita fiorentina conoscevano l'Istituto ed in cui l'esempio del Difensore civico della regione Toscana

era una realtà solitaria e particolare rispetto alle altre regioni italiane. I contorni dell'Istituto, appena delineati nell'art.8 L. 142/90, avevano come unici punti di riferimento il regolamento comunale ed una dottrina italiana ancora scarsa e seguita soprattutto negli Istituti universitari di diritto regionale e di diritto internazionale. L'attuazione dell'Istituto nei paesi scandinavi, se pur storicamente origine della nostra esperienza, aveva una connotazione troppo diversa da quella che il nostro Ordinamento era in grado di recepire. Si pensi che l'*ombudsman* in tali ambienti giuridici si avvicina molto alla figura del *procurator* del diritto anglosassone e la comparazione della nostra figura di Difensore civico con le funzioni svolte dal procuratore indipendente Kenneth Starr fa solo sorridere tanto è improponibile.

Supportati dall'esperienza toscana regionale e forti di un regolamento che sul campo si è dimostrato, nel complesso, perfettamente rispondente alle esigenze di un Ufficio di Difesa civica e comunque in linea con la più attuale e consolidata dottrina esistente in materia (a differenza forse di altri regolamenti presenti in altre autonomie locali), l'Ufficio ha cominciato ad operare con continuità venendo gradualmente accettato ed utilizzato dalla utenza aretina. I cittadini che si sono rivolti all'Ufficio hanno trovato strutture idonee, se pur disposte in una sede non felicemente localizzata, e personale preparato ed efficiente che qui si coglie l'occasione di ringraziare per il lavoro svolto e senza il quale i risultati ottenuti dall'Ufficio sarebbero stati certamente diversi. Con il tempo l'utenza ha preso familiarità con questo Ufficio se pure la pubblicità che abbiamo cercato ad intervalli regolari di dare forse poteva essere integrata, per una maggiore efficacia, dalla stessa amministrazione comunale. La proposta fatta negli anni passati da questo Ufficio di inserire in ogni atto notificato dalla amministrazione comunale la dizione

della possibilità per l'utente di presentare istanza al Difensore civico non è stata finora valutata dalla stessa amministrazione mentre una analoga prescrizione, questa volta obbligatoria, è prevista nell'art. 2 c. 4 del più volte citato disegno di legge in materia di Difesa civica.

Ultimamente il pieghevole informativo da noi predisposto e distribuito nei vari uffici pubblici della città ha contribuito a rendere più conoscibile l'attività del Difensore civico e conseguentemente più fruibile da quanti vi si sono poi rivolti. E' allo studio un progetto per dare ulteriore informazione ai cittadini sulla attività dell'ufficio che sarà realizzato a breve e che dovrà contribuire ad eliminare le lacune di conoscenza ancora esistenti in larga parte della popolazione aretina.

Con il tempo il nostro Ufficio si è trovato ad operare in una rete più ampia di difensori civici che ormai esistono su tutto il territorio regionale ed in molte altre regioni italiane. Il Mediatore europeo è già uno sportello a cui chiunque può rivolgersi e il difensore civico nazionale sta per essere finalmente istituito. La Difesa civica è divenuta nel corso degli anni una dimensione di tutela precontenziosa e gratuita garantita a tutti i cittadini dello Stato ed in questo passaggio l'Ufficio di Difesa civica del Comune di Arezzo è stato sempre al passo con le innovazioni contribuendo con la sua esperienza a formare quella rete di Difensori civici toscani che è un *unicum* nel nostro paese.

L'azienda sanitaria locale tramite il suo Direttore generale ha intuito già da tempo l'importanza del ruolo del Difensore civico quale soggetto imparziale riconosciuto come tale dall'utenza e dagli operatori inserendolo all'interno della propria azienda nella veste di presidente di una commissione che ha come fine la conciliazione fra chi fruisce dei servizi e chi li eroga tramite la instaurazione di un corretto contraddittorio; ciò nel riconoscimento che la segnalazione e la



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

eliminazione dei disservizi può solo migliorare la qualità della stessa azienda.

Spetta ora alla amministrazione comunale valutare appieno la figura del Difensore civico che nel tempo ha variato la sua originaria connotazione. Spetta alla amministrazione dare la possibilità a questo Ufficio di rimanere al passo con le innovazioni legislative e con l'evolversi della società. Una passiva accettazione della attività dell'Ufficio di Difesa civica limita la tutela che i cittadini sono legittimati a richiedere e fa retrocedere l'Ufficio da esperienza pilota e storicamente innovativa a mancata occasione di crescita per l'amministrazione comunale aretina.

Arezzo, il 1 Marzo 1999

IL DIPENSORE CIVICO

Dr.ssa Anna Maria Nuti

Anna Maria Nuti

omissis

Il Segretario Generale  *[Signature]*

Copia della presente deliberazione è stata affissa

all'Albo Pretorio in data 15 APR. 1999
e resterà in pubblicazione per i successivi 15
giorni, interi e consecutivi.

Il Segretario Generale

[Signature]

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità a norma delle leggi 142/1990 e 127/1997, è stata affissa all'Albo pretorio in data 15 APR. 1999 ed è rimasta in pubblicazione per i successivi 15 giorni, interi e consecutivi.

Diviene ESECUTIVA in data 27 APR. 1999

per il Segretario Generale
il funzionario delegato

[Signature]

Ufficio del Difensore civico. Rilevazione tabellare e verifica statistica dell'attività richiesta e svolta dall'Ufficio di Difesa Civica.

La rilevazione quantitativa riprodotta nelle pagine che seguono completa il rapporto sul primo triennio di attività (1996/98).

L'analisi comparativa trae origine da esigenze interne all'amministrazione, di misurazione degli standards di efficienza e di efficacia raggiunti e di verifica metodologica, organizzativa e procedimentale dei processi lavorativi. Offre tuttavia un quadro di sintesi di indubbio interesse, evidenziando attraverso l'alternativo andamento degli indicatori presi in esame il processo di sviluppo dei vari filoni di attività ed il progressivo radicamento – anche in un contesto di breve periodo – della funzione di difesa civica.

PROGETTO PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO



INDICE

PREMESSA	1
§ 1 RILEVAZIONE TABELLARE DEI DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI DIFESA CIVICA	2
§ 2 VERIFICA STATISTICA DELL'ATTIVITÀ RICHIESTA E SVOLTA DALL'UFFICIO DI DIFESA CIVICA	16
§ 2.1 Rilevazione statistica dell'anno 1996	17
§ 2.2 Rilevazione statistica dell'anno 1997	18
§ 2.3 Rilevazione statistica dell'anno 1998	20
§ 3 COMPARAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'UFFICIO DI DIFESA CIVICA NEGLI ANNI 1996-1997-1998	22
§ 4 INIZIATIVE DA ADOTTARE SULLA BASE DELLE RISULTANZE OTTENUTE	27

Arezzo, Aprile 1999

PREMESSA

La necessità di predisporre una verifica globale dell'attività svolta dall'Ufficio di Difesa Civica nei primi tre anni di vita, nasce dall'esigenza di valutare qualitativamente e quantitativamente gli standard di efficienza e di efficacia raggiunti al fine di poter potenziare o correggere le metodologie lavorative adottate e di raggiungere livelli ottimali di produttività.

L'obiettivo testé delineato verrà perseguito attraverso un'analisi comparativa del lavoro svolto negli anni 1996-1997-1998 con l'ausilio di tabelle che esemplificano in modo sistematico l'intervento dell'Ufficio di Difesa Civica nei confronti dei vari uffici dell'amministrazione comunale e permettono di effettuare una rilevazione statistica dei risultati raggiunti.

§ 1 RILEVAZIONE TABELLARE DEI DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI DIFESA CIVICA.

L'analisi del lavoro svolto dall'Ufficio del Difensore Civico negli anni 1997-1998-1999, che rappresentano il primo periodo di vita dell'ufficio stesso, deve necessariamente partire da dati empirici che rappresentano la chiave di lettura del lavoro svolto da questo ufficio.

Per poter avere un quadro d'insieme che offra in modo chiaro e reale una visione globale dell'attività dell'ufficio è stato necessario raccogliere in tabelle i dati numerici relativi ai vari interventi del Difensore Civico nei confronti degli uffici comunali e di quelli nei confronti dei quali pur non essendo competente *stricto iuris*, ha svolto la propria attività¹¹, rappresentazione questa che segna il punto di partenza dell'indagine sull'attività lavorativa svolta e che permette di effettuare una valutazione del grado di produttività ed efficienza raggiunto dall'ufficio.

Le tabelle che raccolgono i dati si articolano in base agli interventi attuati nei confronti dei vari uffici e servizi verso i quali si è reso necessaria l'attivazione dell'ufficio, sia questa avvenuta ex ufficio o su richiesta degli stessi cittadini attraverso istanze rivolte allo stesso Difensore Civico.

Accanto alle tabelle che raccolgono il numero delle effettive pratiche aperte nei confronti dei vari uffici, è stato necessario predisporre anche uno schema tabellare che individua esattamente il numero di interventi attuati e conclusi nell'anno nel quale la pratica si è aperta. Ciò permette di verificare con maggior precisione l'effettività dell'attività portata avanti dall'ufficio e di verificarne in termini numerici la consistenza operativa.

¹¹ Merita a questo proposito rilevare che per attività fuori competenza va inteso l'intervento dell'Ufficio di Difesa Civica Comunale nei confronti delle amministrazioni statali aventi sede decentrata nel territorio provinciale poteri conferiti su delega del Difensore Civico regionale titolare di tale funzione in base all'art. 16 della lex 123/97.

Con questa scelta metodologica sarà poi possibile, alla luce di una attenta analisi di tale rilevazione tabellare, predisporre una verifica in termini statistici del lavoro portato avanti dall'ufficio che permetta di valutare il livello di produttività conseguito e se siano stati raggiunti sufficienti livelli di efficienza ed efficacia.

Qui di seguito sono riportate le tabelle relative agli interventi dell'ufficio suddivise per anno lavorativo (rectius 1996,1997,1998) che saranno oggetto di valutazione nel paragrafo successivo.

TABELLE ANNO 1996

<i>TABELLA DEGLI INTERVENTI INIZIATI NEL 1996</i>	
EXTRADIPARTIMENTO	
Segreteria Generale	1
1° DIPARTIMENTO	
Ufficio Personale e Organizzazione	3
Circonscrizione 4 Cotto	1
Polizia Municipale	17
2° DIPARTIMENTO	
Ufficio Tributi	10
Ufficio Provveditorato	4
3° DIPARTIMENTO	
Ufficio Pianificazione	1
Ufficio Centro Storico	1
Ufficio Edilizia Privata e Condono	6
Ufficio Amministrativo Assetto del Territorio	9
Ufficio Attività Produttive	8
4° DIPARTIMENTO	
Ufficio Progettazione	6
Ufficio Servizi Tecnologici	13
Ufficio Manutenzione	11
Ufficio Ambiente e Sanità	10
5° DIPARTIMENTO:	
Ufficio Scuola	1
Ufficio Politiche Sociali	1
Ufficio Sport e Turismo	1
TOTALE INTERVENTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI AREZZO	104

<i>ATTIVITÀ C.D. FUORI COMPETENZA</i>	
U.S.L. 8	6
Comune di Cortona	1
Comune di Anghiari	1
Comune di Bucine	1
Comune di Monte San Savino	1
Varie	7
TOTALE INTERVENTI	17

TOTALE COMPLESSIVO	121
PARERI ORALI NON ISTRUITI	37

<i>TABELLA DEGLI INTERVENTI CONCLUSI NEL 1996</i>	
EXTRADIPARTIMENTO	
Segreteria Generale	1
1° DIPARTIMENTO	
Ufficio Personale e Organizzazione	3
Circonscrizione 4 Giotto	0
Polizia Municipale	11
2° DIPARTIMENTO	
Ufficio Tributi	9
Ufficio Provveditorato	3
3° DIPARTIMENTO	
Ufficio Pianificazione	1
Ufficio Centro Storico	1
Ufficio Edilizia Privata e Condono	4
Ufficio Amministrativo Assetto del Territorio	8
Ufficio Attività Produttive	5
4° DIPARTIMENTO	
Ufficio Progettazione	1
Ufficio Servizi Tecnologici	9
Ufficio Manutenzione	3
Ufficio Ambiente e Sanità	5
5° DIPARTIMENTO	
Ufficio Scuola	1
Ufficio Politiche Sociali	0
Ufficio Sport e Turismo	1
TOTALE	66

TABELLE ANNO 1997

ATTIVITÀ C.D. FUORI COMPETENZA	
U.S.L. 8	5
Comune di Cortona	1
Comune di Arezzo	1
Comune di Baccio	1
Comune di Monte San Savino	0
Vare	6
TOTALE	14

TOTALE COMPLESSIVO	80
---------------------------	-----------

TABELLA DELLE PRATICHE APERTE NEL 1997	
AREA SERVIZI INTERNI	
Ufficio Ragioneria	1
Ufficio Provvidenza e Patrimonio	1
Ufficio Tributi	4
Ufficio Personale	5
AREA SERVIZI PER LA PERSONA E PER LA FAMIGLIA	
Ufficio Amministrativo di Area	1
Servizio Attività Sociali	5
Servizi Educativi e Scolastici	3
AREA SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E PER IL TERRITORIO	
Ufficio Amministrativo di Area	22
Servizio Pianificazione Urbanistica	1
Servizio Edilizia	1
Servizio Ambiente	9
Servizio Attività Economiche	6
Servizio Progettazione e Realizzazione OO.PP.	5
Servizi Tecnici di Manutenzione	12
Progetto Sicurezza	0
PROGETTO CITTÀ DELLA CULTURA E DELL'ACCOGLIENZA	
Servizi Cultura	0
Progetto Teatro	1
Servizio Sport e Turismo	4
Servizio Giovani	0
PROGETTO SERVIZI PER IL CITTADINO E L'INFORMAZIONE	
Servizio Informazione, Certificazione, Rapporti col Pubblico	0
Servizi Demografici	2
Servizio Sistemi Informativi e Nuove Tecnologie	1
Polizia Municipale	11
PROGETTO NUOVE FORME DI GESTIONE	
Servizi Tecnologie	0
Servizio Reti Idriche e Fognature	8
Servizio Netezza Urbana	4
ATAM	3
TOTALE INTERVENTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI AREZZO	109

ATTIVITÀ C.D. "FUORI COMPETENZA"	
U.S.L. 8	5
Comune di Laterina	3
Comune di Firenze	1
Comune di Castiglion Fiorentino	1
Comune di Castel S. Niccolò	1
Comune di Milano	1
Ufficio del Territorio	2
Prefettura	4
Varie	23
TOTALE	41

TOTALE COMPLESSIVO	150
PARERI ORALI NON ISTRUITI	40

TABELLA DELLE PRATICHE APERTE E CONCLUSE NEL 1997	
AREA SERVIZI INTERNI	
Ufficio Ragioneria	0
Ufficio Provveditorato e Patrimonio	1
Ufficio Tributi	3
Ufficio Personale	5
AREA SERVIZI PER LA PERSONA E PER LA FAMIGLIA	
Ufficio Amministrativo di Area	1
Servizio Attività Sociali	4
Servizi Educativi e Scolastici	3
AREA SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E PER IL TERRITORIO	
Ufficio Amministrativo di Area	17
Servizio Pianificazione Urbanistica	1
Servizio Edilizia	0
Servizio Ambiente	7
Servizio Attività Economiche	6
Servizio Progettazione e Realizzazione OO.PP.	3
Servizi Tecnici di Manutenzione	6
Progetto Sicurezza	0
PROGETTO CITTÀ DELLA CULTURA E DELL'ACCOGLIENZA	
Servizio Cultura	0
Progetto Teatro	0
Servizio Sport e Turismo	2
Servizio Giovani	0
PROGETTO SERVIZI PER IL CITTADINO E L'INFORMAZIONE	
Servizio Informazione, Certificazione, Rapporti col Pubblico	0
Servizi Demografici	2
Servizi Sistemi Informativi e Nuove Tecnologie	0
Polizia Municipale	8
PROGETTO NUOVE FORME DI GESTIONE	
Servizi Tecnologici	0
Servizio Reti Idriche e Fognature	5
Servizio Nettezza Urbana	4
ATAM	1
TOTALE INTERVENTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI AREZZO	79

TABELLE ANNO 1998

ATTIVITÀ C.D. "FUORI COMPETENZA"	
U.S.L. 8	2
Comune di Lattina	3
Comune di Fregene	1
Comune di Castiglione Fiorentino	1
Comune di Milano	1
Comune di Castel S. Niccolò	1
Ufficio del Territorio	1
Prefettura	4
Varie	17
TOTALE INTERVENTI	31

TOTALE COMPLESSIVO	110
PARERI ORALI NON ISTRUITI	26

TABELLA RELATIVA AGLI ESITI DELLE PRATICHE CONCLUSE	
Richieste infondate	25
Richieste accolte dall'amministrazione	56
Richieste non accolte dall'amministrazione	17
Richieste di intervento discrezionale	7
Richieste ritirate	3

TABELLA DELLE PRATICHE APERTE NEL 1998	
AREA SERVIZI INTERNI	
Ufficio Ragioneria	0
Ufficio Provveditorato e Patrimonio	4
Ufficio Tributi	19
Ufficio Personale	4
AREA SERVIZI PER LA PERSONA E PER LA FAMIGLIA	
Ufficio Amministrativo di Ama	0
Servizio Attività Sociali	9
Servizi Educativi e Scolastici	4
AREA SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E PER IL TERRITORIO	
Ufficio Amministrativo di Ama	14
Servizio Pianificazione Urbanistica	2
Servizio Edilizia	13
Servizio Ambiente	7
Servizio Attività Economiche	9
Servizio Programmazione e Realizzazione OO.PP.	10
Servizi Tecnici di Manutenzione	23
Progetto Sicurezza	0
PROGETTO CITTÀ DELLA CULTURA E DELL'ACCOGLIENZA	
Servizio Cultura	0
Progetto Teatro	0
Servizio Sport e Turismo	1
Servizio Giovani	0
PROGETTO SERVIZI PER IL CITTADINO E L'INFORMAZIONE	
Servizio Informazione, Certificazione, Rapporti col Pubblico	2
Servizi Demografici	5
Servizi Sistemi Informativi e Nuove Tecnologie	0
Polizia Municipale	22
PROGETTO NUOVE FORME DI GESTIONE	
Servizi Tecnologici	1
Servizio Reti Idriche e Fognature	1
ASIA	5
ATAM	4
Istituzione Giostra del Saracino	1

Istituzione Biblioteca	1
TOTALE INTERVENTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI AREZZO	161

ATTIVITÀ C.A. "FUORI COMPETENZA":	
U.S.L. 8	3
ANAS	2
Comune di Fiesse	1
Comune di Sinalunga	1
Varie	32
TOTALE	39

TOTALE COMPLESSIVO	200
PARERI ORALI NON ESTRUTTI	128

TABELLA DELLE PRATICHE APERTE E CONCLUSE NEL 1998	
AREA SERVIZI INTERNI	
Ufficio Rapporti	0
Ufficio Provvedimento e Patrimonio	4
Ufficio Tributi	13
Ufficio Personale	4
AREA SERVIZI PER LA PERSONA E PER LA FAMIGLIA	
Ufficio Amministrativo di Area	0
Servizio Attività Sociali	5
Servizi Educativi e Scolastici	3
AREA SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E PER IL TERRITORIO	
Ufficio Amministrativo di Area	5
Servizio Pianificazione Urbanistica	1
Servizio Edilizia	12
Servizio Ambiente	5
Servizio Attività Economiche	7
Servizio Programmazione e Realizzazione OO.PP.	6
Servizi Tecnici di Manutenzione	15
Progetto Sicurezza	0
PROGETTO CITTÀ DELLA CULTURA E DELL'ACCOGLIENZA	
Servizio Cultura	0
Progetto Teatro	0
Servizio Sport e Turismo	1
Servizio Giovanili	0
PROGETTO SERVIZI PER IL CITTADINO E L'INFORMAZIONE	
Servizio Informazione, Certificazione, Rapporti col Pubblico	2
Servizi Demografici	5
Servizi Sistemi Informativi e Nuove Tecnologie	0
Polizia Municipale	16
PROGETTO NUOVE FORME DI GESTIONE	
Servizi Tecnologici	0
Servizio Reti Miste e Foggiature	1
ASA	4
ATAM	3
Istituzione Giochi del Sarcini	1
Istituzione Biblioteca	1
TOTALE INTERVENTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI AREZZO	116

<i>ATTIVITÀ C.D. "FUORI COMPETENZA"</i>	
U.S.L. 8	0
ANAS	1
Comune di Firenze	1
Comune di Sinalunga	1
Varie	19
Totale interventi	22
TOTALE COMPLESSIVO	138

<i>TABELLA DELLE PRATICHE APERTE NEL 1996</i>	
Archivate nel 1998	4
In corso	8

<i>TABELLA DELLE PRATICHE APERTE NEL 1997</i>	
Archivate nel 1998	27
In corso	11

Per quanto riguarda l'esito delle pratiche (del 1996, del 1997 e del 1998) concluse nel 1998, i dati numerici sono riportati sinteticamente nella tabella che segue:

<i>TABELLA RELATIVA AGLI ESITI DELLE PRATICHE CONCLUSE</i>	
Richieste infondate	74
Richieste accolte dall'amministrazione	64
Richieste non accolte dall'amministrazione	25
Richieste di intervento discrezionale	4
Richieste ritirate	2

§ 2 VERIFICA STATISTICA DELL'ATTIVITÀ RICHIESTA E SVOLTA DALL'UFFICIO DI DIFESA CIVICA.

Dall'analisi delle tabelle predisposte nel paragrafo precedente è possibile ricavare ed elaborare i dati statistici che riflettono l'effettiva attività svolta dall'Ufficio di Difesa Civica.

Porrendo a confronto l'attività espletata dall'ufficio nei suoi primi tre anni di attività si può subito constatare come sia progressivamente aumentato il numero di istanze rivolte dai cittadini all'ufficio di Difesa Civica in concomitanza della sempre maggior diffusione della conoscenza di questo istituto tra i cittadini (rectius istanze inoltrate: Anno 1996 → Tot. 121; Anno 1997 → Tot. 150; Anno 1998 → Tot. 200).

Quello che è importante evidenziare è che il numero delle istanze rivolte al Difensore Civico cresce proporzionalmente alla pubblicità che dell'Istituto viene fatta tra i cittadini. E' facile infatti constatare come l'affluenza di persone che presentano istanze sia correlata ad iniziative pubblicitarie svolte dallo stesso Ufficio, strumentali alla diffusione della conoscenza dell'istituto del Difensore Civico, figura i cui ambiti operativi e la sua precisa connotazione giuridica sono ancora sconosciuti a gran parte dei cittadini.

Per poter analizzare in modo sistematico la rilevazione tabellare dei dati che riflettono l'attività svolta dall'ufficio, è opportuno effettuare un'analisi statistica globale degli interventi attuati nei confronti della varie aree in cui sono raggruppati gli uffici comunali.

Accanto agli interventi attuati dall'Ufficio di Difesa Civica nei confronti degli uffici comunali si affianca poi tutta l'attività svolta dall'ufficio nei confronti delle amministrazioni statali, sulla cui consistenza operativa verrà svolta la medesima indagine statistica effettuata nei confronti degli uffici comunali, poiché entrambi tali interventi, pur attuati nei confronti di persone giuridiche distinte (rectius lo stato e l'ente locale) vanno a confluire nell'attività propria dell'Ufficio di Difesa Civica e permettono di monitorare qualitativamente e quantitativamente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dall'Ufficio e di rilevare eventuali carenze o

disfunzioni nell'iter procedimentale adottato che allontanano l'attività dell'ufficio dal perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Sarà quindi l'esito dell'indagine statistica effettuata che permetterà di verificare se l'operato dell'ufficio è conforme ai principi basilari che informano l'agire amministrativo ed in specie se l'attività espletata persegue in modo ottimale i fini propri dell'ufficio stesso o se invece necessita di correttivi per poter raggiungere in modo più efficiente gli obiettivi prefissati.

Qui di seguito sono quindi raccolti i dati statistici ricavati dalle tabelle del paragrafo precedente e tali elementi numerici permetteranno poi di effettuare un'analisi globale dei risultati raggiunti.⁽²⁾

§ 2.1 Rilevazione statistica dell'anno 1996.

Nell'anno 1996, stante il fatto che l'ufficio è stato istituito nel mese di maggio, il numero degli interventi registrati risulta minore rispetto agli altri due anni, in proporzione al minor periodo temporale in cui l'attività si è espletata ma soprattutto a causa della scarsa conoscenza tra i cittadini di tale istituto di partecipazione popolare.

Per quanto riguarda le istanze presentate occorre fare preliminarmente una bipartizione tra l'attività svolta dall'Ufficio di Difesa Civica nei confronti degli uffici comunali e l'attività svolta nei confronti delle amministrazioni statali, verso le quali l'intervento dell'ufficio agisce fuori competenza, come precedentemente è stato specificato.

Passando ad analizzare in dettaglio la rilevazione tabellare fatta nel paragrafo precedente ed operando una elaborazione statistica, emerge come su di un totale di 121 istanze presentate nell'anno 1996 l'85% sono state aperte nei confronti degli uffici comunali, il 14% fuori competenza ed un 30% delle istanze totali non sono state istruite sia perché risultanti *prima facie* infondate sia perché si sono risolte

con una immediata risposta e consulenza da parte dell'ufficio alle richieste avanzate dal cittadino, sia perché ritirate dallo stesso istante⁽³⁾.

Analizzando poi le istanze presentate nei confronti degli uffici comunali si può constatare come su di un totale di 104 istanze avanzate dai cittadini o dallo stesso Difensore Civico ex ufficio il 63% sono state concluse mentre il 37% non sono state archiviate nell'anno nel quale sono state aperte sia perché l'istruttoria necessaria alla loro definizione è risultata lunga e complessa sia perché l'istante ha perso interesse alla definizione della pratica manifestando la propria volontà di interrompere l'iter procedimentale in corso.

Per quanto invece concerne le istanze fuori competenza su di un totale di 17 pratiche aperte solo l'82% si sono concluse nell'anno in corso mentre solo il 18% non hanno avuto esito per le analoghe motivazioni esposte.

§ 2.2 Rilevazione statistica dell'anno 1997.

Passando ad analizzare i risultati dell'anno 1997 possiamo constatare come su di un totale di 150 istanze ricevute il 73% sono state inoltrate nei confronti degli uffici comunali, il 27% fuori competenza ed il 17% rientrano tra le istanze non istruite.

Rapportando poi in chiave statistica quanto effettivamente risulta portato a termine dall'ufficio possiamo rilevare come su un totale di 109 istanze rivolte agli uffici comunali, il 72% risultano effettivamente concluse, mentre solo il 28% di pratiche aperte non ha avuto una definizione nell'anno in corso, ma la sua archiviazione è slittata nell'anno successivo per l'eccessiva complessità della questione sollevata o perché vi è stata una persistente non collaborazione da parte dell'Ufficio al quale la pratica era stata inoltrata.

Per quanto concerne invece l'attività svolta dall'Ufficio di Difesa Civica fuori competenza su di un totale di 41 istanze presentate, il 76% sono state concluse mentre solo il 24% non hanno avuto esito nell'anno in corso.

⁽²⁾ I dati statistici ricavati sono stati, per semplificazione arrotondati per difetto od eccesso a seconda che il valore percentuale sia rispettivamente inferiore o superiore alla mezzaria.

⁽³⁾ La rilevazione percentuale delle istanze non istruite va rapportata alla totalità delle istanze ricevute, sia quelle rivolte agli uffici comunali, sia quelle fuori competenza. Questo discorso vale per gli anni 1997 e 1998.

I dati statistici così riportati stanno comunque a testimoniare come la collaborazione instaurata sia con gli uffici dell'amministrazione comunale che con quelli delle altre amministrazioni statali sia complessivamente positiva in quanto oltre il 50% di pratiche aperte hanno avuto conclusione nell'anno in corso, permettendo così di giungere alla definizione della pratica aperta.

Andando poi ad analizzare in dettaglio l'esito delle pratiche aperte e concluse nell'anno in corso, sia quelle rivolte agli uffici comunali che quelle nei confronti delle amministrazioni statali e facendo riferimento alle rilevazioni riportate nelle tabelle, possiamo constatare come su di un totale di 108 istanze archiviate nell'anno 1997, il 23% sono risultate infondate, in quanto solo *prima facie* sono apparse supportate da valide motivazioni, ma ad un esame approfondito della questione si sono poi rivelate prive di un valido supporto, confermando in tal modo che l'operato dell'amministrazione era legittimo.

Accanto alle richieste infondate vi è poi un 52% di istanze presentate che sono state accolte dall'amministrazione, dimostrando che la segnalazione di disservizi da parte dell'utenza può contribuire ad eliminare, in sede di autotutela, i problemi derivanti dalla gestione dei servizi pubblici, producendo un sostanziale aumento di efficienza ed evitando un inutile contenzioso.

C'è poi un 16% di istanze che non sono state accolte dall'amministrazione le quali poi hanno di fronte all'atteggiamento ed alla posizione assunta dall'amministrazione mobilitato un intervento giurisdizionale da parte dell'istante o in altri casi il ritiro e definizione della pratica senza ulteriori esiti giudiziari.

Ci sono stati poi 6% delle istanze complessivamente concluse che hanno coinvolto il potere discrezionale degli organi politici, mentre il 3% delle richieste sono state ritirate sia perché l'utente ha perso interesse alla definizione della pratica sia perché ha fatto ricorso ad altri mezzi di tutela prima che fosse terminata l'istruttoria dell'ufficio.

§ 2.3 Rilevazione statistica dell'anno 1998.

Nell'anno 1998 sono state presentate all'Ufficio del Difensore Civico 200 istanze di cui l'81% nei confronti degli uffici comunali, il 19% nei confronti delle amministrazioni statali ed il 64% delle istanze totali non sono state instruite.

Dai dati emersi salta subito in evidenza, rispetto agli anni 1996 e 1997, l'elevata percentuale di patti non instruiti perché di pronta soluzione senza necessaria e consequenziale istruttoria o perché rivelatisi manifestamente infondati.

Nel corso dell'anno 1998 è anche da registrare una considerevole diminuzione rispetto agli anni precedenti del numero di istanze venute sull'operato delle amministrazioni statali, ma sulle cause di un fenomeno meramente casuale ed aleatorio non possono essere addotte spiegazioni.

Andando poi ad analizzare in dettaglio l'esito delle pratiche aperte possiamo rilevare come su di un totale complessivo di 161 istanze inoltrate nei confronti dei vari uffici comunali, il 72% delle stesse sono state archiviate nell'anno in corso mentre solo il 28% non si sono concluse.

Per quello che invece concerne l'attività fuori competenza, su di un totale di 39 istanze presentate il 56% delle stesse si sono concluse nell'anno in corso, mentre il 44% non hanno avuto esito.

Per quanto riguarda il totale di pratiche aperte e concluse (comprensivo sia di istanze rivolte agli uffici comunali sia di istanze inoltrate ad amministrazioni statali) su 138 istanze complessive, il 43% delle stesse si sono rivelate infondate.

Questo dimostra come non sempre i problemi sollevati dall'utenza al Difensore Civico si rivelano tali al termine dell'istruttoria condotta dall'Ufficio, ma eventuali dilazioni, carenze o disservizi denunciati dagli istanti al termine di un esame approfondito della questione e di chiarimenti ottenuti dai responsabili degli uffici interessati, permettono di ritenere infondato il problema sollevato e corretto l'agire della pubblica amministrazione.

In questi casi l'utente viene reso edotto, con esauritive spiegazioni, della legittimità dell'operato dell'ufficio pubblico e della conformità dello stesso alle prescrizioni normative vigenti.

Accanto alle istanze infondate c'è poi un 38% delle richieste inoltrate dai cittadini che hanno trovato accoglimento da parte dell'amministrazione comunale.

Questo dato sta a dimostrare come attraverso le segnalazioni dei cittadini possa essere attuato un efficiente controllo sull'operato degli uffici e come gli eventuali disservizi, disfunzioni e ritardi denunciati possano essere tempestivamente comunicati all'ufficio interessato, contribuendo in tal modo a far cessare l'illecito riscontrato al fine di evitare che il protrarsi del comportamento antigiusdizionale possa dar vita ad azioni giurisdizionali contro la pubblica amministrazione.

L'attività di questo ufficio sarà quindi tanto più efficiente ed operativa quanto gli uffici ai quali viene segnalato il problema denunciato dall'istante (nel caso questo sia fondato) vedano nel reclamo sollevato non un attacco ingiustificato alle istituzioni pubbliche, ma il segnale che il loro operato si sta allontanando dai suoi propri fini e dal rispetto del principio di imparzialità e buon andamento sancito dall'art.97 della Costituzione, norma basilare del corretto agire amministrativo.

Una parte di istanze pervenute tramite questo ufficio (15%) non sono state tuttavia accolte dall'amministrazione comunale pur essendo fondato il reclamo presentato.

Solo nell'1% dei casi si è fatto ricorso all'intervento discrezionale degli organi politici comunali, mentre ancora nell'1% dei casi si è avuto il ritiro dell'istanza da parte dell'utente che si è rivolto ad altri mezzi di tutela prima che fosse terminato l'iter procedurale dell'Ufficio.

§ 3 COMPARAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'UFFICIO DI DIFESA CIVICA NEGLI ANNI 1996-1997-1998.

Rilevata statisticamente l'attività svolta dall'Ufficio del Difensore Civico negli anni 1996-1997-1998 occorre adesso effettuare una valutazione comparativa della stessa al fine di poter verificare l'attività dell'Ufficio nel corso dei tre anni e riuscire a cogliere quali miglioramenti o meno si sono avuti dalla data di istituzione dell'ufficio o se risulta necessario effettuare interventi che migliorino quanto fino ad ora è stato attuato.

Facendo una prima e sommaria analisi dei dati statistici elaborati nel paragrafo precedente ed assemblando le risultanze numeriche ottenute per ciascun anno lavorativo preso in esame emerge come il rapporto tra istanze aperte e quelle che sono state concluse nell'anno in corso è pressoché costante nel corso dei tre anni anche se diverso è il numero delle istanze presentate, che risulta tendenzialmente in crescita.

Occorre inoltre rilevare che, per quanto concerne le istanze rivolte agli uffici comunali, i principali e più frequenti problemi sollevati dalla cittadinanza hanno avuto come riferimento questioni vertenti su problematiche urbanistiche, di assetto del territorio e viabilità e questa rappresenta una costante sempre presente nel corso dei tre anni di attività dell'ufficio.

Variegata è invece la casistica delle istanze fuori competenza, dove si hanno interventi dell'ufficio nei confronti di varie e diverse amministrazioni statali e molteplici e differenti le problematiche di volta in volta sollevate.

Un altro dato costante e molto importante ai fini dell'indagine svolta è che in tutti i tre anni (1996-1997-1998) la percentuale di pratiche aperte e concluse nell'anno in corso risulta abbondantemente superiore a quella di pratiche non archiviate.

Questo dato è sintomatico di un buon grado di efficienza ed efficacia raggiunto dall'ufficio e di una fattiva collaborazione da parte degli uffici pubblici interessati.

Quello che infatti merita sottolineare è che i positivi risultati raggiunti da questo ufficio sono il frutto di una costruttiva sinergia tra l'ufficio del difensore civico dal quale il problema parte e l'ufficio destinatario dell'istanza che prontamente risponde a quanto richiesto o si adegua alle indicazioni fornite dal difensore civico.

Complessivamente, sulla base delle risultanze statistiche formulate, si può quindi fondatamente affermare che dal 1996 ad oggi l'attività dell'ufficio ha sempre risposto in modo adeguato al cittadino, rappresentando un sicuro punto di riferimento non solo per la risoluzione delle questioni sollevate ma anche poter orientare l'utente all'interno della struttura amministrativa, indicando l'iter procedurale da intraprendere e gli uffici competenti a fornire quanto dallo stesso richiesto.

I dati statistici raccolti evidenziano un tendenziale aumento dell'operatività dell'ufficio e stanno a testimoniare che la maggior parte degli uffici comunali si sta sempre più rendendo consapevole dell'importanza dell'attività del Difensore Civico, dei benefici che possono derivare, sia per gli stessi che per il cittadino, da una segnalazione di disservizio, disfunzione o ritardo nell'operato.

Le elaborazioni statistiche effettuate nel presente paragrafo vengono riportate graficamente nella pagina seguente per offrire in modo più chiaro l'andamento dell'attività dell'ufficio nel corso dei tre anni.




GRAFICO 1: Numero delle istanze aperte nel periodo 1996 - 1998.




GRAFICO 2: Andamento percentuale delle istanze nei confronti degli Uffici Comunali.




GRAFICO 3: Andamento percentuale delle istanze fuori competenza.




GRAFICO 5: Andamento percentuale delle istanze aperte e concluse nell'anno in corso.




GRAFICO 4: Andamento percentuale delle istanze non istruite.




GRAFICO 6: Andamento percentuale delle istanze aperte e non concluse nell'anno in corso.

§ 4 INIZIATIVE DA ADOTTARE SULLA BASE DELLE RISULTANZE OTTENUTE.

Alla luce di quanto rilevato nei paragrafi precedenti è ora possibile determinare quali eventuali iniziative sia necessario intraprendere per potenziare l'attività dell'ufficio.

Dall'indagine svolta si può osservare che il grado di efficienza ed efficacia raggiunto sia complessivamente positivo come si può evincere dall'analisi statistica effettuata sulle pratiche aperte e concluse nell'anno in corso che denota l'elevata percentuale di istanze definite ed archiviate nel periodo nel quale sono state presentate.

Questo dato ci permette anche di constatare come l'obiettivo che l'ufficio deve raggiungere per potenziare la sua attività non sia quello di migliorare le metodologie lavorative, che si sono rivelate appropriate alle funzioni svolte, ma quello di riuscire ad incrementare e facilitare l'afflusso dell'utenza.

Per realizzare ciò occorre incentivare il ricorso all'Istituto di Difesa Civica attraverso l'adozione di due possibili iniziative:

1. *Pubblicizzazione dell'Ufficio di Difesa Civica.*

Questo intervento, come precedentemente accennato, nasce dall'esigenza di rendere conoscibile ad una sfera sempre maggiore di cittadini la figura del Difensore Civico, i suoi ambiti operativi, le sue effettive competenze sia nei confronti dell'amministrazione comunale che nei confronti delle altre amministrazioni statali. Per riuscire a realizzare ciò occorre incrementare la pubblicizzazione dell'ufficio con iniziative mirate a rendere consapevole il cittadino di quale nuovo strumento di partecipazione popolare può avvalersi per risolvere i suoi problemi con l'amministrazione pubblica.

2. *Sede dell'Ufficio di Difesa Civica.*


Un altro aspetto che merita di essere tenuto in considerazione ai fini di facilitare il ricorso dei cittadini al Difensore Civico è la diversa collocazione dell'attuale

ubicazione dell'ufficio. Sebbene situato in un edificio decoroso ed adeguato alle funzioni svolte, questo non è facilmente raggiungibile per il pubblico sia per la sua posizione eccessivamente decentrata rispetto ai percorsi cittadini maggiormente frequentati, che per la presenza di barriere architettoniche che ne precludono l'accesso a persone anziane e disabili.

Ufficio del Difensore civico del Comune di Arezzo. Decisioni.

Le pagine che seguono riproducono alcune delle decisioni attraverso le quali l'ufficio del difensore civico ha portato a termine (o avviato a soluzione) altrettanti procedimenti sottoposti alla sua attenzione nel corso dei primi anni di attività.

La scelta non ha alcuna pretesa di definizione di "fattispecie sintomatiche" dell'attività di difesa civica. Lo scopo della raccolta, necessariamente sintetica per non alterare l'economia della presente pubblicazione, è più semplicemente quello di presentare, attraverso gli atti conclusivi dei procedimenti istruiti, la varietà delle istanze, la complessità delle situazioni, la capacità dell'ufficio – e più in generale dell'amministrazione, dei suoi organi e delle sue strutture – di dare risposte soddisfacenti alla domanda di un nuovo e più equilibrato rapporto di cittadinanza.



COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO EX ART.14 REG.

PROT. SEZ.LE 26-11/3/1996

UFFICIO Provveditorato
 Servizio patrimonio
 AL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dr. S. Chianuzzi
 UFFICIO attività produttive
 AL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dr. A. Grandini
 a) SINDACO
 a) SEGRETARIO GENERALE
 alla SIG. E A.

OGGETTO : CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEL LOCALE INTERNO AL PALAZZO COMUNALE ADIBITO AD ESERCIZIO PUBBLICO PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

VISTA l'istanza presentata da E. A in data 06.05.96 cui è allegata sub "a";
 RITENUTA la competenza del Difensore Civico
 ESAMINATA la relativa documentazione consistente nelle seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
 n.3170 del 28.12.94 - n.792 del 10.04.95 - n.2897 del 28.12.95 - n.991 del 30.04.96
 ESAMINATO il parere della Commissione Comunale Pubblici esercizi del 19.12.1995.
 ESAMINATO lo schema di concessione in locazione;
 ESAMINATA la proposta di convenzione in favore di Bianchi Sentina;
 RICHIAMATA la normativa di riferimento: R.D. 03.03.1939 N.383 ART.87, L. 08.06.1990 N.142 ART.64, L. 287/91, L. 537/93 ART.9, ART.32 L.23.12.1994 N.724, ART. 126 STATUTO COMUNE DI AREZZO, ART.38 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI ;

PREMESSO

- che la Giunta Comunale ha deliberato di concedere a B. S l'utilizzo dei locali ubicati in Palazzo Comunale ed adibiti a BAR, mediante stipula di apposito atto con decorrenza 01.01.96, per la durata di anni tre e con canone annuale di lire 2.234.616 (equo canone) ;
 - che la deliberazione è stata presa, senza il previo esperimento di gara pubblica, tramite trattativa privata;
 - che non sembrano sussistere i presupposti per il ricorso al metodo della trattativa privata diretta con una sola ditta, richiesta sia dalle leggi dello Stato che dai regolamenti comunali;
 - che la deliberazione di Giunta del 30.04.96 n.991 prevede una durata della concessione di anni tre e non due come previsto dallo schema di convenzione allegato alla deliberazione di Giunta del 28.12.94 n.3170;
 - che per il predetto pubblico esercizio è stata concessa apposita autorizzazione - Tipo B - ai sensi della

L.287/91 art. 3 comma 6 let.d (esente da limiti numerici quando l'esercizio è svolto in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) in assenza dei requisiti oggettivi e peraltro prima che fosse deliberata da parte della Giunta la concessione in uso alla titolare della licenza, dei locali adibiti a bar,
 - risulta inoltre che nel predetto locale, all'interno del Palazzo comunale, vengono servite pietanze calde con abuso della licenza di tipo B.

IL DIFENSORE CIVICO

formula le seguenti osservazioni e richieste:

a) la concessione del locale per uso bar avrebbe dovuto essere preceduta da pubblica gara per assicurare al Comune la più elevata redditività del bene predetto, tramite la partecipazione di più concorrenti e la susseguente scelta della migliore offerta.

La pubblica gara avrebbe inoltre maggiormente garantito il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione che devono caratterizzare l'attività della amministrazione comunale.

La scelta della trattativa privata è altresì lesiva degli interessi legittimi di eventuali altri concorrenti interessati ad esercitare in quei locali la predetta attività commerciale.

La durata prevista per la concessione in uso del bene in oggetto dovrebbe essere ridotta ad anni due come previsto dallo schema tipo di concessione approvato dalla Giunta Comunale dal momento che non risultano dalle istruttorie del procedimento motivi che giustifichino una maggiore durata.

Pertanto si chiede, ai sensi dell'art.14 n. 3 reg. Difensore civico, l'annullamento della concessione in uso a B. S dei locali adibiti a bar posti all'interno del palazzo comunale o, in ipotesi, il mantenimento della stessa per il biennio previsto dallo schema - tipo della concessione, con esperimento al termine di gara pubblica per la scelta del contraente.

b) Per quanto riguarda la licenza di pubblico esercizio, la tipologia del bar (anche se esercitato all'interno di ente pubblico) non sembra rientrare tra quelle previste dall'art. 3 comma 6 let.g L.287/91 e pertanto se ne

chiede la revisione ed in ipotesi l'annullamento.
 c) Con la presente il Difensore Civico chiede che siano verificati i denunciati abusi nell'esercizio della predetta licenza con particolare riferimento alla somministrazione di pasti caldi e chiede inoltre di essere informato sull'esito degli stessi controlli.
 Si fissa per la definizione del procedimento amministrativo in oggetto il termine di giorni novanta dal ricevimento della presente.

DIFENSORE CIVICO COMUNE DI AREZZO
 DR. ANNI COSTANTINI

Annunziata




Comune di Arezzo
 Ufficio Difensore Civico
 Via S. Neri, 1 - Tel. 0577-22292

Arezzo 11 GIU. 1996

COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO EX ART. 14 REGOLAMENTO

Prot. Gen.le 35806/10/8/2

Prot. Sez.le 82-45/2/96



Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Funzionario responsabile Dr. S. Chianucci

Ufficio Provveditorato

Al Funzionario responsabile Ing. A. Monticini

Dip.to Servizi tecnici ed ambiente

Al Sigg. R. C. e M. B.

OGGETTO: Vendita di terreno con destinazione casolare a scolina.

VISTA la proposta di transazione presentata da R. C. e M. B. in data 30.05.1996 qui allegata sub a,

RITENUTA la competenza del Difensore Civico;

ESAMINATA la relativa documentazione consistente in copia lettera del Comune di Arezzo datata 18.05.1996 prot. 7153/10.8.2;

RICHIAMATA la normativa di riferimento: Art. 946 c.c.; L. 05.01.1994 n.37; Regolamento per la disciplina dei contratti art.38.

ALLEGATA la giurisprudenza in materia: Cass.Civ. 12.11.79 n.5835; Cass. Civ. 18.03.1981 n.1603; T.A.R. Veneto 2.07.1982 n. 526; Cass.Civ. 20.04.1985 n. 2610; Cass. Civ. 16.03.1987 n.155; Cass.Civ. 22.04.1992 n.4811.

PREMESSO

- Gli istanti proposero al Comune di Arezzo l'acquisto di porzione di terreno corrispondente all'alveo di un canale, da tempo non più utilizzato per lo scorrimento delle acque ed anzi occupato da opere anche murarie che ne hanno modificato radicalmente la destinazione , che attraversa il retto della loro casa di abitazione.
- Il Comune rispose con lettera citata in epigrafe con la quale , ribadendo la natura demaniale del bene e la non commerciabilità dello stesso anche alla luce della legge 37/94, non accettava la proposta.
- Veniva quindi presentata la proposta di transazione di cui in epigrafe.

IL DIFENSORE CIVICO

formula le seguenti osservazioni:

- Comunque venga configurata la natura del bene in oggetto e cioè come alveo di torrente naturale o come terreno destinato a scollina artificiale rimane impregiudicata la facoltà da parte della P.A. di provvedere alla sua sdemaniaizzazione. La sdemaniaizzazione di un bene facente parte del demanio pubblico può essere anche tacita (in mancanza di un formale atto pubblico di sclassificazione) e cioè risultare da atti univoci e concludenti incompatibili con la volontà del soggetto pubblico di conservare la destinazione della cosa all'uso pubblico, rinunciando definitivamente al ripristino di tale funzione.
- La avvenuta sdemaniaizzazione del bene pubblico comporta la alienabilità dello stesso o la sua usucapibilità da parte di chi ne abbia , di fatto, mantenuto l'uso per il tempo necessario all'acquisizione del diritto
- Dalla documentazione in nostro possesso appare che la dimissione da parte del Comune del terreno destinato a scolo delle acque, sia avvenuta già dal 1972 con la alienazione di porzioni di terreni facenti parte della scollina posti a monte del terreno in

oggetto. Da tali alienazioni si può desumere la volontà inequivoca di dismettere definitivamente l'uso della scollina e la sua funzione di deflusso delle acque dai terreni a monte (che sono stati venduti) a quelli a valle. Se anche si volesse sostenere che la "ex scollina" svolge ancora la sua funzione pubblica per la parte a valle dell'area , non si può non notare che oggi la stessa non esiste più , essendovi state effettuate da tempo opere murarie e piantagioni. La sua funzione pubblica , pertanto, non può più essere svolta . Si configura una ipotesi di sdemaniaizzazione tacita.

Sarebbe dunque opportuno che il Comune verificasse l'epoca della effettiva dimissione della scollina nel tratto a valle per accertare la avvenuta usucapione del terreno da parte di chi lo ha di fatto usato per fini privati.

A questo punto sorge il dubbio se la qualificazione del terreno quale alveo naturale di torrente - e quindi facente parte del demanio idrico - non permetta la sdemaniaizzazione tacita ai sensi della legge 37/94 (che ha modificato il codice civile che ammetteva in precedenza l'acquisto del letto del torrente da parte dei proprietari confinanti con le due rive) . La questione però non dovrebbe interessare il nostro caso dal momento che l'avvenuta sdemaniaizzazione di fatto ed il contemporaneo acquisto a titolo originario del terreno da parte dei privati (ai sensi dell'art. 946 c.c.) risalirebbero ad epoca anteriore alla entrata in vigore della legge citata .

Si chiede pertanto che la amministrazione comunale verifichi la sdemaniaizzazione tacita dell'area e verifichi l'avvenuto acquisto a titolo originario del terreno (ex art.946 o per usucapione).


Qualora si accerti l'avvenuto acquisto si sollecita l'amministrazione a prendere in considerazione la proposta transattiva formulata dagli istanti tenendo conto della sua convenienza economica. In ogni caso si chiede di valutare la opportunità di provvedere

alla vendita del bene con le formalità previste dall'art. 38 Regolamento per la disciplina dei contratti.

Si chiede che gli accertamenti vengano effettuati nel termine di 30 gg. dalla data della presente e che di essi venga data notizia a quest'ufficio.

IL DIFENSORE CIVICO

Dr. Anna Maria Nuti



Comune di Arezzo
Ufficio Difensore Civico
Via S. Nanni, 1 - Tel. 0573 - 42.434

5 - LUG. 1996

COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO EX ART. 14 REGOLAMENTO

Prot. Gen.le 41782/10/8/3

Prot. Sez.le 168-1367

Al Sindaco


Al Presidente del Consiglio comunale

Al Segretario Generale

Al Funzionario responsabile Dr.ssa G. Cecchi

Ufficio Casa e Pop.

Al Sig. G. G.



OGGETTO: Applicazione dell'art. 31 legge 104/1992 Handicap. Riserva di alloggi a favore di nuclei familiari con portatori di Handicap.

VISTA la istanza presentata da G. G. in data 28.06.96 qui allegata sub a;

RITENUTA la competenza del Difensore Civico;

ESAMINATA la relativa documentazione consistente in: lettera Servizio Sociale U.S.L. del 13.11.1992, lettera del Sindaco del Comune di Arezzo datata 25.11.93; lettera U.S.L. 8 di Arezzo a firma del coordinatore G.O.I.F.;

RICHIAMATA la normativa di riferimento: Art. 31. L.104/1992; 05/08/1978 n.457; L.R.T. 25/1989;

PREMESSO

- L'istante ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 31 L.104/92 in materia di riserva di alloggi per portatori di handicap.

manchi l'adeguamento della normativa e.r.p. regionale alla stessa legge 104/92 che pone l'accento sulla tutela dei portatori di handicap.

- Il difensore civico comunale, ritenuto che la assenza di adeguata tutela dei portatori di handicap nella assegnazione degli alloggi e.r.p., in evidente contrasto con lo spirito della L.104/96, possa rientrare nella sfera di intervento del difensore civico regionale, ha attivato la tutela dello stesso a favore del Sig. G. con lettera che qui si allega per l'interessato.

L'esito di tale intervento sarà comunicato a quest'Ufficio e all'interessato.

- Nel frattempo, non escludendo peraltro a priori una soluzione a breve termine del problema in sede regionale, si trasmette qui il suggerimento proposto dalla Dr.ssa Cecchi e cioè di verificare a cura dell'interessato la sua inclusione nelle nuove graduatorie per l'assegnazione di alloggi e.r.p. e la sussistenza di presupposti per la assegnazione stessa.

- Nel caso in cui il Sig. G. non dovesse beneficiare neppure quest'anno di assegnazione di alloggio e.r.p. si fa presente che da parte del Comune di Arezzo è stata già attivata in precedenza una attività di sostegno a favore di persone disabili ai sensi della legge 104/92 avente ad oggetto un intervento abitativo, che ha colmato la lacuna lasciata dalla amministrazione regionale, con un atto di intervento autonomo (Deliberazione Giunta comunale n.3062 prot. gentile. 65687/10.11.1).

Se l'autorità comunale dovesse ritenere applicabile anche al Sig. G. tale procedura sulla base della documentazione qui in parte prodotta e di altra documentazione che riserri di acquisire, potrebbe risolvere ancora una volta con i poteri propri un problema che altrimenti rimarrebbe irrisolto sulla base degli interventi regionali.

Lo stesso è infatti coniugato con M. R. affetta da grave handicap, ed abita con la sua famiglia in un appartamento, per il quale peraltro ha già ricevuto licenza di finita locazione, con barriere architettoniche che non permettono alla moglie di utilizzare il bagno.

Nonostante la grave situazione familiare, e pur avendo inoltrato domanda per essere incluso nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggio E.R.P. non ha ad oggi ottenuto l'assegnazione di un alloggio privo di barriere architettoniche.

IL DIFENSORE CIVICO

formula le seguenti osservazioni:

- Con dettagliata relazione trasmessaci dalla Dr.ssa Cecchi dell'Ufficio Casa e che qui si allega per l'interessato, vengono riepilogate le motivazioni della mancata assegnazione al Sig. G. dell'appartamento e.r.p. richiesto: sia per l'anno 1991 che per l'anno 1993 l'esclusione è motivata per mancanza di requisiti soggettivi e più precisamente a causa di eccesso di reddito (il nucleo familiare aveva un reddito complessivo superiore al tetto, peraltro non aggiornato dal 1991, fissato in lire 17.500.000).

Inoltre nella attribuzione del punteggio per l'assegnazione di alloggi e.r.p. la presenza di una persona portatrice di handicap all'interno del nucleo familiare comporta "solo" la attribuzione di 1 punto (c.f.r. art. 9 a-4 L.R.T. 89/25).

Dalla relazione citata si evince inoltre che il Consiglio regionale non ha provveduto a riservare alloggi per situazioni di emergenza abitativa come previsto dall'art.17 L.R.T. 89/25 (c.f.r. in copia).

- Dal punto di vista del dettato della legge 104/92 si evidenzia come manchi una disciplina regionale di attuazione che di fatto da applicazione alla legge statale ed inoltre

manchi l'adeguamento della normativa e.r.p. regionale alla stessa legge 104/92 che pone l'accento sulla tutela dei portatori di handicap.

- Il difensore civico comunale, ritenuto che la assenza di adeguata tutela dei portatori di handicap nella assegnazione degli alloggi e.r.p., in evidente contrasto con lo spirito della L.104/96, possa rientrare nella sfera di intervento del difensore civico regionale, ha attivato la tutela dello stesso a favore del Sig. G. con lettera che qui si allega per l'interessato.

L'esito di tale intervento sarà comunicato a quest'Ufficio e all'interessato.

- Nel frattempo, non escludendo peraltro a priori una soluzione a breve termine del problema in sede regionale, si trasmette qui il suggerimento proposto dalla Dr.ssa Cecchi e cioè di verificare a cura dell'interessato la sua inclusione nelle nuove graduatorie per l'assegnazione di alloggi e.r.p. e la sussistenza di presupposti per la assegnazione stessa.


- Nel caso in cui il Sig. G. non dovesse beneficiare neppure quest'anno di assegnazione di alloggio e.r.p. si fa presente che da parte del Comune di Atrezzo è stata già attivata in precedenza una attività di sostegno a favore di persone disabili ai sensi della legge 104/92 avente ad oggetto un intervento abitativo, che ha colmato la lacuna lasciata dalla amministrazione regionale, con un atto di intervento autonomo (Deliberazione Giunta comunale n.3062 prot. gentile. 65687/10.11.1).

Se l'autorità comunale dovesse ritenere applicabile anche al Sig. G. tale procedura sulla base della documentazione qui in parte prodotta o di altra documentazione che riterrà di acquisire, potrebbe risolvere ancora una volta con i poteri propri un problema che altrimenti rimarrebbe irrisolto sulla base degli interventi regionali.

Per sensibilizzare ulteriormente anche l'autorità politica comunale sulla questione si invia questo intervento al Presidente del Consiglio Comunale.

IL DIFENSORE CIVICO

Dr. Anna Maria Nuti





Comune di Arezzo
Ufficio Difensore Civico
Via S. Niccolò, 1 - Tel. 0573 - 22231


15 LUG. 1996

Spett.le

COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO EX ART. 14 REGOLAMENTO

Prot. Gen.le 33452/74/3

Prot. Sez.le 213-28/4/96



Al Sindaco

→ Al Segretario Generale

Al Dirigente responsabile Ing. M. Martellini

Ufficio Progettazione

Al Dirigente Dr. G. Turchini

Ufficio Amministrativo Servizi Tecnici

Al Presidente della Circoscrizione Giovo

Dr. C. Modio

Alla Sig.ra A.O.

OGGETTO: Lavori di sistemazione Piazza S. Niccolò.

VISTA l'istanza presentata a quest'Ufficio in data 20.05.1996 qui allegata sub a;

RITENUTA la competenza del Difensore Civico;

ESAMINATA la relativa documentazione consistente in: Deliberazione del Consiglio comunale del 28.09.1983 n. prot. 30205/10.1.2; Deliberazione Giunta del 30.04.1990 n. prot. 25041/10/1/2; Delibera Giunta del 24.02.1992 n. prot. 11167/10/1/2; Deliberazione di Giunta del 16.11.1995 n. prot. 64880/10/1/2; Verbale di aggiudicazione dei lavori di sistemazione di Piazza S. Niccolò del 06.11.1992 e relativo contratto di appalto del 29.12.1992.

RICHIAMATA la normativa di riferimento di cui in particolare: Regolamento dei Consigli di Circoscrizione del 1989 art. 14.

PREMESSO

- L'Istante ha lamentato la realizzazione da parte del Comune di un muro in cemento armato a recinzione di area adibita a verde pubblico attrezzato posta in uno slargo di via S. Niccolò. Gli abitanti di via S. Niccolò, a detta dell'istante, si erano già opposti nel 1992 alla realizzazione del progetto approvato con deliberazione del 24.02.1992 ed a tale proposito si era tenuta presso la Circoscrizione, nella primavera del 1992, una riunione nella quale era emersa la volontà dei residenti di non approvare i lavori progettati.

- Quest'Ufficio ha provveduto in relazione alla predetta istanza a raccogliere la documentazione facente parte del complesso procedimento amministrativo che ha portato, attraverso più fasi, alla realizzazione dell'attuale progetto. In particolare è stata analizzata la procedura d'urgenza che ha permesso la sostituzione del primo progetto con il progetto attuale e la relativa assegnazione dell'incarico a tecnico esterno.

IL DIFENSORE CIVICO

formula le seguenti osservazioni:

- La volontà di permettere agli abitanti del centro storico di usufruire dell'area adibita a verde pubblico nello slargo di via S. Niccolò, motivo già nel 1983 l'amministrazione comunale a realizzare un intervento di sistemazione della stessa area, progettato dai suoi Uffici tecnici.

- I lavori così iniziati vennero interrotti nel 1984 quando emersero nella zona reperti lapidei di una struttura etrusca e la Soprintendenza archeologica ritenne opportuno procedere ad uno scavo archeologico che si è protratto a tutto il 1989 con il conseguente blocco dell'intervento di sistemazione dello slargo.

- Nel 1990, con procedura d'urgenza, veniva deliberato da parte della Giunta di procedere a redigere un nuovo progetto di sistemazione dell'area che tenesse conto delle nuove realtà archeologiche, incaricando del lavoro un professionista esterno al Comune.

- Nel 1992 veniva deliberata da parte della Giunta l'approvazione del progetto redatto in data 05.12.1991 dall'Arch. D. Bronchi a cui veniva data esecuzione negli anni seguenti in due fasi contraddistinte da ritardi, dovuti anche alla necessità di coordinare i lavori con la Soprintendenza archeologica.

- Oggi i residenti lamentano pubblicamente la mancata tutela dei loro interessi da parte dell'amministrazione comunale che ha effettuato, oggi quasi per intero, l'intervento in oggetto non ascoltando le ragioni dei residenti, peraltro sentiti più volte informalmente sulla questione da parte delle autorità comunali.

- Esaminando l'iter procedurale di approvazione e realizzazione del progetto in esame, al quale peraltro non possono essere mossi altri rilievi di legittimità, il Difensore civico pone l'attenzione sugli istituti posti a tutela del cittadino in ordine ad interventi edilizi pubblici attuati nell'area di suo domicilio.

Inanzitutto si fa presente che l'organo deputato a dare un parere obbligatorio all'autorità comunale, in vista della realizzazione di opere pubbliche nel territorio di competenza, è la Circoscrizione. Gli appartenenti alla Circoscrizione possono validamente tutelare i propri interessi, a fronte di progetti predisposti dalla amministrazione, tramite rilascio di parere negativo da parte della propria circoscrizione in ordine alla esecuzione delle dette opere.

Nel nostro caso la Circoscrizione Giotto avrebbe dovuto essere interpellata per procedere al rilascio di un parere che, se pur non vincolante, doveva essere obbligatoriamente richiesto dall'amministrazione prima della approvazione del progetto di sistemazione di p.zza S. Nicolò. La deliberazione di approvazione che a noi interessa risale al 24.02.1992 quando era in vigore il regolamento delle circoscrizioni del 1989 che, all'art. 14, prevede l'obbligo da parte dell'amministrazione di richiedere parere

formale del Consiglio di Circoscrizione sui progetti di opere di urbanizzazione ricadenti nel suo territorio.

- Quest'Ufficio ha chiesto di poter avere copia del parere espresso dalla Circoscrizione in tale circostanza, ma di esso non vi è traccia né nei verbali della Circoscrizione né negli allegati al procedimento amministrativo in oggetto.

Da notare che comunque era facoltà dei Consigli di Circoscrizione esprimere pareri anche di propria iniziativa su specifici atti della amministrazione comunale, ma anche di ciò non vi è traccia nei verbali della Circoscrizione Giotto.

Concludendo, anche se l'istante sostiene che sono stati fatti incontri in circoscrizione per discutere la questione nei quali era emersa la volontà negativa dei residenti a che l'amministrazione procedesse nell'intervento progettato, di ciò non risulta alcun verbale.

La Circoscrizione non ha provveduto a formalizzare le richieste dei residenti e l'amministrazione Comunale non ha provveduto a richiedere il parere, obbligatorio, della Circoscrizione.

La mancanza di un parere obbligatorio, nell'ambito dell'iter di formazione dell'atto amministrativo, comporta il vizio di illegittimità (nel nostro caso) della deliberazione di approvazione del progetto (c.f.r. TAR Liguria del 21.01.1982 n.12).

Ciò che formalmente può sembrare solo un cavillo giuridico di fronte alla complessità del procedimento amministrativo posto in essere dalla amministrazione per venire incontro proprio alle esigenze dei residenti, è in realtà un passaggio determinante per la realizzazione di opere che possano meglio soddisfare coloro che vivono in prossimità delle stesse. A riprova del valore non solo formale della richiesta di un parere preventivo alla Circoscrizione da parte della amministrazione, è la reazione di protesta dei residenti

contro il progetto realizzato, che sarebbe stata facilmente tacitata quando si fosse esibito il parere richiesto dalla legge ed espresso dagli organi circoscrizionali.

Oggi, sempre sulla base della documentazione in nostro possesso e sulla interpretazione data da quest'Ufficio, su cui si chiede una verifica diretta da parte della amministrazione, non siamo in grado di tacitare i residenti.

Manca il loro parere, richiesto dalla legge e mai assunto dalla amministrazione.

I termini per l'impugnazione in sede amministrativa della delibera del 1992 sono scaduti e quindi non vi è più spazio per una tutela giudiziaria, ma potrebbe residuare un obbligo morale della amministrazione a sentire oggi ed accogliere, per quanto possibile, le richieste dei residenti che non sono state assunte in precedenza, per quanto ve ne fosse l'obbligo.


Si suggerisce alla Circoncrizione Giusto di indire una assemblea nella quale vengano raccolte le richieste dei residenti da formalizzare in un verbale da trasmettere agli uffici competenti ed anche al progettista, al fine di verificare se, allo stato dei lavori, sia possibile almeno in parte tenere conto delle loro esigenze.

Questa è la soluzione indicata da quest'Ufficio ma qualunque altra strada scelta dalla amministrazione per tutelare i cittadini nell'ottica della maggiore efficienza e trasparenza contribuirà a smussare le asprezze del confronto sono sulla questione tra il Comune e l'utenza.

Si chiede che degli eventuali provvedimenti presi in materia venga data notizia a quest'ufficio.

IL DEFENSORE CIVICO

Dr. Anna Maria Nuzi





Comune di Arezzo
Ufficio Difensore Civico
Via S. Kumb. 3 - Tel. 0573 - 22.219

30 LUG 1996

COMUNICAZIONE DEL DEFENSORE CIVICO EX ART. 14 REGOLAMENTO

Prot. Gen.le n. 43234/74/3

Prot. Sez.le n. 256-1692



Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Funzionario responsabile Rag. M. L. Rossi

Ufficio Tributi

Alla Sig.ra M. M.

Alla FederConsumatori e Utenti

OGGETTO: Rimborso taxa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

VISTA l'istanza presentata dalla FederConsumatori e Utenti per M. M. in data 29.06.1996 qui allegata sub a;

RITENUTA la competenza del Difensore Civico;

ESAMINATA la relativa documentazione consistente nella richiesta di rimborso del 27.1.1996, nella richiesta inoltrata dalla FederConsumatori al Comune di Arezzo in data 18.3.1996 e nella lettera di risposta dell'Ufficio Tributi del 13.3.1996 Prot. Gen. 24610/5.3.5;

ESAMINATA la normativa di riferimento: D. Lgs 15.11.1993 n. 507, Regolamento comunale per l'applicazione della taxa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

PREMESSO

- Dal 1990 al 1995 la sig.ra M. ha pagato la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in misura superiore rispetto al dovuto, a causa di un errore nell'individuazione della superficie tassabile;
- in data 27.1.1996 la stessa presentava al Comune di Arezzo domanda di rimborso della tassa;
- l'amministrazione comunale provvedeva al rimborso della somma pagata in eccedenza per gli anni 1994-1995;
- la sig.ra M. chiedeva, anche tramite la Federconsumatori e Utenti, il rimborso delle somme pagate in eccedenza anche per gli anni antecedenti al 1994.

Ciò premesso

IL DIFENSORE CIVICO


formula le seguenti osservazioni:

- l'art. 75 D. Lgs 507/1993 al comma 3 prevede che "lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento";
- tale norma è richiamata anche dall'art. 15 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il quale prevede che "i rimborsi spettanti sono disposti nei termini indicati dall'art. 75 del D. Lgs 507/1993";
- la normativa vigente, pertanto, stabilisce un termine di decadenza di due anni per la richiesta di rimborso, con decorrenza dall'avvenuto pagamento, senza dar rilievo all'effettiva conoscenza da parte del contribuente dell'evento determinante l'indebito pagamento;

- la fissazione legislativa di termini certi di decadenza rientra nella logica e nelle elementari esigenze dell'ordinamento tributario, che per il suo buon andamento richiede previsioni normative fondate su dati oggettivi e sicuri;
- correttamente, pertanto, l'Ufficio Tributi del Comune di Arezzo ha proceduto al rimborso della tassa pagata in eccedenza soltanto per i due anni antecedenti la domanda. Per gli anni dal 1990 al 1993, infatti, la sig.ra M. è decaduta dal diritto di ottenere il rimborso;
- in relazione, poi, all'errore di rilevazione della superficie è da specificare che l'individuazione della metratura è a carico dell'utente che la comunica all'Ufficio. Nel caso di specie può darsi che l'utente sia stata aiutata dall'impiegato addetto alla ricezione delle denunce a rilevare la metratura dell'appartamento mediante misurazione della planimetria. Questa attività, che veniva svolta informalmente, non costituisce accertamento d'ufficio, restando a carico dell'utente l'onere di denunciare la base imponibile del tributo.

IL DIFENSORE CIVICO

Dr. Anna Maria Nati




 Comune di Arezzo
 Ufficio Difensore Civico
 S. Nicola 1 - Tel. 0577 - 22211

Arezzo il 05 SET. 1996

COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO EX ART. 14 REGOLAMENTO


Prot. Gen.le n. 45394/043

Prot. Sez.le n. 337-205/es/96

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Rag. E. O.



OGGETTO: sostituzione della commissione amministrativa A.T.A.M. del 26.05.1993.

Liquidazione della indennità di carica.

VISTA l'istanza presentata da E. O. 12.07.1996 in data 17.06.1996,

RITENUTA la competenza del Difensore Civico

ESAMINATA la relativa documentazione: Verbale Deliberazione Giunta Comunale del 24.05.1993 n.1468, lettera del Sindaco del Comune di Arezzo del 26.05.1993 prot. gen.le n.23884/10.10.3; stralcio di relazione della Segreteria Generale sulla questione che qui si allega in copia sub "a", lettera del Segretario Generale del 23.07.96 prot. 1054.

RICHIAMATA la normativa di riferimento: D.P.R. 04.10.1986 n.902 e L. 25.03.1993 n.81; Reg. Consiglio Comunale art.83 entrato in vigore il 20.06.93.

PREMESSO CHE

- In data 24.05.1993 veniva constatato da parte della Giunta Comunale che il Presidente, tre membri effettivi ed un supplente della commissione amministrativa A.T.A.M. si erano dimessi. Peraltro rimanevano in carica alla stessa data due membri effettivi, tra cui l'istante, che non avevano presentato dimissioni né erano incorsi in comportamenti dolosi o colposi che potessero giustificare la decadenza e la sostituzione.

- La Giunta Comunale, con deliberazione sempre del 24.05.1993, ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art.25 D.P.R. 902/86 in quanto la commissione è stata giudicata non in grado di deliberare per "legittimo motivo" e cioè per mancanza del numero legale dei suoi membri. Il Consiglio comunale non aveva proceduto infatti, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, a provvedere alle surrogazioni dei commissari cessati dalla carica e pertanto la Giunta, nelle more della inadempienza del Consiglio, ha ritenuto di doverli sostituire alla commissione inoperante.

- A sostegno della propria scelta la Giunta ha invocato anche l'art.13 della legge n. 25.3.1993 che affida al Sindaco la competenza a provvedere alle nomine dei membri delle commissioni quale quella oggetto della questione.

Ciò premesso

IL DIFENSORE CIVICO

formula le seguenti osservazioni:

- le dimissioni dei membri effettivi e supplenti della commissione amministrativa A.T.A.M. avevano creato una vacanza che doveva, ai sensi dell'art.20 del DPR 902/86, essere colmata tramite surroga a cura del Consiglio Comunale.
- Il Consiglio Comunale si è reso invece inadempiente non provvedendo alle surroghe e lasciando inoperante la Commissione.
- Non sembra applicabile alla fattispecie l'art.25 in quanto la Commissione non era in grado di deliberare a causa della mancata applicazione dell'art.20 citato da parte del Consiglio Comunale e non per "altro legittimo motivo".
- Non è altresì applicabile alla questione l'art.13 della L.81/93 in quanto non ancora efficace al momento della deliberazione.

- I due membri effettivi, tra cui l'istante, non dimissionari e non incori in cause di decadenza o di revoca, non potevano legittimamente essere rimossi dall'incarico con quella deliberazione di Giunta.

- L'art.85 del Regolamento del Consiglio Comunale, entrato in vigore il 20.06.93, prevedeva la decadenza delle nomine e designazioni effettuate dal Consiglio Comunale alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento e quindi, per quanto a noi interessa, anche dei membri della C.A. A.T.A.M. non dimissionari. L'incarico dei due membri non dimissionari doveva dunque protrarsi fino almeno alla data del 20.06.96 (figurando l'ipotesi che nella stessa data venissero rinnovate le cariche, cosa che peraltro non si è verificata per altri casi analoghi dove si è fatto ricorso alla prorogatio dei poteri), e con esso il diritto a riscuotere la relativa indennità.

- Invece tale indennità è stata liquidata solo fino alla data del 24.05.93.

- Anche se sono spirati i termini per l'impugnazione in sede amministrativa della deliberazione illegittima della Giunta comunale, rimane aperta la strada del ricorso all'autorità giudiziaria qualora si accerti la sussistenza di inadempienze rilevanti ai fini penali o civili da parte degli organi del Comune.

- Quest'Ufficio chiede pertanto che venga liquidata l'indennità di carica al Rag. G. relativa al periodo 24.05.93/20.06.93 o che venga fornita la motivazione della mancata liquidazione della stessa alla luce di quanto sopra esposto.

IL DIFENSORE CIVICO

Dr. Anna Maria Nuti



Comune di Arceto
Ufficio Difensore Civico
Via S. Nicola, 3 - Tel. 0572 - 22.829

13 MAG. 1997

Spazio di

COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO EX ART. 14 REGOLAMENTO

Prot. Gen.le 23697/704/3

Prot. Sez.le 353-282/1/97

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Direttore Ufficio Personale

Alla Federconsumatori ed Utenti



OGGETTO: Valutazione titoli Bando di concorso per Istruttore direttivo (Assistente sociale) del 24.11.1995 Deliberazione G.C. n.2047 del 28.09.95.

VISTA l'istanza presentata dalla Federconsumatori ed utenti in data 12.04.1997 qui allegata sub x;


RITENUTA la competenza del Difensore Civico;

ESAMINATA la relativa documentazione consistente in: Bando di concorso citato in oggetto e relativo fac-simile di domanda; copia lettera dell'Ufficio personale del 09.05.1997 prot. 16560;

RICHIAMATA la normativa di riferimento: Art.8 n. 2 DPR 487/1994;

PREMESSO

- Che il Bando di concorso non contiene né l'enumerazione dei titoli valutabili ai fini del concorso né il punteggio massimo ad essi attribuibile mentre l'art. 14 del DPR citato richiede che per i concorsi a titoli ed esami il bando di concorso indichi i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.



CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'
EX ART. 17 COMMA 38 E 39 L. 127/97

Prot. Gen.le 41093/1.7.4

Prot. Sez.le 562/522/0/97

Al Sindaco

Al Consigliere Luigi Armani

e p.c.

Al Segretario Generale



- Che peraltro per quanto riguarda la enumerazione dei titoli valutabili essi in parte erano contenuti nello schema di domanda pubblicato nella G.U. allegato al bando o erano stabiliti espressamente da disposizioni di legge (es. idoneità a concorsi pubblici conseguite fino al 31.12.93).

- Che invece né nel bando né nel fac simile di domanda è stato riportato il punteggio massimo attribuibile agli stessi singolarmente o per categorie così come richiesto dall'art.8 DPR. 487/94, peraltro citato nel bando stesso.

- Che sono scaduti i termini per impugnare il bando dinanzi alla autorità amministrativa.

IL DIFENSORE CIVICO

Chiede che l'amministrazione comunale voglia provvedere all'adeguamento del bando di concorso alla normativa statale in vigore enumerando nel corpo stesso del bando gli eventuali titoli valutabili previsti dalle disposizioni di legge, quelli che la commissione esaminatrice intende valutare, lasciando alla discrezionalità dei candidati la sola indicazione di altri titoli che possano da loro essere considerati pertinenti al concorso. Si chiede inoltre di indicare espressamente il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo o categoria di titoli; anche per i titoli che il candidato intende discrezionalmente indicare perché ritenuti pertinenti al concorso si chiede che venga comunque specificato il maximale di punteggio.

Si chiede che degli eventuali provvedimenti presi venga data comunicazione a quest'Ufficio.

IL DIFENSORE CIVICO

Dr. Anna Maria Nuti

Anna Maria Nuti

OGGETTO: Deliberazione Giunta Comunale n.1450 del 26.06.97

IL DIFENSORE CIVICO

VISTA la richiesta di controllo della deliberazione in oggetto presentata in data 04.07.97 da dieci Consiglieri comunali, qui allegata sub "a";

ESAMINATA la deliberazione in oggetto;

RITENUTA la competenza del Difensore Civico ai sensi dell'art.17 comma 38 L.127/97;

RICHIAMATA la normativa di riferimento: Art.6 comma 4 L.127/97, Art.90 Statuto, Art. 14 Regolamento di Organizzazione - Sistema di direzione.


CONSIDERATO

- Che gli istanti denunciano l'illegittimità della deliberazione in oggetto in quanto stabilisce il termine della durata del contratto di lavoro a tempo determinato per due dirigenti alla data del 30.06.99 e quindi "oltre il naturale mandato elettivo della giunta in carica";

- che l'art. 6 comma 4 legge 127/97 - che inserisce il comma 5bis nell'articolo 51 della L.142/90 - stabilisce che i contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte


 Comune di Arzano
 Ufficio Difensore Civico
 Via S. Nicola, 1 - Tel. 0112 - 22.211

AR


 11 SET. 1997

specializzazioni stipulati al di fuori della dotazione organica, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica;

- che i contratti di cui alla deliberazione in oggetto prevedono l'assunzione di due dirigenti nell'ambito della dotazione organica, anche se nella deliberazione viene richiamata erroneamente la L. 127/97;

- che, tuttavia, l'art. 14 del Regolamento comunale di organizzazione-sistema di direzione stabilisce che la durata dei contratti a tempo determinato per le posizioni di cui all'art. 90 dello Statuto è fissata tra le parti entro i limiti del mandato amministrativo in corso alla data di sottoscrizione;

- che la deliberazione in oggetto stabilisce il termine di cessazione del rapporto di lavoro alla data del 30.06.1999, data diversa da quella della scadenza del mandato amministrativo in corso alla data della sottoscrizione (anche se in proposito, in relazione alla sola scadenza naturale del mandato, si ritiene opportuno far presente che ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 570/60 e dell'art. 31 L. 142/90 il Sindaco resta in funzione con la Giunta ed il Consiglio fino alla nomina dei successori e che le elezioni possono essere tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno);

COMUNICA

di aver riscontrato l'illegittimità della deliberazione in oggetto nella parte in cui fissa un termine di cessazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato diverso rispetto alla scadenza del mandato amministrativo in corso alla data di sottoscrizione.

INVITA

la Giunta ad eliminare l'illegittimità riscontrata.

IL DIFENSORE CIVICO

Dr.ssa Anna Maria Nuti

Anna Maria Nuti



CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ

EX ART. 17 COMMI 38 E 39 L. 127/97

COMUNE DI ARZANO
 55718 12 SET. 1997

Prot. Gen.le 54537/1.7.2

Prot. Sez.le 691-683/p/97

Al Sindaco

Al Consiglieri comunali che hanno richiesto il controllo

e p.c.

Al Segretario Generale

OGGETTO: Deliberazione Giunta Comunale n. 1894 del 26.08.97

IL DIFENSORE CIVICO

VISTA la richiesta di controllo della deliberazione in oggetto presentata in data 06.09.97 da undici Consiglieri comunali, qui allegata sub "a";

ESAMINATA la deliberazione in oggetto;

RITENUTA la competenza del Difensore Civico ai sensi dell'art. 17 comma 38 L. 127/97;

ESAMINATA la documentazione richiamata nella stessa Deliberazione, limitatamente alle presunte illegittimità denunciate, e consistente nella deliberazione Giunta Comunale n. 1857 del 12.08.1997

RICHIAMATA la normativa di riferimento: Art. 6, comma 17, Legge 127/97.

CONSIDERATO:

- che gli istanti denunciano l'illegittimità della deliberazione in oggetto in quanto, in contrasto con quanto disposto dalla legge 127/97, prevede che al colloquio venga attribuito un punteggio e che il punteggio massimo attribuibile sia di 30 punti contro i 16,5 nel massimo attribuibile ai titoli e che vi sia una soglia di 21 punti al di sotto della

quale il colloquio non si intende superato, la Giunta Comunale, infatti, "ha deliberato di effettuare un vero e proprio concorso per titoli ed esame, ove la parte consistente nell'esame è prevalente rispetto ai titoli e non costituisce affatto una integrazione della valutazione dei titoli stessi".

- L'art. 6, comma 17, della Legge 127/97 recita: "...Alla copertura dei posti residui vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio...".

In ordine alla prima argomentazione dei Consiglieri comunali sul significato delle diczioni "titoli integrati da colloquio / titoli e colloquio" si rileva che non esiste una previsione normativa generale che attribuisca un significato univoco a tali espressioni, ma che le stesse sono richiamate episodicamente in previsioni normative specifiche; inoltre una netta distinzione tra le stesse non si ritrova né in dottrina né in giurisprudenza. Generalmente, infatti, esse vengono usate indifferentemente. A sostegno di ciò si cita l'esempio dell'art. 133 del DPR 31.05.1974 n. 417 in cui è contenuta la dizione "concorso per titoli INTEGRATO da un colloquio", quando invece la Corte Costituzionale, a commento di tale articolo, indica tale concorso una volta come "concorso riservato per titoli E colloquio" (Corte Cost. 07.04.1988 n. 412) e successivamente come "concorso riservato per titoli INTEGRATO da un colloquio" (Corte Cost. 22.02.1990 n. 81).

Va negata, pertanto, nel caso di specie, la natura sussidiaria del colloquio rispetto ai titoli ed a sostegno di quanto affermato si menziona il precedente legislativo di cui all'art. 133 DPR 417/74, che regola un concorso interno per titoli INTEGRATO da colloquio, nel quale il punteggio da attribuire ai titoli "non può essere superiore a 50 sui 100 punti

complessivi". Tale precedente legislativo, in mancanza di norme che regolano l'attuazione dell'art. 6 comma 17 L. 127/97, depone per la ammissibilità dell'attribuzione al colloquio di un punteggio superiore a quello previsto per i titoli nei concorsi quali quello di cui alla deliberazione impugnata.

In mancanza di una diversa interpretazione autentica dell'art. 6, comma 17, Legge 127/97, le due espressioni possono pertanto essere considerate equivalenti.

- Le disposizioni normative sono invece più chiare nella individuazione del significato del termine "colloquio". Partendo dal DPR 09.05.1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi) che all'art. 7 definisce "colloquio" la prova orale del concorso per esame prevedendo che lo stesso si intende superato con una votazione di 21/30, si giunge alle numerose interpretazioni giurisprudenziali che definiscono "colloquio" una prova d'esame orale (in alcuni casi, relativi a concorsi interni per titoli e/integrati da colloquio, meglio definita come esame-colloquio) (Cfr. Consiglio di Stato 06.12.1984 n. 212, Consiglio di Stato 28.03.1992 n. 343, Corte dei Conti 17.02.1992 n. 10).

Il colloquio previsto dalla Legge 127/97, pertanto, è un vero e proprio esame e in quanto tale gli è attribuibile un punteggio.

- Sulla valutazione del colloquio la Legge Bassanini non dice nulla. In mancanza di regolamentazione specifica (per la disciplina generale cfr. art. 7 DPR 487/94 citato), tuttavia, si ricorda l'indirizzo giurisprudenziale per il quale nell'ipotesi di concorso interno per i soli titoli e colloquio non può applicarsi "tout court" la disciplina prevista per i concorsi ordinari, trattandosi di un'unica prova d'esame costituita dal colloquio (TAR Puglia, sez. II, Bari 16.10.1989 n. 691; TAR Lazio, sez. III, 13.10.1982 n. 892). Rimane in tale caso la discrezionalità dell'Amministrazione nell'attribuire all'esame

colloquio dei concorsi interni per titoli integrati da colloquio, un punteggio diverso da quello previsto per il colloquio nei concorsi ordinari dal DPR 487/94.

Tutto ciò considerato

COMUNICA

che la deliberazione in oggetto è, limitatamente alle illegittimità denunciate con la richiesta di controllo preventivo, legittima.

IL DIFENSORE CIVICO

Dr.ssa Anna Maria Nuti



Comune di Arezzo
Ufficio Difensore Civico
Via S. Nanni 3 - Tel. 0577 - 524118

13 SET. 1997

Prot. Gen. It. n. 10461/74/7
Prot. Sec. It. n. 695645/7/97

Egr. Sig. S. B.
via Bracona 243/F
Montemurlo terme

Oggetto: Termine di presentazione domande di concessione del posteggio "Fiera di Settembre"

Con la presente, scusandomi per il ritardo, Le comunico, come da accordi telefonici, i risultati della istruttoria compiuta fino ad oggi da parte di questo Ufficio sulla questione in oggetto.

- Il DM 350/1996 all'art 2 e 6 (che sostituisce i commi 5,6,7 art.6 DM 4/06/93 n.248 attuativo della L.112/1991) ribadisce che "le domande di concessione del posteggio debbono pervenire al comune ALMENO sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato".

Tale legge statale e relativo decreto ministeriale di attuazione, che peraltro prevede un termine ordinario e non perentorio, si applicano qualora manchi una previsione normativa speciale regionale che regoli autonomamente la materia (di competenza regionale ex art.117 Cost.).

Il DM citato stabilisce che le domande debbono pervenire almeno sessanta giorni prima (...) ma non vieta espressamente che le stesse debbano essere fatte pervenire al Comune in un periodo antecedente a quello individuato.

E' chiaro che la volontà del legislatore nazionale era quella di fissare un termine omogeneo per rendere la partecipazione meno difficoltosa per chi proviene da località diverse dal luogo dove si svolge la fiera e tale volontà è stata espressa con legge primaria ma con decreto ministeriale di attuazione. Il DM in quanto di attuazione di normativa statale primaria tuttavia, acquista un grado di gerarchia delle fonti superiore a quello di un eventuale regolamento di ente locale minore che disciplini la materia in materia difforme in caso di conflitto tra regolamenti statali di attuazione e regolamenti di enti subregionali prevalebbe il primo.

Questo argomento, che potrebbe sostenere gli interessi dell'istante, trova però ostacolo ancora nella natura ordinataria del termine che lascia alle regioni - ed in mancanza di legge regionale ai comuni - la discrezionalità nello stabilire un termine diverso nel senso sopra specificato.

La normativa della Regione Toscana inoltre presenta argomenti di interpretazione che potrebbero ancora avvalorare la tesi del Comune in quanto la Del. C. del 15/10/1996 n.312 - Piano di indirizzo in

materia di commercio su aree pubbliche prevede nella parte II che sia lasciata alla discrezionalità del Consiglio comunale, in caso di istituzione di nuove fiere, la fissazione di ulteriori criteri e modalità di assegnazione dei posteggi, salvo quanto disposto dal punto I.)

Il Consiglio comunale avrebbe pertanto discrezionalità nel fissare non meglio precisati ulteriori criteri e modalità nella assegnazione dei posti.

A parte tale ultima argomentazione, di mero supporto, è da ribadire la lacuna nella legislazione regionale che non ha specificato in alcun modo il termine ordinatorio del DM lasciando, di fatto, alla discrezionalità comunale la facoltà di fissare un termine diverso (e chiaro contrasto con la volontà del legislatore nazionale).

E' infatti ormai invalsa una prassi, ormai consolidata, in alcuni Comuni della regione toscana, accertata e fatta propria anche dal Comune di Arezzo, secondo la quale per alcune fiere i termini di presentazione della domanda di partecipazione sono diversi da quello stabilito nel DM citato.

Alle richieste di specificazione dei motivi di questa prassi di anteposizione di termine di presentazione delle domande, l'Amministrazione comunale di Arezzo ha risposto a quest'Ufficio, che essi trovano fondamento nelle necessità organizzative di una fiera con un numero estremamente elevato di espositori nella quale l'esame delle domande di ammissione e la redazione della relativa graduatoria necessitano di un numero più elevato di giorni rispetto a quelli previsti per le fiere e mercati ordinari, di minori dimensioni, che seguono il regime previsto dal DM citato.

Alla seconda richiesta circa le modalità di rilascio agli spuntisti della concessione di suolo pubblico, conosciute in realtà in una mera ricevuta di pagamento, due sono state le richieste di chiarimento: una in relazione alla natura stessa dell'atto e la seconda in ordine alla mancata menzione del diverso termine di presentazione delle domande (contenuta invece nella concessione di suolo pubblico rilasciata agli standisti ordinari). Sono chiari i motivi di rilascio della sola ricevuta data la impossibilità di redigere un atto di diversa natura al di fuori di una struttura organizzata, l'agente di P.M., in strada, può solo attestare l'avvenuto pagamento del canone e la relativa causale.

Quanto alla mancata indicazione del diverso termine di invio della domanda nella ricevuta data agli spuntisti si rileva che la pubblicità delle modalità di partecipazione alla fiera è contenuta obbligatoriamente nel solo bando. Non vi è un obbligo da parte della amministrazione comunale di provvedere con altri mezzi di pubblicità (di cui non potrebbero comunque beneficiare coloro che non hanno mai partecipato alla fiera); la mancata menzione del diverso termine nelle semplici ricevute date agli spuntisti non può essere considerata una inadempienza della amministrazione anche se se ne può sollecitare per il futuro la modifica nel senso di fornire ricevute di pagamento complete anche della avvertenza che la domanda di partecipazione alla fiera ha un termine diverso rispetto a quello previsto nel DM citato. Ciò potrebbe costituire un tentativo di colmare la lacuna nella legislazione regionale a cura di una amministrazione sensibile alle problematiche relative alla trasparenza amministrativa.

Questo Ufficio provvederà comunque all'invio della presente anche al Difensore Civico regionale che, qualora condivida le tesi qui esposte, potrà intervenire con maggiore autorevolezza presso gli organi regionali al fine di stimolare uno studio sulla normativa toscana in materia di fiere e mercati.

Dal canto nostro ci impegniamo a far presente agli organi competenti dell'Amministrazione comunale l'esigenza di rendere conoscibile il diverso termine anche agli spuntisti e al Consiglio comunale l'esigenza di stimolare la legislazione regionale a provvedere alla soluzione normativa del problema da Lei sollevato.

Rimaniamo comunque a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o intervento.

Cordiali saluti,

IL DIFENSORE CIVICO

Dr.ssa Anna Maria Nuti

Anna Maria Nuti


Comune di Arezzo
Ufficio Difensore Civico
Via S. Andrea, 1 - Tel. 0573 - 33438

2 DIC. 1997

Allegato

COMUNICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO EX ART. 14 REGOLAMENTO

Prot. Gen. le n. 71217/43

Prot. Sez. le n. 923-892/4

Al Sindaco
All'assessore alla Cultura
Al Segretario Generale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al dr. A. Boncompagni
Progetto Teatro
Alla dr.ssa Cecchi
Servizio Attività Economiche
Alla sig.ra A. R.



OGGETTO: mostra-mercato "Invito alla lettura".

VISTA l'istanza presentata da A. R. in data 13.11.1997 qui allegata sub n.

RITENUTA la competenza del Difensore Civico.

ESAMINATA la relativa documentazione consistente negli atti istruttori precedenti la deliberazione G.C. n. 2231 del 6.11.1997 e ad essa successivi forniti dai responsabili del Progetto Teatro e del Servizio Attività Economiche.

RICHIAMATA la normativa di riferimento: L. 112/91

PREMESSO

- la presente fa seguito a precedente intervento di quest'ufficio in materia analoga avente ad oggetto l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la vendita di libri a metà prezzo in periodo pre-natalizio nel centro della città.

In proposito si rileva che è notorio che a seguito dell'entrata in vigore della legge n.112/91 vengono organizzate in tutto il territorio nazionale manifestazioni culturali o benefiche che hanno per oggetto primario la vendita di libri a metà prezzo o di altri articoli con lo scopo di eludere la normativa suddetta.

- Nel caso specifico in data 14.02.1997 è stata presentata al Comune di Arezzo da D. N. ., nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Toscana Librai, domanda per l'occupazione temporanea di suolo pubblico con ubicazione tra i due bastioni, per svolgere l'attività di commercio di vendita di libri.

Nella stessa data veniva inviata un'ulteriore lettera con la quale il sig. N. . affermava l'esistenza di un coinvolgimento degli operatori locali su aree pubbliche che gli avevano confermato la loro adesione alla Mostra mercato del libro.

La richiesta non veniva accolta dall'ufficio Commercio in quanto non rientrante nei limiti dei posteggi appositamente previsti ed utilizzabili per il commercio su aree pubbliche deliberati con atto C.C. n. 92 del 13.3.1995.

Successivamente in data 28.05.1997 veniva inoltrata dallo stesso soggetto, questa volta all'assessorato alla Cultura del Comune di Arezzo, una richiesta per lo svolgimento di una manifestazione culturale denominata "Invito alla lettura" in cui non si fa riferimento diretto alla vendita di libri e dove si rinvia ad ulteriori incontri con il dr. Boncompagni per la definizione dei dettagli della manifestazione.

In data 6.09.1997 il sig. N. ., questa volta in qualità di Presidente titolare della Nuova Multilibrì, chiedeva l'autorizzazione per svolgere attività di commercio su area pubblica a carattere temporaneo per la vendita di libri in occasione della manifestazione "Invito alla lettura" organizzata dall'Associazione Toscana Librai su Aree Pubbliche con una non

meglio specificata collaborazione tecnico-organizzativa del Comune di Arezzo e con ubicazione in piazza San Jacopo.

In data 30.09.1997 veniva presentata alla Giunta Comunale proposta di deliberazione relativa alla richiesta di patrocinio per mostra-mercato del libro organizzata dall'Associazione Toscana Librai su Aree Pubbliche. La Giunta decideva di rinviare ad altra seduta la discussione rimandando la pratica all'ufficio proponente (ufficio cultura) per un previo coordinamento con gli altri librai di Arezzo.

In data 15.10.1997 il sig. N. ., a fronte di difficoltà nell'ottenimento dell'autorizzazione, ribadiva che gli operatori locali erano stati debitamente informati ed avevano aderito verbalmente all'iniziativa e che comunque l'Associazione avrebbe formulato una richiesta ufficiale di partecipazione ai librai locali.

In data 6.11.1997 la Giunta Comunale inspiegabilmente deliberava di concedere il patrocinio del Comune di Arezzo per la realizzazione della manifestazione comprendente una mostra mercato dal titolo "Invito alla Lettura" in via della Società Operaia dal 10.11 all'8.12.1997, senza che fosse stato effettuato il coordinamento richiesto dalla stessa Giunta e omettendo di considerare l'aspetto commerciale, evidenziato anche nella corrispondenza a firma dell'istante, della vendita dei libri a metà prezzo su suolo pubblico.

Solo in data 7.11.1997 è stata inviata dall'Associazione Librai ad alcuni librai di Arezzo una lettera di invito alla mostra-mercato del libro, che non può certo sostituire il coordinamento richiesto dalla Giunta.

Solo in data 12.11.1997 veniva rilasciata dall'ufficio Commercio autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico al sig. N. . C. sulla base della previa deliberazione della Giunta Comunale n. 2231 del 6.11.1997.

IL DIFENSORE CIVICO

formula le seguenti osservazioni:

- La completa enumerazione dei passaggi procedurali che la pratica in oggetto ha seguito è necessaria per mettere in evidenza alcune incongruenze che l'Amministrazione comunale ha posto in essere nel rilascio della autorizzazione allo svolgimento della mostra-mercato del libro.

Innanzitutto, dal solo punto di vista formale, è da evidenziare che nella corrispondenza inviata dalla Associazione librai toscani, il Sig. N. appare talvolta come semplice appartenente alla associazione, altre volte come suo presidente, altre volte ancora come presidente della Nuova MultiLibri, altre volte in proprio. Ancora nella carta intestata della associazione inviata al Comune figurano irregolarmente indicate tre sedi diverse della associazione richiedente che una volta risulta fiscalmente domiciliata in Castellina M.ma, poi in Rosignano solvay (15.10.97) e poi ancora in Castellina M.ma (03.11.97).

Ancora, nella corrispondenza pervenuta alla amministrazione comunale in data 09.09.97, prima che fosse stato deliberato alonché a favore del sig. N., lo stesso vantava già la collaborazione tecnico-amministrativa del Comune di Arezzo per la vendita di libri in occasione della manifestazione "Invito alla lettura".

Tutte queste irregolarità dovevano essere rilevate con un esame non superficiale e chiaro al fine di procedere alla individuazione certa del soggetto a cui l'amministrazione si apprestava a dare il proprio patrocinio.

Venendo a trattare ora la questione dal punto di vista sostanziale è necessario sottolineare che il coordinamento richiesto dalla Giunta Comunale con i librai aretini non è mai avvenuto. In sede amministrativa il responsabile del procedimento non è stato in grado di fornire spiegazioni né sulla natura del coordinamento richiesto né sulle ragioni

della mancata effettuazione dello stesso in spongio alla volontà espressa dalla stessa Giunta Comunale. Si chiede qui un chiarimento all'Assessore competente che possa giustificare il rilascio della autorizzazione da parte della Giunta senza che fosse stato effettuato il coordinamento precedentemente richiesto e senza che fosse verificato il comportamento della associazione che ha inviato dei curiali inviti ai librai aretini solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione prefetta.


Inoltre dalla documentazione fornitaci in sede amministrativa e dal corpo della deliberazione di Giunta non risulta che sia stata effettuata, anteriormente alla concessione di patrocinio, l'istanza richiesta dalla legge 112/91 e pertanto sembra che sia stato concesso il patrocinio del Comune per l'effettuazione dell'attività commerciale di vendita di libri, senza che fosse stata previamente verificata dal Servizio attività economiche la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività in relazione al soggetto titolare della licenza di commercio, al suo domicilio fiscale, al posteggio e a quest'altro previsto dalla legge.

Si chiedono pertanto chiarimenti da parte dell'Assessore competente anche in relazione a questo ultimo punto evidenziato.

Per finire è necessario chiedere alla amministrazione comunale che venga effettuato per il futuro un attento esame di questioni analoghe che si dovessero presentare affinché venga limitato il ricorso a metodi elusivi della legge in materia di commercio su aree pubbliche.

Il Difensore Civico

Dot. ssa Anna Maria Nuti





Comune di Arezzo
Ufficio Difensore Civico
Via S. Andrea, 5 - Tel. 0577-511111
E-Mail: office@comune.aretto.it

Arezzo, il 26 MAR. 1999

Prot. nr. 154/99

Al Difensore civico della Regione Toscana
Dr. Romano Fattappie

OGGETTO: richiesta di controllo sostitutivo ex art. 17 comma 45 L. 123/97.

In relazione alle notizie pervenute a questo Ufficio in relazione alla situazione di inadeguatezza dei locali sede di Uffici giudiziari faccio presente quanto segue:

- i locali adibiti ad Uffici giudiziari nel Comune di Arezzo sono inadeguati allo svolgimento della attività giudiziaria in quanto non conformi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sono muniti di barriere architettoniche che impediscono l'accesso ai locali da parte di portatori di Handicap;

- con la ormai prossima entrata in vigore della normativa istitutiva del Giudice Unico (giugno 1999) i locali, dislocati in vari palazzi della città, risultano altresì inadeguati a causa della necessità improrogabile di razionalizzare le allocazioni della sede del Giudice Unico essendo impraticabile la futura organizzazione dell'Ufficio nelle attuali sedi della Pretura e del Tribunale, distanti tra loro.

Della inadeguatezza dei locali, della fatiscenza degli stessi ed in alcuni casi della inagibilità di alcuni degli Uffici giudiziari l'Amministrazione comunale è stata informata a più riprese dallo stesso Presidente del Tribunale di Arezzo.

A tutt'oggi il Presidente del Tribunale non ha a disposizione locali idonei per l'esercizio dell'attività giudiziaria e, peraltro, i locali destinati da più di un anno dalla Amministrazione comunale a sede degli uffici giudiziari (tra gli altri l'edificio "ex Pretura" locato attualmente alla Università di Siena) non sono stati ancora resi disponibili.

L'Ordinamento legislativo attribuisce ai Comuni il compito di assicurare in sede locale le strutture necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia ed in particolare di provvedere ai locali ed ai servizi per gli Uffici Giudiziari (cfr. L. 24.04.1941 n.392 e succ. modifiche).

D'altra parte, non essendo stati assegnati i fondi del Ministero di Grazia e Giustizia (destinati agli interventi urgenti sugli edifici sedi di Uffici giudiziari disponibili per il triennio 1997/99) alla costruzione del progettato nuovo palazzo di giustizia di Arezzo, si rende urgentemente necessario trovare una soluzione alla impraticabilità dei locali sedi degli attuali uffici giudiziari.

Si chiede pertanto, alla luce di quanto esposto, che il Difensore civico della Regione Toscana valuti la opportunità di intervenire sulla questione in oggetto tenuto conto dei poteri a Lui conferiti dalla L. 123/97.

Cordiali saluti,

IL DIFENSORE CIVICO
Dr.ssa Anna Maria Neri

*Finito di stampare
nel mese di settembre 1999 in Arezzo
presso la tipografia L.P. Grafiche*



ISBN 88-85249-01-9